STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL' ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XII - 1891

ROMA
TIPOGRAFIA VATICANA
1891

NUOVE RICERCHE SULLA VERA NATURA E NOZIONE DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA ORDINARIA E DELEGATA

(continuazione: v. fasc. preced. a. 1890 p. 349)

VI.

Idea generale dei varii modi coi quali si esercita l'ecclesiastica giurisdizione, sia ordinaria sia delegata.

Dopo di avere con accuratezza stabilito il concetto della giurisdizione ecclesiastica così *ordinaria* come *delegata*, rimane a compimento della trattazione impresa da noi, che diamo una generale idea dei varii modi coi quali può venire esercitata. Noi ci terremo paghi ad alcune generali considerazioni le quali servano a mettere sotto un solo punto di vista quelle sposizioni più particolareggiate che trovansi presso tutti gli scrittori di Diritto Canonico. Essendo la giurisdizione ordinaria e delegata, come abbiamo dimostrato, le due specie della giurisdizione ecclesiastica, tratteremo separatamente di ciascheduna di esse.

La giurisdizione ordinaria è adunque quella che per una disposizione di legge (ex iure) è antecedentemente, dentro alcuni limiti, congiunta con un officio ecclesiastico o inerente per un titolo proprio ovvero commesso per mandato altrui.

Non è uopo dichiarare ulteriormente al nostro lettore questi termini già notissimi. Quindi se ricerchisi il *modo* con cui la giurisdizione ordinaria ecclesiastica può venire esercitata, subito si scorge che esso può avere una triplice differenza. Infatti:

1° Essa può essere congiunta ad un officio proprio, cioè posseduta dalla persona che ne è dotata in forza di un titolo

perpetuo ed irrevocabile, a modo di esempio, di un benefizio ecclesiastico strettamente detto. È in tal modo che essa si trova nei prelati ecclesiastici, secondo l'ampia significazione che ha un tal nome nel diritto canonico.

2° Essa può altresì esercitarsi perchè congiunta ad un officio commesso da un mandato, e conseguentemente in forza di un titolo temporaneo e per *sè medesimo* revocabile a piacimento (ad nutum) del mandante, senza però che vi sia comunicazione propriamente detta della giuridica personalità tra il mandante e quello che riceve l'officio (il mandatario). È in cotal guisa che ha la giurisdizione ordinaria il legato pontificio.

3° Essa finalmente può trovarsi congiunta con un officio commesso e revocabile a piacimento del mandante, ma però di tal natura che si abbia la comunicazione della giuridica personalità medesima del mandante nel mandatario.

Si noti tuttavia attentamente che questa comunicazione della personalità giuridica non dipende da un atto di volontà del mandante, ma dalla natura medesima dell'istituzione ecclesiastica di quell'officio. Ciò ci servirà fra poco a sciogliere una difficoltà che potrebbe farsi contro la nostra teoria. Di questo ultimo modo con cui può esistere la giurisdizione ordinaria, il Diritto Canonico non ci presenta che un unico caso, cioè quello del vicario generale del vescovo il quale costituisce con lui, secondo la nota formola, *unum tribunal*, ossia ha la medesima personalità giuridica con lui.

Non vogliamo tuttavia tralasciare una osservazione la quale può giovare a ricondurre ad una tal quale conformità di concetti e parole i varî autori. Se uno più sottilmente indaghi quei tre modi nei quali, come abbiamo ora detto, può rinvenirsi la giurisdizione ordinaria, scorgerà agevolmente che appunto per ciò che essa è congiunta antecedentemente, per disposizione di legge, ad un officio ecclesiastico, si trova sempre in essa un elemento perpetuo ed irrevocabile. Imperocchè la perpetuità può

considerarsi in due maniere, secondo, cioè, viene riferita alla persona o all'officio. Ora se bene si mira anche riguardo all'officio commesso in forza di un mandato, si avvera che, posta da un lato la persona, l'ufficio per sè è perpetuo ed irrevocabile. Ciò torna a dire che fino a tanto che una tale disciplina è vigente nella Chiesa, la giurisdizione altresì è congiunta in una maniera *certa*, *perpetua ed irrevocabile* ad una tale istituzione. Si può cangiare a piacimento la persona, l'istituzione non mai. Così, a modo di esempio, potrà il vescovo non nominare veruno a suo vicario generale, parlando ora dell'*assoluto* diritto [1], ma se voglia averlo non potrà averlo in altra maniera che dotato, almeno dentro certi limiti, di quella giurisdizione che indipendentemente dal vescovo è propria della istituzione ecclesiastica del vicariato generale. Di qui si vede altresì che anche quella proprietà caratteristica del vicariato generale episcopale, di costituire cioè una stessa personalità giuridica nel vescovo e nel suo vicario, sgorga dalla natura medesima ecclesiastica del vicariato episcopale, ed è quindi indipendente dalla volontà del vescovo la quale non ha per termine la giurisdizione e il modo di essa, ma solamente la determinazione della persona da cui dee esercitarsi. Sarebbe quindi contro ogni ragione che si argomenterebbe da una tale comunicazione all'esistenza di una giurisdizione meramente delgata. Giacchè, come abbiamo detto più sopra, nella delegazione è la giurisdizione medesima che è termine del mandato. Con ciò rimane al tutto sfatata una tale obbiezione.

Tuttavia potendo dar luogo ad equivoco il dire generalmente che la giurisdizione ordinaria è perpetua ed irrevocabile di sua natura, crediamo sia meglio astenersi dall'adoperare una tal forma di dire.

[1] Diciamo con diritto assoluto perchè, a vero dire, essendo il vicariato episcopale una istituzione ecclesiastica sostituita pel regime delle diocesi all'antico sistema dell'arcidiaconato, è solo in via di eccezione che il vescovo può stare senza vicario generale, e regolarmente dee nominarlo.

Ritornando ora al primo modo col quale può esistere ed esercitarsi la giurisdizione ordinaria e che non può negarsi essere il più perfetto, quello cioè, quando essa è congiunta con titolo perpetuo ed irrevocabile ad un officio ecclesiastico, è chiaro primieramente, che esso non può venire da noi considerato in guisa da annoverare nella presente trattazione tutti quei gradi, sia d'estensione sia di intensità, coi quali può esercitarsi.

Ciò ci porterebbe al tutto fuori del nostro intento, il quale è solo di dare un'idea generale dell'indole e della natura della giurisdizione ordinaria allorchè essa, qualunque sia il grado gerarchico, si esercita in forza di un titolo perpetuo ed irrevocabile, quale sarebbe quello del beneficio ecclesiastico. Ci basterà quindi rilevare le cose seguenti:

Primo: allorchè nel testo canonico *il giudice ordinario* si prende nel significato più perfetto, esso per antonomasia s'intende di colui il quale con titolo proprio esercita la giurisdizione ordinaria. In tale più perfetto significato esso viene contraddistinto dal legato e dal vicario nelle Decretali.

Secondo: è d'uopo accuratamente intendere quello che dicono gli autori col Pirhing [1], esservi, cioè, tre modi coi quali si acquista la giurisdizione ordinaria; cioè in primo luogo, per benigna concessione del principe: in secondo luogo per disposizione canonica, e finalmente per una consuetudine legittimamente prescritta. Infatti conviene osservare che altra cosa è il considerare l'officio cui è annessa la giurisdizione, ed altra il considerare l'esercizio di essa, vuoi riguardo agli atti che si pongono, vuoi riguardo agli obbietti che sono termine degli atti medesimi.

Generalmente parlando, come abbiamo già notato, dee dirsi che la giurisdizione ordinaria ha sempre sua origine da una disposizione di legge (ex iure) o divina, o ecclesiastica, secondo

[1] De off. iud. ord. n. 5.

che l'officio, cui è annessa, è di divina o di ecclesiastica istituzione.

Parimente intanto si può ottenere la giurisdizione ordinaria in forza di una consuetudine legittimamente prescritta, in quanto è disposizione di legge che le legittime consuetudini abbiano il loro valore. Allorchè dunque si enumerano quei tre modi ora accennati, coi quali può aversi la giurisdizione ordinaria, allora si ha in mira soltanto il titolo *prossimo ed immediato*, col quale per una disposizione di legge canonica (ex iure) uno possiede un officio al quale è congiunta la giurisdizione ecclesiastica [1].

Terzo: quindi, a modo di esempio, il patriarca o il primate costituiti in forza della pontificia autorità [2], sono detti aver la giurisdizione dalla benigna concessione del principe. Parimente chi per elezione capitolare o generalmente collegiale acquista la giurisdizione, dicesi averla per disposizione di legge (a lege seu canone).

Infatti il capitolo o collegio altro non fa che coi suoi voti designar la persona a quell'officio cui già antecedentemente è di diritto annessa una determinata giurisdizione. Finalmente quando uno esercita di tal guisa un atto giurisdizionale da indurre una consuetudine la quale, verificandosi le dovute condizioni, diviene legittima, si dice che egli ha, riguardo a quell'atto o a quell'obbietto, acquistato la giurisdizione, in forza di una consuetudine legittimamente prescritta. Ora è chiaro che anche in questo ultimo caso è sempre in forza di una disposizione di legge (ex iure) che si acquista la giurisdizione. Rimane quindi sempre più confermata quella definizione della giurisdizione ordinaria da noi data più sopra.

Quarto: di qui consegue altresì che l'episcopato essendo di istituzione divina, è pure divina la legge che annette la giuris-

[1] Cap. *Duo simul 9. de Off. iud. ord.* Cap. *Cum contingat de Foro comp.* Cap. *Quod translationem 4 de Off. leg.*

[2] V. nelle mie Istituzioni il titolo « De iis quibus pars aliqua pontificiae iurisdictionis communicatur ».

dizione all'officio episcopale. E però si dice nella Scrittura che lo Spirito Santo ha posto i vescovi per reggere la Chiesa di Dio (Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei [1]). Ma non segue da ciò che i vescovi abbiano immediatamente da Dio la potestà di giurisdizione. Imperocchè, secondo quella sentenza che per noi almeno teologicamente è la sola vera, che cioè il fonte immediato di ogni giurisdizione ecclesiastica è nel Sommo Pontefice Vicario di Gesù Cristo, quella *legge divina* di cui ora parliamo deve intendersi in questo modo: 1° il grado episcopale è divinamente istituito e quindi, preso generalmente, cioè prescindendo da questo o quello individuo, non può mai per volere di Gesù Cristo mancar nella Chiesa; ma sempre vi debbono essere in un col Sommo Pastore e sotto di lui, i veri Pastori delle singole Chiese, ossia i Vescovi: 2° la comunicazione della giurisdizione dal Papa nei vescovi generalmente presa come ora abbiamo detto, non è *libera* ma *necessaria*, quindi è assurdo dire che in tal caso i vescovi sarebbero meri *delegati* o almeno *vicarii* del Papa. 3° Finalmente vi è altresì nell'ordine episcopale una radicale attitudine (habilitas) la quale è, a dir così, messa in atto ed ha il suo compimento dalla *legittima missione* che i vescovi hanno dal Sommo Pontefice [2].

Se ora poi vogliasi volgere il ragionamento a quegli atti molteplici coi quali viene esplicata nel suo esercizio la giurisdizione ordinaria ecclesiastica allorchè essa si ha in forza di un titolo perpetuo ed irrevocabile, basta dare uno sguardo alle sanzioni canoniche che leggonsi registrate al titolo: *De Officio iudicis ordinarii*, così nelle Decretali di Gregorio IX, come nelle altre susseguenti autentiche collezioni del *Corpus Iuris*. Si avrà da esse questa generalissima idea, niuna esservi delle tre funzioni, legislativa, giudiziaria, coattiva, dalle quali viene costituita la potestà di giurisdizione, che, congiuntamente o separatamente,

[1] Act. Ap. XX, 28.
[2] V. Card. Tarquini Instit. I. E. Public. Lib. II. n. 3.

non venga attribuita nella legislazione ecclesiastica al giudice ordinario, secondo i varî gradi della ecclesiastica gerarchia. Il che viene a dire, che la giurisdizione è da esso perfettamente esercitata.

Venendo ora al secondo modo col quale abbiamo detto potersi avere la giurisdizione, cioè quando essa non è già congiunta all'officio in forza di un titolo perpetuo ed irrevocabile, ma in quella vece semplicemente commesso per altrui volontà *(ex mandato)* revocabile *ad nutum*, ci si presenta dinanzi quella forma di ordinaria giurisdizione che nel testo canonico si attribuisce al legato pontificio.

Siccome noi consideriamo l'officio di legato solamente in relazione al concetto di giurisdizione, non dobbiamo qui occuparci nel riferire distesamente ciò che gli autori trattano spiegando il titolo de *officio legati* nelle Decretali. Supponiamo quindi ciò che riguarda le varie classi di legati, quali sono i *legati a latere*, i *nunzi Apostolici* ecc, e molto più quelli argomenti coi quali, principalmente contro i febroniani, si dimostra il potere che ha il Pontefice di mandare cotali suoi legati non solamente in circostanze straordinarie ma eziandio nella ordinaria disciplina ecclesiastica. Ci terremo perciò paghi a notare le cose seguenti :

Primo: l'officio di legazione è senza alcun dubbio un officio *commesso* in forza di un mandato e *per sè* revocabile a piacimento del mandante. Ma insieme è una istituzione riguardata per sè medesima, la quale è stabilita con norme determinate e in modo permanente, ed appunto per questo appartiene all'ordinaria disciplina ecclesiastica.

Secondo : quindi la giurisdizione maggiore o minore, secondo la dignità della specie dei legati, è annessa per una disposizione di legge antecedentemente all'officio, e però nei testi delle Decretali si dice che essi esercitano la giurisdizione, sia volontaria sia contenziosa, in *forza dell'officio della legazione*. Il che evi-

dentemente significa, come abbiamo già notato molte volte, che il termine del mandato non è la giurisdizione, sibbene l'officio medesimo.

Terzo: quindi, altresì la giurisdizione annessa all'officio di legato è necessariamente ordinaria, e tale si nomina nelle Decretali in vero e proprio senso, non già come alcuni vogliono con significazione impropria ed accomodatizia. Abbiamo adunque a buon diritto riconosciuto nella giurisdizione propria del legato uno dei modi coi quali può aversi ed esercitarsi la giurisdizione ordinaria.

Rimane che diciamo brevemente alcuna cosa intorno all'ultimo dei tre modi coi quali può aversi la giurisdizione ordinaria, quello cioè in cui essa è annessa ad un officio commesso in guisa però, che si abbia la comunicazione della stessa personalità giuridica nel mandante e nel mandatario.

L'unico caso, come abbiamo già notato di sopra, è quello del vicario generale o, come dicesi, eziandio dell'*officiale* del vescovo. I vicarî di tal modo diconsi *in iurisdictione* per distinguerli da quelli che facendo le altrui veci in ordine alla cura di anime diconsi nel giure *vicarii in beneficiis* o anche *in divinis*.

La prima cosa che dobbiamo osservare e conferma la dottrina da noi esposta è la distinzione tra i vicarî *nati*, come si chiamano nel Testo, e i vicarî *dati*, ossia costituiti nell'officio in forza di un mandato. I primi erano coloro che nell'antica disciplina tenevano le veci del vescovo in virtù di una dignità che essi avevano con titolo *proprio* ed *irrevocabile*. Tali erano gli arcidiaconi, e l'officio che essi esercitavano e la giurisdizione ad essi attribuita era adunque una vera istituzione ecclesiastica la quale faceva parte della *ordinaria* disciplina nel regime delle diocesi. Abolito coll'istituzione del vicariato generale cotal modo di reggimento ordinario delle diocesi per mezzo dell'arcidiacono, il vicariato generale fu quindi un'istituzione non arbitraria, ma stabilita con norme determinate, cui, dentro certi limiti, fu ante-

cedentemente attribuita una giurisdizione da esercitare, ossia, in altri termini, una giurisdizione ordinaria. Noi crediamo sia cosa di qualche rilievo il considerare secondo questo vero aspetto l'officio del vicario generale del vescovo, perchè da esso tosto apparisce che la ricerca, se egli abbia una giurisdizione ordinaria o delegata, è già antecedentemente risoluta. Quindi ne viene altresì che quella proprietà caratteristica ed unica che il vescovo ed il vicario abbiano un'identica personalità giuridica, fa parte dell'istituzione medesima e, in quanto tale, è indipendente dalla volontà del vescovo, il quale può bensì conferire o no l'officio; ma se lo conferisce non può farlo altrimenti che come richiede la natura dell'istituzione. Che poi non si possa interporre appellazione dal giudizio del vicario a quello del vescovo, ciò altro non è che una conseguenza necessaria della identica personalità giuridica nell'uno e nell'altro.

Quindi ne consegue, come nota lo stesso pontefice Bonifacio VIII, non potersi per qualsivoglia consuetudine in vigore per qualunque spazio di tempo stabilire l'opposto, essendo manifestamente assurdo interporre appellazione presso la medesima persona contro la quale si appella.

Dalla natura medesima dell'istituzione del vicariato generale episcopale la quale, per quel che abbiamo detto, risulta di due elementi, l'uno che propriamente la costituisce, cioè la giurisdizione ordinaria antecedentemente annessa all'ufficio, l'altro che riguarda il modo di acquistarla, cioè in forza di un mandato liberamente concesso, ne segue la nota distinzione fra quegli atti di giurisdizione che il vicario generale può esercitare in virtù del suo officio, e quindi con giurisdizione ordinaria, e quelli che richiedono un mandato speciale e conseguentemente non sono esercitati da lui che per mera e propria delegazione. Ora riguardo a questa seconda classe è cosa evidente che, salve le generali prescrizioni della legge ecclesiastica, i limiti del mandato speciale possono essere ad arbitrio del vescovo più o meno ri-

stretti. Che anzi si spiega acconciamente di qui quella dottrina dei canonisti, che s'intendono inchiuse nell'ordinaria giurisdizione del vicario generale anche quelle cose che per sè richiederebbero un mandato speciale, se esse vengono dal vescovo conferite per *modum unius* colla commissione dell'officio di vicario.

Il che non può intendersi in altra maniera se non col dire che cotali facoltà entrano allora nella sfera di quella giurisdizione antecedentemente determinata dalla natura medesima della istituzione.

Queste brevi osservazioni intorno al vicariato generale bastano per lo scopo di questa trattazione.

Potrà forse alcuno fare le meraviglie che, parlando dei vicarî, nulla abbiamo detto sia di coloro cui per la nota legge tridentina è commesso il reggimento delle diocesi durante la sede vacante e diconsi *vicarii capitolari*, sia degli altri che in alcune parti della diocesi sono costituiti in un qualche grado di superiorità rispetto agli altri parrochi e chiamansi *vicarii foranei*. Ma se ben si osservi, non poteva farsi altrimenti da noi che ci eravamo proposti di esaminare i tre modi coi quali può venire esercitata la ordinaria giurisdizione. E per verità soprattutto nella disciplina presente e le più recenti costituzioni apostoliche, il vicario capitolare non può chiamarsi con un tal nome se non in un senso molto largo, cioè in quanto viene eletto dal suffragio capitolare. Ma egli non esercita la giurisdizione in nome del capitolo, ma in nome proprio, ed è espressamente dichiarato che tutta quanta la giurisdizione che nell'antica disciplina era, nella vacanza della sede, esercitata dal capitolo della chiesa cattedrale, viene in cotal guisa a lui trasmessa dopo l'elezione e che nulla rimane nel capitolo, il quale non ha più la menoma facoltà di rivocarla o in qualsivoglia maniera modificarla. Il vicario capitolare adunque è in realtà un *giudice ordinario* nel senso giuridico di tal parola, e quindi, come è noto, egli viene inchiuso in tutte quelle prescrizioni di legge nelle quali si parla

degli *Ordinarii* : che anzi è sentenza appoggiata a validissime ragioni, competere ai vicarî capitolari eziandio quelle facoltà che sono delegate *a iure* ai vescovi come, per esempio, quella data dal Concilio tridentino riguardo ai casi papali occulti ed alle occulte irregolarità. E la ragione è che il vicario capitolare per quel che riguarda l'ordinaria autorità di episcopale giurisdizione, salve le esplicite eccezioni fatte dai canoni, non differisce dal vescovo. È chiaro adunque che la giurisdizione del vicario capitolare era già considerata da noi come inchiusa nel primo modo dell'esercizio dell'ordinaria giurisdizione, Per quello poi che si attiene ai vicarî foranei, essi in virtù del loro officio non esercitano nella presente disciplina ecclesiastica se non quella potestà che dicesi economica, e conseguentemente se esercitano un qualche atto di vera e propria giurisdizione ciò non è se non in forza di una speciale delegazione. Non può quindi parlarsi di essi ove trattasi di giurisdizione ordinaria.

Compiuto in tal guisa l'esame di ciò che riguarda l'esercizio della giurisdizione ordinaria, ci rimane a dir brevemente ciò che appartiene alla giurisdizione delegata la quale, come dicemmo fin da principio, è l'altro membro che specificamente distingue il concetto generale della giurisdizione ecclesiastica.

Richiamiamo in prima in pochi cenni quel che abbiamo di proposito altrove dimostrato.

Primo : carattere essenziale della giurisdizione delegata è che essa direttamente e per sè medesima non è antecedentemente congiunta a verun officio ecclesiastico, e quindi è *tutta* e *sola* conferita in virtù della commissione o mandato.

Secondo : cotal commissione può farsi o per mera ingiunzione di volontà o per disposizione di legge, donde la doppia delegazione *ab homine* e *a iure*.

Terzo : è costitutivo essenziale e necessario della giurisdizione delegata che sia diversa la persona giuridica del delegante

e del delegato, e conseguentemente vi è intrinseca diversità fra il delegato e il vicario generale episcopale.

Non è qui nostro scopo il riferire anche solo in compendio ciò che della giurisdizione delegata dicono i canonisti spiegando il titolo delle decretali, *de officio et potestate iudicis delegati.*

Noteremo solo ciò che forse può riuscire di non lieve utilità a chi debba trattare didatticamente siffatte materie, potersi cioè sostituire acconciamente a quelle molteplici ed intralciate divisioni che da molti si adoperano, quella assai più semplice che spontaneamente viene suggerita dalla stessa rubrica del titolo, richiamando cioè tutta la trattazione a due capi: *primo* alla potestà riguardata per sè medesima del giudice delegato: *secondo* al modo di procedere canonicamente nell'esercizio del potere delegato, ossia, in altri termini, al dovere *(officium)* imposto al giudice delegato.

Al primo capo devonsi riferire:

1° L'estensione del potere di delegazione, ossia quali atti entrano nella sua sfera di azione. Appartengono a questo nelle decretali di Gregorio IX undici capi del titolo citato, cioè: 1. 5. 7. 8. 11. 15. 29. 32. 38. 40. 41; nel sesto delle decretali quattro capi cioè: 1. 2. 13. 15.

2° Ciò che riguarda la facoltà di delegare o suddelegare. Vedi nelle Decretali di Gregorio IX i cinque capi 3, 6, 27, 28, 43, nel sesto delle decretali i tre capi 5, 6, 7.

3° La durata o sia il tempo della delegazione. Di ciò si parla nelle decretali di Gregorio IX ai capi 4, 9, 19, 20, 26, 42 e nel sesto al capo 9.

Ora è chiaro conoscersi pienamente la potestà del giudice delegato, conoscendosi la sua sfera di azione, la facoltà di trasmetterla e finalmente la sua durata.

Al secondo dei capi sopra enunciati, cioè al modo di procedere canonicamente nello esercizio del diritto di delegazione si riferiscono nelle decretali di Gregorio IX ventuno capi cioè: 2,

10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39. Nel sesto delle decretali sette capi, cioè: 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14. Nelle clementine e parimente nelle estravaganti comuni un capo unico.

Non dee far meraviglia se intorno a cotal materia si abbiano nella legislazione ecclesiastica più numerose e minute sanzioni.

Infatti basta osservare che così nella giurisdizione volontaria come nella contenziosa vi ha molteplici obbietti che ad esse si riferiscono, e d'altra parte pel valore legale degli atti si richiede che tutti sien posti secondo le norme di legge. Uopo fu quindi determinare con accuratezza tutto il procedimento da seguirsi nell'esercizio della delegazione. Appena è mestieri poi far notare al lettore, che noi consideriamo la collezione delle decretali come fondamento ancora vigente e precipuo del diritto ecclesiastico supponendo, come è chiaro, a tutti note quelle mutazioni, in più o in meno, avvenute per legittima autorità nei tempi posteriori.

Aggiungeremo ancora per maggiore schiarimento che tutto ciò che riguarda il procedimento nell'esercizio della delegazione, riguarda o la forma che devesi tenere riguardo al giudizio intorno al valore delle lettere di delegazione, o al diritto di ricusare validamente o invalidamente un delegato sospetto, o alla forma da tenersi nell'appellare dal delegato al delegante, o finalmente alla forma che devesi tenere quando non uno ma più sono coloro cui è fatta la delegazione. Dalle quali cose si conosce palesemente quale sia il compito *(officium)* imposto al delegato nell'esercizio della sua potestà. Al quale scopo pure si confanno quelle generali prescrizioni, doversi in tutto osservare la forma giuridica, ricordate nei capi 13, 14, 24, 31, 33, nelle decretali di Gregorio IX e nella Clementina *Iudices* capo unico.

Con ciò ci sembra aver pienamente esaurito la materia da noi impresa a trattare secondo quello scopo che ci siamo proposto, il quale era non già di dare un trattato giuridico intorno alla giurisdizione ordinaria e delegata, ma soltanto di proporre

modestamente ai più dotti di noi alcune nuove ricerche intorno all' intima natura e alla esatta nozione dell' una e dell' altra.

Lasciamo alla loro scienza il giudicare se ciò che con qualche fatica di ingegno e studio abbiamo esposto possa giovare ad un qualche progresso della scienza canonica.

Tuttavia a dimostrare una qualche pratica utilità delle teorie fino ad ora esposte in questa trattazione, crediamo opportuno applicarle qui ad una questione giuridica intorno alla quale eziandio ai giorni nostri esiste tra i dotti maggiore diversità di sentenze.

Già nel corso medesimo della trattazione da noi fatta ci occorse di accennare la nostra sentenza intorno al vero modo di risolverne alcune che ci venivano tra mano: a modo di esempio, quale sia la vera natura della giurisdizione che compete al legato pontificio, al vicario detto capitolare, al vicario generale o *officiale*, come altresì si chiama, del vescovo, e parimente quale sia la relazione che passa tra il beneficio propriamente detto, l' ufficio ecclesiastico e l' ecclesiastica giurisdizione. E nel risolvere cotali controversie ci apparve chiaro quanto riuscisse agevole e luminosa la nozione da noi data della giurisdizione ordinaria e delegata.

Vi ha tuttavia una controversia giuridica la quale come ebbe origine dalle speciali circostanze della presente civile società, così porse materia e ancora la porge a discussioni in vario senso fra i più riputati autori moderni di diritto ecclesiastico. Essa è quella che riguarda l' inamovibilità dei parrochi, la quale, come è noto così nella Francia come in altri paesi, nel fatto non si trova in molti di coloro che sono deputati alla cura delle anime. Appena occorre qui avvertire che non intendiamo già di parlare di quelli i quali, anche secondo le sanzioni del diritto comune, hanno solo un' amministrazione temporanea nella cura delle anime. Tali sono, come è noto, quelli che diconsi nel giure vicarî temporanei a distinzione dei perpetui, come pure gli eco-

nomi parrocchiali incaricati di reggere una parrocchia nel tempo che essa è vacante del proprio suo titolare. La controversia adunque si aggira intorno al giudizio che dee farsi secondo le norme del diritto canonico di quella disciplina *stabile* e *comune*, per la quale in alcuni paesi una parte almeno degli investiti di un beneficio ed ufficio parrocchiale, lo hanno in tal modo che a beneplacito del vescovo possono essere trasferiti da un luogo ad un altro od eziandio esserne rimossi senza che si osservino le condizioni e norme prescritte dalle leggi canoniche perchè una tale rimozione sia legittima e valida.

Per procedere con maggiore ordine e chiarezza, in primo luogo proporremo brevemente e colla maggiore esattezza possibile l'origine storica di una cotale straordinaria disciplina, e con ciò stabiliremo lo stato, come dicesi, della quistione; in secondo luogo applicando le nozioni da noi proposte e i principî per esse stabiliti, dimostreremo quale sia, a nostro giudizio, il modo di risolverla, esaminando insieme, secondo una tal norma, il valore giuridico delle varie sentenze proposte; e in terzo luogo finalmente esamineremo le pratiche conseguenze che discendono dai principî stabiliti. Con ciò si avrà una nuova conferma di quelle teorie che ci servirono di guida a risolvere la controversia.

VII.

Esposizione storica della quistione.

Seguendo l'ordine già stabilito a ben intendere lo stato della presente questione e dare un adeguato giudizio di questa controversia, è necessario avere innanzi agli occhi quei documenti che mostrano le origini storiche della straordinaria disciplina di cui ora ragioniamo. Un tale metodo seguì molto saviamente il Bouix, il quale comincia appunto la sua trattazione coll'enumerarli partitamente. Conviene osservare innanzi tutto che cotali

documenti sono di una doppia classe, essendochè a stabilire i parrochi così detti *succursalisti* o amovibili concorsero, sebbene per diversa ragione, le due autorità, cioè l'ecclesiastica e la civile.

Lasciando per ora da parte la questione di diritto, di cui ci occuperemo a suo luogo, un tale concorso almeno *di fatto* è innegabile.

Infatti considerando da prima quegli atti della civile potestà che riguardano la circoscrizione parrocchiale della Francia, abbiamo nel testo medesimo del Concordato dell'anno 1801 all'art. 9 queste parole: *i Vescovi, ciascheduno per la sua diocesi, faranno la circoscrizione delle nuove parrocchie; ma una tale circoscrizione non avrà il suo effetto se non dopo che il governo vi abbia dato il suo assenso* [1]. E parimente all'art. 10 si stabilisce: *i medesimi Vescovi nomineranno alle parrocchie, nè sceglieranno altre persone se non quelle che sieno accette al governo* [2]. Finalmente all'art. 14 si determina: *il governo della Repubblica Francese si assume il carico del mantenimento conveniente allo stato di ciascheduno, così dei vescovi come dei parrochi le cui diocesi e parrocchie si conterranno nella nuova circoscrizione* [3].

Se si riguardino semplicemente i testi citati dal Concordato è chiaro non apparire da essi alcuna sostanziale differenza fra le parrocchie della nuova circoscrizione ecclesiastica stabilita nella Francia, e quindi non vi è alcuna ragione per credere indotta in forza di essi una disciplina al tutto diversa dal diritto comune vigente nella Chiesa, di guisa che altri siano parrochi inamovibili secondo le norme della legislazione ecclesiastica ordinaria, ed altri in quella vece non godano di tale qualità.

[1] Episcopi in sua quisque dioecesi novas paroecias circumscribent, quae circumscriptio suum non sortietur effectum, nisi postquam gubernii consensus accesserit ».

[2] « Iidem episcopi ad paroecias nominabunt, nec personas seligent, nisi gubernio acceptas ».

[3] « Gubernium Gallicae Reipublicae in se recipit tum episcoporum tum parochorum, quorum dioeceses atque paroecias nova circumscriptio complectetur, sustentationem quae cuiusque statum deceat ».

Abbiamo detto ponderatamente se si riguardi il testo del concordato perchè, come vedremo a suo luogo, dovrà forse farsi un altro giudizio ove si considerino, ad interpretare il testo del concordato, tutte quelle circostanze che ad esso si riferiscono.

Ma ciò che manca nel testo del concordato si trova nei così detti *articoli organici*, i quali, come è noto, furono aggiunti dal Governo francese quasi a spiegazione e complemento del concordato medesimo. Sebbene cotali articoli non solamente non sieno stati mai ricevuti dalla Sede Apostolica, ma in quella vece da essa riprovati, tuttavia, se riguardasi il fatto, essi concorrono senza alcun dubbio a stabilire una cotale distinzione.

Infatti si legge in essi all'articolo sessagesimoterzo: vi sarà almeno una parrocchia per ogni *giustizia di pace*. Inoltre si stabiliranno tante *succursali* quante potrà richiederne la necessità.

E più sopra all'art. sessantesimoprimo si dice: ciascun Vescovo d'accordo col Prefetto determinerà il numero e l'estensione delle succursali. Una tale determinazione sarà sottoposta al Governo e non potrà mettersi in esecuzione senza la sua autorità.

E così pure nel citato articolo sessagesimoterzo : i sacerdoti che amministrano le succursali sono nominati dai Vescovi, col quale articolo conviene congiungere quel che erasi detto all'articolo trentesimoprimo: i Vicarî o deservienti eserciteranno il loro ministero sotto la sorveglianza e direzione dei curati. Essi saranno nominati dal Vescovo e potranno essere da lui rivocati.

Riservando ad altro luogo l'esaminare in qual modo debbano intendersi i documenti ora allegati, è tuttavia chiaro stabilirsi in essa tre classi di persone cui è affidata in modo principale o subordinato la cura delle anime, cioè: *i parrochi*, *i succursalisti*, *i vicarii o deservienti*.

Vediamo ora l'altra serie di documenti che si riferiscono a questa materia e, a dir vero, soli hanno autorità, come quelli che emanano dalla sola, suprema e legittima potestà legislàtrice ecclesiastica, cioè la Sede Apostolica.

Nella bolla *Ecclesia Christi* dell'anno 1801 il sommo Pontefice Pio VII così si esprime intorno alla circoscrizione delle nuove parrocchie e alla nomina dei loro titolari : *constitutis dioecesibus, cum omnino necesse sit limites etiam paroeciarum constitui, earum circumscriptionem ab Episcopis fieri volumus, quae tamen circumscriptio suum non sortietur effectum nisi postquam gubernii consensus accesserit. Ius nominandi parochos ad episcopos pertinebit : qui tamen personas non seligent nisi iis dotibus instructas quas Ecclesiae canones requirunt, atque (ut tranquillitas eo magis in tuto sit) gubernio acceptas.*

Giova far qui innanzi di progredire nella discussione alcune brevi osservazioni. Apparisce da prima essere la bolla citata la promulgazione pontificia del concordato, secondo lo stile tenuto ordinariamente dalla Sede Apostolica come nota fra gli altri il Philipps quando trattasi di potenze non cattoliche, quello cioè che ciascheduna separatamente promulga e dà forza di legge al concordato. Ed al certo niuno dirà che un concordato nel quale la religione cattolica è semplicemente appellata *religione della maggior parte dei francesi* possa chiamarsi concordato stretto con un governo cattolico nel significato formale di tal parola. È chiaro altresì che colle medesime parole del testo del concordato si esprimono quelle concessioni che per l'iniquità dei tempi e per evitare mali maggiori sono fatte dal sommo Pontefice. Tuttavolta merita di venire attentamente ponderata quella parentesi che si trova nella bolla apostolica e spiega la ragione del concedersi la nomina di persone accette al potere civile, cioè: *ut tranquillitas eo magis in tuto sit.*

Nel testo del concordato non vi è una tale spiegazione, e si dice in modo assoluto. Quindi il Pontefice a denotare, una tal cosa non solo non essere un diritto dello Stato, ma neppure una concessione di sua natura perpetua, dice sapientemente, unica ragione esserne la maggiore tranquillità; di guisa che è lecito inferirne che, ove siano diverse le condizioni delle cose, una tale concessione potrebbe se non anzi dovrebbe cessare.

Noteremo infine che, come a suo luogo ci verrà fatto di dimostrare, in queste parole del sommo Pontefice si contiene molto più di quello che pensano il Bouix ed altri con lui, e che forse si ha da esse il vero modo di giudicare intorno all'intrinseca legittimità della disciplina particolare alla Francia ed alcuni altri paesi, quella cioè dei parrochi amovibili.

Nell'altra sua bolla che comincia *Qui Christi*, data nello stesso anno 1801, il Sommo Pontefice Pio VII dà la più ampia potestà al Cardinale Caprara, suo legato *a latere* in Francia: *ad veteres paroecias sive supprimendas sive arctioribus limitibus circumscribendas, sive latioribus amplificandas et ad novas novis finibus erigendas.*

Quantunque ci sarà necessario ritornare sopra il vero significato di queste parole, ci sia lecito tuttavia osservare, fino da ora, che quelle parole *veteres paroecias* non debbono prendersi in un senso *giuridico*, ma semplicemente *storico:* ossia, in altri termini, tutto ciò che vi era prima in ordine alla circoscrizione parrocchiale è *totalmente*, *definitivamente*, *irrevocabilmente* abolito, distrutto, annientato insieme a tutto ciò che in qualsivoglia modo ad essa circoscrizione si riferiva, e viene sostituita una circoscrizione nuova di pianta per Apostolica autorità.

È chiaro però che essa paragonata all'antica con un ragguaglio semplicemente storico, non potrà effettuarsi in altro modo che, sopprimendo in alcune perfino il nome di antiche parrocchie, ed in altre pur ritenendolo, ampliando o restringendo i primitivi confini, come appunto si dice nella bolla Apostolica. Ma sarebbe al tutto assurdo, a nostro giudizio, che nelle nuove parrocchie, per quella parte maggiore o minore in cui *storicamente* rappresentano le antiche, vi sia altresì una qualsivoglia rappresentanza *giuridica* di quelle prerogative, esenzioni, immunità o qualità privilegiate di qualunque specie che per caso spettassero alle esistenti prima del concordato. Siccome una tale osservazione noi modestamente crediamo debba farsi altresì riguardo alla nuova

circoscrizione delle diocesi della Francia stabilita nel concordato, colla medesima illazione riguardo ai privilegi o denominazioni onorifiche, ognuno vede essere ciò di non lieve importanza per ben intendere l'indole del concordato e l'immenso esercizio della pienezza della Apostolica autorità che in esso si rivela. Vi sarebbe ancora un'altra illazione che verrebbe spontanea dal considerare la natura medesima di quella pienezza di autorità che ora abbiamo ricordato e che darebbe lume a conoscere l'intima e vera natura dell'atto pontificio. Ma essa non è di questo luogo.

Ritornando ora all'intermesso discorso, lo stesso Cardinale Caprara nel suo decreto esecutorio del 19 Aprile 1802 si esprime in tal guisa: *et quoniam (ut in saepe memorata conventione constitutum est) nova a futuris archiepiscopis et episcopis paroeciarum circumscriptio in singulorum dioecesibus facienda est, necessarium propterea ducimus, ut eo modo quo de dioecesibus factum est, huiusmodi novae paroeciarum circumscriptioni viam sternamus.* Hinc ergo est, quod nos de praefata Apostolica auctoritate.... omnes et singulas parochiales ecclesias, quae in territoriis dioecesium novae circumscriptionis continentur, et in quibus animarum cura per quemcumque presbyterum exercetur, qui parochi, rectoris, vicarii perpetui aut alio quocumque titulo, et appellatione gaudet, cum suis titulis animarum cura, et iurisdictione quacumque, nunc pro tunc suppressas perpetuo fore declaramus; ita ut cum singulis ecclesiis in unaquaque dioecesi in parochiales erectis singuli parochi seu rectores, novorum antistitum auctoritate praefecti fuerint, omnis antiquorum parochorum iurisdictio, in territorio novis paroeciis assignata cessare prorsus debeat: neque ullus praeter novos parochos seu rectores a novis antistitibus institutos, illarum ecclesiarum, aut in eo territorio, parochus, rector aut alio quolibet titulo et appellatione gaudens censeri et haberi, neque animarum in eo territorio contentarum curam exercere amplius possit. Singulis vero parochialibus ecclesiis sic erigendis, pro congrua rectorum sustentatione, eos

redditus qui, ut in supra dicta conventione statutum est, assignandi erunt, iidem Archiepiscopi et Episcopi dotationis locum habituros fore declarabunt.

Finalmente il Bouix riferisce fra gli altri documenti anche il decreto dello stesso Cardinale Caprara col quale è eretta la sede Archiepiscopale di Malines, allora dipendente politicamente dalla repubblica francese per le note guerresche vicende di quel tempo. In quel decreto si legge:

Primo futuro archiepiscopo mechliniensi, tenore praesentis decreti iniungimus et mandamus, ut tot in mechliniensi dioecesi ecclesias seligat easque in parochiales quam citissime erigat, quot necessariae ipsi videbuntur...... eos vero redditus, qui ut in supradicta conventione statutum est, assignandi erunt singulis parochialibus ecclesiis sic erigendis, pro congrua rectorum sustentatione, idem archiepiscopus praedictis parochialibus ecclesiis earumque rectoribus pro tempore futuris perpetuo attribuat atque constituat. Iisdem ecclesiis in parochiales erectis, archiepiscopus ipse rectores dabit iis dotibus et praerogativis instructos, quas sanctae Ecclesiae canones requirunt, atque... gubernio acceptos... Eidemque futuro atque pro tempore existenti archiepiscopo mechliniensi, ut praeter collationem paroeciarum quaecumque alia, cum cura et sine cura, ecclesiastica beneficia quomodolibet nuncupata iuxta formas, relate ad Gallias ante regiminis immutationem statutas, ac salvis reservationibus et limitationibus tunc temporis vigentibus, personis idoneis pleno iure conferendi et de illis providendi, de eadem speciali apostolica auctoritate potestatem omnem concedimus et impertimur.

Questo decreto riferito dal Bouix è tratto dalla raccolta delle lettere pastorali della diocesi di Malines pagina 51, edizione 1845. Un somigliante decreto fu dato dallo stesso Cardinale Legato per le altre diocesi.

VIII.

Condizione di fatto *della circoscrizione parrocchiale in Francia dopo il concordato del 1801.*

Ad illustrare maggiormente quel che dicemmo nel precedente articolo intorno alla *totale* abolizione della antica circoscrizione parrocchiale, in forza del concordato stipulato fra il Sommo Pontefice Pio VII e la Repubblica francese, ci è necessario richiamare brevemente ad esame quanto intorno ad essa dice il Bouix essendo ciò al tutto necessario per rettamente definire la controversia della legittimità ovvero illegittimità della doppia classe di parrochi per essa stabilita, alcuni dei quali inamovibili, secondo le norme del diritto comune ecclesiastico; altri in quella vece revocabili a piacimento (ad nutum) degli Ordinarî. Il Bouix [1] stabilisce adunque queste proposizioni:

Prima: il Cardinale Caprara nell' eseguire secondo i poteri speciali avuti dal Sommo Pontefice, le prescrizioni del concordato intorno alla nuova circoscrizione parrocchiale, decretò la totale abolizione della antica circoscrizione.

Ciò infatti apparisce evidentemente dalla formola medesima del decreto esecutorio da noi sopra allegato con quelle parole: *omnes et singulas parochiales ecclesias nunc pro tunc suppressas perpetuo fore declaramus.*

Seconda: questa abolizione compiuta della antica circoscrizione parrochiale fu fatta colla esplicita condizione che in luogo di essa si erigessero delle nuove parrocchie le quali occupassero tutto il territorio di ciascheduna delle nuove diocesi erette in forza del concordato, e fossero conseguentemente vere parrocchie nel senso proprio di tale appellazione. Infatti osserva il Bouix che

[1] Tract. De parocho ed. 3. Paris. 1880 agg. 231, 599.

il Cardinale Caprara dice espressamente che egli sopprime tutte le antiche parrocchie a questo fine che se ne possano erigere delle nuove così nei medesimi limiti che prima avevano, come in altra maniera. Inoltre conviene osservare che nel decreto medesimo si stabilisce che l'abolizione delle antiche parrocchie non deve intendersi avvenuta se non allora che siasi fatta l'erezione delle nuove; il che, dice il Bouix, apparisce manifesto dalla formola *nunc pro tunc*. Finalmente che in forza della nuova erezione furono stabilite vere parrocchie nel proprio senso di siffatta appellazione, come si rileva dal nome medesimo di *parrocchia* che si adopera nel decreto.

Sebbene ciò che dice il Bouix sia vero nel suo complesso, tuttavia sembraci soverchiamente sottile quest'ultima osservazione, essendo che le parole del decreto esprimono per sè medesime la totale abolizione della circoscrizione parrocchiale antecedente, senza che vi sia bisogno di affermare che solo allora essa ebbe luogo quando nel fatto fu stabilita la nuova. Ma ciò non è di gran momento per la controversia presente; solo abbiamo voluto notarlo per maggiore esattezza.

Piuttosto crediamo giovar oltremodo a ben intendere la natura della abolizione delle antiche parrocchie fatta dal concordato, richiamar qui alcune decisioni delle Sacre Congregazioni romane intorno ad alcune questioni sorte riguardo a tale materia. Si vedrà da esse sempre più la verità di ciò che abbiamo affermato di sopra, cioè che in forza di tale abolizione fu al tutto estinto quanto prima esisteva in fatto di diritti o prerogative nelle antiche parrocchie soppresse.

Infatti in una raccolta [1] di decreti della S. C. de' VV. e RR. si legge quanto segue (pag. 698).

[1] Collectanea ad usum Secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium cura A. Bizzarri Archiep. Philipp. Secretarii edita. Romae ex Tipographia Rev. Cam. Apost. MDCCCLXIII.

Mechlinien super iure praesentandi ad Paroecias; epistola ad Eñum Archiepiscopum.

Eñe ac Rme Domine

Non latet Eminentiam tuam a Monachis Cisterciensibus Abbatiae B. M. V. loci S. Bernardi in Bornhem dubium, quod transcribitur, huic S. Congregationi negociis et consultationibus EE. et RR. propositum fuisse, scilicet: *An Abbatia B. M. V. loci S. Bernardi in Bornhem Cisterciensis Ordinis ius praesentandi Monachos ad paroecias Copellen et Loenhout in Mechliniensi Dioecesi sitas, quod a pluribus saeculis pacifice possederat, post Concordatum anni 1801 aut Bullas illud concomitantes amiserit: an autem etiam nunc ex iure conservet?*

Ad idem dubium uti par erat rite dirimendum Eñi Patres Cardinales huius Sacri Consilii rem sedulo diligenterque perpenderunt, audita relatione a Te transmissa, et rationibus a Cisterciensibus deductis. Quibus praehabitis, in generali conventu habito in Palatio Apostolico Vaticano die 14 Decembris 1855, referente Eño Brunelli, ad propositum dubium rescripserunt: « *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam* ».

Et quidem hanc decisionem E. T. communicandam E.mi Patres Cardinales voluerunt, pro certo habentes benevolentiam tuam ob motam quaestionem minime imminutam esse erga Cisterciensium Ordinem, qui a priscis temporibus semper spectabilis deque catholica religione optime meritus fuit. Haec significanda erant, E. T. cui manus humillime deosculor. 16 Ian. 1856.

(Nota dell' editore). 14 Decembris 1855.

Ratio decidendi desumebatur ex decreto Card. Caprara 9 Aprilis 1802, quo omnes antiquas Paroecias suppressit, novasque erigendas voluit, nulla habita ratione Iurispatronatus.

Unde anno 1846 in Nicien. S. C. C. attento quod illa provincia in Concordatu 1801 comprehensa fuerit, dubio: *An, et quomodo Parochia S. Reparatae iurispatronatus Capituli Cathedralis adhuc obnoxia sit, seu liberae collationis Episcopi facta fuerit in casu? Eñi Patres rescripserunt: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

Omnes autem norunt concordatum 1801 afficere etiam nonnullas Belgii partes, inter quas Dioecesis Mechlinien. est recensenda.

È dunque pienamente conforme alla verità e alla mente della Sacra Congregazione, quanto fu da noi affermato. Da questa causa discussa presso la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari chiaramente si vede la verità di quanto abbiamo sopra affermato, cioè che in forza della abolizione della antica circo-

scrizione parrochiale stipulata nel Concordato del 1801, tutti i privilegi, tutte le prerogative di qualunque specie con essa connesse furono del pari abolite.

Che anzi sono qui al tutto da notare due cose: la prima che chiaramente si afferma che il Concordato del 1801 venne applicato, salve alcune modificazioni, eziandio a tutti quei territorî che per le vicende guerresche furono aggregati alla Francia.

Il che si rileva altresì dall'altra causa allegata in nota riguardo al diritto di patronato che aveva il Capitolo della Parrocchia di S. Reparata nella città di Nizza di Provenza, prima che fosse aggregata alla Francia per le note vicende, e che rimase abolito anche dopo essere ritornata sotto gli antichi reggitori finchè, come a tutti è noto, fu di bel nuovo riunita alla Francia.

L'altra cosa pur da notare si è, che nella prima causa trattasi di un diritto che compete ad un ordine regolare non solamente di presentare al benefizio parrocchiale, ma di presentare uno dei suoi monaci. Dal che si rileva che riguardo a tutto ciò che in qualunque maniera si riferisce alla circoscrizione parrocchiale, il Concordato sopra detto non fa alcuna eccezione, anche per qualsivoglia privilegio che competesse agli ordini regolari, e quindi anche per essi tutto fu irrevocabilmente abolito.

Altra cosa è se si tratti dei privilegi dei regolari che non si riferiscono alla circoscrizione parrocchiale.

Essi rimasero intatti e quindi poterono e dovettero anzi rivivere, cessata l'iniqua oppressione del potere civile dal quale, contro ogni diritto, erano stati dispersi.

Apparisce mirabilmente questa distinzione in un'altra causa discussa presso la medesima Sacra Congregazione [1] la quale ci sia permesso riferire qui distesamente, sia perchè chiaramente dimostra il nostro assunto, sia perchè incidentalmente contiene

[1] Collect. cit. pagg. 488, 491.

molte cose importantissime intorno ai diritti episcopali sulle parrocchie rette da regolari.

Essa è la seguente:

Nicien. super ecclesia regulari et paroecia in eam translata.

Ecclesia S. Rosaliae in oppido Cimella Niciensis dioecesis, saeviente gallica irruptione, distracta fuit: ex quo factum est, ut vetus parochia ibidem erecta loco, ubi consisteret, destituta remanserit. Sed cum eodem tempore Minores Reformati per gallicum occupatorem e suo coenobio abscedere coacti fuissent, Ordinarius, in cuius potestate totum aedificium relictum fuerat, converso in seminarii usum Coenobio ipso, ad Ecclesiam eidem adnexam S. Rosaliae parochiam transferendam censuit, et curam animarum presbyteris saecularibus continuo demandavit. Pace ubique restituta memorati regulares in pristinae suae domus possessionem iterum immissi sunt, nulla tamen facta mentione parochiae ibidem translatae, quae a presbyteris saecularibus administrari non desiit.

Quamquam Ordinarius, ut aliquam rationem regularium duceret, non vero quod obligatione se teneri putaret, aliquem ex ipsis regularibus in parochum semper postea nominare consuevit. Quin imo in sacra obeunda visitatione suam ibidem iurisdictionem exercuit perlustrans Ecclesiae parochialis Tabernaculum, pixides, calices, fontem baptismalem, oleum sanctum, altare maius, et quatuor aras ad latera surgentes, pulpitum, sacrarium, turrim campanariam, paramenta, et opportuna super omnibus hisce rebus, nullo obnitente, edicta protulit.

Usque tunc res pacifice inter Episcopum et Regulares processerant, cum tamen anno 1838 Pater Provincialis cum suo Definitorio, Religiosum animarum cura praeditum, ex officio removeri iussisset, et Episcopus id exequi aequum non iudicaret, Regulares illi ad S. C. Episcoporum et Regularium reclamaverunt; conquerentes insuper de excessu iurisdictionis Episcopalis in sacra visitatione complenda contra praescriptum Conc. trid. et Const. Bened. XIV *Firmandis.* Interpellatus Episcopus rescripsit, se parochi remotionem tantum tempori remittere voluisse, et de obiecto iurisdictionis excessu cumulative cum ordinis Provinciali visitationis super ecclesia iure potiri, exclusive autem super Parochia et rebus ad eamdem pertinentibus.

Procurator fiscalis itidem de suo voto interpellatus inquiebat: Cimellae parochiam nullatenus uti regularem haberi posse, cum neque ex fundatione, neque ex privilegio, aliove titulo uti talis ostenderetur. Reiff. Ius. Can. tit. 3, tit. 5 n. 2. Hisce addebat ab Episcopo parochum libere semper nominatum fuisse, eaque semper provisa fuisse, quae ad rectum parochiae regimen conducerent.

E contra Moderatores regularium contendebant, Ecclesiam Cimellae tam ex fundatione quam ex possessione (si tempus gallicae occupationis excipias), regularem declarandam esse. Quod vero parochiam spectat, si effectum, nempe

Sacramenta, atque sacramentalia consideres, uti saecularem reputari oportet; si autem locum, ubi nempe res omnes ad statum parochialem pertinentes locatae sunt, attendere velis, inter ecclesias regulares accensendam esse ideoque Episcopo nulla alia iura competere praeter ea, quae Benedictus XIV in Const. *Firmandis* declaravit.

Haec a partibus in iurium suorum defensionem producebantur. Ex quibus omnibus plures emergebant animadversiones:

1. Nempe quod Cimellae Ecclesia origine erat regularis, et de facto dumtaxat gallica occupatione dominante uti talis esse desivit.

2. Quod parochia origine erat saecularis; neque constat aliquam a S. Sede dispositionem extitisse, ex quo in regularem conversa fuerit.

3. Quod proinde *qualitas Ecclesiae* separatim consideranda sit a *parochialitate*, eoque magis quod non desint exempla parochiae saecularis in Regularium Ecclesiis erectae, ut evenit Romae in Ecclesia S. Hadriani.

4. Quod posita seculari parochiae natura, contra sacros canones videri fecisse Episcopum, cum regularem eidem praefecit, Bened. XIV Const. *Inscrutabili* § 16.

5. Quod si Ecclesia Cimellae regularis declaretur non potuisse Episcopum visitare sacras reliquias publicae venerationi expositas. S. C. Conc. Urbinaten. 10 Martii 1663.

Hisce ad opportunitatem consideratis, dubia Emis Patribus proposita referre praestat, quae sunt huiusmodi [1]:

1. Se e come convenga approvare la concordia proposta da Monsignor Vescovo?

Et quatenus negative,

2. Se debba tenersi per regolare la chiesa e la parrocchia di Cimella?

Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam,

3. Se e come possa essere soggetta la chiesa alla visita del Vescovo?

4. Se e come abbia a permettersi, che la cura delle anime sia esercitata da quei Religiosi?

Quibus Emi Patres in generali conventu diei 8 Aprilis 1839 rescribendum censuerunt;

Ad primum negative.

Ad secundum affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad tertium affirmative iuxta Const. Benedicti XIV, *Firmandis*.

Ad quartum affirmative, facto verbo cum SSmo, etiam pro absolutione et sanatione, saltem ad cautelam, quoad praeteritum: servata forma Constit. *Firmandis*, et favore Episcopi salvo iure transferendi in aliam Ecclesiam sibi benevisam enunciatam Paroeciam, quae in statu saeculari manere debet licet a Regularibus ad tempus administretur,

[1] Le formole dei dubbii presso quella S. Cong. sogliono proporle in italiano, e le risposte degli Emi in latino.

(Nota dell' Editore). 8 Aprilis 1839

Primum dubium refertur ad quamdam concordiam ab Episcopo propositam, in qua praesertim statuebatur usus communis Sacrarii, et supellectilium, nec non pactum horarii peragendi pro functionibus parochialibus.

Quam tamen fuse explicandam non censui, quia ab Emis PP. approbata non fuit.

In constitutione *Firmandis* auctoritas Episcopi certis limitibus praefinitur, et declarantur Parochi Regulares, de quibus agitur, amovibiles ad nutum tam Episcopi, quam superioris regularis. Amovibilitas tamen ad alios Parochos ac etiam ad ipsos Vicarios curatos generatim extendi non potest, sed prae oculis hac de re haberi debent canones Concilii tridentini, praesertim *Cap. VI sess. 21 de Ref. cap. 7 — sess. 70 — De Ref. Cap. XIII. sess. 24, de Reform.* nec non Constit. S. Pii V, diei 5 Novembris 1571 incipiens *Etsi omnibus*, et quisque consulere poterit Doctorum placita, scilicet Pignatelli Cons. 143, tom. 9. De Luca Disc. 80. de Benef. Fagnano Cap. Ex parte num. 9. et seq. de officio Vic. aliorumque probatorum scriptorum. Hic tantum opportunum visum est referre libellum supplicem Episcopi Leodiensis, et rescriptum S. C. C. circa curatos amovibiles, quos *Desservants* vocant :

Beatissime Pater,

Infrascriptus Episcopus Leodiensis... petit, ut examinetur sequens dubium, sibique pro conservanda in sua dioecesi unitate inter Clericos et Ecclesiae pace, communicetur solutio. — An attentis praesentium rerum circumstantiis, in regionibus, in quibus, ut in Belgio, sufficiens legum civilium fieri non potuit immutatio, valeat, et in conscientia obliget usque ad aliam S. Sedis dispositionem, disciplina inducta post Concordatum anni 1802, ex qua Episcopi iurisdictionem pro cura animarum conferre solent ad nutum revocabilem, et illi si revocentur, et alio mittantur, teneantur obedire. Ceterum Episcopi hac rectores revocandi vel transferendi auctoritate haud frequenter et non nisi prudenter uti solent, adeo ut sacri ministerii stabilitati, quantum fieri potest ex hisce rerum adiunctis, satis consultum videatur etc.

Ex Audientia diei 1 Maii 1845.

SSmus D. N. universa rei, de qua in precibus ratione mature perpensa, benigne annuit, ut in regimine Ecclesiarum succursalium, de quibus agitur, nulla immutatio fiat, donec aliter a S. Apostolica Sede statutum fuerit. Lib. decr. 188 pag. 190.

Hoc rescriptum mense Septembris 1864 Episcopo Ebroicen. communicatum fuit a S. C. EE. et RR.

Dovremo ritornare a suo luogo sopra il rescritto allegato in questa causa del sommo Pontefice Gregorio XVI al vescovo di

Liegi, rescritto che, come ivi si dice, fu comunicato altresì nel mese di Settembre 1864 sotto Pio IX al vescovo di Evreux dalla stessa Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Dimostreremo ivi che questo rescritto non può essere inteso in quel modo con cui lo spiegano il Bouix e altri con lui.

Dall'una e dall'altra delle cause ora allegate che furono discusse presso la Sacra Congregazione chiaramente si vede quale sia l'economia indotta, almeno *di fatto*, nella Francia e in alcuni altri paesi in forza dell'intelligenza degli articoli del Concordato e sopratutto degli articoli organici. Il che ulteriormente si conferma da queste parole del Cardinale Arcivescovo di Malines riferite dal Bouix e che appartengono appunto alla prima delle cause da noi qui allegate: « *Quae quidem res sic constitutae fuerunt* (cioè che alcuni dei parrochi fossero amovibili) *quia gubernium reipubblicae gallicanae, ut ex obligatione dotandi parochias novae circumscriptionis, quam in se sumpserat, aerarium publicum minus gravaretur unam tantum ecclesiam parochialem in qualibet Iustitia Pacis erigi permisit. Cum tamen extensio Iustitiarum Pacis et numerus incolarum maior esset quam ut unius pastoris cura sufficere posset, aliae insuper ecclesiae curatae sine dotatione erectae fuerunt, et quarum rectores eleemosynis fidelium sustentari debuerunt, donec pensionem annuam obtinuerunt* ».

Da tutti i documenti fino ad ora da noi riferiti si rileva quanto basta la condizione *di fatto* riguardo alla doppia classe di parrochi esistenti dopo il Concordato del 1801, e con ciò stesso è a sufficienza definito lo stato della questione. Rimane adunque che primieramente determiniamo, secondo le norme del diritto comune e quelle teorie intorno alla giurisdizione ordinaria e delegata da noi stabilite, quale sia la giurisdizione che compete a quei parrochi i quali, in forza della nuova economia indotta dopo il concordato del 1801 e gli articoli organici, non godono del privilegio della inamovibilità.

In secondo luogo uopo è sopratutto accuratamente determinare quale giudizio debba farsi di quella nuova economia riguardata per sè medesima. Ciò inchiude le seguenti questioni :

1° Se una tale costituzione di parrochi amovibili ripugni *intrinsecamente* al diritto ;

2° Se il primo suo stabilirsi debba riputarsi essere stato legittimo, ovvero :

3° Se solamente per la susseguente condiscendenza della Sede Apostolica debba dirsi essere ora tollerato.

Siccome è nostro scopo più che proporre cose già da tutti ammesse e conosciute, studiarci per quanto ci è dato, recar nuova luce a quelle più controverse ed oscure, richiamate brevemente al lettore quelle dottrine che, più o meno intorno alla prima questione della giurisdizione che è propria dei parrochi amovibili o *succursalisti* sono da tutti ammesse, ci fermeremo ad esaminare più diligentemente quale giudizio debba farsi intorno alla legittimità eziandio originaria di cotale istituzione.

SEBASTIANO SANGUINETI.

(continua)

ORESTES

PATRIARCHA HIEROSOLYMITANUS

DE HISTORIA ET LAUDIBUS SABAE ET MACARII

SICULORUM

MONITUM

Historiarum aevi medii pars magna ea est, quae biographias laudesque complectitur virorum pietate celebrium, ac praesertim illas, quas cl. vir haud pietate nimius Michael Amari appellabat « candide tradizioni » [1]. Et sane quidem in illo tanto rerum omnium discrimine, inter caedes hominum, statuumque labiles conditiones, vicibus fere quotidianis obnoxias, tantummodo religionis amicum omnes respiciebant sidus. Et solum ab eo omnia sperabant, ita ut in illud non modo fiduciam, sed et laudes et testimonia temporum referrent. Hinc factum est, ut monumenta omnia illius aetatis synchrona studio pietatis vel in primis redoleant; ex quo docti, et critici emunctae naris historici, bene norunt illorum pretium; proindeque ob testium indolem nativam aequa sane fiducia ad illa monumenta integre repraesentanda feruntur; hosce inter honoris caussa et Antonium Muratori et Georgium Pertz liceat appellare.

Ad testium copiam accedit et fides historica iisdem habenda, cum eventus temporis sui enarrent absque partium studio, adulatione vel invidia; nam toti in eo sunt, ut sanctitatem efferant,

[1] Storia de' Musulmani in Sicilia - Firenze 1854, t. II, p. 411.

caetera vero quae loca, quae homines, quae facinora, quae casus respiciunt, non fictis fabulis, sed ingenuo candore simplicique exponant narratione.

Inter huiusmodi documenta suscipias, benevole lector, haec quae integra damus ex codice unico atque coaevo, e locis ipsis, ubi res evenere, huc advecto qui, auctore celebri eoque teste, agit de viris fama celebribus atque in regionibus suis asseclarum ducibus ac institutoribus, quorum ideo memoria una secum emori atque excidere posteri non paterentur.

De viris agit qui, in Sicilia orti, ob Saracenicam invasionem patria extorres, Calabriam appulsi, ibi moram traxere, et in superioribus regionibus obierunt. In horum historiis non modo de praedictis regionibus, sed et de asiaticis, italicis inferioribus atque romanis aperte agitur, ac insuper de locis atque de casibus personisque celebribus; inter quos patricii Bizantini, Saracenorum et Rossanensium primores, principes Salerni ac Amalphitani, imperator Otho et coniux Theophania, episcopus Placentinus postea antipapa recensentur. Quapropter ad collationem historicam et topographicam maxime haec iuvant.

Auctor historiarum vir est apprime suo tempore insignis, Orestes patriarcha Hierosolymitanus. Cunctas de eo prosequi notitias neque locus hic esset neque tempus [2]: attamen cum vir

[2] Praestat hic uti verbis ipsius clarissimi Cardinalis Pitra, qui primus excerpta Orestis dederat in opere *Analecta sacra Spicilegio Solesmensi parata* t. I, qui postquam de historia dixisset, pag. 311 haec habet: « Ecce autem, ipso in hoc tempore, et certe ab anno 996 ad a. 1012, sedet in throno S. Iacobi unus ex maximis optimisque apostoli successoribus, duplici nomine insignitus, Ieremias *Orestes.* Collatis inter se scriptoribus Orientalium, Graecorumque et Latinorum, fide dignissimis traditur Orestes ex regia familia Saracenorum oriundus fuisse; cui frater erat Arsenius patriarcha Melchitarum, et germana soror christiana uxor Azizi, in Aegypto Sultani, e stirpe Fatimidarum; soror et ambo fratres videntur e Saracenica superstitione ad Christum feliciter transiisse. Quo liberius novam fidem Orestes et Arsenius discerent et profiterentur, opibus non destituti, vela dare potuerunt usque in Calabriam, interque discipulos S. Sabae cooptari. Cum inter nostros melodos Arsenius quidam succedet mox, suspicio facilis est, utrumque fratrem tam hymnis quam moribus sanctis, in choro melodorum Italo-graecorum floruisse; sacrisque studiis ad ferendam pontificum, immo martyrum, palaestram accinctos fuisse. Constat enim favente Azizi Califi potestate, Orestem in Solymorum patriarcham provectum fuisse. Anno autem 996, patris in locum suffectus est Hachem, tertius Fatimidarum, quem etiam Mahumetani scriptores atheum vocant et usque ad rabiem insanum. Exarsit in Christianos bellum

aetate sua tum gestis tum scriptis certe memoriae commendandus fuerit, ad rei litterariae emolumentum opportunum duximus, ut eiusdem quaedam scriptiones tum prorsa tum versa oratione, quae supersunt, nunc primum plenius, imo integrius edantur.

Sicut nunc Orestis fama inter scriptores ecclesiasticos aeque tandem fulget, et novensilis testis traditionis catholicae nunc habetur [3], ita quoque fulgent nomina Sabae et Christophori et Macarii, quos etsi aliquot devoto cultu fuerint prosecuti, tamen historiis suis laudibusque carebant [4].

Ne de aliis siculis calabrisque patriae historiae cultoribus dicámus, qui eos viros vix innuerunt, sufficiat adnotasse diligentissimum quoque Michaelem Amari [5] eorum neque nomina recen-

atrox: strage et internecione dissipari fideles; aras subrui, comburi templa, ipsas S. Sepulchri aedes solo aequari; in primis viros sacros vexari et torqueri, ne excepto quidem avunculo tyranni, venerando Oreste, qui tunc fortasse vocatus est Hieremias, ut tantae calamitati lamenta solveret. Non fletus tantum, sed exemplum dedit omnibus, usque dum flagris caesus, ustus lampadibus, oculis avulsis, caecus ab impio nepote in Babylonem Aegyptiorum duceretur, ubi capite truncatus est. Fama martyrii usque in Occidentem ita pervasit, ut in latinis nonnullis martyrologiis eius festum ad diem XV vel XVII maii ascriberetur. Cf. Lequien *Orient. Chr.*, t. II, p. 474; Papebroch. *Tractat. de Patriarch. Hierosol.* n. 186-188; *maii* t. III, ad diem XV, p. 441.

Tanto pontifici, inter melodos et scriptores hactenus ignoto, assignanda videntur opera sequentia:

1. *Vita S. Sabae iunioris*, in cod. carbon. f. 1: Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σάβα τοῦ νέου. Incipit: Οὐκ ἀνδρῶν παλαιῶν..

2. *Vita SS. Christophori et Macarii*, ibid. 56: Ὀρέστου πατριάρχου Ἱεροσολύμων βίος ἐν ἐπιτομῇ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Χριστοφόρου καὶ Μακαρίου. Incipit: Πάντοτε μὲν ὁ Θεός.

3. Officium S. Macarii, ibid. f. 68: Μηνὶ δεκεμβρίῳ κʹ ἡ κοίμησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ νέου τοῦ ἐν Σαλερίνῳ, in quo cathisma, stichera 9, condakion et canon supra descriptus: Τοῦ σεπτοῦ et photagogicon.

4. Officium S. Sabae; ibid. f. 72: Μηνὶ φεβρουαρίῳ ςʹ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σάβα τοῦ νέου, in quo cathisma, stichera 2, canon Τῷ ἀῤῥήτῳ, cum acrostichide: Τὸν ἐν μονασταῖς εὐκλεῆ μέλπω.

[3] Cl. Migne in grandi opere suo *Patrologiae cursus completus* inter scriptores graecos saeculi XI non retulit Orestem; quinimo neque in Fabricii *Bibliotheca Graeca*, postea et ab Harles aucta, Orestis nomen ipsum desideratur.

[4] Multa historica cum aliis monumentis conferenda sese et nobis obtulerunt, cum anno superiori ederemus aliud illius temporis monumentum valde praecipuum — *La Cronaca Siculo-saracena di Cambridge* .. pubblicata col greco inedito e con speciali fototipie per cura della Società di Storia patria di Sicilia in Palermo 1890.

Cl. v. Lancia di Brolo archiepiscopus, qui in egregio opere — *Storia della Chiesa di Sicilia* t. II, p. 379 ecc. *Palermo 1881* primus ampliorem notitiam historiae huius italice dedit aliisque cum documentis chronographicis comparavit; idemque edere destinaverat graecum textum, sed postea illum edere nobis permisit, qui versionem addidimus nostram, exceptis iis locis quos graece latineque iam dederat Em. v. Pitra.

[5] Cf. Opus Mich. Amari iam cit. tom. II, cap. XII.

suisse, quamquam de aliis concivibus sanctitate decoris et fere easdem inter vices a saracenica irruptione collocatis, multa commemoret.

Unicus codex in Vaticana Bibliotheca n. 2072 habet haec scripta Orestis una cum laudibus virorum, quos ille celebrat. Fuit codex sancti Basilii de Urbe distinctus n. 111, et ex iis, quos abbas Menniti Romam adduxerat e calabro monasterio Carbonensi. Vir litteratissimus Io. Chrysostomus Scarfò calaber, monachus Basilianus, de his confecit opus, cui titulus: *Elenchus et Catalogus librorum graece ms. qui in bibliotheca collegii S. Basilii de Urbe reperiuntur, transvecti e pluribus Calabriae et Lucaniae monasteriis ... studio R̃mi ... Ab. Petri Menniti ... circa annos 1697 et 1699* ... Ibi fol. 136 de hoc Orestis codice sermo est. Aetas scripturae saeculo XII a cl. Pitra, qui primus codicem celebravit, tribuitur, etsi fortasse ad praecedens possit referri. Consideranti critico fortasse reputari posset scriptura ipsa authographa, cum aliquot habeat sphalmata, quae tantum calamo scribae velociter scribentis viderentur tribuenda. Ideoque hoc restat opinandum quod adeo fideliter apographon vix saeculo post fuerit descriptum, ut et errores et omissiones, quae forte in exemplari fuerant, nimium graphice essent relati.

Plura monere et praefari nobis heic non sunt, dum studiis et commentationibus virorum, qui historiis tum sacris tum profanis navant operam, haec documenta, vix aliquot notis ad calcem adiectis, nova et integra subiicimus. Iisdem certe laetandum est rem historicam his novis frui tandem posse instrumentis.

E bibliotheca Vaticana, VII Idus Ianuarias anno MDCCCXCI.

Ioseph Cozza-Luzi.

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΣΑΒΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

VITA ET CONVERSATIO

SANCTI PATRIS NOSTRI

SABAE IUNIORIS

§ Α'.

Οὐκ ἀνδρῶν παλαιῶν μόνον βίος, οἷς ὁ κόσμος καὶ τὰ κατ' αὐτὸν ἐσταύρωτο πάντα, τὸ μεγαλοφυὲς ἔχει καὶ ἀξιέπαινον· οὐδὲ τοῖς ἐκείνων μόνως ἡ θεία χάρις περιεγράφη πλεονεκτήμασιν· ἀλλ' οὐ γὰρ καὶ τοῖς νῦν ὄγκος πρόσεστιν ἀρετῶν ἀπαράμιλλος, καὶ τῶν Θεοῦ χαρίτων ἐν ἑαυτοῖς ἐναργῆ προφαίνοντες τὴν ἐνέργειαν, ἔρωτα τοῖς εὐσεβέσι τῆς τοῦ καλοῦ κτήσεως ἐντιθέασιν.

Εἰ μὲν γὰρ μετὰ τοὺς μυρίους τῶν ἀγώνων ἱδρῶτας, οἷς τὸν χοῦν ὑποτάξαι τῷ πνεύματι φιλονεικοῦντες οἱ δίκαιοι κέχρηνται γέρως θεοσημείας ἠμοίρουν, εἰ καὶ μή τινα τῶν πόνων ἀξίαν κἀντεῦθεν ἐκαρποῦντο τὴν ἀμοιβὴν, καὶ ὀκνηρότεροι πρὸς τὴν τῶν καλῶν ἀνάληψιν οἱ ὁρῶντες ἐγίνοντο·

§ I.

Haud certe dumtaxat vetustiores homines, quibus mundus cum omnibus terrenis fuit crucifixus, exempla animi magni dignaque laudum argumenta praebent; nec solum eos gratia Dei divitiis circumdedit suis; sed etiam viris temporis nostri, insuperabili virtutum copia et donorum Dei vi ornatis, datum est pia corda accendere ad vera bona adipiscenda.

Quandoquidem, si viri iusti post innumeros ad subiicendum corpus spiritui exantlatos labores, nec ipsi praemia tenuerint, et divinis signis exsortes, hic quoque in terris retributionem sudoribus suis consecuti fuerint nullam, certe qui in eos respiciunt, valde remissiores ad bona virtutis arripienda fierent.

Τίς γὰρ ἂν εἵλετο τὴν δυσχερῆ ταύτην καὶ τραχεῖαν ὁδὸν μετελθεῖν καὶ πόνοις ἑαυτὸν ἐπιδοῦναι τοσούτοις, μὴ τοῖς τῆς μελλούσης εὐκλείας ἀρραβῶσι τοὺς ἀρετῆς ἐραστὰς τιμωμένους ὁρῶν;

Quis enim ingrederetur iter tam difficile atque asperum? Quis se dedet tantis multiplicibusque contentionibus, nisi videret virtutum cultores iam frui arrha gratiarum futurae beatitudinis?

Ἐπεὶ δὲ καὶ λόγον ὑπερβαίνει, καὶ φρενὸς ὑπεραίρεται τὰ τούτοις ἐπιμετρούμενα δῶρα, καὶ ζηλωτοὺς πᾶσιν αὐτοὺς ἐν βραχεῖ καὶ περιβλέπτους ἐργάζεται, εἰκότως ὄκνον ἀποβαλλόμενος πᾶς ὁ τῆς ἄνω μερίδος ἐρῶν, καὶ τὰ τοῖς πολλοῖς περισπούδαστα πάντα παραδραμὼν τῆς εὐκλεοῦς ὄντως διαγωγῆς καὶ μακαρίας ἐπιλαμβάνεται.

Quando vero dona, quae omne captum desideriumque excellunt, illis viris cumulantur, eosque brevi coram omnibus aemulandos atque valde spectabiles efficiunt, tum quisque, omni deposita segnitie, ad superna desiderabilia progreditur, ut eam teneat vivendi rationem, quae vere bona et beata est.

(f. 2) Ἀμέλει καὶ νῦν ἡμῶν τὰ κατὰ τὸν ἱερὸν τοῦτον Σάβαν τὸν ἑωσφόρου μᾶλλον ταῖς ἀρεταῖς διαλάμψαντα προτιθέντων εἰς μέσον, πολλοὶ τῷ τῆς φιλοσοφίας ἁλώσονται πόθῳ· καὶ πρὸς τὴν τῶν καλῶν ἐργασίαν διαναστήσονται· ἐπαγαγεῖ γὰρ πρὸς ἀρετὴν ἡ τῶν ἄλλοις κατορθωθέντων διήγησις· ἀλλ' ἵνα μὴ πόρρω τῶν προκειμένων ἐπὶ πολὺ διατρίβοντες, τὰς τῶν θερμοτέρων ἀνιῶμεν ψυχάς, αἷς πάντων ἥδιον τὸ πράξεις ἀνδρῶν ἀρίστων διενωτίζεσθαι, ἀπαγγελτέον ἤδη τὰ τούτου καὶ ταῖς τῶν φιλοθέων ὑμῶν ἀκοαῖς ὡς οἷόν τε παραδοτέον.

Profecto cum a nobis modo proponantur gesta sacri viri Sabae, qui veluti lucifer virtutibus effulsit, plurimi desiderio vitae secundum veram sapientiam capientur, atque ad opera bona sese excitatos sentient; ad virtutem enim narratio recte factorum adducit. Quapropter haud longe a proposito nostro commorati, etiam easdem fervidiores animas relaxamus, quae prae omnibus cupiunt audire excellentium virorum actiones, si modo narremus Deo amicis, ut par est, quae de eodem accepi.

§ Β'.

Τούτῳ τοίνυν τῷ μεγάλῳ καὶ σεβαρμίῳ πατρὶς μὲν ἡ τῶν νήσων περιφανὴς Σικελία, ἐν πόλει δὲ τίκτεται τῆς Κολασσαέων, ἡ καὶ πρώτη τῶν καρπῶν αὐτοῦ τῆς ἀρετῆς κατετρύφησε καὶ τῆς εἰς φῶς προαγωγῆς καλὰς ἀπελήφθη τὰς ἀμοιβάς. Γεννήτορες δὲ αὐτῷ τρόποις κοσμῶντες χρηστοῖς, καὶ εἰς

§ II.

Patria quidem huic magno venerandoque viro fuit illustris illa inter insulas Sicilia; natus vero est in civitate Colassaeorum, quae prima est delectata in fructibus virtutis eius, et ob nativitatem illius retributiones optimas suscepit. Parentes egregiis ornati moribus ad pietatem

ἄκρον εὐσεβείας ἐλάσαντες, ὧν τῷ μὲν Χριστοφόρος, τῇ δὲ Καλὴ τοὔνομα· καὶ δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς τοῦ ὁσίου συλλήψεως παράδοξόν τι τέρας καὶ τῆς μελλούσης περιλάμπει αὐτὸν χάριτος θείας προχάραγμα. Πρὸς ὕπνον γὰρ τῇ τούτου διατραπείσῃ μητρὶ φαίνεταί τις ἀστὴρ λαμπρῶς ἀποστίλβων καὶ διὰ τοῦ στόματος αὐτῆς εἰσιών. Ἐπεὶ δὲ τεχθεὶς ὁ παῖς εἰς ὥραν ἧκε παιδείας, εἰς διδασκάλους φοιτᾶν αὐτὸν οἱ τεκόντες ἔγνωσαν καὶ τοῖς θείοις ἐνασχολεῖσθαι μαθήμασι.

excitandam multum valuerunt, Christophorus et Calì; quibus et ab ipso sancti viri conceptu mirabile quoddam ostentum futurae eius divinae gratiae est visum. Etenim dormienti matri apparuit stella lucide splendida os ingrediens. Quando vero puer ad tempus educationis suscipiendae pervenit, eum frequentare magistros voluerunt et in sacris instrui doctrinis.

Χρόνου δέ τινος οὐ πολλοῦ διαρρεύσαντος φύσει πρὸς τὸ μανθάνειν ἐπιτηδείως ἐχούσῃ, τὰ τοῦ Δαυὶδ ἐξέμαθε λόγια· καὶ ὡσεὶ δένδρον *(f. 3)* παρ' ὕδατα πεφυτευμένον καὶ πιαινόμενον, τοὺς καρποὺς αὐτοῦ ἀπεδίδου καιροῖς τοῖς προσηκοῦσι, γονεῦσι προστάσσουσι τὸ πειθήνιον, πρεσβυτέροις αἰδῶ τὴν καθήκουσαν, τοῖς πέλας τὸ προσηνὲς καὶ μειλίχιον. Ον Χριστοφόρος ὁ τούτου πατὴρ στεφάνῳ τοσούτων κοσμούμενον ἀρετῶν καθορῶν διὰ θαύματος ἦγε, καὶ τῷ θεῷ ἐξ ὅλης ἀνθωμολογεῖτο ψυχῆς τῷ βλαστὸν τοιοῦτον περικαλλῆ ἐκ τῆς αὐτοῦ ὀσφύος προαγαγόντι. Καὶ δὴ λαμβάνει μὲν αὐτὸν τοῦ μονήρους βίου πόθος διάπυρος, ὠδίνει δὲ τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πᾶσι τοῖς χαμαὶ συρομένοις ἀποταξάμενος, πρὸς τούτοις δὲ καὶ τὸν ἱερὸν τοῦτον νεανίαν σὺν τῇ τεκούσῃ καταλιπὼν ὁ θαυμάσιος ὑπὸ θεῷ τῆς καλῆς ἐκείνης πορείας ὁδηγῷ τὴν ἐπὶ τὸν Αργύρου χῶρον συντόνως ἐστέλλετο, ἐν ᾧπερ τὸ τοῦ μάκαρος Φιλίππου τοῦ μάστιγι προσευχῶν τὰ τῆς πονηρίας ἀπελαύνοντος πνεύματα τεθησαύρισται λείψανον.

Cum non multum prolaberetur temporis, ille bona indole ad discendum praeditus, sacra David eloquia edidicit, et velut arbor secus decursus aquarum plantata et aucta reddidit fructus tempore opportuno: scilicet iussis genitorum morem gerens, et senioribus obsequium praebens debitum, ac proximis benignitatem atque comitatem. Quem cum vidisset Christophorus pater tantis exornatum virtutibus, veluti miraculum eum reputabat, atque ex tota anima sua gratias agebat Deo, qui tale ac tam pulcrum a se prodiisse germen concesserat; et sensit animum suum capi desiderio vitae solitariae; quod cum fervidius factum esset, explevit. Et non solum omnibus terrenis abrenunciatis, sed et sacro illo puero una cum matre, admirandus genitor, duce Deo, ad iter sese dedit versus Argyron, ubi est thesaurus sacri corporis beati Philippi, qui precum suarum flagello expellit spiritus nequitiae.

Ενθα καὶ σύλλογος ὁσίων καὶ θεοφόρων ἀνδρῶν ἦν, τὴν τῶν ἀσω-

Ibi quoque erat congregatio sanctorum ac divinorum homi-

ματων διαγωγὴν ἐπανῃρημένων, καὶ τούτοις ἐν σώματι θνητῷ συναμιλλωμένων. Προσελθὼν οὖν τῷ προεστῶτι, Νικηφόρος οὗτος ἦν ἀοίδιμος, τὴν γνώμην ἀνακαλύπτει· ὁ δὲ θεῖος ἐκεῖνος ἀνὴρ καθαρὸν ἔχων τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα καὶ διαυγὲς, οὐκ ἀθεεὶ τὴν τοῦ ῥηθέντος ἄφιξιν ἔγνω γενέσθαι, μάλιστα τὰ κατὰ τὸν παῖδα πάντα μαθὼν τήν τε σύλληψιν αὐτοῦ καὶ γέννησιν, καὶ τὴν ἐν σώματι νέῳ πρεσβυτικὴν σύνεσιν· διὸ καὶ θᾶττον ἀποκείρει τοῦτον καὶ τῷ μοναχικῷ σχήματι καταρτίζει. Καὶ χρόνον οὔ τι συχνὸν οὗτος ἐκεῖσε δια *(f. 4)* τελέσας ἐν πάσαις ταῖς λειτουργίαις ταῖς αὐτῷ παρὰ τοῦ προεστῶτος ἐγχειρισθείσαις, τὸ πρόθυμον ὁ γεννάδας καὶ μέτριον διετήρησε, καὶ κοῦφον αὐτοῦ τὸ πτερὸν τῆς κατὰ θεὸν πολιτείας ἐγίνετο· καὶ διὰ θαύματος παντὶ τῷ καταλόγῳ τῶν μοναζόντων ἐτύγχανεν.

num qui angelorum vivendi rationem aemulati in corpore, cum illis veluti concertabant. Cumque praepositum, qui erat celeber Nicephorus, adiisset, animum suum aperuit. Vir ille divinus, purum habens et lucidum animae oculum, recte cognovit non sine Deo factum fuisse adventum, et praecipue cum omnia edoctus esset de puero, deque eius conceptu et nativitate et indole senili in iuvenili corpore. Quapropter illum subito totondit, ac monastico induit habitu. Et cum non multum temporis ibi mansisset, in omnibus ministeriis sibi a praeposito creditis animum promptum et mitem ostendit, et quasi levibus alis ad Deum operibus suis sese erexit, ita ut veluti miraculum omni monachorum coetui appareret.

§ Γ'.

Ἐντεῦθεν αὐτὸν ἔργοις ὑπακοῆς ἀληθοῦς ὁ μακαρίτης Νικηφόρος κατηρτισμένον ἰδὼν ἐπιτρέπει τούτῳ τὸν τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ οἰκῆσαι ναὸν, ἐν τόπῳ δὲ οὗτος ἦν, ὃς Κτίσμα προσηγόρευται, καὶ ἡσυχίᾳ προσκεῖσθαι καθ' ἑαυτόν. Ὁ δὲ καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἀσμένως δεξάμενος τὸν ῥηθέντα καταλαμβάνει τόπον, καὶ τὸν νεὼν ἤδη κατηριπωμένον εὑρὼν καὶ τὸν χῶρον ὑλομανοῦντα, τὴν ὕλην διακαθάρας, ναὸν ὁ μακαρίτης καινὸν ἐξ αὐτῶν κρηπίδων ἐδείματο. Καὶ τοῦτον νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν ἐναυλιζόμενος εὐχαῖς ἐχρῆτο καὶ δάκρυσι προσδεόμενος τὸν θεὸν τὸν ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ καταιγίδος τοὺς

§ III.

Quem cum exinde vidisset beatus Nicephorus obedientiae operibus perfectum, iussit illi, ut habitaret aedem S. Michaelis archangeli in eo loco, qui Ctisma vocabatur, ubi in vita eremitica sese exerceret. Is vero iussione libenter suscepta, petiit templum illud vetustate fatiscens et locum silvestribus plantis occupatum; sylvam purgavit, et templum a fundamentis extruxit. Ibique diu noctuque commoratus precibus et lacrimis instans, propitiabatur Deum, qui a pusillanimitate atque a laqueis eripit eos, qui in eo confidunt. Praeterea per humi cubationem carnem suam humilia-

ἐπ' αὐτῷ πεποιθότας λυτρούμενον· ἀλλὰ καὶ χαμευνίαις ταπεινοῦν ἐπειρᾶτο τὴν σάρκα καὶ νηστείαις τὰς ἀτάκτους ἔσπευδε ταύτης ἀναστέλλειν ὁρμάς. Διὰ δύο γὰρ ἤσθιεν ἡμερῶν ἢ τριῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ πᾶσαν ἄσιτος διετελεῖ τὴν ἑβδομάδα· εἰθούτως ἄρτος αὐτῷ τὴν χρείαν ἐπλήρου βραχὺς, καί τινα τῶν σπερμάτων καὶ λαχάνων, ὧν ἄκροις χείλεσιν, ὡς εἰπεῖν, ὁ θαυμάσιος ἀπεγεύετο· ποτὸν δὲ τούτῳ τὸ πᾶσιν ἀφθόνως προκείμενον ἦν, καὶ μηδενὶ κόρῳ τῷ τὴν ὕβριν τίκτοντι βαρυνόμενος, ὃ πάσχουσιν οἱ γαστρὸς δοῦλοι καὶ τῷ ὑπὸ γαστέρα συνεσταλμένῳ τῷ ὀργάνῳ προσωμίλει *(f. 5)* τῷ κτίσαντι - Ηρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, λέγων, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου. -

Καὶ ἐπειδὴ τὸ λαμπρότερον σάλπιγγος τὰ τοῦ ἀνδρὸς περιήχει πασανταχοῦ κατορθώματα· εἴωθε γὰρ ἀρετὴ τὸν ἐργάτην ἀνακηρύττειν· μαθὼν τὰ κατ' αὐτὸν ὁ παῖς πάντα καὶ θείῳ πόθῳ τὴν καρδίαν πυρποληθεὶς, πάντων τὰς ψυχὰς νέων θέλγειν δυναμένων ὑπεριδὼν, πρὸς αὐτὸν ἐφοίτα· ὃν ἐκεῖνος μετὰ περιχαρείας δεξάμενος καὶ τῷ θεῷ τὴν ὀφειλομένην καταπέμψας εὐχαριστείαν τῷ μεγάλῳ Νικηφόρῳ προσάγει· καὶ παρὰ τοὺς ἱεροὺς αὐτοῦ πόδας τὸν παῖδα θεὶς εὐλογίας αὐτῷ μεταδοῦναι ἠξίου· τόνδε παρευθὺ τοῦτο ποιῆσαι καὶ τὸ μοναχικὸν σχῆμα περιβαλεῖν ἀποκείροντα, λέξαι τε τῷ τούτου πατρὶ - Πολλὴν τοῦ νεανίου προνοίαν ἀδελφὲ ποίει· δαψιλῆ γὰρ ἀτέχνως αὐτῷ τὴν τοῦ πνεύματος ὁρῶ χάριν ἐπιφοιτήσασαν καὶ μοναχῶν πατὴρ οὐκ εὐαριθμήτων γενήσεται, καὶ πολλοὶ τῆς σωτηρίας δι' αὐτοῦ τεύξονται. - Ταῦτα προορατικῷ χάρισματι φήσας ὁ μέγας εἰς τὸν αὐτοῖς ἀποτεταγ-

re, et ieiuniis reprimere eius inordinatos impetus satagebat. Siquidem singulis binis trinisve diebus cibum capere solitus, nonnumquam et integram impastus transigebat hebdomadam, dein unicus panis necessitati suae consulebat, et parvum quidem una cum quibusdam leguminibus oleribusve vix delibabat. Aqua potus illi erat, nunquam invisus, nec ad satietatem, quae causa est indecentiae, ut accidit servis, ventre et gravitate cibi exhaustis. Sic corporis organis subiectis, coniungebatur Domino dicens: « Levavi oculos meos in montes, unde venit auxilium mihi ».

Et cum tuba clarius, gesta tanti viri per omnia vicina resonarent, solet enim ipsa virtus cultores suos aperte praedicare, tunc ipse filius omnia patris gesta edidicit, et corde divini amoris ardoribus succensus, despiciens omnia, quae iuveniles animas valent allicere, ad patrem venit. Is filium magna cum laetitia suscepit, et Deo gratiarum debitis actionibus exhibitis, magno Nicephoro attulit; ad eius sacros pedes puero constituto, obtinuit ut eidem benediceret, et pariter monachum indueret: « Nam abundantem illi absque ulla opera inditam video Spiritus sancti gratiam, (sic vir magnus prophetico dono praeditus, dixit patri). Multam de hoc puero suscipe curam, o frater; nam futurus est non facile numerabilium monachorum pater; et multi per eum salutem consequentur ». Et bene ap-

μένον τόπον ἐξέπεμψεν ἐπευξάμενος.

§ Δ'.

Γενόμενος οὖν ἐκεῖ μετὰ τοῦ πατρὸς ὁ μακάριος πόνοις σκληροτάτοις ἑαυτὸν ἐξεδίδου· καὶ τὴν ὀλίγοις βατὴν ἐπιστρόφως ἐφιλονείκει πορεύεσθαι. Καὶ τὸ μὲν σῶμα τῷ τραχεῖ τῆς διαίτης καὶ τῷ τῆς ἀγρυπνίας συντόνῳ κατεμαραίνετο· ἡ θεοφιλὴς δὲ ψυχὴς μᾶλλον ἐφαιδρύνετό τε, καὶ τῶν ἡλιακῶν λαμπροτέρα βολίδων ἐδείκνυτο. Καὶ διὰ τοῦτο διὰ σπουδῆς ἦν τῷ μεγάλῳ τὸ μή τι τῶν δεξιῶν καὶ θεῷ φίλων παραλιπεῖν· ἀλλὰ καὶ πᾶσιν *(f. 6)* ἐγχειρῆσαι· καὶ πάντα πρὸς πέρας αἴσιον ἀγαγεῖν. Καὶ συνεχῶς ἀνελίσσων τοὺς τῶν πάλαι λαμψάντων βίους πατέρων καὶ διερχόμενος, τοῦ μὲν ζηλοῦν τὴν μετριοφροσύνην ἠπείγετο, τοῦ δὲ τὸ πρᾶον ἠρεῖτο μιμεῖσθαι, καὶ τὸ φιλήσυχον ἄλλου· τὸ τὰς ἀλόγους ὀρέξεις καὶ τὸ φιλήδονον ἀναχαιτίζειν εἶδος ἐγκρατές· κατορθοῦν ἔσπευδεν ἄλλου τὸ περὶ τὰς προσευχὰς καὶ παννύχους στάσεις μετηίειν καρθερικὸν· καὶ, ἵν' εἴπω τι συντομώτατον, τὸ φιλόπονον τῆς φιλέργου μελίσσης ἐπιδεικνύμενος. Τὰ πάντων κάλλιστα καὶ πρὸς σωτηρίαν φέροντα συλλεξάμενος τοῖς τῆς ψυχῆς ἐναπέθετο κόλποις ὁ πάνσοφος. καὶ ὥσπερ τὰ τῶν ἀρωμάτων εὐώδη τῆς προσούσης αὐτοῖς εὐπνοίας καὶ τὸν πλησίον ἀέρα πληροῖ· οὕτω δὴ καὶ ὁ θειότατος οὗτος Σάβας καὶ ἀπ' αὐτῆς μόνης τῆς συνουσίας πολλὴν ἐνίει τῇ ψυχῇ τὴν ὠφέλειαν καὶ τῶν αὐτοῦ μετεδίδου χαρίτων. Καὶ πανταχοῦ σχεδὸν Σικελίας ἡ φήμη

precatus dimisit eos ad locum eisdem destinatum.

§ IV.

Itaque una cum patre constitutus beatus puer sese asperrimis submisit rigoribus, et viam, vel paucis datam, absque remissione currere contendit. Corpus per duram diaetam, et continuas vigilias macerabatur, et animus Deo carus magis magisque splendore quasi solaribus radiis pulcrior enitebat. Ideoque valde cordi erat pueri magni nihil intentatum relinquere ex iis, quae homines Deo amici atque dilecti patraverunt: imo vero ad omnia manus admovere, cunctaque ad felicem perfectionem adducere. Et cum manu sedula versaret historias Patrum, qui antiquitus emicuerunt, ad alterius quidem aemulandam humilitatem sese sentiebat incitatum, alterius vero contendebat imitari mansuetudinem, alterius amorem solitudinis, quae adeo valet ad compescendos irrationales impetus atque desideria voluptatum. Satagebat insuper et ad alterius exemplum dirigere perseverantiam stabilem in precibus et vigiliis, per totam noctem stando, peractis. Atque ut breviter multa complectar, anxietatem illam laboris ostendebat, quae propria est apis solertissimae; et omnia vel optima, quae ad salutem conferunt, colligebat atque in sinu animae ille sapientissimus deponebat. Et sicut aromatum unguenta odore suo perflant aerem

χωροῦσα, τὸν ἱερὸν ἐκεῖνον ἄνθρωπον ἐμεγάλυνε.

vicinum, ita et is divinus Sabas vel tantum praesentia sua multam exhalabat in animas pietatem, et suae gratiae participes eas efficiebat. Fama per omnem fere Siciliam pervagata, sancto viro magnam aestimationem comparaverat.

Διὸ καὶ πολλοὺς τῆς ἀσκήσεως ἔρως λάμβανει· καὶ ὅλοι τῆς πρὸς αὐτὸν ἀφίξεως γίνονται, οἱ τὸν τόπον καταλάβοντες· καίπερ μήπω τεθεάμενοι τὸν μακαρίτην ἅμα τῷ τοῦτον ἰδεῖν, αὐτὸν εἶναι τὸν ζητούμενον ἐτεκμήραντο, εὐπροσιτὸν ἦθος καὶ χαρίεν κατιδόντες, ἄγγελον τῆς ἔνδον ἀρετῆς ἀψευδῆ. Οὓς Χριστοφόρος καὶ Σάβας ὑποδεξάμενοι καταλόγον ἤρξαντο συνιστᾶν μοναχῶν· καὶ τὸ μὲν πρῶτον οὐ μικρῶς ἐδυσχέραινον τῶν πρὸς τροφὴν αὐτοῖς ἐπιτηδείων σπανίζοντες· ἔπειτα δὲ τῆς ἄνωθεν ῥοπῆς ἑαυτοὺς τῆς τὰ σύμπαντα χρηστότητος ἐμπι (*f.* 7) πλώσης, συνετῶς ἐξαρτήσαντες, πάντας τοὺς ὡς αὐτοὺς φοιτῶντας ὑπτίαις ἐδεξιοῦντο χερσὶ, καὶ τοῖς προλαβοῦσι συνέταττον.

Propterea multi asceticam vitam eligere constituebant. Cum accessissent, vix eo conspecto, experiebantur invenisse quem quaerebant; tantam enim venerationem et personae habitus et dulcis aspectus adspicientibus ingerebat, quasi revelator interioris perfectionis fidelissimus. Hos Christophorus et Sabas suscipientes instruebant ad statuendam vitae monasticae rationem. In primordiis autem haud parum sunt gravati in iis alendis, cum et sibi multa esset de rebus necessariis inopia; sed deinde semetipsis in superna providentia, quae omnia implet benedictione, velut in lance sapienter appensis, suscipiebant supinis manibus omnes sibi similes accedentes, et in numerum sanctum cooptabant.

Καὶ ἐπειδὴ τὸ τῶν μοναχῶν πλῆθος ταῖς καθ᾽ ἑκάστην ἐπεδίδου προσθήκαις, ἠξίου τὸν μακαρίτην Νικηφόρον ὁ Χριστοφόρος τὴν φροντίδα τῶν ἀδελφων ὑπελθεῖν· τὸν δὲ πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν· - Οὐκ ἤδη σοι, φθάσας ἔφην, ὡς ὁ νεανίας οὗτος πολλῶν ψυχῶν ἀφηγήσεται; Πῶς οὖν λήθῃ τὸ προῤῥηθὲν παραδέδωκας; - Καὶ τῆς χειρὸς τοῦ μεγάλου λαβόμενος Σάβα, - Οὗτός ἐστιν, εἶπε τῷ γέροντι, ὁ τὴν τῶν μοναχῶν παρὰ τῆς ἄνωθεν προνοίας προστασίαν ἐγχειρισθείς. -

Quotidianis accessionibus monachorum crescente numero, Christophorus precatur Nicephorum, ut curam fratrum susciperet. Haec autem is fatus est: « An nescis iuvenem illum multis animabus ducem praeficiendum? Et quomodo praedictionum oblitus es? » Atque e manibus magni Christophori suscipiens Sabam dixit seni: « Is est divino consilio destinatus ad praefecturam monachorum suscipiendam ».

Τούτων ἀκούσας ὁ θεοφόρος τῶν τοῦ θεσπεσίου Νικηφόρου ποδῶν ἐφαψάμενος, ἱκέτης ἐγίνετο· καὶ θερμῶς ἐδεῖτο μὴ τὴν ἀρχὴν ἐπιτραπῆναι τῶν ἀδελφῶν· καὶ ὅς, - Τὴν ὑπακοὴν, ὦ τέκνον, πλήρωσον, καὶ τὸν αὐτῇ κείμενον ἀπολήψῃ μισθὸν, καιρῷ τῷ προσήκοντι. Καὶ Χριστὸς γὰρ οὐ τὸ οἰκεῖον ποιήσων ἐλήλυθε θέλημα, τὸ τοῦ πατρὸς δέ· Ὑπήκοος γὰρ, ὥς φησι Παῦλος, γέγονε τῷ πατρὶ μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Καὶ τῆς μὲν ἱερᾶς καὶ θεῷ προσοικειούσης ὑπακοῆς ὁ μισθὸς ἄφατος· τὸ δὲ τῆς ἀνυπακοῆς ὄντως καὶ χαλεπὸν· καὶ ἴσασι πάντως οἱ τούτου πεπειραμένοι. -

Quae cum audisset divinus iuvenis ad pedes venerandi Nicephori provolutus supplex et fervidus deprecabatur, ne regimen fratrum sibi committeret. Et ille: « O fili, morem gerito: et obedientiae praemium suo tempore accipies. Ipse Christus venit non suam facturus voluntatem, sed illam Patris sui. Dixit enim Paulus: *Factus est obediens Patri usque ad mortem, mortem autem crucis.* Merces vero obedientiae sanctae et Deo nos appropinquantis est ineffabilis; sicut et poena inobedientiae vere est intolerabilis, ut bene norunt experti ».

§ Ε'.

Ταῦτα τοῦ μακαρίου φήσαντος Νικηφόρου, Σάβας ὁ θαυμαστὸς τὴν τῶν μοναστῶν προστασίαν ὑπῆλθεν· καὶ ἐπείπερ τὴν τοῦ πνεύματος χάριν πλουσίως εἶχεν ἐπιχορηγουμένην αὐτῷ, προσφόρως ἄγαν τοῖς ὑπ' αὐτὸν προσεφέρετο. Τοὺς μὲν παρακλήσει χειραγωγῶν πρὸς τὰ κρείττονα, τῶν δὲ τὸ νωθρὸν ἐπιλήξει διαγείρων μετρίᾳ, ἑτέ- *(f. 8)* ρων ταπεινώσεως ὑποθήκαις κατασπῶν τὸν τῦφον καὶ μετριάζειν πείθων ἐπ' ἀρεταῖς, πᾶσι πρὸς τὰ τοῦ πονηροῦ δελεάσματα γενναίως ἵστασθαι παραινῶν· καὶ μεγαλοψύχως τὰ τῆς ἀσκήσεως φέρειν ἐπίπονα· τὸ γὰρ πρὸς τὸ δυσχερὲς τῶν ἀγώνων ἐπαγορεύειν καὶ ῥαθυμίας ἡττᾶσθαι σαθρᾶς τῷ ὄντι καὶ παρειμένης ψυχῆς καὶ τοῦ ἐπαγγέλματος ἀναξίας. Οὕτως πρὸς ἀρετὴν ἀλείφων ὁ μέγας τοὺς μαθητὰς καὶ καταρτίζων ταῖς εἰσηγήσεσιν, τῆς πρὸς οὐρανὸν φερούσης ἔχεσθαι πα-

§ V.

Cum haec dixisset beatus Nicephorus, curam monachorum suscepit mirabilis Sabas, qui abunde gratia Spiritus sancti praeditus, abundanter subditos participes efficiebat: alios quidem hortatibus, veluti manu ducebat ad meliora, aliorum vero segnitiem, additis stimulis, excitabat, aliorum quoque superbiam humiliationibus compescebat, et modestiam insinuabat, omnes exhortatus ad virtutem contra maligni hostis artificia, et grandi animo ad labores asceticae vitae sustinendos; ita ut reputarent indignum animabus et monasticae professioni vel dicere arduum certaminum iter, multoque minus debiles cedere segnitiei. Hoc pacto magnus ille discipulos ad virtutem alliciens, atque exhortationibus ciens, comparabat ad arripiendam tenendamque viam

ρεσκεύαζε· ἀλλ' οὐ γὰρ ἀνεκτὰ τῷ βασκάνῳ ταῦτα κατέστη δαίμονι, οὐδὲ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἀρετὴν οὕτω διαλάμπουσαν ἤνεγκεν· ἀλλὰ τοὺς μιαιφόνους Ισμαηλίτας εἰσδὺς, πειρασμοὺς δι' αὐτῶν ἔσπευσε τοὺς ὁσίους περιβαλεῖν.

ad coelestia. Sed haec intolerabilia erant invido diabolo, qui adeo fulgentem iustorum virtutem non sustinebat; et foedos adducens Ismaelitas, sategit innumeris circumdare sanctos viros tribulationibus.

§ ς'.

Ἐπιστρατευσάντων γὰρ ἐκείνων πάσῃ τῇ χώρᾳ, καὶ τὰ κατ' αὐτὴν πάντα ληϊζομένων, λιμός τις πικρότατος, οὐ μόνον τοῖς ἐν πόλεσι κατοικοῦσι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν ὄρεσι διαιτωμένοις ἐνέσκηψε· καὶ ἦν ἰδεῖν τραγῳδίαν φρικτὴν καὶ πᾶσαν συμφορὰν ἀποκηρύττουσαν. Πολλοὶ γὰρ τῶν χριστιανῶν κατ' ἐκεῖνο καιροῦ βρῶμα τὰς τῶν φιλτάτων παίδων ἐποίησαν σάρκας· καὶ τοῦτο δρᾶσαι γεννητόρων ὀδόντες οὐκ ἐμυσάχθησαν· ὃ πάλαι τῷ Ιουδαίων ἔθνει τετόλμητο, δίκας τῆς χριστοκτονίας τιννύντι. Ἀλλὰ καὶ παῖδες δυστύχων γονέων σαρκὸς ἀπεγεύσαντο, καὶ ἀδελφῶν ἀδελφοί· οὐδὲ γυναῖκες ἀπείρατοι τοῦ δεινοῦ τηνικαῦτα διέμειναν· ἀλλὰ γὰρ καὶ αὐταὶ τὰς τῶν ἰδίων ἀνδρῶν γαστέρας ἐπλήρωσαν. Τοῦ λιμοῦ δυναστεύοντος καὶ ἡ φύσις καθ' ἑαυτῆς *(f. 9)* ἐχώρει καὶ ἑαυτὴν κατεβόσκετο, καὶ τὸ τοιοῦτον ἄγος εἶδε παρὰ τοῖς ὁρίοις ἐκείνοις ὁ ἥλιος.

Ταῦτα δὲ μὴ φέροντες ὁρᾶν οἱ τοῦ μακαρίτου Σάβα συγγενεῖς καὶ ἡ τούτου μήτηρ ἐν τῇ πόλει Κολασσαέων ὡς αὐτὸν στείλαντές τινα τὴν ταχίστην ἐλθεῖν καὶ τῶν συνεχόντων αὐτοὺς ἐξελέσθαι δεινῶν ἐλιπάρουν. Τόνδε ταῦτα μαθόντα δριμεῖά τις εἰσῆλθεν ἀνία· καί τι γὰρ ὁ παῖς εὐγνώμων ἦν, καὶ τὸ τῆς τεκούσης πάθος οἰκεῖον ποιού-

§ VI.

Omnem regionem cum occupassent, et omnia praedae ac minis subiicissent, facta est fames valida non modo incolis civitatum, sed et iis qui montes tenebant. Spectaculum tragicum videre erat, ac simul omnes aerumnas ostendens. Per illud temporis plurimi christianorum eo adducti sunt, ut cibum suum facerent dilectorum filiorum carnes: ac genitorum dentes non horruerunt experire, quod gens Iudaica ausa est, quando poenas ob Christi mortem luebat. Filii ipsi carnes miserorum parentum gustavere, et fratres fratrum; nec mulieres abstinuerunt, sed et ipsae consortum suorum carnes vesci sunt ausae; tanta enim erat vis famis, ut natura ipsa sibi cederet, seque devoraret; tantumque execrandum spectaculum in illis finibus sol ipse aspicere cogeretur.

Tanta haud tolerantes Sabae propinqui et praecipue mater in urbe Colassaeorum, et ad eum mittentes hortantur ut veniat, eosque ab opprimentibus angustiis eripiat. Acerba moestitia haec audientem occupat; erat quippe gratus filius, et matris dolorem suum esse reputabat: statim cum patre accedens eos invenit,

μενος, καὶ θᾶττον σὺν τῷ πατρὶ κατὰ τὴν ἐνεγκαμένην γενόμενος εὑρίσας πάντας ἐσχάτοις κακοῖς παλαίοντας. Οὐ γὰρ μόνον τῶν αὐτοῖς προσόντων ἀπεξενοῦντο, ὅπερ καὶ αὐτὸ δεινὸν καὶ ψυχῆς καθικνεῖσθαι δυνάμενον, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ παρὰ τῶν κακίας θεραπευτῶν χερσὶ τῶν Ισμαηλιτῶν εἰς θάνατον παρεδίδοντο· ὃ πολλοὶ καὶ τῶν μοναζόντων πεπόνθασιν. Τόδε δὴ ὁ πανίερος οὑτοσὶ Σάβας οὐ τοῖς οἰκείοις μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλοῖς ἄλλοις τὴν σωτηρίαν ἐπραγματεύσατο· δι' ἐρήμων ὀρέων διαβιβάσας αὐτούς, καὶ καρτεροῖς ἐγκατοικίσας ἐρύμασι, καὶ τὴν πληθὺν ἐκεῖσε καταλειπὼν τοῦ λαοῦ, διαποντίῳ πορείᾳ μετὰ τῶν αὐτοῦ γεννητόρων τὴν Καλαβρίαν καταλαμβάνει. Καὶ τῇ τῶν Καρονιτῶν ἐπιφοιτήσας κώμῃ τισὶ τῶν αὐτῶν συγγενῶν φιλοφρόνως ἐπιξενοῦται.

extremis malis iam confectos. Non solummodo concives proximique erant veluti mancipia abducti, quod certe acerbissimum est et ad penetrandam animam potens; sed eos etiam ab Ismaelitis, tot malorum auctoribus, neci traditi fuerunt; inter quos etiam plurimi monachorum occubuere. Tunc igitur Sabas sacratissimus non modo suorum sed multorum saluti consuluit, eos traiiciens per deserta montium, ad loca munita (Erymeta) occupanda adducit. Postquam ibi populum constituisset, per marinum iter cum parentibus ad Calabriam confugit. Ibique ad regionem Caronitarum accedens, a quibusdam propinquis suis benigne exceptus est hospitio.

§ Z'.

Καὶ ἡμερῶν παρηκουσῶν οὐ συχνῶν τοὺς τεκόντας παρὰ τοῖς συγγενέσι ἐάσας, σὺν ἅμα τῷ ἰδίῳ ἀδελφῷ (Μακάριος οὗτος ἦν ὁ θεοφιλὴς μοναχὸς) ἐν τῇ τοῦ Μερκουρίου ἐπαρχίᾳ γίνεται, Καλαβρίας μεταξὺ καὶ Λαγοβαρδίας κειμένῃ· ἔνθα *(f. 10)* ὅτι πλεῖστοι κατῴκουν μοναχοί, πόνοις ἀσκήσεως εὐτόνως ἐγγυμναζόμενοι· οἱ μὲν τὸν ἐρημικὸν πάντῃ καὶ ἄμικτον μετερχόμενοι βίον, καὶ τῷ θεῷ προσλαλοῦντες μόνῳ, οἱ δὲ οἰκίσκοις ἡσυχίαν ἱκανοῖς παρέχειν ἐγκαταμίνοντες, ἕτεροι δὲ μιγάδι στοιχοῦντες κανόνι καὶ τὸν τῆς ὑποταγῆς ἆθλον ἀνύοντες. Ο δὲ Σάβας τὸν μὲν τόπον τῆς ἐπιτηδειοτήτος λίαν ἀποδεξάμενος, τοὺς δὲ τιμοίυς ἄνδρας τῆς ἀκριβοῦς πολιτείας θαυμάσας

§ VII.

Haud multis transactis diebus parentes apud propinquos suos relinquens, ipse cum fratre suo, qui erat Macarius Deo gratissimus monachus, venit ad Mercurii regionem finitimam Calabriae et Longobardiae, quam et plurimi incolebant monachi asceticae vitae exercitiis impense dediti. Horum quidam eremiticam vitam ab omni hominum commercio seiunctam agebant, unice Deo colloquentes: quidam vero in casulis manebant haud paucis ad quietem et solitudinem idoneis: alii mixtae regulae subditi in obedientiae certaminibus exercebantur. Locus visus est idoneus Sabae, qui et venerabilium virorum miratus accuratam vitae

εὐχῇ δοὺς ἑαυτόν. - Εἰ σόν ἐστιν, εἶπε, θέλημα κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ οἰκῆσαι με τὸν σὸν δοῦλον ἐνταῦθα, δῆλός μοι τῇ σῇ χρηστότητι ὁ τῆς κατοικίας γένοιτο τόπος· καὶ μὴ τὴν ἐμὴν βδελυξάμενος δέησιν παρασιωπήσῃς. - Καὶ τῆς εὐχῆς αὐτῷ πέρας λαβούσης θεῖα τις ὄψις ἐπιφοιτήσασα, τὸν τόπον αὐτίκα δείκνυσι τῷ δικαίῳ. Καὶ ὃς τὴν συνήθη, εὐχαριστίαν δοὺς τῷ δεσπότῃ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ γεννήτορας καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς μεταπέμπεται, καὶ πρὸς τὸν ῥηθέντα χῶρον ἀνάγει· ὃν μηδὲν μελλήσαντες ἐκκαθαίρουσι, καὶ πυρὶ δαπανῶσι τὴν ὕλην, εὐθύς τε πρῶτον ναὸν ἱερὸν ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ ἀνεγείρουσι. Τοῦ μάκαρος ἄξιόν ἐστι εἰρηκότος τὴν τῶν σωζομένων προοικοδομηθῆναι μητέρα· εἰθούτως τὰς τῶν μοναζόντων οἰκήσεις. Καὶ τῆς ἄνωθεν ἐπικουρίας συνεφαπτομένης τῶν πόνων, οὕτω πάντα χρηστὸν ἀπειλήφει πέρας.

rationem, ad Deum in prece conversus est, atque oravit: « Si voluntas tua est, domine Iesu Christe, ut ego servus tuus hic maneam, in benignitate tua notum fac mihi locum mansionis meae, neque orationem meam despiciens taceas ». Quam cum complevisset orationem, visio quaedam divina oblata statim locum commonstravit huic iusto viro. Ipse autem consuetis peractis Deo gratiarum actionibus sanctos parentes suos et qui cum eis erant, accivit, atque ad praedictum adduxit locum; ubi sine mora expurgantes et igne concremantes sylvestria, templum erigunt sub nomine Michaelis archangeli. Dicebat enim vir sanctus quod ante omnes aedes illa extruenda erat, quae esset mater eis qui salvi facti sunt, et deinde monachorum mansiones. Accedente operibus laboribusque eorum divino auxilio, omnia optime sunt absoluta.

§ Η'.

Οἱ δέ γε θεῖοι πατέρες οἱ τὸν τόπον οἰκοῦντες ἐκεῖνον, οὓς ἤδη φθάσαντες ἐδηλώσαμεν, τὴν τοῦ θεοφόρου Σάβα *(f. 11)* πολιτείαν ἑωρακότες, φωνὰς πρὸς κύριον εὐχαριστηρίους ἠφίεσαν τὸν αὐτοῖς τοιοῦτον φωστῆρα δείξαντα· ἕως γὰρ νέαν εἶχε τὴν ἡλικίαν ὁ ὅσιος ἑνὶ μόνῳ χιτῶνι τὰς ἐναντίας φέρων ἐκτροπὰς τοῦ ἀέρος ἠρκεῖτο, θέρους μὲν ἡλιακαῖς ἀκτῖσι φλεγόμενος, χειμῶνος δὲ σφοδρότητι κρύους πηγνύμενος· ἀλλὰ καὶ βαδίζων ὁ γενναῖος καὶ τῷ ἔργῳ προσκείμενος γυμνοὺς εἶχε τοὺς ὡραίους ὄντως

§ VIII.

Sancti autem patres qui loca illa incolebant, de quibus aliquid indicavimus, cum aspicerent divini Sabae rationem vitae, grates rependebant Deo, qui eis tale monstrasset luminare. Ille vel a iuvenili aetate unica utebatur veste in aeris varietatibus, ut per aestum solaribus radiis ureretur, et in hyeme rigesceret. Cum ambularet vel ad opera incumberet, nudos gerebat pedes, iuxta sacra eloquia vere pulcros et apostolicos dicendos, et nudum sacrum caput habebat. Cum la-

πόδας καὶ ἀποσολικοὺς, ὡς δὲ καὶ τὴν τιμίαν αὐτοῦ καὶ ἱερὰν κεφαλήν. Καὶ πρὸς κύριον αἴρων τοὺς ὀφθαλμοὺς - Ἰδε τὴν ταπείνωσίν μου - μετὰ δακρύων ἐβόα. Καὶ - Ἀφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου. — Τῇ δὲ ἀγρυπνίᾳ πολλάκις τοῦτον ἐνησχολεῖτο τὸν τρόπον. Ηδε μὲν ἀφ᾽ ἑσπέρας τὰ τοῦ Δαυὶδ λόγια γονυκλινῶν, καὶ χεῖρας τείνας σταυροειδῶς, καὶ τὰ ἐκεῖθεν κάλλη φανταζόμενος ὁ θαυμάσιος· ἡνίκα δὲ πᾶσι τέλος τοῖς ψαλμοῖς ἐπετίθει τὴν ἀδελφότητα συναθροίζων, μετ᾽ αὐτῶν ἄχρι πρωΐας τὴν ὑμνῳδίαν παρέτεινεν. Επειτα τοσούτου μεταλάμβανεν ὕπνου ὅσος ἀπέχρη τὸ σῶμα παραμυθεῖσθαι τῷ συνεχεῖ τῶν πόνων κατεργαζόμενον· τὸν μέγαν ἐν τούτῳ καὶ θεῖον ζηλῶν Ἀρσένιον.

Πολλοὶ γοῦν οὐ τῶν πέλας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν πόῤῥω λαχόντων τὴν οἴκησιν ὡς τὸν μέγαν ἐφοίτων ἁγιασμοῦ καὶ ὠφελείας τευξόμενοι, καὶ οὐκ οἱ τὸν ἀπράγμονα μόνον καὶ μοναστικὸν διώκοντες βίον ἔρωτι τῆς τοῦ ἀνδρὸς ὁμιλίας ἡλίσκοντο· ἀλλὰ γὰρ καὶ τοὺς ἐν πόλεσι καὶ κώμαις οἰκοῦντας πόθος εἰσήει πολὺς, τοῦτον ἅγιον ἱστορῆσαι καὶ τῶν αὐτοῦ διδαγμάτων ἀπό- *(f. 12)* νασθαι. Οἳ σὺν οὐδὲ μιᾷ μελλήσει παραγινόμενοι, πρόσωπόν τε πολλῆς χάριτος γέμον ὁρῶντες καὶ λόγους ἀπὸ χειλέων γλυκασμὸν σταζόντων ἐνωτιζόμενοι, ἀποχρῶσαν τοῦ τῆς ὁδοιπορίας κόπου τὴν ἀμοιβὴν ἀντελάμβανον. Τί γὰρ χαριέστερον ἢ μακαριώτερον τοῦ πλήρει συνέσεως τὰς ὄψεις ἐπιβάλλειν ἀνδρὶ καὶ ῥήματα ζωῆς ἐξ αὐτοῦ πηγάζοντα δέχεσθαι; Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν οὐκέτι πρὸς τὴν τοῦ κόσμου πλάνην παλινδρομήσειν ἠνείχοντο· ἀλλ᾽ ὑπὸ τῷ μεγάλῳ ταττόμενοι τὴν ἀσκητικὴν παλαίστραν

crymis exclamare solebat ad Dominum elevans oculos suos: « *Aspice ad humilitatem et ad laborem meum.* Addebatque: *Dimitte omnia peccata mea.* In vigiliis non raro hoc adhibebat modum: canebat a vespere flexis genibus Davidicos hymnos et manibus in modum crucis extensis mirabilia canticorum meditabatur; post vero omnes psalmos sese adiungebat congregationi fratrum, et cum ea hymnologiam usque ad mane protrahebat. Postea vero tantum capiebat somni, quantum necesse erat ad refocillandum corpus, ut continuatis operibus praesto esset, magnum illum ac divinum Arsenium in his imitatus.

Multi non solum prope incolentes, sed et dissiti ad eum veniebant sanctitatem atque utilitatem recepturi; atque non modo qui liberi erant aut vitae monasticae mancipati, desiderio eum alloquendi alliciebantur, sed et omnes e civitatibus et castris movebantur desiderio invisendi hunc virum, ut ab eius doctrinis caperent utilitatem. Quidam etiam absque ulla proposita causa accedentes, tandem cum adspicerent faciem illam tantis refertam gratiis, atque audirent sermones a mellito eius ore profluentes, lucrum utilissimum ex itinere suo laborioso referebant. Quid enim dulcius beatiusve, quam oculos figere in homine tanta sapientia pleno, atque sermones vita manantes ab eo excipere? Et tunc quidam ex iis nunquam ad mundanos errores sibi permittebant reditum,

μετῄεσαν, καὶ τὴν φύσιν ἐπιπόνως ζῆν ἐβιάζοντο. Οἱ δὲ ταῖς τοῦ ὁσίου βελτιούμενοι διδαχαῖς πρὸς τὰς οἰκήσεις ἑαυτῶν ἐπανῄεσαν· καὶ τῷ φθάσαντι βίῳ παλινῳδίαν ᾖδον· καὶ ταῦτα μὲν ὧδέ τε ἔσχε καὶ εἰς τοιόνδε πέρας κατήντησεν.

sed duce magno viro, asceticam palaestram ingrediebantur, reluctantemque naturam ad laboriosam vitam suscipiendam compellebant. Alii vero exhortante sancto viro meliores effecti, domum repetebant, ut de vita anteacta conversi palinodiam canerent. Ita et haec omnia ad unum atque eundem finem recidebant.

§ Θ'.

Ἐπανῆκε δὲ πάλιν τῶν θεοστυγῶν καὶ βεβήλων Ἀγαρηνῶν στρατιά· καὶ πᾶσι τοῖς ἀνὰ τὰ ὅρια τῆς Καλαβρίας οἰκοῦσι, πρὸς δὲ καὶ τοῖς ἐν ὄρεσι καὶ σπηλαίοις διάγουσιν· μυρίον ἐνῆκαν φόβον οἱ ἀσεβεῖς, καὶ πάντες δείματος ἐπληρώθησαν. Καθ' ὃν καιρὸν καὶ Μαλακεινὸς ἐκεῖνος ὁ ἐκ τοῦ πατρικίου ἀξίᾳ τετιμημένος κατακράτος ὑπὸ τῶν μιαρῶν ὤλετο. Ταῦτα δὲ τὰ πολλῶν ἄξια γέγονε θρήνων τοῦ θεοῦ πάντως διὰ τὰς ἡμῶν συγχωρήσαντος ἁμαρτίας.

Τότε τοίνυν τόπος ἐρυμνὸς κατὰ τὴν παράλιον οὖσιν ἠρευνᾶται πατράσι πρὸς ἀποφυγὴν τῶν δεινῶν, καὶ δὴ τὰ ὅρια περινοσοῦσιν τοῦ Λατινιανοῦ, μεθ' ὧν καὶ ὁ μακαρίτης ἄπεισι Σάβας· καὶ ὥσπερ ὑπό τινος ἀγγέλου χειραγωγούμενος ὠχυρωμένῳ πάνυ *(f. 13)* Καστελλίῳ περιτυγχάνει πρὸς αὐταῖς ταῖς ὄχθαις ὄντι τοῦ ποταμοῦ, Σίγνον τοῦτον ἐπονομάζουσιν. Ὁ δὲ θεῖος ἀνὴρ ἕρμαιόν τι θαυμαστὸν τοῦτο λογισάμενος εἶναι, ἄνεισιν εὐθὺς εἰς αὐτό· καὶ οἶκον εὐκτήριον ἐν τούτῳ τοῦ μάρτυρος εὑρηκὼς Λαυρεντίου, ἔγνω θεοῦ βούλησιν εὐδοκεῖν τοῦτον οἰκισθῆναι τὸν τό-

§ IX.

Supervenit autem rursus impiorum ac execrabilium Agarenorum exercitus; et tum iis, qui regionis Calabriae fines incolebant, tum iis insuper qui in montibus cavernisque degebant ingentem timorem impii illi attulere, terroribusque omnia impleverunt. Per illud temporis Malacaenum illum, qui Patricii dignitate decoratus erat, ab infidelibus occisus est. Vere lacrimabilia, quae ob peccatis nostris, permittente Deo, acciderunt!

Tunc locus quidam praeceps in littore ad confugiendum in angustiis investigatur a patribus iam vagantibus per fines Latiniani; quibuscum abiit beatus Sabas, et quasi ab angeli manu ductus pervenit ad Castellium valde munitum ad ripas fluminis. Flumen istud Signon appellabatur. Divinus vir veluti mirabile et salutare refugium illud reputans, ibi statim conquievit; et cum in eo reperisset aediculam in honorem beati Laurentii, bene cognovit placitum esse Deo, ut ibi degeret, et salutis locum haberet.

πον καὶ φροντιστηρίου τάξιν λαβεῖν. Καὶ δὴ τὴν μὲν ὕλην ἀμφηλαφῆ οὖσαν ἀνακαθαίρει· οἰκοδομεῖ δέ τινα πρὸς ἀσφάλειαν προτειχίσματα. Εἰθούτως ἐκ βάθρων ναὸν καινὸν ἐπ' ὀνόματι τοῦ ῥηθέντος μάρτυρος οἰκείαις ἀνεγείρει χερσί, καὶ πλῆθος συναγαγὼν ἀδελφῶν περιφανεστάτην μονὴν συνεστήσατο, ἐν ᾗ πλεῖστοι πράξει καὶ θεωρίᾳ διέλαμψαν.

Ἐν τῇ λεχθείσῃ τοίνυν μονῇ Μακάριόν τινα τοὔνομα πρακτικώτατον ἄνδρα καὶ λόγῳ κοσμούμενον οἰκονόμον ὁ ἱερὸς κατεστήσατο Σάβας· ἐπιτραπείσης οὖν τῆς τῶν μοναχῶν φροντίδος αὐτῷ, τῇ ἡσυχίᾳ τὰς πέντε τῆς ἑβδομάδος ἡμέρας προσανεῖχεν ὁ μέγας, τροφῆς τε μετεῖχεν οὐδὲ μιᾶς. Σαββάτου δὲ ἐξιὼν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ τῶν ἀδελφῶν μέχρι τῆς θείας λειτουργίας ἐνήθλει, καὶ τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ κοινωνῶν μυστηρίων καὶ συνεσθίων τοῖς ἀδελφοῖς, πάλιν τῇ φίλῃ προσήδρευεν ἡσυχίᾳ, Εὐθύμιον κατὰ τοῦτο μιμούμενος τὸν ἀοίδιμον. Πολλάκις δὲ καὶ τοῦ κατὰ τὸν Σίγνον ποταμὸν ἐπιβαίνων ὄρους, φιλήσυχος γὰρ ἦν ὁ θεσπέσιος, ταῖς ἐν αὐτῷ λόχμαις ἐνφιλοχωρῶν ἦν, καὶ ταῖς πρὸς θεὸν εὐχαῖς ἐνηδόμενος μηδενὸς τὸν χῶρον εἰδότος, πλὴν Μακαρίου τοῦ ἔναγχος δηλωθέντος. Οὗτος γὰρ ταῖς τῶν *(f. 14)* μοναχῶν φροντίσι κατατεινόμενος ἀπῄει θαμινώτερον πρὸς ἐκεῖνον παρηγορίας τευξόμενος. Ὁ γοῦν τῆς διακρίσεως λύχνος συνδιαφέρειν τὸν πόνον τῷ μαθητῇ διαγνοὺς τοῦ μὲν ποῤῥωτέρω μετιέναι τὴν ἡσυχίαν ἀπέσχετο. Τῷ Κασελλίῳ δὲ περὶ ταύτην πονῶν καὶ τοῖς ἄλλοις μετεδίδου τῆς ὠφελείας καὶ ἀρετῆς αὐτοῖς ἀρχέτυπον προὔκειτο.

Sylvestria locum opprimentia purgavit, et muris quasi propugnaculis munivit. Deinde e fundamentis novum templum martyri suis manibus exstruxit; et multitudinem congregans fratrum constituit celebre monasterium, in quo multi opere et contemplatione emicuerunt.

Huius igitur monasterii oeconomum beatus Saba constituit quendam nomine Macarium, virum in agendis sollertissimum et sermone exornatum. Cumque ei monachorum demandasset curam, ipse vir magnus per quinque hebdomadis dies solitudini sese dabat, nullumque suscipiebat alimentum. Die vero sabbati exiens ad vigiliam cum fratribus usque ad divinam liturgiam, postquam Christi mysteriis communicasset, et cum fratribus comedisset, ad dilectam remeabat solitudinem, celebrem sic imitatus Euthymium. Saepe ascendebat montem proximum flumini Signo; erat enim valde silentii amator ille vir sanctus, ibique libenter versabatur, in precibus tantum delectatus. Eius refugium unus norat dictus Macarius, qui multis monachorum curis distentus illum consolationis causa accipiendae frequentius adibat. Sabas vero, qui erat discretionis lucerna, cum nimium absens nosset adiungere laborem discipulo, se prohibuit a solitudine longinquiori quaerenda. Cum vero prope Castellium eremiticis laboribus sese dedisset, etiam alios iuvabat, factus illis virtutum exemplar.

Ηνίκα δὲ τῶν πανάγνων νηστειῶν ὁ καιρὸς ἐπεδήμει, τὴν μὲν πρώτην τῶν τῆς τεσσαρακοστῆς ἑβδομάδων ὁ ἱερὸς οὗτος ἀνὴρ ἄσιτος ἦν μέχρι σαββάτου· καὶ τότε ἄρτῳ βραχεῖ τὸ σῶμα πεπονηκὸς ἀνεκτᾶτο καὶ ὕδατι. Τὰς δὲ μετ' αὐτὴν ἑβδομάδας, διὰ τριῶν ἅπαξ ἡμερῶν, τοῦ μετὰ τὴν μέθεξιν διδουμένου τῶν μυστηρίων μεταλάμβανεν ἄρτου· καὶ τούτου δὲ ἵνα μὴ πρὸς τοὺς τῶν ἀγώνων πόνους ἀπαγορεύσῃ μετεῖχεν ὁ πάνσοφος. Οὕτω μὲν οὖν πάντα τὸν τῆς νηστείας δίαυλον διετέλει, φυλάττων καὶ τῷ σώματι τὴν ἰσχὺν, καὶ τῷ νῷ τὸ ἀμείωτον. Τὸ γὰρ ἔξω τῶν ὅρων ἄττειν, καὶ τοῖς ὑπὲρ δύναμιν ἐγχειρεῖν καὶ σώματος πάρεσιν καὶ φρενῶν παραφορὰν τοῖς πολλοῖς ἀπεργάζεται. Τῆς δὲ φαιδρᾶς τοῦ Σωτῆρος καταλαμβανούσης Ἐγέρσεως ἐν ἑπτὰ μόνον ἡμέραις συνεσθίων τοῖς ἀδελφοῖς καὶ πάντων ἀπλώτητι καρδίας μεταλαμβάνων καὶ πνευματικῶς εὐφραινόμενος πάλιν τῆς προτέρας διαγωγῆς εἴχετο.

Adveniente sacri ieiunii tempore, primam quadragesimae hebdomada vir sanctus agens impastus usque ad Sabbatum, tunc parvo pane et aqua effoetum corpus reficiebat. Per hebdomadae tribus diebus suscipiebat panem, qui distribuitur post susceptionem sanctorum mysteriorum; hocce vir prudens faciebat ne sibi alii poenitentiae labores interdicerentur. Atque hoc pacto totum ieiuniorum stadium absolvebat consulens corporis viribus, ne animae aliquid meriti imminueretur. Quandoquidem in his impetu ferri, nullis servatis finibus, et supra vires contendere solet in multis gignere et corporis languorem et mentis elationem. Tempore autem festivae resurrectionis Salvatoris per dies septem dumtaxat cum fratribus comedebat, omnia in simplicitate cordis et spirituali laetitia degustans, et rursus modum vitae resumebat pristinum.

§ Ι'.

Θανατηφόρου πάθους ποτὲ κατὰ πάσης μέλλοντος ἐνασκήπτειν τῆς περιχώρου, περὶ λαιμὸν δὲ εἴωθε τοῦτο συμβαίνειν, ὁ μέγας τὴν ἐκκλησίαν καταλαβὼν καὶ πάντας συναθροίσας τοὺς μοναχοὺς *(f. 15)* τὴν ὀλεθρίαν ἔλευσιν αὐτοῦ προηγόρευεν· ἀπεκαλύφθη γὰρ τούτῳ προσευχομένῳ· καί τινα τῶν ἀδελφῶν βαθμοῦ τοῦ τῶν ἱερέων ἠξιωμένον προσκαλεσάμενος, στέλλει πρὸς τὸ τοῦ ἱεροῦ Θεοδώρου σεμνεῖον τὸ τοῦ Σάληκος ἐπιχωρίως ὠνομασμένον, προστάξας αὐτῷ τὸ τοῖς ἐκεῖ πατράσι συμβὰν κατιδεῖν, καὶ τὴν

§ X.

Lethiferus morbus totam regionem erat pervasurus, qui praecipue gulam offendere solet; tunc vir sanctus ecclesiam petens, cunctos monachos congregavit, et lethalem adventum praedixit, ut sibi revelatum fuerat in oratione. Atque accito quodam e fratribus in sacerdotali gradu constituto, eum misit ad oratorium sacri Theodori, quod vulgo appellatur de Salice, eique mandans ut videat, quid apud illos patres accideret, statimque regrederetur. Cui ad mo-

ταχίστην ἐπανακάμψαι. Τόνδε τῷ φροντιστηρίῳ παραβαλόντα τὸ λείψανον ἤδη Θεοδώρου τοῦ μάκαρος ἑωρακέναι προκείμενον, πρὸς δὲ ἕτερα δύο τὸ αὐτὸ τοῦτο παθόντων ἀδελφῶν· καὶ φόβῳ κάτοχον γεγονότα. ἢ ποδῶν εἶχεν ἐπανελθεῖν, καὶ τὸ ὁραθὲν ἀπαγγεῖλαι τῷ θεσπεσίῳ. Ο δὲ πρὸς πάντας, - Εὐτρεπίσωμεν ἑαυτούς, πατέρες, ἔφη, καὶ ἀδελφοί. νηφούσῃ τῇ ψυχῇ ἕτοιμοι γενώμεθα πρὸς τὴν ἔξοδον ἀμώμητον· φυλάξωμεν τὸ ἐπάγγελμα, ῥύπου λογισμῶν καθαρὰν τηρήσωμεν τὴν ψυχήν· ὅσον γὰρ οὔπω καὶ ἡμῖν παγίδος ἐπελεύσεται τρόπον, τὸ τῶν μοναχῶν ἐκείνων ἁψάμενον. Μηδεῖς οὖν τινα τῶν ἐλαττωμάτων ἐν μυχοῖς καρδίας ἐχέτω· ἀλλ' εἰς φῶς δι' ἐξαγορεύσεως προτιθέτω, ἵνα μὴ κατὰ τὸν τῆς ἐξόδου καιρὸν ἐλεγμοῖς περιπέσῃ χαλεπωτάτοις. - Τούτων ὑπὸ τοῦ ὁσίου ῥηθέντων τῇ ἑξῆς ἡμέρας νόσῳ τῇ ῥηθείσῃ δύο περισχεθέντες τῶν ἀδελφῶν, ἐξ ἀνθρώπων ἐγένοντο· καὶ τὸ πάθος μέχρι πέντε καὶ δεκάτης διέρπων ἡμέρας, πέντε τῶν μοναχῶν πρὸς τοῖς εἴκοσι νεκροὺς ἀπειργάσατο. Προέγνωστο δὲ τῷ θεοφόρῳ τούτων ἡ ἀποβίωσις, ὃς ἐπὶ πᾶσι τῷ τῶν ὅλων εὐ- *(f. 16)* χαρίστει δεσπότῃ. Καὶ τῷ προσάντει τοῦ βίου μᾶλλον προσέκειτο· ἦν γὰρ κομιδῇ ῥωμαλέος καὶ πρόθυμος καὶ πόνοις σώματος πλέον χαίρων, ἢ ἕτερος θεραπείας· διὸ καὶ χάρις αὐτῷ θεῖα παραδόξως ἐπικατέστη. Καὶ τοὺς ἐνοχλοῦντας ἑκάστῳ λογισμοὺς ᾔδει· καὶ οἵοις μὲν ἕκαστος κλονούμενος ἦν καὶ ἡττώμενος· οἵων δὲ πάλιν κατεπαιρόμενος καὶ ὑπερκαθήμενος. Καὶ περιτρεπομένῳ μὲν συνήλγει τῷ μαθητῇ καὶ συνέκαμνεν ἡ φιλάνθρωπος ἐκείνη καὶ συμπα-

nasterium accedenti factum est videre mox defuncti beati Theodori iacens cadaver, ac praeterea duorum etiam fratrum, qui eadem passi fuerant. Tunc tanto timore corripitur, ut vix pedes ad regrediendum sufficerent. Cum ille omnia, quae viderat beato patri narrasset, ipse omnes est allocutus dicens: « Parati simus, o patres ac fratres, et promptiores in spiritu ad irreprehensibilem exitum. Custodiamus promissa nostra: ab omni vel macula cogitationum pura sit anima nostra; non enim longo post tempore, quod contigit monachis illis, quasi decipula, et nobis superveniet. Cordis itaque in penetralibus aliquem e suis defectibus abscondat nemo; sed per confessionem emittat, ne mortis tempore acerbissimis reprehensionibus subiiciatur. » Haec dixit vir sanctus; postera autem die ab eo morbo correpti sunt duo e fratribus, qui obierunt: morbusque per dies quindecim gliscens, quinque ac viginti occidit. Praeviderat enim horum obitum beatus pater, qui in omnibus placitus erat Deo rerum omnium domino. Ipse quod magis in vita arduum esset ferebat; erat enim robustus atque alacer, et in corporis laboribus magis gaudebat quam caeteri in oblectamentis; namque in eo divina gratia mirabiliter inhabitabat. Noverat praeterea cogitationes, quae singulos turbare solebant, et quando quisque foret commotus vel superatus; iterumque quando superbiens atque elatus. Propte-

θεστάτῃ ψυχῇ· τὴν νίκην δὲ φερομένῳ τῷ μετρίῳ στοιχεῖν συνεβούλευε.

reaque condolebat quidem vexatis discipulis ille humanissimus atque apprime misericors animus; victoribus vero, ut humili deiectoque corde essent, consulebat.

Καὶ οὐχὶ τῶν μὲν ψυχῶν ἀστοχώτατος ἦν καὶ ἄριστος ἰατρός, τοῦ δὲ τὰ σώματα θεραπεύειν καὶ τῶν συνεχουσῶν ἀπαλλάττειν μαστίγων ἠμοίρει· ἀλλὰ γὰρ καὶ ταύτην εἴπερ τις εἰλήφει τὴν χάριν, καὶ γίνεται σημείων αὐτουργὸς καὶ τεράτων, ὡς τὰ ἑξῆς παραστήσει τοῦ λόγου.

Neque animarum tantummodo erat ille peritissimus atque optimus medicus; verum etiam non errabat in medendis corporibus, abigendisque supervenientibus flagellis; siquidem et huiusmodi gratiam videtur praecipue recepisse, ille prodigiorum ac mirabilium patrator, sicut, qui sequitur sermo, palam manifestat.

§ ΙΑ'.

Εφόδου γὰρ καὶ αὖθις τῶν μοχθηρῶν Ισμαηλιτῶν ἐν ταῖς τῆς Καλαβρίας κώμαις γεγενημένης, οὐ γὰρ ἤρκει τοῖς θεομάχοις τὰ φθάσαντα, προσθῆναι δὲ καὶ τὸ ἐλλεῖπον ἐβούλοντο. Εκείνων οὖν ἐξαπίνης ἐπιδραμόντων, οἱ μὲν τῶν τὰς ἀνδροφόνους αὐτῶν διαδράντων χεῖρας φρουρίοις ἐθηρῶντο τὴν σωτηρίαν, οἱ δὲ δρυμῶσιν ἑαυτοὺς λασίοις ἀπέκρυπτον, ἔνιοι δὲ τὴν Καλαβρίαν παρατρέχοντες πᾶσαν τοῖς τῆς Λαγοβαρδίας ἐπεφοίτων ὁρίοις. Τῶν δὲ τοῦ μεγάλου τούτου τινὲς συγγενῶν ἐκ τῆς Καρονιτῶν ὁρμώμενοι κώμης, ἧς ἔφθη μνημονεύσας ὁ λόγος, τὸν τοῦ Λατινιανοῦ χῶρον, τῆς οἰκείας ἠμείψαντο. *(f. 17)* Ενὶ οὖν τῶν ἐκεῖ φοιτησάντων παιδίον ἦν, ἕκτον ἐνιαυτὸν ἤδη καὶ μικρόν τι προσέλκον· τούτου δὴ πρὸς βρῶσιν βοτάνας ἐδωδίμους συλλέγοντος ἔχιδνά τις αἰφνίδιον προσερπύσασα, τῆς αὐτοῦ χειρὸς ἅπτεται. Τοῦ δὲ παιδὸς τὴν χεῖρα μετεωρίσαντος, ἑωρᾶτο τῆς πέλας τὸ ἰοβόλον ἐκεῖνο

§ XI.

Terribiles Ismaelitae rursus in oppidis Calabriae incursionem fecerunt, non enim contenti videbantur priori; sed et quod reliquum esset, constituerant praedari. Extemplo itaque illis incurrentibus multi quidem homicidarum effugientes manus, in munitis castris salutem requirebant: alii autem in densissimis sylvis sese occultabant; nonnulli vero totam Calabriam transgressi, fines Lagobardiae petebant. Quidam magno viro cognati de castro Caronitarum, de quo paulo ante sermo mentionem facit, in Latinianum mansionem suam transtulerant. Illis itaque ibi adventantibus puer erat sex vel minus annorum; huius autem esculentas herbas colligentis vipera clam adorta manum momordit. Cum puer manum attolleret, apparebat ille veneficus anguis ab ea suspensus. Statim genitor, puero

θηρίον αὐτῆς ἐκκρεμάμενον. Ὁ δὲ πατὴρ τὸν παῖδα λαβών, δρομαῖος ἀφικνεῖται πρὸς τὸν μακάριον τὸ συμβὰν ἀπαγγέλλων, φωνὰς πρὸς ἔλεον ἀφιείς, τὴν θεραπείαν σὺν δάκρυσιν ἐξαιτούμενος. Ὁ δὲ συμπαθὴς ἐκεῖνος ἀνὴρ τὴν τοῦ πατρὸς ὀδυνωμένην ῥήμασι μελιχροῖς παρακαλέσας ψυχήν, τὸν παῖδα φιλανθρώπως ἐναγκαλίζεται, καὶ τῆς δηχθείσης χειρὸς ὑπὸ τῆς ἐχίδνης λαβόμενος, ἐλαίῳ τε ταύτην ἀλείψας ὑγιᾶ θᾶττον ἢ λόγος ἀποκαθίστησι. Καὶ ὁ πατὴρ τὴν προτέραν εὐηττηρίαν ἔχοντα λαβὼν τὸν υἱὸν ἐπανήει, θεῷ τῷ διὰ τῶν αὐτοῦ θεραπόντων τοιαῦτα θαυματουργοῦντι τὴν εὐχαριστείαν ἀποδιδούς.

suscepto, ad beatum virum cucurrit, et quod acciderat enarrans, multis miserrimis vocibus sanationem expostulavit. Misericors vero ille dolentem genitoris animam dulcibus solatur alloquiis, puerum benevole brachiis comprehendit, ab angue manum tactam suscipiens oleo linivit, et sanam effecit citius quam sermo narrat. Genitor autem, recipiens filium ad pristinam restitutum sanitatem, abiit gratias agens Deo, qui per servos suos tam magna operatur prodigia.

§ ΙΒ′.

Δεύτερον ἐπὶ τούτῳ λεγέσθω ἐκεῖνο πολλὴν μαρτυροῦν τῷ θαυμασίῳ τὴν χάριν. Ὑπῆρχέ τις ἐν τῇ μονῇ μοναχὸς ἀκαθάρτῳ πνεύματι διοχλούμενος· τελουμένης οὖν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς ὑμνῳδίας παρόντος καὶ τοῦ μεγάλου πατρὸς ἄφνω ἐκεῖνος ἑαυτὸν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ καταῤῥάξας δεινῶς ἤρξατο βρύχειν καὶ ἀφρὸν ἐκτινάσσειν τοῦ στόματος. Πάντων οὖν δείματι συσχεθέντων ὡς τὸ εἰκός, τῷ κειμένῳ Σάβας ὁ ἱερὸς προσελθὼν ἥψατό τε τῆς αὐτοῦ χειρός, καὶ τὸ σαυρικὸν σημεῖον τῷ μετώπῳ *(f. 18)* διέγραψε. Καὶ παραυτίκα τοῦ πονηροῦ δαίμονος δραπετεύσαντος, ἀνέστη νήφων καὶ σωφρονῶν ὁ ἀνήρ, καὶ τὸ λοιπὸν σὺν ἅμα τοῖς ἀδελφοῖς τῆς δοξολογίας ἐπλήρωσε. Ταῦτα μὲν οὖν τοιαῦτα καὶ οὕτω παράδοξα ὁ δὲ νῦν λόγος ὑμῖν ἔρχεται παραδώσων, μεῖζον πολλῷ φανεῖται καὶ τελειώτερον.

§ XII.

Alium adiungimus eventum, qui magnam collatam gratiam testatur. Erat quidam in asceterio monachus immundo spiritu vexatus. Is quadam die absoluta hymnodia ecclesiastica, cui aderat beatus pater, improvise in medio templo se proiecit, terribiliter infrendens dentibus, spumamque evomens ab ore. Omnibus, ut par erat, perterritis, accessit iacenti sacer Sabas, illiusque tetigit manum, frontemque eius signo crucis consignavit. Tunc statim, effugiente maligno daemone, surrexit vir ille sanus, optimaque mente praeditus, atque una simul cum caeteris fratribus gratiarum actiones in hymno gloriae persolvit. Alia quoque mirabilia sermo noster traditurus est, quae longe maiora et perfectiora videntur.

§ ΙΓ'.

Ὑετοῦ ποτὲ λάβρου κατὰ τὸν τοῦ Λατινιανοῦ χῶρον καταῤῥαγέντος, πλύμμηρα συχνὴ τῷ Σίγνῳ ποταμῷ προσεγένετο, καὶ ἔμελλον οὐ μόνον οἱ γειτονοῦντες ἀμπελῶνες αὐτῷ παντελοῦς ἀφανισμοῦ πειραθήσεσθαι· ἀλλὰ γὰρ καὶ αὐτὸ δὴ τὸ σεμνεῖον ἐξ αὐτῶν βάθρων ἀνατραπήσεσθαι. Οἱ μὲν οὖν μοναχοὶ τὴν τοῦ ποταμοῦ ῥύμην βιαίαν κατὰ τῆς μονῆς φερομένην ὁρῶντες ταράχῳ πολλῷ τὰς καρδίας ἐστρέφοντο, καὶ θρήνῳ πικροτάτῳ συνείχοντο. Ο δὲ θεῖος πρεσβύτης κελεύσας αὐτοῖς ἐν τοῖς ἑαυτῶν εἰσελθεῖν κελλίοις καὶ θερμότατα τὸ θεῖον ἐκλιπαρεῖν, αὐτὸς τὸν τόπον, καθ' οὗ τὴν ὁρμὴν ὁ ῥοῦς εἶχε, καταλαβὼν ἔστη· καὶ χεῖρας σὺν ἅμα τοῖς ὀφθαλμοῖς τείνας πρὸς οὐρανὸν, ὡδίπως εὐχόμενος ἔλεγεν· - Ο θεὸς ὁ τῶν οὐρανίων καὶ ἐπιγείων δημιουργὸς, ὁ τοῖς ὁρατοῖς καὶ ἀοράτοις τὴν παραγωγὴν δωρησάμενος, ὁ τὸν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα σὴν ταῖς ἀχράντοις σου πλαστουργήσας χερσὶν, ὁ διὰ τοῦ θεράποντός σου Μωϋσέως τὴν ἐρυθρὰν διατεμὼν θάλασσαν καὶ χειρὶ τὸν σὸν λαον κραταιᾷ διασώσας, ὁ τὸν Ιωρδάνην ἐπὶ Ιησοῦ τοῦ Ναυὶ τῆς προσωφορᾶς ἐπισχῶν, αὐτὸς, δέσποτα κύριε, ἔπιδε ἐπὶ τὴν προσευχὴν τοῦ δούλου σου· καὶ *(f. 19)* στῆσον τοῦ ποταμοῦ τὸ ἄσχετον ὅρμημα, ἵνα μὴ τὸν τόπον ἐν ᾧ σου τὰ ἅγιον ὄνομα μεγαλύνεται, παντάπασιν ἔρημον ἀπεργάσηται.- Ταῦτα τοῦ θεσπεσίου Σάβα προσευξαμένου, τὰ τοῖς ῥείθροις φερόμενα ξύλα, πολλὰ πλῆθος ὄντα καὶ περιττὰ τὸ μέγεθος ἐν ἑνὶ τόπῳ, θείῳ συναθροισθέντα προστάγματι καὶ πρὸς ὕψος ἀρθέντα

§ XIII.

Alluvionibus copiosis per Latiniani regiones ingruentibus, et torrida colluvie in flumen Signum praecipiti adducta, illud ita crescere coepit, ut non modo proximas vineas destruere minaretur, sed et ipsum templum ab ipsis fundamentis quatere atque abripere. Monachi cum viderent impetuosas fluminis undas violenter contra monasterium deductas, magna turbatione commoti congregati sunt, et simul fuere in lacrimas effusi. Ille vero senex iubet omnes ingredi cellas suas, et fervidissimis precibus a Deo consolationem exposcere. Locum ille petit, in quem maiorem impetum undae faciebant; ibique stetit manibus oculisque ad coelum conversis, atque in hunc modum precatus: « O creator caelestium ac terrestrium Deus, visibilium conservator, tu, qui ad imaginem tuam divinis manibus hominem plasmasti: tu qui per servum tuum Moysen mare rubrum separasti, et manu valida salvum deduxisti populum tuum: tu, qui sub Iosue filio Nave Iordanem, retrorsum ne proflueret, cohibuisti: tu quoque Domine, ad orationem servi tui respice, et compesce fluminis insuperabilem impetum, ne locus iste, in quo nomen sanctum tuum glorificatur, fiat omnino desertus. » Quae cum precatus esset Sabas, devecta ligna multa, copia et magnitudine, divino nutu in uno eodemque loco adunantur, atque in altum acer-

πολὺ τὸν ποταμὸν τῆς ὁρμῆς ἀνεσχέτισε, καὶ τὴν συνήθη πορείαν ἐκεῖνος λειπὼν πρὸς ἄλλην ἄκων ἐτρέπετο. Καὶ ἄχρι τῆς δεῦρο τῆς κελευθείσης ὁδοῦ ἔρχεται. Καὶ ἔξεστι νῦν παντὶ τῷ βουλομένῳ τὴν τόδε γεναμένην θαυματουγίαν ὁρᾷν.

Οὕτως οἶδεν ἀληθὴς ἀρετὴ καὶ στοιχείων φύσεις καθυποτάττειν καὶ τὰ λόγον μὴ κεκτημένα, ἴσα καὶ λογικοῖς παρασκευάζειν πείθεσται. Επὶ Ιησοῦ μὲν οὖν πρὸ βραχέως λεχθέντος, ἡ τοῦ ῥοθίου μόνον ἐπισχεθεῖσα φορὰ καὶ τῷ Ισραὴλ τὴν δύναμιν ἐπιτρέψασα πὸλιν τοῦ συνήθους ὁρμήματος ἀπελάβετο· νυνὶ δὲ οὐ μέχρι τῆς ἐποχῆς τὰ τοῦ θαύματος ἔστη, ἀλλὰ καὶ οὐτως τῆσδε τῆς προτέρας ὁδοῦ τὸ ὕδωρ ἑτέραν διαμειψάμενον φαίνεται· ὅπερ ἐκείνου πολλῷ θαυμασιώτερον καὶ περιφανέστέρον. Ακόλουθον δ' ἂν εἴη λοιπὸν τοῖς ἤδε ῥηθεῖσι καὶ ἕτερὸν προσθῆναι τὸ μεγαλούργημα.

(Continua)

vum elata cursum praecipitem aquarum sustinent, ita ut fluvius vel invitus viam suam relinquens, ad aliam digressus sit partem, et hucusque per novum iter progreditur; cuique volenti fas est nunc conspicere, quod olim factum fuerat, prodigium.

Hoc pacto ille norat verae virtuti obedientes esse naturas elementorum ratione carentes, sicut et quae ratione praedita sunt; ut morem gesserant Iosue, de quo paulo ante meminimus, quando impetus frementium aquarum cohibuit cum Israele; et illae rursus discurrentes consuetum praeterlabi coeperunt alveum. Nunc vero non ad tempus, quae prodigiosa erat, apparuit repressio; sed adhuc apparet ipsa pristina fluvii via, quae in aliam mutata est. Quod quidem longe mirabilius atque evidentius videtur. Praestat modo aliud prodigium adiungere.

LA GUERRA ANNIBALICA IN ITALIA
DA CANNE AL METAURO

(Continuazione v. anno XI, fasc. 1, pag. 67).

CAPO VII.

DALLA CADUTA DI CAPUA ALLA BATTAGLIA DEL METAURO.

(210-207 a. C.).

Livio - lib. XXVI. 23-40 - XXVII.

Disfatta dei Romani ad Erdonea. — Riacquisto di Taranto. — Morte di Marcello. — Sepoltura di Marcello. — L'anello consolare. — Battaglia del Metauro. — Rapida marcia di Nerone. — Campagna del 207 nel mezzodì d'Italia.

Tornata Capua in potere di Roma, la guerra in Italia, che ormai erasi ridotta entro i brevi confini dell'Apulia e del Bruzio, venne sempre più perdendo della sua importanza. Livio medesimo, che, fin qui, a ciascun anno della lotta avea quasi sempre dedicato un intero libro, nel XXVII concentra i fatti di circa tre anni. Correrò dunque anch'io più diritto alla mèta; tanto più che la universale legge del moto, più veloce in sul termine, incalza ancor me, e i pochi fatti degni di nota, almeno per quanto narra Livio, si succedettero in modo, che ciascuno de' medesimi risponde a meraviglia a ciascuno de' rimanenti quattro anni che corsero dalla caduta di Capua alla battaglia del Metauro, termine fisso di questo mio studio.

Disfatta dei Romani ad Erdonea. (210 a. C.). — Marcello entrò in carica agl'idi di marzo; ma nulla volle operare, finchè non giunse in Roma il collega Levino, trattenuto in Macedonia da lunga malattia. [1] Allora finalmente si trattò delle provincie che, prima sorteggiate, si scambiarono poi per mutuo consenso

[1] Livio XXVI. 26, 5.

degli stessi consoli, così che Levino s'ebbe definitivamente la Sicilia e il comando dell'armata; Marcello l'Italia e la guerra contro Annibale, nel che doveva esser coadiuvato dal proconsole Cn. Fulvio Centumalo, al quale era stata assegnata l'Apulia [1].

Giunto appena nella sua provincia, Marcello riuscì a ricuperare Salapia per tradimento del nobile e potente Blazio, che con fine accorgimento seppe ingannare Annibale e indurre Dasio, altro nobile e potente Salapiano, ma fautore di parte cartaginese, a consegnare ai Romani la città e il presidio di 500 cavalieri Numidi, che la difendeva [2]. Caduta Salapia, Annibale lasciò l'Apulia e ritirossi nel Bruzio [3], e Marcello ripiegò nel Sannio, ove ridusse in potere di Roma Marmorea e Mele, magazzini di Annibale, traendone gran preda ed opprimendo circa 3000 Cartaginesi che li tenevan guardati [4].

Il proconsole Fulvio, frattanto, lasciato da Marcello in Apulia, aveva posto il campo intorno ad Erdonea allo scopo di ridurla alla obedienza di Roma, e siccome sapeva Annibale molto lontano, vi si comportava con troppa fiducia, anzi con manifesta negligenza, tanto più che la piazza non era molto forte per natura nè sufficientemente munita, e dentro di essa alcuni sintomi rivelavano già il venir meno della fede verso i Cartaginesi.

Annibale però, avvertito per alcuni messaggi di tanta spensieratezza, corse sul posto con sí grande celerità, che quasi prevenne la fama di sua venuta, e, colle schiere già fatte, presentossi dinanzi al nemicó che, come avea sperato, trovò in disordine. Il proconsole, con molto ardimento ma con poca prudenza, uscì in fretta dalle tende, mise le schiere in ordinanza, e attaccò la zuffa. Se non che, mentre la battaglia de' fanti teneva occupati gli animi e gli occhi de' combattenti, la cavaleria Numida, ad un cenno del capitano, girò dietro ai Romani, e una parte prese quelli da tergo, e l'altra assaltò i loro alloggiamenti. Il rumore

[1] Livio XXVI, 29, 1 e 10.

[2] Livio XXVI 38, 6-14. Plutarco non fa menzione di questo avvenimento. I racconti di Valerio Massimo (III, 8 ext. 1), di Appiano ('Αννιβ. 45-47) e di Dione Cassio (Zonara IX, 7) si conformano quasi interamente a quello di Livio. La differenza più grande sta ne' nomi de' due cittadini di Salapia: il Blazio di Livio da Valerio Massimo vien chiamato Blassio, da Appiano Blasio, da Zonara Plauzio; l'altro poi che da Livio, da Valerio Massimo e da Appiano vien detto Dasio, da Zonara è nominato Alinio.

[3] Livio XXVII. 1, 5.

[4] Livio XXVII. 1, 1-3.

e il grido de' nemici, udito ad un tempo da due punti diversi, gittò la confusione ne' Romani che dovettero darsi alla fuga, lasciando sul campo ben 13,000 morti, secondo alcuni, e più di 7,000 secondo altri, tra cui lo stesso proconsole Cn. Fulvio Centumalo [1].

Fatale pe' Romani era questa città d'Erdonea. Due anni innanzi [2], ivi stesso e dallo stesso Annibale era stato battuto e messo in fuga il pretore Cn. Fulvio Flacco, e quella rotta viene così riferita da Livio. Le romani legioni erano presso Erdonea, e Annibale avendo saputo da messageri Apuli che duce e soldati, per alcune imprese riuscite loro prosperamente, vivevano alla sbadata e senza alcuna militare disciplina, avviossi prontamente a quella volta. All'appressarsi del nemico, poco mancò che i soldati, afferrate le insegne, non gli andassero incontro da per loro, e se nol fecero, fu perchè li rattenne la certissima speranza di poterlo fare a lor talento.

La notte seguente il duce cartaginese, informato anche di questo intempestivo ardore de' soldati romani, pose in vari punti in agguato 3,000 de' suoi, perchè, a un dato cenno, tutti irrompessero ad un tratto, e ordinò a Magone che con 2,000 cavalli s'appostasse in tutti i varchi per dove potessero scampare i nemici. Disposta così ogni cosa, la mattina seguente, con le milizie già ordinate, sfidò i nemici a battaglia, che Fulvio non osò schivare, tratto a combattere più dall'ardore de' suoi, che da speranza ch'egli avesse di vincere. Con la medesima temerità pertanto, con che erano usciti fuori dal campo, i Romani formarono le schiere e corsero alla zuffa, così che non sostennero neppure il grido e il primo impeto de' nemici. Il pretore, vista la cosa andar male e i suoi già trepidanti, afferrato un cavallo se ne fuggì con circa 200 cavalieri, e l'esercito battuto di fronte, da tergo e dai fianchi, subì una rotta così terribile, che di 22,000 uomini, appena 2,000 riuscirono a ridursi in salvo [3].

Ho creduto di riferire con qualche ampiezza le due narrazioni per mostrare, anche a primo aspetto, che qui ci troviamo dinanzi ad una ripetizione dello stesso avvenimento, caso, come

[1] Livio XXVII, 1, 3-13. — Cn. Fulvio Centumalo è il console dell'anno antecedente 543/211, che molto aveva operato per cacciare Annibale dai pressi di Roma.

[2] Vedi Fascicolo Ottobre - Dicembre 1890 pag. 431.

[3] Livio XXV. 20, 5-7 e 21. 1-10.

abbiam visto, non infrequente in Livio. Le due battaglie verificatesi in Apulia e presso Erdonea; la negligenza del capitano e delle milizie romane causa della disfatta; Annibale avvisatone sempre da messi Apuli; lo stratagemma a cui questi ricorre per mettere in mezzo i Romani, la strage grandissima, la stessa pena a cui van soggette le vinte milizie tanto del pretore, quanto del proconsole [1]; tutto concorda a meraviglia in ambedue i racconti, perfino i nomi e i prenomi de' due condottieri.

La mia opinione può trovare appoggio in Appiano, unico che, oltre Livio, faccia menzione della disfatta di Erdonea. Stando a questo storico, lo scontro avvenne nel modo seguente: Annibale, in sul far della sera ordinò, non s'accendessero fuochi, intimò perfetto silenzio, e con tali precauzioni accostossi all' accampamento nemico. Appena giorno, col favore di fitta nebbia, inviò innanzi la cavalleria che venne dai Romani facilmente respinta. Egli però, che frattanto colla infanteria aveva girata dall' altra parte la città, prese i nemici alle spalle, e ne uccise circa 8,000, compreso Fulvio, sebbene non riuscisse a impadronirsi del campo validamente difeso [2].

Quest' ultimo particolare, in aperta contraddizione con ambedue i racconti liviani [3], basterebbe, da solo, a persuaderci che lo scrittore ricorse qui a fonti assolutamente diverse. Eppure di battaglie di Erdonea Appiano non conosce che questa.

Oltre a ciò, Appiano può servirci di guida a determinare l'anno a cui l'unico avvenimento debbe assegnarsi. Il suo racconto ha molto maggiore analogia col secondo liviano che non col primo, come può ravvisarsi, e nel numero quasi uguale degli uccisi Romani, e molto più nella morte del loro capitano Fulvio [4].

[1] Livio XXVI, 1, 9-10. C. Sulpicio, cui Sicilia evenerat, duae legiones, quas P. Cornelius habuisset, decretae, et supplementum de exercitu Cn. Fulvii, qui priore anno in Apulia foede coesus fugatusque erat. Huic generi militum senatus eundem quem Cannensibus finem statuerat militiae. — XXV. 7, 13. Conquisitos eos consules in Siciliam miserunt; additaque eadem militiae ignominia, sub qua Cannenses militabant quique ex practoris Cn. Fulvii exercitu ob similis iram fugae missi eo ab senatu fuerant.

[2] 'Αννιβ. 48.

[3] Ivi. οἱ λοιποὶ δ 'ἔς τι χῶμα πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἀναϑορόντες αὐτό τε διέσωσαν, γενναίως ἀμνόμενοι, καὶ τὸν 'Αννίβαν ἐκώλυσαν λαβεῖν τὸ στράτοπεδον. — Livio XXXV, 20, 10. Castris hostes potiti sunt XXVII. 1, 13. Castris praedaque victor potitur.

[4] 'Αννιβ. 48. 'απέϑανον ἀυτῶν ἐς ὀκτακισχιλίους, καὶ ὁ ὕπατος αὐτὸς ὁ Φούλβιος. — Livio l, 13. Ipse Fulvius cum undecim tribunis militum cecidit. Romanorum sociorumque

E da ciò potrebbe già congetturarsi ch' egli riferiva l' avvenimento non all' anno 212, ma al 210. La congettura poi diventa un fatto, quando si osservi com' egli narri l' unico scontro di Erdonea dopo la resa di Capua, verificatosi nell' anno 211.

Il Matzat la pensa diversamente. Opina che Livio abbia desunta la prima sua narrazione da Polibio, e la crede più conforme al vero, perchè essa soltanto ci dà delle circostanze verisimili intorno alle precauzioni di Annibale e alla perdita de' Romani in 16,000 uomini [1], laddove la seconda, che dice derivata da cattive fonti romane [2], limita queste perdite a 13,000 o a 7,000 tra Romani e socii. Asserzione questa meramente gratuita, che a me sembra in nessun modo giustificata nè giustificabile.

Piuttosto un' altra difficoltà mi ha tenuto per lungo tempo sospeso, derivante da ciò, che la sconfitta presso Erdonea, narrata da Livio nel libro XXV e assegnata all' anno 212, avrebbe avuto, secondo il medesimo storico, una conseguenza veramente notabile [3]. Il Pretore Cn. Fulvio Flacco, rimasto impunito, non ostante che a' suoi fosse stata inflitta la stessa pena delle milizie di Canne, venne poi accusato da C. Sempronio Bleso [4], ed egli, dopo aver tentato invano di fare accorrere in propria difesa il fratello Quinto, allora proconsole a Capua, esulò spontaneamente a Tarquinia, e la plebe confermò essere quell' esilio sua giusta e legittima pena [5]. Da questo dubbio intervenne finalmente a togliermi un passo di Valerio Massimo, laddove afferma che un Cn. Fulvio ricusò il trionfo, e che venuto in Roma fu condandannato all' esilio, acciocchè, s' egli avesse commesso cosa alcuna contro la religione, ne pagasse il fio [6].

quot caesa in eo praelio millia sint, quis pro certo affirmet, cum tredecim millia alibi, alibi haud plus quam septem inveniam?

[1] Matzat. Römische Zeitrechnung. 1889. pag. 142.

[2] Matzat. op. cit. pag 148.

[3] Livio XXVI 2-3.

[4] Livio XXVI, 3, 9. Tum Sempronius (Blaesus) perduellionis se iudicare Cn. Fulvio dixit, diemque comitiis ab C. Calpurnio praetore urbano petiit.

[5] Livio XXVI. 3, 12. Postquam dies comitiorum aderat, Cn. Fulvius exulatum Tarquinios abiit. Id ei iustum exilium esse scivit plebs.

[6] Val. Max. II. 8, 3. Quid facias Cn. Fulvio, qui tam expetendum aliis triumphi honorem, decretum sibi ab senatu ob res bene gestas, sprevit ac repudiavit? Nimirum non plura praecerpens, quam acciderunt. Nam ut urbem intravit, continuo ipse quaestione publica afflictus, exilio multatus est: ut si quid religionis insolentia commisisset, poenas expiaret.

Non è facile determinare con certezza chi sia veramente questo Cn. Fulvio, nè come e perchè abbia meritato e rifiutato il trionfo; ma dal contesto di Valerio Massimo apparisce manifesto ch'egli fu un personaggio della seconda guerra punica; poichè lo scrittore, che nell'antecedente n. II di questo capitolo (*de iure triumphandi*), aveva discorso del trionfo di Lutazio, console al tempo della prima guerra contro Cartagine, in questo e ne' seguenti tre numeri, parla di coloro che trionfarono nella seconda, per poi passare ai tempi de' Gracchi e di Silla. La circostanza poi del processo [1] e la pena dell'esilio a cui fu assoggettato, m'inducono a credere che qui si tratti piuttosto di Cn. Fulvio Centumalo, pretore nell'anno 212, il quale, come ci ha riferito Livio, chiamato da Bleso in giudizio per la disfatta di Erdonea, non aspettò la condanna, ma esulò volontariamente a Tarquinia.

Nè può far grande ostacolo il non sapersi nulla di un trionfo decretato dal senato romano a questo pretore, nè della impresa che avrebbegli meritato onore sì grande. La notizia o potè derivare da qualche impura fonte di Valerio Massimo, o, se vera, potè essere ignota agli scrittori a cui ricorse Livio, il quale, peraltro, non tace della energia del pretore Cn. Fulvio nel riacquistare alcune città di Apulia passate ad Annibale, e narra della superbia in che egli e il suo esercito era venuto per queste sue imprese, la quale poi sarebbe stata causa della sconfitta [2].

Che se è così, ognun vede la convenienza di conchiudere che il processo girato al pretore Cn. Fulvio, non ebbe già per motivo la disfatta di Erdonea, ciò che costituirebbe un fatto veramente singolare nella storia di Roma [3], ma piuttosto una qualche trascuranza in materia di religione, come ci viene attestato da Valerio Massimo. Dalla quale conclusione si trae ancora il legittimo corollario che la disfatta di Erdonea non fu che una

[1] Di questo processo non mi pare che possa punto dubitarsi; chè l'autorità di Livio e di Valerio Massimo, quanto a' fatti meramente urbani, è di peso grandissimo, come quelli che ricorsero a fonti romane e quindi, in ciò, autorevoli.

[2] Livio XXV, 20, 6. — Cn. Fulvium praetorem Apuli legati nuntiabant. Primo, dum urbes quasdam Apulorum, quae ad Hannibalem descivissent, oppugnaret, intentius rem egisse; postea nimio successu et ipsum et milites praeda impletos in tantam licentiam socordiamque effusos, ut nulla disciplina militiae esset.

[3] Nell'antica storia di Roma non avvi alcun esempio, che io mi sappia, di duce processato e punito dell'aver perduta una battaglia per imperizia. Vedi a questo proposito, Macchiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di T. Livio*, lib. I, cap. 31.

sola e che questa avvenne nell'anno 210, sotto il comando del proconsole Cn. Fulvio Centumalo, che vi rimase ucciso, e non già del pretore Cn. Fulvio Flacco, che non mai combattè con Annibale presso Erdonea, e che per ciò non potè essere processato per imperizia e per la sua ignominiosa fuga dalla battaglia. Probabilmente la ignoranza della vera causa del processo, insieme all'identità del nome del pretore Cn. Fulvio col proconsole omonimo, che realmente combattè ad Erdonea, fece sì che si coniasse, con poche varianti, una nuova battaglia perduta, e della perdita si facesse reo il pretore.

A chi poi fosse desideroso di rintracciare l'autore del garbuglio, non potrei far altro che additare un indizio nello stragrande numero degli uccisi nell'uno e nell'altro scontro. Le cifre certamente esagerate (18,000! nella prima battaglia e 13,000 nella seconda) potrebbero anche qui rivelarci l'Anziate, di cui Livio potrebbe aver accettato le due narrazioni, pur non fidandosene interamente in ciò appunto che riguarda il numero dei morti. « Chi può affermar con certezza quanti tra Romani e socii vi sian caduti? Presso alcuni trovo che ne perirono tredici mila, presso altri invece che oltrepassarono appena i settemila [1]. » Così chiude Livio il racconto della seconda battaglia d'Erdonea.

Appiano, lo abbiamo già visto [2], afferma che vi perirono circa ottomila Romani, e ciò vuol dire ch'ei s'attenne ad uno degli storici che riducevano di molto il numero de' morti, nè forse sarebbe da rigettarsi la opinione di chi negli estinti fuochi, nel silenzio indetto da Annibale ai suoi, nella fitta nebbia mattutina e nella trepidazione de' Romani che si eran pur ora levati [3], credesse di ravvisare la mano di Celio.

La disfatta d'Erdonea dovette produrre in Roma una grandissima impressione, tanto che Marcello, nell'inviarne la relazione al senato, si credette nella necessità di attenuarne gli

[1] Livio XXVII, 1, 3. — Romanorum sociorumque quot caesa in eo praelio millia sint, quis pro certo adfirmet, cum tredecim millia alibi, alibi haud plus quam septem inveniam?

[2] Vedi pag. 60.

[3] 'Αννιβ. 48. 'Απεῖπε ('Αννίβας) πυρὰ μὴ καίειν; καὶ σιωπὴν παρήγγειλεν. Περὶ δὲ ἕω, γενομένης ὁμοῦ τι καὶ ὁμίχλης, τοὺς μὲν ἱππέας ἔπεμψεν ἐπιχειρεῖν τῷ 'Ρωμαίων στρατοπέδῳ, καὶ αὐτοὺς ἠμύνοντο ἐκεῖνοι, σὺν θορύβῳ μέν ὡς ἀπ' εὐνῆς.

effetti colla promessa di convertire tra breve quella sconfitta in una splendida vittoria [1].

E alla data promessa tenta subito far seguire i fatti. Dal Sannio passa in Lucania, e presso Numistrone s'incontra con Annibale. Vistolo occupare il prossimo colle, s'accampa bravamente nella sottostante pianura, e bravamente mena fuori dell'accampamento le schiere sfidandolo a battaglia, che s'ingaggia accanita, tremenda. L'urto si rinnova più volte, ma la vittoria rimane indecisa, finchè non viene la notte a separare i combattenti. Il giorno appresso tenta rinnovare la zuffa; ma i Cartaginesi si tengono dentro il lor campo, che la notte seguente vien tolto da Annibale diretto verso l'Apulia. Marcello gli tien dietro, lo raggiunge presso Venosa, lo stimola, lo urta; ma il Cartaginese lo sfugge sempre, notte tempo, tutto intento a coglierlo in qualche insidia e ad evitare una campale battaglia [2].

Per tal modo passò la buona stagione, e il IV consolato di Marcello giunse al suo termine senza che la disfatta di Erdonea fosse vendicata.

Riacquisto di Taranto (209 a. C.). — Q. Fabio Massimo e Q. Fulvio Flacco, consoli di quest'anno, s'ebbero ambedue l'Italia con ciò, peraltro, che n'avessero diviso il comando; Fabio operasse presso Taranto e Fulvio in Lucania e nel Bruzio [3].

Scopo supremo de' nuovi duci romani era quello di ridurre Taranto in potere di Roma, e, a meglio riuscirci, sguinzagliarono pel Bruzio ottomila soldati, già fatti venire da Sicilia in presidio di Reggio, e il console Fulvio e il proconsole Marcello s'ebbero l'ordine di tenere, più che fosse possibile, occupato Annibale, il quale, rimasto per tutto l'inverno nell'Apulia, stanziava ancora in quella contrada [4]. Marcello, ossequente agli ordini ricevuti e con in cuore la certezza che niuno meglio di lui potesse affrontarsi col terribile Cartaginese, mossegli subitamente contro, trovollo tutto intento a spingere a ribellione Canusio, e tanto il molestò, che dovette alla perfine combattere. La battaglia, a dire di Livio, durò tre giorni interi, nel primo con esito incerto, nel secondo

[1] Livio XXVII, 2, 1-2.
[2] Livio XXVII, 2, 3-12.
[3] Livio XXVII, 7, 1.
[4] Livio XXVII, 12, 1-3.

con vantaggio de' Cartaginesi e nel terzo con la completa sconfitta di Annibale che dovette ritirarsi nel Bruzio, ove giunse in tempo a liberare Caulonia oppugnata dal presidio di Reggio. Frutto della vittoria di Marcello fu la completa sottomissione degl'Irpini, de' Lucani e de' Vulcienti, che si diedero al console Fulvio, venuto anch'egli dal Sannio in Lucania [1].

In questo frattempo Fabio, tolta a forza Manduria ai Salentini, erasi appressato a Taranto, e stanziatosi alla imboccatura del porto, assediava la città per mare e per terra. Molto a lungo però avrebbe dovuto attenderne la resa, se non fosse venuto inaspettatamente a soccorrerlo una circostanza di ben lieve momento. Il comandante de' Bruzii, lasciati in città a guardia da Annibale, invaghito perdutamente della sorella d'un soldato che militava con Fabio, dalle moine di costei si lasciò indurre ad abbandonare la guardia del luogo cui era egli stato preposto. Per tal modo, parte per tradimento e parte per forza, la città tornò in potere di Roma. Indarno accorse Annibale da Caulonia, allora allora consegnataglisi; indarno tentò ogni via per trarre in inganno il vecchio Fabio, invitandolo per alcuni de' primari cittadini a venire a Metaponto per prendere in consegna quella piazza. Quando appressossi a Taranto, la città era già caduta, e Fabio seppe molto bene sventare le frodi di lui e schermirsene [2].

Così il riacquisto di Taranto ci vien narrato da Livio, e con lui convengono quasi interamente Plutarco [3], Dione Cassio [4] e Appiano [5]. Le poche differenze che si rinvengono, specialmente in Plutarco, non ci somministrano tanto da potere istituire una questione intorno alle fonti con isperanza di risultato. Tutt' al più potrebbe notarsi che nel racconto liviano sembra possa intravedersi Celio, là dove si riferisce che Fabio eluse gl'inganni d'Annibale, perchè prevenuto dai sinistri auspicii e dalle cattive vittime [6].

[1] Livio XXVII, 12, 4-15, 1-3.
[2] Livio XXVII, 15-17.
[3] Fab. Mass. 21-23.
[4] Zonara IX, 8.
[5] 'Αννιβ. 49.
[6] Livio XXVII, 16, 15. — Fabio auspicanti, priusquam egrederetur ab Tarento, aves semel atque iterum non addixerunt. Hostia quoque caesa consulenti deos haruspex cavendum a fraude hostili et ab insidiis praedixit. (XXVII. 16).

Fu questa l'ultima impresa dell'ottuagenario Temporeggiatore, e per essa crebbe di molto la sua fama, mentre quella di Marcello veniva declinando, per opera specialmente de' malevoli, i quali lo accusavano che, vincitore di Annibale, si fosse poi ritirato a Venosa, permettendo al nemico di scorrazzare per la contrada a suo talento. Egli però, recatosi in Roma, seppe così bene perorare la sua causa, che non solo provò la sua innocenza, ma fu perfino, quasi alla unanimità, eletto console per l'anno seguente insieme a T. Quinzio Crispino.

Morte di Marcello (208 a. C.) — Scelta veramente fatale fu quella de' supremi magistrati di quest'anno; chè entrambi, caso unico negli annali di Roma, perdettero la vita, lasciando vedova e desolata la Repubblica [1].

Assunto appena il nuovo ufficio, Crispino si recò in Lucania a prendervi il comando delle legioni, già capitanate da Q. Fulvio Flacco, e alquanto tempo dopo partì anche Marcello per alla volta di Venosa, ove misesi a capo dell' esercito ch' era stato ai suoi stessi ordini nell' anno antecedente.

Crispino, bramoso d'emulare F. Massimo che tanta fama erasi di recente guadagnata pel riacquisto di Taranto, corse ad espugnar Locri, assaltandola per mare e per terra con ogni sorta di macchine fatte venire da Sicilia; ma saputo dell' appressarsi di Annibale al capo Lacinio, si tolse da quella impresa, e andò a congiungersi col collega in Apulia, ponendo il suo campo tra Venosa e Banzia a tre sole miglia di distanza da quello di Marcello. In queste loro posizioni i due consoli eran pieni di fiducia e di baldanza, come che tenesser per fermo di riuscire a por fine alla guerra, se mai il nemico avesse osato affrontare i due eserciti consolari riuniti [2].

Annibale infatti non tardò a presentarsi, collocandosi in luogo non molto lontano dai due accampamenti romani, dai quali era separato da un colle boscoso, che sorgeva nel mezzo. Questo colle appunto fu il luogo del disastro, secondo che riferiscono e Polibio e Livio. Questi, peraltro, ci avverte che intorno al fatto è molto discorde la testimonianza degli antichi scrittori, pur sog-

[1] Livio XXVII, 33-7. — Ita, quod nullo ante bello acciderat, duo consules sine memorando proelio interfecti velut orbam rem publicam reliquerunt.

[2] Livio XXVII, 25, 6-14.

giungendo che i più convengono Marcello essere stato ucciso, mentre, uscito dal campo, faceva delle ricognizioni; tutti poi esser egli caduto in un'imboscata [1].

Fra i più è anche Polibio [2] la cui narrazione concorda in sostanza con la liviana, sebbene ne differisca ne'minuti particolari, indicanti il numero, la nazionalità e perfino i nomi de'combattenti, degli uccisi, de'feriti e de'prigionieri, in che lo storico romano soprabbonda. Stando a costui, i due consoli vanno a quella ricognizione con 220 cavalieri, di cui 40 Fregellani, gli altri Etruschi; mentre, secondo Polibio, i consoli avevano con sè 30 persone, tra veliti e littori [3]. Similmente, là dove Polibio, intorno allo scontro, non ci riferisce altro, se non che i Cartaginesi nel primo impeto uccisero Marcello con alcuni altri, e costrinsero i rimanenti feriti a fuggire giù pe' burroni e tra questi il figlio di Marcello, ferito anch'esso e a mala pena e contro ogni speranza scampato dal pericolo [4]; Livio ci sa dire che primi a darsela a gambe furon gli Etruschi, che, ciò non pertanto, i Fregellani stetter fermi, che Marcello cadde da cavallo passato da un colpo di lancia; che l'altro console fu ferito da due giavellotti, che tra i morti furono il tribuno de' soldati A. Manlio e M. Aulo, uno de' prefetti degli alleati, mentre l'altro, L. Avennio vi restò prigioniero; che tra i littori cinque rimasero in mano de'nemici, e gli altri o furono uccisi o poterono fuggire col console; che finalmente de' cavalieri, 43 perirono nello scontro o nella fuga; 18 furon fatti prigioni [5].

Tutte queste speciali circostanze di fatto ci mostrano chiaro che qui Livio non attinse da Polibio. Ma ciò deducesi anche meglio dal vario modo con che i due storici conducono il rac-

[1] Livio XXVII, 27, 12-14. — Multos circa unam rem ambitus fecerim, si, quae de Marcelli morte variant auctores, omnia exequi velim;.... ceterum ita fama variat, ut tamen plerique loci speculandi causa castris egressum, omnes insidiis circumventum tradant.

[2] Polibio X, 32, 1-2. Βουλόμενοι δέ οἱ ὕπατοι κατοπτεῦσαι σαφῶς τὰ πρὸς τὴν τῶν ὑπεναντίων στρατοπεδείαν κεκλιμένα μέρη τοῦ λόφου, τοῖς μὲν ἐν τῷ χάρακι μένειν κατὰ χώραν ἐπήγγειλαν· αὐτοὶ δέ.... προῆγον, κατασκεψόμενοι τοὺς τόπους.

[3] Livio XXVII, 26, 11. — Consentienti Crispino, cum equitibus CCXX, ex quibus quadraginta Fregellani, ceteri Etrusci erant, proficiscuntur. — Polib. X, 32, 2. Ἀυτοὶ (οἱ ὕπατοι) τῶν ἱππέων ἀναλαβόντες ἴλας δύο,καὶ γροσφομάχους μετὰ τῶν ῥαβδοφόρων εἰς τριάκοντα, προῆγον.

[4] Pol. X, 32, 5.

[5] Liv. XXVII, 27, 5-10.

conto, diretto evidentemente a scopi diversi. Per Polibio il caso fu quasi fortuito, o al più fu conseguenza del solito sistema strategico di Annibale; poichè dipese da ciò, che alcuni Numidi, soliti a tendere insidie a coloro de' nemici che per qualsiasi motivo uscivan dal campo, s'erano posti in agguato alle falde del colle, e, saputo che alcuni de' Romani eran saliti alla sommità di quello, riuscirono a tagliarli dal resto dell'esercito [1]. La catastrofe poi si dovette piuttosto alla imprudenza di Marcello, che in questa circostanza mostrossi piuttosto semplice e incauto che prudente capitano [2]. E tanto insiste in questa sua idea, da lasciarsi perfino trasportare a fare un raffronto tra la condotta de' due consoli romani, che temerariamente esposero sè stessi a pericolo, e quella sempre riservata di Annibale, che con grandissima cura badò sempre a custodire la propria persona. E fece benissimo, ei soggiunge; perchè, disfatto anche l'esercito, ma salvo il capitano, costui può sempre rialzar la fortuna delle armi; ma perito il capitano, ancorchè l'esercito rimanga vittorioso, nulla giova; poichè ciascuno tutta la sua speranza ha riposto nel duce [3].

Per Livio invece il caso è affatto diverso. Annibale, intento tutto ai suoi soliti stratagemmi, cercava un luogo adatto alle insidie, e, visto il colle selvaggio, frapposto fra il suo campo e quel de' Romani, esser più adatto agl'inganni che all'accampamento, vi aveva fatto di notte nascondere alcune torme di Numidi, coll'ordine di non muoversi di giorno mai dal nascondiglio, affinchè nè le armi nè essi fosser veduti da alcuno. Frattanto nel campo romano è un continuo fremere e gridare, si occupi quel colle; altrimenti, occupato da Annibale, s'avrebbero i nemici sul capo. I Consoli, spinti da questo tumultuare, recansi ad ispezionare quel posto, e uno vi trova la morte, l'altro, ferito, riesce a scamparla fuggendo [4].

Ma la sciagurata morte di Marcello doveva essere inevitabile. In quel giorno, narrano alcuni, nel sacrificar ch'egli fece, si rinvenne nella prima vittima uccisa il fegato senza il capo; nella

[1] Polib. X, 32, 3-6.

[2] Polibio X, 32, 7. Μάρκος μὲν οὖν, ἀκακώτερον ἢ στρατηγικώτερον αὑτῷ χρησάμενος, τοῖς δεδελωμένοις περιέπεσε συμπτώμασιν.

[3] Polib. X, 33.

[4] Livio XXVII, 26, 7-12; 27.

seconda però ogni cosa apparve propizia, con di più nello stesso capo del fegato un tal quale accrescimento. Neppur questo però sarebbe piaciuto all'aruspice che da questo succedersi di troppo liete a tristi vittime avrebbe tratto cattivo augurio [1].

La morte dunque di Marcello, per Livio, non è causata da un atto di temerità, ma è un effetto di circostanze inevitabili, anzi è una disposizione dell'inesorabile fato. Ed ecco perchè di quella sua narrazione si è valso mirabilmente Plutarco, seguendo passo passo il racconto di lui nel narrare la morte del suo eroe, e sviluppandone anche più il concetto del fato col riferire il famoso verso di Pindaro [2]:

> Ciò ch'è prescritto dal destin, nè foco
> nè parete di ferro a impedir vale [3].

Degli altri antichi storici, pervenuti fino a noi, Dione Cassio, sebbene molto più compendioso, non discorda da Livio [4]; Valerio Massimo narra del sacrifizio e dei cattivi prognostici [5], ma attribrisce la morte di Marcello al suo smodato ardore e alla sua inconsideratezza. Lo dice poi morto nel Bruzio, mentre con pochi cavalieri andava spiando gli accampamenti nemici [6]. Appiano finalmente dissente in tutto e per tutto da Livio. Non sacrificio, non vittime buone e cattive, non insidie; Marcello per lui, uomo sdegnoso e sprezzante de' pericoli, incontrò la morte nello inseguire ch'ei faceva, credendoli in picciol numero, alcuni Numidi predatori [7].

[1] Livio XXVII, 26, 13. « Immolasse eo die quidam prodidere memoriae consulem Marcellum, et prima hostia caesa, iecur sine capite inventum, in secunda omnia comparuisse, quae adsoleut, auctum etiam visum in capite; nec id sane haruspici placuisse, quod secundum trunca et turpia exta nimis laeta apparuissent. »

[2] Τὸ πεπρωμένον οὐ Πῦρ, οὐ σιδαροῦν σχήσει τεῖχος.

[3] Plut. Μαρκ. XXIX.

[4] Zonara IX, 9.

[5] Val. Max. I, 6, 9.

[6] Val. Max. loc. cit. « Nocte speculandi gratia cum paucis egredi ausus, a multitudine hostium in Brutiis circumventus, aeque magnum dolorem ac detrimentum patriae interitu suo attulit. »

[7] Ἀννιβ. 50. λείαν δέ τινα ὑπὸ Νομάδων ἀγομένην Μάρκελλος ἰδών, καὶ δόξας ὀλίγους εἶναι τοὺς ἄγοντας, ἐπέδραμεν αὐτοῖς μετὰ τριακοσίων ἱππέων σὺν καταφρονήσει, καὶ πρῶτος ἡγεῖτο, θυμικὸς ὢν ἐς μάχας καὶ παρακινδυνευτικὸς ἀεί. Ἄφνω δὲ πολλῶν τῶν Λιβύων φανέντων καὶ πανταχόθεν αὐτῷ προσπεσόντων, οἱ μὲν οὐραγοῦντες Ῥωμαίων πρῶτοι φυγῆς ἦρχον, ὁ δὲ Μάρκελλος, ὡς ἑπομένων αὐτῶν, ἐμάχετο γενναίως, μέχρι κατακοντισθεὶς ἀπέθανεν.

Sepoltura di Marcello. — Annibale, prosegue Livio, inteso sempre ad afferrare qualsiasi occasione propizia, trasportò il suo campo in quel colle, ove era avvenuto lo scontro, e, trovato quivi il cadavere di Marcello, diedegli sepoltura [1]. Un brevissimo frammento polibiano, conservatoci da Suida [2] pare voglia alludere a questo stesso fatto, il quale ci viene altresì attestato da Dione Cassio [3], da Valerio Massimo [4] e da Appiano, il quale, coerente alla sua narrazione, afferma che Annibale osservato il corpo del console e notatene le ferite, tutte nel petto, lodollo come soldato, ma come capitano il biasimò [5].

Plutarco, a questo proposito, aggiunge che Annibale bruciò il corpo di Marcello, e, postene le reliquie in un'urna d'argento, le inviò al figlio del medesimo. Ma che alcuni Numidi, incontratisi in quelli che lo portavano, li assalirono per impadronirsi dell'urna, e, nella colluttazione, le reliquie ne andarono sparse per terra, nè Annibale, benchè punisse severamente que' Numidi, si diè poi briga di raccogliere le ceneri e farle pervenire al destino, come che ravvisasse nel fatto la disposizione di un qualche nume che per tal modo avesse voluto Marcello morto e insepolto. Ciò egli afferma aver desunto da Cornelio Nepote e da Valerio Massimo, la cui autorità preferisce a quella di Livio e di Cesare Augusto, de' quali asserisce aver lasciato scritto che l'urna fu veramente recapitata al figliuolo di Marcello e splendidamente sepolta [6].

A me, peraltro, queste citazioni di Plutarco sembrano arbitrarie e cervellotiche. Nulla intorno alle reliquie di Marcello, abbiamo in Livio o in Valerio Massimo, che risponda alle asserzioni del biografo greco. E da ciò deduco che costui seguì in tutto e per tutto Livio e che le aggiunte sono frangie ricamate, intorno al racconto, di propria mano.

[1] Livio XXVII, 28, 1. « Hannibal..... ne cui deesset occasioni, castra in tumulum, in quo pugnatum erat, transfert. Ibi inventum Marcelli corpus sepelit. »

[2] Polib. X, 32. Ἵμερος αὐτὸν εἰσῆλθε διάπυρος ἰδεῖν Μάρκελλον νεκρόν.

[3] Zonara. IX. 9.

[4] Val. Max. V. 1, ext. 6. « Hannibal M. Marcellum in agro Brutio, dum castra Romanorum cupidius quam consideratius speculatur, interfectum, legitimo iure extulit: punicoque sagulo et corona donatum laurea, rogo imposuit. »

[5] Ἀννιβ. 50. Ἀυτοῦ δὲ σώματι ὁ Ἀννίβας ἐπιστὰς, ὡς εἶδε τὰ τραύματα ἐπὶ τῶν στέρνων, ἐπῄνεσε μὲν ὡς στρατιότην, ἐπέσκωψε δὲ ὡς στρατηγόν.

[6] Plutar. Μαρκ. XXX.

Che se, circa la morte e la sepoltura di Marcello, tanta diversità di opinioni si ravvisa negli storici di cui possediamo le opere, questa crescerebbe a dismisura, ove tutti fossero a noi pervenuti gli scritti degli antichi, che si occuparono di questo avvenimento veramente singolare, che molto perciò dovette esercitare la fantasia del popolo e degli autori. Il solo Celio, come sappiamo da Livio, ne dava tre versioni differenti, una tramandata per fama, l'altra inserita nell'elogio funebre scritto dal figlio di Marcello, ch'era stato presente al fatto, e la terza quale lo stesso storico erasi formata dalle varie investigazioni fatte in proposito [1].

Il solo Celio, qui, fra tanti, citato da Livio, mi fa supporre che questi ne abbia seguita la narrazione, e mi confermo in questa idea, quando rifletto alle circostanze minutissime, che ci rivelano una fonte puramente romana, e molto più al soprannaturale sparso a profusione nel racconto liviano e in quelli di Valerio Massimo e di Plutarco, foggiati allo stampo medesimo.

Ardisco pure di affacciare la congettura che anche Appiano abbia qui attinto da Celio, derivandone, non già la narrazione che quello storico aveva data dietro proprie indagini, ma una delle altre due, che, secondo Livio, ci aveva lasciate scritte. E ciò parmi ravvisare non già nel racconto di Appiano, che veramente non ce ne dà alcuno indizio, ma dal vedere questo storico in perfetta consonanza con Livio, in un fatto narrato da costui come immediata conseguenza della morte di Marcello.

L'anello consolare. — Data sepoltura al cadavere dell'ucciso console, Annibale s'impadronì del suo anello, e, scritte a nome di lui e debitamente sigillate alcune lettere, inviolle per mezzo di un disertore a Salapia. Annunziava in quelle ch'egli, la vegnente notte, si sarebbe recato in sul posto, ed esortava i soldati del presidio a tenersi pronti, se mai per avventura, l'opera loro potesse esser necessaria a qualche impresa.

Senonchè avevalo già prevenuto Crispino, il quale, così ferito com'era, ritiratosi sui monti in luogo sicuro e per natura munito, a sventare qualsiasi frode, aveva mandato avvisi a tutte

[1] Livio XXVII, 27, 13. « Ut omittam alios, Coelius triplicem gestae rei rationem edit: unam traditam fama, aliam scriptam laudatione filii, qui rei gestae interfuerit, tertiam, quam ipse pro inquisita ac sibi comperta adfert. »

le circonvicine città, annunziando che il collega era stato ucciso e che l'anello consolare era caduto nelle mani del nemico: badassero perciò a non prestar fede a lettera alcuna, che fosse loro inviata a nome di Marcello. I Salapiani per ciò s'avvidero della frode; ma fatte le viste di aver creduto al messaggio, rinviarono il messaggiero per non mostrargli ciò ch'eran per fare, e si prepararono a ricevere il nemico, come si conveniva.

Ed ecco, in sulla notte, appressarsi alla porta della città i disertori, armati alla romana, premessi da Annibale, e intimare che la si apra al console che era in sul giungere. La porta viene alzata a metà, e i disertori vi entrano, in numero di circa 600, colle armi in spalla e sbadatamente, come si suol fare in marciando. Ma, appena entrati, la porta è abbassata di nuovo; i disertori sono uccisi o presi, e i Cartaginesi, giunti poco dopo, sono respinti con perdita dai Salapiani che lancian pietre e pali dalle mura [1].

Racconto bellissimo questo datoci da Livio, ed eminentemente poetico, di cui però non troviamo in Polibio la conferma, ma piuttosto la confutazione in quelle riflessioni ch'ei fa sulla morte di Marcello, e delle quali abbiam detto più sopra, ove afferma recisamente che il Cartaginese spesso riuscì a trarre in inganno gli avversari; ma ei non cadde mai ne' tranelli di questi [2].

Se questo avvenimento in cui, a mo' di alcuni drammi, un anello costituisce l'intreccio e determina la catastrofe, è fattura di Celio, da costui, oltre che Livio, potè desumerlo anche Appiano. Ripeto, peraltro, che questa è una semplicissima congettura, potendosi sostenere puranco che Appiano, per ciò che concerne la morte di Màrcello, abbia ricorso a fonti diverse da quelle di Livio, e a fonti comuni, se non pure a Livio medesimo, per quanto si riferisce al colpo di mano, che Annibale avrebbe tentato sopra Salapia.

[1] Livio XXVII, 28, 1-13.

[2] Polib. X, 33, 2. Χατὰ τοῦτο δὲ μάλιστά τις ἂν ἐπισημήναιτο, διότι πολλοὺς μὲν χρόνους ἐν τῇ πολεμίᾳ διατρίψας, πολλοῖς δὲ καιροῖς καὶ ποικίλοις χρήσαμενος, ἔσφηλε μὲν τοὺς ὑπεναντίους πολλάκις ἐν ταῖς κατὰ μέρος χρείαις διὰ τὴν ἰδίαν ἀγχίνοιαν, ἐσφάλη δ' οὐδέποτε, τοσούτους καὶ τηλικούτους ἀγῶνας χειρίσας. — Qneste parole sono in manifesta opposizione con quelle di Livio (XXVII, 28). « *Ibi duo duces sagaciter moti sunt, alter ad inferendam alter ad cavendam fraudem..... Ita inde Hannibal suamet ipse fraude captus abiit.* »

Battaglia del Metauro (207 A. C.). — L'anno XI della guerra (208 a. C.) chiudevasi per Roma con non troppo lieti auspicii. Veramente poco o nulla poteva temersi dall'Oriente. Filippo, molestato sempre dagli Etoli, ai quali eransi uniti Atene, Elide, Messene, Sparta, le tribù semibarbare della Tracia e dell'Illiria e perfino Attalo re di Pergamo, non poteva far altro che difendersi e logorare contro tanti nemici le proprie forze. Annibale però era puranco in Italia, e benchè non più padrone di Taranto, occupava ancora Crotone e Locri, dalla qual ultima città era testè riuscito a toglier l'assedio, postovi da C. Cincio che i consoli avevan chiamato dalla Sicilia [1]. Oltre a ciò, signoreggiava l'intero Bruzio, donde era di perpetua minaccia ai Romani, prostrati dalla doppia sventura di un console ucciso e dell'altro così gravemente ferito, che appena aveva fatto in tempo a rientrare in territorio romano per nominarvi il dittatore che presiedesse ai comizi consolari [2].

Ma il pericolo maggiore veniva dalla Spagna. P. Scipione, che poi s'ebbe il nome di Africano, inviato colà, nell'anno antecedente, a rimpiazzare il propretore C. Claudio Nerone, era bensì riuscito a impadronirsi con un colpo di mano della città di Cartagena, capitale dei dominii cartaginesi; ma la sua risoluzione di combinare la offensiva colla impostagli difensiva aveva dato agio ad Asdrubale Barca di colorire il disegno da tanto tempo meditato, di venire cioè in aiuto di suo fratello Annibale. Scipione che aveva compreso il suo piano, gli si oppose, e vinselo a Becula nella valle superiore del Beti (208 a. C.); ma Asdrubale colla miglior parte delle sue milizie, coi suoi elefanti e colla sua cassa, seppe aprirsi un varco attraverso il paese e raggiungere la spiaggia settentrionale, donde valicati i passi de' Pirenei, che pare non fossero guardati, entrò in Gallia prima che terminasse la stagione propizia.

Neppure l'Italia era pienamente tranquilla. Fin dall'anno antecedente (209), i Latini avevan mosso lamento de' troppo gravosi

[1] Livio XXVII, 28, 14, 13-17.

[2] Livio XXVII, 29, 2-3. « Ipse (Crispinus) Romam litteras de morte conlegae scripsit... se comitiorum causa non posse Romam venire, quia nec viae laborem passurus videretur. — XXVII, 33, 6. « Exitu huius anni T. Quintius consul, dictatore comitiorum ludorumque faciendorum causa dicto T. Manlio Torquato, ex vulnere moritur.

carichi imposti loro dalla lunghissima guerra, e dodici delle trentasei colonie romane avevano rifiutato di fornire più oltre uomini e denaro [1]. Ora poi erasi manifestato in Arezzo un pericoloso fermento, e in tutta Etruria si svelò perfino una congiura tramata nell'interesse di Annibale [2].

Roma dunque era nuovamente minacciata della sua stessa esistenza, e grande fu in essa l'agitazione degli animi, specialmente quando persone venute da Marsiglia accertarono l'arrivo di Asdrubale nella Transalpina, e messi inviati colà riportarono essere il duce cartaginese già pronto a traversare le Alpi; rattenerlo ora le sole nevi che ne chiudevano i valichi [3].

Mentre però i Romani temevano ed imploravano aiuto dagli Dei con sacrifizi espiatorii e con processioni di donzelle [4], il governo provvedeva energicamente alla difesa, armando, come ai tempi di maggior pericolo, ventitrè legioni e destinandone quindici ad operare in Italia [5]. E a raggiungere questo numero fece

[1] Livio XXVII, 9.
[2] Livio XXVII, 21, 6; 24, 8-9.
[3] Livio XXVII, 36, 2-4.
[4] Livio XXVII, 37.
[5] Livio XXVII, 34-38. Delle rimanenti otto legioni, quattro furono assegnate a P. Cornelio Scipione a cui fu conservato il comando nella Spagna; due ad Aulo Ostilio Catone per la Sardegna e due finalmente a C. Manilio, pretore di Sicilia. Le quindici destinate in Italia contro Annibale ed Asdrubale vennero distribuite come viene indicato dal quadro seguente, che ricavo dalla storia di Livio (XXVII, 36).

CAPITANI	QUALIFICA	N.° delle legioni.	DESTINAZIONE
C. Claudio Nerone	Console	2	*Contro Annibale* — Lucania e Bruzio
Q. Fulvio Flacco	Proconsole	2	» — Bruzio
Q. Claudio Flaminio	Pro-pretore	2	» — Taranto e provincia Salentina
C. Tubulo Ostilio	»	1	» — Capua
M. Livio Salinatore	Console	2	*Contro Asdrubale* — Cisalpina
L. Porzio Licinio	Pretore	2	» — »
C. Ostilio Catone	»	2	» — Roma, Narni
C. Terenzio Varrone	Pro-pretore	2	» — Etruria

ricorso agli estremi rimedî, facendo venire rinforzi dagli eserciti di Sicilia e di Spagna a arrollando gli schiavi e perfino i cittadini delle colonie marittime, esenti per legge dal militare servizio.

Consoli pel futuro anno erano stati designati C. Claudio Nerone, nobile patrizio, e il plebeo M. Livio Salinatore, i quali già da qualche tempo fieramente avversi tra loro, seppero sacrificare le private inimicizie al bene comune e alla salvezza della patria. A pretori furono eletti L. Porzio Licinio, C. Mamilio e i due Ostilii Catoni, Aulo e Caio. Al proconsole Q. Fulvio Flacco e ai pretori Q. Claudio Flaminio, C. Ostilio Tabulo, C. Terenzio Varrone si prorogò il comando.

I consoli erano già entrati in carica, e attendevano a chiamare sotto le armi le prescritte milizie, quando il pretore della Cisalpina, L. Porzio Licinio, annunziò per lettere al senato che Asdrubale erasi già mosso dai quartieri d'inverno e traversava le Alpi; che 8000 Liguri, già arrolati ed armati, erano per concongiungersi con lui, passato appena che fosse in Italia [1]. A tal notizia i consoli, compiuto in fretta e in furia l'arrolamento, recaronsi ciascuno al suo posto più sollecitamente che non avessero stabilito; Nerone cioè nel Bruzio e nella Lucania e Livio nello Cisalpina, col piano prestabilito d'impedire la congiunzione dei due fratelli cartaginesi [2].

Annibale era pienamente informato della prossima calata di suo fratello in Italia; ma ripensando ai grandi ostacoli ch'egli, undici anni addietro, aveva dovuti superare, non si tolse subito dai quartieri d'inverno, e stette aspettando il momento opportuno per attaccare ad un tempo i Romani da due lati e ricongiungersi con Asdrubale [3]. A costui però ogni cosa riuscì più spedita di quello che altri od egli medesimo potesse sperare. Lo attestano Livio e Polibio [4], e potrebbe anche arguirsi dal fatto,

[1] Livio XXVII, 39, 1-2.

[2] Livio XXVII, 39, 3-4. « Hae litterae consules, raptim confecto dilectu, maturius quam constituerant exire in provincias coegerunt ea mente, ut uterque hostem in sua provincia contineret neque coniungi aut conferre in unum pateretur.

[3] Livio XXVII, 39, 5. « Haudquaquam (Hannibal) tam facilem maturumque transitum expectabat: ea tardius movendi ex hibernis causa fuit. »

[4] Livio XXVII, 39, 6. « Ceterum Hasdrubali et sua et aliorum spe omnia celeriora atque expeditiora fuere. — Polib. XI, 1, 1. Ἀλλὰ πολὺ ῥᾳδιεστέραν καὶ συντομωτέραν συνέβη γενέσθαι τὴν Ἀσδρούβου παρουσίαν εἰς Ἰταλίαν. — A questo proposito avverte il Matzat (Römische Zeitrechnung. 1889, pag. 155) che Asdrubale non calò già in Italia per la via

che i Romani non giunsero neppure in tempo a sbarrargli i valichi alpini.

Traversata, pertanto, senza trovare resistenza alcuna, l'Insubria e valicato il Po, Asdrubale venne a porre l'assedio alla forte colonia romana di Piacenza, consumandovi intorno quel tempo che aveva guadagnato coll'agevolezza e celerità del cammino [1]. Abbandonò quindi la impossibile impresa, e nel partirsi inviò, con con sue lettere, sei cavalieri al fratello, designandogli la strada ch'egli intendeva percorrere e il luogo ove dovessero operare la loro congiunzione [2].

Annibale, in questo frattempo, aveva saputo per fama e della celere discesa di lui e dell'assedio che aveva posto a Piacenza, e quest'ultima notizia avevalo persuaso a trattenersi ancor più ne' quartieri d'inverno, riflettendo quanto lenta solesse essere la espugnazione delle città fortificate e quanto tempo avesse impiegato egli medesimo nel tentare quella colonia dopo la vittoria riportata alla Trebbia [3].

Pur finalmente erasi mosso, ma rattenuto prima da C. Ostilio Tubulo e da Q. Claudio Flaminio e poi dallo stesso console C. Claudio Nerone e battuto in più scontri, n'andava dal Bruzio in Lucania e in Apulia; quindi nuovamente nel Bruzio; poi a Grumento, a Venosa, a Metaponto e di qui tornava a Venosa e appressavasi a Canusio, seguìto sempre e guardato a vista dal console [4].

Fu appunto in questo andirivieni che i sei cavalieri, inviatigli da Asdrubale, dopo che, a traverso de' nemici, ebbero per-

battuta da Annibale, ma per le Alpi Liguri, e lo deduce dalla notizia dataci da Livio che, cioè, i Liguri erano pronti a riceverlo e a seguirlo. E passi pure. Non però così facilmente potrei conformarmi allo stesso scrittore, quando afferma essere avvenuta la calata di Asdrubale nel cuor dell'inverno, che vuol provare essere stato in quell'anno assai mite da ciò che dice Livio circa la relazione e procurazione di prodigii di quest'anno (XXVII, 37, 4-7): *Menturnis aedem Iovis et lucum Maricae, item Atellae murum et portam de caelo tacta.... tacta de caelo aedes in Aventino Iunonis reginae.* Chi non sa che nell'Italia meridionale e in Roma stessa i fulmini, in pieno inverno anche rigido, non sono poi cose dell'altro mondo?

[1] Livio XXVII

[2] Livio XXVII

[3] Livio XXVII, 39, 13-14. « Non ipsum solum (Hasdrubalem) ea oppugnatio impediit, sed Hannibalem post famam transitus eius tanto spe sua celeriorem iam moventem ex hibernis continuerat, quippe reputantem non solum quam lenta urbium oppugnatio essset, sed etiam quam ipse frustra eandem illam coloniam ab Trebia victor egressus temptasset.

[4] Livio XXVII. 41-42.

corso in lunghezza quasi tutta l'Italia, nel seguire che facevano Annibale ritraentesi a Metaponto, caddero in mano di alcuni scorridori romani, da cui vennero condotti a Q. Claudio Flaminio, e da costui inviati al console C. Claudio Nerone, che allora trovavasi a Canusio di fronte ad Annibale. Il console, fatte interpretare le lettere, trovate loro indosso, scrisse subitamente al senato, consigliandolo a richiamare la legione stanziata in Capua, a far nuove leve, ad inviare le due legioni urbane a Narnia, ove Asdrubale scriveva di volersi congiungere al fratello, e informandolo nel tempo stesso di un suo piano che intendeva di mettere in esecuzione [1]. Dopo ciò, premessi nunzii ai Larinati, ai Marrucini, ai Frentani e ai Prepuziani, perchè dai campi e dalle città portassero in sulle strade vettovaglie e tenessero pronti carri, cavalli ed altre bestie allo scopo di soccorrere ai soldati stanchi e affranti dal cammino; sceglie da tutto l'esercito 6,000 pedoni e 1,000 cavalieri, e facendo le viste di voler recuperare una vicina città di Lucania, lascia al comando dell'esercito il legato Q. Cazio, e a marce forzate raggiunge il collega Livio Salinatore, che insieme al pretore Q. Porzio Licinio erasi accampato presso Sena-Gallica a cinquecento passi lontano da Asdrubale [2].

Osserva qui il Tarducci, e a me sembra giustamente, che la espressione liviana *ad Senam* debba intendersi in senso assai largo, pel territorio, cioè, degli antichi Senoni tra il Rubicone e l'Esino. Asdrubale, partitosi da Piacenza, erasi messo per la via Emilia, e percorsala fino ad Arimino, era poi entrato nella Flaminia coll'intento di batterla fino a Narni, punto, come pare, di congiunzione col fratello. Egli dunque non dovette valicare il Metauro nè appressarsi a Sena, ma proseguire per la via Flaminia in cerca di un passo, che dalla valle del Metauro, attraverso l'Appennino, lo portasse nelle pianure dell'Umbria. Come però giunse presso la via sinistra del fiume, dovette far sosta, perchè trovò la destra occupata dai Romani. Il passo cercato da Asdrubale, soggiunge il Tarducci, non poteva essere nè quello del *Furlo* nè l'altro di *Petra Pertusa*, e perchè entrambi impos-

[1] Livio XXVII. 43, 1-9.

[2] Livio XXVII. 43, 10-12; 44 e 45. Ad Senam castra alterius consulis erant, et quingentos ferme inde passus Hasdrubal aberat (XXVII. 46, 4).

sibili ad essere valicati da un esercito affrettato nelle sue marce, e perchè non rispondenti ai particolari della battaglia tramandatici da Livio e da Polibio; ma dovette essere quello di *S. Gregorio*, per dove anche ora sale una commoda strada mulattiera, che da una parte fa capo a Fermignano e dall'altra al Candigliano, fuori delle foci del Furlo, poco sotto l'Acqualagna [1].

Stando così gli eserciti schierati l'un contro l'altro, Asdrubale, capitano espertissimo e usato da lungo tempo a combattere contro i Romani, s'avvide subito da certi indizi di aver a fronte ambedue gli eserciti consolari. Evitò pertanto la battaglia, e in sulla prima vigilia levò silenziosamente il campo, allo scopo di sfuggire il preponderante nemico e di risalire il Metauro e passarlo per altro guado opportuno. Camminò tutta la notte; ma abbandonato dalle guide, impedito dalle fitte tenebre e dalla sinuosità del fiume di cui seguiva sempre la riva sinistra, non potè molto avanzarsi, e dovette sostare. Al primo albeggiare riprese il cammino, senza che però riuscisse a trovare il passo desiderato; chè quanto più allontanavasi dal mare, tanto più le rive del fiume stringevansi alzandosi ripide e scoscese. I Romani per ciò, che fatti accorti della sua partenza tenevangli dietro, poterono facilmente raggiungerlo e costringerlo a combattere [2].

Il Tarducci ha cercato ancora di stabilire il punto preciso della battaglia nella pianura ora detta di S. Silvestro, che si stende tra le colline di Urbino e il Metauro. Quella pianura, oltre che risponde esattamente a tutti i dati topografici, trasmessici dagli antichi, trovasi anche oggidì seminata di ossa, e gli abitanti di que' luoghi conservano ancor viva la tradizione che in quella pianura sia stato sconfitto e morto Asdrubale, di cui indicano per fino il luogo della sepoltura [3].

La battaglia, così detta, *del Metauro* ci vien descritta da Livio ne' capitoli 48 e 49 di questo stesso libro XXVII, e da

[1] Francesco Tarducci. Del luogo ove fu sconfitto e morto Asdrubale (Estratto dalla « Rivista Militare Italiana ») Roma, Voghera. 1888, p. 22.

[2] Livio XXVII. 47. — Sed cum, quantum mari adscedebat, tanto altioribus coercentibus amnem ripis non inveniret vada, diem terendo spatium dedit ad insequendum sese hosti (47, 11).

[3] Tarducci. Op. cit. — Vedi anche la recensione che del lavoro del Tarducci ha scritto il Ch. Prof. Cantarelli nella Rivista Storica Italiana del 1888, p. 70.

Polibio nel libro XI. 1-3, e i due storici, su per giù, sono fra loro d'accordo. Eccone il riassunto.

Asdrubale, collocati gli elefanti in prima fila, schierasi cogl'Ispani all'ala destra, di fronte al console Livio; pone nel centro i Liguri [1], non rammentati da Polibio, per far fronte al pretore L. Porzio, che neppur esso figura nello storico greco, e colloca alla sinistra i Galli per resistere all'altro console Claudio Nerone, che occupava l'ala destra de' Romani.

La zuffa appiccasi dapprima tra Livio e Asdrubale; chè il console Claudio è tenuto nella inazione da un colle che separava i suoi soldati dai contrapposti Galli. Ciò non pertanto, è appunto a Claudio che debbesi il maggior merito della giornata; poichè, mentre tra la sinistra romana e la destra cartaginese e tra i due centri ferveva orribilmente la mischia; egli vistosi lì inoperoso, stacca un corpo de' suoi, gira rapidissimamente il colle frapposto, assale il centro nemico di fianco, e lo mette in isbaraglio [1]. Allora la strage de' nemici divien generale [2] lo stesso Asdrubale con 56,000 de' suoi, secondo che narra Livio, rimasero morti sul campo; Polibio li riduce a poco più di 10,000.

Rapida marcia di Nerone. — Sono queste le linee principali del combattimento, uguali, come già ho accennato, in ambedue gli storici: le differenze sono per lo più in alcuni particolari, dipendenti da ciò, che Livio fa intervenire il console C. Claudio Nerone a questa battaglia, facendolo accorrere sul posto a marce forzate fin dall'Apulia.

Degli altri antichi storici, ammettono questo intervento Dione Cassio [3] e Valerio Massimo [4], il cui accordo con Livio è perfet-

[1] La presenza de' Liguri nelle file cartaginesi parrebbe corroborare la opinione del Matzat che Asdrubale sia calato in Italia per le Alpi Marittime. Livio però vi contraddice apertamente: *per munita pleraque transitu fratris, quae antea iuvia fuerant, ducebat.* (XXVII. 39, 7). Inoltre, ammesso questo itinerario, riesce quasi inesplicabile l'assedio di Piacenza.

[2] La mossa di Nerone verso il fianco sinistro del centro nemico ci vien data chiaramente da Polibio; παραδεξάμενος άπὸ τῶν δεξιῶν τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας... χαὶ τὸ λαιὸν ὑπεράρας τῆς ἰδιας παρεμβολῆς, προσέβαλε χατὰ κέρας τοῖς Καρχηδονίοις ἐπὶ τὰ ϑηρία. (XI, 1. 7). — Da Livio quella mossa si arguisce da ciò che primi ad esser battuti da Claudio sono gl' Ispani e i Liguri, e finalmente i Galli, situati, come sappiamo nell'ala sinistra. *Cohortes aliquas subductas a dextro cornu... post aciem circumducit, et... in sinistrum hostium latus inducit.... Ita ex omnibus partibus, ab fronte, ab latere, ab tergo trucidantur Hispani Ligu-resque: et ad Gallos iam cedes pervenerat.* (XXVII. 48).

[3] Zonara IX. 9.

[4] Val. Max. VII. 4. 4.

tissimo. Ma di fronte a questa tradizione che possiamo credere annalistica, ne abbiamo un'altra, rappresentata da Polibio e da Appiano, la quale se non contradice apertamente al fatto, per lo meno non ne fa parola. Esaminiamo, pertanto, quanta credibilità si meriti il racconto liviano di questo inaspettato soccorso, recato da Nerone al suo collega Livio Salinatore, intorno al quale nessuno de' moderni, ch'io conosca, ha fin qui osato spargere de' dubbi [1].

Il silenzio di Polibio mi dà forte ragione di dubitarne. Questo storico ammette bensì la presenza di Claudio Nerone alla battaglia del Metauro; anzi, come abbiam visto, lo fa principale autore della vittoria; ma dell'improvviso arrivare di lui dalla lontana Apulia, neppure un cenno.

Nè dicasi che, non possedendo noi di questa narrazione polibiana se non un frammento, poteva benissimo il fatto essere accennato innanzi [2]; imperciocchè, se di quella narrazione non abbiamo il principio, possediamo senza dubbio tutto il resto sino al fine, come rilevasi ad evidenza dalla stessa maniera con che quel racconto si chiude presso ambedue gli storici, con la gioia immensa cioè, destata in Roma dalla novella della grande vittoria [3]. Che se è così, come mai Polibio avrebbe potuto tacere del sollecito ritorno di Claudio Nerone nella sua provincia di Apulia, ammesso che anche egli avesse già narrato il sollecito staccarsi di lui dal campo di Canusio per correre repentinamente a Sena Gallica?

Appiano sembrami anche più esplicito; poichè non solo tace della rapidissima marcia di Nerone, ma afferma che ambedue i

[1] Ammettono il fatto senza alcuna riserva: Mommsen. Stor. Rom. Parte II lib. III. pag. 164-165; Atto Vannucci Stor. dell'Antica Italia. Vol. II pag. 398-400; Bertolini Storia Antica p. 287; Carlo Corsi. Storis Militare. Torino, 1885, Vol. I p. 51, e molti altri.

[2] Questa supposizione potrebbe avere un fondamento nelle parole iniziali del frammento polibiano: Ἀσδρούβᾳ δὲ τούτων μὲν ἤρεσχην οὐδέν le quali, a primo aspetto, parrebbero aver relazione con quanto narra Livio nel principio del capitolo 47 del libro XXVII: *Iam hostes ante castra instructi stabant. Moram pugnae attulit, quod Hasdrubal, provectus ante signa cum paucis equitibus, scuta vetera hostium notavit, quae ante non viderat, et strigosiores equos. Multitudo quoque maior solita visa est... Illud veterem ducem assuetumque romano hosti movit, quod semel in praetoriis castris signum, bis in consularibus referebant cecinisse: duos profecto consules esse, et quonam modo alter ab Hannibale abscessisset, cura angebatur.* Ma la prova non mi pare concludente, potendosi quelle parole di Polibio riferire a tutt'altre circostanze a noi ignote.

[3] I relativi passi sarano riportati in appresso, quando si parlerà delle fonti di Livio.

consoli, congiunti insieme gli eserciti, recaronsi a Sena Gallica per opporsi ad Asdrubale, e ciò dopo averne conosciute le forze dalle lettere di lui intercettate [1].

Messo così in sospetto e dal silenzio di Polibio, e dalla dichiarazione di Appiano, passo ad esaminare il fatto in sè, quale ci vien narrato da Livio.

E qui una prima osservazione che potrebbe farsi allo storico romano, si è circa il mezzo per cui il console Nerone sarebbe giunto ad aver notizia delle mosse e degli intendimenti di Asdrubale, notizia che avrebbelo spinto ad accorrere in aiuto del collega Livio. Era proprio indispensabile che quella notizia ei l'avesse dai sei cavalieri, inviati da Asdrubale al fratello e caduti nelle mani del propretore Claudio, e dalle lettere trovate loro indosso e fatte dal console interpretare, dopochè que' cavalieri furongli inviati a Canusio? L'altro console che teneva d'occhio Asdrubale, non ne intuiva lo scopo? e conoscendolo non ne informava continuamente il senato? Il senato poi come mai teneva ogni cosa nascosta a Nerone? E perchè dunque costui aspetta a muoversi, che gli capitino que'cavalieri e quelle lettere?

Del resto, comunque sia pervenuta a Nerone la notizia, restano sempre enimmatici i provvedimenti presi da lui, appena avutala. Il console, riferisce Livio, ritenendo quello non essere tempo sí fatto per la Repubblica, che ciascuno de' supremi duci dovesse operare ne'modi ordinari e combattere entro i limiti di sua provincia e contro il nemico destinatogli dal senato, risolvette di eseguire alcunchè d'improvviso e di memorando. Inviò quindi al senato le lettere di Asdrubale, avvisandolo, nel tempo stesso, di ciò ch'ei s'apparecchiava a fare e profferendo a quel sapientissimo consesso i proprî ordini intorno alla difesa della città [2]. O sì! Il senato aveva proprio bisogno di saperli da Nerone i provvedimenti ch'esso doveva addottare, esso che da Roma vegliava al generale andamento della guerra!

[1] Ἀννιβ. 52. Οἱ ὕπατοι Σαλινάτωρ καὶ Νέρων μαθόντες αὐτοῦ τὸ πλῆθος τῆς στρατιᾶς ἀπὸ τῶν γραμμάτων, συνῆλθον ἐς τὸ αὐτὸ πάσαις ταῖς δυνάμεσι, καὶ ἀντηστρατοπέδευσαν αὐτῷ περὶ πόλιν Σήνας.

[2] Livio XXVII 43, 8-9. Cum in Umbria se occursurum Hasdrubal fratri scribat, legionem a Capua Romam arcessant, dilectum Romae habeant, exercitum urbanum ad Narniam hosti opponant.

Oltre a ciò, non riesco a comprendere la necessità, per cui il console Claudio dovesse informare il senato intorno al progetto ch' egli andava meditando. Narra Livio che, appena i supremi magistrati di quest' anno ebbero assunto l' ufficio, il Salinatore si mostrò peritante, come colui che poca fiducia riponeva nelle legioni delle provincie a lui assegnate, e che perciò mise innanzi la proposta che si richiamassero sotto le bandiere i voloni. E aggiunge che il senato, per togliere di mezzo qualsiasi ostacolo, diede ampia facoltà ai consoli di provvedere al supplemento onde volessero, di scegliersi da tutti gli eserciti que' soldati che più credessero adatti, e perfino di tramutarli da una provincia al-l' altra, secondo che giudicassero essere più utile alla Repubblica [1]. Perchè mai dunque Nerone, staccando un corpo di truppe dalla sua provincia, ritiene ora di fare una cosa non solo imprevvista e inaspettata, ma, quel che più monta, contraria al modo ordinario di procedere nella Repubblica? [2] Dal momento che la concessione era già stata accordata preventivamente, quel suo non era un operare a capriccio, nè eravi necessità alcuna di renderne avvertito il senato.

Il bello poi sta in questo, che i calcoli di Nerone riuscirono talmente esatti, ch' ei potè unirsi al collega, prima che questi si fosse azzuffato con Annibale, il quale erasi mosso da Piacenza anche prima di spedire al fratello i sei cavalieri [3] da cui il console Claudio ne avrebbe appreso i disegni. È vero che Sena Gallica è quasi a metà strada tra Piacenza e Canusio; ma, non è men vero che que' cavalieri avevano percorso in lunghezza la intera penisola; che ingannati dalla imperizia delle vie, eransi spinti fino a Taranto, donde poi erano stati rinviati a Canusio

[1] Livio XXVII, 98, 6-9. — Cum omnes censerent primo quoque tempore consulibus eundum ad bellum.... Livius cunctabatur parum fidens suarum provinciarum exercitibus.... intuleratque mentionem de volonibus revocandis ad signa. Senatus liberam potestatem consulibus fecit et supplendi unde vellent, et eligendi de omnibus exercitibus, quos vellent, permuntandique, et ex provinciis, quo e republica censerent esse, traducendi.

[2] Livio XXVII, 43, 6-8. — Tum Claudius non id tempus esse rei publicae ratus, quo consiliis ordinariis provinciae suae quisque finibus per exercitus suos cum hoste destinato ab senatu bellum gereret; audendum ac novandum aliquid improvisum, inopinatum, quod coeptum non minorem apud cives quam hostes terrorem faceret, litteris Hasdrubalis Romam ad senatum missis.... patres conscriptos quid pararet, edocet.

[3] Livio XXVII, 43, 1. — Inter haec ab Hasdrubale, postquam a Placentiae obsidione abscessit, quatuor galli equites, duo numidae, cum litteris ad Hannibalem missi.

dal propretore Claudio Flaminio; che il console Claudio Nerone dovette scrivere al senato, inviar messi a tutti i popoli, stanziati, lungo il cammino, tra i suoi accampamenti e quelli del collega Salinatore e finalmente effettuare la marcia da Canusio al Metauro.

Ma la difficoltà maggiore consiste appunto nella effettuazione del supposto disegno di Claudio. Costui, stando sempre a Livio, con i sei mila pedoni e i mille cavalieri, scelti da tutto l'esercito, muove dal campo di Canusio, ove stava di fronte ad Annibale, fingendo di recarsi in Lucania per rendersi padrone di una vicina città, difesa da un presidio cartaginese. Poi, fatta notte, ripiega verso il Piceno per correre ad unirsi al collega il più presto possibile [1]. Lungo il viaggio, i Larinati, i Frentani, i Marrucini, i Pretuziani, già da lui prevenuti, accorrono in sulla via, e offrono spontaneamente, e fanno viva istanza ai soldati, perchè prendano il necessario per loro e pe' cavalli. Per tal modo tra gli elogi, le preghiere, gli augurii Nerone, co' suoi, s'avanza verso l'accampamento di Livio, ove entra di notte, secondo il parere dello stesso Salinatore a cui il collega, nell'appressarsi, aveva inviati de' messi per annunziargli la sua venuta e nel tempo stesso per sapere s'ei volesse ch'entrassero di nascosto o in palese, di notte o di giorno, e se dovessero formare un solo o due distinti accampamenti [2].

La mattina seguente si tiene consiglio di guerra, al quale interviene pure il pretore L. Porzio, che anch'esso aveva congiunti gli accampamenti a quelli de' consoli, e, inclinando i più a differir la battaglia per dar tempo a Nerone di far riposare i suoi e di prender cognizione del nemico, vi si oppone recisamente lo stesso Claudio, pregando e scongiurando gli altri a non voler, col ritardo, render temerario il suo piano che la prestezza aveva fin qui reso sicuro. La sua opinione prevale, e, sciolto il consiglio, si dà il segnale della battaglia [3].

Quanto tempo abbia impiegato Nerone a raggiungere il collega, lo storico romano non ce lo dice apertamente; ma sapendo

[1] Livio XXVII, 42, 17; 43, 11-12; 44, 1.

[2] Livio XXVII, 45. Si noti in Livio la errata numerazione de' popoli: *per agrum Larinatem Marrucinum Frentanum Praetutianum* (XXVII. 43, 10). I Marrucini venivano dopo i Frentani.

[3] Livio XXVII, 46.

da lui che il console medesimo, riprese il cammino la notte che e seguì la battaglia, con celerità anche maggiore che non fosse venuto, nel sesto giorno trovossi all'antico campo di Canusio rimpetto ad Annibale [1]; possiamo arguire che anche nella sua venuta avrà impiegato presso a poco lo stesso tempo.

Or bene, si rifletta che da Canusio a Sena Gallica avvi una distanza di oltre 250 miglia romane, cioè a dire km. 370 incirca, e che perciò Claudio Nerone, co' suoi 7000 soldati e con quelli di più, che gli si uniron per via, avrebbe dovuto percorrere da 40 a 45 miglia, ossiano circa 60 chilometri per ciascun giorno. e che questa distanza dovrebbe aumentarsi ancora di circa km. 50, ove si voglia convenire col Tarducci che la battaglia ebbe luogo nella pianura di S. Silvestro. Tanta rapidità, tanta forza di resistenza a me sembra veramente impossibile.

Ai tempi nostri la fanteria, nelle marcie ordinarie e in condizioni favorevoli, percorre circa 22 chilometri al giorno; nelle straordinarie poi il massimo è da 22 a 30 chilometri [2]. Gli antichi Romani, per quanto se ne può sapere, non ne fecero di più lunghe. Cesare, il più fulmineo de' condottieri Romani, nella sua prima campagna Gallica (58 a. C.) fatta contro gli Elvezi, dopo aver negato a costoro il passo per la provincia, dovette correre in Italia per trarne delle nuove legioni da opporre a quei barbari, che s'erano messo in animo di attraversare il territorio de'Sequani e degli Edui [3]. Il tempo stringeva e la fretta pungeva quell'abilissimo condottiero. Eppure da Aquileia a Lione (km. 600) dovette impiegare quattro settimane, percorrendo, compresi gli ostacoli, da 20 a 25 km. al giorno [4]. I soldati dei tempi imperiali, se dobbiamo credere a Vegezio [5], nelle marce ordinarie per-

[1] Livio XXVII, 50, 1. — Nero, ea nocte quae secuta est pugnam, citatiore, quam venerat agmine, die sexta ad stativa sua atque ad hostem pervenit.

[2] Blume - Strategie - Berlin 1882.

[3] De Bello Gallico I. 40.

[4] Histoire de Jules César. Tom. II, p. 51.

[5] Flavii Vegetii Renati Comitis de re militari libri quinque. Ex recensione Nicolai Schwebelii-Argentorati 1806. Ivi al libro I capo IX si leggono le seguenti parole: *Militari gradu, viginti millia passuum, horis quinque dumtaxat aestivis conficienda sunt. Pleno autem gradu, qui citatior est, totidem horis, viginti quatuor millia peragenda sunt. Quidquid addideris, iam cursus est, cuius spatium non potest diffiniri.* Il commentatore poi aggiunge quanto segue: *Viginti illa millia passuum, quorum hic meminit auctor, iustum diei iter apud Romanos efficiebant.... Quinque autem horis illa erant conficienda. quod reliquum*

correvano 20 miglia al giorno = kil. 29,574, e nelle straordinarie miglia 24 = kil. 35,488.

Comprendo bene che Nerone aveva già ordinato alle popolazioni, per dove doveva passare, di tenere in pronto, lungo la via, cavalli e altri giumenti, perchè agli spedati non mancassero mezzi di trasporto; comprendo ancora che que' bravi soldati non si fermavan punto, nè scostavansi mai dalle bandiere neppure nel prender cibo; ma camminavano dì e notte, dando al riposo sol quanto fosse stato necessario al naturale desiderio dell' uomo [1]. Ma, quel che non posso assolutamente comprendere, si è appunto come mai un esercito, anche con tutti quegli sforzi, anche con tutti quegli aiuti, in soli sei giorni, abbia potuto eseguire una marcia di circa 400 chilometri, ed esser poi pronto, all' indomani dello stesso arrivo, ad attaccar la battaglia, e ciò a proposta del medesimo capitano che avevali condotti, e come infine, la notte che tenne dietro alla battaglia, abbia potuto rimettersi in cammino e trovarsi dopo sei giorni negli antichi accampamenti di Canusio, di fronte ad Annibale.

Avranno avuta una fibra veramente ferrea quegli antichi Romani; ma che nel marciare abbiano goduto della rapidità delle aquile, io non posso indurmi ad ammetterlo [2].

tempus munitioni pabuloque convehendo impendebatur. Schwebelii notae et emendationes ad Flavii Vegetii Renati de re militari liber I, caput IX, lin. 8.

[1] Livio XXVII, 45, 11. — Nihil morari. nec abire ab signis nec subsistere cibum capientes; diem ac noctem ire, vix quod satis ad naturale desiderium corporum esset, quieti dare.

[2] In verità non saprei qual assegnamento possa farsi sulla tanto decantata agilità e valentia degli antichi Romani. Abbiam veduto già come i soldati di Cesare, anche nelle marce più rapide, non percorressero più di 24 o 25 miglia al giorno, e come Vegezio, scrittore del IV secolo dell' èra nostra, riduca a questo stesso numero il massimo della marcia giornaliera. Possibile che i discendenti di quegli antichi eroi, nel breve spazio di un secolo e mezzo od anche, se così si voglia, di cinque secoli, abbiano tanto degenerato? — Anche il celebre fisiologo Mosso è dello stesso parere. « Si crede generalmente, scrive egli, che gli antichi fossero più forti di noi. Ma è vero questo? Su quali dati positivi poggia una tale credenza? Per farmi un concetto mio proprio ho voluto conoscere la forza fisica de' soldati antichi e paragonarla a quella de' soldati moderni. Ho scelto come tipo il legionario romano, e per ciò lessi attentamente Giulio Cesare, Polibio, Vegezio, Lipsio e pochi altri scrittori di cose militari. Qui in Roma si vedono ancora intatti gli splendidi monumenti di quell' epoca, gli archi trionfali e le colonne di Traiano e di Antonino, ed è facile anche per chi non sia archeologo, vedere come erano armati e come erano vestiti i legionari romani. Mi fu difficile conoscere il peso dell' armature, perchè non ho trovato ne' musei d' Italia nulla che potesse aiutarmi in tale studio. Ho dovuto studiare ne' musei di Germania, dove gli scavi hanno messo in luce gli accampamenti degli eserciti romani e i

Nè, d'altra parte, risolve la questione chi, pur ritenendo vera quella marcia, volesse soltanto ammettere in Livio, o negli scrittori da lui seguiti, una esagerazione di tempo e di rapidità nell'eseguirla. Tra andata e ritorno, Claudio non avrebbe potuto impiegarvi meno di un mese. Ora, è presumibile che, in un mese di tempo, Annibale non si fosse accorto dell'assenza del console e del diminuito esercito consolare, che stavagli a fronte; Annibale che, informato già pienamente dell'arrivo in Italia di Asdrubale, non doveva certo starsene colle mani in mano, ma esser tutt'occhi e tentare ogni mezzo per aprirsi una strada verso il settentrione e ricongiungersi col fratello?

Questa difficoltà dovette anche affacciarsi allo storico romano; poichè induce Nerone ad affrettar la battaglia, spintovi dalla considerazione che, altrimenti, Annibale si sarebbe accorto della sua assenza, e si sarebbe aperto un passo alla volta della Cisalpina per riunirsi ad Asdrubale [1]. Ora non sarebbesi ciò certamente verificato, se l'assenza del console da Canusio, invece di 14 giorni, come vuol dare ad intendere Livio, fosse stata, come nel fatto avrebbe dovuto essere, di oltre un mese intero?

Tutte queste inverisimiglianze, da me notate nel racconto liviano, mi fanno ritenere impossibile la marcia di Nerone da Canusio al Metauro.

Campagna del 207 nel mezzodì d'Italia. — Questa impossibilità sembrami anche confermata dai fatti che Livio dice avvenuti nel mezzodì d'Italia, durante la primavera dell'anno 217 av. Cristo.

La campagna, anche secondo il nostro storico, s'aprì ben tardi; poichè l'assedio posto da Asdrubale a Piacenza, rattenne

luoghi dove si combatterono le battaglie più memorabili dell'impero.... Fu così che ho raccolto notizie sul peso delle armi, sull'elmo di cuoio, sugli scudi di legno ricoperti di pelle, sulle loriche, sulle tuniche, sul saio ecc. e nel tutto insieme non mi risulta che il legionario portasse abitualmente in guerra un peso di molto superiore ai 30 chilogrammi come portano i nostri soldati.... Noi conosciamo con esattezza quanto fossero lunghe le marcie che facevano i soldati di Giulio Cesare, e se le paragoniamo colle marcie che hanno fatto o fanno oggigiorno i nostri soldati, dobbiamo conchiudere che i legionari romani non erano molto più forti di noi, benchè il lungo esercizio nelle armi li rendesse più agguerriti. Anche fra essi eravi chi si lamentava che la vita del campo fosse dura, che le armi fossero pesanti. Ma non si può dire che fisicamente noi siamo un popolo decaduto » (Rendiconti dell'Accad. de' Lincei 1887. Serie IV. Vol. III, semestre 1° pag. 430).

[1] Livio XXVII, 46, 10. *Qui prolatando spatium hosti det* (avrebbe detto Nerone nel consiglio di guerra), *eum et illa castra* (dell'Apulia) *prodere Hannibali et aperire in Galliam iter, ut per otium, ubi velit, Hasdrubali coniungatur.*

più lungamente Annibale nei quartieri d'inverno. Eppure, anche prima che il console Claudio Nerone fosse giunto alla sua provincia, il duce cartaginese aveva toccata nel territorio Tarentino una sconfitta dal pretore C. Ostilio Tubulo, lasciando sul campo 4000 de'suoi [1]. Spinto quindi e da questo insuccesso e dalla notizia che il propretore Q. Claudio Flaminio erasi già mosso dai quartieri d'inverno, aveva dovuto ritirarsi nuovamente nel Bruzio [2].

Molto tardi perciò sarebbesi recato il console Claudio nella sua provincia. Eppure, nel capitolo antecedente lo stesso Livio ci aveva fatto sapere che le lettere del pretore L. Porzio, annunzianti il rapido calare di Asdrubale, avevan costretto i consoli a recarsi al lor posto più sollecitamente di quanto avevano stabilito.

[1] Livio XXVII, 40, 10. *Priusquam Claudius consul in provinciam perveniret, per extremum finem agri* TARENTINI *ducentem in Sallentinos exercitum Hannibalem cum expeditis cohortibus adhortus C Hostilius Tubulus incomposito agmini terribilem tumultum intulit, ad quatuor millia hominum occidit, novem signa militaria cepit.* Leggo col Madvig: *Agri Tarentini;* perchè la comune lezione: *agri Larinatis* è piena di difficoltà. E primieramente come mai Annibale che, secondo Livio, in sul finire dell'anno 208, erasi ritirato nel Bruzio, nella primavera del 207, ci apparisce improvviso nel territorio larinate? E dato anche ch'ei vi sia potuto penetrare, per qual motivo da Larino si dirige nella penisola Salentina, invece di avviarsi verso il Piceno per congiungersi col fratello, suo scopo supremo? Di più, in qual modo potè avvenire che Annibale fosse vinto da C. Ostilio Tubulo, che era stanziato a Capua, ed era perciò separato dal nemico dall'intero Sannio? Da ciò si deduce facilmente che alla parola *larinatis* deve esser incorso un qualche errore. Difatti il Luchs (*Titi Livii ab urbe condita libri a vicesimo sexto ad tricesimum - Berolini* 1879), a quella voce, nota: *Larinatis* V. A. F. (consensus codic. et Florentinus) — *Laritans* P. (Parisiensis) — *Tarentini.* Madvigius. Ecco poi come il Madvig s'ingegna di spiegare il fatto: *Apparet, opinor, Hannibalem, quum Sallentinos ex Lucanis petenti praeter Tarentum eundum esset, ut tutius iret, vitata urbis propinquitate, per extremum agri Tarentini finem satis magno flexu duxisse, nec tamen Hostilii Tarento praesidentis vigilantiam effugisse aut impetum; pro Tarentini in P. est laritanis, quomodo transponendae litterae notari solent. — Sed quod Hostilium Tarenti fuisse dixi, occurretur mihi, cum eo superiori anno* (208) *missus esset* (cap. 35), *postea ei eodem anno pro Tarento Capuam provinciam datam esse (ibidem) ibique eum hoc anno* (207) *fuisse, Livium tradere* (cap. 36), *Tarenti Q. Claudium* (cap. 38 et 40). *Verum ne fingi quidem potest, a Capua in occidentali Italiae parte sita Hostilium in Hannibalem per Larinatem agrum, qui in Apulia est, euntem, toto interiecto Sannio, impetum fecisse, et Hannibalem ex agro Tarentino movisse, quod timeret, ne ibi Claudius e Sallentinis veniens exercitus Capuam obtinentis duci se coniugeret. Et post haec demum gesta Hostilium Tubulum Tarento Capuam petisse, aperte Livius dicit paullo post, hoc ipso capite:* HOSTILIUS CAPUAM PETENS, *et* RELIQUAS COPIAS HOSTILIUS CAPUAM DUCERE IUSSUS. *Itaque hic, ut alibi non paucis locis, Livius in indicandis imperiorum per Italiae partes permutationibus et in tempore earum notando decretisque a rebus perfectis separandis, parum diligens fuit; de eo dubitari nequit, quin in cap. 40 scribendo Hostilium Tarento praesidere putarit.* (Emendationes Livianae iterum auctiores editae.. Hauniae 1886).

[2] Livio XXVII. 40.

Ritiratosi Annibale nel Bruzio, il propretore Claudio Flaminio (è sempre Livio che narra) tornò nel Salentino, e il pretore C. Ostilio, nel ridursi a Capua, incontrossi a Venosa col console Claudio Nerone, il quale, scelti d'ambedue gli eserciti 40,000 pedoni e 2,500 cavalli per opporli ad Annibale, diè ordine ad Ostilio di condurre gli altri a Capua e di consegnarli al proconsole Q. Fulvio [1]. Annibale frattanto, raccolti e dai quartieri d'inverno e dai presidii quanti più uomini gli fu possibile, recasi a Grumento colla speranza di conquistare alcune piazze, tornate per timore a parte romana [2]. A Grumento dirigesi anche il console Claudio, e ne nasce una zuffa, in cui Annibale, vinto, lascia sul campo 8,000 de' suoi, non restando morti de' Romani che soli 200!! Il giorno appresso, per quanto molestato dal console non osa uscire dal campo, e la notte seguente, lasciati i fuochi accesi e alcuni pochi cavalieri numidi a guardia delle porte e dello steccato, sloggia occultamente di là, con animo di recarsi in Apulia [3]; Nerone poi, fatto giorno, e visti ritrarsi anche i pochi Numidi, che a spron battuto raggiungono il grosso dell'esercito, partesi in sull'albeggiare, e tenendo dietro alla fama e alle orme del nemico, lo raggiunge non lungi da Venosa, ove ha luogo un altro scontro in cui rimangono uccisi altri 2,000 Cartaginesi. Annibale quindi per non dar commodità ai Romani di nuovamente combattere, recasi a Metaponto, donde invia Annone nel Bruzio a farvi nuove genti, e avutele e unitele alle sue, recasi di nuovo a Venosa e di là a Canusio, seguito sempre dal console Claudio, il quale, lasciato il proconsole Q. Fulvio in Lucania, avevagli tenuto dietro a Metaponto, e poi avevalo accompagnato a Venosa e a Canusio [4].

Questi fatti, almeno come ci vengono esposti da Livio, contengono delle inverisimiglianze che qui sarà bene far rilevare.

[1] Livio XXVII, 40, 12-14.

[2] Livio XXVII, 41, 1. Hannibal undique contracto exercitu, quem in hibernis aut in praesidiis agri bruttii habuerat, in Lucanos ad Grumentum venit, spe recipiendi oppida, quae per metum ad Romanos defecissent.

[3] La manifesta esagerazione che si ravvisa nel racconto liviano, mi dispensa dall'indagare i dati topografici della battaglia di Grumento. Chi n'avesse voglia, potrà consultare l'opera del Racioppi, da me più volte citata - Storia dei Popoli della Lucania e della Basilicata. Vol. II, p. 270-71.

[4] Livio XXVII, 42.

Unico obiettivo di Annibale, nella primavera dell'anno 207, doveva esser quello di congiungersi al fratello. Come avviene dunque ch'egli dal Bruzio, in sul principiare della campagna, dirigesi a Taranto [1]? Perchè mai, respinto nel Bruzio da Ostilio, muove verso la Lucania, spinto solo dalla speranza di ricuperare quelle città che per timore fossero tornate a Roma? Come si può credere ciecamente che nella battaglia di Venosa sien caduti 8000 Cartaginesi e soli 200 Romani? È egli presumibile che Nerone dopo un giorno e una notte abbia potuto raggiungere presso Venosa Annibale, diretto da Grumento in Apulia? Per qual fine Annibale, giunto una volta a Venosa, indietreggia fino a Metaponto, per poi tornare di nuovo a Venosa e spingersi fino a Canusio? E giunto a Canusio, perchè non prosegue il cammino verso il Piceno, mèta, a que' dì, di tutti i suoi pensieri?

In mezzo a tante difficoltà e incoerenze, l'unica via per uscire d'impaccio a me pare la seguente.

Supremo scopo di Roma, secondo lo stesso Livio, era doppio: far fronte ad Asdrubale e impedire ad Annibale di potere uscire dal Bruzio e riunirsi al fratello [2].

Contro Asdrubale, donde era maggiore il pericolo, dovettero recarsi i due consoli in persona, venuta appena la notizia dell'improvviso avanzarsi del nemico da parte del pretore della Cisalpina L. Porcio, le cui lettere costrinsero i consoli a recarsi al lor posto anche prima del tempo stabilito. E difatti troviamo, secondo tutti gli storici, ambedue i consoli combattere al Metauro [3].

Contro Annibale poi, prima anche che i consoli si movessero, erano accampati il proconsole Q. Fulvio, il pretore C. Ostilio e il propretore Q. Claudio Flaminio; in tutto *cinque legioni* che,

[1] L'imbarazzo sarebbe anche maggiore, ove s'ammettesse, con la lezione *agri larinatis*, che Annibale fosse stato battuto da Ostilio nel ritrarsi ch'ei faceva da Larino alla penisola Salentina. Questa mossa di Annibale sarebbe davvero inesplicabile.

[2] Livio XXVII, 38, 6-7. Hasdrubali occurrendum....... et Hannibalem suo proprio occupandum bello, ne emergere ex Bruttiis atque obviam fratri ire posset.

[3] Livio naturalmente fa marciare contro Asdrubale il solo Salinatore; ma pure confessa che il più grande e il miglior nerbo delle forze romane erasi stanziato con quel console nella Cisalpina; poichè fa sì che l'altro console, Nerone, parlando ai soldati che conduceva al Metauro, asserisca apertamente: *Ad certam eos se victoriam ducere. Quippe ad quod bellum collega non ante, quam ad satietatem ipsius peditum atque equitum datae ab senatu copiae fuissent maiores instructioresque, quam si adversus ipsum Hannibalem iret, profectus sit, eo ipsos, quantuncumque virium momentum addiderint, rem omnem inclinaturos.* (XXVII, 45, 3).

unite alle milizie italiche, dovevano essere più che sufficienti ad impedire che il Cartaginese, le cui forze non potevano ormai essere più tanto numerose e temibili, potesse uscire dal Bruzio e riunirsi al fratello.

Le battaglie, pertanto, narrate da Livio, come avvenute nella primavera di quell'anno nella Italia meridionale, non furono probabilmente che altrettanti tentativi fatti dal gran Cartaginese per aprirsi una via ad effettuare la bramata congiunzione, tentativi resi vani, del resto, da Fulvio, da Ostilio e specialmente dal propretore Q. Claudio Flaminio, che, stanziato presso Taranto e i Salentini, dovette essere più alle prese col nemico.

Livio questo propretore lo fa apparire inoperoso; ma io opino di non andare errato, se affermo che proprio al propretore Q. Claudio si debbono tutte le imprese, senza dubbio esagerate, che Livio attribuisce al console M. Claudio nel mezzodì d'Italia. La maestosa figura del console, ingigantita forse dalla tradizione per la gran parte che egli ebbe difatti nella vittoria riportata al Metauro, deve avere ecclissata quella del propretore [1], e molto probabilmente anche qui, come già nell'intervento del proconsole Fulvio a Roma e nella disfatta di Cn. Fulvio ad Erdonea, la omonimia trasse in inganno gli Annalisti romani e poi anche Livio che ad essi ricorse, portando per effetto la inazione del propretore Claudio e la presenza, del resto non necessaria, del Console omonimo nella Italia meridionale, e finalmente la rapida marcia di costui, impossibile ad ammettersi, da Canusio al Metauro, ove la sua presenza non poteva revocarsi in dubbio.

Ciò sembrami possa legittimamente dedursi e dall'esame dei fatti in sè stessi, quali ci sono stati tramandati da Livio, e dal raffronto della tradizione annalistica, trasmessaci da questo medesimo storico, coll'altra conservataci da Appiano e da Polibio,

[1] La fama di Cl. Nerone era ancor viva e verde a' tempi di Orazio, il quale (Carm. IV. 4) cantava:

Quid debeas, o Roma, Neronibus
Testis Metaurum flumen et Hasdrubal
Devictus, et pulcher, fugatis
Ille dies Latio tenebris.

Eppure in queste enfatiche parole, neppure un'allusione alla rapidissima marcia del console.

presso i quali non avvi traccia alcuna della rapidissima marcia di Nerone.

Anche le molte vittorie che, nella primavera di quest'anno, i Romani avrebbero riportate sopra Annibale nella Lucania e nell'Apulia, ripugnano alla già nota asserzione di Polibio, che Annibale, cioè, fino a Zama fu sempre vincitore [1]. Segno evidente che tutte queste strepitose vittorie sono, per lo meno, esagerazioni degli annalisti romani, (probabilmente dell'Anziate), ai quali qui Livio dovette affidarsi quasi interamente.

Dissi quasi interamente; perchè non posso in tutto e per tutto convenire col Michael, che, in questa parte della sua storia, Livio abbia messo da banda Polibio [2]. In alcuni punti della narrazione io trovo fra i due storici non solo, come il Michael, somiglianza grandissima, ma quasi quasi perfetta identità. Lo staccato frammento polibiano, conservatoci da Suida e da me trascritto più innanzi [3], relativo alla facilissima calata di Asdrubale in Italia, basterebbe da solo a giustificare la mia opinione, la quale è luminosamente dimostrata dalla magnifica descrizione che i due storici, in perfettissima armonia tra loro, ci hanno tramandata, della gran gioia prodotta in Roma dall'annunzio della vittoria di Sena Gallica [4].

Roma esultava, e n'aveva ben donde. La strepitosa vittoria del Metauro, dopo il lungo spazio di dieci anni, fu per lei me-

[1] Vedi Fasc. 1° e 2° 1889, pag. 167.

[2] Op. cit. pag. 74-75.

[3] Vedi pag. 75, n. 4.

[4] Eccone i passi relativi messi a rincontro.

Livio XXVII, 50, 7-51, 7-10. Primo magis auribus quam animis id acceptum erat, ut maius laetiusque, quam quod mente capere aut satis credere possent......... Discursum inde ab aliis circa templa deum, ut grates agerent; ab aliis domos, ut coniugibus liberisque tam laetum nuntium impertirent..... Omnia templa per totum triduum aequalem turbam habuere: quum matronae amplissima veste cum liberis, perinde ac si debellatum foret, omni solutae metu, deis immortalibus gratias agerent. Statum quoque civitatis ea victoria mutavit, ut iam inde, haud secus quam in pace, res inter se contrahere vendendo emendo mutuum dando argentum creditum solvendo auderent.

Polib. XI, 3, 4-6. Τῆς δὲ φήμης ἀφικομένης εἰς τὴν Ῥώμην, τὴν μὲν ἀρχὴν ἠπίστουν, τῷ λίαν βούλεσϑαι τοῦτο γενόμενον ἰδεῖν. Ἐπειδὴ δὲ καὶ πλείους ἧκον, οὐ μόνον τὸ γεγονὸς, ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ μέρος διασαφοῦντες, τότε δὲ χαρᾶς ὑπερβαλλούσης ἦν ἡ πόλις πλήρης, καὶ πᾶν μὲν τέμενος ἐκοσμεῖτο, πᾶς δὲ ναὸς ἔγεμε πελάνων καὶ ϑυμάτων. Καϑόλου δ᾽εἰς τοιαύτην εὐελπιστίαν παρεγένοντο καὶ ϑάρσος, ὥστε πάντας τὸν Ἀννίβαν, ὅν μάλιστα πρότερον ἐφοβήϑησαν, τότε μηδ᾽ἐν Ἰταλίᾳ νόμιζεν παρεῖναι.

ritato compenso della terribile disfatta di Canne, e per essa la guerra poteva dirsi terminata. Passeranno ancora cinque anni, prima che Annibale sia costretto ad abbandonare l'Italia per esser completamente battuto a Zama dall'Africano; ma i ruggiti del leone libico, rinchiuso nell'estremo angolo della penisola, senza speranza d'aiuto, non faranno più tremare le vene e i polsi al popolo romano.

CONCLUSIONE

M'era proposto d'investigare la verità de' fatti svoltisi in Italia ne' nove anni che corsero dalla battaglia di Canne a quella del Metauro, riscontrando il racconto liviano, improntato quasi sempre alla tradizione annalistica, con un'altra tradizione che qua e là traspare dalle opere e dai frammenti di altri antichi scrittori, e, ne' casi possibili, di riportare Livio alle sue proprie fonti [1].

Ho io raggiunto il mio scopo? e quali possono essere le pratiche conseguenze delle mie investigazioni?

A questa dimanda, che, del resto, potrebbe essermi rivolta anche da altri, io penso di non poter più adeguatamente rispondere, che presentando le seguenti tabelle riassuntive, nelle quali:

a) Sono disposti in ordine cronologico i fatti, come ci sono stati narrati da Livio [2];

b) Sono contrassegnati con un punto interrogativo (?) quelli di cui ritengo debba dubitarsi;

c) Sono indicati con carattere corsivo quelli che, secondo me, debbono essere ripudiati;

d) Con carattere maiuscoletto quelli che opino debbano sostituirsi ai ripudiati di Livio, o da ammettersi, benchè da questo non narrati, perchè datici da altri scrittori o suggeritimi dal contesto liviano o dal raziocinio.

Per ciò che riguarda le fonti, il lettore troverà nell'ultima colonna i nomi degli scrittori a cui credo che Livio abbia fatto ricorso. Il punto interrogativo (?) apposto ad alcuni di essi, significa anche qui, che il risultato delle mie ricerche vien dato con qualche riserva. I nomi segnati in corsivo indicano gli scrittori che c'informano di qualche fatto non narrato da Livio.

[1] Vedi la Introduzione fasc. 4° 1888, pag. 427 e seg.

[2] I dati cronologici sono in Livio così pochi e così indeterminati, che il più delle volte riesce impossibile coordinare i fatti col tempo in che avvennero. D'altra parte, io, che in questo mio scritto ho voluto evitare, per quanto mi fosse possibile, questioni cronologiche, non ho qui inteso di dare un'esatta cronologia di Livio, ma soltanto di disporre nelle quattro stagioni dell'anno gli avvenimenti tramandatici dal medesimo storico, così come mi parve più naturale al primo aspetto. Ciò bastava al mio scopo.

TABELLE R

CONSOLATO DI	AVVENIMENTI PRINCIPALI
L. Emilio Paolo C. Terenzio Varrone.	Battaglia di Canne [1]. Consiglio di Maarbale. (?) Proposta di riscatto de' prigionieri di Canne. Vantaggi della vittoria di Canne. Annibale occupa Consa, e tenta la impresa di Napoli. Defezione di Capua. *Secondo tentativo di Annibale per rendersi padrone di Napoli.* Prima battaglia di Nola. *Annibale tenta Napoli per la terza volta.* COMINCIA L'ASSEDIO DI PETELIA [2]. Annibale saccheggia e incendia Acerra, e tenta Casilino. » sverna in Capua. - *Gli ozi di Capua.* » VINCE IL DITTATORE GIUNIO PERA [3]. Casilino si rende ad Annibale. *Resa di Petelia.*
T. Sempronio Gracco Q. Fabio Massimo.	Gracco sorprende e batte ad Ama i Campani, e ritirasi a Cuma che indarno è assediata da Annibale. Il pretore Levino penetra nel Sannio, e ricupera alcune città; il suo legato Sempronio Longo batte Annone presso Grumento. Fabio Massimo riconduce in potere di Roma Compulteria, Trebula, Austicola. Marcello devasta il territorio de' Caudini e degl' Irpini. Seconda battaglia di Nola e seconda vittoria di Marcello *sopra Annibale.* (ANNONE). *Diserzioni nella cavalleria di Annibale.* Fabio Massimo devasta il territorio di Capua. *Duello tra Asello e Taurea.* RESA DI PETELIA [4]. Resa di Locri e di Crotone.

[1] Notai già (Fasc. 4° 1888, pag. 439 n. 1) che la battaglia di Canne, se debbesi prestar fede al Calendario Ro seconda guerra punica era indietro di circa un mese dal giuliano, quella battaglia doveva probabilmente sembravami la più comune e la più veritiera. Ora però le cose han cambiato di aspetto. La questione si si risparmiano sarcasmi e insolenze. Tutto ciò mi distoglie dal mantenere, almeno per adesso, la fatta pr tanto arruffata.

[2] Vedi Fascicolo 3° 1889, pag. 314.

[3] Vedi Fascicolo 1° e 2° 1889, pag. 171.

[4] Vedi nel Fascicolo 3° 1889, pag. 314 e segg. le ragioni per cui, contrariamente a Livio, pongo la cadu

...SSUNTIVE.

...NNO ...A. C.	STAGIONE	MESE	STORIA DI LIVIO		FONTI DI LIVIO
			LIBRO	CAPITOLO	
...6-215	estate	2 agosto	XXII	46-49	Polibio nella sostanza
			»	51,1-4	Celio
			»	58-6,10	
			»	61,10-15	Polibio
			XXIII	1	
			»	2-10	Celio (?)
			»	14,5	
			»	14,5-16	
	autunno		»	15,1-2	
			»		*Polibio*
			»	17,7-18,9	
			»	18,9-16	
	inverno		»		*Zonara*, *Frontino*, *Pollieno*
			»		Polibio (?)
			»		Polibio
...15-214	primavera				
			»	35-37,9	
			»	37,10-13	
			»	39,5-6	
	estate		»	41,13-14	
			»	42-46,5	
			»	46,6-7	
			»	46,9-11	
			»	46,12-47	
			»	30	Polibio
	autunno		XXIV	1-3,15	Polibio

...fu combattuta il giorno 2 agosto dell'anno 216, e aggiunsi che, siccome il Calendario Romano, ai tempi della ...si in sul cadere di giugno dell'anno suddetto. Scrissi quella nota, attenendomi alla opinione che allora ...oliata ed acutizzata; i cronologi di Germania vi scrivon sopra de' grossi volumi, e, perduta la calma, non ...a di occuparmene; tanto più che non parmi siasi finora trovato il bandolo per dipanare una matassa

...Petelia in sul finire dell'estate.

CONSOLATO DI	AVVENIMENTI PRINCIPALI
	Annibale sverna in Apulia non lungi da Arpi; il console Sempron presso Luceria - Frequenti scaramucce.
Q. Fabio Massimo M. Claudio Marcello	Annibale torna in Campania, e tenta invano Puteoli. *Quarto tentativo di Annibale su Napoli.* *Terza battaglia di Nola.* Annibale muove alla volta di Taranto. Fabio Massimo assale Casilino, e chiama anche Marcello a quell'impres Gracco sconfigge presso Benevento Annone, che si ritira nel Bruzi *e batte per via un Prefetto de' Socii.* Casilino torna in potere di Roma. Marcello torna a Nola. È destinato in Sicilia [5], ma ammala gravement Fabio Massimo devasta il Sannio e parte della Lucania. » ricupera *Compulteria*, Telesia, Consa, Fugifula, Orbitanio, E e Blanda (Banzia). Annibale va a svernare in Salapia, donde depreda il territorio Salentin
Q. Fab. Massimo (figlio) Ti. Sempr. Gracco	MARCELLO NELLA QUALIFICA DI PROCONSOLE, PARTE PER LA SICILIA Il vecchio Fabio, in qualità di legato, accompagna il console suo figl in Apulia. Arpi torna alla obbedienza di Roma (?). Annibale passa la stagione estiva nel territorio Salentino, e sten il suo dominio sopra alcune ignobili città. Il console Sempronio in Lucania combatte molte piccole scaramucc ricupera alcune città di poco momento, e fa tornare in potes di Roma due popoli del Bruzio, i Cosentini cioè e i Tauriani T. Pomponio Veientano è vinto e morto da Annone. ANNIBALE SVERNA NEL TERRITORIO SALENTINO, NON MOLTO LUNGI I TARANTO [7]. Alcuni ostaggi Tarentini, fuggiti da Roma, sono ripresi e precipit dalla rupe Tarpea.
Q. Fulvio Flacco Ap. Cl. Pulcro	Defezione di Taranto. Ferie latine, dopo le quali i duci romani partono pel campo.

[5] Vedi Fascicolo 3° 1889, pag. 334 e segg.
[6] Vedi ivi pag. 334 e segg.
[7] Lo deduco da Livio. Vedi Fascicolo 4° 1889, pag. 418 n. 3.

NNO . C.	STAGIONE	MESE	STORIA DI LIVIO		FONTI DI LIVIO
			LIBRO	CAPITOLO	
	inverno				
			XXIV	3,16-17	
1-213	primavera		»	12,1-4	
			»	13,7-8	
	estate		»	17,8-20,9-15	
			»	19,1-6	
			»	14-16	Valerio Anziate
	autunno		»	19,7-11	Polibio
			»	20.7	
			»	20,3-4	
			»	23,5	
	inverno		»	20,14-16	
3-12	primavera		»		
			XXIV	44	Quadrigario - A. Gellio.
			»	45-47,10	Fonti romane
	estate				
			XXV	1,1	
			»	1,2 e 5	
			»	1,3-4	
	inverno				
			»		
			»	7,10-14	Polibio
12-11	primavera		»	8-11	»
		27 aprile	»	12,1-2	

CONSOLATO DI	AVVENIMENTI PRINCIPALI
	I consoli, presso Benevento, battono Annone che intendeva vettova gliare Capua, e lo costringono a tornare nel Bruzio.
	Ambedue i consoli, chiamato il proconsole Gracco dalla Lucania Benevento, s'avviano alla volta di Capua per cingerla di assedi
	Il proconsole Sempronio Gracco è vinto ed ucciso da Magone.
	I consoli saccheggiano il territorio di Capua, ma son vinti da *Magon* (ANNONE?) [8] e dai Capuani - Scaramucce continue.
	Duello tra Badio e T. Quinzio Crispino?
	Annibale sopravviene da Taranto, e i consoli si ritirano, Fulvio Cuma e Claudio in Lucania.
	Annibale insegue Claudio, e per via batte Penulo.
	I consoli si riuniscono a Capua, e la bloccano insieme al Pretor Claudio Nerone.
	Annibale *sconfigge il pretore Cn. Fulvio Flacco ad Erdonea*, e torn a Taranto.
Cn. Fulvio Centumalo P. Sulpicio Galba	I proconsoli Fulvio Flacco ed Appio Pulcro proseguono a bloc care Capua - Frequenti sortite degli assediati e continue sca ramucce.
	Annibale muove da Taranto alla volta di Capua, occupa Galazia, s'accampa dietro al Tifata.
	Grande battaglia e grande vittoria de' Romani presso Capua.
	Annibale diverte su Roma *per la via Latina* (ATTRAVERSA IL SANNI E POI ENTRA NELLA VIA VALERIA-TIBURTINA).
	Il proconsole Q. Fulvio Flacco corre per la via Appia in difes di Roma.
	Annibale fa una ricognizione intorno alle mura di Roma dalla port Collina al tempio di Ercole, ed è respinto dalla cavaller romana.
	IL TEMPIO DEL DIO REDICOLO SULL'APPIA SEGNA PROBABILMENTE I META DELLA RICOGNIZIONE, E DEVE PERCIÒ IDENTIFICARSI CO QUELLO DI ERCOLE [9].
	Battaglia impedita due volte dal temporale.
	Annibale torna verso il mezzodì PERCORRENDO NUOVAMENTE LA VI TIBURTINA-VALERIA [10].

[8] Vedi Fascicolo 4° 1889, pag. 428.
[9] Vedi Fasc. 1° 1890, pag. 74 e segg.
[10] Secondo Polibio e Appiano. Vedi Fasc. 1° 1890, pag. 72.

NO C.	STAGIONE	MESE	STORIA DI LIVIO		FONTI DI LIVIO
			LIBRO	CAPITOLO	
			XXV	13-14	
			»	15,18-20	
			»	16-17	Fonti romane
	estate		»	18,1-3	
			»	18,4-15	
	autunno				
			»	19,1-6	
			»	19,7-17	
			»	20,1-4	
			»	20,5-7 e 21	
-210	primavera				
			XXVI	4	
			»	5,1-4	
			»	5,5-17; 6	Valerio Anziate
	estate				
			»	7; 9	idem e Polibio in parte
			»	8; 10	Valerio Anziate
			»	10,3-9	idem
			»		
			»	11	
			»		

CONSOLATO DI	AVVENIMENTI PRINCIPALI
	IL CONSOLE P. SULPICIO LO INSEGUE - BATTAGLIA NOTTURNA E VI TORIA DI ANNIBALE[11], che si ritira nel Bruzio fino a Reggio.
	Capua si rende a discrezione.
	Annibale sverna nel Bruzio.
M. Claudio Marcello M. Val. Levino	L'Italia e la guerra contro Annibale è affidata a Marcello che ries a ricuperare Salapia, donde Annibale si ritira nel Bruzio.
	Marcello ripiega nel Sannio e vi occupa Marmorea e Mele.
	Il proconsole Cn. Fulvio è sconfitto e morto da Annibale presso Erdon
	Marcello dal Sannio corre in Lucania. - Scontro di Numistrone c esito incerto (?) - Annibale passa a Venosa ed è seguito da Ma cello. - Nuove scaramucce.
	Annibale sverna in Apulia presso Canusio.
Q. Fulvio Flacco Q. Fabio Massimo	Il proconsole Marcello costringe a battaglia Annibale presso Canus *e lo batte completamente.* (?)
	Gl'Irpini, i Lucani, i Vulcienti tornano in soggezione di Roma.
	Annibale corre a difendere il Bruzio, invaso da 8000 soldati fa venire da Sicilia, e libera la minacciata Caulonia.
	Il console Fabio toglie Manduria ai Salentini, ed opera il riacqui di Taranto.
	Annibale vi accorre da Caulonia, ma giunge che la città si è già re
	» tende insidie a Fabio, da cui vengono eluse. (?)
T. Quinzio Crispino M. Claudio Marcello	Marcello recasi a Venosa ad assumere il comando delle proprie legi
	Crispino va ad accamparsi in Lucania, ove tenta Locri, ma se ritrae all'appressarsi di Annibale, e va a ricongiungersi Marcello, ponendo il campo tra Venosa e Banzia.
	Morte di Marcello.
	Sepoltura di Marcello.
	Annibale si rende padrone dell'anello consolare, e tenta un colp mano su Salapia. (?)
	I Romani assediano Locri difesa da Magone, ma all'approssimars Annibale recedono dalla impresa.
	Crispino ferito si riduce a Capua, nomina dittatore T. Manlio quato, e muore.

[11] Vedi Fascicolo 1° 1890, pag. 84 e segg.

NNO . C.	STAGIONE	MESE	STORIA DI LIVIO		FONTI DI LIVIO
			LIBRO	CAPITOLO	
			XXVI	12,2	Polibio
			»	12-4-16	
			»		
10-9	primavera				
			»	38	
			XXVII	1,1-2	
			»	1,3-15	Valerio Anziate
			»	2	idem.
	inverno		»		
09-8					
			»	12,7-14	Valerio Anziate (?)
			»	15,2-3	
			»	15,8; 16,9	
	estate				
			»	15,4-19; 16,1-9	Celio (?)
			»	16.10-16	Celio (?)
08-7	primavera		»	25,10	
			»	25,6; 25,11-14	
	estate		»	26-27	Celio
			»	28-1	
			»	28,3-13	Celio
			»	28,13-17	
			»	29; 33,6	

CONSOLATO DI	AVVENIMENTI PRINCIPALI
C. Cl. Nerone M. Liv. Salinatore	Notizie da Marsiglia annunziano la prossima calata di Asdrubale. L. Porzio Licinio, pretore della Cisalpina, riferisce per lettere Asdr bale traversare le Alpi. Il console Livio recasi nella Cisalpina per opporsi ad Asdrubal *Claudio Nerone nella Lucania e nel Bruzio per far fro ad Annibale.* Rapidissima calata di Asdrubale - Assedio di Piacenza. Annibale muove dai quartieri d'inverno, ma è battuto nel territor *Larinate* (Tarentino) dal pretore Ostilio Tubulo, e torna Bruzio. *Il console Cl. Nerone giunge a Venosa, e mettesi a capo delle legioni, consegnategli dal pretore Ostilio.* Asdrubale si toglie dall'assedio di Piacenza, e invia al fratello cavalieri con lettere, indicanti la via ch'ei intendeva percorre e il luogo di lor congiunzione. (?) Annibale, fatte nuove genti torna in Lucania. *Il console Nerone raggiunge e lo vince in grande battaglia presso Grumen quindi di nuovo a Venosa, e lo costringe a ripiegare su M taponto.* I cavalieri di Asdrubale cadono nelle mani del propretore Q. Claudio *che inviali al console Claudio Nerone.* Annibale, rinforzato l'esercito con altre milizie somministrategli Annone, torna alla volta di Venosa, e si spinge fino a Canu *Nerone non lo perde mai di vista, e accampasi di contr lui presso Canusio.* *I cavalieri di Asdrubale son condotti a Nerone, che, conosciuto tenore delle lettere, ne scrive al Senato, e medita un co decisivo.* *Rapidissima marcia di Nerone da Canusio a Sena-Gallica, ove congiunge a Livio.* Battaglia del Metauro.

NO C.	STAGIONE	MESE	STORIA DI LIVIO		FONTI DI LIVIO
			LIBRO	CAPITOLO	
7-6	primavera		XXVII	36,1-4	
			»	39,1-2	
			»	39,3	
			»	39,6-12	Polibio
			»	40,10-12	
			»	40,13-14	
			»	43,1	
			»	41-42,1-15	
			»	43,1-5	
			»	42,16-17	
			»	43,5-9	
			»	43,10-46	
			»	46-49	Polibio in parte

Dalla precedenti tabelle apparisce manifesto che io:

I. Non ammetto senza riserva, almeno per ciò che riguarda i particolari, il consiglio di Maarbale, la riconquista di Arpi, le grandi vittorie di Marcello presso Numistrone e Canusio, le insidie tese da Annibale a Fabio Massimo dopo il riacquisto di Taranto, i sei cavalieri inviati da Asdrubale al fratello e il cader di costoro nelle mani del propretore Q. Claudio;

II. Riduco a due le tre battaglie di Nola, e ad un solo avvenimento i quattro tentativi fatti da Annibale per impadronirsi di Napoli, i duelli tra Asello e Taurea e tra Crispino e Badio, le due narrazioni del riacquisto di Compulteria e della caduta di Locri e di Crotone, le due sconfitte subite da Pomponio Veientano e le due complete disfatte de' Romani presso Erdonea;

III. Relego tra le invenzioni annalistiche gli ozî di Capua, le diserzioni nella cavalleria di Annibale, la terza battaglia di Nola, le campali battaglie e le conseguenti grandi vittorie dei Romani sotto le mura di Capua nella primavera dell'anno 211, l'intervento del proconsole Fulvio a Roma, la duplice battaglia presso Roma impedita dal temporale, la presenza del console Claudio Nerone nell'Italia meridionale, durante la primavera dell'anno 207, con tutti i fatti che a quella si riconnettono, non esclusa la famosa marcia del medesimo console da Canusio al Metauro;

IV. Rettifico il racconto liviano o interpretandolo o contrariandolo:

a) Fissando il principio dell'assedio di Petelia nell'autunno dell'anno 216 e la resa di quella piazza in sul cadere dell'estate del 215, la partenza di Marcello per la Sicilia nella primavera del 213, i quartieri di Annibale nell'inverno 212-13 nel Salentino non lungi da Taranto;

b) Affermando che Annibale nella sua diversione su Roma percorse la via Valeria nella venuta e nel ritorno, che l'estrema meta della escursione di Annibale intorno alle mura di Roma fu il punto della via Appia, ove fu poi consecrata una memoria al dio Redicolo, che il console Claudio Nerone, nella primavera dell'anno 208, fu destinato, insieme al collega Livio Salinatore, nella Cisalpina contro Asdrubale;

V. De' fatti non rammentati da Livio, ma tramandatici da altri storici, ripudio la infelice sorte de' prigionieri di Canne, e

ammetto uno scontro, con vantaggio di Annibale, tra costui e il dittatore Giunio Pera, volgente l'inverno del 216, e la battaglia notturna con la relativa vittoria del Cartaginese sopra il console P. Sulpicio che tenevagli dietro nel tornare ch'ei faceva da Roma verso il mezzodì.

Quanto alle fonti, basta percorrere anche rapidamente l'ultima colonna del mio prospetto per accertarsi che, se io non fui tratto in inganno, Livio nel narrar questi fatti non attinse largamente a Polibio. Veramente in nessuno de' sei libri (XXII-XXVII) da me esaminati, pare ch' ei sia stato messo interamente in disparte. Ci si rivela infatti:

Lib. XXII — Descrizione della battaglia di Canne.
» XXIII — Assedio e resa di Petelia.
» XXIV — Resa di Casilino.
» XXV — Defezione di Taranto.
» XXVI — Diversione di Annibale su Roma.
» XXVII — Battaglia del Metauro.

Ma l'uso che ne fa Livio, è ristretto entro così brevi confini, da non potersi per certo affermare che lo storico greco sia stato mai il suo autore prediletto, ove se n'eccettui la impresa di Petelia e la defezione di Taranto. Nel resto, le storie polibiane sono appena appena sfiorate, e tutta la gran preferenza è accordata alle fonti romane, a Celio Antipatro, sopratutto, e a Valerio Anziate.

Al primo riferisco, con maggior o minor certezza, il consiglio di Maarbale, la defezione di Capua, il riacquisto di Taranto, le insidie tese da Annibale a Fabio Massimo, la morte di Marcello e la storia dell'anello consolare e del colpo di mano tentato da Annibale su Salapia.

L'Anziate poi, che per la prima volta ci si è forse mostrato nel libro XXIV, a proposito della battaglia di Benevento e della disfatta di un prefetto de' socii, da me identificato con T. Pomponio Veientano, tiene libero campo in quasi tutto il libro XXVI, ed è anche largamente adoperato nel XXVII. Si debbono probabilmente a costui le grandi vittorie riportate dai Romani sotto le mura di Capua, i particolari della diversione di Annibale su Roma, le vittorie di Marcello sopra Annibale presso Numistrone e Canusio, quelle riportate da Nerone nella bassa Italia e la marcia rapidissima dello stesso Nerone da Canusio a Sena-Gallica.

De' rimanenti scrittori, usati da Livio nel dettare questa parte della sua storia, non mi è riuscito rilevare altro nome, che quello del Quadrigario o di Aul. Gellio, relativamente al noto aneddoto di Fabio Massimo, che, come legato accompagnò il console suo figlio nel campo di Apulia. Gli altri non furono potuti esser da me determinati, e forse non sono determinabili allo stato presente della scienza. Essi peraltro dovettero essere, nella massima parte, annalisti romani che in tutti gli avvenimenti, narrati da Livio, più o meno si manifestano.

Non recherà quindi meraviglia se que' fatti per tal modo narrati, han destato diffidenza nell'animo di chi li ha letti attentamente e studiati con amore, e spesse volte l'abbiano indotto a ripudiarli del tutto.

Del resto, do queste conclusioni secondo il mio convincimento, il mio modo di vedere e, potrebbe anche darsi, secondo le mie illusioni. Quanto a risultati veri, reali, definitivi, lascio solo giudice il lettore coscienzioso e imparziale. Non so se la sentenza sarà per essermi favorevole; ma se anche non lo fosse, mi resterà il conforto di essere entrato nel novero de' pochi Italiani che si occupano dell'antica storia della nostra Roma, che con tanta passione è studiata dai dotti di oltre mare e d'oltre Alpe, e mi allieterà la speranza che altri italiani [1] entrino, dopo me nel medesimo aringo, e rendano anche qui veritiera la sentenza del nostro più grande poeta:

Poca favilla gran fiamma seconda.

GAETANO BOSSI.

[1] Apprendo con vero piacere che, auspice l'illustre Prof. Beloc, che con grande maestria ed amore insegna la storia antica nella Università di Roma, si è testè fondato un periodico nel quale si vengono pubblicando i migliori lavori de' giovani addetti a quella disciplina.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Mommsen Teodoro, *Le provincie Romane da Cesare a Diocleziano:* trad. dal tedesco, di Ettore De Ruggiero. — Roma, L. Pasqualucci, editore, 1887-1890. Un vol. in-8° di pag. 652 con dieci tavole geografiche.

L'illustre autore della *Storia Romana* ha recentemente pubblicato il quinto volume della sua dotta e grandiosa opera, il quale può considerarsi come un lavoro speciale e separato, contenendo la storia delle varie parti dell'Impero romano da Cesare a Diocleziano. Vi si trovano ordinatamente raccolte tutte le notizie, che sono sparse nella tradizione e nei monumenti tanto circa le singole provincie romane ed il loro governo, quanto circa le istituzioni generali in rapporto alle parti peculiari dell'Impero. Vi si aggiungono le notizie relative alle condizioni del suolo, agli usi e alle costumanze degli abitanti proprie di ciascuna regione. E dalla riunione di queste sparse membra la sagace mente del Mommsen è venuta ricostituendo, con nuovo ed originale lavoro, tutta la storia del romano Impero, studiandola nelle sue diverse parti: così nelle città rurali dell'Africa e nelle fiorenti contrade dei monti della Licia, come nelle fattorie dei vignaiuoli della Mosella, e sul deserto litorale della Siria.

L'opera del grande maestro è accompagnata da accuratissime carte del Kiepert: e dobbiamo alle pazienti e dotte cure del ch. prof. De Ruggiero il vantaggio dell'annunziata traduzione, per la quale tutti gli studiosi Italiani, cui non sia familiare l'idioma tedesco, si troveranno in grado di profittare di sì importante volume.

G.

Goyau Georges, *Chronologie de l'Empire Romain, publiée sous la direction de R. Cagnat, professeur au Collège de France.* — Paris, Klincksieck, 1891.

Questo manuale di cronologia romana è d'incontestabile utilità a chiunque si occupa di ricerche istoriche e desidera risolvere prontamente le questioni cronologiche, che possono riferirsi ad un testo letterario od epigrafico. Con una diligenza scrupolosa il sig. Goyau ha raccolto tutti i fatti della storia romana che possono esser datati con lo studio delle fonti, e li ha ordinati anno per anno, dal 31 av. Cr. - cioè dalla battaglia d'Actium - fino alla morte di Teodosio avvenuta nel 395 dell'era nostra.

Oltre gli avvenimenti istorici d'ogni genere, sono notate per ogni anno tutte le leggi e disposizioni legislative emanate dagli imperatori; i nomi dei consoli -

la cui serie, in appendice, è continuata fino all'anno 541 -; i nomi dei prefetti e dei vicarii della città, ed i nomi dei prefetti del pretorio, dei vigili, dell'annona. Per ciascuna di siffatte indicazioni è sempre registrata la fonte, che ne stabilisce la data: e per tal modo le prime ricerche, in ogni questione di cronologia, si trovano immediatamente compiute e sotto la mano dello studioso.

Libri di pratica utilità, come questo, non sono destinati solamente ad uso delle scuole - come è stampato nel frontespizio; ma anche i dotti ne possono trarre non lieve vantaggio. Il quale per certo sarebbe stato immensamente maggiore, se l'egregio A. avesse aggiunto al volume un indice alfabetico dei nomi proprii, mediante il quale rendere più agevoli le ricerche quando sono sconosciuti i dati cronologici.

G.

DURRBACH F., *L'orateur Lycurgue: étude historique et littéraire.* — Paris, Thorin, 1889.

L'epigrafia greca è così ricca di documenti relativi alla pubblica amministrazione, civile e sacra, che il ch. A. ha potuto trarne grande profitto per questo suo egregio lavoro. Nel quale è studiata ed esposta in ogni sua parte l'amministrazione tenuta, direttamente o indirettamente, dal celebre oratore Licurgo per dodici anni (dal 338 al 326 av. Cr.), durante i quali egli potè compiere un vasto piano di lavori e di riforme.

FERRERI ANGELO LIVIO, *Per Catalogna e Andalusia.* — Roma, tip. Pallotta, 1890.

È questo un grazioso ricordo del viaggio, recentemente compiuto dal ch. avv. Ferreri in quelle provincie spagnuole, che riboccano di vivacità e sentimento. I monumenti, i costumi, le impressioni ed avventure diverse vi sono descritte con tale brio ed elegante novità di forma, che la lettura di quelle pagine è oltremodo attraente e dilettosa.

NUOVE RICERCHE SULLA VERA NATURA E NOZIONE DELLA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA ORDINARIA E DELEGATA

(continuazione e fine: v. fasc. preced. p. 3)

IX.

Giurisdizione che compete ai parrochi amovibili volgarmente chiamati succursalisti *o* deservienti.

Abbiamo detto che intorno alla controversia, quale giurisdizione debba attribuirsi come propria dell'officio ai parrochi amovibili o succursalisti, non vi è grande divario di opinioni presso gli autori, e quindi come di cosa ammessa e conosciuta potremo spacciarci leggermente.

E per verità, se da prima richiamiamo le dottrine da noi stabilite intorno alla vera natura e all'accurata nozione della doppia giurisdizione *ordinaria e delegata*, sono chiare le illazioni seguenti.

In primo luogo la giurisdizione ordinaria non inchiude nella sua natura come elemento essenziale l'esser *perpetua*.

Quindi se si distinguono, come dee farsi, questi tre termini *officium — beneficium — iurisdictio*, chiaramente si vede dalle definizioni da noi date e spiegate lungamente a suo luogo, che il nesso tra l'ufficio e la giurisdizione *ordinaria è intrinseco ed essenziale*, perchè si fonda nella stessa natura delle cose. Infatti abbiamo dimostrato che la giurisdizione ordinaria dee definirsi secondo la sua essenza quella che *antecedenter est ex iure adnexa alicui officio ecclesiastico, vel proprio, vel commisso.* Questa formola è già da noi diffusamente spiegata più sopra.

Tutto all'opposto, il nesso fra il *beneficio* e la giurisdizione è puramente *storico* e di fatto. È chiaro che noi qui prendiamo il concetto del beneficio ecclesiastico conforme è espresso dalla nota definizione: *ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiae propter officium* etc.

Ora diciamo che sebbene si consideri, l'essere comunemente la giurisdizione ordinaria congiunta col beneficio ecclesiastico propriamente detto, non è in forza dell'essenza medesima della giurisdizione, ma tutto dee ripetersi dalla disciplina di fatto stabilita nella Chiesa, colla quale il più delle volte la giurisdizione ordinaria è altresì perpetua perchè congiunta ad un beneficio ecclesiastico propriamente detto. Quindi se facciasi la supposizione, che l'autorità *legittima* con una *nuova istituzione* stabilisca dei parrochi i quali, sebbene non perpetui, abbiano tuttavia quel medesimo officio, con quei medesimi diritti di cui godono i parrochi perpetui, è chiaro non poter sorgere il menomo dubbio in chi pur voglia ragionar dirittamente, che i parrochi non perpetui, ossia succursalisti, non abbiano da aversi in conto di *veri* parrochi aventi come gli altri ordinaria giurisdizione con la medesima ampiezza di diritti e di prerogative, e quindi riguardo all'ufficio non esservi fra gli uni e gli altri differenza veruna.

Come ben vede il lettore, noi non abbiamo fatto altro che dedurre le conseguenze legittime delle dottrine già da noi dimostrate. Anche il Bouix [1] conviene con noi e stabilisce la proposizione: *Succursalium rectores licet ad nutum revocabiles sunt veri parochi*, e scioglie la difficoltà che, come egli dice, potè aver luogo nei primi tempi dopo il concordato del 1801, sorta dalla formola dell'articolo organico trentesimo primo nel quale si dice che « *i vicarii e deservienti eserciteranno il loro ministero sotto la sorveglianza e la direzione dei parrochi* ».

[1] De paroch. (ed. 3ª 1880) pag. 245.

Infatti sembrerebbe che in forza di una tale formola i parrochi inamovibili o perpetui ritenessero quasi la cura abituale delle succursali inchiuse nella giustizia di pace in cui esse si trovano. Ma giustamente osserva, checchè sia degli articoli organici i quali non hanno alcuna autorità ecclesiastica, che i vescovi nel fatto costituirono i succursalisti come al tutto indipendenti dagli altri parrochi e aventi gli stessi diritti nella amministrazione de' sagramenti, nel domicilio, nei così detti diritti di stola al pari di ogni altro. Nè altramente sente il Brabandere [1], il quale aggiunge altresì che a Roma, senza alcuna restrizione, sono come veri parrochi considerati.

Basterebbe il fin qui detto perchè sia appieno chiarita la prima delle due proposte questioni, cioè quale sia la giurisdizione che compete ai così detti deservienti o succursalisti, cioè quella appunto che è propria dei veri parrochi. Sarebbe al tutto qui fuor di luogo esporre minutamente la giurisdizione propria dell'ufficio parrocchiale.

Piuttosto ci sia lecito ad illustrar maggiormente quel punto da noi messo in chiaro del non esservi nesso essenziale fra la giurisdizione ordinaria e la perpetuità, esaminare alcune formole che intorno a questo si trovano presso i canonisti.

Così, a modo di esempio, il Pignatelli [2] trattando la questione: « *an et quatenus curati sive vicarii temporales amoveri possint ad nutum* », al n⁰ 25 dice che cotali curati amovibili *nec vere curati dici possunt ad tradita per Doctores in cap. Cum non ignores* etc. e tuttavia più sopra al n° 23 aveva affermato : *non repugnat curam animarum per vicarium amovibilem exerceri.*

Se bene si considera, vi è un doppio modo col quale può dirsi che uno è vero parroco: primieramente: *ratione muneris et ex rei natura,* e in secondo luogo: *ratione beneficii ex vigenti disciplina.*

[1] Juris Canonici et Juris Canonico-Civilis compendium praelectionibus accomodatum quas in Seminario Brugensi habuit P. De Brabandere etc. Brugis, Desclée ed. quarta pag. 350-356.

[2] Consult. can. Tom. IX Consult. 143 nn. 23 segg. ed. Venet. 1694 pagg. 384-85.

I succursalisti sono veri parrochi nel primo, ma non nel secondo modo.

Gioverà altresì esaminare brevemente quanto dice fra i moderni autori il Santi [1], col quale autore non possiamo almeno in tutto convenire. Ecco quale è la sua sentenza intorno alla amovibilità, come dicesi, *ad nutum*. La esporremo colle sue medesime parole:

« At amovibilitas ad nutum est rite accipienda.

« In genere Ecclesia in suo regimine abhorret ab arbitrio, « et ordinatam exigit in omnibus disciplinam. Hinc in genere « amovibilitas ad nutum non potest aequiparari arbitrariae remo- « tioni personae ab officio quo fungitur. Distinguenda tamen est « amovibilitas vicariorum temporaneorum, qui ob precariam « prorsus causam per meram deputationem alterius functiones et « vices gerunt, ab amovibilitate clericorum qui officiis de se « perpetuis praeficiuntur sub clausula tamen ut ad nutum remo- « veri possint. Si de vicariis ob causam precariam deputatis ad « tempus sermo sit, doctores tradunt communiter ipsos posse « removeri ab officio etiam absque gravi causa, dummodo tamen « remotio non fiat ex fraude vel odio. Hoc in sensu loquitur « Bened. XIV De Syn. Lib. 12 c. 1 n. 2. – Quod si sermo « sit de clericis praepositis alicui officio de se perpetuo ex. gr. « cappellaniae aut curae animarum sub conditione amovibilitatis « ad nutum, ex praxi S. Congr. Concilii receptum est ut remotio « clerici non sustineatur, si fiat nulla existente causa. Siquidem « honor clericalis status et bonum animarum non bene compo- « nuntur cum facili et frequenti mutatione personae quae offi- « cium sacrum de se caeteroquin permanens et perpetuum exer- « ceat. Conferri possunt resolutiones S. Congr. diei 11 Julii 1826 « 6 Aug. 1791 in causa Farfen. et aliis omissis in causa Mes- « sanen. 18 Martii 1854, et in causa Vicarii Curati quoad remo-

[1] Praelect. I. C. Lib. I ad tit. De Off. Vic. n. 12 (I. 28).

« tionem, dierum 27 Junii 1867, et 11 Januarii 1868. Quo ergo « in sensu clericus ab officio suo dicitur amovibilis ad nutum? « Amovibilitas in casu sumitur in oppositionem ad perpetuitatem. « Beneficia in Ecclesia perpetua esse dicuntur, quia repraesentant « antiquos titulos idest stationes illas clericorum in quibus cle- « rici divino servitio per ordinationem mancipabantur, adscribe- « bantur in censu seu in canone ecclesiae particularis, et ab ea- « dem ecclesia congruam sustentationem assequebantur. Tituli « huiusmodi perpetui erant, et per mortem personae vacare di- « cebantur. Unde vetitum erat, ne clericus a sua ecclesia ad « aliam transiret. Ita S. Leo Magnus in epist. 1 ad aquilejen- « sem episcopum et in epist. 8 ad episcopos Illyrici. Quare « beneficia quae antiquis clericorum titulis subrogata fuerunt, et « ipsa perpetua dicta sunt. Hinc quando beneficium alicui conce- « ditur, non tribuitur ad tempus determinatum, sed ut semper « in vita sua illud possideat. Quapropter personae in beneficio « institutae inest ius ut non possit invita a beneficio removeri, « nisi ex causa a legibus ecclesiasticis contemplata, et nonnisi « servata canonica forma, idest regulari processu in remo- « tione perficienda. Quorum si alterutrum deficiat, remotio non « sustinetur. Haec duo sunt elementa perpetuitatis beneficiorum. « Ergo cum beneficia manualia, cuius rector est amovibilis ad « nutum, perpetua non sint, sequitur, ad removendum rectorem « beneficii manualis a beneficio non requiri causam aliquam a « iure recognitam idest causam canonicam, nec formam cano- « nicam, idest processum regularem. Attamen quia etiam beneficia « manualia originem suam ab antiqua firmitate titulorum et bene- « ficiorum aliquo modo repetunt, in praxi ex aequitate canonica, « quae a Card. De Luca in part. 1 de Beneficiis Discur. 96 n. 13, « dicitur *non scripta*, inductum est ut ad removendum clericum « a beneficio manuali requiratur causa aliqua rationalis, ne fa- « cilis daretur occasio labefactandi famam sacerdotum, et spiri- « tualis utilitas fidelium exularet. Unde causa levis non sufficit

« quemadmodum tenuit S. Cong. EE. et RR. in causa Urbi-
« naten. diei 11 Septembr. 1584 relata a Pignatelli, tom. 9 con-
« sult. 115, n. 92. Idem deducitur ex resolutione S. Cong. Conc.
« in Messanen. diei 18 Martii 1854 ».

In questa teoria dottamente esposta dall'autore, ci pare soverchiamente inculcata l'idea della perpetuità pressochè di sua natura connessa cogli uffici ecclesiastici. Infatti crediamo debba rettamente intendersi ciò che egli dice, cioè che i beneficii nella Chiesa si dicono perpetui, *perchè rappresentano gli antichi titoli, ossia quelle stazioni alle quali i chierici per l'ordinazione ricevuta erano addetti nei sacri ministeri e ricevevano dalla Chiesa medesima il congruo sostentamento.* Imperocchè alludendosi con ciò a quello che nella legislazione ecclesiastica appellasi *titolo di ordinazione*, conviene osservare che esso non si stabilì sempre ed unicamente nel modo accennato dall'autore. E per verità se si riguardi generalmente la cosa, in quella guisa che col ricevere l'ordine sacro si acquista uno speciale potere di amministrare i sacramenti a bene dei fedeli, così nasce da esso in coloro, che hanno un tale potere, l'obbligo di esercitarlo in qualche modo, senza che rimarrebbe in essi al tutto ozioso. Di qui consegue che l'essere ascritto ad una qualche chiesa almeno in questo senso, che secondo l'arbitrio del vescovo l'ordinato si adoperi nei sacri ministeri nella diocesi, dee dirsi inchiuso nel concetto medesimo della sacra ordinazione. È chiaro doversi fare eccezione se una persona o un ceto di persone siano immediatamente soggetti alla Sede apostolica, come ha luogo per gli ordini regolari propriamente detti nella vigente disciplina.

Quindi s'intende altresì essere strettamente connesso con una tale ascrizione che l'ordinato riceva un congruo sostentamento da quella chiesa al cui servizio egli è addetto.

Ma ciò può farsi in due modi:

primieramente quando *dai beni della Chiesa* qualunque sia la fonte onde provengono (cioè mobili, o immobili, stabilmente

posseduti o consistenti in oblazioni spontanee dei fedeli), facciasi una sola massa la cui piena amministrazione sia commessa al vescovo, e da quella si somministrino ai singoli membri del clero le cose richieste al congruo loro sostentamento;

in secondo luogo, quando ai singoli ecclesiastici uffici sia già antecedentemente assegnata una porzione dei beni sopradetti, e però essa sia destinata ad ognuno di essi prima che riceva l'ordine sacro.

È cosa manifesta che, sia nell'uno sia nell'altro modo, si ha quel diritto al congruo sostentamento, che costituisce la *nota essenziale* di quello che chiamasi *titolo d' ordinazione*. Ora il primo modo rappresenta acconciamente, a nostro giudizio, l' indole generale della legislazione ecclesiastica intorno al congruo sostentamento dei chierici prima che venissero istituiti i beneficii ecclesiastici propriamente detti; in tale disciplina, sia che coloro che ricevevano gli ordini sacri fossero addetti stabilmente al servizio di una chiesa determinata, sia che ad arbitrio del vescovo nel territorio della diocesi esercitassero i sacri ministeri non addetti stabilmente a luogo veruno, tutti del pari erano mantenuti da quell'unica massa comune di beni ecclesiastici [1].

Ci sembra che l'autore di cui ora ragioniamo non abbia tenuto abbastanza conto di questa distinzione parlando dell'antica disciplina, e però è ambiguo ciò che egli dice ed in un senso anche falso: « *vetitum erat ne clericus a sua ecclesia ad aliam transiret* »; perchè la parola *ecclesia* può significare la diocesi, e ciò è verissimo; e può significare altresì una chiesa determinata nel recinto della diocesi, e generalmente parlando ciò non può dirsi secondo verità, prima dell'istituzione dei veri benefizî ecclesiastici.

Tuttavia vi sono alcune norme, sia di giustizia sia di equità, le quali conviene osservare quando si tratti di applicare questa

[1] Ho trattato di proposito di ciò in altra mia opera: « Juris Eccl. Institutiones » Romae 1890 (2ª ediz.) Tip. della Prop. nn 458 segg.

condizione di amovibilità nei casi particolari. Ma essendo questa una conseguenza pratica della disciplina straordinaria stabilita in forza del concordato del 1801, ci riserviamo a trattarne in ultimo luogo.

Esaurita così la prima questione di minore importanza per noi e di più agevole trattazione, ci facciamo subito ad esaminare l'altra di maggiore rilievo ed irta di spinose difficoltà, cioè quale giudizio debba farsi intorno alla legittimità della disciplina straordinariamente indotta nella Francia e in alcuni altri paesi colla distinzione di una doppia classe di aventi cura d'anime con vera e propria giurisdizione, come fu di sopra esposto.

Di ciò nell'articolo seguente.

X.

Esame giuridico della disciplina stabilita dei parrochi amovibili « ad nutum ».

Abbiamo detto nel finire dell'articolo 8, che a fare un retto giudizio intorno alla legittimità o illegittimità della disciplina straordinariamente stabilita dopo il concordato e gli articoli organici, uopo è esaminare tre cose.

Primieramente se una tale costituzione di parrochi amovibili ripugni intrinsecamente al diritto ecclesiastico, di guisa che non possa mai ammettersi eziandio come deroga speciale e straordinaria. In secondo luogo se fin dalla sua origine, ossia nel suo primo stabilirsi, una tale economia dei parrochi amovibili *ad nutum*, o succursalisti, debba riputarsi *legittima*, o, ciò che torna il medesimo, stabilita da competente autorità. Che se questo per caso affermar non si potesse secondo verità, rimarrebbe da ultimo il cercare se una tale economia, che pur tuttora sussiste, sia divenuta coll'andare del tempo legittima per la condiscendenza e tolleranza od eziandio doverosa per l'espressa sanzione

susseguente della Sede Apostolica. Noi crediamo che, dopo svolte accuratamente queste tre cose, non possa rimanere alcun dubbio ragionevole intorno alla vera condizione giuridica di quella disciplina, di cui ora ragioniamo.

Per quel che si attiene al primo punto, cioè dell' intrinseca ripugnanza che esista o no nella costituzione dei parrochi rivocabili *ad nutum*, possiamo dire essere già stato eliminato ogni dubbio con ciò che abbiamo detto nell'articolo precedente. Infatti avendo ivi dimostrato che i così detti succursalisti godono della giurisdizione medesima di cui godono i veri parrochi, perchè il nesso fra la giurisdizione e la perpetuità è puramente *storico* e non già *essenziale* ed *intrinseco,* è chiaro non potersi ravvisare un'intrinseca ripugnanza in ciò che i succursalisti non godono della perpetuità. Il che si conferma altresì dalla dottrina dei canonisti che, sia in virtù di uno speciale statuto, sia per concessione dei Pontefici, sia finalmente per legge di fondazione, una tale perpetuità può essere esclusa nel conferimento dell'officio parrocchiale [1].

Il Bouix [2] tratta di proposito questa controversia in due capi e dimostra nel primo che la perpetuità non è della essenza del *parrocchiato,* sia per ragione dell'officio sia per ragione del beneficio.

Nell'altro poi esamina se la facoltà di revocare gli aventi cura di anime, sia contraria ai sacri canoni o al bene della Chiesa e risolve tale questione negativamente collo stabilire che ciò non è contrario nè alla antica disciplina, nè al diritto comune prima del concilio di Trento, nè alle sanzioni tridentine assolutamente considerate, nè finalmente al bene della Chiesa riguardato per sè medesimo, e considerate altresì tutte quelle speciali circostanze che possono rendere talora utile ed opportuna una tale facoltà di rivocare i parrochi, propria solo dei vescovi.

[1] Brabandere l. c. pag. 353.
[2] Bouix op. cit. pagg. 192-217.

Imperocchè uopo è accuratamente osservare che i canoni escludono bensì una tale facoltà in ogni altra persona, ma non già nei vescovi che hanno la suprema autorità nelle diocesi. Chi vuole può conferire presso questo autore la diffusa trattazione di questa materia. Per noi riguardo a questo primo punto bastano quei principii giuridici da noi altrove esposti e sopratutto il detto nell'articolo nono.

Venendo ora all'altro punto il quale presenta maggiore difficoltà ed ove in alcune cose, come si vedrà, dobbiam differire nel nostro giudizio così dal Bouix come da altri con lui, a procedere con maggiore ordine e perspicuità, cominciamo dallo stabilire una proposizione la quale stimiamo non possa venir negata da alcuno.

Essa è la seguente:

« supposta l'esistenza di una legittima autorità la quale nella « sfera di sua competenza, almeno in quelle circostanze straordi- « narie nelle quali si trovava, aveva il potere di stabilire quella « circoscrizione parrocchiale la quale meglio rispondesse alle esi- « genze dei tempi, dei luoghi, delle persone, è chiaro che se essa « prescelse un modo misto, che cioè alcuni parrochi fossero per- « petui ed altri no, essa rimaneva nel suo pieno diritto e una tale « economia così stabilita, quantunque contraria alla disciplina vi- « gente, dee riputarsi fin dalla prima sua origine in tutto legittima ».

Dissi che questa proposizione non può negarsi da alcuno, perchè nella sua forma ipotetica la verità di essa è manifesta; tuttavia giova brevemente dichiararla.

E da prima appena fa mestieri avvertire che l'autorità legittima di cui ora parliamo è quella dell'episcopato, giacchè sarebbe assurdo il dire che gli articoli organici resero legittima l'istituzione dei parrochi amovibili o succursalisti. Troppe volte abbiamo notato nel decorso di questa trattazione che gli articoli organici non hanno alcuna ecclesiastica autorità. D'altra parte non può aver luogo qui un atto immediato della assolutamente suprema potestà pontificia, perchè è storicamente certo che esso

non vi fu mai. La questione adunque si riduce a questo, che trattisi unicamente di un atto immediato dell'autorità episcopale, quantunque, come è chiaro, una tale autorità mediatamente ripeter debbasi dal *Sommo Pontefice Vicario di Gesù Cristo.* — L'autorità episcopale è dunque quella che noi appelliamo legittima nell'enunciata proposizione.

Diciamo in secondo luogo, potersi concepire in tal guisa la sfera di competenza in cotale legittima autorità che essa, almeno in alcune date circostanze, debba ispirarsi a questa unica legge, di procurare nella circoscrizione parrocchiale ciò che in quelle circostanze sia più conforme all'indole del potere che le è conferito e al bene delle anime..

In tal caso il diritto comune vigente non può essere che una norma tutto al più *direttiva* per allontanarsene il meno che sia possibile, non mai condizione *sine qua non* della legittimità e valore giuridico della istituzione fatta dalla legittima autorità. Crediamo che il lettore abbia già penetrato o almeno intraveduto il punto di vista nel quale ci collochiamo. Se infatti il concordato ossia l'autorità pontificia conferiva ai vescovi della Francia il potere di fare una nuova circoscrizione parrocchiale in quelle circostanze speciali che abbiamo accennate, è manifesto che il diritto comune vigente della perpetuità connessa coll'ufficio parrocchiale, non poteva limitare quella autorità che essi avevano di derogarvi per quella parte che essi riputassero opportuna o necessaria. In tal caso la sfera della loro competenza inchiudeva anche questo.

Finalmente posta una tale competenza, ne viene per necessaria conseguenza, che l'istituzione da essi fatta di una classe di parrochi non perpetui è fin dalla sua prima origine pienamente valida e legittima.

Tutta la difficoltà sta nel provare tale essere stata l'autorità conferita ai vescovi dal concordato, che ammettesse nella sua sfera di competenza il potere di derogare al diritto comune.

Noi crediamo che ciò si possa sufficientemente dimostrare:

1° Dalla formola stessa del concordato (art. 9) dove si parla della nuova circoscrizione delle parrocchie, avendo in mira altresì la nota regola del Giure: *mens legislatoris magis est attendenda quam verba.*

2° Dalle parole da noi altrove citate (vedi art. VII) delle due Costituzioni apostoliche *Ecclesia Christi* e *Qui Christi* dell'anno 1801, come pure dal Decreto esecutoriale del Cardinale Caprara.

3° Dal rescritto del Sommo Pontefice Gregorio XVI al vescovo di Liegi nel Belgio, se un tale rescritto sia come si conviene inteso.

4° Dal non farsi in detto rescritto pontificio menzione veruna di qualsivoglia *sanazione* o *rivalidamento* degli atti precedenti, anzi neppure il menomo accenno a qualsivoglia vizio della primitiva istituzione.

5° Finalmente dal divieto fatto espressamente di allontanarsi da una tale disciplina straordinaria ove essa è in vigore, senza una espressa revoca di essa fatta dalla Sede Apostolica.

Da tutti questi argomenti considerati per sè medesimi e molto più nel loro conserto armonico crediamo poter dire, risultare una vera dimostrazione dell'assunto che ci siamo proposti.

Esaminiamo da prima il testo del concordato.

Noi l'abbiamo già di sopra riferito. Contiene tre articoli.

Art. IX. « Les Évêques. chacun pour son diocèse, feront « une nouvelle circonscription des paroisses; cette circonscription « n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement ».

Art. X. « Les mêmes nommeront aux cures. Leur choix « ne pourra tomber que sur des personnes agréés par le gou- « vernement ».

Art. XIV. « Le gouvernement de la République Française « assure aux Évêques et aux Curés, dont les diocèses et les cures « seront compris dans la circonscription nouvelle, un traitement « qui soit convenable à la condition de chacun ».

Dicemmo ivi che se si consideri puramente la lettera di questi articoli del concordato sembra al tutto potersi affermare che esso non considera se non una classe di parrocchie; e quindi (deducono molti col Bouix) di parrocchie costituite secondo il diritto comune, ossia con titolari inamovibili.

Ora noi crediamo che un tale modo di argomentare sia incompleto, perchè non riguarda che un solo elemento della controversia, ossia la sola *lettera* del concordato. Ci sia dunque lecito di fare le osservazioni seguenti.

Primo, paragonando il concordato del 1801 colla serie di quelli non molti di numero che lo precedettero, apparisce subito l'immensa differenza che vi è fra essi, tale appunto quale esser dovea fra una convenzione della Sede Apostolica con nazioni socialmente cristiane, e una convenzione della Sede Apostolica con una nazione che *officialmente,* come suol dirsi, non era più cristiana, aveva proscritto l'esercizio del culto cattolico, messi a morte o sbandeggiati a gran numero i sacerdoti ed i vescovi, e con questo concordato medesimo ritornava bensì alla pubblica professione del culto cattolico, ma in guisa che in gran parte rimanesse quel pervertimento di idee e di istituzioni che aveva prodotto tante rovine. È questo il punto di vista sotto il quale convien riguardare il concordato del 1801. Tutto in esso è eccezione.

Come per parte della Sede Apostolica vi è l'esercizio più manifesto della suprema pienezza di autorità divina conceduta da Gesù Cristo ai suoi Vicarî in terra, e basta a dimostrarlo l'abolizione ivi decretata di tutta quanta la gerarchia episcopale esistente per sostituirne una nuova di pianta; così esso contiene per la forza medesima delle circostanze l'estremo limite, ci sia lecito dir così, delle concessioni compatibili colla coscienza e la verità, che la Chiesa, madre benignissima, possa fare a' figliuoli non solo prodighi, ma in gran parte ancora ricalcitranti.

Basti solo il riflettere che fra quei vescovi privati in cotal guisa dell'episcopale giurisdizione, vi erano moltissimi illustri

confessori della fede che colla carcere e cogli esilî sopportati, per non mancare ai sacrosanti doveri del loro ministero, illustravano la Chiesa di Francia, e che ad essi non solo altri furono sostituiti inferiori di merito, ma perfino alcuni che coll'avere sottoscritto la eretica e scismatica costituzione civile del clero si erano allontanati dalla Chiesa Cattolica, alla quale ritornavano bensì, abiurato l'errore, ma non apparivano invero degni dell'onore cui venivano sublimati.

Ci sembra dunque manifestissimo che il Sommo Pontefice Pio VII non ebbe altro in mira nelle stipulazioni del concordato se non il maggior bene della Chiesa, che potevasi conseguire in quelle circostanze di tempo e di persone; o, a meglio dire, il minor male che pur conveniva subire.

Una tale considerazione del concordato e del principio che lo informa e ne determina la retta intelligenza riguardo alla lettera, è di assoluta necessità.

Con queste idee prendiamo ora ad esame gli articoli del concordato che riguardano la circoscrizione parrocchiale nuovamente stabilita.

In essi si affermano tre cose:

1° lo stabilimento di questa nuova circoscrizione la quale *deve* esser fatta dai vescovi col consenso del governo;

2° la scelta delle persone, vincolata in forza delle circostanze, al gradimento del governo;

3° l'obbligo che il governo si prendeva di provvedere al conveniente sostentamento dei parrochi così nominati.

Ci sembra al tutto ragionevole l'inferirne, che il medesimo principio che informava, come abbiamo detto, tutto il concordato si debba prendere per norma per determinare altresì l'intelligenza della facoltà conceduta ai vescovi e dell'obbligo ad essi imposto di esercitarla. Essi, adunque, dovevano istituire una circoscrizione parrocchiale la quale, *in quelle circostanze*, rispondesse al doppio scopo, di occupare tutto il territorio delle nuove

diocesi, rispondendo nel miglior modo possibile al bene delle anime, ed insieme in secondo luogo di dover in ciò procedere di accordo colla civile potestà. È chiaro adunque che se questa per propria colpa e con manifesto danno delle anime stabiliva una circoscrizione meno conveniente, i vescovi si trovavano nel bivio o di mancare al loro dovere o di trovare un tale espediente che, consentito dal Governo, rispondesse, per quanto potevasi in quelle circostanze, al fine proposto.

Ciò fu appunto quello che essi fecero coll'erezione delle succursali, prendendo, dirò così, l'occasione di farlo dagli articoli organici, ma costituendo le succursali in vere parrocchie riguardo alla giurisdizione e a tutti i diritti parrocchiali, non però in forma di veri beneficî parrocchiali perpetui non consentita dal governo, il quale negli *articoli organici* considerava *i succursalisti* quasi come meri delegati dei parrochi inamovibili o come diconsi di *cantone.*

Di qui si vede evidentemente che gli articoli organici se poterono essere l'occasione, non furono certamente la norma dell'istituzione episcopale, perchè le succursali da essi erette furono diametralmente opposte al modo stabilito negli articoli organici.

Ora noi diciamo che i vescovi nel far ciò, si conformavano in primo luogo *allo spirito* del concordato.

Imperocchè lo scopo da ottenersi era una circoscrizione parrocchiale, la quale, *in quelle circostanze*, procurasse *efficacemente* il bene delle anime.

Se ad ottenerlo era inevitabile una deroga al diritto comune vigente ciò non doveva far meraviglia, perchè tutto il concordato era, se si può dir così, eccezionale.

La facoltà adunque conceduta ai vescovi inchiudeva per necessità anche questa ipotesi, perchè per una parte s'imponeva loro un obbligo di fare una circoscrizione rispondente allo scopo del bene delle anime, e dall'altra una tale facoltà, *in quelle cir-*

costanze, era al tutto illusoria, se essi non potevano derogare al diritto comune.

Questo per ciò che s'attiene allo spirito del concordato ed al principio fondamentale che lo informa.

Diciamo in secondo luogo che se si riguardi la *lettera* del concordato la cui retta intelligenza è necessariamente determinata dal suo spirito, nulla vi è in essa che si opponga a quanto abbiamo asserito, perchè in quei tre articoli si parla semplicemente di circoscrizione parrocchiale senza ulteriormente specificarla. Ora avendo noi dimostrato di sopra che non vi è alcuna intrinseca ripugnanza che l'ufficio parrocchiale sia revocabile (art. 9) e parimente che in forza del concordato considerato nel suo spirito il diritto comune vigente non poteva essere norma *obbligante*, ma tutto al più *direttiva* della nuova istituzione, ne consegue che l'operato dei vescovi di Francia è conforme altresì o almeno non è contrario alla *lettera* del concordato. Il Bouix in questo a noi contrario si propone questa obbiezione: avendo il Sommo Pontefice Pio VII delegato i vescovi ad erigere le nuove parrocchie senza determinare la loro qualità di *perpetue* o *manuali*, deve dirsi aver loro lasciato la libertà di erigere nell'un modo o nell'altro; dee adunque aversi per legittima la istituzione delle succursali. A tale obbiezione rispondo: nego l'antecedente che ha in sè occulto un errore che mi era sfuggito allorchè la prima volta scrissi di questa materia. Imperocchè il Sommo Pontefice Pio VII avea già costituito e determinato il benefizio parrocchiale di tutte le nuove parrocchie prima della loro erezione.

Avea infatti assegnato per dote o prebenda l'annua pensione che il governo avea l'obbligo di pagare in forza del concordato, la quale dovea essere bastevole al conveniente sostentamento del parroco. Ora un cotale benefizio così determinato dal Papa dovea riputarsi *perpetuo* perchè, secondo il diritto, ogni beneficio di cura di anime e secolare, di cui non si esprime la qualità, si

ritiene perpetuo. Dunque i vescovi erano delegati ad erigere benefici parrocchiali *perpetui* non già *manuali*. Dunque non era loro libero lo scegliere l'uno o l'altro modo.

Confessiamo candidamente sembrarci che il Bouix avesse inteso meglio la cosa la prima volta. E per verità il portare per unica ragione nelle interpretazioni di un fatto al tutto eccezionale, una prescrizione del diritto comune risguardante le ordinarie condizioni della ecclesiastica disciplina, altro non è che spostare, come dicesi, la questione, e però altresì travisare la natura e lo scopo degli argomenti che si adoperano. Il cardine di tutta questa controversia è, come abbiamo notato, l'alternativa in cui si trovavano i vescovi della Francia, o di non adempiere l'obbligo loro imposto dal Papa di fare una nuova circoscrizione parrocchiale di *tutto* il territorio di accordo col potere civile, ovvero di accomodarsi a quelle speciali condizioni le quali rendevano necessaria una deroga al diritto comune e però necessariamente non solo consentita, ma voluta dal pontefice. Il non aver quindi voluto egli nel testo del concordato e negli altri atti Apostolici far menzione speciale della qualità che aver dovevano le parrocchie di nuova istituzione, indica appunto che i vescovi dovevano in questo caso ispirarsi unicamente al noto principio: *salus populi suprema lex esto*, che ha un senso verissimo anche nell'ordine soprannaturale e cristiano. Recar qui in mezzo un dettato giuridico che riguarda condizioni di cose totalmente diverse, è *canere extra chorum*.

Ci sembra adunque che il testo medesimo del concordato, interpretato in quel modo che solo conviene, somministri un valido argomento alla nostra tesi.

Nè altramente dee conchiudersi ove si vogliano colle norme medesime esaminare i documenti Apostolici già da noi altrove allegati. Imperocchè oltre al non farsi ivi alcuna menzione del modo col quale eriger doveansi le nuove parrocchie, chiaro apparisce che nella nuova circoscrizione era lasciata ai vescovi la

massima libertà « *ad veteres paroecias sive supprimendas, sive arctioribus limitibus circumscribendas, sive latioribus amplificandas, et ad novas novis finibus erigendas* ».

E sopra tutto si ammetteva come condizione imprescindibile il consentimento del potere civile. È chiaro adunque che la facoltà che si dava ai vescovi era di sua natura specificata da questa doppia condizione di cose.

Di qui s'intende perchè l'Arcivescovo di Malines il 30 Maggio 1855 nel documento diretto alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari citato dal Bouix, al quale si riferisce la prima delle cause da noi più sopra allegate, si esprima in questi termini:

« Quae quidem res sic constitutae fuerunt, quia gubernium
« reipublicae gallicanae, ut obligatione dotandi parochias novae
« circumscriptionis, quam in se sumpserat, aerarium publicum
« minus gravaretur, unam tantum ecclesiam parochialem in qua-
« libet Iustitia pacis erigi permisit. Cum tamen extensio Iusti-
« tiarum pacis et numerus incolarum maior esset quam ut unius
« pastoris cura sufficere posset, aliae insuper ecclesiae curatae
« sine dotatione erectae fuerunt, et quarum rectores eleemosynis
« fidelium sustentari debuerunt, donec pensionem annuam... obti-
« nuerunt (in causa quadam ad S. Congregationem Episcoporum
« et Regularium delata) ».

Dal che di bel nuovo si conferma la verità di ciò che abbiamo detto, che il contegno eziandio se vuolsi ingiusto del potere civile in questo fatto, diede occasione ai vescovi della Francia di esercitare la facoltà avuta dal Pontefice più in un modo che nell'altro.

Nè crediamo si possa trarre una ragionevole difficoltà dalle parole del Cardinale Caprara egualmente da noi citate nel decreto di erezione della sede arciv. di Malines dato il 10 Aprile 1802.

Ivi si dice: « eos vero redditus qui, ut in supradicta con-
« ventione statutum est, singulis parochialibus ecclesiis sic eri-

« gendis pro congrua rectorum sustentatione, idem Archiepiscopus « praedictis parochialibus ecclesiis earumque rectoribus pro tem- « pore futuris perpetuo attribuat atque constituat ».

È chiaro che anche qui non delle persone ma delle parrocchie nuovamente erette si afferma la perpetuità *obbiettiva*, o sia che in modo stabile è assegnata come dote ai benefizi parrocchiali quella quantità di denaro che il governo civile erasi obbligato a pagare pel congruo sostentamento dei ministri del culto. La perpetuità poi altresì *subbiettiva* era bensì una cosa desiderabile secondo la norma in tal caso *direttiva* del diritto comune, ma ove non si potesse in tutti ottenere, non rendeva illegittima ed invalida l'istituzione di parrochi non dotati di perpetuità. Il che si conferma col fatto medesimo che in quella diocesi di Malines si fece appunto quella doppia classificazione; il che sarebbe inesplicabile, se l'arcivescovo avesse ricevuto esplicito e positivo mandato di costituire solamente parrochi perpetui secondo il diritto comune imposto come norma obbligante.

Stabilite queste norme di interpretazione, veniamo ora ad esaminare imparzialmente il famoso rescritto del Sommo Pontefice Gregorio XVI al Vescovo di Liegi di cui abbiamo già sopra fatta menzione nella seconda causa trattata presso la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari e da noi ivi distesamente riferita.

Il rescritto è del seguente tenore:

Ex audientia diei 1 Maii 1845.

« SSm̃us D. N. universa rei, de qua in precibus, ratione ma- « ture perpensa, referente infrascripto Card. S. C. C. Praefecto, « benigne annuit, ut in regimine Ecclesiarum Succursalium, de « quibus agitur, nulla immutatio fiat, donec aliter a S. Apostolica « Sede statutum fuerit » (Lib. decr. 188, pag. 190).

Nota qui con tutta verità il Brabandere (l. c.) che quelle parole *benigne annuit* non devono intendersi come esprimenti una dispensa, secondo che l'intesero il Bouix ed altri con lui (V. p. e. Mél. Theol. ser. 3, pagg. 17 segg.).

Ma in quella vece il Sommo Pontefice vuol significare, che quella straordinaria disciplina introdotta dai vescovi per una facoltà loro benignamente conceduta dalla Sede Apostolica, per le particolari condizioni dei tempi, doveva continuarsi, essendochè non era vero, come dicevano alcuni, essere essenzialmente mutate le circostanze. Diciamo che una tale asserzione del Brabandere è pienamente vera ed eccone le ragioni. Il dubbio che si proponeva dal vescovo di Liegi nasceva appunto dal dissidio sorto intorno a tale straordinaria disciplina, detta da non pochi illegittima ed anticanonica. Ora se vogliasi giudicare senza passione, dee dirsi che il Sommo Pontefice *direttamente* non si pronunzia sulla materia del dubbio, ma con molta sapienza stabilisce, o meglio, richiama una legge *pratica*, la quale riguardando per sè una deroga al diritto comune, non può essere se non effetto di una concessione benevola. E tale era infatti l'amplissima facoltà conceduta ai vescovi della Francia da Pio VII nel Concordato, come abbiamo poco fa di proposito dimostrato. Quindi tutto al più dee dirsi, che *almeno direttamente* dal rescritto papale non può trarsi argomento apodittico sia per l'una sia per l'altra delle opposte sentenze.

Tuttavolta considerando attentamente la forma di esso, e sopratutto ponendo mente a quel che non dice, noi crediamo che possa *indirettamente* dedursi qualche cosa di più.

E da prima si osservi che nel rescritto papale non si fa benchè menomamente menzione di *sanazione* o *convalidazione* neppur condizionata degli atti precedenti, i quali supposta l'illegittimità della prima instituzione, sarebbero tutti stati manifestamente illegittimi e nulli. Ora è noto che anche a semplice cautela colla formola *quatenus opus sit* o altra somigliante, si suole in tai casi premettere una tale sanatoria o rinvalidazione ad escludere anche il solo dubbio che potrebbe nascere su quel che ha preceduto.

Non può dunque in quella vece ragionevolmente supporsi che il Pontefice riconoscendo come pienamente legittima la prima

istituzione di quella straordinaria disciplina, appunto non abbia perciò parlato di atti nulli ed invalidi o anche solo dubbii e della necessità di sanarli? Un tale silenzio è senza fallo, nelle circostanze in cui è adoperato, argomento assai valido per la sentenza che difendiamo.

In secondo luogo se, come si pretende da molti, i vescovi della Francia senza autorità alcuna derogando al diritto comune stabilirono una tale disciplina, è assai malagevole ad intendersi quella proibizione assoluta fatta dal Sommo Pontefice di cambiare cosa alcuna intorno ad essa.

In tale ipotesi non potendosi immediatamente stabilire senza gravi inconvenienti il ritorno al diritto comune, sembrerebbe al tutto ovvio il prepararlo lentamente, incoraggiando anzi coloro che colla dovuta prudenza giusta le circostanze opportune lo promovessero. Così, a modo d'esempio, abbiamo veduto nella medesima Francia effettuarsi l'universale ripristinamento della liturgia romana, abolite tutte quelle forme abusive ch'eransi introdotte.

Ci sembra adunqua che il pontificio divieto indichi tutt'altra cosa che la non legittimità della primitiva instituzione. Infatti se come noi crediamo, il Pontefice conosceva che i vescovi coll'autorità Apostolica implicitamente loro conceduta nello scopo, nell'indole, nelle formole medesime del Concordato, avevano fatto quella deroga alla comune disciplina ecclesiastica, si capisce come a sè solo riservasse il giudicare se esistessero quelle circostanze che la resero necessaria, ovvero fossero di tal guisa mutate da permettere il ritorno al diritto comune.

Noi sottoponiamo al giudizio imparziale del lettore queste due osservazioni le quali ci sembrano meritevoli di una seria considerazione. Se esse si ammettano, il rescritto pontificio sparge una viva luce su tutta questa intricata controversia: spiega come a ragione si siano dalla Sede Apostolica proscritti alcuni libri nei quali senza alcun avvedimento si traduceva la disciplina dei parrochi amovibili come essenzialmente e radicalmente illegit-

tima, anticanonica e da abolirsi, e dall'altra parte abbiano con tutto il diritto i vescovi della Francia repressi coloro i quali, eziandio con intenzioni sante e lodevoli, nel fatto però riuscivano seminatori di dissensioni e suscitatori di scandali. Alla sola Sede Apostolica ed a niun altro, appartiene il definitivo giudizio se convenga o no stabilire un' altra disciplina.

Giacchè siamo in questa materia, ci sia lecito accennare di volo con imparzialità, guidati dal puro amore del vero, un articolo pubblicato, non ha guari, in una meritamente riputata pubblicazione periodica [1], nel quale trattasi appunto della condizione in cui per forza del Concordato si trova il clero come chiamasi di *second'ordine* in Francia. In quell'articolo si dice dal bel principio che « dopo la Rivoluzione, il clero secondario è rimasto in una si-« tuazione eccessivamente precaria, anticanonica e con ciò stesso « soggetta agli inconvenienti più gravi ». Dopo di avere poi accennati i danni che all'interpretazione del Concordato recarono gli articoli detti organici, i quali, come abbiam detto molte volte più sopra, sono al tutto privi di qualsivoglia autorità e furono espressamente e ripetutamente condannati dalla Sede Apostolica. si soggiunge: « era sopratutto il clero di second'ordine che venia « sacrificato nella nuova legislazione ».

A confermare una tale sentenza si riporta un tratto dell'opera dell'ex-ministro dei culti signor Emilio Ollivier: *la Chiesa e lo Stato nel Concilio Vaticano*, nel quale egli esamina appunto il Concordato e gli articoli organici, in ordine altresì alla controversia che abbiamo trattato dell'amovibilità dei parrochi. Lasciando in disparte quegli erronei apprezzamenti che l'antico ministro dei Culti del secondo impero fa delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, frutto dei falsi principii del moderno liberalismo, si tende generalmente dall'autore a considerare la disciplina dei parrochi amovibili come solamente prodotta dagli articoli organici e in tutto illegittima ed anticanonica.

[1] Nouvelles annales de la philosophie chrétiennes.

È chiaro che noi pur detestandone gli abusi, nella quistione, se ci è lecito così chiamarla, *teoreticamente giuridica* dobbiamo dissentire in gran parte da quanto si afferma dall' Ollivier.

A dimostrarlo ci sia lecito esaminare alcune delle sue asserzioni. « Una delle cause principali, dice egli, che contribuì a diffondere le idee romane nel clero di second' ordine fu la condizione di abbassamento a cui soggiaceva in virtù degli articoli organici. Il Papa protestò senza alcun dubbio e negò l' autorità a questo nuovo regime, tutto informato dallo spirito giansenistico della costituzione civile del clero. Ma i vescovi mal secondarono questa resistenza; invece di allontanare dalla maggior parte dei loro cooperatori il degradamento cui veniano sottoposti colla soppressione della inamovibilità, *essi stessi* l' hanno fatta e tra le lor mani la novità rivoluzionaria è divenuta un istromento di regno contro il quale non fu permesso a niuno di insurgere ». Noi crediamo aver dimostrato che i vescovi nello stabilire la nuova disciplina in forza delle dolorose circostanze nelle quali si trovava la Francia, non si allontanarono nè dall' autorità del Pontefice, nè dallo spirito e dalla lettera del Concordato. Con ciò non ci è mestiere seguir passo passo quanto l'autore minutamente riferisce intorno alle conseguenze di un tale sistema.

Anche deplorando con lui tutto ciò che di funesto e rovinoso vi poterono introdurre le passioni degli uomini, e ammettendo di buon grado le intenzioni più lodevoli in coloro che mossi dallo zelo di togliere mali così gravi accanitamente combatterono contro la disciplina introdotta dai vescovi della Francia e contraria al diritto comune, non possiamo però convenire con essi quando pretendono di dimostrarla eziandio nella sua origine illegittima ed anticanonica. E se ci è lecito dire modestamente il nostro parere, noi crediamo che per questo erroneo apprezzamento, si sia reso per non picciola parte inefficace quel movimento salutare che mettendo in vista gli abusi, pur rispettando l'istituzione, avrebbe prodotto un pratico e giovevolissimo frutto. E a pen-

sare così ci muove il modo medesimo tenuto dalla Sede Apostolica in tutta questa controversia, il quale fu lasciando totalmente in disparte la quistione teoretica, di stabilire alcune norme pratiche sapientissime riferite altresì dall'Ollivier le quali, ove fossero esattamente osservate, toglierebbero quasi del tutto gli abusi, senza distruggere quei vantaggi che provenire possono altresì in alcune circostanze dall'amovibilità.

E basti di quell'articolo.

Venendo ora a parlare quantunque brevemente di quegli abusi che appunto si obbiettano contro l'amovibilità, d'uopo è premettere che gli abusi anche frequenti non provano la reità e l'ingiustizia di una istituzione, che anzi neppure ne distruggono la relativa opportunità ed utilità. Quindi anche concedendo tutto ciò che con formole forse troppo generali se ne vuol dire dagli avversari, noi siam di parere che convenga anche qui procedere con molta esattezza e distinzione di idee.

Se non andiamo errati, la celebre controversia se i parrochi amovibili *ad nutum* possono essere rimossi *senza alcuna cagione*, la quale, a dir vero, è l'unica cosa di qualche rilievo in questa materia, ci sembra quistione più nominale come suol dirsi, che reale.

Cominciamo dallo stabilire ciò che non può venir negato da alcuno.

In primo luogo è certo che per una tal rimozione non si richiedono quelle sole cause canoniche che si richiedono per quei parrochi che diconsi inamovibili, nè a stabilire l'esistenza di cotali cagioni è necessario un procedimento giudiziario, anche puramente sommario, secondo le norme della legislazione canonica. Infatti come in tal caso l'amovibilità non è una pena, ma semplicemente una condizione di esistenza, anche la rimozione, che ne è l'effetto, non può avere per sè medesima ragione di pena che suppone un delitto.

In secondo luogo, ove si prescinda da una qualsiasi *estranea* cagione come spiegheremo subito, la rimozione dall'uffizio par-

rocchiale, fatta eziandio senza alcuna ragione dal superiore ecclesiastico, potrà essere tacciata di inopportuna e anche, se vogliasi, dannosa, ma giammai ingiusta. Se infatti l'essere rivocabile è, come abbiam detto, condizione necessaria d'esistenza nel beneficio parrocchiale, non vi è nel possessore di esso alcun diritto propriamente detto che così gli venga tolto, e però non vi è ingiustizia se questo si faccia.

Si potrà ammettere una somma convenienza in alcuni casi nel mantenere un tale possesso, ma non vi è vera lesione di un diritto nel caso contrario.

In terzo luogo anche nel caso che abbia luogo una causa estranea nella rimozione dall'ufficio parrocchiale, per esempio che il Superiore sia mosso a far ciò da mal animo o da qualsivoglia altra men retta affezione, ovvero ne segua danno considerevole negli interessi materiali e molto più nella fama di chi viene rimosso, conviene a nostro giudizio distinguere accuratamente l'ingiustizia che può commettersi nella lesione iniqua di cotali veri diritti, dall'amovibilità che ne è solamente l'occasione per sè medesima indifferente. Anche in tal caso il superiore, se si voglia parlare esattamente, non è ingiusto perchè rimuove, ma può essere ingiusto in quanto esercita un suo diritto coll'ingiusta violazione di altri diritti.

Il ricorso in tal caso all'Autorità Superiore riguardo al Vescovo, non è già contro l'esercizio del diritto di rimuovere, sibbene del modo col quale viene attuato. Una tale distinzione dissipa molti equivoci.

In quarto luogo bisogna osservare che poste le umane passioni, se riguardisi il fatto, appena è mai che cotali cause estrinseche manchino del tutto, segnatamente il detrimento considerevole nella fama o nelle sostanze, e quindi s'intende la saggezza di quella pratica norma delle Sacre Congregazioni Romane, le quali in caso di ricorso alla Sede Apostolica non sogliono approvare di regola ordinaria le rimozioni dall'ufficio parrocchiale

destituite di qualsivoglia ragionevole motivo. La ragione è manifesta e giustissima: in tal caso il sospetto di un men retto principio dell'azione ha valido fondamento, l'arbitrio mero di volontà si cambia nel soddisfacimento almeno presumibile giuridicamente, di una passione che domina l'animo del superiore, e si applica anche qui il noto assioma giuridico, *che niuno dee ritrarre frutto dalla propria iniquità.*

Fatte cotali osservazioni noi riputiamo sciolta secondo verità e con ogni esattezza la proposta quistione.

Ed eccoci giunti alla fine di questa trattazione intorno ai parrochi detti amovibili, la quale, a vero dire, non era per noi se non un'applicazione delle dottrine esposte negli articoli precedenti intorno alla natura ed esatta definizione della giurisdizione ecclesiastica ordinaria e delegata, la quale per noi è condotta al suo compimento.

SEBASTIANO SANGUINETI.

ORESTES

PATRIARCHA HIEROSOLYMITANUS

DE HISTORIA ET LAUDIBUS SABAE ET MACARII

SICULORUM

(continuazione: v. fasc. preced. p. 33)

§ ΙΔ'.

Τῶν τῆς Ἀγὰρ πάλιν ἀπογόνων τῇ Καλαβρίᾳ παρεισφθαρέντων καὶ τοὺς μὲν ὠμῶς διαχρησαμένων, τοὺς δὲ δορυαλώτους λαβόντων καὶ τῇ Σικελίᾳ παραπεμψάντων, οἱ τῆς ἐκείνων ἐπιδρομῆς κρείττους γενόμενοι πρὸς τὰ τῆς Λαγοβαρδίας ἀφίκοντο κλίματα. Οἳ σφοδρῷ κα *(f. 20)* τεδαπανῶντο λιμῷ, καὶ σπάνει τῶν ἀναγκαίων χαλεπῶς ἐπιέζοντο· οἶδε γὰρ ξενιτεία μυρίοις ὅσοις τοὺς ἁλόντας περιβάλλειν κακοῖς. Καὶ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ δὲ τοῦ Λατινιανοῦ τὸ αὐτὸ τοῦτο συνέβαινε· καὶ τοῦ λιμοῦ διὰ σπλάγχνων χωροῦντος περιήεσαν, καὶ οἷον ἐρινηλάτουν εἴ που τι λιμοῦ παραμύθιον εὕροιεν. Καὶ τοῖς ἐν ταῖς ἐρήμοις προσφοιτῶντες φροντιστηρίοις δι' ὄχλου πολλοῦ τοῖς πατράσιν ἐγίνοντο ἄρτον ὀρέξαι πρὸς τροφὴν ἐξαιτούμενοι. Ο δὲ τὴν εὐσπλαγχνίαν τοῦ δεσπότου μιμούμενος τοῖς τὰ τῆς μονῆς πεπιστευμένοις τοῖς ἐρχομένοις πᾶσι παρατιθέναι τράπεζαν παρεγγύησε, καὶ χεῖρα προτείνειν ἄφθονον τοῖς αἰτοῦσι, ἐπιχορηγεῖν τε τὰ χρειώδη μεγαλοψύχως· καὶ οὕτω τοῦ σεμνείου μετὰ θυμηδίας ἐκπέμπειν. Γίνεται μὲν

§ XIV.

Quando rursus Agareni in Calabriam irruperunt, multis quidem interfectis, multisque item mancipiis captis et in Siciliam missis, in illa incursione fuere feliciores qui ad partes Lagobardiae transfugerant. Ii autem magna premebantur fame, et necessariorum carentia dire consumebantur; solet enim exilium innumeris circumdare vagantes quibusque malis. Id quoque in regione Latiniani contingebat: et fame per viscera serpente, circumvagabant homines, quasi canes indagantes, si quid appetitui levamen nanciscerentur; atque deserta quaerebant loca, ad monasteria catervatim confluentes ut saltem panis sibi ad cibum porrigeretur. Ille vero Sabas miserationis Domini imitatus, iussit administros monasterii omnibus adventantibus mensam parare, manumque liberalem extender petentibus, ac animo liberalie necessaria subministrare, ut cum gaudio e sanctuario abirent. Quod quidem per multum tem-

οὖν οὕτως ἐφ' ἱκανὸν, πολλῶν δὲ συῤῥεόντων οὐκ ἀνδρῶν μόνον καὶ παίδων, ἀλλὰ δὴ καὶ γυναικῶν. Καὶ γὰρ καὶ αὗται τὴν γυναιξὶ μάλιστα πρέπουσαν αἰδῶ διὰ τὴν τοῦ λιμοῦ ῥίψασαι τυραννίδα, πρὸς τὰς τῶν ὁσίων ἀφικνοῦντο μονάς.

poris factum est, plurimis accurrentibus non solum viris puerisque, sed etiam mulieribus. Hae quoque enim timiditatem sibi maxime convenientem ob tyrannicam famem ita exuerant, ut et ad sanctorum accederent monasteria.

Παραβάλλοντος οὖν ἀριθμὸν, ὑπερβαίνοντος ὄχλου καὶ τοῖς τῆς μονῆς βρώμασιν ἐπὶ πολὺ διατρεφομένου, καὶ αὐτοῖς δὴ τοῖς τὸ σεμνεῖον οἰκοῦσι τῶν ἐπιτηδείων ἐπίλειψις περιγέγονε. Καὶ δὴ τοῦ σεβασμίου πατρὸς ἀγνοοῦντος, τὴν ἐξ ἔθους εὐποιΐαν ἐκκόπτουσιν. Ο δὲ τοῦ γεγονότος ὡς ᾔσθετο, τὸν τοῦ φροντιστηρίου μεταπεμψάμενος οἰκονόμον, - Τίνος ἕνεκεν, εἶπεν, τὴν ἐμὴν πάραφαῦλον θέμενος ἐντολὴν τὴν τῆς μονῆς φιλοξενίαν ἐξέκοψας; Η τοῦ Αποστόλου λέγοντος οὐκ ἀκήκοας. *(f. 21)* τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. - Τοῦ δὲ φρόνηματι ταπεινῷ πρὸς τὸν μέγαν· - Σύγγνωθι μοι τίμιε πάτερ, εἰπόντος, οὔ τε γὰρ πρὸς τὴν τῶν μοναχῶν διατροφὴν σῖτος ἡμῖν περίεστι. - Μὴ δὲ τὸ παράπαν οὗτος τοῖς ὑπ' ἐκείνου λεχθεῖσι πειθόμενος, - Εχεις ὑπὸ γῆν, ἔλεγεν, ἀδελφὲ, κεκρυμμένον σῖτον· ἐκεῖνον ἀναγαγὼν· καὶ τοῖς πατράσι ἐπιχορήγει, καὶ τοῖς ἐρχομένοις ἄπρόσφορα. - Ο δὲ θέλων πληροφορῆσαι τὸν μέγαν ὡς οὐδὲ βραχύτατον σίτου τοῖς ἀγγείοις ἐναπελείφθη, - Απέλθωμεν, εἰ δοκεῖ πάτερ, ἔφη, καθ' ὃν ἦν τόπον ὁ σῖτος· καὶ τότε γνώσῃ σαφῶς, ὡς οὐ ψευδῆ τὰ τῇ σῇ λεγόμενα τιμιότητι. - Τοῦδε παρευθὺ τὸν τόπον καταλαβόντος, οἰκείαις τε χερσὶν ἀνορύττειν ἀπαρξαμένου, καὶ τῶν ἀγγείων ἓν ἐκκαλύψαντος, (ὢ τῆς ἀποῤῥήτου σου

Exuberante turba, quae cibis monasterii alebatur, et ipsis sanctuarii incolis necessariorum defectus erat. Tunc, insciente venerando patre, consueta beneficia imminuta sunt. Quod cum is resciret, accersito monasterii oeconomo dixit: « Cur iussionem meam despexisti, imminuens peregrinis largitionem monasterii? Nonne audisti Apostolum dicentem: *Hospitalitatis ne obliviscamini; per hanc enim quidam et angelos receperunt?* » Ille vero humiliter magno viro ait: « Parce venerande pater; frumentum neque monachis sufficiet. » Sed ille minime his verbis commotus dixit: « Tu habes, frater, reconditum sub terra frumentum: illud extrahito; et patribus et adventantibus quae conveniunt, largitor. » Cum ille vellet suadere magnum virum, quod neque paululum frumenti in vasibus remansisset: « Eamus, dixit, o pater, si placet, ad locum in quo erat frumentum; et videbis quod non sum mentitus reverentiae tuae. » Protinus ille simul accessit, et propriis manibus cum effodere coepisset, (Oh mirandum tuum, o Christe donum!) inventum est vas mirabiliter frumento plenum, quod paulo ante erat vacuum. Tunc ille iussit, quae circum erant aperiri

Χριστὲ δωρεᾶς!) μεστὸν ἐκεῖνο σίτου τὸ προμικροῦ παραδόξως εὑρέθη. Τότε κελεύει τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν καὶ ἕτερα διανοῖξαι δοχεῖα· καὶ τοῦτο ποιήσαντες δυσὶν ἑτέροις σίτου πεπλησμένοις περιτυγχάνουσι.

Τὸ γοῦν ἐξαίσιον τοῦτο θαῦμα ὁ τὴν οἰκονρμίαν ἐπιτετραμμένος ἑωρακὼς, τῶν τοῦ ὁσίου σὺν τρόμῳ ποδῶν ἐπελάβετο, συγχώρησιν ἐξαιτούμενος, ἣν καὶ λαβὼν, τοὺς ἁγίους διεβεβαίου πατέρας, ὡς οὐδὲν ἕτερον περιεῖχεν ἐν ἑαυτοῖς τὰ δοχεῖα· ὅτι μὴ κόκκους ὀλίγους μόνον. Ἐξ ἐκείνου γοῦν ἄμεστον εἶχε τὴν χεῖρα, καὶ δαψιλῶς τοῖς πᾶσι τὰ χρειώδη διένεμε. Διαδοθείσης δὲ πανταχοῦ τῆς χώρας τῆς τοιαύτης θαυματουργίας τῷ Θεῷ πάντες δόξαν ἀνέπεμπον, τῷ καὶ ἐν ἐ *(f. 22)* σχάτοις καιροῖς ξένα καὶ ὑπερφυῆ διὰ τῶν αὐτοῦ θεραπόντων ποιοῦντι.

Οἷον δὲ κακεῖνο τῶν τοῦ μεγάλου κατορθωμάτων ὃ τοῖς φιλαρέτοις ὑμῖν καὶ τὰ καλὰ ζηλοῦσι ὁ λόγος προτίθησι.

§ ΙΕ'.

Λιμοῦ ποτὲ βραχυτάτου τὸν τόπον κατασχόντος ἐκεῖνον ἀωρὶ τῶν νυκτῶν τοῦ θείου πρεσβύτου προσευχομένου, τινὲς, οἷς μελέτη τὸ κακουργεῖν, προσελθόντες τὸν τοῦ φροντιστηρίου σῖτον συλᾶν ἀπήρξαντο. Ὁ δὲ μέγας ὡς εἶδεν, ἡσύχῳ πρὸς αὐτοὺς ἐφοίτα ποδί· ὃν ἅτερος αὐτῶν, ἄνωθεν ἑστὼς καὶ τὸν σῖτον ἀποδεχόμενος, κατιδὼν φόβῳ συσχεθεὶς ἐδραπέτευεν. Ὁ δὲ χρηστὸς ἐκεῖνος καὶ μετριόφρων ἀνὴρ ἀντ᾽ ἐκείνου στὰς. τὸν σῖτον χεῖρας προτείνων ἐδέχετο· καὶ ταῖς ἐκείνων πήραις ἐνίει· ὧν ἤδη πληρωθεισῶν ἠρέμα τὰ χείλη διάρας ὁ Σάβας· - Ανελθέ,

dolia; quod cum fecissent, alia duo inventa sunt frumento referta.

Tantum miraculum cum pavidus oeconomus contemplaretur, ad pedes sancti viri procidens, veniam exposcit. Qua accepta, confirmare coepit apud patres, quod in illis vasibus nonnisi pauca quaedam fuissent semina; statimque plenis manibus omnibus necessaria distribuit. Cum per omnem regionem notum fieret tantum prodigium, omnes gratias egerunt Deo, qui hisce novissimis temporibus nova et naturam excedentia patrari per servos suos voluerit.

Simile praeterea et superiori aliud est, quod vobis virtutum amantibus et optima quaeque desiderantibus sermo noster aperiet.

§ XV.

Fame olim dira illas regiones premente, et sancto sene in orationes effuso per intempestivam noctem, quidam delictis dediti, tentabantur frumentum monasterii praedari. Quod cum magnus vir comperisset, tacito pede ad eos accessit; quem alter ex eis, ab editiori loco inspectans, vidit, et timore correptus fugere coepit; mitissimus vero ille et modestus stans in loco eius, manus extendens excipiebat frumentum atque in sacculos inferebat. Illis impletis, leniter os aperiens Sabas, ait: « Veni frater,

φησὶν, ἀδελφέ· μεμέστωται γὰρ ἡμῶν τὰ ἀγγεῖα. - Τόνδε θᾶττον ἀναβάντα τῆς θήκης καὶ τὸν μακαρίτην ὑπηρετούμενον αὐτῷ θεασάμενον, δειλία τις ὑποτρέχει καὶ φόβος. Καὶ τῶν αὐτοῦ ποδῶν ἐφαψάμενος συγγνώμην ἠξίου λαβεῖν τοῦ τολμήματος. Τὸν δὲ Σάβαν ἡμέρως πρὸς αὐτὸν φᾶναι καὶ προσηνῶς. - Σὺ δὲ, ἀλλ' εἰ συγχωρήσεως ἐθέλεις τυχεῖν, λαβὼν ἐπίθες τοῖς ὑποζυγίοις τὸν σῖτον, καὶ μηκέτι ταῖς ὁμοίαις ἁλῶναι κλοπαῖς· μήτε μὴν ἑτέρῳ κοινωνῆσαι κακουργίας συνθέμενος, ἄπιθι. - Ο δὲ θαυμάσας τὸν ἄνδρα τῆς ἀνεξικακίας, καὶ τοῖς ὑπ' ἐκείνου ῥηθεῖσιν πέρας ὑποσχόμενος ἐπιθεῖναι ἀπήει καὶ πάσης φαύλης *(f. 23)* ἀφέμενος πράξεως, μόνης τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας ἀντεποιεῖτο τοῖς ἤδη λεχθεῖσι.

iam enim sacci nostri pleni sunt.» Sed qui a conditorio ascendit, cognovit sanctum virum, sibi ministrantem. Tremore et timore protinus correptus, ad pedes eius provolutus, sceleris veniam humiliter exposcebat. Tunc Sabas leniter et benigne eum alloqui coepit: « Tu ergo, si veniam vis habere, modo quidem frumentum iumentis tuis imponas; sed numquam furando te daturum operam, neque alicui alii sceleri praestiturum promittes; et abi.» Miratus est ille tanti viri tolerantiam, atque omnia iuxta verba eius promittens, abiit, et ab omni prava actione abstinens, mutatis moribus, suae tantum saluti consuluit.

§ Ιϛ'

Καὶ τοῦτο προσαπτέον τὸ τεραtούργημα, μέγα γὰρ τῷ ὄντι καὶ ψυχαῖς εὐσεβέσιν ἐράσμιον.

Ακρὶς, ἡ τῶν Αἰγυπτίων πληγὴ, τῇ τοῦ Μερκουρίου ἐπαρχίᾳ ποτὲ διὰ τὰς τῶν οἰκητόρων ἀνομίας ἐνέσκηψε· καὶ δὴ Σάβας ὁ θαυμαστὸς τῇ τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ τὸ τηνικαῦτα προσεδρεύων μονῇ, ὁρᾷ νυκτὸς ἄνδρα λαμπρὸν, καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν ἐσθῆτα ὡς ἐῴκει, τοιαῦτα τῷ μεγάλῳ παρεγγυᾶν· - Εγερθεὶς, λέγων, τὴν σὴν ἀνάλαβε πανοπλίαν, καὶ τὸ τοῖς μέρεσι τούτοις ἐπιφοιτῆσαν ἔθνος καταπολέμησον. - Ο δὲ τὸν ὕπνον ἐκτιναξάμενος διέκρινεν ὡς ἄρα τὸ τῆς ἀκρίδος ἄγριον σύστημα, ἔθνος ἡ ὄψις ἐκάλεσε· καὶ εἰκότως· τὰ αὐτὰ γὰρ τῷ ἔθνει τὴν πρὸς ἣν ἂν χώραν καταπτῇ, διατίθη-

§ XVI.

Et hoc addendum est prodigium, magnum quidem et piis animabus certe carum.

Olim locustae, quae fuerant iam Aegyptiorum plaga, in regionem Mercurii ob incolarum peccata supervenerant. Sabas mirabilis praesidebat monasterio archangeli Michaelis, quum vidit per noctem virum splendidum et decorum tum vultu tum vestimentis, ut decebat: et is haec effatus est, ei dicens: « Surgens suscipe armaturam tuam, et pugna contra multitudinem, quae has regiones incursura supervenit.» Experrectus discernit terribilem catervam locustarum, quae in visione appellata fuerat quasi multitudo gentium; et qui-

σι. Συναθροίσας οὖν τοὺς τῶν γειτονούντων φροντιστηρίων μοναχοὺς, λιτὰς, ἔνθα τὸ τῆς ἀκρίδος νέφος ἐπέδραμε, ποιεῖσθαι διεκελεύετο. Οἱ δὲ προθύμως ὑπεῖξαν καὶ τὸ κελευσθὲν ἐξεπλήρουν· οἷς τῶν πόνων κοινωνῶν καὶ συνοδοιπορῶν ὁ μακάριος τὸν φιλάνθρωπον ἱκέτευε κύριον ταχεῖαν τοῦ κακοῦ λύσιν αὐτοῖς παρασχεῖν. Καὶ παραχρῆμα καθάπερ τινι βαρείᾳ μάστιγι τῇ τοῦ Σάβα παιόμενον προσευχῇ τὸ τῆς ἀκρίδος στρατόπεδον ἐξελαύνεται, καὶ τὴν τῆς Αἴτης ἐπαρχίαν καταλαμβάνει, τοῦ θεοῦ πάντως εἰς αἴσθησιν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ τῶν ἐπταισμένων ἀγαγεῖν βουλομένου, καὶ διὰ τοῦτο συγκεχωρηκότος.

Οἱ τὸ τοῦ μεγάλου *(f. 24)* θαῦμα διὰ τῆς πανταχῇ περιθεούσης φήμης ἀναμαθόντες δρόμῳ πρὸς αὐτὸν ἐλθόντες ἠντιβόλουν μετὰ δακρύων ὡς ἂν ἐν τῷ τόπῳ γενόμενος τῆς χαλεπῆς αὐτοὺς δι' εὐχῆς ἀπαλλάξῃ πληγῆς. Τὸν δὲ Σάβαν οὐχ ἥκιστα μὲν παθεῖν τὴν ψυχὴν ἀμέτρῳ λύπῃ τοὺς ἄνδρας ὁρῶντα συνεχομένους, ἐκκλίνοντα δὲ τὴν κενὴν δόξαν, μὴ θελῆσαι τοῖς ἐκείνων ὁρίοις ἐπιδημῆσαι, ἀλλὰ τοὺς ὁσίους ἄνδρας συναγαγόντα μέχρι μὲν τῆς τῶν Συρακουσίων σὺν αὐτοῖς γενέσθαι μονῆς, καὶ καταντικρὺ τοῦ πρὸς τῆς ἀκρίδος ἀναλισκομένου τόπου σταθέντα τοὺς ὀφθαλμούς τε πρὸς οὐρανὸν ἄραντα, τὸ θεῖον ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς τοῦ δεινοῦ συντεταμένως ἐκδυσωπεῖν· τοὺς δὲ τιμίους ταῖς αὐταῖς λιταῖς κεχρημένους πατέρας κατὰ τὸν, ὃς ὑπὸ τῆς ἀκρίδος ἐφθείρετο, τόπον ἐξαποστεῖλαι. Ὧν τὴν παρ' ἐκείνου λαβόντων εὐχὴν, καὶ

dem proprie, nam, ut gens infesta desolationem cuique regioni, quam occupant, pariunt. Congregans itaque monachos vicinarum mansionum, supplicationes peragendas indicit ad ea loca, quae locustarum nubes vastabant. Ii quidem prompto animo obsequentes, iussa perficiunt. Quibuscum socius laborum et peregrinationum factus beatus, enixe deprecabatur Dominum, ut tantum malum celeriter abigeretur. Ac protinus voce Sabae, quasi valido flagello percussae, copiae illae locustarum in fugam effunduntur; et regionem Aitae petunt, sic volente et disponente Deo, ut omnes conspicerent, velle eos incolas a peccatis reducere.

Illi autem, ubique vulgante fama, miraculum magni viri cognoscentes, cursu ad eum venerunt lacrymis exorantes, ut ad eos accedens a terribili plaga precibus suis liberaret. Saba vero, cum non posset ob pietatem sustinere illos indicibili dolore deprehendi, et cupiens vitare vanam gloriolam, noluit ad eos fines venire, sed vocavit sanctos viros, et cum eis etiam congregationem Syracusiorum; ipse vero conversis ad regionem per locustas vastatam oculis, oravit Deum ut flagellum averteret, dum venerandos patres ad loca a locustis vastata mittebat ut sacras supplicationes peragerent. Iis itaque, benedictione eius accepta, et ad loca indicata venientibus, statim multitudo voratrix ab impetuoso turbine abripitur, atque

τῷ χώρῳ παραβαλόντων τὸ λυμαντικὸν ἔθνος ἐκεῖνο καὶ πονηρὸν ὑπὸ λαίλαπος ἀθρόον συναρπασθὲν τοῖς τῆς θαλάσσης ἐναποῤῥιφὲν ὕδασιν ἀπεπνίγετο.

Οὗ γενομένου συμφώνως ἔκραζον ἅπαντες· - Επεσκέψατο, λέγοντες, ἡμᾶς ὁ Θεὸς διὰ τοῦ γνησίου θεράποντος αὐτοῦ Σάβα, ἵνα μὴ τέλεον οἱ τὴν ἡμῶν συνέχοντες ζωὴν ἐκτριβῶσι καρποί. - Καὶ ταῦτα μὲν οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀπολελαυκότες μετὰ πλείστης ὅσης τῆς θυμηδίας ἐφθέγγοντο. Οἱ δέ γε θεῖοι πατέρες πρὸς τὸν μέγαν ὑπεστρέψαντες Σάβαν, ὡς τῆς αὐτοῦ γέγονεν εὐχῆς τρόπαιον ἡ ἀκρὶς, μετὰ θάμβους ἀπήγγελλον.

in maris fluctibus demersa extinguitur.

Quod cum factum esset, omnes una voce clamabant dicentes: « Protexit nos Deus per verum servum suum Sabam, ne penitus fruges omnes, quibus nostrav ita sustentatur, perirent. » Et illi quidem clamabant prae gaudio tanti accepti beneficii; sancti vero patres ad magnum Sabam reversi, cum stupore enarrabant, uti profligatae essent et quasi tropaeum precum eius evasissent locustae.

§ IZ'.

Καὶ *(f. 25)* τῶν τοιούτων μεταξὺ λεγομένων ὁ θεοφόρος εἰς τὴν τῶν Συρακουσίων πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν ἐκεῖ πατέρων εἰσῆλθε μονήν. Καὶ πάντων ἐν τῷ ναῷ συνδεδραμηκότων καὶ τὸν ἅγιον μετ' εὐλαβείας ἀσπαζομένων, πρόσεισι καί τις αὐτῷ μοναχὸς πονηρῶς ἔχων τοῦ θώραχος, καὶ πρὸς αὐτὸν ἤδη τὸν θάνατον ἀφορῶν· καὶ παρὰ τοὺς ἱεροὺς ἐκείνου πόδας πεσὼν, τὴν τοῦ ἀνιῶντος ἐλευθερίαν ἐζήτει. Ο δὲ καὶ γὰρ πρόχειρον εἰς ἔλεον ἐκέκτητο τὴν ψυχὴν, συμπαθήσας, ὀξὺς αὐτῷ γίνεται βοηθὸς, καὶ τῆς ὀδύνης, μόνῃ προσψαύσει χειρὸς, ἀπαλλάττει.

Αλλ' ἰτέον πρὸς τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου, καὶ μὴ λήθῃ παραδοτέον τὰ μνήμης ἄξια.

§ XVII.

Cum haec ab eis narrarentur, beatus Saba ad invisendum Syracusiorum monasterium egressus erat. Omnibus in ecclesiam concurrentibus, et sanctum virum magna cum devotione salutantibus, accessit et quidam monachus thoracis morbo laborans, qui iam se morti proximum sciebat; atque ad eius pedes provolutus, ab incurabili morbo sanari postulabat. Ille vero qui adeo erat ad miserendum animo propensus, pietate motus, factus est aegroto illi praesens adiutor; et dumtaxat admovens manum, contactu suo a morbo liberavit.

Ad alia progrediendum est sermone nostro; nec alia memoriae digna oblivioni tradenda sunt.

§ ΙΗ΄.

Μέλλοντι τῷ σεβαμίῳ τούτῳ πατρὶ κατὰ τὴν Ῥώμην φοιτῆσαι, καὶ τὰ τῶν κορυφαίων μαθητῶν λείψανα προσκυνῆσαι κώλυμά τι παρὰ τῆς ἄνω προνοίας ἐπὶ χρόνους οὐκ ὀλίγους ἐγίνετο. Καὶ δήποτε μοναχός τις τῶν ἀρετὴν εἰδότων φιλεῖν ἐκ τῶν τῆς ἑώας ὡρμημένος μερῶν, τὴν τοῦ ἀρχιστρατήγου καταλαμβάνει μονὴν, καὶ εἴσω τοῦ νεὼ παρελθὼν προσηύχετο. Τὸν δὲ μακαρίτην Σάβαν ἐν τῷ εὐκτηρίῳ σὺν ἅμα τοῖς ἀδελφοῖς πρὸς τὸ τοὺς ἑσπερινοὺς ὕμνους τελέσαι γενόμενον, καὶ τὸν μοναχὸν κατιδόντα, ἰδοὺ πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν· - Εν τοσούτοις ἔτεσιν, ἀδελφὲ Νικήτα, τὴν σὴν εἰμὶ προσδεχόμενος ἄφιξιν· ἵν' ὁμοῦ παρὰ τὴν Ῥώμην ἐλθόντες τοῖς τῶν ἀποςόλων πρώτοις τὴν πρέπουσαν ἀποδῶμεν προσκύνησιν. - Εκπλαγεὶς οὖν ἐκεῖνος ἐπὶ τῇ παραδόξῳ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ κλήσει, τοῖς τοῦ Σάβα *(f. 26)* ποσὶ προσπεσὼν τὸ ὁραθὲν αὐτῷ διεξήει σὺν ἀκριβείᾳ.

- Ὅτιπερ, τίμιε πάτερ, τὸν μεταξὺ Ῥώμης καὶ Λαγοβαρδίας περαιωθεὶς πλοῦν τῶν Ἰδροῦντος ἐπέβην ὁρίων; καὶ παρασκευῆς ἔχοντί μοι διὰ τῆς ἠπείρου τὴν ἐπὶ Ῥώμην στέλλεσθαι· ὄναρ τὶς ἀνὴρ μέγιςός τε καὶ φαιδρότατος ἐπιςάς· - Εγερθεὶς, ἔλεγε, τὴν πρὸς τὴν τοῦ Μερκουρίου φέρουσαν ἐπαρχίαν πορεύου, καὶ Σάβαν τὸν θεοφόρον ἀναζητήσας, πρὸς ἐκεῖνον γενοῦ· μέλλει γὰρ πρὸς Ῥώμην κἀκεῖνος εἰς προσκύνησιν τῶν Χριστοῦ μαθητῶν ἀφίκεσθαι. - Τοῦ ὕπνου τοίνυν τάχει διαναςὰς τὰ πρὸς τοῦ φανέντος μοι χρηματισθέντα πρὸς

§ XVIII.

Desideranti sancto patri Romam petere ad venerandas sanctorum principum Apostolorum reliquias, multa per tempora semper aliquod impedimentum a divina providentia excitatum est. Interea accidit, ut quidam monachus, verus virtutis cultor, ab orientalibus veniens partibus ad monasterium sancti Archangeli veniret, et templum ingressus, ibi precaretur. Tunc accessit cum fratribus beatus pater ad vespertinos hymnos canendos, et cum monachum conspexisset statim ad eum coepit dicere: « Oh! quot anni sunt, frater Niceta, ex quo tuum ego praestolor adventum, ut simul Romam petentes principibus Apostolorum venerationem nostram exhibeamus? » Obstupuit ille, cum se nomine compellari audiret; et ad pedes Sabae pronus hoc, quod sibi apparuit, enarrat.

«Ego iam perveneram ad fines Hydruntinorum, per navim volens iter facere, quod inter Urbem est et Lagobardiam; et omnia paraveram ut Romam versus navigarem, quando in somniis visus est vir maximus et splendidus, qui dixit: « Surge et vade ad regionem, quae est versus Mercurium; require de divino Saba, et ad eum diverte. Siquidem et ille Romam ad discipulos Christi venerandos venturus est. » Somno experrectus statim implere studui, quae iussa

πέρας ἀγαγεῖν ἔσπευσα· καὶ ἰδοὺ ἕως τῶν ὧδε ταῖς σαῖς θειοτάταις εὐχαῖς διασέσωσμαι. –

Ησθεὶς οὖν ὁ μέγας ἐπὶ τῇ τοῦ μοναχοῦ παρουσίᾳ, κελεύει παραυτίκα τοῖς ἀδελφοῖς τὰ πρὸς ἀποδημίαν ἀναγκαῖα παρασκευάσαι· καὶ τούτων θᾶττον τὸ προσταχθὲν ποιησάντων, πρὸς τὸν αἰγιαλὸν εὐθὺς ὁ ἀοίδιμος κάτεισι· πρὸς δὲ καὶ ὁ ῥηθεὶς μοναχὸς καὶ οἱ τούτοις ἐξυπηρετησόμενοι. Νηΐ τε κατὰ τάχος ἐμβάντων καὶ τοῦ πλεῖν ἤδη ἀπαρξαμένων, τινὶ τῶν ἐν αὐτῷ πλοίῳ τῷ μεγάλῳ συνόντων μοναχῶν καθαρὰν ἔχοντι τὴν καρδίαν, Μακάριος ἦν οὗτος ὁ πρεσβύτερος, δύο τινὲς ἱεροπρεπεῖς ἄνδρες· καὶ τὴν τρίχα πόλιοι, ἔνθεν τοῦ θείου πρεσβύτου καικεῖθεν παρεμβάλλοντες ἑωρῶντο· καὶ τά τε ἱστία καὶ τοὺς οἴακας μεταχειριζόμενοι· αἴσιον μάλα καὶ ἡδὺν ἐποίουν τὸν πλοῦν. Τίνας δὲ ἄλλους εἶναι τοὺς ὁραθέντας ὑποληπτέον ἢ Πέτρον *(f. 27)* καὶ Παῦλον τοὺς ἀοιδίμους.

erant: et ecce huc usque precibus tuis sanus perveni ».

Monachi adventu commotus vir magnus, iubet subito fratribus necessaria ad iter parari; quibus statim iussa implentibus, beatus ad littus protinus descendit. Cum eo erat praedictus monachus et illi, qui iis ministrabant. Absque mora navi quadam conscensa, cursuque incepto, cuidam e monachis in magna navi comiti (scilicet Macario seni innocentia praecipuo) apparuere duo viri sacra et venerabili facie atque alba decori canitie, hinc inde divino Sabae collocati, qui tum vela, tum clavum navis gubernantes tranquillum navigii cursum moderabantur. Nullos alios fuisse viros illos tenendum est, nisi apostolos celeberrimos Petrum et Paulum.

§ ΙΘʹ.

Ολίγαι παρῆλθον ἡμέραι καὶ τῇ τῶν ἀποστόλων συνεργίᾳ, τὰς Ταῤῥακίνας καταλαβόντες, τῷ λιμένι προσίσχουσι, κἀκεῖ καταλιπόντες τὴν ναῦν.

Εστι καστέλλιον, Αλβανὸς ὀνόμαζεται τοῦτο, πλησίον τῆς πρεβυτέρας ὑπάρχον Ρώμης· ὁδοιποροῦντες ἀφίκοντο, καὶ τοὺς ἐκεῖσε θείους περινοστῶν ὁ Σάβας ναοὺς, κατησπάζετο. Καὶ δὴ καὶ τῷ τοῦ μάκαρος Παγκρατίου τοῦ Ρώμης πολίτου σηκῷ προσελθὼν, ὥστε τὸ ἀθλητικὸν αὐτοῦ λείψανον προσκυνῆσαι, ὁρᾷ λαοῦ πλῆθος ἀριθμοῦ κρεῖττον ἔνδον τοῦ θείου

XIX.

Pauci praeterierant dies itineris ad Urbem, quando ita cooperantibus apostolis, appellentes ad Terracinae littus, ibi navem relinquunt.

Est quoddam castellum, cui nomen Albanum, haud procul a vetere Roma situm: et pergentes, huc pervenerunt, ubi divina perlustrans sanctuaria, ea Sabas venerabatur. Tum etiam accedens ad sacrarium beati Pancratii civis romani, ut athleticas eius exuvias veneraretur, videt populi turbam

νεώ. Οὗ μέσον ἀνήρ τις ἀκαθάρτῳ δαίμονι κάτοχος ἦν, σιδηραῖς δεδεσμημένος ἀλύσεσιν· ὃς παρευθὺ κυνὸς ἀναλαβὼν ὑλακὴν, ἀκόσμως ἄγαν ἐβόα· καὶ τοὺς ὀδόντας δεινότατα τετριγὼς ἀφρὸν ὡς σῦς προΐει τοῦ στόματος. Ὥρας δὲ παραδραμούσης συχνῆς ἀνθρωπείᾳ πάλιν φωνῇ χρησάμενος, - Τίς ἤνεγκεν ἐνταυθοῖ τὸν μοναχὸν, ἔκραξε, Σάβαν ἵνα τῆς ἐμοὶ φίλης κατοικίας ἐξώσῃ με ταύτης; Φεῦ τῆς συμφορᾶς! Φεῦ τῆς ἀμηχανίας! Οὐκ αὐταρκές σοι τὸ πάσης ἡμᾶς ὑπερορίσαι χωρίας· ἀλλὰ καὶ ταύτης με νῦν ἀποξενοῖς τῆς οἰκήσεως; Ω τῆς βίας! ὢ τῆς ἀνάγκης! Οὐ φέρω τὴν διὰ τῶν σῶν προσευχῶν κατεμπιπρῶσάν με φλόγα. - Ταῦτα μετὰ πικροτάτων ὀλοφυρμῶν διὰ τοῦ ἀνδρὸς ὡς ὀργάνου φθεγγομένου τοῦ πνεύματος, καὶ δεινῶς ἐκεῖνον περιστροβοῦντος τε καὶ καταῤῥάττοντος, πρόσεισιν ὁ πολὺς τὴν ἀρετὴν Σάβας τῷ πάσχοντι, καὶ τὸ ἐκείνου πρόσωπον τῷ ἐν *(f. 28)* τῇ σορῷ Παγκρατίου τοῦ μάρτυρος διαχρίσας ἐλαίῳ, καὶ τὸ σταυρικὸν αὐτῷ σημεῖον ἐπιβαλὼν, φυγεῖν τὸ πονηρὸν ἐκεῖνο παρεσκεύασε πνεῦμα, καὶ τὸ μεμηνότι τὸ σωφρονεῖν παρασχόμενος. Κατὰ τὸ λεληθὸς ὡς εἶχεν, ἑαυτὸν ὑπεξαγαγὼν, ἵνα μὴ τὴν κενὴν φανείη δόξαν θηρώμενος, πρὸς τὴν Ῥωμαίων ἄπεισι πόλιν. Καὶ πρῶτον μὲν τῷ τοῦ κορυφαίου ναῷ προσελθὼν, τὴν αὐτοῦ θήκην μετὰ πολλῆς ὅσης τῆς πίστεως κατησπάσατο, ἔπειτα δὲ τὴν τοῦ μακαρίου Παύλου, καὶ τῶν ἐκεῖ καλλινίκων μαρτύρων. Καὶ τὸν τῆς ψυχῆς ἀφοσιωσάμενος πόθον, τῷ τοῦ ἀρχιστρατήγου σεμνείῳ πάλιν μετ᾽ εὐχαριστίας ἑαυτὸν φέρων δίδωσιν.

consueta maiorem intra sacrum templum; in cuius medio erat homo impuro vexatus daemone, ferreisque vinculis constrictus. Qui statim, canis assumens latratus, multa indecore clamabat, et dentibus infrendens quasi aper ex ore spumabat. Aliquanto post tempore humana voce aiebat: « Quis huc adduxit monachum Sabam, ut a dilecta hac mansione mea expelleret? Heu calamitas inextricabilis! Non sufficit te nos ab omni regione exturbasse, sed et ex hoc habitaculo quoque detrudis? Oh dira violentia! Neque precum tuarum flammam sustineo, quae tam ardenter me excruciat. » Haec daemon per organum hominis inter eiulatus crudeles dicebat. Daemon eum convolvebat, et sic conturbabat, sed potens virtute Sabas patienti accedit, et vultum eius ungens oleo sepulcri martyris Pancratii, et crucis signum addens, fugandum curavit immundum istum spiritum, et insanienti reddidit sanam mentem. Ac se clam, quoad potuit, subducens, ne videretur vanam captare gloriam, ad Romanorum urbem gressus divertit. Ac primum perrexit ad coryphaei Petri templum, eius sepulcrum quanta fide valuit, salutavit; deinde et ad beati Pauli sepulturam, ac ad aliorum martyrum ibidem victoria celebrium. Atque hac ratione expleto animae desiderio, ad Archangeli templum cum gratiarum actione se rursus recepit.

§ Κ'.

Ἀλλ' ἄξιον καὶ τ' ἄλλα διεξελθεῖν, ἃ καὶ ψυχὴν κατευφραίνειν οἶδε, καὶ πρὸς τὸν τοῦ ἐπαινουμένου ζῆλον διερεθίζειν τὸν νήφοντα.

Ἀῤῥωστίᾳ τις τῶν ἀδελφῶν δεινοτάτῃ περιληφθείς, ἣν ὀπισθότονον οἱ τὴν ἰατρικὴν ἠσκημένοι τέχνην κατονομάζουσι, ἐν τῷ ἐδάφει δριμείαις ὀδύναις βαλλόμενος ἔκειτο· ὃν τῆς συνεχούσης οἰκτείρων ἀλγηδόνος ὁ Σάβας, καὶ οὐδὲν ἧττον τοῦ κάμνοντος ὀδυνώμενος· τοιαῦτα γὰρ τὰ σπλάγχα τὰ πατρικὰ παρῄνει τούτῳ γνώμῃ τὸ λυποῦν εὐχαρίστῳ φέρειν, ψυχικὴν πάντως ὠφέλειαν μνηστευόμενον. – Καὶ γὰρ ὁ Θεὸς τὰ τοῖς αὐτοῦ φησι, λυσιτελοῦντα δούλοις εἰδώς, κηδεμονικῶς ἑκάστῳ τὴν σωτηρίαν καὶ σοφῶς πραγματεύται. Εἰ μὲν οὖν τις τῇ τῆς σαρκὸς εὐεξίᾳ πρὸς τὸ τὰ φίλα πράττειν θεῷ χρώμενός ἐστι· καὶ πλείῳ τού *(f. 29)* τῳ τὴν ῥῶσιν ὁ δεσπότης προστίθησι, καὶ μᾶλλον εὐτονώτερον ἀπεργάζεται. Εἰ δέ τις αὖ πάλιν σωματικὴν ἔχων εὐετηρίαν τῆς κατ' εἰκόνα θεοῦ κτισθείσης παραμελοίῃ ψυχῆς, νόσοις αὐτὸν περιβληθῆναι συμφερόντως ἀφίησιν· ὡς ἂν τὴν προσοῦσαν ῥαθυμίαν ἀποβαλόντα λάβοι τις αὐτὸν ἐπιμέλεια, καὶ τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν κερδήσειεν. Οὐ γὰρ ἀνεκτὸν τῷ φιλαγάθῳ κυρίῳ τὴν μὲν γεηρὰν εὐεκτεῖν σάρκα καὶ θάλλειν, πιέζεσθαι δὲ τὸ θεοειδὲς πνεῦμα καὶ τοῖς αἰσχίστοις πάθεσι περιπείρεσθαι· ἀλλὰ τὸν ἔξω μᾶλλον, ὥς φησι Παῦλος, ἄνθρωπον διαφθείρεσθαι, καὶ ὁσημέραι τὸν ἔσω ἀνακαινίζεσθαι. –

§ XX.

Digna sunt et caetera quae narrentur, tum ad spiritus oblectamentum, tum ad excitandas sollertes animas, quae laudatum virum studeant imitari.

Crudelissimo morbo deprehensus quidam fratrum, quem medicae artis periti vocant opisthotonum, humi dolores acerbos patiens iacebat. Misertus est huius Sabas non minorem patiens in animo aegritudinem; paterna autem charitate illum prius solatus est atque hortatus ad haec sustinenda cum gratiarum actione, spiritualis emolumenti spe bona recreatum. «Siquidem, aiebat, novit Deus quae cuique servo suo utilia sunt, et singulorum saluti providentia sua consulere solet. Quando vero quis valetudine bona corporis ad ea quae placita sunt Domino exercenda utatur, et insuper dum a Deo accessio facta sit maioris roboris, tunc in bono intensius opera maiora exerere debet. Quando vero quis, sanitate gaudens, tamen parvipendat animam ad imaginem Dei creatam, is permittit ad illius utilitatem in morbos incidere, ut omni ignavia deposita, rursus studeat saluti suae lucrandae. Non enim benignus Deus curat, ut caro terrestris valeat vigeatque; sed vult animae, ad similitudinem suam creatae, accedere augmenta et ab omnibus morbis tutelam. In his, verbo utar Pauli (II Cor. IV, 16): *Licet is qui foris est noster homo corrumpatur; tamen is qui intus est, renovatur de die in diem.* »

Τοιαῦτα τῷ δυσφοροῦντι παραινῶν ὁ μακάριος συνῆν αὐτῷ κατὰ τὸ, ἐν ᾧ κείμενος ἦν οὗτος, δομάτιον· κἀκεῖ τὸν ἑωθινὸν ἐκτελῶν κανόνα, ὡς δὲ καὶ τοὺς ὡρισμένους ταῖς ὥραις ὕμνους καὶ τὴν ἑσπερινὴν μελῳδίαν, τὰ πρὸς ὑπομονὴν φέροντα τῷ κάμνοντι διελέγετο. Οὗπερ ἡ κεφαλὴ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς νόσου μήπω τοῦ τόνου παραλυθέντος αὐτῷ, καθάπερ ὑπό τινων χειρῶν οὕτω βιαίως εἰς τ᾽ οὐπίσω περιεστρέφετο, ὡς μὴ δύνασθαί τινα ταύτην τῆς περιστροφῆς ἐπισχεῖν· ἀλλὰ καὶ πόνος αὐτῷ μεταξὺ τῶν ὤμων ἄῤῥητος ἐπεγένετο· καὶ συντονώτερον ἐπιόντος τῷ μοναχῷ καὶ συνέχοντος ὡς λόγχης ταῖς αὐτοῦ ψύαις ἐμπειρομένης. Περιαλγὴς ἦν καὶ κατώδυνος, καὶ τὴν γλῶτταν δήγμασι κατατέμνων, ἐλεεινὸν τοῖς πρὸς ἐπίσκεψιν αὐτοῦ φοιτῶσι θέαμα προὔκειτο.

Οἳ καὶ δαιμονᾶν αὐτὸν, διὰ τὸ μηδέπω *(f. 30)* τινὰ τοιαύτῃ περισχεθέντα νόσῳ κατεκείνην τὴν χώραν ἰδεῖν, ᾤον τότε καὶ ἔλεγον. Πρὸς οὓς τὸ μελισταγὲς ἐκεῖνο καὶ πρᾳότατον στόμα, - Τί, φησι, δαιμονῶντος ἐν τούτῳ τεκμήριον καθορῶντες, τοιαῦτα περὶ τούτου φάσκειν προάγεσθε; Ερεσθε τὸν κάμνοντα προσελθόντες, καὶ ὡς οὐ δαιμονία τις ἐπινέχθη τούτῳ πληγή, παρὰ τῆς αὐτοῦ πρὸς ὑμᾶς ἀποκρίσεως, εἴσεσθε. Αλλ᾽ ἐπειδὴ ῥευστὸν ἡμῖν τὸ σῶμα τῆς θείας ἐντολῆς ὀλιγωρήσασι γέγονε· διὰ τοῦτο παντοδαποῖς φθείρεται καὶ δαπανᾶται νοσήμασιν. Αμέλει καὶ οὗτος τῆς αὐτῆς ἡμῖν κοινωνῶν ἀσθενείας ἀῤῥωστίᾳ βαρυτάτῃ περιπεσὼν κατεργάζεται μέχρις ἂν ἵλεων αὐτῷ Χριστὸς ἐπιβαλὼν ὀφθαλμὸν, τὸ ἄλγος ἐπικουφίσῃ καὶ τῆς ὀδύνης παρηγορίαν δωρήσηται. -

His verbis beatus solabatur miserum illum in eius manens cella, ubi et matutinale officium persolvebat et cantica ad singulas horas atque ad vespertinam hymnodiam constituta, dum illum ad patientiam cohortabatur. Iam ab initio morbi caput infirmi absque ulla nervorum scissione, retrorsum conversum est, quasi violentis manibus detortum, ita ut omnino detorsionem hanc non posset sustineri. Dolor et labor humeris illius indicibilis, et validius usque crescens fratri illi, erat quasi acuta lancea in lateribus eius crudelius semper confossa. Hinc apparet quantum dolens et contribulatus foret atroci in aegritudine, ita ut sibi linguam morderet, et visitantibus spectaculum fieret horrendum.

Videntes quidam arbitrati sunt et dixere eum a daemone vexari, cum numquam talia ibi vidissent; ad quos Sabas misericors mitisque ait: « Cur haec aspicientes putatis opera inesse diaboli? Patientem interrogate, et vos ipsi noveritis nullam in eum irrogatam esse diabolicam plagam. Sed cum nos habeamus ob contemptum mandati dominici corpus factum valde caducum; ideo variis subiacet et consumitur morbis. Profecto et frater iste, qui ut nos comuni infirmitate circumdatur, en modo morbo gravissimo cruciatur, quousque Christus misericordibus oculis ad eum conversis, illum sublevet atque a doloribus liberet. »

Τούτων ὑπὸ τοῦ θείου λεγομένων πρεσβύτου, οἱ μὲν ῥηθέντες τοῖς ἰδίοις πάλιν ἐπεφοίτων σεμνείοις, Σάβας δὲ καὶ νύκτωρ καὶ μεθ' ἡμέραν ἄχρι γοῦν μηνὸς Ιουνίου τῷ πάσχοντι συνῆν ἀδελφῷ. Καὶ τῇ τῶν ἱερῶν Αποστόλων μνήμῃ, κατὰ δὲ τὴν εἰκοστὴν ἐνάτην εἴθισται τοῦ αὐτοῦ τελεῖσθαι μηνός, τῶν μοναχῶν μὲν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πάντων συνηθροισμένων, καὶ τῆς θείας τελουμένης μυσταγωγίας, ὁ μέγας τῷ κάμνοντι προσελθών, ἤδη ταριχευθέντι λοιπὸν καὶ τοῖς ξηροῖς τῶν ξύλον προσεικότι, - Μὴ ἀθύμει, φησὶν, ἀδελφέ, γαληνιώσῃ φωνῇ, μὴ δὲ δάκρυε· ἰδοὺ γὰρ ὃ μέλλει κύριος ἐν σοὶ ποιεῖν, λέγω σοι. Κατὰ τὴν δεκάτην ἐγερεῖ σε τοῦ Αὐγούστου μηνός· πλὴν ἔσο καὶ τοῦτο εἰδώς, ὡς οὐκετι πρὸς τὴν προτέραν καταρῶς ἐπανήξεις ὑγιείαν· ἐάσει γὰρ *(f. 31)* ἐν σοὶ Χριστός, τὸ συμφέρον πάντως οἰκονομῶν, λείψανα τοῦ παρόντος νοσήματος.

Ταῦτα πρὸς ἐκεῖνον προφητικῶς εἰπὼν ὁ θαυμάσιος· πρὸς τὴν τοῦ μάκαρος Λαυρεντίου μονὴν ἐν τῇ τοῦ Λατινιανοῦ ἐπαρχίᾳ οὖσαν ἀπῄει.

Postquam senex haec fatus esset, visitatores ad monasteria sua remeabant; sed diu noctuque Sabas adsidebat infirmo fratri per Iunium mensem. Aderat celebranda festivitas sanctorum Apostolorum, quae agi solet die vigesima nona mensis, et omnibus monachis in ecclesia congregatis, et sancto sacrificio peracto, vir sanctus accedens aegroto quasi adusto et simili lignis exsiccatis dulci sermone: « Ne despondeas animo, frater, inquit, neque lacrymas effundas; ecce enim modo illud praedico tibi, quod dominus in te mox est operaturus. Surgere te faciet, atque ipse sanum te reddet proxima die, decima Augusti mensis; scito autem te non esse ad pristinam omnino sanitatem rediturum; permittit enim Christus, ut ad lucrum tuum huius morbi vestigia remaneant. »

Prophetice quidem his enunciatis, abiit vir sanctus ad monasterium sancti Laurentii in eparchia Latiniani.

§ ΚΑ'.

Ο δὲ νοσῶν τὰ τούτου πιστῶς δεξάμενος ῥήματα, τὴν λεχθεῖσαν ἡμέραν εὐθύμως καραδοκῶν ἦν, ἧσπερ ἐνστάσης, ὡς ἦν ἐκεῖνος τεταμένος ἐπὶ τῆς γῆς, ἠρέμα πῶς ἑαυτὸν κινήσας τὸν ἀριστερὸν κατολίγον συνέκαμψε πόδα, καὶ τὸν δεξιὸν παραπλησίως ἐκείνῳ. Εἶτα τὸ τοῦ δώματος προσεγγίσας τοίχῳ, μηδενὸς κατ' ἐκείνην παρόντος τὴν ὥραν, τρίτη δὲ ἦν, ἐπειρᾶτο τούτου λαβόμενος, ὀρθωθῆναι.

§ XXI.

Aegrotus autem cum fiducia verbis illis acceptis, praestolabatur indictam diem. Quae cum advenisset, iacebat protensus humi, et paullatim movere poterat sinistrum pedem et postea dexterum; deinde ad cellulae parietem accedens, cum esset hora tertia sibique adesset nemo, adnitebatur muro sese erigere. Tunc praeter spem manibus parieti admotis valuit surgere.

Καὶ δὴ παρ' ἐλπίδα πᾶσαν ἀναστάντος ἐκείνου, καὶ τῷ τοίχῳ τὰς χεῖρας ἐρείσαντος, ὁ παῖς ὅς ἐξυπερέτει τούτῳ εἰσελθὼν ἄφνω, καὶ τὸ γεγονὸς θεασάμενος ἐκπλήξεώς τε καὶ θαύμβου ἀναπλησθεὶς ἔξεισι μέγα τι κράζων καὶ διαπρύσιον, - Πρόσιτε τίμιοι πατέρες ἐνθάδε, τὴν σκηνὴν δρόμῳ καταλαβόντες, ἴδετε τὴν εἰς τὸν νοσοῦντα θεοσημίαν γενομένην παράδοξον. - Τούσδε ταῖς τοῦ παιδὸς κραυγαῖς διαταρυχθέντας καὶ τῶν συνήθων ἀφεμένους ἔργων, αὐτίκα σπουδῇ τε τῷ δώματι παραβαλόντας, καὶ μοναχὸν, ὡς ὁ λόγος παρέστησε, ἐγεγερμένον ἑωρακότας ἔκστασις ᾕρει φρενῶν· καὶ πρὸς εὐχαριστίαν ἐτρέποντο, - Μέγας εἶ κύριε, λέγοντες, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, τοῦ καὶ τὸν ἀδελφὸν τοῦτον τῆς θανατηφόρου νόσου ταῖς τοῦ θεράποντός, σου Σάβα προσευχαῖς ἀναστήσαντος. Ἰδοὺ γὰρ τὰ πρὸς τὸν κάμνοντα *(f. 32)* παρ' αὐτοῦ προῤῥηθέντα πέρας εἰληφότα θεώμεθα. -

Τοιαῦτα τοίνυν τούτων διεξιόντων, ἐκεῖνος τὰς εὐχὰς τῷ θεῷ, ἃς διέστειλε τὰ χείλη αὐτοῦ καὶ τὸ στόμα ἐν τῇ θλίψει αὐτοῦ ἐλάλησεν ἀποδοῦναι βουλόμενος, παρεκάλει τούτους ἀπαγαγεῖν αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. Ον τῆς χειρὸς τῶν ἀδελφῶν λαβόμενος εἷς ἤδη τοῦ πλείονος αὐτῷ πόνου ῥαΐσαντος τοῖς ποσὶ πρὸς τὴν πορείαν σχολαίως χρώμενον κατὰ τὸν θεῖον ἄγει ναόν.

Iuvenis, qui ei ministrabat accedens, haec videns, extemplo timore et admiratione percellitur, et exiens elata voce valde clamabat: « Huc venite, o venerandi patres: accurrite huic cellulae, et videte magnum in aegroto peractum prodigium. » Illi autem ad iuvenis voces subito arcessiti, propriis relictis operibus, et accurrentes viderunt monachum, ut dictum est, erectum; et magno stupore perculsi in gratiarum actionem elatis vocibus dicebant: « Magnus es Domine, et mirabilia sunt opera tua; et nunc istum fratrem iam morti proximum Sabae servi tui precibus suscitasti. Ecce nunc enim completa in eo fuisse conspicimus, quae aegroto ille praedixerat. »

Dum ipsi haec clamabant, ille vota, quae distinxerant in tribulatione labia eius, voluit reddere Domino; et patres vocavit ut se ad ecclesiam adducerent. Manu eius apprehensa frater quidam secum agebat illum, qui iam suis pedibus utebatur a tanta infirmitate convalescens, inque templum adducit sacrum.

§ ΚΒ'.

Τῆς τοιαύτης οὖν Ἰταλίαν πᾶσαν καὶ Καλαβρίαν διαδραμούσης θαυματουργίας, φίλει γὰρ τὰ τῶν θαυμάτων ὑπερφυῆ ταχεῖ τῷ πτερῷ χρώμενα καὶ τὰ πόῤῥω περιλαμβάνειν, πάντες τὸν τοὺς οἰκείους δού-

§ XXII.

Italiam omnem, ut et Calabriam, pervasit fama tanti prodigii; solent enim maxima quaeque naturam excedentia longe lateque diffundi quasi velocibus alis; et omnes non cessant lau-

λους ἐπὶ τῶν ἔργων λαμπρύνοντα, δοξάζοντες οὐκ ἀνίεσαν.

Ἀλλ' ἤδη μοι προκείπτει τὸ τῶν θαυμάτων μέγιστον, ὅπερ Ἠλιοῦ τε καὶ Ἐλισσαίου καὶ τοῦ μεγάλου Πέτρου μηδὲν τόνδε τὸν ἄνδρα λειπόμενον δείκνυσι. Λεγέσθω δὲ δι' ὀλίγων.

Τῆς τῶν Φράγκων κατ' ἐκεῖνον καιρὸν γενομένης ἀφίξεως, ἡνίκα Ῥωμανὸς, ὁ τὴν ἀξίαν πατρίκιος, Ἰταλίαν διέπειν ἐπετράπη καὶ Καλαβρίαν, πολλὰ τῶν τῆς Λαγοβαρδίας φρουρίων καὶ καστελλίων διὰ τὴν τοῦ ῥηθέντος ἀφέλειαν Ῥωμανοῦ, πρὸς ἀποστασίαν ἐχώρησε· καὶ τῶν ἀποστατῶν εἰς συναπισμὸν ἑαυτῶν τὸν ῥῆγα προσκαλουμένων, δεινή τις ἀθυμία τὴν τοῦ Ῥωμανοῦ ψυχὴν ἔθραττε, καὶ πάντα λίθον, ὡς ἐξῆν τὸ δὴ λεγόμενον, οὗτος ἐκίνει, ὥστε δυνηθῆναι τὸν ἄνδρα κατασοφίσασθαι καὶ πεῖσαι μένειν ἐπὶ χώρας αὐτῶν. Ἐδεῖτο τοιγαροῦν τοῦ θαυμασίου τούτου *(f. 33)* πατρὸς ἀπελθεῖν καὶ διαπρεσβεύσασθαι καὶ πρὸς ὁμόνοιαν ἑλκῦσαι τὸν ῥῆγα. Καὶ ὃς μηδὲν ἐπιδεξάμενος νωχελὲς, ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἀπήει. Ἧπερ ἐπιδεδημηκότος αὐτοῦ, καὶ πρὸς ὃν ἀπέσταλτο σπεύδοντος εἰρηνεῦσαι, τὴν Καλαβρίαν πάλιν οἱ τῆς Ἀγὰρ γόνοι καταλαβόντες, ἀδελφὰ τοῖς προτέροις ἀνομήμασι διεπράττοντο, οὓς μὲν ἡβηδὸν ἀναιροῦντες, οὓς δὲ πρὸς δούλιον ἄγοντες ζυγὸν, οἱ μᾶλλον τούτῳ καθυποβάλλεσθαι ἄξιοι. Ἀμέλει καὶ διεκωλύθη μὲν τὰ τῆς ἀγάπης γενέσθαι· βαθὺν δὲ στρατὸν ὁ ῥὴξ ἐπαγόμενος κατὰ τῶν Ἰσμαηλιτῶν πρὸς Λαγοβαρδίαν ἐχώρει. Ὁ δὲ μακάριος Σάβας εἰς Ἀμάλφην ἐπανακάμψας, ἡσυχίᾳ κατά τι σπήλαιον ὑπεράνω τῶν ἀτρανῶν ὑπάρχων, προσέκειτο, τὴν τῶν ἐχθί-

dare Deum, qui servos suos in operibus tantis facit clarescere.

Mihi autem praesto est miraculorum quoddam maximum; unde apparet Sabam haud minorem exhiberi vel Helia, vel Elissaeo, vel magno Petro; quod modo narrabo.

Facta sub haec tempora Francorum expeditione, quando Romanus, tunc dignitate patricius, commissus est Italiae regendae et Calabriae, multa Lagobardiae munimina et castella, ob dicti Romani incuriam in defectionem abierunt. Cumque hi qui defecerant, suum in auxilium regem Francorum vocassent, vehementer animum despondit Romanus, mente exagitatus; omnemque lapidem, ut aiunt, quantum valuit, movebat, unde posset illum virum consiliis circumvenire et suadere, ut in regione sua maneret. Exoravit igitur mirabilem hunc patrem, ut abiret legatione functurus, et regem in concordiam traheret. Hic vero, qui nihil unquam cum socordia suscepit, Romam profectus est. Quo dum peregrinaretur, ac properaret ut illi, ad quem mittebatur, pacem proponeret, iterum Agareni in Calabriam irrumpentes, gemina prioribus sceleribus flagitia cumulabant, alios confertim trucidantes, alios in servitutis iugum adigentes, cum ipsi multo magis talia pati mererentur. Impeditum quidem est caritati suae foedus facere; sed rex copiosum exercitum ducens adversus Ismaelitas, in Lagobardiam profectus est. Beatus autem Sabas, ad

στων Αγαρηνῶν ἐκδεχόμενος ἀναχώρησιν.

§ ΚΓ'.

Εγκαρτερῶν τοίνυν τῷ ἄντρῳ, κατὰ δεδήλωται, κατὰ τὸ ἐν αὐτῷ εὐκτήριον, ὅπερ ὑπό τινος ἱερέως τῶν οἰκητόρων τοῦ τόπου δεσποζόμενον ἦν, τὴν ἀναίμακτον ἐπιτέλει θυσίαν. Τῷ ῥηθέντι οὖν ἱερεῖ παιδίον ἦν ἄῤῥεν ἐτῶν ἤδη τεσσάρων, ὅπερ ἀσθενείᾳ τινὶ περιπεσὸν τελευτᾶ. Τελέσαντες οὖν οἱ γονεῖς ἐπ' αὐτῷ τὰς νενομισμένας ᾠδὰς, πρὸς τὸ ἐν ᾧ ἦν ὁ Σάβας, εὐκτήριον ἀποφέρουσιν ὥστε τῇ σορῷ καταθεῖναι. Ο δὲ μέγας ἐκεῖνος ἀνὴρ τοῖς περὶ αὐτὸν μοναχοῖς τὸ λείψανον εἰσενεγκεῖν παρεγγυάσας ἐν τῷ ναῷ, προστάττει καὶ τοῖς τοῦ τεθνηκότος γεννήτορσι εἰσελθεῖν. Οὗ γενομένου καὶ αὐτὸς μετὰ τῶν ἀδελφῶν εἴσεισι πάντων, σὺν αὐτοῖς τε τὴν εὐχὴν τοῦ τρισαγίου ποιήσας, ἐλαίῳ τε τῷ τῶν θείων εἰκόνων προκαιομένῳ τὸ τοῦ παιδὸς μέτωπον διαχρίει, *(f. 34)* τὸ σταυρικὸν αὐτῷ σημεῖον ἐπιβαλών· ὡσαύτως καὶ ῥῖνας καὶ στῆθος, πρὸς δὲ χεῖρας ἀλείφει, καὶ τῆς δεξιᾶς λαβόμενος τοῦ νεκροῦ· (ὢ τοῦ θαύματος!) ῥᾷον αὐτὸν ἢ τὸν ὕπνῳ κατεχόμενον διανίστησιν. Ο δὲ τούτου πατὴρ τὸ παράδοξον τουτὶ κατιδὼν, ἰλίγγου τε πληρωθεὶς ὕπτιος ἀνατρέπεται· καὶ ὥρας οὐ βραχὺ νεκρώδη παραδεικνὺς ὄψιν, δόξαν παρέσχε τοῖς περιεστῶσιν ἐκπεπνευκέναι· τὸ δ' αὐτὸ καὶ τῇ τοσούτου συνέβη μητρί. Οἷς ὀρέξας χεῖρα καὶ θᾶττον ἐξαναστήσας - Απιτε, φησὶ ἀδελφοὶ, ἐν εἰρήνῃ, τὸν ὑμέτερον ζῶντα λαβόντες υἱόν. - Οἳ δὲ σωτῆρα μετά γε θεὸν τοῦ τέκνου τὸν μακα-

Amalphim secedens, in abdito specu, hominum rebus sublimior, quieti sacrae vacabat.

§ XXIII.

Cumque infestos Saracenos noverit secessisse, ille in antro deditus erat poenitentiae, ut dictum est, et in oratorio sibi proximo, quod pertinebat cuidam sacerdoti, sacrae liturgiae vacare solebat. Praedicti itaque presbyteri puer annorum circiter quatuor ob morbum vita functus erat. Parentes persolventes super eum consuetos hymnos ad oratorium, quod Sabas frequentabat, cadaver detulerant, ut sepulturae traderent. Tunc vir magnus monachis suis mandans, ut cadaver in templum inducerent, iubet parentes pueri ingredi. Quod cum factum esset, ipse quoque ingreditur; et postquam Trishagion cantaverint, oleo e lampadibus sanctarum imaginum frontem pueri linivit, et signum crucis addit, et nares et pectus et manus inunxit. Apprehensaque pueri dextera (Oh prodigium!) celerius quam quis dormientem, illum excitat. Pater autem pueri tale videns prodigium, ob stuporem in terram cecidit, et haud parum temporis visus est adstantibus quasi mortuus, extremum emisisse spiritum; quod et matri contigit. Iis ille porrigens manus aiebat: « Fratres, abite in pace, qui filium vestrum recuperastis. » Parentes autem acclamabant sanctum virum, tamquam illum, qui post Deum sibi

ρίτην καλοῦντες, μετὰ τοῦ παιδὸς ὑποστρέφουσιν, εὐχαριστίας πρὸς Χριστὸν φθεγγόμενοι ῥήματα, θερμὸν ὑφ' ἡδονῆς ἀποῤῥέοντες δάκρυον τὸν πρὸ βραχέος ἄπνουν. ὁρῶντες αὐτοῖς παρασκαίροντα καὶ ἥδιστόν τι πρὸς αὐτοὺς βλέποντα.

filium reddiderat; et una cum filio sua repetebant, gratiarum actiones laeti rependentes Christo multis cum lacrymis; nam secum aspiciebant dulcissimum natum, quem paulo ante flentes viderant agentem extremum spiritum.

§ ΚΔ'.

Τοιούτων καινῶν ἔργων περίδοξος ποιητὴς ὁ νῦν ἐπαινούμενος δέδεικται, ὡς τὴν ἡσυχίαν ὡς ἤδη μοι φθάσαντι ἐδηλώθη, πρὸς θεὸν ἀνάγειν δυναμένην ἐξόχως ἠσπάζετο, καὶ δεύτερα πάντα ταύτης ἐτίθετο· διατοιτοῦτο καὶ τόπων ἐρημικωτέρων ἐπείρα, καὶ τούτους διερευνόμενος ἦν, ὅπως ἐξὸν αὐτῷ τῆς ποθουμένης ἀπολαύειν ἠρεμίας γένοιτο, τὴν τῶν προσιόντων ὄχλησιν διαδράντι, καὶ ἀπὸ ταραχῆς ἀνθρώπων, ὥς φησι Δαυὶδ, σκεπασθέντι. Ἀλλὰ καίπερ δεινὸς τοῦ καλοῦ τούτου χρήματος ὢν ἐραστὴς περιόντων αὐτῷ τῶν πατέρων, τῇ τούτων γηρωκομίᾳ παρασχολούμενος ἀπεστερεῖτο τοῦ ἐφετοῦ.

Ὧν τὸν βίον μεταλλαξάντων, ὁ μακάριος ἐκεῖνος ἀδείας λαβόμενος, τοῖς τοῦ Λακ*(f. 35)*κουνίγρου ὁρίοις, οὕτως τῇ τῶν Λατίνων καλούμενον γλώττῃ, κατὰ τάχος ἐπιφοιτᾷ· καὶ τόπον ἐκεῖ γαληνιῶντα καὶ καθαρὸν θορυβῶν ἑωρακὼς, ἤδη πῶς ἂν εἴποις ἐπ' ἐκείνῳ, καὶ χειρῶν αὐτουργίᾳ τῶν ἑαυτοῦ εὐκτήριον τοῦ ἀποστόλου ἀναγείρει Φιλίππου.

§ XXIV.

Cum tot ac mirabilium operum ille patrator, quem celebramus, minui experiretur quietem suam, qua nil, ut nosti, ei erat antiquius et ut carae solitudini vacaret, quaerebat loca magis solitaria ac eremos quam longissime a frequentia secretas, quas David vocabat *turbis hominum inaccessas*, ut accedentium tumultus fugeret. Attamen ob sibi coniunctos carissimos parentes iam in gravissima senectute, qui illius iuvabantur doctrina, tam remotam solitudinem tenere nequibat.

Postquam vero pater et mater sua ad meliorem transmigrarunt vitam, liber effectus, statim cupide recessit ad fines regionis illius, quam Latini vocant Lacum-nigrum; et cum ibi locum nactus esset tranquillitate praecipuum atque ab omni concursu remotum, suis manibus extruere oratorium in honorem Philippi apostoli coepit.

§ ΚΕ'.

Χρόνου δὲ παρωχηκότος οὐχὶ συχνοῦ, τῆς κατ' αὐτὸν φήμης τὰ

§ XXV.

Vix aliquantulum temporis elapsum erat, quando fama per

πέριξ διαδραμούσης, συνήει πλῆθος ἀρετὴν εἰδότων φιλεῖν μοναχῶν, καὶ ὡς ἥδιστα παρὰ τῷ μεγάλῳ κατέλυον. Καὶ ἦν ἰδεῖν ἄνδρας περί που τὸν ἀριθμὸν ἑξήκοντα, πάντας εἰς ταὐτὸ συνελθόντας, καὶ τῷ θείῳ πατρὶ τὸ καλὸν συνεργαζομένους. Ὡς γὰρ ἀκτὶς ἡλίου τὰς τετρανωμένας οἶδεν ἐφέλκεσθαι καὶ καθαρὰς ὄψεις· οὕτω καὶ φῶς ἀγωγῆς ἀρίστης τοὺς μὴ τὸν τῆς ψυχῆς ὀφθαλμὸν ταῖς τοῦ κόσμου λημῶντας συγχύσεσι χειραγωγεῖν πρὸς ἑαυτὸ δύναται.

Δήλης δὲ καὶ τοῖς τοῦ Μερκουρίου πατράσι τῆς τοῦ ὁσίου διατριβῆς γενομένης, ἐφοίτων ἀμελλητὶ παρ᾽ αὐτὸν, οἱ μὲν τοὺς αὑτῶν ἐξαγορεύοντες λογισμοὺς, οἱ δὲ πάθη φανεροῦντες αὐτῷ ψυχικὰ, καὶ τὴν θεραπείαν αἰτούμενοι· καὶ ὡς τὸ προσῆκον ἑκάστῳ ἐπιθεὶς φάρμακον πρὸς τὰς αὑτῶν κατοικίας τῶν ἐνοχλούντων παθῶν ἀπηλλαγμένους ἐξέπεμπε. Διὸ καὶ θαμινώτερον ὡς αὐτὸν παντὰς κόπου καὶ δυσχερείας καταφρονοῦντες ἐγίνοντο· τάχα που τοῦ σοφοῦ ἐκείνου ἀκούσαντες, – Ἐὰν ἴδῃς συνετὸν, λέγοντος, ὄρθριζε πρὸς αὐτὸν, καὶ βαθμοὺς θυρῶν αὐτοῦ ἐκτριβέτω ὁ ποῦς σου. –

Ἀλλ᾽ ἐχέσθω, τῆς ἀκολουθίας ὁ λόγος.

vicina gliscente, populi accurrere, virtutes monachorum admirari, plurimique cum eo versari. Et tunc spectaculum erat iucundum videre viros circiter sexaginta cum beato patre congregatos, et cum eo operibus intentos. Sicut solis radii solent pulcherrimum rerum excitare aspectum, sic et lux illa optimae doctrinae eos homines turbulentis mundi tenebris non excaecatos ad se ducebat.

Perspecta cum fuisset eius conversatio, et patres apud Mercurium incolentes absque mora illum frequentare coeperunt, et aperientes cordis sui cogitationes animique necessitates, eum sibi fieri medicum voluere. Unicuique idoneam aptans iuxta tribulationes medelam, ab se discedere iubebat. Hinc, superatis laboribus, plures ad eum frequentiores accedebant, quasi audissent monita dicentis: *Si inveneris virum intelligentem, mane consurgens, illum adi; et pes tuus conterat gradus portae illius.*

Sed alia sermo modo prosequatur.

§ Κϛ'.

Μοναχός τις ἀπὸ τῆς τῶν Μαρκάνων μονῆς, βροντῆς ἐνσκηψάσης σφοδροτάτης αὐτῷ τὸ λαλεῖν ὅλως *(f. 36)* ὡς δὲ καὶ τὸ ἀκούειν ἀφαιρεθεὶς, πρόσεισι τῷ τὰ παράδοξα θαυματουργοῦντι πατρί. Ὃν ὡς εἶδεν ἡ πρὸς οἶκτον ἑτοιμοτάτη ψυχὴ, ᾠκτείρεται τῆς συμφορᾶς, καὶ δακρυώδεις ἔσχε τοὺς ὀφθαλμούς. Νυκτὸς οὖν ἐνστάσης, ὄναρ ὁ θεῖος

§ XXVI.

Monachus quidam asceterii Marcanorum fulmine crudeliter tactus, loquela et auditu amisso, ad thaumaturgum accessit. Qui pio corde commotus, tantamque misertus calamitatem, illacrymatus est. Instante nocte in somniis ei visus est senex divinus panem in templo benedicens, illique manducandum praebens. Id cum

πρεσβύτης αὐτῷ ἐπιφαίνεται, ἄρτον κατὰ τὸν νεὼν ὀρέγων αὐτῷ, εὐλογῆσαι τε καὶ φαγεῖν διακελευόμενος. Ο δὲ τὸ προσταχθὲν ποιήσας, λαλεῖν παρευθὺ καὶ ἀκούειν ἤρξατο. Διυπνισθεὶς τοίνυν ἐκεῖνος, λιπαρῶν ἐν καρδίᾳ τὸ Θεῖον οὐκ ἔληγε τὴν τῶν ὁραθέντων ἔκβασιν κατιδεῖν.

Ψαλλομένων οὖν τῶν Τυπικῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, κατὰ τὸ εἰωθὸς πάντων τε εἰσιόντων καὶ τὸν ὑπὸ τοῦ ἱερέως διαδιδόμενον λαμβανόντων ἄρτον, μόνος ὁ ῥηθεὶς οὐκ ἠνείχετο τὸ αὐτὸ τοῖς ἄλλοις ποιῆσαι· ἀλλὰ τὸν μέγαν διὰ νεύματος ᾐτεῖτο πατέρα δοῦναι χερσὶν οἰκείαις ἄρτον αὐτῷ· τὸν δὲ παρασχόντα προστάξαι τῷ μοναχῷ εὐλογῆσαί τε καὶ φαγεῖν. Κακεῖνος τοῦτο ποιήσας διανοιγέντων αὐτῷ τῆς ἀκοῆς πόρων καὶ τοῦ δεσμοῦ τῆς γλώττης διαλυθέντος, ἐχρῆτο καθὰ καὶ πρότερον τοῖς μέλεσι ἀκωλύτως· καὶ τὰ νυκτὸς φανέντα διεσάφει τοῖς ἀδελφοῖς.

Τούσδε θάμβος εἶχεν ὁρῶντας τὰ νύκτωρ θεαθέντα μεθ' ἡμέρας τελούμενα. Ο δὲ τῆς θεραπείας τυχὼν πρὸς τὸ οἰκεῖον ἐχώρει σεμνεῖον, καὶ τοὺς μὲν πόδας ἡ πορεία, τὴν γλῶτταν δὲ ἡ πρὸς Θεὸν εἶχε δοξολογία καὶ αἴνεσις.

factum esset, sibi visus est aegroto et loqui et audire. Interea experrectus, enixe Deum exorare non cessabat, ut eventum visionis illius compleretur.

Quando vero in ecclesia ad psallenda Typica ventum est, et omnibus, ut fieri solet, accedentibus ad panem a presbytero accipiendum, praedictus ille cum aliis non accessit, expostulans per gestus, ut sanctus pater sibi manibus suis panem praeberet. Qui cum daret, iussit illi ut gratias ageret ac manducaret; cui tunc statim aures apertae sunt et vincula linguae soluta, ita ut pristinum integrumque membrorum usum reciperet; et fratribus nocturnam enarravit visionem.

Hos magna corripuit admiratio videntes actu completa, quae visa fuerant. Monachus vero sanatus ad suum reversus est monasterium cursu quidem laeto et corde ad gratiarum actiones ac laudes Deo reddendas intento.

§ ΚΖ'.

Καὶ ἄλλῳ δέ τινι ἀνδρὶ, Αγάπητος ὄνομα τούτῳ, ἀπὸ τοῦ Λαΐνου ὑπάρχοντι, γλῶτταν εὔστροφον ἔχοντι κατ' ἀρχὰς καὶ τὴν φωνὴν *(f. 37)* ὡς ᾔδεῖαν ἀθρόον τὸ τοιοῦτο πάθος ἐπενεχθὲν ὥσπερ τις ἰσχυρὰ πέδη τοῦ λαλεῖν αὐτὸν τὸ παράπαν ἐν ἡμέραις οὐκ εὐαριθμήτοις ἀπέκλεισε· καὶ ἡ τοῦ πάθους ἕνεκεν λύπη μεστῆς αὐτοῦ τῆς καρ-

§ XXVII.

Vir quidam Laini, cui nomen Agapitus, fruebatur expedita lingua voceque sonora et libera; sed simili morbo correptus est, ita ut quasi destrictis vinculis per multum temporis loqui non posset, et eius animus detentus magno dolore ac tristitia tabesceret. Omnes norunt quantus sit dolor illico amittere bona, qui-

δίας ἥπτετο. Ἴσασι τοῦτο πάντως ὅσοι πλεονεκτήματός τινος εὐμοιρήσαντες, ἐκ τινὸς ἐπηρείας αὐτοῦ διέπεσον. Πολλάκις γὰρ καὶ ἐξ ἀνθρώπων οἴχεσθαι καὶ μὴ στυγνοῖς τὸν ἥλιον ὄμμασιν ὁρᾶν εὔξαντο.

Ἄπεισι τοίνυν παρὰ τὸν θεοφόρον ἐκεῖνος, γνωστὸς ἐτύγχανεν λίαν αὐτῷ· καὶ τῶν αὐτοῦ ποδῶν πίστει καρδίας λαβόμενος, θερμὰ προσέχεε δάκρυα, καὶ πικρὸν ἐκ βάθους ἀνέπεμπε στεναγμὸν, καὶ τὴν θεραπείαν ἐζήτει διὰ τῶν ὀδυρμῶν. Πρὸς ὃν ὁ θεῖος πρεσβύτης συμπαγθὲς ἐπιδὼν, ἀνίστησί τε τοῦτον, καὶ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν εἰσάγει, ἐλαίῳ τε διαχρίσας αὐτὸν, εὐθὺς ὑγιᾶ δείκνυσι. Καὶ τὸ θαῦμα μέγα! Ἄνθρωπος τοῖς φωνῆς χηρεύουσι λίθοις προσεοικὼς, οὕτως ἀκαρῆ τὴν πάλαι προσοῦσαν λιγυρὰν ἀπολαβὼν καὶ γλυκεῖαν φωνὴν· καὶ λόγους προϊέμενος εὐχαριστηρίους. Ὃς εἰς τὸν ἑαυτοῦ χαίρων ἀπιὼν οἶκον, μάρτυς ἦν ἀπαράγραπτος τῆς τοῦ Σάβα θαυματουργίας.

bus iam usi fuimus; ita ut qui dam mallent mori, quam oculis tanta moestitia confectis, solem adhuc aspicere.

Sanctum itaque virum iam sibi notum ille adiit, et in valida cordis sui fide ad eius pedes pronus, fervidas emittebat lacrymas et acerbos ob morbum gemitus; lamentabilique quacrela sanitatem implorabat. Quem cum misertus esset vir pius, erexit, et ad ecclesiam duxit, oleo linivit, sanitatique pristinae restituit. Miraculum vere grande! Homo ille, cum foret similis lapidibus mutis, ecce modo quam citissime recuperat sonoram dulcemque vocem! Tunc statim in verba gratiarum actionis effusus, laetus domum remeavit testis haud dubius de magnis Sabae prodigiosis operibus.

§ ΚΗ'.

Ἀλλὰ τρεπτέον καὶ πρὸς τὰ ἑξῆς διηγήματα.

Πολλῆς πανταχοῦ τῆς τοῦ μεγάλου γέροντος οὔσης φήμης, παρὰ αὐτόν τε πλείστων ἀφικνουμένων, πόθος καί τινα ἄνδρα λαμβάνει δεινὸς, ἔν τινι κώμῃ τὴν οἴκησιν ἔχοντα, ὡς τὸν ἱερὸν φοιτῆσαι πρεσβύτην καὶ τὴν ἐκείνου θείαν εὐχὴν ἀντ' ἄλλου τινὸς πλούτου νομίσασθαι.

Διερευνήσας οὖν τὸ τῶν οἰκείων μελισσῶν σίμβλον, σκοπὸς δὲ *(f. 38)* τούτῳ ἦν μέλι τῷ μακαρίῳ ἀπενεγκεῖν, καὶ μηδὲν εὑρηκὼς, τοῖς τοῦ ἐκ γειτόνων οἰκοῦντος αὐτῷ προσῆλθε σίμβλοις ἠρέμα.

§ XXVIII.

Procedamus ad alia quoque mirabilia enarranda.

Cum huius magni senis fama circumquaque crebresceret, plerique ad eum accederent, desiderium ingens factum est cuidam viro, illum adeundi et benedictionem illius prae aliis quibuscumque divitiis reportandae.

Quapropter alvearia sua excutienda constituit, ut aliquod sibi mellis compararet Sabae offerendum. Sed in his nil reperiens, clam accessit ad alveare accolae sui; unde melle accepto, beato do-

Μέλι τε λαβὼν ἐξ αὐτῶν προσφέρει τῷ θεοπεσίῳ, γόνυ τὸ κλίνων καὶ εὐχὴν ἐξαιτούμενος. Τόνδε ἄρα γεγονὸς ἔλαθεν οὐδαμῶς. Διὸ τὴν μὲν εὐχὴν ὥσπερ ᾐτεῖτο παρέσχε, τὸ προσαχθὲν δὲ ἀπεπέμπετο. Καὶ ὃς οὐκ ἀνίει, προσέκειτο δὲ μᾶλλον, καὶ τὸ προσενεχθὲν ἠντοβόλει μὴ ἐκκρουσθῆναι. Ὁ δὲ τὴν ἔνστασιν ἑωρακὼς τοῦ ἀνδρὸς, δριμύ τι καὶ ὀργίλον αὐτῷ ἐνιδὼν, – Οὐκ ἀρκεῖ σοι, φησὶν, ὅτι τὸ τοῦ πλησίον σοι μέλι τοῦ δεινὸς ἴσα καὶ φωρὶ μὴ θεὸν δείσας, ἀφείλω· ἀλλὰ κἀμὲ τῆς πονηρᾶς κοινωνῆσαι πράξεως ἐκβιάζῃ; Εἰ τῆς παρ᾽ ἐμοῦ τυχεῖν εὐλογίας βούλει, καὶ εἰρήνης γενέσθαι υἱὸς, ἐξαγορεῦσαι τὸ σφάλμα τῷ ἠδικημένῳ τὴν ταχίστην ἐπείχθητι, καὶ τὸ ἀφαιρεθὲν ἀποδούς. Ἔσο τοῦ λοιποῦ θεοφιλῶς βιωτεύων, καὶ τοῖς ἰδίοις ἀρκούμενος. – Τόνδε τούτων ἀκούσαντα φόβος εἰσέδυ καὶ ἔκπληξις, καὶ τοῖς αὐτοῦ ποσὶ προσπεσὼν συγγνώμην ἐζήτει τῶν ἐσφαλμένων· ἧς καὶ τυχὼν, τοῖς κελευθεῖσι πέρας ἐπέθηκε. Τοσαύτην ἐπλούτει χάριν ὁ μακαρίτης παρὰ θεοῦ, καὶ οὕτως τὰ ἐν κρυπτῷ φανεροῦν ὑπὲρ φύσιν ἠξίωτο.

Ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις αὐτοῦ προσδιατρέψωμεν καινουργήμασιν· ἃ δὴ καὶ μὴ βουλομένῳ μοι συναρπάζει τὸν λόγον.

num detulit. Curvatis genibus benedictionem exposcebat; sed cum beato viro, quod acciderat notum esset, benedictionem ei. quam petebat, largitus est, sed quod detulerat, recusavit. Et cum ille non recederet; sed potius urgeret, ac instaret, ne donum recusaretur; tunc vir sanctus instantiam illius videns, acerbitatem vultus iramque ostentans ait: « Non ergo satis est tibi mel proximi tui tibi tamquam furi absque timore Dei accepisse; sed me quoque vis adigere, ut pessimae actionis tuae socium fiam? Si per me aliquam vis consequi benedictionem, et esse filius pacis, confiteare peccatum tuum illi, quem fraudasti, statim eidem reddens ablatum. Deinde vitam gere in gratia Dei, rebus tuis contentus ». Quae cum ille audisset timore et tremore perterritus ad pedes Sabae procubuit veniam expostulans culparum suarum, statimque iussis eius paruit. Tanta vere dives gratia factus erat beatus ille, ut occulta quaeque praeter naturam dignosceret!

Modo vero in aliis eius novis portentis immorabimur, ad quae, vel invito me, sermo praecurrit.

§ ΚΘ'.

Τισὶ κατά τινα κώμην τῆς Αἴτης οἰκοῦσι παιδίον ἦν πονηρῷ τυραννούμενον πνεύματι καὶ πικρὸν τοῖς τεκοῦσι τὸν βίον ποιοῦν· καὶ ὅσοι παίδων πατέρες ὤφθησαν, οἴδασιν οἷα τὰ τῆς φύσεως κέντρα, καὶ ὅπως διατίθενται *(f. 39)* τοὺς φιλτάτους ἀνίᾳ τινὶ περιληφθέντας ὁρῶν-

§ XXIX.

Puerulus quidam erat incolis cuiusdam castri Aitae, a malo spiritu vexatus; unde acerba et parentibus vita facta erat. Compertum est omnibus genitoribus, quid possit naturae stimulus, et quales efficiantur, cum viderint amatissimos filios calamitate op-

τες· οὐκ ἧττον γὰρ ἐκείνων τὰ σπλάγχα σπαράσσονται, καὶ οὐδὲ βιωτός ἐστιν αὐτοῖς ὁ βίος.

Ενέγκοντες τοῖνυν πρὸς τὸν μακαρίτην τὸ τέκνον, παρὰ τοὺς ἱεροὺς ἐκείνου ῥιπτοῦσι πόδας, οἰκτρὰν αὐτοῦ δεόμενοι δέησιν, ἢ μᾶλλον οἰκειότερον εἰπεῖν, πατρικήν. - Οἴκτειρον, λέγοντες, τοὺς ἀθλίως ἡμᾶς καὶ δυστυχῶς ἔχοντας, καὶ δείλαιον τοῦτο δεινῶς βασανιζόμενον ἴασαι· αὐτὸ γὰρ μόνον τοῦ γένους ἠλπίζομεν ἔσεσθαι ζώπυρον, γήρως βακτηρίαν, τοῦ βίου παντὸς παραμύθιον. - Ταῖς τοιαύταις τοίνυν φωναῖς ὁ Σάβας κατακλασθεὶς τὴν ψυχήν, κελεύει πρὸς τὴν ἐκκλησίαν εἰσαχθῆναι τὸν παῖδα. Οὗ γεγονότος, καὶ αὐτὸς εἰσιὼν ἐπεκαλεῖτο τὸν σώζειν δυνάμενον, ἐλαίῳ τε τὸν πάσχοντα χρίσας, ὑγιᾶ παραυτίκα τοῖς γεννήτορσι δίδωσιν. Οἱ τὸν υἱὸν σωφρονοῦντα λαβόντες οἴκαδε χαίροντες ἐπορεύοντο, θεῷ τῷ τοὺς ἑαυτοῦ θεραπευτὰς δοξάζοντι τὴν εὐχαριστίαν προσάγοντες.

primi; et quomodo sibi viscera tunc sentiant lacerari, et vitam ipsam non esse vitalem.

Adducentes itaque puerulum ad sanctum virum, atque ad eius pedes proiicientes ab eo precem commiserantem imo potius paternam expostulant dicentes: « Miserere nostri, qui tam infeliciter acerbeque premimur; et sana puerum istum tam dire vexatum: hic enim est unica spes nostra et familiae scintilla, senectutis baculus, totiusque vitae solamen ». His vocibus Sabas commotus, iubet illum ad ecclesiam duci. Et ipse ingressus est deprecaturus Deum, qui solus valet salutem largiri. Cum illum oleo illinisset, statim sanum parentibus restituit. Qui cum puerum pristina fruentem sanitate recepissent, ad sua remeabant gaudentes, et gratias agentes Deo, qui servos suos tanta afficit gloria.

§ Λ'.

Πρὸς τούτῳ λεγέσθω καὶ ἕτερον. Εν τῇ τῶν Ταυρομενιτῶν περιφανεστάτῃ μονῇ μοναχός τις ὑπῆρχεν, ᾧπερ καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ κοσμικὸς ἐπιτυγχάνων συνῆν· ἀῤῥωστίᾳ δέ τις ἐπελθοῦσα τῷ νεανίᾳ θάνατον ἠπείλει, καὶ τὰς τοῦ ζῆν ἐλπίδας ἐξέκοπτεν. Επισκέψεως οὖν ἕνεκεν τῶν ἐκεῖ μοναχῶν ὥσπερ εἴθιστο τῇ μονῇ παραβαλὼν ὁ θαυμάσιος ὁρᾷ τὸν τοῦ νέου πατέρα πενθοῦντα καὶ σκυθρωπάζοντα, καὶ πικρῶς τὰ σπλάγχνα διακοπτόμενον· πρὸς ταῖς ἐσχάταις γὰρ ἀναπνοαῖς ἦν ὁ παῖς ἤδη. Πρὸς ὃν εἰσελθὼν ὁ μέγας ἐν τρισὶν ἡμέραις καὶ

§ XXX.

Hic et aliud adiungimus. In perillustri asceterio Tauromenitarum monachus quidam habebat secum filium adhuc saecularem, qui in morbum lethalem inciderat absque ulla spe salutis. Invisendis illis monachis, ut sibi mos erat, mirabilis Sabas accesserat, dum vidit patrem illius iuvenis moestum et plorantem magnoque dolore contritum; nam filius ad extremos iam hanelitus venerat. Tunc magnus ille ad eum ingressus per tres dies totidemque noctes apud aegrotum permansit. Ad quem denique

νυξὶν ἴσαις αὐτῷ συμ. *(f. 40)* παρέμεινεν. Εἶτα· - Εἰ θέλεις, φησὶ πρὸς αὐτὸν, ὦ τέκνον, ἀναῤῥωσθῆναι, καὶ τὴν προτέραν ὑγείαν ἀπολαβεῖν, μοναχὸς γενέσθαι μὴ ἀναβάλῃ. -

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα λέγων πειθαρχοῦντα ἐκεῖνον οὐκ εἶχεν· ἀλλ᾽ ἐώκει λόγους διακενῆς τῷ ἀέρι διδόναι· καὶ αὐτὸ γὰρ τὸ μοναχὸς ὄνομα φορτικὸν ἐδόκει τῷ κάμνοντι. - Ἀλλ᾽ εἰ μὴ, φησὶ τὸ μοναχικὸν περιβάλῃ σχῆμα, πεπληροφόρησο παρὰ τῆς ἐμῆς ταπεινώσεως, ὡς οὐχ ἕξει σε μετὰ τῶν ζώντων ἡ ἐπιοῦσα. - Καὶ ὅς· - Εἰ ἄρα, πρὸς τὸν θεῖον ἔφη πρεσβύτην, ἐγγυᾷ με τόγε νῦν ἔχον μὴ τοῖς τοῦ θανάτου βρόχοις περιπεσεῖν, τὸ παρὰ τῆς σῆς ἁγιότητος προσταττόμενον δράσω σὺν προθυμίᾳ. - Ὁ δὲ θαῤῥεῖν περὶ τούτου τὸν νέον βεβαιωσάμενος πρὸς τὸν ναὸν φοράδην αὐτὸν ἀποκομισθῆναι διεκελεύετο.

Οὗπερ δὴ γεγονότος καὶ τῆς ἱερολογίας ἐπ᾽αὐτῷ τελουμένης τῶν ἐρωτήσεων τε τοῦ τιμίου σχήματος ὑπαναγινωσκομένων, πράως ἐμβλέψας ὁ θεοφόρος αὐτῷ χαμαὶ κειμένῳ καὶ ἀναισθήτως τῶν γινομένων ἔχοντι, - Οὐκ ἀποκρίνῃ, φησὶ πρὸς αὐτὸν ἐρωτώμενος; - Τῷ δὲ ἄρα λύσις ἡ φωνὴ τοῦ πάθους ἐγενετο, καὶ ἑκάστῃ ἐρωτήσει τὴν κατάλληλον ἀπόκρισιν ἀπεδίδου. Καὶ τῷ τῆς ἀκολουθίας πέρατι συναπολήξάσης τελέως αὐτῷ καὶ τῆς νόσου, θαῤῥοῦντος ἀνίστατο, τροφῆς τε σὺν τοῖς μοναχοῖς κατὰ τὴν ἐν ᾗ σύνηθες ἦν ἐκείνοις οἰκίαν διαιτᾶσθαι γενόμενος μετελάμβανεν. Επι τούτῳ δόξα μὲν ἀνεφέρετο τῷ δεσπότῃ, συνεδοξάζετο δ᾽ἐκείνῳ καὶ ὁ θεράπων.

conversus ait: « Fili, si vis sanus fieri, tuumque robur pristinum recuperare, monachus esse ne detrectes. »

Sed his verbis ille minime annuere videbatur, et Sabam in aërem haec loqui; nam monasticae vitae tantummodo nomen sibi nimis onerosum videbatur. Tunc Sabas: « Nisi monastica indueris veste, certo scias ab humilitate mea, crastina dies non visura te viventem. » Ad sanctum senem tunc ille sic fatur: « Si tu modo spondeas morbum, quo nunc laboro, me ad mortem non adducturum, lubenti animo iussa tua impleam ». Cum de his securum esse illum Sabas iuberet, voluit in ipso lectulo ad templum gestari.

Quod cum factum tunc esset, ibique perlectis interrogationibus ad vestiendum monachum consuetis, eumque humi iacentem et quae fiebant quasi ignorantem mitis respiciebat Sabas; qui tandem ait illi: « Cur, interrogatus non respondes? » Statim ad haec verba morbus dissolvitur; et infirmus aperta voce respondet singulis interrogationibus usque ad finem sacri ritus; et deinde surgens sanus una cum monachis in consueto habitaculo sumpsit cibum. Quapropter multa data est gloria Deo et ei, quem ipse voluit tantis operibus honestari.

§ ΛΑ'.

Ἄξιον δὲ μηδὲ τοῦτο παραδραμεῖν· *(f. 41)* οὐκ ἔλαττον γὰρ τῶν προειρημένων.

Ἀπαναστάντι τῆς τῶν Ταυρομενιτῶν μονῆς τῷ μεγάλῳ, καὶ τῇ τοῦ Λακκουνίγρου ἐπιδημήσαντι, προσάγεταί τις παῖς ἀπεξηραμμένος ἅπαν τὸ σῶμα, οἶκτρον θέαμα τοῖς παροῦσι τυγχάνων, καὶ δακρύων διὰ τὴν συμφορὰν ἄξιος. Κελεύσας τοίνυν πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἐκεῖνον εἰσενεχθῆναι, προσελθὼν ὁ μακάριος ἐλαίῳ ἅπαν αὐτοῦ ἀλείφει τὸ σῶμα, τὸν τύπον ἐν αὐτῷ τοῦ τιμίου διαγράψας σταυροῦ. Καὶ θᾶττον ἢ λόγος, ἐκεῖνος ἀνορθωθεὶς οἴκαδε τοῖς ἰδίοις χρώμενος ἐπανήει ποσὶν, εὐχάριστος κήρυξ τῆς τοῦ μεγάλου θαυματουργίας δεικνύμενος.

Καινουργεῖται δ' ἔτι καὶ ἄλλο τῷ μακαρίῳ τούτῳ τοῖς προλαβοῦσιν ἐφάμιλλον· παῖς γὰρ ὕδρωπι κάτοχος ἐκ τοῦ Καστελλίου ὡρμημένος τοῦ Μερκουρίου τῷ τὰ ξένα τελοῦντι προσηνέχθη πατρί· ἐφ' ᾧ περιαλγὴς γεγονὼς, τὴν χεῖρα τῇ ἐκείνου γαστρὶ τίθησιν ἠρέμα πῶς ἐπιτρίβων αὐτήν· καὶ οὐκ εἰς ἀναβολὰς, ἀλλ' εὐθὺς ἐρρωμένως αὐτὸν ἔχοντα τῷ πατρὶ δίδωσι· καὶ ὃς, εὐγνώμων γὰρ ἦν, πρὸς δοξολογίαν θεοῦ διανίστατο.

§ XXXI.

Praeterire et aliud nequimus, haud minus quam caetera mirandum.

Viro sancto ab asceterio Tauromenitarum ad illud Laci-nigri transeunti, oblatus est puer toto corpore arefactus: spectaculum vere miserandum et lacrymis dignum ob tantam calamitatem. Ad ecclesiam allato, ut iusserat, ipse totum corpus eius oleo linivit et crucis signum addidit. Verbo citius puer surrexit, pedibusque suis domum petiit testisque factus est gratus tantae Sabae patris in prodigiis virtutis.

Et aliud quoque portentum, qui cum superioribus concertare videtur, factum est in puero hydropico, qui e Castellio in partibus Mercurii ad thaumaturgum venerat. Is manum suam super ventrem infirmi extendit, leniterque tetigit, ac statim bene valentem parenti suo reddidit. Qui animi sui grati sensus magnis Deo gratiarum actionibus exprimebat.

§ ΛΒ'.

Προσθετέον τοῖς λελεγμένοις καὶ τὸ ἑξῆς μεγαλούργημα.

Τινὶ τῶν ἀπὸ Λαΐνου παῖς ἦν δυσουρίου δεινῇ συνεχόμενος· τοῦτον οὖν ἐκεῖνος μετὰ πολλῆς ὅσης τῆς θέρμης διενεγκὼν παρὰ τοὺς πόδας τίθησι τοῦ μεγάλου, προσάγει τε

§ XXXII.

Superioribus est hoc addendum vere mirabile.

Quidam e Laino filium suum dysuria valde laborantem ad Sabae pedes magna cum fide attulit, ut oraret, et a filio tantum acerbumque malum abigeret. Ille

δέησιν ὥστε τῆς ὀδυνηρᾶς ἐκείνης τὸ τέκνον καὶ βαρείας μάστιγος ἀπαλλάξαι. Ὁ δὲ διάπυρον οὕτω πίστιν ἀμείβεται καινοπρεπεῖ θαυματοποιΐᾳ· τὸν παῖδα γὰρ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν εἰσαγαγὼν, χεῖρας πρὸς Θεὸν ἦρεν ὁσίας, ἃς ἡ χρηστότης οἶδεν ἐ*(f. 42)*κείνου αἰδεῖσθαι· καὶ τοῦ κάμνοντος ὑπερηύχετο· ὃν πέρας τῇ προσευχῇ δοὺς τῆς χειρὸς κατασχὼν ἐλαίῳ τε τὸ πάσχον ἀλείψας μέλος τὸ τοῦ σταυροῦ τε σημεῖον διατυπώσας, καταρὰν αὐτῷ παρευθὺ τὴν ὑγιείαν δίδωσι, καὶ ταῖς τοῦ τεκόντος ἐμβάλλει χερσίν· ὃς ἀντίῤῥοπον τῇ λύπῃ τὴν θυμηδίαν, ἢ καὶ μείζονα, καρπωσάμενος, πρὸς τὰ οἰκεῖα ἐχώρει πρὸς τοῖς ὑπὸ τοῦ θαυμαστοῦ Σάβα τῆς θεραπείας ἀποναμένοις.

tantam genitoris fidem insolito novoque portento remunerandam esse obsecratus est Deum. Tunc itaque Sabas adduxit puerum in ecclesiam, elevatisque ad Deum manibus sanctis, ut se ac infirmum exaudisset enixe petiit. Oratione vix absoluta, manu sua aegrotum oleo delibuit, et cruce signavit, et statim valetudini restitutum parentis manibus tradidit; qui dolore in gaudium converso, et quasi meliore fructu reportato, exultans domum repetiit tanto prodigiosi Sabae miraculo dives atque gratus.

§ ΛΓ'.

Καί τις μοναχὸς ἐκ τῆς εὐαγοῦς τῶν Αρμῶν τυγχάνων μονῆς, Κοσμᾶς ὄνομα τῷ ἀνδρὶ, ταύτης ἀπέλαυσεν. Οὗτος γὰρ αἵματος ἐν ἑαυτῷ πλεονάσαντος καὶ νόσον ἐπαγαγόντος, ὑπό τινος πολὺ τὸ ἄτεχνον ἔχοντος ἰατροῦ τὴν ἐν τῇ μήνιγγι φλέβα διατμηθεὶς, αἱμοῤῥοίας ἐπὶ μῆνας τρεῖς, ἧς καὶ προσγενομένης, πάντων ἰατρῶν πρὸς τὴν ἐποχὴν αὐτῆς ἀπειπόντων, πρὸς αὐτὴν ἀφεώρα τὴν τελευτήν. Τοῦ γὰρ ζωτικοῦ διαῤῥεύσαντος αἵματος, χολῆς ἰδέᾳ ἡ σὰρξ αὐτοῦ ἀφωμοίωτο. Διὸ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν τὰ πρὸς ἐνταφιασμὸν συντελοῦντα, οἱ περὶ αὐτὸν φοιτῶντες καὶ οὕτως ἔχοντα βλέποντες, ἔλεγον εὐτρεπίσαι. Ἀδελφὸς δέ τις ἐν τῇ λεχθείσῃ μονῇ τὴν ἀρετὴν οὐκ ἀθαύμαστος γνησίᾳ τῷ πάσχοντι φιλίᾳ συνδεδεμένος ὁρᾷ Σάβαν τὸν ἱερὸν ὄναρ ἐπιδημήσαντα

§ XXXIII.

Medelam prodigiosam sancti viri expertus quoque est Cosmas monachus asceterii Armon; nam exuberantia sanguinis in morbum inciderat, et medicus quidam imperitus illi venam in meninge aperuerat; ita ut per tres menses haemorrogiam passus sit; quam non valentibus reprimere medicis, morti erat iam proximus; effluxo enim vitali sanguine caro eius erat felli similis. Ideo qui aderant, administris iussa dederant parare quae defuncto opus essent. Frater quidam illius asceterii singulari virtute praeditus et infirmo amicus in somniis vidit Sabam ad infirmum venire et stare ad caput eius assidue; caputque illius suis genibus imponere, et meningem manu palpare, cursumque san-

πρὸς τῇ κεφαλῇ τε καθίσαντα τοῦ νοσοῦντος, καὶ ταύτην τοῖς γόνασιν ἐπιθέντα, τῇ χειρί τε τῆς μήνιγγος ἐφαψάμενον καὶ τὴν τοῦ αἵματος ἐπίῤῥοιαν ἐπισχόντα. Διυπνισθεὶς οὖν ἐκεῖνος τὰ νύκτωρ ὁραθέντα καὶ μεθ' ἡμέραν ἰδεῖν τὸ θεῖον ἱκέτευε.

Καὶ τῇ ἑξῆς τῇ μονῇ παραβαλὼν *(f. 43)* ὁ μακάριος πρὸς τὸ δωμάτιον, ἐν ᾧ κλινοπετὴς ἦν ὁ μοναχὸς, εἴσεισι, προσκαθίσας τε τούτῳ, καὶ τὴν κεφαλὴν, ὡς ἡ ὄψις εἶχε, τοῖς γόνασιν ἐπιθεὶς, τῆς πληγῆς τε χειρὶ τῇ τὰ μεγάλα θαυματουργούσῃ λαβόμενος, ἵστησι τε τὴν τοῦ αἵματος ῥύσιν, καὶ τοῦ πάθους ἀπαλλάττει τὸν κάμνοντα. Θάμβος ἐπὶ τούτῳ λαμβάνει τοὺς ἀσκητὰς, καὶ μεγάλα δύνασθαι παρὰ θεῷ τὸν Σάβαν ἐπείθοντο.

guinis restinguere. Experrectus ille ad Dominum orabat, ut ea, quae in somniis viderat noctu, per diem opere completa videret.

Et re quidem vera postera die beatus vir ad monasterium accessit, cellulamque infirmi ingressus ad eius caput sedit, illudque super genibus suis reclinavit, et ut in somniis visus fuerat, manum, prodigiorum instrumentum, vulneri imponens, compescuit sanguinis fluxum, et a morbo iam moriturum sanavit. Admiratio quammaxima ascetas omnes pervasit; et credidere per Sabam a Deo opera maxima portendi.

§ ΛΔ'.

Καὶ ἄλλῳ δέ τινι τὸν λαιμὸν ἀλγοῦντι, καὶ τὸ λαλεῖν τελέως ἀφῃρημένῳ τὴν ἁγίαν ἐπιτίθησι χεῖρα ἐφ' ἱκανὸν ἐπιτρίβων τὸ οἴδημα. Καὶ διὰ τοῦ στόματος ἐκείνου ἕλκος αἵματι συγκεκραμένου ῥυέντος, ὑγιὴς ὁ κάμνων παρὰ προσδοκίαν ἐδείκνυτο· καὶ πρὸς τὸ οἰκεῖον ἀπέτρεχε φροντιστήριον δοξολογίας φθεγγόμενος ῥήματα.

§ XXXIV.

Gutture alteri adeo laboranti, ut ne vocem emittere valeret, ipse Sabas manum imposuit, et per aliquod temporis tumorem manu palpavit. Tunc ex ore eiecta tabe ulceris et sanguine, praeter expectationem omnem infirmus sanus vigensque restituitur; atque ad monasterium suum reversus est gaudens, in hymnis celebrans Deum ex ore suo.

§ ΛΕ'.

Κατά τινα δὲ ἡμέραν μοναχός τις πρὸς τὸν ἱερὸν ἄνδρα γενόμενος ᾐτεῖτο ὥστε τὸν τῆς μονῆς ἱερέα κατὰ τὸ σεμνεῖον αὐτοῦ φοιτήσαντα, τὴν θείαν ἐπιτελέσαι τὴν μυσταγωγίαν. Τοῦδε τοῦτο γενέσθαι κε-

§ XXXV.

Quadam vero die monachus ad sanctum virum venerat quaesitum, ut monasterii illius sacerdos ad suum accederet oratorium, ibique sacrum faceret. Cum Sabas annuisset, rursus ille

λεύσαντος ὑπολαβὼν ἐκεῖνος, - Οὐδὲν ἡμῖν, ἔφη πρὸς τὴν τοῦ σταλέντος θεραπείαν, τίμιε πρόσεστι πάτερ· ὅτι μὴ μόνον ἄρτος καὶ αὐτὸς δὲ ξηρὸς, καὶ τοῖς ὀδοῦσι κόπον παρέχειν δυνάμενος. - Καὶ ὃς χαριέντι πρὸς ἐκεῖνον καὶ μειδιῶντι προσώπῳ, - Τὸν πλησίον σοι, ἔφη, καταλαβὼν ποταμὸν, τρεῖς δὲ ζωγρήσας ἰχθῦς τῷ ἱερεῖ παρασκεύασον ἄριστον. - Ὡς οὖν οὗτοι πρὸς τὴν μονὴν ἀφίκοντο τῆς ἱερᾶς ἤδη λειτουργίας ἐκτελουμένης πρὸς τὸν ποταμὸν ὁ ῥηθεὶς ἄπεισι μοναχὸς, καὶ χεῖρας προθείνας ἰχθύων ἐγκρατὴς τριῶν· ἀλλ᾽ οὐ *(f. 44)* πλειόνων, κατὰ τὸν τοῦ μάκαρος γίνεται λόγον, πολλῶν μὲν καὶ μεγίστων ταῖς αὐτοῦ προσπελασάντων χερσὶ, τῷ ῥοθίῳ δὲ αὖθις κατασυρέντων τοῦ ποταμοῦ.

Εκστασις ἐπὶ τούτῳ τὸν μοναχὸν ἐκεῖνον εἰσῄει τὸν τοῦ μεγάλου λόγον, ὃν χαριεντιζόμενος εἶπεν, εἰς ἔργον ἐκβεβηκότα θεώμενον. Αἱ γὰρ πλεῖσται τῶν τούτου προαγορεύσεων διὰ τὸ τοὺς ἀνθρώπους λανθάνειν ἐπείγεσθαι, κατὰ παιδείαν εἰώθασι γίνεσθαι τούτῳ.

monachus dixit: « Venerande pater, nobis neque copia rei alicuius est, ut sacerdoti aliquid exhibeamus, cum tantum paululum panis ac quidem durissimi dentibusque difficilis supersit. » Tunc ille dulci ac subridenti facie iussit ad proximum flumen descendere, ac e tribus piscibus, quos coepisset, mensam sacerdoti instruere. Ambo illi ad oratorium accesserunt, et postquam sacra peracta sunt, monachus ad flumen descendit, et vix extensis manibus tres pisces habuit dumtaxat, nihilque amplius; atque hoc pacto completa sunt verba; etsi pisces alii multi grandioresque essent, ad eiusque manus venirent, qui cursu fluminis rapiebantur.

Quamobrem multa admiratione repletus est ob ea, quae sanctus vir subridens edixerat, quaeque statim impleta fuerant. Praeterea plures tanti viri praedictiones ignotae ab hominum memoria exciderunt, ex iis, quas ad fidelium aedificationem ac doctrinam non raro enunciabat.

§ Λϛʹ.

Οὗτος τοίνυν ὁ θαυμαστὸς καὶ θειότατος Σάβας τινὶ τῶν τῆς πόλεως οἰκητόρων Ἀμάλφης ἀγωγῆς ἐπειλημμένῳ θεοφίλως, Πέτρος αὐτῷ ὄνομα, οὕτω διέκειτο φιλικώτατα, ὥστε καὶ τὰ τῆς μονῆς ἱερὰ κειμήλια, ἡνίκα τὴν τῶν Καλαβρῶν οἱ θεοστυγεῖς Ισμαηλῖται κατέτρεχον, τῷ ἐκείνου οἴκῳ ἐναποτίθεσθαι. Τούτῳ τοιγαροῦν τῷ ἀνδρὶ παῖδες ἦσαν οὐ τοσοῦτον ἀπὸ τῶν σωματικῶν χαρακτήρων ὅσον ἀπὸ

§ XXXVI.

Amalphitanae urbis quemdam incolam, nomine Petrum virum sane pium, tanto prosequebatur amore ac fiducia divinus Sabas, ut ei custodienda concrediderit sacra vasa et cimelia monasterii, quando Deo odibiles Ismaëlitae Calabriam incursabant, ut in domo sua reconderet. Viro autem isti erant tum in aspectu corporis tum in virtutibus animae filii similes; in quibus ille

ψυχικῆς ἀρετῆς τὴν πρὸς τὸν φῦντα φέροντες ὁμοιότητα· ἥδετο γοῦν ἐπὶ τῇ τούτων ὁ ἀνὴρ θέᾳ, καὶ ἐπ' αὐτοῖς μετά γε θεὸν τὰς ἐλπίδας ἐσάλευεν. Ἀλλὰ γὰρ ὅρα τὴν ἀθρόαν μεταβολὴν καὶ τὰ τοῖς εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν ἐν βραχεῖ μεταπίπτοντα. Εἷς γὰρ αὐτῶν ἀῤῥωστίᾳ περισχεθεὶς μεταλλάττει τὸν βίον.

valde solabatur, ac post Deum spem omnem reponebat. Sed illico tanta eius felicitas in aerumnam versa est; nam e natis alter in morbum incidit, ac morte abripitur.

Ὃν τὰ σπλάγχνα σπαραττόμενος ὁ πατὴρ ἐθρήνει πικρῶς, καὶ τὴν ὀδύνην οὐκ ἔφερεν, ἀμέλει καὶ πρὸς τὸν μέγαν διαγνοὺς ἀφικέσθαι ὡς ἂν παρὰ ἐκείνου τύχοι παρηγορίας. Ἐπέβη τε πλοίῳ μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ πρός τινα τόπον Παλινόδιον τῇ Λατίνων κεκλημένον φωνῇ ἐν τοῖς τῆς Λουκανίας *(f. 45)* ὁρίοις ὄντα γενόμενος, τῷ λιμένι προσώκειλεν· ἐκεῖ γὰρ τὸ τηνικαῦθα διέτριβεν ὁ μακάριος.

Valde commoti flentisque patris dolori nihil mederi valebat; qui tandem ad Sabam cum suis accedere constituit, ut sibi opitularetur. Conscensaque cum illis navi ad quemdam Lucaniae locum appulit, qui a Latinis Palinodion nomine appellatur, ubi tunc beatissimus Sabas moram trahebat.

Τῆς νηὸς οὖν ἀποβάντες, περὶ λύχνων γὰρ ἦλθον ἀφάς, τῇ γῇ ἑαυτοὺς δόντες διανεπαύοντο. Ὁ δὲ πολὺς τῷ πνεύματι Σάβας τὴν τούτων ἐγνωκὼς ἄφιξιν ἀωρὶ τῶν νυκτῶν, ἵνα καθεύδοντες ἦσαν ἐπιφοιτᾷ· οὓς διυπνίσας, - Ἀλγεῖς, ἔφη, πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον, ἰδὼν ἐπὶ τῇ τοῦ παιδὸς τελευτῇ; Εὐχαριστεῖν δέον, ἀδελφέ, τῷ θεῷ· καὶ τὰ συμπίπτοντα γενναίᾳ φέρειν ψυχῇ· οὐ γὰρ μέχρι τούτου τὰ λυπηρὰ στήσεται· ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἀρχὴ τῶν συμφορῶν καὶ προοίμιον· πικρότερα δέ σοι τούτου μετὰ μικρὸν ἀπαντήσεται· καὶ τότε τῷ κοινῷ τῆς φύσεως καὶ αὐτὸς λειτουργήσεις νόμῳ. Ταῦτα δέ σοι πρὸς τὸ ἐμπαράσκευον εἶναί σε προεῖπον. -

Cumque iam sero esset, admotis luminibus, in terram descenderunt, ubi noctem transigere opus erat. Sed ille mirabilis, cum in spiritu de horum adventu certior esset factus, intempestiva nocte ad eum discumbentem accessit, excitavitque dicens: «Ingemiscis, amice, dilecti tui obitum recogitans? Gratias, frater, agere magis deberes Deo, et dolorem animo forti sustinere; nam hucusque nec ad principium et prooemium malorum venimus. Longe acerbiora et tibi brevi sustinenda sunt; tunc commune debitum naturae tu quoque persolves. Haec tibi, ut paratus omnino sis animo, praedixi.»

Τούτων ὑπὸ τοῦ θεσπεσίου λεγομένων πατρός, ἐνεὸς ἐκεῖνος γενόμενος παλλομένην εἶχε τὴν καρδίαν καὶ ἄττουσαν, καὶ ἆρα τίς πρὸ ἡμῶν ἐπιφοιτήσας τῷ τόπῳ τὰ συμ-

Quae cum diceret beatus Sabas, ille mutus haerebat, corde pulsante ac dolente, suoque animo versabatur, quomodo quis praecurrisset, ac patri quae sibi

βάντα τῷ πατρὶ διηγήσατο πρὸς ἑαυτὸν ἐλόγιζετο. Διερευνήσας οὖν ὁ ἀνὴρ καὶ μαθὼν ὡς οὐδεὶς πρὸ αὐτῶν ἐλθὼν τῷ μεγάλῳ τὰ γενόμενα διεσάφησεν· ἀλλὰ καθαρότητι νοῦ ταῦτα γνοὺς ὁ θαυμάσιος ἐξεφώνησε, θερμοτάτῃ τῶν αὐτοῦ ποδῶν πίστει δράττεται, καταφιλῶν μετὰ δακρύων αὐτοὺς, ὡς δὲ καὶ τὰς χεῖρας τὰς ἱερὰς, καὶ τῆς τῶν γεγονότων αὐτὸν διατρανώσεως ἐκπληττόμενος ὑπομονήν τε παρὰ θεοῦ δοθῆναι αὐτῷ πρὸς τὸ εὐχαρίστως ἐνέγκεῖν τὰ ἐπερχόμενα ἐξαιτούμενος.

Ο δὲ λόγοις παρακλητικοῖς ἐπιῤῥώσας αὐτὸν, εὐλογίας τε *(f. 46)* μεταδοὺς πρὸς τὸν οἶκον ἀπέπεμψεν. Οὔπω τριάκοντα παρῆλθον ἡμέραι, καὶ εἰς πέρας τὰ ἐπηγγελμένα ἐξέβαινε· καὶ αὐτὸς δὲ μετ' οὐ πολὺ κατὰ τὴν τοῦ μεγάλου πρόῤῥησιν καταλύει τὸν βίον· καὶ ταῦτα μὲν οὕτω.

acciderant, enarrasset. Sed cum omnia inquireret, et certior factus esset neminem praevenisse, vel Sabae nuntiasse, sed eum in claritate animae haec prophetasse, vivissima fide accensus ad eius pedes procubuit, atque manus eius sanctis lacrymis rigavit, ac exterritus ab eo rogabat ut sibi opem patientiae a Deo largiri precaretur ad omnia cum gratiarum actione sustinenda.

Tunc verbis usus solatoriis Sabas, eum confortavit benedictione quoque sua, domumque remisit. Nondum triginta dies intercesserant, et praemonita evenere, ipseque sicut dictum erat, diem obivit supremum.

§ ΛΖ'.

Μοναχὸς δέ τις ἐπίσημος τῆς ἀρετῆς ἐραστὴς καὶ ἱερέως ἀξιώματι φαιδρυνόμενος, πλείστην τὲ πρὸς τὸν θεσπέσιον γέροντα κτώμενος πίςιν πάθος τι πρὸς τῇ σιαγόνι δεινῶς ἐξοιδούμενον ἔσχεν· ὅπερ μέγιστον βλάβος οὐ τοῖς ὀφθαλμοῖς μόνον, ἀλλὰ δὴ καὶ τοῖς ὀδοῦσιν ἐπινεγκεῖν ἔμελλε. Πάσης οὖν ἰατρικῆς πρὸς τὴν ἴασιν τέχνης ἀπελεγχθείσης, καὶ μηδενὸς τῆς συμφορᾶς εὑρισκομένου φαρμάκου, ἐπὶ τὸν θαυμαστὸν ἐκεῖνος ἔγνω καταφυγεῖν ἰατρὸν, καὶ τὸ ἄντρον, ἐν ᾧ τὸν τῆς ἡσυχίας ἆθλον ὁ γενναῖος διήνευσεν, ἔνθα καὶ τὸν νεκρὸν ἀνέστησε παῖδα, καθὼς ἤδη φθάσας ὁ λόγος παρέστησεν, ὁ πάσχων καταλαβὼν,

§ XXXVII.

Monachus quidam sacerdos virtute conspicuus et erga sanctum senem devotissimus gravem tumorem in gena patiebatur, unde magnum erat ei tum oculis tum dentibus futurum damnum. Frustra medicae artis adiumentis expertis, nulloque in medelis tanti mali repertò levamine, ad sanctum hunc medicum is pergere statuit; et speluncam, in qua solitariae vitae laboribus se mancipabat, cum fide valida ingressus est, ubi et mortuum puerum vitae restituit, ut paulo ante narravimus. Sanctum virum humi iacentem supra parva storea reperit vehementi febri aduri.

εὑρίσκει τὸν μακαρίτην πυρετῷ λάβρῳ τὰ ἔνδον ἀποσμύχοντι συνεχόμενον, ψιαθίῳ τε κατὰ γῆς ἐῤῥιμμένῳ προσανακείμενον. Επιβαλὼν οὖν ο Σάβας τῷ τοῦ μοναχοῦ πάθει τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ τὸ ἀνήκεστον ἰδὼν τῆς πληγῆς μετακαλεῖται τοῦτον πρὸς ἑαυτὸν, καὶ τὴν ἁγίαν ἐπιθεὶς χεῖρα τῇ παρειᾷ, μικρόν τε ταύτην ἐν ἐκείνῃ διαναπαύσας τὸν ἀδελφὸν τοῦ πάθους ἐλευθεροῖ, καὶ πρὸς τὴν ἰδίαν ἐκπέμπει μονήν.

§ ΛΗ'.

Κατά τινα δὲ καιρὸν ἐλαίου σπάνις τὴν τοῦ ἀρχιστρατήγου κατειλήφει μονὴν, καὶ ἔμελλεν ὁ θεῖος σηκὸς ἀφεγγὴς ἔσεσθαι ἐπεὶ μηδὲ δυνατὸν ἦν ἐν τοῖς ὁρίοις ἐκείνοις εὑρεῖν, οὐκ ἐπιτηδείως πρὸς ἐλαίου φορὰν ἐχούσης *(f. 47)* τῆς χώρας καὶ βουλόμενός τις ὠνήσασθαι κατά γε τὸν τοῦ ἐλαίου καιρὸν, τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἐνίοτε δὲ καὶ ἑπτὰ ἠναγκάζετο στέλλεσθαι. Ως οὖν ἀνηγγέλη τῷ μεγάλῳ περὶ τοῦτου πατρὶ· τότε μὲν σιωπῇ ἑαυτὸν ἐπιτρέπει, μετὰ μικρὸν δὲ τοὺς πάντων λαθὼν ὀφθαλμοὺς· οὐ γὰρ ἐπιδεκτικῶς ὥσπερ ἄλλός τις εἰώθει προσεύχεσθαι. Τὸν ἱερόν τε ναὸν εἰσδραμὼν χεῖρας σὺν τῷ νῷ διατείνει πρὸς ὕψος· καὶ ταῖς εὐχαῖς ἐπὶ πολὺ προσανέχει. Καὶ (ὢ τῆς μεγαλουργίας) τὸ κατὰ τὸ θυσιαστήριον κείμενον τοῦ ἐλαίου σκεῦος κενὸν τὸ τηνικαῦθα τυγχάνον, ἐκείνου προσευχομένου μεστὸν γεγονὸς ἐν τέσσαρσιν ἀπέχρησε τούτοις μησὶν, ἄχρις οὗ ὁ τοῦ ἐλαίου καιρὸς ἐπεδήμησε.

Καὶ ἐν τῇ τοῦ ἁγίου δὲ Λαυρεντίου μονῇ τοιοῦτόν τι τῷ Σάβᾳ τεθαυματούργητο, πλὴν ἐκεῖ μὲν

Elevatis oculis ad accedentem infirmum, eiusque intolerabili cognito dolore, ad se arcessit, leniter manu sua sancta genam tetigit per aliquod temporis, comprimens, et statim a morbo liberum sanumque fratrem illum ad suum redire iussit monasterium.

§ XXXVIII.

Penuriam olei monasterium suum S. Archangeli passum est; et eremus ille a locis incolatis adeo erat remotus, ut oleum vix in illis finibus posset reperiri, nullusque modus aderat ad illud habendum, ut ad monasterium deduceretur; quinimo etiam olivarum tempore monachis necessarium erat sustinendum iter dierum modo trium modo septem ad oleum comparandum. Quando venerando patri id nuntiatum est; ipse aliquantulum siluit, et paulo post a nemine visus (nam ille non solebat palam orationi instare) ingressus ecclesiam, et oculis manibusque ad coelum elevatis prolixius precabatur. Tunc valde mirandum factum est spectaculum. Vas grande olei apud altare erat vacuum, et illico, Saba exorante, adeo repletum est, ut per quatuor menses usui sufficeret, quousque tempus olei novi rediret.

Simile quoddam acciderat et in monasterio S. Laurentii. Sabas parvo quodam in vase mi-

ἔλαιον τῷ ἄγγει βραχύ τι ἐνῆν διὰ τῆς τοῦ μάκαρος ἐπέδωκε προσευχῆς· ὃ παραπλήσιον τῇ τοῦ Θεσβίτου θαυματουργίᾳ, ἐνταῦθα δὲ κενὸν τὶ σκεῦος ὄν, ὡς δεδήλωται, παραδόξως ἐμπίπλαται· ὅπερ τῆς θεοσημίας ἐκείνης καινότερον καὶ περιφανέστερον.

§ ΛΘ'.

Τοιούτων τοίνυν ὑπαρχόντων τῶν εἰρημένων, οὐδὲν ἧττον ἔχει καὶ τὰ ἑξῆς ὡς αὐτίκα μαθήσεσθαι. Δωρόθεος γάρ τις καὶ πλούτῳ βρίθων καὶ γένει περιφανὴς ἐκ τοῦ ἄστεος Σασωνίου ὑπάρχων, τῶν μὲν τοῦ κόσμου κηλίδων ἀμιγῆ τὴν ἑαυτοῦ διετήρει ψυχήν. Πρὸς δὲ τὰ θεῷ φίλα πάσῃ τετραμμένος ἦν γνώμῃ, καὶ τῆς πρὸς σωτηρίας φερούσης ὄκνον χωρὶς εἴχετο. Τούτῳ τοίνυν θερμοτάτη πρὸς τὸν Σάβαν πίστις ἐνῆν, καὶ συνεχῶς παρ' ἐκεῖνον φοιτῶν, εὐλογίας τε παρὰ τοῦ ἀνδρὸς ἠξιοῦτο, καὶ τὴν ψυχὴν σώζειν δυναμένας *(f. 48)* δεχόμενος ἐντολάς. Τέλος αὐταῖς ἀγαθὸν οἴκαδε πάλιν δρυμῶν ἐπετίθει. Βασκήνας οὖν τούτῳ τῆς ἀρετῆς ὁ μισάνθρωπος δαίμων καὶ δυσμενής, τοῦ θεοῦ κρίμασι συγκεχωρηκότος ἀῤῥήτοις, ἀθρόον αὐτῷ συνεισφθαρεὶς δείματος ἐπλήρου δεινοῦ· καὶ τῇ γῇ προσαῤῥάσσων αὐτόν, διαστρέφειν μὲν ὀφθαλμούς, διαμασσᾶσθαι δὲ χεῖρας ἠνάγκαζε.

Καὶ τὸ πρᾶγμα κατηφείας τοὺς περιεστῶτας ἐδείκνυ μεστούς, ὁρῶντας τὸν πρὸ μικροῦ σώφρονά τε καὶ κόσμιον, δαίμονος ἀλιτηρίου παίγνιον καθιστάμενον.

Μικρὸν γοῦν ἐκνήψαντα τὸν Δωρόθεον μνήμη τις αἱρεῖ τοῦ με-

raculum patravit oratione sua non dissimile ab illo Eliae Thesbitae. Illud enim Eliae vas paululum olei habebat, ut omnes plane norunt, hic autem olei vasculum erat omnino vacuum, sed oratione Sabae repletum est, prodigio sane et magis novo, magisque splendido.

§ XXXIX.

Etsi autem haec quae narravimus adeo sint et splendida et nova, haud minora vobis quoque videbuntur, quae modo dicenda erunt. Divitiis locuples et nobilitate generis insignis erat Dorotheus de castro Sassonio, qui tamen a mundanis curis animam suam puram servabat; imo vero ad omnia, quae Deo placita essent, et mente et corde devoto ferebatur, et in via Domini strenuus ambulabat. Magna erat eius fides erga Sabam; illum frequentabat, eiusque benedictione confortabatur et documenta ad animae salutem conducentia recipiebat, deinde domum reversus omnia operi mandabat. Cui invidens hominum terribilis inimicus, permittente Deo impenetrabilibus iudiciis, clam accedens tanto cum terrore percussit, ut in terram allidere, oculos detorquere et manibus pinsare adigeret.

Ad haec omnes magno moerore repleti erant, cum viderent illum paulo ante sanum morigerumque, nunc esse ludibrium insidiatoris diaboli.

Cum parum levaretur Dorotheus, in mentem ei venit

γάλου πατρός· καὶ δρομαῖος τὴν τούτου καταλαβὼν οἴκησιν τοῖς αὐτοῦ προσπίπτει ποσί· δάκρυσι θερμοῖς πλύνων αὐτούς, τὴν συμφορὰν ἀπαγγέλλων ἐκεῖνα αἰτῶν, ἅπερ αὐτῷ μὲν μεγάλα λαβεῖν, ἐκείνῳ δὲ παρασχεῖν εὐχερές. Τὸν δὲ σύνδακρυν ἐπὶ τούτῳ γενόμενον, τοῦ ἐδάφους τε αὐτὸν ἀναστήσαντα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν εἰσαγαγεῖν ὑπερευξάμενόν τε συντόνως αὐτοῦ ἐλέῳ τὸ μέτωπον, ὡς σύνηθες ἦν, ἀλεῖψαι, τὸ σταυρικὸν αὐτῷ σημεῖον ἐπιβαλόντα, τὸ σκαῖόν τε πνεῦμα διώξαντα σωφρονεῖν παρασκευάσαι τὸν ἄνδρα καὶ πρὸς τὸν οἶκον τῷ θεῷ ἀνθομολογούμενον ἀποπέμψαι.

beatus pater, ad quem cucurrit; et vix habitaculum attigit ad eius sese pronum dedit pedibus, quos lacrimis irrigabat; suam enarrans aerumnam postulabat, ut quae sancto viro facilia, sibi vero maxima dona erant, largiretur. Collacrimantem Sabas eum erexit, in ecclesiam adduxit, atque enixe in orationem effusus frontem, ut ei mos erat, oleo per crucis signum inunxit. Hac ratione adegit malignum discedere spiritum, ac Dorotheum sanum liberumque et Deo gratiarum agentem laetum ad sua dimisit.

§ Μ'.

Μετέλθωμεν τοίνυν καὶ ἐφ' ἑτέραν θαυματουργίας διήγησιν τοῦ ἀοιδίμου πατρός. Γυνή τις ὑπὸ πνεύματος ἀκαθάρτου συνείχετο δεινῶς βασανιζομένη ἐπὶ χρόνους πολλοὺς ὑπ' αὐτοῦ· παρεγένετο δὲ πρὸς τὸν μέγαν τοῦτον ἰατρὸν ὑπὸ τῆς φήμης ἑλκομένη τῆς πρὸς αὐτὸν τὸν ὡς ἀληθῶς μυσταγωγημένον καὶ θεοφορούμενον· Καταλαβοῦσα δὲ τὸν πάνσεπτον ναὸν τοῦ πνεύματος διώκτου Φιλίππου, *(f. 49)* ὃν ἐδήματο ἐκ βάθρων Μακάριος ὁ τούτου ἀδελφὸς ὁ θεοφιλὴς καὶ ὄντος μακάριος, ἐν τῷ εἰσέρχεσθαι αὐτὴν ἐν αὐτῷ ἐξαίφνης ῥίπτει αὐτὴν εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ τὸ πονηρὸν καὶ παμμίαρον πνεῦμα· καὶ τὰ συγγενῆ τῶν προτέρων ἐνεργεῖ ὁ δόλιος εἰς αὐτὴν τὴν ταλαίπωρον φωνὰς ἀσήμους καὶ ἀτρεπεῖς δι' αὐτῆς ἀνακράζων· καὶ ἀφρὸν ἀποπτύουσα διὰ τοῦ στόματος αὐτῆς, καὶ χεῖρας στροβοῦσα, καὶ τοῖς ποσὶν ἀτάκτως τὸ

§ XL.

Ad alia veniamus tanti viri prodigia. Mulier quoque a malo dire exagitata spiritu per multos annos plurima passa fuerat. Famâ tanti viri arcessita, ad hunc venit medicum, qui vere fuerat Dei mystes et portitor. Petiit sanctuarium beati Philippi qui est immundorum spirituum flagellum, quod sanctuarium e fundamentis extruxerat Macarius, Sabae dilectus frater et vere iuxta nomen suum beatus. Vix ingressa, extemplo a maligno et immundissimo spiritu in medio templi prostrata est atque, ut alias, daemon ad ea facienda adigebat quae commiserationem movent, per os mulieris inconditas voces inconvenientesque eructans, spumamque e dentibus vomens, manus detorquens et pedibus in pavimentum calcitrans miserandum in modum; quod

ἔδαφος παίουσα· ἐλεηνὸν θέαμα τοῖς ὁρῶσιν ἐτύγχανεν.

Ὁ δὲ μέγας Σάβας ἐν τῷ ναῷ βουλόμενος εἰσιέναι, καὶ τὰς ἑωθίνας ἱκετηρίας τῷ κυρίῳ ἀποδοῦναι προαιρούμενον εὐχάς, εἶδεν αὐτὴν πάσχουσαν οὕτως ἐλεεινῶς, καὶ εὐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ ὁ λίαν συμπαθὴς καὶ χριστομιμήτως διαφερόντως φιλάνθρωπος. - Καὶ λέγει αὐτῇ ὁ ἀοίδιμος. - Ὦ γύνη, τί ζητοῦσα ἐνταῦθα παραγέγονας παρ' ἐμοῦ ἁμαρτωλοῦ ὄντος ἀνθρώπου; Εἰ δὲ ὅλως ἐρᾷς ἐλευθερίας τυχεῖν, τοῦ συνθλειβόντος σε πυνηροῦ καὶ ἀκαθάρτου δαίμονος, ἀναλαβοῦσα τὸν ζυγὸν τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ μοναχικῷ καὶ ἀγγελικῷ τάγματι, μέτελθε βίον σεμνὸν ἐν μοναστηρίῳ παρθένων ἁγίων εἰσελθοῦσα· καὶ ἴαταί σε κύριος ὁ θεὸς τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι. Τὸ δὲ γύναιον τῶν λεγομένων αἰσθόμενον συνέθετο πάντα ποιεῖν, ὅσα πρὸς αὐτὴν ὁ μακάριος προσεφθέγξατο, εἰ μόνον ἰάσεως ἐπιτύχῃ. Τὴν συνήθη οὖν ὁ μέγας ποιήσας εὐχὴν καὶ ἐκ τοῦ ἁγίου ἐλαίου τῆς κανδήλας ἐπιχρίσας αὐτῆς τὸ μέτωπον σταυροειδῶς θᾶττον ὑγιῆ ταύτην ἀποκατέστησεν.

Καὶ ἐπορεύθη τὴν ὁδὸν αὐτῆς· χαίρουσα καὶ δοξάζουσα τὸν θεὸν πάντα πληρώσασα τὰ παρὰ τοῦ μακαρίου καὶ ἁγίου πατρὸς λαληθέντα πρὸς αὐτήν.

certe spectaculum grave erat videntibus.

Magnus Sabas ut matutinales preces cum fratribus Deo offerret templum ingressus, vidit illam tanta patientem atque ad misericordiam ex imo pectore motus, dixit: - Quid huc a me homine vere peccatore quaerens mulier advenisti? Si cupis perfecte liberam evadere a vexante spiritu maligno, suscipe iugum Christi in monastico atque angelico habitu, teque ad vitam Deo sacram in virginum asceterio converte; et Dominus Deus benignitate sua te sanam faciet. - Cumque mulier professa esset statim se facturam omnia quae magnus ille edixerat, statim ac eam Deus ad pristinam sanitatem restituisset. Tunc a Saba, ut ei mos erat, deprecante e lampade sancti olei in fronte signum crucis accepit, et illico libera evasit.

Absque mora viam suam arripuit laetabunda et omnino glorificans Deum ut, quae beatus ille pater sanctusque dixerat, impleret.

§ ΜΑ'.

Ἀλλ' ἐπειδὴ χρόνος ἔστιν τὸν λόγον προβῆναι, καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ πανολβίου τούτου ψυχοφελῆ διηγήσασθαι κατορθώματα, καὶ τοῖς προλαβοῦσι συνάψαι εἰς δόξαν μὲν θεοῦ τοῦ ταῦτα δι' αὐτοῦ ἐνεργοῦντος, εἰς ἔπαινον δὲ τοῦ ἀοιδίμου, καὶ ὠφέ-

§ XLI.

Cumque nobis tempus suppetat ad sermonem producendum, iuvat et reliqua enarrare animabus utilia gesta, ac virtutes huius venerandi viri tum ad gloriam maiorem Dei unde haec sunt, tum etiam ad laudem sancti

λειαν, τοῖς πιςῶς ἐντυγχάνουσι καὶ ἀκροωμένοις.

Μοναχός τις ἐξ ἐπηρείας τοῦ διαβόλου ἔν τινι τόπῳ ἀφυπνώσας μετὰ τὸ αὐτὸν ἀριςῆσαι ὄφις ἑρπύσας διὰ τοῦ στόματος εἰσέδυ εἰς τὴν γαστέρα αὐτοῦ, καὶ ἦν κατεσθίων καὶ διαῤῥήσσων χαλεπῶς τὰ ἐνδόσθια αὐτοῦ ἐπὶ ἡμέρας πολλὰς ἐλεεινῶς, ὥστε πολλάκις κεῖσθαι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ὡς ἐπὶ ὥραν μίαν ἄφωνον, ὡς νομίζειν τοὺς παρατυγχάνοντας αὐτῷ κατὰ τὴν ὥραν ἐκείνην νεκρὸν γεγονέναι. Πολλὰ οὖν χρήματα εἰς ἰατροὺς ἀναλώσας ὑπ' οὐδενὸς αὐτῶν οὐκ ἴσχυσεν ἰαθῆναι· ὕστερον δὲ πάντων εἰς ἔννοιαν ἐλθὼν τούτου τοῦ πανολβίου πατρὸς ἡμῶν Σάβα, παραγίνεται πρὸς τὸν ἄμισθον τοῦτον μέγαν ἰατρὸν ὑπὸ τῆς φήμης ἑλκόμενος πρὸς αυτόν. Καὶ μετὰ πολλῶν δακρύων καὶ στεναγμῶν προσπίπτων αὐτοῦ τοῖς γόνασι ἐδέετο ἐκτενῶς τοῦ μακαρίου ἀπαλλαγῆναι τοῦ τοιούτου πάθους. Λέγει τοίνυν πρὸς αὐτὸν ὁ θεράπων κυρίου ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ πραότητι· - Μὴ ἀθύμῃ τέκνον ἐπὶ τοῦτο πικρῶς καὶ ὀλιγόρως· ὁ γὰρ κύριος ἡμῶν Ιησοῦς Χριστὸς δυνατός ἐςιν παρασχεῖν σοι τὸ αἴτημά σου λυτρούμενός σε τοῦ συγκόπτοντος καὶ συνθλίβοντός σε ὄφεως· ἐγὼ γὰρ τίς εἰμι ὁ ταπεινὸς *(f. 50)* ὅτι τοιαύτην ὑπόληψιν ἔχεις εἰς ἐμὲ ὡς δυνάμενον τοιαῦτα ποιεῖν; - Ο δὲ ἐπέκειτο μᾶλλον μετὰ πίστεως καὶ δακρύων ἀντιβολῶν αὐτὸν καὶ λέγων· - Οἰκτείρησόν με δοῦλε τοῦ θεοῦ, καὶ ἐλεησόν με, ῥυόμενός με τοῦ συγκόπτοντος τὰ ἐνδόσθιά μου διηνεκῶς, ὅτι οὐκ ὑπορέφω τὰς ἀλγηδόνας αὐτοῦ. Ο δὲ μέτριος

senis atque ad aedificationem eorum qui inde utilitatem accipiunt eaque audiunt.

Versutia diaboli monachus quidam post prandium somno sese dederat, dum per iacentis os anguis intravit in ventrem, ibique viscera mordebat vorabatque miserabiliter per multos dies. Iacebat ille interdum humi prostratus ac mutus, ita ut accedentes iam mortuum reputabant. Medicis multa iam dederat, sed nullum emolumentum habuit; tandem ei in mentem venit, ut ad patrem nostrum Sabam accederet, quem fama mirabilem medicum praedicabat. Ad eius genua multis cum lacrimis gemitibusque pronus enixe oravit, ut e tanto malo eriperet. Servus ille Domini mitis ac dulcis sic eum compellatus est: - Ne despondeas animo hac in re fili; siquidem dominus noster Iesus Christus potens est, qui faciat iuxta petitiones tuas, eripiatque e tormento anguis te angentis ac tribulantis. Ego vero vilis quis sum, ut in spem aliquam reponas; et in his tibi possim succurrere? - Ille vero magis magisque exorabat respondens: - Miserere mei, et libera me ab angue tribulante viscera mea absque requie; nam dolores mei iam non sunt ferendi. - Mitis ille ac misericors servus Dei rursus ad eum ait: - Revertere in pace, o fili, et ad cellam tuam; illic visitabit te Dominus in benignitate sua, atque a lethiferis istis doloribus liberum faciet. Verumtamen scito quod anguis per eamdem viam,

καὶ λίαν συμπαθέστατος τοῦ θεοῦ δοῦλος λέγει προς αυτὸν. - Απελθε τέκνον ἐν εἰρήνῃ ἐν τῷ κελλίῳ σου, κακεῖ σε ἐπισκέψεται κύριος τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι λυτρούμενός σε τῆς θανατηφόρου ταύτης ἀλγηδόνος. Πλὴν ἔσει τοῦτο εἰδὼς, ὅτι δἰ ἧς ὁδοῦ διῆλθεν ἐν σοὶ, διὰ αὐτῆς πάλιν ἐξελεύξεται ἔτι ζῶν. Σὺ οὖν μηδὲν κακὸν ποιήσῃς αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἄφες αὐτῷ περευθῆναι εἰς τὸν φολεὸν αὐτοῦ.

qua ille serpens ingressus est in te, vivens quoque inde evadet; tuque nil mali ei facias, sed sine illum abire in foveam suam. -

Ταῦτα ἀκούσας ὁ μοναχὸς καὶ πιστεύσας τοῖς ὑπὸ τοῦ Σάβα λαλουμένοις, ἐπορεύθη τὴν ὁδὸν αὐτῶν χαίρων. Ως δὲ τὸ κελλίον αὐτοῦ κατέλαβεν ἀπὸ τοῦ κόπου τῆς ὁδοιπορίας ἐκάθευδεν· καὶ πάραυτα ἔξυπνος γεγονὼς ὁρᾶ τὸν ὄφιν ἐξελθόντα ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ τῇ γῇ προσσυρόμενον. Καὶ αὐτὸς ἐδόξαζε τὸν θεὸν φωναῖς ἀλαλήτοις τὸν διὰ τοῦ θεράποντος αὐτοῦ Σάβα παραδόξως αὐτὸν ἰασάμενον, καθὼς ἤδη πρὸς αὐτὸν ὁ θαυμάσιος ἔφη.

His Sabae dictis monachus confisus reversus est gaudens, cumque in cella itinere defessus quiesceret, statim expergiscitur viditque anguem ab ore suo egressum per terram serpere. Tunc inenarrabili voce glorificabat Deum eiusque servum Sabam, cum adeo mirabiliter sanatus esset sicut ille sibi praedixerat.

(Continua)

J. Cozza-Luzi.

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI ROMA DALL'ANNO 1600 AL 1739

Fra i manoscritti pervenuti alla biblioteca Vittorio Emanuele da quella dei PP. Gesuiti del Collegio Romano, esiste un volume cartaceo in-folio con l'antica indicazione *n. 1666*, ora notato *Mss. Gesuiti LIV;* nel quale sono registrate le risultanze dei censimenti annuali della popolazione di Roma per una gran parte del secolo decimosettimo e per le prime decadi del decimottavo. La serie incomincia con l'anno 1612, e continua senza interruzione fino al 1634: riprende poi dal 1688 e va a tutto il 1737, con la sola mancanza degli anni 1698, 1699, 1700.

La lacuna però degli anni 1635-1687 è colmata con l'aiuto di altri simili manoscritti, esistenti alcuni nella biblioteca Barberini (cod. LV, 69, 70, 71), un altro nella Casanatense (cod. 1415, D. I. 10. A), i quali ripetono le stesse indicazioni statistiche per un certo numero di anni del secolo decimosettimo [1]. Che anzi contenendo il ms. Casanatense anche le cifre riassuntive del censimento di Roma per gli anni 1600-1609, e trovandosi in un codice della biblioteca Corsini (n. 1059, 34. G. 2) le cifre relative agli anni 1738, 1739; possiamo dare tutta la serie di queste note statistiche dal 1600 al 1739, eccettuati soltanto gli anni 1610, 1611. La pubblicazione di tali inediti documenti riuscirà certamente assai utile per i vari studi statistici, ai quali dà luogo; non essendo note finora che le indicazioni delle cifre totali della popolazione per un certo numero di anni [2].

[1] V. più sotto il dettaglio delle indicazioni contenute nei singoli manoscritti.

[2] Il Cancellieri che nella *Lettera sul Tarantismo* (p. 71) diè alcuni cenni statistici della popolazione di Roma, e dal Diario del Cracas riprodusse per gli anni 1702-1816 le

In tutti i ricordati manoscritti la compilazione del censimento è redatta nella identica forma, e la sua base è sempre la distribuzione degli abitanti per parrocchie. Il numero però di queste non è costante; poichè se ne trovano ricordate 97 nel 1600, in seguito il loro numero va gradatamente diminuendo, e dal 1664 al 1739 oscilla fra 81 ed 85. Ciò avvenne in causa della soppressione di talune chiese parrocchiali avvenuta in vari tempi, e della istituzione di altre, secondo l'opportunità [1].

La cifra totale della popolazione di Roma, in tal modo censita - e perciò non compresi gli Ebrei [2], - nei primi anni del secolo XVII supera di poco i 100,000 abitanti: va poi alquanto decrescendo, ed aumenta saltuariamente in appresso, fino a raggiungere la cifra di 131,000 nell'anno 1691 ed a toccare quasi il 150,000 nell'anno 1732. Notevole è il fatto, che negli anni del Giubileo 1650, 1675, 1725 la cifra della popolazione si trova aumentata di circa cinque mila persone, e di circa diecimila nel giubileo del 1700, tornando poi normale negli anni rispettivamente seguenti [3].

Per ciò che riguarda il dettaglio delle cifre, notiamo che nel censimento è indicato in primo luogo, quante case e famiglie erano contenute entro i confini di ciascuna parrocchia; quindi

tavole dei nati, dei morti e del totale degli abitanti, affermò che « fino al 1702 ne mancano i registri ». Le stesse tavole furono poi ripubblicate dal Tournon, *Études statistiques sur Rome* (Paris, 1831 vol. I p. 239) e dal Castiglioni nella *Monografia della città di Roma* (Roma 1881, vol. II p. 353 segg.). Quest' ultimo però avendo conosciuto il cod. Casanatense 1415, desunse dal medesimo - quantunque non ne faccia menzione - lo specchio della popolazione di Roma per quegli anni del secolo XVII, che ivi si trovano registrati, ma ne pubblicò le sole cifre totali, distinte per maschi e femmine.

[1] In appendice a questo articolo ho sommariamente indicato le cause delle modificazioni avvenute nel numero delle parrocchie per detto periodo di tempo.

[2] Intorno al numero degli Ebrei in Roma, sappiamo che nel secolo XII quando la città contava circa 35000 abitanti, essi erano appena 200. Nel principio del secolo XVI erano circa 500; poi si diffusero rapidamente, e la prima statistica, che se ne ha, per l'anno 1668 (cod. Vat. 7711 p. 7, 23) registra 850 famiglie e 4500 persone. Nello stesso numero in circa rimasero in appresso; ed il primo censimento officiale fattone nel 1809 indica la cifra degli Ebrei in 3076, e quella della popolazione romana in 123,033 (v. Rodocanachi, *Le St Siège et les Juifs*. Paris 1891, p. 69, 70).

[3] Lo stesso aumento si verifica pure negli anni 1750, 1775, 1800, quantunque in proporzione alquanto minore. V. Cancellieri, op. cit. p. 75.

il numero degli abitanti, distinto per maschi e femmine. Inoltre, siccome tali statistiche erano compilate per cura dei parrochi e principalmente in vista del precetto pasquale; così vi si trova notato quante persone fossero atte, o non atte, alla Comunione; e delle prime è registrato altresì quante fossero già comunicate e quante no. In fine sono particolarmente ricordate varie categorie di cittadini, numerandosi sempre per ogni parrocchia: i vescovi, i preti, i frati e religiosi, le monache, i collegiali e scolari, i cortigiani de' cardinali, gl'infermi poveri ricoverati negli ospedali, i carcerati, le persone di cattiva fama.

Dal 1637 in poi è segnato anche il numero dei *mori* e delle *pinzoche:* ed incominciando dal 1702 si trovano aggiunte le cifre dei nati e dei morti in ciascun anno. Nel codice Casanatense, ove è fatta espressa menzione del tempo nel quale tali aggiunte furono introdotte nell'annuale censimento della città, è pure detto che « nell'anno 1673 per giuste cause furono tralasciati i concubinari », e si avverte che « li nati sono scritti solamente nelle parrocchie dove è il fonte battesimale, e non in quelle ove sono nati ». Nel medesimo manoscritto è dato anche il titolo del censimento con le parole seguenti: « *Catalogo, detto volgarmente Stato delle anime dell'alma città di Roma, dove anno per anno viene notato il numero delle persone di qualsivoglia stato* » [1].

I riassunti statistici sono dati in due modi: 1° notando per ogni anno ed in ciascuna parrocchia il numero delle persone spettanti alle diverse categorie che abbiamo indicato, e secondo il loro stato rispettivo; 2° riepilogando in un solo gruppo complessivo, per ciascun anno, le cifre delle predette varie categorie. Le prime tavole di dettaglio sono lacunose nei ricordati manoscritti; ad a modo di saggio ne pubblichiamo soltanto la più antica, che ne rimane, togliendola dal codice della biblioteca V. E.,

[1] Similmente nel codice Corsiniano è segnato il titolo: « *Status animarum almae urbis Romae* ».

che si riferisce all'anno 1621 [1]. Riproduciamo poi le seconde nella loro integrità per tutto il periodo, che è rappresentato nei quattro codici e che, siccome abbiamo accennato, incomincia con l'anno 1600 e termina col 1739 [2].

F. Cerasoli

[1] Di queste tavole dettagliate si trovano le annate seguenti nei mss. da me esaminati:

Bibl. V. E. *ms. Gesuiti* 1666, LIV — 1621 al 1628, 1630, 1633, 1634; 1710, 1715, 1716, 1719, 1720, 1723 al 1727, 1729 al 1733, 1735, 1737.
Bibl. Casanat. cod. 1415 — 1696 al 1719.
Bibl. Barb. cod. LV, 68 — 1623, 1624, 1627 al 1634 (quasi tutti duplicati).
» cod. LV, 69 — 1635 al 1645 (id.).
» cod. LV, 70 — 1648, 1652 al 1654, 1657 al 1660, 1662 al 1664 (id.).
» cod. LV, 71 — 1665 al 1672, 1790 (id.).
Bibl. Corsin. cod. 1059 — 1734 al 1739.

[2] Le tavole riassuntive si hanno per gli anni seguenti nei vari codici:

Bibl. V. E. *mss. Gesuiti* 1666, LIV — 1612 al 1634; 1688 al 1697; 1701 al 1737.
Bibl. Casanat. cod. 1415 — 1600 al 1609; 1617 al 1630; 1634 al 1699.
Bibl. Barber. cod. LV, 68 — 1614 al 1634.
» cod. LV, 69 — 1626 al 1645.
» cod. LV, 70 — 1639 al 1664.
» cod. LV, 71 — 1656 al 1673.
Bibl. Corsin. cod. 1059 — 1734 al 1739.

CENSIMENTO DI ROMA

DALL'ANNO 1600 AL 1739

TAVOLE GENERALI

	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608
Chiese Parrocch.[li]	97	94	93	92	92	92	92	92	91
Case e Famiglie.	20019	18847	19594	19360	19388	20419	18445	20331	20384
Vescovi......	68	50	33	48	27	50	57	57	57
Preti	1401	1248	1124	1241	1402	1783	1539	1561	1589
Frati e Religiosi.	2148	1866	2039	1819	1756	1943	2030	2047	4086
Monache	2372	2538	2039	2693	2312	2140	1942	2362	1945
Collegiali e scol.[ri]	1222	1062	648	1778	1175	1052	1358	1036	844
Corteg.[ni] de Card.[li]	5297	3845	4293	3330	3406	4753	4801	4350	3877
Poveri d'Ospedale	1798	1281	1705	1017	1701	1682	842	1035	1323
Carcerati.....	256	270	325	119	346	296	314	274	266
Maschi d'ogni età	63133	55879	59710	57935	60893	62699	66281	66205	70744
Femine d'ogni età	46596	45667	39602	46953	38400	36948	39443	38051	37736
Atti alla Comun.[e]	91452	82664	80082	84672	80506	80139	84463	83568	86985
Non atti	18277	18882	19230	20206	18787	19508	21261	20688	21495
Comunicati....	91183	82355	79758	84349	79887	79203	84030	82774	86323
Non comunicati .	269	309	324	323	619	936	443	794	662
Meretrici.....	604	622	699	839	678	900	918	881	1012
Concubinari ...	43	33	59	78	85	48	90	201	56
Tutti insieme. . .	109729	101546	99312	104878	99293	99647	105724	104256	108480

1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	88
21804	21422	21529	22185	17885	26765	24380	25527	26364	26222	26854
44	36	46	42	42	42	43	41	42	49	37
1540	1690	2019	1624	1864	1890	1865	1915	1933	1882	1545
2254	2190	2274	1431	2435	2442	2148	2455	2420	2470	2624
2400	2341	2563	2895	2520	2340	2422	2887	2756	2341	2502
880	1406	912	919	948	1055	1078	1185	963	1171	922
3816	2620	3510	4087	4305	4572	3369	4654	2662	3933	3971
1808	1019	768	1033	913	1122	941	1000	1128	1680	1422
190	309	165	329	360	310	362	342	253	282	318
77511	72951	75475	73216	74269	72926	67726	70260	73690	71414	68870
43255	42462	42653	41432	42209	39877	38324	42183	44666	42757	42857
95213	92326	93860	91860	92041	88056	83533	88447	93015	89542	87449
25553	24087	24268	22798	24437	24747	22517	23996	25341	24629	24278
94318	90761	92690	90927	91315	87217	82670	87725	92388	88992	86887
895	565	1170	923	726	839	863	722	627	550	562
1053	1056	1074	1173	1093	932	753	1178	1080	1047	1098
38	82	81	85	94	64	22	50	42	48	33
120766	115413	118128	114648	116478	112803	106050	112443	118356	114171	111727

	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632
Chiese Parrocch.li	88	86	86	85	85	85	85	85	85
Case e Famiglie.	23480	24542	23889	24819	24429	23885	23802	23774	23405
Vescovi.	50	65	41	41	37	38	44	40	37
Preti	1697	1718	1644	1794	2330	1843	2002	1702	1619
Frati e Religiosi.	3033	3236	2765	2967	3066	3165	2931	2845	3020
Monache	2646	2552	2474	2465	2624	2429	2950	2547	2457
Collegiali e scol.ri	1051	944	885	1033	942	1006	862	664	1024
Corteg.ni de Card.li	4912	4702	4373	4301	3933	3774	2058	3573	2363
Poveri d'Ospedale	1128	1258	1232	1297	1156	1650	1692	1689	1374
Carcerati	383	337	348	294	473	514	549	945	411
Maschi d'ogni età	70766	71638	71645	72971	72158	72502	71529	66923	63640
Femine d'ogni età	43848	43806	44809	43614	43716	43047	42231	42086	42569
Atti alla Comun.e	89446	91220	91054	92941	92329	91954	91502	86812	84206
Non atti	24368	24224	25400	23644	23545	23591	22758	22192	22003
Comunicati	88463	90879	90569	92081	91878	91510	90864	86059	83423
Non comunicati .	983	341	485	860	451	448	638	753	783
Meretrici	1081	940	1032	1021	1057	1154	1152	1167	1127
Concubinari . . .	40	34	21	25	55	44	44	64	42
Mori	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
Pinzoche	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
Tutti insieme. . .	113814	115444	116454	116585	115874	115549	113760	109009	106209

1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645
86	86	86	86	86	86	86	86	85	85	85
22745	23784	17736	29835	28422	28581	29583	31758	28640	27274	28618
24	19	21	16	24	33	27	26	32	33	39
1802	1940	1746	1712	1786	1847	1838	1866	1835	1709	1449
3169	2940	3122	3135	3539	2134	3138	3053	3458	3414	3840
2298	2571	2908	2927	2496	2631	2845	3129	2858	2726	2600
818	1020	927	988	742	805	720	653	1004	684	742
2906	2969	3259	2174	2180	2396	2133	2310	1735	2220	2853
1070	865	1265	1158	975	1081	1044	901	991	1053	1097
273	317	275	343	238	279	273	364	227	190	198
67889	66022	68967	67736	68528	69072	69373	70694	67458	65100	71419
43932	46035	44904	45290	45730	46888	46283	47992	47315	45508	47853
89399	88799	89521	88564	88144	88931	92926	92337	89134	85506	91258
22429	23258	24350	24765	26378	27029	22730	26349	25636	25102	27995
88631	88145	87364	86677	87792	77471	92879	92208	87328	84925	90374
768	654	779	406	352	91	47	129	84	581	87
1292	1294	1245	1219	1295	1152	1226	1258	1188	1100	1121
42	22	57	74	45	37	38	40	28	29	58
....	....	16	10	13	16	13	14	18	11	26
....	....	79	68	82	82	70	94	82	75	81
111821	112057	113871	114711	114256	115960	115656	118686	114773	110608	119253

	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654
Chiese Parrocch.[li]	85	85	85	85	85	85	85	84	84
Case e Famiglie.	31536	29582	29248	30530	30429	28623	30017	29081	28280
Vescovi.	63	31	30	27	50	24	26	24	30
Preti	1644	1411	2050	2101	2206	2312	1996	1927	2098
Frati e Religiosi.	3127	3262	2632	3480	3355	3076	3153	3310	3101
Monache	2866	2303	3021	2715	2796	2542	2813	2781	2688
Collegiali e scol.[ri]	876	716	899	726	767	867	1058	2878	883
Corteg.[ni] de Card.[li]	2654	2481	2939	2592	3542	2898	2913	3121	3967
Poveri d'Ospedale	1062	1062	1129	1177	1068	1193	1217	1263	973
Carcerati	244	429	415	326	542	433	257	344	382
Maschi d'ogni età	70208	72236	72665	71492	73978	69982	70117	68972	68909
Femine d'ogni età	48424	47601	50007	47189	52214	48795	48930	49910	48203
Atti alla Comun.[e]	90294	93699	94178	91144	95003	89522	90959	92044	89752
Non atti	28538	26438	28494	29537	31189	29255	28088	26838	27360
Comunicati	84421	93446	93628	84516	93805	86414	88899	90037	86308
Non comunicati .	76	102	81	54	49	64	87	90	102
Meretrici	1197	1153	1180	1238	1148	1119	1094	1266	1138
Concubinari . . .	65	62	66	50	32	45	40	45	37
Mori	87	86	12	8	13	87	8	5	7
Pinzoche	15	15	59	59	63	77	81	67	77
Tutti insieme. . .	118631	119837	122672	120681	126192	118777	118047	118882	117112

1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667
83	83	83	83	82	82	82	81	81	81	81
26124	28598	29115	27280	27829	26902	25963	25682	26040	25534	25682
61	52	43	52	38	43	33	33	42	31	35
1970	1831	1951	1918	1901	1809	1727	1797	1944	2002	1885
3175	3050	3251	2195	2791	2927	3031	3070	3269	3270	3374
2816	2562	2293	2953	2829	2832	2631	2533	2530	2545	2541
727	1141	1261	885	1077	1048	1040	1114	1196	1172	1172
2629	3562	2596	3088	2710	2691	2465	2448	2546	2955	2732
728	1074	1038	955	938	695	772	814	901	995	954
120	351	257	299	305	222	207	183	282	225	220
57845	61356	60627	62888	62679	61794	61126	61014	63292	64236	66160
42174	43690	43835	44000	44932	44944	44307	44098	43589	44984	44329
77743	28095	81327	84209	82929	83507	81049	79827	80842	81850	84056
22276	22870	23135	22679	24682	23231	24384	25285	26039	27370	24433
67528	80919	77168	82552	81089	81745	79412	78018	79436	80102	82353
84	224	753	671	873	760	583	824	507	790	710
1005	1068	980	1033	917	954	1012	900	871	919	938
49	76	45	33	50	48	42	85	28	39	55
13	16	16	16	16	28	13	24	18	19	19
82	66	83	65	67	74	62	74	72	72	69
100019	104965	104462	106888	107611	106738	105433	105112	106881	109220	110489

	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676
Chiese Parrocch.^{li}	81	82	82	82	82	82	82	82	82
Case e Famiglie.	25798	25847	25530	27850	29184	29469	27995	29712	28082
Vescovi.	56	39	59	60	60	68	60	69	70
Preti	2017	2262	2319	2451	2532	2513	2623	2950	2676
Frati e Religiosi.	3437	3391	3401	3424	3322	3322	3342	4074	3739
Monache	2725	2635	2511	2668	2236	2081	2297	2307	2329
Collegiali e scol.^{ri}	1230	1252	1269	1270	1254	1026	1104	1131	1040
Corteg.^{ni} de Card.^{li}	3620	3208	3078	3384	3226	3074	3232	3312	3128
Poveri d'Ospedale	820	1322	1322	1429	1370	1347	1301	1629	1707
Carcerati	267	169	165	308	242	218	242	249	272
Maschi d'ogni età	66048	67870	66773	70626	72433	71536	73843	79786	76760
Femine d'ogni età	47057	46849	46707	47027	48631	49409	48883	52126	51147
Atti alla Comun.^{e}	85558	87691	88471	91174	92961	91140	93373	100771	98449
Non atti	25747	27036	27009	26479	28103	29815	29335	31141	30018
Comunicati	84073	86135	87140	89752	92235	89786	92421	99511	97295
Non comunicati .	509	645	518	601	606	488	455	368	360
Meretrici.	916	853	771	795	771	778	927	889	833
Concubinari . . .	60	58	42	26	43	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
Mori	12	16	15	16	35	31	13	21	18
Pinzoche	76	71	58	68	69	66	63	87	71
Tutti insieme. . .	113105	114727	115480	117653	121064	120945	122726	131912	127907

1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
29190	29132	27827	29306	27672	27550	26755	27121	26834	26337	25947
71	74	55	59	50	56	44	55	41	41	41
2406	2406	2262	2406	2354	2347	2477	2304	2241	2522	2365
3497	3418	3701	3718	3705	3520	3246	3360	3320	2302	3433
2393	2273	2212	2462	2309	2248	2315	2291	2084	2196	2134
1077	1138	1004	1057	1050	1444	1277	1212	1262	1266	904
2826	2604	2427	2583	2638	2800	1957	1799	2052	1756	1348
1814	1330	1190	1072	1132	1252	1273	1438	1831	1528	1024
380	355	356	426	388	448	279	236	290	292	219
74514	70246	67669	69634	69274	69966	69508	70529	71681	73891	73849
51614	50785	48053	50107	50751	51412	50317	50654	51470	52226	52591
96795	92258	87375	90402	91468	92507	91648	93220	94535	96687	97618
29333	29773	28347	29339	28563	29871	28177	27963	28616	29430	28822
95980	90080	85522	89554	90741	90644	91072	92549	94092	96536	97415
574	622	424	413	429	485	576	671	443	149	213
771	745	767	773	755	718	676	703	632	595	584
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
15	10	13	13	10	14	22	12	26	25	38
79	61	46	63	52	50	37	61	61	61	53
126128	121031	119722	119741	120031	121378	119825	121183	123151	126117	126440

	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698
Chiese Parrocch.[li]	82	82	82	82	82	81	81	81	81
Case e Famiglie.	27633	28784	28743	29222	28858	30109	29898	28924	29606
Vescovi.	50	46	51	45	45	45	57	67	53
Preti	2585	2549	2577	2546	2469	2435	2630	2540	2542
Frati e Religiosi.	3274	3390	3462	3423	3414	3410	3443	3455	3282
Monache	1991	2003	1971	1915	1825	1946	1837	1902	1981
Collegiali e scol.[ri]	1049	1212	1130	1306	1139	1108	1152	1202	1153
Corteg.[ni] de Card.[li]	2075	2605	1924	1720	1201	1176	1821	1222	1391
Poveri d'Ospedale	1390	758	1295	2084	2522	2277	2562	2265	2028
Carcerati	298	284	350	295	256	311	274	372	230
Maschi d'ogni età	75847	77770	75770	76938	76865	76563	77849	78377	77266
Femine d'ogni età	53784	53864	53514	53317	54327	54263	53754	54802	56205
Atti alla Comun.[e]	100640	101180	97816	100867	101938	100141	100429	101541	102024
Non atti	29001	40454	31468	29790	29254	30685	31175	32553	32497
Comunicati	100505	101068	97440	100733	101843	99990	100344	101187	100563
Non comunicati .	135	112	76	132	95	150	84	137	125
Meretrici	541	593	539	507	508	504	525	556	550
Mori	21	18	45	15	15	19	13	12	12
Pinzoche	68	65	62	58	65	53	51	60	62
Nati.	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
Morti	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
Tutti insieme. . .	126641	131634	129284	130655	131192	130826	130603	133894	133874

1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711
81	81	81	81	81	81	81	81	84	85	85
32329	32031	32166	32442	30773	32025	31678	30879	31486	32702	36334
63	40	50	40	44	41	53	42	43	44	32
3824	2309	2595	2502	2886	2247	2541	2405	2515	2316	2508
3811	3559	3615	3878	3595	3578	3793	3512	3629	3586	3565
1968	1814	1812	1804	1833	1979	1910	1958	1874	1778	1930
1358	1113	1265	1320	1347	1351	1623	1481	1356	1329	1021
1275	1738	1697	1692	1632	1704	1790	1812	1810	1850	1972
1786	1989	1439	1453	1397	1002	1371	1344	1530	1705	1564
302	361	377	322	334	316	290	317	294	272	272
83751	80973	78278	77114	77011	76491	76992	77469	78993	76102	77150
58033	58095	56250	56511	55093	55685	56136	57093	55269	55968	55829
109095	106740	104041	103221	102920	101201	101427	103520	104111	102886	103546
32739	31828	30487	30404	29184	30975	31701	31042	30104	29184	29433
108918	106592	103915	103092	102734	100936	101267	103269	103961	102564	103381
127	148	126	129	186	265	160	251	151	322	165
410	397	360	365	335	304	302	284	285	285	280
18	14	26	13	16	21	18	12	12	16	18
66	76	77	57	65	66	68	54	54	60	74
....	3662	4317	3402	3119	4506	4248	3530	4396	4309	4252
....	2947	3725	3685	3026	4176	3584	4812	6469	6533	5127
141789	138568	139528	133625	132104	132176	132128	134562	134262	132070	132979

	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720
Chiese Parrocch.[li]	85	85	85	86	86	86	86	86	86
Case e Famiglie.	31384	31951	31194	31621	32037	31184	33203	32597	30845
Vescovi......	41	39	55	40	41	34	46	46	48
Preti.......	2881	2428	2425	2774	2866	2665	2622	2479	2329
Frati e Religiosi.	3622	3609	3646	2777	3746	3896	3652	3866	3978
Monache.....	2007	1855	1882	1984	1919	1779	1907	1946	1838
Collegiali e scol.[ri]	1132	1551	1679	1591	1373	1286	1994	2147	2014
Corteg.[ni] de Card.[li]	1940	2161	2280	1917	2513	2537	2556	2577	2249
Poveri d'Ospedale	1502	1564	1387	1447	2283	2225	1736	1777	1338
Carcerati.....	253	257	202	286	294	268	314	260	276
Maschi d'ogni età	77580	76195	77081	78612	79942	78909	78756	80020	76311
Femine d'ogni età	56249	56372	56969	57675	58016	57476	57141	57709	57521
Atti alla Comun.[e]	104010	102454	104124	104408	106556	105679	106497	108439	105378
Non atti.....	29819	30113	29916	31879	31402	36706	29800	29290	28454
Comunicati....	103753	102339	103903	104251	106434	105572	106380	108295	105201
Non comunicati.	257	115	131	157	144	107	117	144	177
Meretrici.....	308	289	282	254	223	228	212	209	206
Mori.......	15	18	15	14	14	16	27	14	08
Pinzoche.....	72	66	59	91	64	67	78	71	78
Nati........	4189	4029	4081	4056	4285	4209	4757	4490	4292
Morti.......	4855	4772	4777	4605	5470	6078	5570	4290	6029
Tutti insieme..	133829	132567	134050	136287	137958	136385	136297	137729	133832

1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733
86	86	86	86	84	83	83	83	83	83	83
31335	31139	10469	33415	33625	31800	31649	31674	32587	33392	31753
58	48	83	62	75	90	82	72	83	75	72
2400	2531	3064	2686	2723	2646	2736	2465	2613	2668	2702
3698	3729	3871	3844	3824	3912	3881	3881	3821	3881	3749
2096	2044	2084	2007	2014	2005	1819	2019	1829	1874	1968
1861	1820	1857	1284	1732	1538	1394	1448	1461	1421	1593
2045	2230	1959	1822	1847	1943	2096	1920	1941	2005	1708
1329	1775	932	891	1214	1509	1283	2042	1502	1160	1362
234	209	144	142	182	171	218	211	191	192	273
79620	81330	85622	84364	82945	82062	80301	82400	82441	83873	84509
60274	61018	62523	61573	63036	61928	64328	63094	63707	65802	65262
109115	112069	116927	113021	113259	111862	112890	113544	113332	115837	116458
30779	30279	31218	32916	32772	31734	31950	32916	32816	33837	33313
108944	111786	116692	112772	113016	111609	112687	113369	113199	105594	116262
171	284	145	249	243	152	203	175	133	253	196
210	210	179	182	182	177	159	164	155	147	150
19	16	16	18	14	11	16	18	14	14	14
82	77	119	86	91	89	89	96	89	81	88
4434	4482	4521	4548	4615	4830	5024	2982	4164	5077	5307
4794	4784	6015	5215	5613	5388	5430	7237	4407	5115	6547
139894	143480	148155	145937	145981	143990	144629	145494	146148	149674	149771

	1734	1735	1736	1737	1738	1739
Chiese Parrocch.[li]	83	82	82	82	82	82
Case e Famiglie.	33611	33586	34204	34437	33772	30766
Vescovi.	76	77	74	62	86	78
Preti	2802	2933	2886	2860	2690	2816
Frati e Religiosi.	3884	3748	3997	3979	3955	3717
Monache	1829	1960	1777	1772	1905	1968
Collegiali e scol.[ri]	1615	1684	1418	1818	1699	1411
Corteg.[ni] de Card.[li]	1842	1955	1922	1849	1939	2010
Poveri d'Ospedale	1929	1488	1447	1460	864	837
Carcerati	254	276	278	282	311	295
Maschi d'ogni età	85071	86563	85589	83711	83163	83049
Femine d'ogni età	66263	64102	65060	65469	63956	63701
Atti alla Comun.[e]	117263	116864	116797	115313	114125	114887
Non atti	34071	33801	33852	33867	32904	31863
Comunicati	117054	116696	116660	115060	113928	114686
Non comunicati .	209	168	137	253	197	201
Eretici e altri inf.[li]	. . . .	. . . .	29	30	63	85
Meretrici	132	114	104	98	103	100
Mori	15	10	12	14	14	14
Pinzoche	78	83	85	84	71	77
Nati.	4894	4933	4799	5054	4823	4600
Morti	6441	4890	5466	7382	6755	5360
Tutti insieme. . .	151334	150665	150649	149180	147119	146750

TAVOLE DI DETTAGLIO

PER L'ANNO 1621

CHIESE PARROCCHIALI	Case e Famiglie	Vescovi	Preti	Frati e Religiosi	Monache	Collegiali e Scolari
S. Giovanni in Laterano	150	—	25	80	125	—
S. Pietro in Vaticano	1010	4	56	38	—	—
S. Maria in Trastevere	706	2	16	119	247	—
S. Lorenzo in Damaso	1392	—	45	—	—	—
S. Marco	301	—	38	112	—	—
S. Maria della Rotonda	118	1	8	30	—	190
S. Niccolò in Carcere	504	—	15	—	—	—
S. Maria in Via Lata	87	—	21	—	—	120
S. Angelo in Pescaria	105	—	7	—	—	—
S. Eustachio	211	—	20	—	39	31
S. Lorenzo in Lucina	2310	1	217	44	—	34
S. Maria in Cosmedin	89	—	17	143	—	—
S. Quirico	356	—	15	—	65	—
S. Maria in Portico	236	—	6	25	—	—
S. Apollinare	170	1	31	15	—	127
S. Celso	723	—	25	17	—	—
S. Spirito in Sassia	390	4	42	84	25	—
S. Maria della Pace	160	—	18	19	—	—
S. Prassede	147	—	8	13	—	—
S. Marcello	176	1	12	33	63	—
S. Maria sopra Minerva	75	—	5	90	—	59
S. Maria in Via	753	—	33	39	266	30
S. Maria in Traspontina	280	—	5	40	—	—

Carcerati	Maschi d' ogni età	Femine d' ogni età	Atti alla Comunione	Non atti	Comunicati	Non Comunicati	Meretrici	Concubinari	TOTALE
—	600	500	1050	50	1048	2	—	—	1100
—	3731	831	3180	1382	3140	40	45	—	4562
—	2457	2349	2916	1890	2913	3	25	2	4806
—	3058	1887	3738	1207	3688	50	—	—	4945
—	1049	565	1331	283	1317	14	12	2	1614
—	954	202	964	192	964	—	2	—	1156
—	1330	625	1586	369	1549	37	17	—	1955
—	464	191	494	161	494	—	—	—	655
—	336	207	434	103	434	—	—	—	537
—	1072	422	1297	197	1297	—	—	—	1494
—	6143	4747	8911	1979	8860	51	343	5	10890
—	407	50	427	30	427	—	—	—	457
—	1140	445	1210	375	1195	15	12	—	1585
—	282	188	372	98	367	5	12	3	470
—	967	493	1197	263	1197	—	—	—	1460
130	2197	1182	2277	1102	2272	5	18	—	3379
—	1793	970	2379	384	2353	26	26	6	2763
—	464	171	553	82	546	7	2	—	635
—	153	85	170	68	170	—	—	—	238
—	536	453	620	369	620	—	18	—	989
—	452	159	524	87	524	—	—	—	611
—	1304	1094	2063	335	2063	—	62	—	2398
—	771	436	953	254	953	—	5	—	1207

CHIESE PARROCCHIALI	Case e Famiglie	Vescovi	Preti	Frati e Religiosi	Monache	Collegiali e Scolari
S. Crisogono	444	—	28	18	12	—
S. Martino	330	—	13	42	116	—
S. Agostino	160	2	26	66	—	—
S. Maria del Popolo	1407	—	26	110	—	—
S. Bartolomeo	95	—	2	35	—	—
Ss. Apostoli	695	4	22	150	130	10
S. Andrea delle Fratte	460	2	44	80	25	12
S. Stefano del Cacco	429	—	214	18	100	42
S. Maria in Vallicella	170	—	50	—	—	20
S. Biagio dell'anello in S. Carlo	190	1	10	73	89	12
S. Biagio a Monte Citorio	79	—	4.	23	—	—
S. Luigi de Francesi	200	1	44	—	—	—
S. Giovanni de Fiorentini	370	1	27	—	12	—
S. Salvatore in Unda	123	—	8	6	—	—
S. Salvatore in Campo	508	—	38	—	—	—
S. Salvatore in Primicerio	127	—	—	—	—	—
S. Salvatore delle Cupelle	118	—	41	40	—	32
S. Salvatore de Curtibus	136	—	5	—	—	—
S. Salvatore et Pantaleo a Monti	450	—	30	20	250	50
S. Salvatore in Pede Pontis	112	—	2	—	—	—
S. Maria in Monticelli	370	—	4	15	—	—
S. Maria in Publicoli	224	—	3	—	—	—
S. Maria in Monterone	230	1	—	—	—	—

Carcerati	Maschi d'ogni età	Femine d'ogni età	Atti alla Comunione	Non atti	Comunicati	Non Comunicati	Meretrici	Concubinari	Totale
—	580	422	713	289	710	3	—	—	1002
—	444	267	649	62	649	—	—	—	711
—	519	213	646	86	646	—	11	—	732
—	2112	1483	2767	828	2766	11	—	—	3595
—	247	160	313	94	313	—	—	—	407
—	1229	705	1681	253	1681	—	24	—	1934
—	2040	760	1950	850	1945	5	60	2	2800
—	1046	552	1403	195	1397	6	6	—	1598
—	660	380	837	203	837	—	—	—	1040
—	601	555	700	456	697	3	2	—	1156
—	214	142	294	62	294	—	8	—	356
—	1130	946	1559	517	1559	—	—	—	2076
—	700	510	865	345	864	1	—	—	1210
—	583	254	707	130	707	—	17	—	837
—	885	389	1061	213	1041	20	21	—	1274
—	234	83	274	43	273	1	2	—	317
—	576	280	752	104	737	15	17	2	856
—	570	512	773	309	765	8	2	—	1082
—	839	836	1319	356	1319	—	8	—	1675
—	462	215	500	177	491	9	3	—	677
—	739	603	1017	325	1017	—	—	—	1342
—	395	247	499	143	499	—	—	—	642
—	488	323	664	147	654	10	—	—	811

CHIESE PARROCCHIALI	Case e Famiglie	Vescovi	Preti	Frati e Religiosi	Monache	Collegiali e Scolari	Co
S. Maria in Posterla	104	—	8	—	—	—	
S. Maria in Campitello	122	—	6	—	67	—	
S. Maria in Aquiro	352	—	60	—	49	44	
S. Maria in Campo Carleo	300	—	5	—	40	—	
S. Maria del Pianto	248	—	12	—	—	—	
S. Maria Grotta Pinta	146	—	23	—	—	—	
S. Agnolo alle Fornaci	120	—	—	—	—	—	
S. Giovanni del Mercato	52	—	4	6	—	—	
S. Giovanni della Malva	466	—	9	—	—	—	
S. Giovanni in Aino	53	2	15	—	—	—	
S. Andrea de Funari	24	—	—	—	150	—	
S. Iacomo in Borgo	308	—	12	40	—	4	
S. Tomasso in Parione	198	—	10	—	—	5	
S. Tomasso de Cenci	40	—	3	—	—	—	
Ss. Simone et Giuda	113	2	13	—	—	—	
S. Stefano in Piscinula	164	—	16	—	—	—	
S. Lorenzo in Montibus	376	1	18	24	46	—	
Ss. Vincenzo et Anastasio a Trevi	441	—	28	147	137	—	
Ss. Vincenzo et Anastasio alla Regola	100	—	1	—	—	—	
S. Sergio e Bacco	406	1	18	43	70	11	
S. Gregorio in pontem	32	—	1	—	—	—	
S. Pantaleo in Parione	217	—	27	33	—	26	
S. Ivone di Bretagna	53	2	10	—	—	—	

Carcerati	Maschi d'ogni età	Femine d'ogni età	Atti alla Comunione	Non atti	Comunicati	Non Comunicati	Meretrici	Concubinari	Totale
—	307	143	362	88	360	2	4	—	450
—	188	154	280	62	274	6	—	—	342
—	1190	647	1350	487	1342	8	34	4	1837
—	600	400	800	200	795	5	10	3	1000
—	521	282	637	166	630	7	1	—	803
—	579	201	683	97	673	10	10	—	780
—	341	173	391	123	380	11	—	—	514
—	243	222	358	107	358	—	—	—	465
—	650	440	860	230	852	8	8	—	1090
—	266	140	343	63	343	—	6	—	406
—	76	212	217	71	217	—	—	—	288
43	887	426	986	327	969	17	17	—	1313
—	620	230	710	140	709	1	—	—	850
—	214	146	283	77	281	2	—	—	360
—	464	235	583	116	579	4	3	—	699
—	570	300	680	190	676	4	3	—	870
—	683	968	1308	343	1300	8	34	1	1651
—	1198	808	1615	391	1615	—	40	2	2006
—	420	264	527	157	523	4	4	—	684
—	1429	1030	1935	524	1935	—	8	—	2459
—	117	50	144	23	144	—	—	—	167
—	575	190	622	143	622	—	2	—	765
—	493	267	637	123	620	9	6	—	760

CHIESE PARROCCHIALI	Case e Famiglie	Vescovi	Preti	Frati e Religiosi	Monache	Collegiali Scolari
S. Biagio della Fossa	129	—	—	—	—	—
S. Biagio della Pagnotta	413	1	19	—	62	—
S. Biagio in Campitello	84	—	4	100	—	—
S. Simeone	76	1	27	—	—	—
S. Lazzaro	148	—	—	—	—	—
S. Niccolò de Cesarini	175	—	13	—	—	—
S. Niccolò in Navona	80	1	10	—	—	—
S. Niccolò a Capo le Case	632	1	28	22	—	22
S. Niccolò de Prefetti	127	1	17	—	—	—
S. Niccolò delli Incoronati	264	—	14	—	—	—
S. Niccolò de Funari	35	—	3	—	140	—
S. Benedetto in Clausura	176	1	8	—	—	—
S. Benedetto in Piscinula	103	—	2	—	—	—
S. Susanna	334	—	30	223	80	4
S. Cecilia a Monte Giordano	180	—	16	—	—	—
S. Cecilia in Trastevere	54	—	7	80	68	—
S. Agnese in Navona	160	—	20	18	—	—
S. Caterina della Ruota	203	1	60	—	—	70
S. Dorotea	200	1	10	47	20	—
S. Lucia della Tinta	75	—	7	—	—	—
S. Lucia delle Botteghe	406	—	12	—	261	8
Somma totale 90	26364	42	1933	2420	2756	963

...i ...lale	Carcerati	Maschi d' ogni età	Femine d' ogni età	Atti alla Comunione	Non atti	Comunicati	Non Comunicati	Meretrici	Concubinari	Totale
-	—	186	142	284	44	284	—	—	—	328
-	—	1068	794	1522	340	1517	5	5	—	1862
-	20	396	151	460	87	460	—	2	—	547
-	—	384	198	492	90	492	—	6	—	582
3	—	400	120	433	87	433	—	—	—	520
-	—	700	315	800	215	794	6	—	—	1015
-	—	317	182	395	104	340	55	—	—	496
-	—	1623	1042	2101	564	2078	23	48	—	2665
-	—	454	235	582	107	580	2	19	1	689
-	—	552	312	697	167	653	44	17	5	864
-	—	93	211	281	23	279	2	—	2	304
-	—	631	350	740	241	740	—	—	—	981
-	—	316	209	402	123	402	—	3	—	525
-	—	676	460	766	370	766	—	—	—	1136
-	—	673	329	831	171	824	7	3	—	1002
16	—	170	104	197	77	197	—	1	—	274
-	—	350	150	440	60	440	—	—	—	500
-	60	1300	700	1800	200	1794	6	42	—	2000
-	—	900	844	1439	305	1433	6	6	2	1744
-	—	200	120	280	40	272	8	11	—	320
7	—	717	687	1173	231	1163	10	10	—	1404
28	253	73690	44666	93015	25341	92388	627	1080	42	118356

APPENDICE

Del diverso numero delle parrocchie.

A rendere ragione della variazione della cifra, che ogni anno indica il numero delle parrocchie di Roma, valgano le seguenti notizie, che per la maggior parte sono riferite nel cod. Casanatense 1415, e parte anche dal Martinelli, *Roma ex ethnica sacra*, e da altri scrittori.

Dal 1613 in poi abbiamo 90 parrocchie, mentre nel 1623 e 1624 ne troviamo notate sole 88. Questa diminuzione avvenne per la soppressione della parrocchia di s. Cecilia a Montegiordano, distrutta da Gregorio XV per ampliare la casa dei PP. dell'Oratorio, e dell'altra di s. Maria in Vallicella soppressa parimente da Gregorio XV il 21 Marzo 1623.

Nel 1625 le parrocchie vengono ridotte ad 86, mancando S. Pantaleo in Parione, soppressa da Gregorio XV, e s. Niccolò in Navona, parrocchia che fu soppressa in detto anno, ed affidata la chiesa ai Lorenesi.

Nel 1627 le parrocchie si trovano in numero di 85 per la soppressione di s. Andrea de' Funari o in Vincis; e così fino al 1633 nel quale anno ritornano al numero di 86, per l'erezione a parrocchia della chiesa dei Ss. Lorenzo ed Urbano a Primaporta, come da Breve di Urbano VIII in data 7 Maggio 1629. È da notare che nel 1637 resta il numero identico delle parrocchie, solo con variazione di nome; avendo Urbano VIII in quest'anno trasferita la cura dei ss. Sergio e Bacco, a s. Francesco de Paola ai monti.

Nel 1643 ritornano ad 85, per la soppressione della parrocchia di s. Niccolò de' Funari, chiesuola tutt'ora esistente nella via di Tor de' Specchi, col titolo di s. Orsola.

Nel 1653, per avere Innocenzo X soppressa la cura di s. Agnese in Navona, le parrocchie sono ridotte al numero di 84; e nel 1657 se ne notano 83, per la soppressione dei ss. Biagio e Niccolò in Campitello, oggi B. Rita da Cascia, la qual chiesa ottenne da Alessandro VII il parroco mons. Giuseppe Cruciani di Cascia per il sodalizio de' suoi concittadini.

Nel 1661 le parrocchie sono 82, per avere Alessandro VII il 6 Agosto di quell'anno incominciata la distruzione di s. Benedetto in Clausura, affine di proseguire la fabbrica del Monte di Pietà. Nel 1664 sono 81 per la mancanza della parrocchia di s. Maria in Portico, oggi s. Galla, che il codice Casanatense citato dice soppressa da Alessandro VII solamente nel 1667.

Nel 1669 le parrocchie ritornano al numero di 82 per l'erezione in parrocchia di s. Maria in Trevi. Nel 1695 nuovamente diminuiscono ad 81, perchè Innocenzo XII ai 10 Febbraio di quell'anno, per proseguire la nuova fabbrica della curia Innocenziana, distrusse la chiesa di s. Biagio in Monte Citorio col convento de' PP. Somaschi.

Nel 1709 le parrocchie sono portate al numero di 84 per avere Clemente XI nell'Ottobre 1708 eretto in parrocchia con il fonte battesimale le tre chiese suburbane: di s. Paolo fuori le mura; di s. Francesco d'Assisi a Monte Mario; di s. Agnese fuori le mura. Nel 1710 divengono 85 per l'erezione a parrocchia di s. Lorenzo fuori le mura, fatta dal medesimo Clemente XI il 4 Luglio 1709. E nel 1715 salgono ad 86 per la nuova parrocchia di s. Sebastiano fuori le mura, eretta per ordine del medesimo Papa li 18 Aprile 1714.

Nel 1727 sono ridotte ad 84, mancando la parrocchia di s. Biagio della Fossa, e quella di s. Gregorio a Ponte. Nel 1728 sono ridotte ad 83, mancando s. Dorotea; e nel 1735 sono 82, per la soppressione della parrocchia di s. Salvatore in Primicerio.

Dei « poveri d' Ospedale ».

In quanto agli ospedali, significati dalla cifra corrispondente a « Poveri di ospedale », è da avvertire che quelli notati nella parrocchia di s. Pietro in Vaticano, possono appartenere a diversi ospizi, trovandosene parecchi nelle vicinanze di s. Pietro. Ma più probabile credo che le indicazioni di queste statistiche debbano riferirsi all' ospedale dell' Ascensione a Porta Angelica, ricordato in un bando del 1596 (collez. Casanat. vol. III) con la nota che in esso « caritatevolmente si ricapitano tutti li rognosi o tignosi ». Le cifre assegnate alla Parrocchia di s. Lorenzo in Lucina appartenevano all' ospedale de' Lombardi presso s. Carlo al Corso; e quelle di s. Niccolò in Carcere, all'ospedale della Consolazione. A s. Spirito spettano le indicazioni dell' ospedale omonimo: a s. Maria in Via quelle dei ricoverati nell'ospedale di s. Maria della Pietà dei poveri pazzarelli in piazza Colonna; a s. Martino ai Monti quelle dell' ospedale di s. Antonio Abate a s. Maria Maggiore. A s. Agostino

corrisponde l'ospedale de' Portoghesi; a s. Maria del Popolo quello di s. Giacomo in Augusta; a s. Salvatore in Onda, l'ospizio de' convalescenti e pellegrini; a s. Lazzaro l'ospedale di s. Lazzaro de' lebrosi un miglio fuori porta di Angelica sotto al monte Mario. Le indicazioni poste sotto il nome di s. Lucia delle botteghe oscure si riferiscono ad un ospedale per i sacerdoti poveri, infermi o pellegrini, che da una compagnia di sacerdoti secolari fu istituito presso la chiesa predetta.

Delle carceri.

I carcerati, che nella statistica della popolazione sono registrati sotto la parrocchia di s. Celso erano quelli di Torre di Nona; quei di s. Giacomo in Borgo appartenevano alle prigioni del S. Uffizio; gli altri di s. Biagio in Campitello (oggi B. Rita da Cascia in via Giulio Romano) erano i carcerati di Campidoglio; ed in fine i prigionieri sotto la parrocchia di s. Caterina della Ruota erano quelli di Corte Savella.

F. C.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 38, 39.

Archivio della R. Società romana di storia patria — Vol. XIII (1890) fasc. 3, 4.

Atti della pont. Accademia de' Nuovi Lincei — Anno XLIV (1890-91) sess. 1-5.
— Memorie. Vol. I-VI.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quarta. Rendiconti, vol. VI fasc. 12; vol. VII fasc. 1-8.
— Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quarta, vol. VII, parte 2ª, fasc. 9-12.

Bullettino di archeologia cristiana. — Serie quinta, anno I (1890) fasc. 2-3.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XVIII (1890) fasc. 12; anno XIX (1891) fasc. 1-4.

Bullettino dell'Istituto di diritto romano — Anno III (1890) fasc. 5-6.

Bulletin de l'Institut international de statistique — Tom. V (1890) fasc. 1.

Civiltà (la) Cattolica — Gennaio-Maggio 1891, quaderni 973-982.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XV (1890) fasc. 9-11; anno XVI (1890) fasc. 1-3.

Cultura (la) — Anno IX (1890) n. 23, 24. Nuova Serie, anno I (1891) n. 1-16.

Digesto (il) italiano — dispense 144-148.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 98-100.

Foro (il) italiano — Vol. XVI (1891) fasc. 1-9.

Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Gennaio-Maggio 1891.

Indici e cataloghi, pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. X; vol. XI, 1 fasc. 1°; vol. XII fasc. 1°, 2°.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXXI (1891) vol. 1° n. 1-21.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année X (1890) fasc. 3-5; anno XI (1891) fasc. 1-2.

Miscellanea della R. Società romana di storia patria. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99. Parte 1ª, 2ª.

Notizie degli scavi di antichità — Anno 1890, fascicoli Luglio-Dicembre.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. IX fasc. 2°-3° (disp. 29-30); vol. XI fasc. 1° (disp. 31).

Römische Quartalschrift für christl. Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno IV (1890) fasc. 4.

Temi (la) romana — Anno X (1890) fasc. 5, 6; anno XI (1891) fasc. I, 2.

Annali dell'Università di Perugia (Facoltà giuridica). Perugia — Anni I-IV (1886-1889).

Antologia giuridica. Catania — Anno IV (1890) n. 8-12.

Archivio di diritto pubblico. Palermo — Anno I (1891) fasc. 1, 2.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XLVI fasc. 1-5.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. VII disp. 1ª (181).

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XVIII (1891) fasc. 1°.
Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno. — Vol. IV (1888) fasc. 13-14
Archivio storico per le province napolitane. Napoli. — Anno XV (1890) fasc. 4; anno XVI (1891) fasc. 1°.
Archivio storico siciliano. Palermo — Anno XV fasc. 3-4.
Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze. — Vol. IV fasc. 2.
Archivio (nuovo) veneto. Venezia — Anno 1 (1891) tom. 1 parte 1ª.
Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca. — Vol. XXV.
Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXV disp. 15; vol. XXVI disp. 1-8.
Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lett. ed arti. Venezia — Serie 7ª, tomo II disp. 1-4.
Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino. — Vol. V fasc. 1.
Atti della Società Ligure di storia patria. Genova. — Vol. XXI fasc. 1.
Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le province di Romagna. Bologna — Serie III vol. 8° fasc. 3-6.
— Documenti e studi pubblicati per cura della medesima. Bologna — Serie terza, vol. VII, fasc. 3-6.
Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena. — Serie terza, vol. VI parte 1ª.
Circolo (Il) giuridico. Palermo — Serie terza, vol. I (1890) n. 11, 12; vol. II (1891) n. 1-3.
Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca. Lucca. — Vol. XIII parte 1ª.
Miscellanea di storia italiana. Torino. — Serie seconda, Tom. XIII.
Monumenti di storia patria delle provincе Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.
Rivista critica della letteratura italiana. Firenze — Anno VI n. 3-4.
Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XIX fasc. 7-9.
Rivista storica italiana. Torino. — Anno VIII (1891) fasc. 1.
Studi Senesi. Siena. — Vol. VII (1890) fasc. 4.

Straniere

Analecta Bollandiana. Bruxelles — Tom. X fasc. 1.
Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble. Grenoble — Tom. I (1889) n. 1.
Annales du musée Guimet. Paris — Tomes XV, XVI 1, 2, XVII.
Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 2° (1877-1887).
Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.
Archivio della Società scientifica e letteraria di Jassy (Romania) — Anno II n. 5-7.
Basler Chroniken, herausg. von der hist. und antiq. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. IV.
Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Vol. XIII, fasc. 3°.
Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris. — Livraisons 49-55.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XIV (1891) fasc. 1, 3.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — XII^e^ année (1891) n. 1-10.

Bulletin international do l'Academie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances 1890, n. 10; 1891 n. 1-4.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXVIII (1891) fasc. 1-5.

Heidelberger (neue) Jahrbücher. Heidelberg — Anno I (1891) fasc. 1°.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XII (1891) fasc. 1, 2.

Journal du Palais. Paris — Année 1891, livraisons 1-3.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. IX (1890) fasc. 1-4.

Mittheilungen der Gesellscbaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2ª Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XII (1891) fasc. 1, 2.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars 1ª vol. III.

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XX.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XIV^e^ année (1890) n. 6; XV^e^ année (1891) fasc. 1, 2.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1891, livraisons 2-4.

— Partie technique. Année 1891, livraisons 2-4.

Réforme (la) sociale. Paris — Année XI^e^ (1891) n. 1-10.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — Nouvelle série (1891) vol. VI n. 1-5.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXII (1890) n. 2-6.

Revue générale du droit. Paris — XV^e^ année (1891) fasc. 1, 2.

Revue historique. Paris — XVI^e^ année 1891 tom. 45 (n. 89, 90), tom. 46 (n. 91).

Revue des questions historiques. Paris — XXV^e^ année (1890) tom. XLIX (n. 98).

Revue de l'histoire des religions. Paris — Tom. XX n. 3; tom. XXI n. 1-3; tom. XXII n. 1-3.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XII (1891) fasc. 1.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar. — Vol. XI (1890) n. 1, 2.

Roma, 1° Giugno 1891.

LE INSTITUZIONI PUBBLICHE CRETESI

I.

Dell'origine e dell' indole delle instituzioni cretesi.

Lo svolgimento della civiltà e della coscienza greca, lo spirito d'esame, che, allargandosi, investiva in ogni loro parte gli elementi della natura e della storia, dovea spingere la speculazione anche verso lo studio delle origini della convivenza sociale e de' problemi, che concernono l'esistenza, i fini, le forme della vita sociale e dello Stato. Ed in Atene, ove la cultura avea raggiunto un grado tanto elevato ed ogni giorno ascendeva a forme più alte; in Atene, ove l'investigazione e la risoluzione di tutti i problemi teorici e pratici, era insieme un bisogno ed un alto appagamento dello spirito e la vita pubblica era un continuo succedersi di mutevoli eventi e di varie vicende politiche; fiorì, anche innanzi a Platone e ad Aristotile, tutta una letteratura sulle più importanti questioni giuridiche, politiche e sociali [1]. Ma è con Socrate e con la sua scuola che l'esame di quelle questioni salì ad un livello, prima non potuto attingere. Sviluppandosi da tante questioni accessorie, si affrontò allora con tutta la perspicacia e l'elevatezza, cui il pensiero filosofico era giunto, il problema del fine stesso dello Stato, e fu trattato e risoluto secondo i precetti del metodo e della morale socratica; ma sempre conformemente alla tradizione dello stato ellenico, anche quando esso veniva rivestito di forme più ideali e più alte; e non senza che operassero sull'animo del pensatore, consapevolmente o no, i sentimenti, le passioni, le tendenze politiche inspirate dalla lotta d' ogni giorno [2].

In Atene appunto allora la democrazia avea raggiunto il suo pieno svolgimento ed avea accennato a degenerare, come

[1] Aristoteles, Politik von F. Susemihl. Einleitung. Leipzig, 1879 I Th. p. 9.
[2] L. Schmidt, Die Ethik der alten Griechen. Berlin, 1882 II, 250.

talvolta avea degenerato, in piena oclocrazia. — Il principio della sovranità popolare, messo in atto in tutte le sue conseguenze e spinto fino agli estremi, l'elezione affidata alla sorte, anzi che alla valutazione del merito, od anche all'incondizionato arbitrio della moltitudine, la corruzione nell'elezioni e ne' giudizî [1], che era l'effetto in certo modo necessario delle nuove condizioni economiche, politiche e sociali, una smania febbrile e mai appagata di continui mutamenti d'ordini politici; non potevano fare a meno di destare, per gl'interessi feriti, per gl'ideali offesi, per la vita turbata, la reazione di varie e geniali correnti, le quali, oltre che con la loro attività pratica, si manifestarono eziandio nella commedia, nell'oratoria e nella stessa speculazione filosofica. Di fronte a quello spettacolo di prepotenza popolare sorse e si affermò un ideale di Stato, ove fosse un giusto contemperamento di varî elementi e fra tutti un ordine non dettato dall'arbitrio; di fronte a quegli esempî di privati interessi, che si davano continuamente battaglia proprio in quello che avrebbe dovuto essere il campo esclusivo di pubbliche e comuni utilità, si spiegò un'aspirazione ad una forma di Stato, in cui pubblici e privati interessi si fondessero in maravigliosa armonia; e finalmente contro all'andazzo politico, determinato in genere dalla passione e dall'istinto, spesso inconsapevoli, si affermò più forte il concetto, già maturato e sviluppato dalla speculazione, di uno Stato tutto diretto, informato, plasmato da un principio etico superiore ed immutabile. E il semplice concetto di Socrate [2] che teoricamente tutto lo sforzo della mente dovesse tendere alla conoscenza di sè stesso, e praticamente ogni attività ed ogni potere dovesse dipendere dalla consapevolezza dell'attitudine e dalla capacità di adempiere un dato cómpito; sviluppato appresso dalla sua scuola, portò da un lato alla formazione di schemi ideali dello Stato, e, dall'altro, alla critica delle forme semplici di costituzioni basate su di un solo elemento, o su di un elemento non temperato, e portate quindi fatalmente a trascendere [3]. Dominati da tali sentimenti e da tali intenti animati, spinti anche molte

[1] Schmidt, op. cit. 240 sg.; Fränkel, Die attische Geschworenengerichte. Berlin, 1877 pag. 110.

[2] Xenoph. Mem. III, 5, 21, 6, 9, 10; IV, 2, 6. ed. Dindorf.

[3] Arist. Polit. VI (IV) 10. ed. Susemihl.

volte dalle loro condizioni politiche e familiari [1], politici ed artisti conservatori, da una parte, e filosofi da un'altra, erano naturalmente portati a guardare con sensi di simpatia ed a menzionare con parole di lode quegli Stati, che meglio parevano informare i loro concetti astratti, o favorire il pratico adempimento delle loro aspirazioni e delle loro speranze [2]. — Ora, specie per chi era costretto a guardarli di lontano e, non vivendo in essi, non poteva punto risentirne molti degl'incommodi e de'viziosi effetti, gli Stati di Sparta e di Creta, guardati nel loro complesso — poichè forse nelle loro intime particolarità non furono nemmeno allora ben conosciuti — apparivano in buona parte almeno come l'incarnazione di quegli archetipi, o come le forme di stato più rispondenti a' dettami della logica, della buona politica e degl' interessi di partito [3]. Là quella compenetrazione dello Stato con le istituzioni familiari e con l'individuo; là quello spirito di *filadelfia,* che tanto era inculcato da' filosofi a' cittadini di una stessa città e l'educazione virile e tante norme severe di vita, imposte ed attuate, ed in genere la virtù — più completa in una e meno in un'altra — elevata a regola del vivere civile e del governo; onde le lodi largite in maggiore o minore misura [4]. E il guardare così in complesso le instituzioni di Creta e di Sparta, in quello che era o pareva il loro carattere generale, faceva sì che venissero sempre considerate, trattate, nominate, come cose naturalmente congiunte; e ciò anche in Aristotile, il quale portò su quelle instituzioni un giudizio più indipendente ed, in virtù del metodo, della sua posizione e de' tempi, più spassionato [5]. Nè solo ne' libri de' filosofi si trovavano quelle due costituzioni congiunte. Nel gran patrimonio di tradizioni in parte soltanto trasmesse, ed in gran parte rimaneggiate, alterate, accomodate o trasformate nel corso de' tempi sotto l'azione di motivi artistici e politici e per la stessa necessaria incertezza della tradizione orale e della fantasiosa e subbiettiva memoria popolare; le instituzioni di Creta e di Sparta si erano

[1] Zeller, Die Philosophie der Griechen (3° Aufl.) II, I Th. 777.
[2] Neumann, Rerum Creticarum specimen. Gottingae, 1820 p. 17.
[3] Schmidt, op. cit. p. 250; Zeller. op. cit. 777.
[4] [Plat.] de leg. III, 683 a ed. Stallbaum.
[5] Polit. II, 6 e 7.

fuse in un unico tipo, che venne naturalmente a riposare sopra un rapporto genetico. Ma fu Sparta, onde le patrie istituzioni si diffusero per imperare sovrane ed immutate sull'antica, leggendaria isola di Minos? o fu piuttosto questa che, madre venerata di ottime leggi e divini instituti, improntò delle sue forme il governo di Sparta? Entrambe le opinioni sin dall'antichità si divisero il campo [1]. — Eforo, la cui opinione ci vien riferita da Strabone, tiene per l'antecedenza degl' instituti cretesi, confortando di accenni storici e di confronti il parer suo. Secondo egli dice [2], quelli che amavano tenere per più antichi ed originarî gl' instituti spartani, traevan fuori massimamente la menzione di Lyttos, colonia spartana, che meglio conservava i costumi della madre-patria. Ma contro ad essi Eforo segnalava il fatto di città, che, senz'essere colonie spartane, pur mantenevano quelle instituzioni, ed inoltre rammentava come molti instituti in Isparta venissero designati quali cretesi [3]; aggiungeva altri argomenti, e finalmente, apprendendosi anche ad un dato cronologico, notava che essendo Licurgo sesto nella serie de' discendenti di Procle, mentre Altemene, colonizzatore di Creta era contemporaneo di costui, ne seguiva come più che sicura l'antecedenza degl' instituti cretesi. Ed in genere l'opinione, che tenne Eforo, è quella che tennero anche i più autorevoli degli scrittori antichi a noi giunti. Erodoto [4] riferisce, senza pronunziarsi, l'opinione sulla derivazione delfica o cretese degl' instituti spartani; ma in nessun modo accenna a trar da questi l'origine di quelli. Nel *Minos* [5] si accenna all'origine cretese degl' instituti spartani. Aristotile [6] dà pure come molto probabile la cosa, ed anzi nella forma più perfetta degl' instituti spartani trova un buon argomento del fatto. Plutarco parla di una derivazione, comunque parziale soltanto [7], degl' instituti lacedemoni da Creta. E tale tradizione del resto, secondo Erodoto (l. c.) dice, era anche in

[1] Strab. X, 4, 17 (Didot).
[2] Strab. l. c.
[3] Strab. X, 4, 18.
[4] I, 65 ed. Stein.
[5] [Plat.] Minos, 318. D ed. Hermann.
[6] Polit. II, 7, 1.
[7] Lyk. 4, 1. ed. Sintenis.

Isparta. Che anzi, sembra [1], la leggenda di Licurgo e della origine delfica della costituzione spartana non sia sorta che sotto l'impulso di motivi politici ed ufficialmente sia stata accolta solo nel tempo di Lisandro, quattro secoli prima della nostra èra.

Intanto la controversia è risorta tra i moderni, e più ardente, ma senza speranza, è evidente, di poter giungere, finchè il problema sia così posto, ad una conclusione sicura. Se anche così, come vien posta, la questione non fosse già per sè stessa malsicura e senza base, quali dati noi avremmo, certi ed incontrovertibili, per poterla risolvere? Veramente la maggior parte de' moderni (non essendo loro consentito parlare di pura importazione d'instituti di governo e di vita, così come poteva accadere in altri tempi) ha mutato un po' l'aspetto del problema, involgendolo nel preconcetto di non vedere, sì in Creta che a Sparta, se non una pura manifestazione degli ordini dorici. Ed allora la ricerca deve tendere a scorgere se prima in Creta o nel Peloponneso, o nell'un luogo indipendentemente dall'altro, abbiano risieduto i Dori ed abbiano svolto e condotto a perfezione quegl'instituti, che si danno come loro peculiari. La qual cosa trae ad investigare tutto il succedersi delle così dette colonizzazioni doriche ed il lungo, oscuro, aggrovigliato movimento di emigrazione e d'immigrazione, persistito per sì lungo tratto di tempo ed in epoche non illustrate da verun documento, rischiarate appena dall'incerto lume delle tradizioni, per molte ragioni spesso non sincere. Giova allora prestar fede ad Androne [2], autore di età nemmeno ben conosciuta, quando ci narra dell'antichissima immigrazione in Creta di Tectamo (Teutamo) [3], figliuolo di Doro, partito direttamente dall'Estiotide alla testa di Achei, Dori e Pelasgi? E quali veri argomenti abbiamo per oppugnarla assolutamente come fa lo Höck [4], o per accettarla come fanno il Raoul-Rochette [5], il Müller [6], etc.? E deve ritenersi dorico Minos, la

[1] Rhein. Mus. XLI (1886) p. 573-4. XLII (1887) p. 87. E. Meyer, Die Entwickelung der Ueberlieferung über die lykurgische Verfassung.

[2] Strab. X, 4, 6 e Fragm. hist. gr. ed. Müller (Didot) vol. II, p. 349, n. 3.

[3] Müller, K. O. Die Dorier. Breslau 1844, I, p. 32, n. 3.

[4] Kreta. Göttingen, 1828 II, 15. Die vermeintliche Dorierkolonie ans Thessalien nach Kreta.

[5] Hist. de l'établissement des colonies grecques. Paris, 1815, II, 71.

[6] Müller, op. cit. p. 31-4.

cui esistenza storica è tanto incerta, e la cui persona negli stessi caratteri della leggenda è così arduo determinare? [1] Onde, dopo che si sieno percorsi gli antichi scrittori e i moderni e letto quanto lungamente ne hanno disputato i più sapienti cultori della storia e dell'antichità greca, nessuna conclusione, oso credere, parrà più giusta di quella cui approda il Grote [2]: — « Io non ho bisogno di ripetere ciò che già abbastanza è stato svolto nelle precedenti pagine, che tutto l'insieme degli avvenimenti greci anteriori al 776 av. G. C. non mi sembra atto a venir ridotto ne' termini della storia e della cronologia, ed ogni sistema cronologico, che vi venga applicato, deve riescire essenzialmente incerto ed illusorio ». — Non è già che si debba d'un tratto cancellare tutto il patrimonio di tradizioni e di leggende, quasi null'altro fossero che un inutile ed arbitrario ingombro alla conoscenza della storia. L'errore consiste nel voler dare il valore di storia a quello che non può considerarsi tale e nell' attribuire a' singoli dati un grado di certezza e di determinazione che non hanno, nè possono avere. Ma prese invece nel loro insieme e considerate nel loro carattere generale, investigate nel loro più intimo contenuto, possono ben valere a dare un concetto generico di tempi e di fatti, che non è possibile conoscere nelle loro peculiari determinazioni; son come un riflesso immaginoso di fatti più semplici, un miraggio fantastico, che riproduce in diverso ambiente e con più vaghi colori ed in proporzioni diverse qualche cosa, cui pur non si può negare ogni fondamento reale. Così che allora della preistoria o della più antica storia avviene, come ebbe a dire il Niebuhr [3], quello che i cristiani orientali dicevano del paradiso, che non fosse stato già sottratto del tutto alla vista degli uomini, ma diviso soltanto da un' immensa corrente; tal che era possibile guardarlo da lontano, ma non addentrarsi in esso, nè conoscerlo da vicino.

[1] Grote, History of Greece. London 1869 I, 222; Herod. III, 122.

[2] Grote, op. cit. II, 34. È da questo punto di vista che il Beloch inizia la sua recentissima *Storia greca* (Roma 1891) pp. 3-5, ed è di là stesso che aveva preso le mosse nel suo importantissimo studio sulla migrazione dorica (Rhein. Mus. N. F. XLV. 1890 pp. 555-98. Die dorische Wanderung), ove volle dimostrare non solo il carattere leggendario di alcune tradizioni, ma anche il modo onde si vennero formando e trasformando.

[3] Vorträge über alte Geschichte. Berlin, 1847. I p. 237.

Come geograficamente Creta si trova in una remota lontananza, dietro tutte le piccole isole dell'arcipelago, quasi un grande antemurale, che chiuda verso mezzogiorno il mondo greco; così nel ciclo delle tradizioni noi la troviamo nel fondo più antico e remoto della storia di Grecia, avvolta nel trasparente velo della favola, in una penombra indistinta, oltre cui non v' è che l'ignoto. La favoleggiata signoria di Minos intanto, tutte le leggende religiose accennano a questo: che quivi, prima che in tutto il resto del mondo greco, l'incivilimento ebbe un vigoroso impulso ed un progresso notevole; che quivi, prima e più che altrove, si stabilì un regolare e ben costituito ed operoso governo e si schiusero e prosperarono i germi della coltura, della fede e delle arti. E i nuovi trovamenti fatti nelle più recenti esplorazioni dell' isola non fanno che raffermare siffatta opinione. Così elementi di ogni specie concorrono a far ritenere che fu Creta precipuamente uno di que' paesi, che servirono come di ponte tra l'oriente e l'occidente, uno di quei campi fecondi, ove gli apostoli della vecchia civiltà e quelli, che eran predestinati ad essere gli antesignani della nuova, s' incontrarono, contesero, si porsero la mano. Creta divenne in que' primi tempi come un focolare di civiltà, un centro onde s' irraggiava dovunque l'insita forza ed a cui traevano, d'altronde, d'ogni parte gli elementi più diversi. Da questo fiorire di commerci, da questo sviluppo di civiltà e di leggi sorse la Creta omerica ricca di molte città [1] ed uno de' cui caratteri precipui è anche la varietà di popolazione [2]. E Creta fu un punto di attrazione anche pe' Dori; ma sia nella notizia di Androne [3] che in quella riguardante la immigrazione di Altemene [4] non vi sarebbero approdati mai soli, commisti invece sempre ad altre stirpi. Come vi giunsero: se chiamati da qualcuna delle fazioni parteggianti allora nell' isola, secondo una tradizione, in preda, dopo la guerra troiana, a grandi commovimenti e desolata da mali infiniti [5]; se come colonizzatori, decisi a farsi posto, pur in attitudine non interamente

[1] Il. II 649, ed. Dindorf.
[2] Od. XIX 175.
[3] Fragm. hist. gr. II, 349 n. 3.
[4] Strab. X, 4, 18; XIV, 2, 6; Duncker, Gesch. des Alterth. Leipzig, 1881, V, 230.
[5] Herod. VII, 171.

ostile — riconduce di nuovo nel campo delle ipotesi. Può ben dirsi peraltro ch'essi si trovarono di fronte a genti, loro superiori per instituti, per cultura, per elevato incivilimento [1], che poterono anche in alcuni punti soggiacere alla forza, ma in cambio esercitarono quell'azione, tanto più forte quanto meno apparente, che suole avere l'elemento più progredito su quello meno avanzato, onde, anche conquistato, alla sua volta conquista. Alla distanza di molti secoli ebbe luogo un fenomeno corrispondente a quello voluto dalla tradizione delle immigrazioni, con la invasione turca, che quantunque meglio organizzata riescì ad imporre la forma, ma non potè mutare ne' suoi caratteri l'indole e lo stato della popolazione [2].

Tra antichi e nuovi elementi dunque dovette avvenire una fusione, resa tanto più facile per una parte della popolazione dalla comunanza di stirpe, per l'altra dalla frequenza di precedenti rapporti; sì che l'immigrazione perdette ed attenuò, ove l'ebbe, i caratteri della conquista, e, ricongiungendo al passato il presente ed a' nuovi avvenimenti la tradizione indigena, la nuova vita nazionale si ribattezzò nell'antica civiltà e si disse proseguimento dell'opera sua.

Tutto ciò, a prescindere da ogni considerazione nello sviluppo naturale ed autonomo de' costumi e delle leggi, esclude in modo reciso una completa sovrapposizione di leggi ed usi importati. La vastità dell'isola poi, il molteplice numero delle città sue, cui fa d'altra parte contrasto il numero necessariamente limitato degl'immigranti, la superiorità di cultura del paese colonizzato od invaso, l'indole e la natura stessa delle tradizioni raffermano viepiù in tale opinione. Mentre sarebbe assai più facilmente concepibile un'azione di Creta la vantata terra delle antiche leggi su Sparta, una città sola; azione molto limitata del resto ed intesa, non a trapiantare radicalmente ed arbitrariamente istituti non adatti, ma a porgere, con l'esempio d'instituzioni sperimentate, una soddisfazione a bisogni sentiti ed a regolare condizioni, dove vi fossero, analoghe. Il che non sostituisce al naturale svolgimento delle instituzioni una creazione personale e fittizia, ma addita semplicemente uno de' fattori della legislazione, non ignoto

[1] Curtius E. Storia greca. Torino, 1876, I, 167 (trad. ital.).

[2] Perrot, L'île de Crète. Paris, 1867, p. 15 sgg.

nè inconsueto neppur tra i moderni; tanto più possible tra gli antichi, ove lo Stato, breve campo ristretto ne' confini di una città, poteva più agevolmente divenire oggetto di trasformazioni e di esperimenti, di cui ci è pervenuto sino qualche documento epigrafico [1]. Ed è a questa stregua che vanno intese ed interpretate simili tradizioni che, anche fuori della Grecia, estese p. es. all'origine delle dodici tavole di Roma, non sono accettate per intero e neppure in tutto rinnegate [2].

Del resto il rapporto di derivazione degl'istituti cretesi dagli spartani, o di questi da quelli, si fonda principalmente sul criterio della completa identità loro; e può dirsi tale criterio incontroverso? Già lo stesso Aristotile [3], più che d'identità, parlava di affinità (πάρεγγυς) ed, accanto a' punti comuni, accennava anche alle differenze; e Plutarco [4] dice di Licurgo che di qualcuna delle leggi cretesi fece pro, tenne altre in non cale. Ma è Polibio [5] che recisamente rinnega, come cosa contraria al vero, ogni somiglianza che Eforo, Senofonte, Callistene e Platone aveano creduto scorgere tra la costituzione spartana e quella cretese; e contrasta ogni idea di somiglianza col mostrare come, mentre nell'una la distribuzione della proprietà e l'economia privata erano regolate dallo Stato, non erano invece soggette ad alcun sindacato nell'altra (VI, 45, 3; 46, 1); che diverso nell'una e nell'altra era il potere e l'estimazione della ricchezza (45, 4; 46, 2); la concordia elevata a sistema nell'una era affatto sbandita dall'altra (46, 7, 9), e finalmente mentre nell'una i pubblici poteri poggiavano sul dritto ereditario od erano vitalizî, nell'altra aveano la durata di un anno (45, 5; 46, 4).

È stato detto che Polibio, nello scrivere di quell'argomento, oltre all'antipatia, di cui si mostra sempre animato verso i Cretesi [6], avesse tenuto presente, più che lo stato originario, il contemporaneo di Creta [7]. Veramente al tempo, in cui Polibio

[1] Egger, Études historiques sur les traités publics. Paris, 1866, pag. 76; Le Bas, Inscript. de l'Asie min., III, V, 86.

[2] Voigt, Die zwölf Tafeln. Leipzig, 1883, I, 15. Hoffmann, Beiträge zur Gesch. des griech. und röm. Rechts. Wien 1870, pag. 5.

[3] Pol. II, 7.

[4] Lyk. 4, 1.

[5] Hist. VI, 45 - cfr. Gött. Gel. Anz. 1870, pag. 1814 seg. (ed. Didot).

[6] Hist. IV, 47; VII, 21.

[7] Höck Kreta. Göttingen, 1829, III, 455.

scriveva, non solo le instituzioni di Creta, ma eziandio quelle di Sparta erano degenerate e decadenti; e tutto accenna che Polibio intese riferirsi alle due costituzioni in tutto l'esser loro. Si può dire forse che Polibio esagerò polemisticamente la portata del suo giudizio, dando rilievo a quelle che erano, od a lui sembravano discordanze, e tacendo affatto, consapevolmente o no, delle analogie; ma è pur sicuro che gravi erano tra le instituzioni spartane e le cretesi le divergenze.

Il cosmato, vigente in Creta, e la βουλή, rispetto al modo di composizione e di funzionamento, non solo si distinguevano abbastanza nettamente dal potere reale e dalla γερουσία spartana; ma, come si vedrà anche meglio in appresso, deponevano, per la loro origine, di uno svolgimento costituzionale di natura alquanto diversa, dando alle instituzioni di Creta un'impronta di maggiore antichità. L'eforato, che è così caratteristico della costituzione spartana e che fu l'elemento trasformatore di essa, manca affatto in Creta: in questa anzi non abbiamo traccia distinta di una magistratura, come pur si trova negli stati antichi, investita di una funzione, che, da principio meramente ispettiva, si venisse poi mutando in un potere attivo ed efficiente spesso anche prepotente e tirannico. Alla *xenelasia*, che tanto era peculiare di Sparta, corrispondeva in Creta un largo desiderio di scambî ed una grande consuetudine di ospitalità. Quindi tutto ciò che è puro elemento politico, più agevolmente assimilabile e meno difficile ad essere improntato e trasformato, era tra i due stati ben diverso non solo nelle forme, ma, quel che è più importante a bene studiarlo, nell'indole e nelle origini, e rivelava nell'instituzioni di Creta con una maggiore semplicità una maggiore antichità. Le analogie, che Polibio passava sotto silenzio od anche dissimulava, riflettono il costume, lo stato sociale generale, le condizioni di vita; ma anche qui instituzioni analoghe nella loro forma aveano nelle particolarità loro differenze notevoli. Quell'unica direzione di tutti gli sforzi e di tutte le instituzioni alla virtù guerriera, che veniva biasimata nel libro delle *leggi* [1], improntava più propriamente, od almeno in maniera più pura ed appariscente, le instituzioni di Sparta che

[1] [Plat] De legib., I 630 D.

non quelle di Creta; ed è particolarmente in favore di Minos che nello stesso libro delle *leggi* veniva sostenuto come, non alla virtù guerriera soltanto, ma alla virtù in genere fossero indirizzate le instituzioni di Creta [1]. I *syssitia*, che si trovavano a Sparta come a Creta, aveano finito per assumere nella prima la forma e lo scopo di un ordinamento militare [2], mentre a Creta ci si presentano nella forma più primitiva e più semplice di una instituzione alimentaria. La stessa partecipazione ad essa limitata od illimitata, ed il criterio su cui si fondava [3] (benchè a Lyttos [4], e fors' anche non a Lyttos soltanto, fosse stato in apparenza meno dissimile) in genere, volendo credere ad Aristotile, poggiava sopra altre basi ed avea un carattere diverso. L'ordinamento della popolazione, distribuita in più classi, se in genere si somigliava, come in molti paesi dove per particolari antecedenti storici la popolazione libera e la schiava si erano composte in grandi categorie; d'altra parte per le relazioni intercedenti tra le diverse classi [5] e per la formazione di queste presentava rilevanti differenze; nè tra l'elemento puramente militare e quello economicamente produttore vi era una così recisa separazione. L'educazione consisteva nella ginnastica, nella corsa, nella conoscenza della musica, ed era avuta in gran cura sì a Sparta che a Creta; ma, mentre a Sparta era più propriamente ordinata come una vera instituzione pubblica, a Creta [6] avea piuttosto l'aspetto di una consuetudine autonoma, di carattere non puramente pubblico. Mentre a Sparta il fanciullo era posto direttamente alla dipendenza di un pubblico magistrato all'età di sette anni; in Creta, solo a diciotto anni si entrava ne' δρόμοι [7]; così che sotto tal rapporto vi era maggior somiglianza con quanto usavasi ad Atene [8] che non a Sparta. E lo stesso genere di esercizî preparatorî all'arte della guerra, presso gli Spartani e presso i Cretesi, tendeva, pur sempre a scopo di guerra, a creare attitudini e seguire metodi

[1] [Plat] De legib., I, 630 E.
[2] Jannet, Les institutions sociales et le droit civil à Sparte. Paris 1880, pag. 35; Bielchowschy, De spartanorum syssitiis. Vratislaviae, 1869.
[3] Arist. Pol., II, 7. 4.
[4] Dosiad. ap. Athen., IV, 143 a, b ed. Kaibel, Fragm. hist. gr. IV, 399, 1.
[5] Arist. Pol. VI, 2.
[6] Heracl. Pont. Πολιτ. Κρητ. Fragm. hist. graec. II, 211, 3; Eph. pres. Strab. X, 4, 20.
[7] Hesych. ed. Schmidt s. v. ἀπάγελος — Höck, op. cit. III, 100.
[8] Girard, L'éducation athénienne. Paris 1889. Chap. I, II.

di combattimento diversi. Il sistema, l'ordine di combattimento spartano si proponeva un modo di combattere a viso aperto, poggiato sul valore; e la prima regola e l'ideale era quella di restar fermi al posto assegnato[1], mentre pe' Cretesi ciò era, come dice Polibio[2], assolutamente ripugnante e il sistema di combattimento era la guerriglia, fatta d'imboscate, di sorprese, un combattere di briganti e di pirati.

Queste ed altre discordanze, se anche sembrano, non sono di poco conto, perchè, facendo meglio conoscere la natura e la forma di alcuni instituti, rischiarano, più che altro non possa fare, il problema delle origini e l'indole stessa delle analogie. Giacchè tanto le analogie che le discordanze dipendono da leggi naturali dello sviluppo sociale, da caratteri etnici, da condizioni fisiche, da eventi storici, che con la loro azione e reazione hanno determinato un particolare indirizzo di costumi e d'instituzioni. Molte analogie riposano appunto sulla comunanza di caratteri etnici. Ma, quando parlo di caratteri etnici, non intendo già ridurli, come per qualche tempo è stato diffuso preconcetto, negli stretti confini del dorismo, bensì risalire assai più alto. Nè l'elemento dorico fu il solo, che occupò Creta e vi si diffuse, nè, per la natura del paese ove veniva, poteva così radicalmente ed assolutamente trasformarlo. Ed inoltre è un preconcetto quello di voler ritenere come comuni ed originarî di tutta la schiatta dorica gl'instituti spartani, almeno così come si svilupparono particolarmente in quello stato; mentre essi tanto si distinguono da quelli di altri stati dorici, che se non può alla lettera accettarsi, come è stato pur detto[3], che Sparta sia « pel peculiare ordinamento, che ebbe, la meno adatta ad essere citata come un esempio de' caratteri distintivi del dorismo »; non può d'altra parte nemmeno avere per la conoscenza di questo tutta l'importanza che è piaciuto attribuirle. L'origine, anche non molto remota, di alcune analogie si può trovare ne' caratteri generali del popolo greco, quale lo conosciamo nel periodo eroico. La somiglianza degl'instituti attribuiti come una dote particolare a' Dori, con tante costumanze, usi, instituzioni della società omerica, era stata già, benchè forse fuggevol-

[1] Plut. Apophteg. Lac. Androclidae ed. Didot, III, 265.
[2] Hist. IV, 8, 11.
[3] Grote, Hist. of Greece, II, 342-3.

mente[1] notata ed anche più consapevolmente affermata[2]; ma una più larga dimostrazione, proprio a proposito degl' instituti spartani e cretesi, l' ha fatta il Trieber[3]. Gli elementi della sovranità, le instituzioni consultive ed amministrative si trovano già nella società omerica; ma quello che ha negl' instituti omerici maggiore importanza per la spiegazione d' instituti particolari de' singoli popoli — nè ciò mi pare sia stato accuratamente notato e svolto —; è il complesso de' concetti sia religiosi che morali e giuridici, i quali costituiscono l'antecedente, direi quasi la premessa naturale di certe instituzioni, che sorgeranno come una conseguenza necessaria, quando quella società per effetto di migrazioni, o per altre condizioni, si troverà spinta verso un particolare indirizzo. I concetti che costituiscono la base del comando e della supremazia[4]; i motivi e le conseguenze della guerra; le mutazioni che s' inducono durante la vita del campo, già ci fanno prevedere il diverso stato di cose che, per successione naturale, seguirà alla società eroica, e ce ne danno anche sufficiente spiegazione. Molte delle successive instituzioni non sono perfettamente le omeriche, e non potevano essere perchè la completa immobilità non è della storia, nè della natura greca, ma sono lo svolgimento di quelle. L'esercizio e l'educazione della forza fisica e delle doti naturali, che erano necessaria preparazione alla guerra, s' incontrano già in grado eminente nella società omerica. Che se è stato osservato che non erano regolate, come furono poi a Sparta, quali instituzioni di stato[5], ciò è naturale e dovea essere così, perchè lo stato inteso nel suo vero senso, la πόλις come complesso di ordinamenti stabili e collettiva manifestazione della universalità de' cittadini, è di posteriore formazione, ed è una delle più alte manifestazioni della civiltà greca. Ed allora, quando lo Stato cioè si costituisce, con maggiore o minore ingerenza, in una parte più e meno altrove, l'educazione specialmente fisica,

[1] Höck, op. cit., II, 190.

[2] Thirlwall's Gesch. von Griechenl. übers. von L. Haymann. Bonn. 1839, I, 355 sg. « Aber das Grundwerk des Dorischen Gemeinwesens gehört zu der althellenischen gesellschaftlichen Einrichtung, und die vorherrschenden Gefühle durch welche die Regierungsform und die Lebensgewohnheiten bestimmt wurden, waren aus den heroischen Zeiten hergenommen ».

[3] Forschungen zur Spartanischen Verfassungsgeschichte. Berlin 1871, pag. 104 sg.

[4] Buchholz, Homerische Realien. Leipzig. 1881, II, 10-11, 64.

[5] Buchholz, op. cit. II, 303-5.

ed anche più propriamente militare, come uno sviluppo di quella naturale tendenza della società omerica, diviene una vera instituzione [1].

Di altre analògie, come di altre instituzioni, poco comprensibili per la loro indole alterata, o perchè divenute forme senza sostanza, l'origine è più remota, ed occorre cercarla o nelle primitive, antichissime, semplici instituzioni della razza ariana [2], per quanto ci è dato risalire ad esse, ovvero anche in quelle leggi generali, che la scienza comparata del diritto e della civiltà va oggi indagando ed accertando e che regolano lo svolgimento di ogni convivenza umana con quelle variazioni che il diverso ambiente determina [3]. Questi *aurei rottami di una remota antichità*, come il Vico li chiamava, che l'onda mutevole degli eventi umani, che le più continue relazioni in epoca più avanzata aveano trascinato via nella rapida loro corrente in tanti altri paesi ellenici, per le particolari condizioni di Creta e di Sparta aveano ivi resistito più che altrove. E questo carattere conservatore è appunto la maggiore delle analogie che sieno tra Creta e Sparta. — Sparta per la sua postura mediterranea, per gli elementi ostili, da cui era circondata, ed a lottare contro i quali niente era più proficuo di uno Stato massimamente concorde e di ordinamenti, per cui tutte le forze si venissero insieme consociando e conspirassero tutte ad un fine; fu portata, prima naturalmente e poi consapevolmente, a precludere l'adito ad ogni azione esterna disgregatrice ed a vivere sempre più chiusa in sè stessa. Quanto a Creta, venuta meno la sua antica e tradizionale potenza, tutte le piccole e grandi isole dell'arcipelago, le città marine peninsulari, alcune delle quali avea forse avute a tributarie e su cui almeno avea imperato con la sua potenza commerciale, trassero in mano loro gran parte del commercio, e Creta rimase ogni dì più esclusa da tutto il movimento ellenico, fuori delle guerre

[1] Girard, L'éducat. athenienne. Paris 1889, 32, 42. Grasberger, Erziehung und Unterricht in klassischen Alterthume. Würzburg 1881, III, § 21, pag. 556.

[2] Leist, Graeco-italische Rechtsgeschichte. Iena 1884. Leist, Alt-arisches *ius gentium*. Iena 1889. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte. Iena 1890. Pictet, Origines indo-européennes. Paris 1877.

[3] Post, Die Anfänge des Staats-und Rechtslebens, Oldenburg. 1878, pag. 2; Bausteine für eine allgemeine Rechtswissenschaft, Oldenburg 1880, I, 1-8. Sumner Maine, Lectures on the early histor. of the institutions. London 1875.

nazionali, fuori delle comuni intraprese, e, si può dire, di ogni azione collettiva della vita nazionale ellenica e delle sue continue e variabili manifestazioni in ogni parte del mondo morale. Nell'uno e nell'altro paese così quant'era di primitivo ed arcaico tendeva a rifermarsi sempre più e permanere, o si dileguava assai più difficilmente. Ed era tutto un tesoro di arcaismo che Creta custodiva nel suo seno. Se davvero in Creta la patria avea nome di μητρίς [1] anzi che πατρίς (a prescindere dalla importante deduzione che per la sua indagine sul matriarcato ne trae il Bachofen [2]), ciò darebbe ben agio a ritenere che le stirpi greche prima stabilite in Creta si separassero dal comune ceppo ellenico, anzi che fosse sorto e si fosse svolto il concetto di *patria* e quindi in un periodo di vita ancor nomade. E i *syssitia* sia che, come qualcuno vuole, abbiano un'origine religiosa [3], sia che — come io credo con più altri [4] — derivino da un'originaria proprietà comune del suolo, accennano anch'essi, da soli, all'immanenza d'instituzioni antichissime.

Inoltre è stato prima notato e poi ridotto a norma per la costante riproduzione del fenomeno, che ne' paesi, i quali vivono di vita pacifica e non perturbata da estranei elementi il sistema regolativo si forma sul tipo industriale, con una cooperazione libera, spontanea, od almeno sorvegliata soltanto e guidata dallo Stato; mentre in quegli altri, ove agenti perturbatori impongono come prima necessità il pensiero della propria difesa, il sistema regolativo si costituisce in forma *militare* con una cooperazione imposta, obbligatoria e per ciò stesso definita e regolata in ogni sua parte [5].

E veramente Sparta, forse un po' più, per la sua attitudine verso le popolazioni soggiogate e poi per le sue continue guerre posteriori; Creta, se anche un po' meno, per le intestine guerre delle sue città, collegate talvolta per distruggersi più presto, non potenti abbastanza per imporre da sole la propria egemonia, nè

[1] Aelian. De nat. anim. XVII, 35, 6, ed. Hercher. Plat. de rep. IX, 575 D. Plut. An seni sit gerenda resp. 17, 2, ed. Didot.

[2] Das Mutterrecht. Stuttgart 1861, pag. 28.

[3] Fustel de Coulanges, La cité antique. Paris, 1874, pag. 182. Jannet, op. cit. pag. 38.

[4] Laveleye, De la propr. et de ses formes primitives. Paris 1891, 375. Trieber, op. cit., 110.

[5] Spencer, Principî di sociologia trad. it. Torino 1881, I, pag. 391, sg.

umili abbastanza per accettarla; doveano, anche più che non fosse solito a tutte le città antiche, ed assai più di ogni altra città greca, star sempre vigili ed in continuo assetto di guerra, siccome quelle che aveano il nemico alle porte. E lo seppe bene Apollonia da un giorno all'altro colta alla sprovveduta, secondo suonava la tradizione [1], e fatta segno al più tristo de' trattamenti. « La vista di queste ruine — dice un moderno erudito [2] descrivendo gli avanzi di una città cretese — produce una singolare impressione. Non accade di sentirsi ivi, come su i ruderi di altre città antiche, trasportato in mezzo alle abitudini elleniche . . . . . Le case che si vedono d'ogni banda non mostrano altro desiderio oltre quello di mettersi al sicuro, altro pensiero fuor che quello di soddisfare a' primi bisogni della vita ». In queste condizioni l'esercizio e l'abitudine delle armi, la salda organizzazione militare divenivano una consuetudine di vita, a lungo andare schiettamente naturale, che era come un'impronta del carattere e si manifestava in ogni atto, convertendosi perfino in una insegna. Molte delle città cretesi hanno armi come emblemi delle monete [3].

Così il problema delle origini entra in una fase novella e diversa, per cui, da un lato può risolversi con criterî, se non dotati di certezza storica, almeno più razionali e meno repugnanti alle leggi della storia e della sociologia, e dall'altro, cessando d'essere una questione quasi empirica, diviene un contributo a tutto lo studio de' grandi problemi riflettenti lo sviluppo e le forme della convivenza sociale. Nè più resta abbandonato a dati vaghi e contraddittorî, od a mere supposizioni; perchè l'induzione, che porta a quelle conclusioni, emana da dati e leggi sicure; nè prescinde dalla ricerca, anzi su di essa si fonda, e su di una ricerca più molteplice ed estesa, capace quindi di più proficui risultamenti. E tanto deduce, quanto è permesso da' fatti dedurre e fin dove questi permettono che si giunga.

Chè a complicare ed a risolvere falsamente il problema delle origini, anche nel caso in esame, molto ha contribuito il difetto

[1] Polyb., Hist. XXVII, 16.

[2] Rev. Archéol. N. S. XVI (1867). Thénon, Descript. de l'île de Crète, pag. 109.

[3] Rev. Arch. N. S. XIV, 401, 402, 404; XV, 425. Warwik Wroth, Catalogue of the greek coins of Crete etc. London. 1886, pag. 8, 9, 10, 11

del metodo ed il costume di subordinare la ricerca a qualche presupposto, o di preporre l'indagine delle origini a quella particolare delle instituzioni, od anche prescindere affatto da queste. Dove, secondo il buon metodo positivo, con ordine inverso, il problema delle origini non va anteposto, ma posposto all'indagine delle instituzioni; poichè, quando queste sieno bene determinate, almeno secondo i documenti permettono, alcune conseguenze discendono fornite di un'autorità obbiettiva.

Ed oggi un nuovo studio delle instituzioni cretesi, mentre è reso necessario da' nuovi materiali raccolti, è per ciò stesso promettitore di migliori risultamenti. Molto nell'antichità fu scritto intorno alle cose ed a' fatti cretesi, ed un documento epigrafico [1] ci dice perfino che Menecle, figlio di Dionisio, ambasciadore di Teo, fece dono a' Priansî di una raccolta di narrazioni storiche riflettenti Creta e gli Dei nati in Creta e i suoi eroi, così che destò il più vivo loro compiacimento. Qual che si fosse in ogni modo l'importanza che gli scrittori raccolti fino all'età di quell'epigrafe (II secolo) e i posteriori avessero potuto avere per sè stessi e per quello che a noi meglio giova sapere; essi sono andati quasi per intero dispersi, e della massima parte di essi, del loro contenuto non ci avanza che il nome o qualche breve brano, riportati da Ateneo, da Strabone, da altri scrittori e da lessicografi e compilatori delle epoche della decadenza [2]. Di Aristotile, pur andato perduto il libro della πολιτεῖαι, ci avanza quanto di Creta ha scritto nella *Politica*, e ci avanzano ancora una notevole parte di quanto ne hanno scritto Polibio, Plutarco, ed oltre a fonti minori, gli scritti platonici od attribuiti a Platone. Tutte queste fonti letterarie peraltro non ci dicono quanto a noi occorrerebbe sapere, nè ci danno molti particolari e del tutto sicuri. Ma, in cambio, al difetto delle fonti letterarie sono riuscite in qualche modo di ausilio le fonti epigrafiche. Si ha ragione di credere, deducendolo anche da' trovamenti fatti, che il materiale epigrafico dovea essere in Creta abbondante; ma, oltre a quello che giace ancora sepolto aspettando di venir messo in luce, una parte notevole

[1] Cauer [2] 65. Le Bas, Voyage arch. III, p. V, n. 82.

[2] Neumann, op. cit. 1-20. Un'indicazione più diffusa e particolare delle fonti così letterarie che epigrafiche, adoperate in questo scritto, sarà data in appendice.

ha dovuto andare e per sempre irrimediabilmente perduta. L'ignoranza, l'avarizia, l'incuria hanno fatto di molta parte di quel materiale cattivo governo; ed, o venne qua e là balestrato servendo di stiva alle navi, o venne adoperato come materiale da costruzione. Le frequenti relazioni intanto stabilite specialmente tra Creta e Venezia fecero che qualche epigrafe arrivasse ivi forse per caso, qualche altra anche portata a disegno; e conosciute, diffuse, accresciute dalle scoperte di Teo, poterono essere usufruite dagli studiosi [1]. Ma, in fondo, anche queste epigrafi davano lume piuttosto sulle relazioni scambievoli ed esterne delle città cretesi, e le notizie che riflettevano le instituzioni pubbliche erano di natura loro assai limitate. Oltre di che, si riferivano al periodo meno antico di Creta. Ma negli ultimi tempi invece altre scoperte notevolissime sono state fatte, e per opera specialmente del Comparetti e dello Halbherr sono stati messi in luce monumenti importantissimi che hanno portato un contributo inaspettato alla cognizione delle cose cretesi. Si tratta di epigrafi della più remota antichità [2], che anche pervenute a noi in una maniera frammentaria non mancano di gettare qualche sprazzo di luce sovra instituzioni cretesi. La grande iscrizione di Gortyna poi, se meno antica di altre epigrafi dopo nello stesso luogo scoperte, anch'essa peraltro monumento di un'età molto antica [3], è de' monumenti epigrafici meglio conservati e de' più importanti per la sua estensione, il suo contenuto e la maniera, come ci è giunta. In Creta, scalo e sede di genti asiatiche, per lo sviluppo della sua navigazione e per la sua postura ben presto messa in relazione con la civiltà orientale, la scrittura penetrò assai per tempo, quando ancora i costumi, le norme della vita sociale, gli stati della popolazione, più difficili a mutare siccome per la natura loro stessa più radicati, si mantenevano meglio stretti alle loro forme più antiche. In molti altri stati quest'opera di codificazione venne, sembra, più tardi ed in ogni modo non

[1] Chishull Edm., Antiquitates Asiaticae. London 1728, pag. 107-38, cf. prefazione. Höck, op. cit., pag. 70 sg. Mus. it., I, 141.

[2] Mus. it. d'antichità classica. Firenze 1888, II, 240.

[3] Il Comparetti, contro il Kirchhoff (Gesch. des Griech. Alph., IV, pag. 178) che non crede poterla riportare oltre la metà del quinto secolo, le assegna per data la prima parte del VI secolo (Mus. it. I, 282). Monumenti ant. pubbl. per cura dell'Accad. de' Lincei. Milano 1890, I, 114.

ne abbiamo tracce tali da vedere se concernesse una condizione di essere più primordiale od uno stadio più progredito. Per Creta in vista di queste particolari condizioni e dello spirito conservatore che vi dominava, abbiamo modo di aver oggi conoscenza d'instituzioni antichissime notevoli per l'indole loro stessa e per il riflesso che spesso hanno in sè di concetti affatto primitivi. E tanto è ciò più importante, in quanto di certe prime evoluzioni sociali non avevamo che generiche notizie dagli autori antichi; mentre qui ci troviamo a fronte delle norme stesse quali sorsero ed imperarono a tanta distanza di tempo, e le stesse espressioni adoperate e tante altre particolari manifestazioni riescono di un valore non dubbio per penetrar meglio nell'indole stessa di quegl'instituti.

II.

L'evoluzione dello Stato.

Forse a molti, che avranno letto in maniera anche non affatto fuggevole le ultime scoperte epigrafiche cretesi, potrà sembrare non del tutto a proposito rilevata la loro importanza in un lavoro che si propone specialmente lo studio delle instituzioni pubbliche cretesi. Lo stesso Zitelmann [1], il quale ha con tanto acume e tanta dottrina illustrata, sotto il rapporto giuridico, la grande epigrafe di Gortyna, insiste particolarmente nel ritenere la generale opinione che la grande iscrizione non concerna se non il diritto privato [2], e ribadisce questo suo concetto quando (pag. 54) dice: che quasi niente troviamo in essa che sia diritto pubblico. E veramente disposizioni esplicite e speciali di un diritto pubblico non vi sono; ma gli è che nel tempo, a cui l'epigrafe e più ancora il suo contenuto si riferisce, non si può parlare di una netta distinzione tra diritto pubblico e pri-

[1] Rhein. Mus. N. F. Bd. 40. Ergänzungsheft. Das Recht von Gortyn hsg. und erläut. von F. Bücheler und Ernst Zitelmann. Frankfurt ans Main 1885.

[2] Op. cit. p. 44: « Dennoch bin ich der Meinung dass unsere Gesetz einen reinen privatrechtlichen Inhalt hat ».

vato. Le norme regolatrici della convivenza sociale, in via di formazione, sono ancora in uno stato incerto ed indistinto; le funzioni di tutela e di difesa non sono ancora assurte al concetto etico, che per un'azione riflessa, appresso le informa; nè lo stato si è così svolto e legalmente affermato da farne una sua esclusiva attribuzione. In tale stadio quindi, tutto quello che per una successiva evoluzione formerà distintamente oggetto del diritto pubblico o del diritto privato, si trova, se non fuso insieme, certo così intimamente connesso, che moltissime volte vi è dato fin vederne la relazione intima come di causa ed effetto. Oso dire che l'importanza di questi documenti per uno studio sulle instituzioni pubbliche, è singolare appunto per questo: perchè ci mostrano che con essi appunto quello che sarà il diritto pubblico comincia a svolgersi da uno stato confuso ed indistinto, e ci permettono quindi di studiarlo nella sua formazione. E tanto è ciò più interessante in quanto concerne l'antichità. La riforma del metodo, che sviluppando ed elevando a più generale carattere, un movimento già sotto un particolare aspetto promosso dalla scuola giuridica storica [1], ha rivolta tanta parte delle indagini sul graduale svolgimento di tutto quello che, non solo nel mondo fisico, ma nel morale forma oggetto de' nostri studî; ha fatto sì che abbiamo raccolto un largo tesoro di notizie, di dati, di osservazioni sulle forme anteriori della convivenza sociale, su la formazione di alcuni concetti, sulla genesi di alcune instituzioni. Secondo i risultamenti di tali studî, la forma iniziale sotto cui si presenta, superati appena i periodi più rudimentali, la compagine sociale è quella di un'associazione gentilizia *(Geschlechtsgenossenschaft)* alternata o susseguita da un « villaggio comunale » *(Village-comunities*, *Gaugenossenschaft*, *Gaugemeinschaft)*, da cui lentamente e per una serie di numerosi e graduali passaggi si sviluppano le convivenze sociali più vaste e politicamente ordinate con poteri pubblici indipendenti dalle corporazioni fondate su vincoli di sangue, con norme direttive informate a criterî più generali e con una separazione sempre più netta di diritto pubblico *(quod ad rem publicam)* e di diritto privato *(quod ad singularem utilitatem spectat)*.

[1] Rivista di filos. scient. IV, Vanni. I giuristi della scuola storica di Germania, 721.

« Un' alleanza offensiva e difensiva - dice il Post [1] - in cui gli associati vicendevolmente si assicurano vita ed avere, in cui donne, fanciulli, beni ed obblighi son comuni; in cui tutti gli associati son tenuti alla vendetta del sangue, così per compierla, come per patirne le conseguenze; in cui il turbatore delle condizioni d'esistenza dell'associazione viene espulso; ecco i caratteri specifici di queste forme di associazioni basate sulla mutua sicurtà. Un potere sovrano emancipato dal fondamento della consanguineità, un diritto punitivo d'indole pubblica, proprietà individuale, responsabilità individuale di delitti e di debiti sono segni caratteristici di un organismo sociale composto a forma di Stato ».

Ora le primordiali forme di convivenza, i più antichi aggregati sociali contengono in sè virtualmente i germi sia della famiglia che dello Stato, e si dissolvono, o meglio mutano radicalmente d'indole e di aspetto, a misura che quelle due instituzioni si vanno svolgendo. La famiglia e lo stato, due organismi che si sviluppano in un altro organismo, non fanno che usurpare ogni giorno a questo gli elementi della loro formazione e del loro incremento, fino al punto di fare della sua morte la condizione della loro vita. E in tutto questo stadio di formazione ciascuno di quelli che saranno poi i caratteri specifici sia dello Stato che della famiglia, sia del diritto pubblico che del privato, si presentano, come innanzi si è osservato, confusi, indistinti e sopra tutto in una condizione di mutua dipendenza che non siamo avvezzi a vedere in periodi più progrediti. Alcuni de' diritti patrimoniali sono ancora, come nel tempo della pura consociazione gentilizia, connessi con alcuni obblighi di protezione, tutela e prestazione di ufficî funerarî; la giustizia privata ancora qua e là esercita i suoi diritti di una volta; altri costumi e consuetudini del periodo delle consociazioni gentilizie sopravvivono trasformandosi, o come forme prive del contenuto di prima; e lo stato od il grado di ciascuna di queste tre instituzioni e forme, che si contendono il campo, occorre dedurlo meno da quanto è detto che da quanto è taciuto, meno da quanto ci vien riferito sull'instituzione stessa e più da quello che le altre instituzioni an-

[1] Bausteine für eine allgemeine Rechtswissenschaft auf vergleichende ethnologische Basis. Oldenburg. 1881. II, 7.

tagoniche perdono di comprensione, di forza e di efficacia. Lo studio di siffatta evoluzione è, si deve riconoscere, di un interesse singolare; ma sinora, un po' per difetto di metodo [1] e più ancora per difetto di materiali, si è fatto quasi esclusivamente su quanto è stato possibile sapere delle popolazioni contemporanee, che sono ne' primi stadî di civiltà, servendosi solo come di un sussidio de' materiali riguardanti i precedenti delle popolazioni incivilite. La grande epigrafe di Gortyna, con tutto quant'altro è lecito ricavare da altre iscrizioni, spesso assai frammentarie scoperte in questi ultimi anni [2], mi sembra anche sotto questo rapporto di un'importanza veramente notevole, e ci è così lecito seguire quell'evoluzione nel mondo antico in base, non a deduzioni ed a notizie incerte e frammentarie d'autori, ma ad un vero documento antichissimo, di un valore obbiettivo ineccepibile.

L'epigrafi più antiche, comunque giunte in una forma eccezionalmente frammentaria, ci fanno scorgere un periodo, in cui, per quanto sembra, i rapporti economici erano ancora in uno stato così semplice che si stava ancora al baratto [3]; le multe consistevano forse talvolta in animali [4], più spesso in lebeti e tripodi [5]. Una formula di giuramento con imprecazione (ἀρά, ἐπαρά) di Eleutherna [6] di carattere molto arcaico, ci farebbe conoscere per questo antichissimo periodo già in uso l'agricoltura,

[1] Schiattarella, I presupposti del diritto scientifico. Palermo 1885 pp. 217, 280, 286.

[2] Queste ultime, secondo le più particolari indicazioni che verranno date di volta in volta e nell'elenco delle fonti epigrafiche, si trovano per la massima parte pubblicate nel *Museo d'antichità classica* del Comparetti vol. II e III e varie anche nel *Bulletin de correspondance hellénique.* Quanto alle dodici tavole di Gortyna mi attengo massimamente all'edizione datane dal Comparetti nel vol. I del Museo ed a quella citata del Bücheler nel *Rhein. Mus.*, tenendo sempre il debito conto della lezione e dell'interpretazione di quella epigrafe data nelle seguenti edizioni e commenti: Dareste, La loi de Gortyne nella *Nouvelle Revue historique du droit français et étranger,* 1886 p. 241-75; Merriam, Law code of the Kretan Gortyn nell'*American Journal of Archaeology* 1885-6; Bernhöft, Das Gesetz von Gortyn nel *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft,* VI 281-305, 330-40; J. Simon, Zur Inschrift von Gortyn. Wien 1885; J. und Th. Baunack, Die Inschrift von Gortyn. Leipzig 1885; Lewy H., Altes Stadtrecht von Gortyn auf Kreta. Berlin 1885.

[3] Mus. it. d'ant. clas. II, 204 sg.

[4] Op. cit. II, 205.

[5] Op. cit. II, 243 sg. Monum. ant. pubbl. per cura dell'Accademia de' Lincei. Milano 1890, I, 114 sg.

[6] Mus. it. d'ant. clas. II, 162.

importante sorgente di produzione insieme alla pastorizia cui pure si allude. Ma, ripeto, lo stato di queste epigrafi è talmente monco che generalmente si riducono a poche parole, frasi non capaci di essere ben ricollegate, sicchè non sono che fuggevoli accenni atti a destare la curiosità, piuttosto che ad appagarla. Ma con la grande iscrizione di Gortyna, antichissima anch'essa, ma di epoca meno arcaica delle epigrafi delle Vigle [1], abbiamo un documento che per la sua estensione ed importanza ben altro contributo reca alla scienza delle instituzioni. La grande iscrizione di Gortyna per il suo sviluppo, per la sua tecnica, per il suo contenuto ci mostra già che la compagine sociale va acquistando una forma più organica con rapporti assai più determinati. Instituti, usanze, modi di vita antichissimi ben vi si trovano; ma accanto ad essi altresì manifestazioni di un'epoca più progredita ed uno spirito comune che cerca di fondere gli uni e le altre, così da moderarne il tono discorde.

La consociazione gentilizia resta ancora come un precedente necessario, ma si tratta di uno stadio già superato. La φυλή (πυλά VIII 16), l'ἑταιρεία (II 5, 25, 41, X 38 e Mus. ital. II 630, 633), lo στάρτος (V 5) vi si trovano direttamente od indirettamente menzionati, ma non più come organismi indipendenti, autonomi, quali bisognava concepirli nello stadio anteriore, ma come parte di un organismo maggiore e dotati, secondo appresso si vedrà, di qualcuna sola delle antiche attribuzioni. Tutti questi organismi precedenti si son fusi in un corpo organico superiore e compiono ora funzioni subordinate. E quest'organismo superiore è già costituito a modo di stato: vi è già un potere politico (V 56), un'autorità giudicante (I 12 ecc.), un regolare sistema monetario su cui poggiano scambi ed altri rapporti sociali; ma questo maggior organismo, benchè quasi maturo, si sente ch'è ancora in una lotta latente con gli organismi ch'esso ha assorbito, e tende a spogliarsi delle tracce del passato. Primo cómpito dello Stato è quello di farsi esso organo, ed esclusivo, del diritto, ponendo termine alla sanzione personale *(Selbsthülfe)*, venga essa da un individuo o da un gruppo; e niente ritorna con tanta frequenza nelle dodici tavole di Gortyna, come questo

[1] Mus. it. II, 239-40.

proposito di limitare, costringere, stornare quello che oggi chiameremmo *esercizio arbitrario delle proprie ragioni.* Già dal suo esordio (I 1-11) la legge tende specialmente ad instaurare l'autorità giudiziaria dello Stato col punire, indipendentemente da ogni altro fatto e da ogni legittimità sua, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'impadronirsi dell'uomo, la cui proprietà od il cui stato è oggetto di litigio (I 1-11); il non prestare obbedienza al giudicato, eseguendolo (I 26 sg.); l'impadronirsi degli oggetti ereditarî violentemente, mentre il giudice sta operando la divisione (V 35-40); son tutti fatti riprovati dalla legge, assoggettati a penalità e che danno luogo, come pe' primi due casi è detto espressamente, ad un giudizio possessorio tendente a rimettere le cose nello *statu quo ante.* In verità, si vede che lo Stato vuole conferito a sè, sottraendolo all'individuo, il compito di ristabilire una condizione turbata di rapporti giuridici, o di far valere un diritto controverso; tuttavia non viene che a contenere e moderare questa iniziativa privata, che già, essa sola, innanzi costituiva la sanzione del diritto, e questo primo modo di essere de' rapporti sociali ricomparisce a tratto a tratto nella legge stessa. Pronunziato infatti che sia il decreto del magistrato, la sua esecuzione (ciò si deduce non solo dal silenzio della legge, ma eziandio da uno studio comparativo [1]) non si compie con l'opera o per l'organo dello Stato. Questo non ha fatto che riconoscere il diritto in astratto a chi l'ha ed investirlo, diciamo così, della facoltà di adoperare tutti i suoi mezzi individuali per metterlo in atto; ed altro non fa la legge che riconoscere come legale, se adoperata in esecuzione di un giudicato o di un atto contrattuale (I 55) quell'iniziativa individuale, che ne' casi diversi ha invece inteso sanzionare ed ha sanzionato.

Un esempio ancor più chiaro ed efficace l'offre il caso dell'adulterio. L'adulterio, al pari ed a preferenza di ogni altra violazione del diritto individuale o di proprietà, era punito con una sanzione individuale ed immediata, che non è scomparsa ancora interamente dal costume di molti popoli anche inciviliti. La legge di Gortyna cerca anche qui di stornare l'esercizio privato del proprio diritto. Alla vendetta pronta ed immediata la

[1] Post, Die Anfänge des Staats. u. Rechtsleb. pp. 248, 250. Muirhead, Storia del diritto romano. Trad. it. Milano 1888, p. 216 sgg.

legge sostituisce una multa; ma soltanto pel caso che l'adulterio avesse avuto luogo in casa del padre o del fratello o del marito e l'adultera fosse stata colta sul fatto; ed anche in questo caso debbono essere avvertiti i parenti dell'adultero di riscattarlo, ove vogliano, nello spazio di cinque giorni. Che se ciò non facciano, in questo caso soltanto è lecito a quelli che, sorpreso il colpevole sul fatto, l'hanno in loro potere, di farne quel che vogliono (II 20-36). È l'iniziativa individuale che, contenuta o regolata in qualche modo, ritorna ora libera ed illimitata. Quest'azione individuale è riprovata in astratto; ma, sempre che una necessità morale, od un motivo pubblico o religioso entri in considerazione, essa ricomparisce anche in più tardi tempi. Nella massima parte de' trattati riguardanti il dritto di asilo di Teo, appartenenti al secondo secolo av. C., il decreto di riconoscimento di quel diritto di asilo in Teo si chiude appunto con una clausola, per la quale così i cosmi come qualunque de' cittadini hanno facoltà, senza bisogno di alcun procedimento, di togliere al violatore dell'asilo quanto avesse preso in contravvenzione del trattato passato tra la sua città e quella di Teo [1]. Pure ciò non è in tutti. Nel decreto de' Sybritî [2] tale sanzione è affidata semplicemente a' cittadini Tei, e così pure presso i Latî, gl'Istrioni, gli Arcadi [3], i soli cosmi, per la parte de' Cretesi, hanno l'obbligo di costringere, senza che si dica in qual modo, alla restituzione. In altro decreto [4] il violatore del trattato diviene semplicemente ἐνόχος τῷ τᾶς ἱεροσυλίας νόμῳ, ed in altro non vi è che un dritto concesso a' cosmi di obbligare alla restituzione [5]. In un'altra epigrafe [6], di carattere religioso, è concessa la facoltà di esercitare una sanzione individuale, ma contro quelli che danneggino boschi probabilmente sacri.

Si tratta, come si vede, di eccezioni volute in parte da motivi di utilità pubblica, in parte rese persistenti da consuetudini

[1] Cauer, Delectus inscriptionum graecarum propter dialectum memorabilium. 1ª ediz. Lips. 1877: 51, l. 25 sgg.: εἰ καί τινες ἄγωντι Τηΐος ἢ τὸς κατοικόντας παρ' αὐτοῖς, οἱ κόσμοι καὶ αλλος ὁ (βωλόμενος) τῶν Κυδονιατᾶν ἢ Τηΐων ἀφελομένοι καὶ διδόντες τοῖς ἀδικημένοις, κύριοι ἔστωσαν.

[2] Cauer ¹ 53 — C. I. G. 3049 l. 20-25.

[3] Cauer ¹ 54, 55, 57, 59.

[4] Cauer ¹ 60.

[5] Le Bas, Voyage archéol. III, V. Inscriptions de l'Asie mineure 69.

[6] Bull. de corr. hell. IX p. 9 n. 8*bis*.

inveterate e da imperfetta evoluzione dello Stato, che stanno a testimoniare di quella che prima era la regola.

E la regola negli stadî anteriori al maturo svolgimento dello Stato, è la rappresaglia, la vendetta [1], a cui si sostituisce gradatamente il sistema di un corrispettivo pecuniario, la composizione.

Questa si trova già sull'inizio della formazione dello Stato, e lo Stato non fa che convertire in regolari instituzioni, determinate per la misura ed il modo di esercizio, quella sanzione individuale primitiva [2]. Presso gli Sfakioti, il popolo di Creta moderna, che per la parte del paese in cui vive e per il genere pugnace di vita, ch'è stato costretto a vivere, più degli altri ha ritenuto i caratteri e l'indole dell'antico ceppo greco; la vendetta del sangue [3] vige come un'instituzione ben radicata ne' costumi e ne' sentimenti popolari. Così dovette imporsi in tempi più antichi per tutta l'isola; ma quella serie naturale di rapporti psicologici, economici e sociali, che a poco a poco, se non sostituisce subito, alterna almeno alla vendetta del sangue la composizione, dovette introdurre e favorire la diffusione di questa; e nella grande epigrafe di Gortyna, essa si trova insieme accolta e tratta da quello stato d'indeterminatezza e d'irregolarità, in cui restava naturalmente come un fatto puramente privato. Guardando appunto a questa manifestazione della composizione, si è creduto trovare un altro argomento per il carattere puramente privato della legge, e si è accennato ad altre pene di carattere pubblico [4], che avrebbero dovuto esistere accanto a questi risarcimenti di carattere privato. Ma tale distinzione e la supposizione che ad essa si accompagna sono meramente arbitrarie. La composizione si trova qui, appunto perchè un concetto di pena pubblica non è riuscito ancora a farsi strada, e sarebbe strano supporre di due disposizioni, penali entrambi benchè sotto diversi rapporti, concernenti, in due distinte disposizioni giuridiche, doppiamente lo stesso fatto delittuoso. Può darsi che la compo-

[1] Post, Anfänge ecc., p. 172.

[2] Leist, Gr.-ital. Rechtsgesch. Jena, 1884, p. 286 seg. — Alt-arisches Jus gentium p. 352 A. 1.

[3] Perrot, L'île de Crete, p. 187. — Pashley, Travels in Crete, II, 245-49.

[4] Zitelmann, op. cit. p. 44.

sizione non fosse ancora invalsa, o fosse già stata eliminata per i reati maggiori, di cui non è cenno nella grande epigrafe, e che la loro punizione fosse contemplata da altre norme di legge o da norme consuetudinarie; ma ciò non porta come conseguenza le conclusioni, che innanzi si son volute proporre in relazione a quella multa, la quale è da considerarsi come vera e propria composizione. E de' caratteri della composizione è anche notevolissimo questo che il suo valore è proporzionato alle diverse classi sociali.

Quest' azione ancora incipiente di un organismo di Stato in via di formazione, lo mostra anche quello che ci è lecito ricavare dall' ordine de' giudizî. Il giudizio non è che il combattimento privato, regolato e diretto in qualche modo dalla legge. Ne' primi periodi è puro combattimento materiale, che a poco a poco si trasforma in una contesa di genere diverso, nelle cui forme peraltro, ne' cui ripieghi il Sumner-Maine [1] si piaceva di ritrovare le imboscate, le sorprese, gli attacchi della lotta primitiva. Ed una traccia incancellabile di questi caratteri resta per sempre nella nomenclatura del giudizio stesso e de' varî suoi atti e periodi. Tale nomenclatura in queste iscrizioni cretesi è significantissima. Litigare, contendere in giudizio è « ἀντιμωλέν » (I, 1-2) che per la sua radice altro non vuol dire se non « combattere » [2]; vincere è καρτόναυς ἔμεν, *superior discedere* (I, 15), ed essere assoluto è ἄπατον ἔμεν (II, 1) cioè senza ἄτη (*noxa, clades, damnum*).

La grande epigrafe di Gortyna fa spesso menzione di un giudice, δικαστάς (I, 11 e passim), un magistrato ordinario, come sembra, con regolari funzioni; ma una iscrizione più arcaica delle Vigle ci dava notizia dell'arbitro, l'arbitro privato chiamato probabilmente μεσσάτος, affine all'attico μεσίτης, μεσίδιος [3], un amichevole compositore, uno che s'interpone o viene volontariamente costituito dalle parti e che rappresenta proprio la forma onde il potere giudiziario sorge, come un'autorità non imposta,

[1] Lectures on the history of the early institutions. London 1875, p. 289.

[2] μόλος, secondo Hesychio (s. v.) è battaglia, e μῶλος è guerra. — American Journal of Archaeology, vol. I, Baltimora 1885. Merriam, Law Code of the Kretan Gortyn, p. 324.

[3] Mus. ital. II, 222-3.

ma compromissoria. E' di arbitri parla pure, benchè senza denominazione speciale, un'altra epigrafe [1] meno antica. Tutto accenna in queste epigrafi, od almeno porta nel nome le tracce di un periodo iniziale e rudimentale del potere giudiziario. In un'epigrafe [2], pure di Gortyna, vi è un accenno ad un'indennità che le parti doveano al giudice, una *sportula*, proprio come nei tempi più antichi, quando, considerandosi ancora come un ufficio privato quello del giudice, pareva naturale che le parti stesse lo retribuissero.

Anche nella grande epigrafe è degna di considerazione una cosa, che fu già acutamente notata [3], ma non spiegata, e da cui mi sembra possa ricavarsi una osservazione di qualche interesse. La legge infatti per denotare la decisione del giudice adopera due espressioni: δικάδδεν e κρίνεν, le quali non vengono punto indifferentemente adoperate l'una per l'altra. Vi sono casi ne' quali il giudice emette il suo pronunziato in base al giuramento della parte, de' *coniuratores*, in base a prove esibite, ed allora quasi non è il giudice che decide la causa: egli non fa che definire una condizione di fatto, così come è posta da quelli che sono intervenuti in causa e pronunzia senza giuramento.

Ne' casi invece, in cui per l'incertezza della cosa e la mancanza di prove estrinseche il giudice deve definire e decider la lite, egli non pronunzia senz'aver prima giurato; quasi non avesse egli autorità sufficiente per imporre il parer suo e vi fosse la necessità d'invocare, in una maniera, comunque indiretta, l'intervento, l'assistenza, la testimonianza della divinità, più che per la sincerità e la rettitudine, per la conformità obbiettiva del pronunziato allo stato reale della cosa (I, 1-23; XI, 26-31).

La formazione e lo svolgimento dell'organismo dello Stato, tende sempre a limitare le attribuzioni degli aggregati minori, che ne hanno formata la compagine, e ad usurparne i poteri; ma la completa dissoluzione di quegli aggregati non ha luogo che assai tardi, e il mondo antico, anche dopo averla vista avvenire di fatto, è stato nondimeno, per ragioni amministrative, obbligato a serbarne le forme ed i nomi. Mentre lo Stato è in

[1] Mus. ital. II, 646-8.
[2] Mus. ital. II, 648-9.
[3] Zitelmann, op. cit., p. 70 seqq.

via di formazione ed ancora per molto tempo appresso, invece sono quegli stessi aggregati che ne formano come le parti organiche, ed in tanto si ha riconoscimento e si è parte dello Stato, in quanto si è parte degli organismi minori: solo le attribuzioni di questi variano, essendo maggiori o minori secondo che si risale o si discende nel corso del tempo e dell'evoluzione politica.

La tribù (πυλά), l'ἑταιρεία, lo στάρτος, i due ultimi specialmente, hanno in Creta notevoli prerogative. Nel periodo de' semplici aggregati gentilizî, questi non garentiscono che i membri delle loro consociazioni: chi è fuori del loro seno, senza parenti, od associati, che lo aiutino a respingere l'offesa, mentre lo minaccia, che la vendichino se fatta; è bersaglio di tutte le avidità, di tutte le prepotenze, di tutte le ire; e riesce solo a garentirsi mettendosi in una condizione subordinata sotto il patronato di qualche gruppo e ricambiando la tutela con utili servigî. Nel periodo, cui la grande epigrafe si riferisce e nel più antico di cui porta le tracce, composte in un più vasto corpo le associazioni gentilizie, lo Stato non nega già ogni tutela a chi è fuori delle minori corporazioni, onde si compone; glie ne dà solo una minore. Chi ha pienezza di diritti, è solo chi li ha portati con sè, avendoli già nelle minori associazioni. L'ἀπέταιρος, chi è fuori delle εταιρείαι non è già uno schiavo e non ha nemmeno un rapporto diretto di dipendenza verso qualcuno personalmente, ma non è un cittadino.

Un'offesa che al cittadino dà diritto ad un *Wehrgeld* di cento stateri, dà all'ἀπέταιρος soltanto il diritto di una somma, che è dieci volte minore di quella dovuta al libero, quattro volte maggiore di quella dovuta allo schiavo (II, 2-10). - Questo concetto è così forte che fino in un trattato [1] molto posteriore tra Priansi e Jerapitni la mutua concessione di diritti, che in esso si stipula, s'intende fatta semplicemente agli ἔμφυλοι di ciascuna delle due città. Veramente per ragioni, che dirò appresso, io penso che ivi quel vocabolo sia adoperato unicamente per indicare i cittadini i quali abbiano pienezza di diritti; ma in ogni modo, rispetto al periodo della sua origine, per la sua composizione quella parola è adattissima ad esprimere il rap-

[1] Cauer [2], 48 — C. I. G. 2556.

porto, che passò un tempo tra la φυλή ed il potere politico, specialmente nel periodo iniziale dello Stato. Ed anche quando dal silenzio che l'involge in tante epigrafi, che precedono e seguono la grande di Gortyna, dobbiamo argomentare che politicamente abbia finito di essere il caposaldo dello Stato, il quale si basa omai sopra circoscrizioni sviluppatesi forse da essa, ma da essa diverse; la sua antica compagine, il legame che la teneva stretta non è punto rotto, ed il diritto originario, comune de' *phyleti* sul patrimonio degli associati ricompare nel diritto di aspirare al matrimonio della fanciulla ereditiera, quando per qualsiasi ragione esso non abbia luogo col più prossimo parente (VIII, 16, 32).

Ed insieme alla φυλή ed all' εταιρεία viene lo στάρτος. Che cosa esso sia, quale la sua natura e le sue relazioni col potere pubblico, sarà, per quanto gli scarsi dati e le fondate induzioni consentono, detto in appresso. Basti qui dire che in ogni modo, come Esychio dice [1], nella sua forma più generale è una suddivisione della popolazione, ed il luogo della grande epigrafe (V, 5) ove è menzionato, accenna, se anche non sia lecito meglio determinarlo, ad un innegabile rapporto tra lo στάρτος ed il potere politico.

Se intanto da un lato noi troviamo conservate attribuzioni o traccia di attribuzioni di originarî aggregati gentilizî e delle loro trasformazioni, vediamo d'altra parte progredire lo sviluppo della famiglia, e, guadagnando in essa stessa i suoi membri d'indipendenza ed autonomia, le antiche associazioni gentilizie necessariamente doveano venire a scemare di forza, di consistenza e di potere. Ma in questa evoluzione le più antiche instituzioni e le nuove, la originaria nomenclatura ed il contenuto novello fanno un singolare contrasto.

Quelli che ordinatamente hanno diritto alla successione sono designati come gli ἐπιβάλλοντες (V, 25) (coloro che gettano la terra sull'estinto, che ne formano il tumulo), o come gli ἀνκέμολοι [2] (coloro che combattono a fianco); ed invero la successione non appariva che come un diritto sulle cose del morto, o comuni con lui, correlativo al dovere che si aveva di essergli di ausilio, mentre era

[1] S. v. τάξεις τοῦ πλήθους.
[2] Mus. it. II, 223.

in vita, e di rendergli alcuni uffici, poichè era morto. Il καδεστάς, che ricorre più volte nella grande epigrafe (II, 18, 29; III, 50; VII, 44; VIII, 14) non si restringe come il κηδεστής attico ad indicare gli affini, ma indica i parenti per discendenza in generale [1], ed ha anche la sua origine, secondo lo stesso concetto innanzi esposto, in κῆδος (cura e funerale). Sotto tali considerazioni erano naturalmente investiti del diritto di successione i maschi e che erano in grado di portare le armi. Con la legge di Gortyna, e forse per la prima volta [2], viene ora assegnata la porzione ereditaria anche alle figlie; e l'ordine di successione, più che altro nell'indole e ne' motivi determinanti, va soggetto ad una non lieve modificazione. — Già nelle disposizioni riguardanti l'ereditiera, i principî di ordine religioso e gentilizio, che informavano l'instituzione, sono variati in modo che il vero carattere originario ne è quasi dissimulato. L'ereditiera che prima, con forma più affine alle denominazioni di altri paesi greci si chiamava ἐπιπαματίς [3] (cfr. ἐπίκληρος) quasi un accessorio della sostanza domestica e de' doveri che v'inerivano, ora, con rapporto proprio invertito, si chiama πατροιῶκος (VII, 16). Ma pure il legame tra essa e la φυλή non è affatto rotto; anzi, quando vengono meno rapporti più degni di preferenza, ricomparisce.

Nell'ordine della successione invece ogni rapporto tra famiglia e φυλή è rotto al punto che quando manchi ogni ἐπιβάλλων, chi succede è il κλᾶρος (V, 27), che si trova qui elevato a personalità giuridica e rappresenta, come meglio si vedrà appresso, una particolare figura e funzione nell'economia e negli ordinamenti cretesi.

Ma non solo è interrotto il legame di continuità tra la φυλή e il gruppo più ristrettamente familiare: nella famiglia stessa il principio collettivo e l'individuale, lo spirito di solidarietà e

[1] Beide Bedeutungen — dice il Delbrück (Die Indogermanichen Verwandschaftnamen. Leipzig 1889) — vereinigen sich offenbar in der älteren Bedeutung « *Fürsorger* » Zwar wage ich eine Etymologie des Wortes nicht aufzustellen, aber aus dem Gebrauch (namentlich dem homerischen) der weit verbreiteten Sippe folgt, dass derselben ursprünglich der Begriff der schmerzlichen Sorge anhaftete, woraus dann der Begriff der Fürsorge überhaupt entwickelte, namentlich derjenigen, welche man lebenden und gestorbenen Verwandten zuzuwenden hat. Von Interesse ist namentlich das Wort κήδιστος, welches, wie mir scheint, « *fürsorgend, zugethan* » bedeutet.

[2] Zitelmann, op. cit. p. 114, 142.

[3] Mus. Ital. II, 196.

quello di autonomia contendono tra loro. Il κλᾶρος, in cui siano οἰκεῖς che vi abitino, più che altro per ragioni d'ordine pubblico e riflettenti la sua origine, resta indiviso (VI, 31-5); ma ogni altra cosa, nella misura e secondo la natura de' diritti di ciascuno, è soggetta a divisione (V, 41-54). La solidarietà, che all'epoca dell'associazione gentilizia stringeva tutto l'aggregato e dovè poi stringere il gruppo familiare, per cui l'uno e l'altro era tenuto per tutti i debiti, i delitti, i danni di ciascuno dei suoi membri, è scomparsa al punto che i successori di colui che muore lasciando debiti od una multa da pagare hanno un *beneficium abstinendi*, ignota al resto del diritto ellenico [1]. Peraltro i vestigî dell'antica solidarietà non sono del tutto spariti: i chiamati all'eredità hanno diritto di assumersi tutti i debiti e raccogliere tutta l'eredità, o esimersi dagli uni e rinunziare all'altra; ma non sembra che si sia potuto, in quel caso, ripartire proporzionalmente ed in maniera indipendente tra i chiamati l'attivo ed il passivo. Più chiaro il vestigio dell'antica solidarietà si trova in un altro caso: il padre di famiglia, mentre è in vita, non è tenuto a fare la divisione (IV, 27-29) tra i discendenti; ma ove il discendente incorra in una multa, il padre è tenuto ad assegnargli subito quello che, secondo la legge, gli competerebbe in altro tempo (IV, 29-31). È evidentemente un resto dell'antica comunione e della responsabilità collettiva, che vi si accompagnava [2].

Il potere del capo della famiglia [3], o perchè non abbia avuto campo di svolgersi in tutta la sua estensione, mentr'esso era nella *gens*, o piuttosto perchè è in via di essere limitato, è soggetto a restrizioni; per contrario è in via di sviluppo quello degli altri elementi della famiglia. La legge chiama il padre καρτερός verso figli e sostanze quanto alla divisione, ma gradatamente ne restringe, ne limita, ne circoscrive i diritti (VI, 23-7;

[1] Schulin F., Das griechische Testament verglichen mit dem römischen. Basel 1882, pag. 17. Un trattato de' Litti ed Oluntî sembrerebbe far eccezione a questo principio, ma l'epigrafe è lacunosa e non se ne può trarre una conclusione sicura. In ogni modo si tratterebbe di un fatto di molto posteriore e di un'eccezione più severa dovuta a riguardi internazionali. Cfr. Hermes IV, Voretsch. Kretische Inschriften p. 268.

[2] Tamassia G., Le alienazioni degl' immobili e gli eredi secondo il diritto germanico. Milano 1885, pp. 37-8, 48.

[3] Bernhöft, Das Gesetz von Gortyn, in Zeitschrift für vergl. Rechtswissenschaft VI, 283.

31-54). Nè può egli in fondo disporre se non di ciò che gli appartiene in proprio. Libèri dispositori de' proprî averi sono la stessa moglie ed i figli, anche in vita del padre, di quello che abbiano ricevuto in eredità, o di cui abbiano per fatto proprio acquistato la proprietà (VI, 5-7): al padre non compete che un godimento vitalizio de' beni materni de' figliuoli, un diritto di usufrutto, che peraltro finisce quando egli passi a seconde nozze (VI, 31-36; 44-6).

È proprio così, che in questa grande epigrafe di Gortyna, accanto a concetti molto sviluppati, si trovano resti d'instituzioni affatto primitive e rudimentali, e tutto indica un periodo di trasformazione e lascia sorprendere i tratti di unione, i punti di passaggio da una condizione di vita ad un'altra; cosa che viene appunto meglio chiarita sia da quel poco che possiamo ricavare dalle frammentarie epigrafi più arcaiche, sia dalle non frequenti, nè particolareggiate notizie d'autori sulle instituzioni cretesi.

Troviamo così qui un documento chiaro, certo dell'esposizione de' fanciulli, designata nella sua forma più cruda (ἀπόβλησις, ἀποβάλοι IV, 8-17), ed insieme una disposizione, che tende, limitandola e correggendola, ad evitarla.

Il diritto del *nexum* [1] vi si trova in tutta la sua estensione, sicchè anche il libero è oggetto di pegno, sia volontario, che forzato, e di compravendita: una condizione di cose che ci riporta a' tempi anteriori a Solone ed alle antiche lotte romane per sottrarsi al giogo del *nexum* e giungere alla conclusione della inalienabilità, se non della persona umana, che molto ancora si richiede per questo, almeno di colui che gode lo stato di uomo libero. E tutto questo complesso di rapporti è strettamente proporzionato al maggiore o minore svolgimento dello Stato, che, mentre è sull'inizio, lascia pieno e libero campo ai rapporti patrimoniali privati di esercitare la loro azione fino all'estremo anche sulla vita e le persone de' cittadini; ma in un'epoca di più maturo sviluppo, pospone a criterî più elevati di diritto pubblico il valore e l'efficacia delle convenzioni e degli interessi privati.

[1] Mus. ital. II, 600, 622 seg.

E finalmente abbiamo in Creta il modo di scorgere le tracce della proprietà comune che gradatamente si converte in privata. I συσσίτια, che erano designati e permanevano come una delle più caratteristiche instituzioni cretesi, ne sono un indizio sicuro. Si è, è vero, cercato di dar loro un'origine ed un'indole religiosa, ma, dove cerimonie religiose e non altro essi fossero stati, non avrebbero avuto il carattere di una non interrotta consuetudine; sarebbero probabilmente stati, come altre festività, tenuti a brevi o lunghi intervalli; non avrebbero rappresentato, come di essi sembra sia stato, una vera instituzione alimentaria. Nè il fenomeno è particolare di Creta. Lasciando pure stare Sparta, dove l'instituzione assunse poi, o si trasformò in una instituzione di carattere militare; anche Aristotile [1] chiamava antica questa instituzione e più antica ancora in Italia che a Creta; nè questo è il solo esempio, e per tutto viene interpretato e connesso con un'originaria comunione della terra. I frutti, dovuti alla comune opera ed alle cure comuni, sono consumati insieme: che un elemento religioso anche v'entri, non si vuole escludere con ciò; ma non è già la causa, nè il fondamento dell'instituzione. Mentre vigevano concetti religiosi assai semplici e rudimentali, come quelli di queste antichissime popolazioni, che le portavano a foggiarsi divinità gravate de' nostri bisogni e godenti delle soddisfazioni che diamo ad essi; era naturale che la divinità fosse chiamata a partecipare al comune convito e che a questo s'innestasse un sacrifizio. Ma tutto ciò non ne muta l'indole. Che se ancora qualcosa occorresse a chiarirla, soccorrerebbe bene l'esempio di molteplici popolazioni moderne, che, essendo su' primi passi dell'incivilimento e vivendo sotto quell'ordinamento economico, rinnovano sotto i nostri occhi l'antico costume [2].

Oltre di che, un ordinamento gentilizio, come quello che è stato il necessario antecedente della vita sociale cretese, porta con sè come un fatto correlativo, almeno nel suo periodo più antico la comunione della proprietà immobiliare. — Sosicrate [3] accenna anche ad una κοινὴ δουλεία, che naturalmente

[1] Pol. VII, 9. — Cognetti De Martiis S., Il socialismo antico. Torino 1889 p. 117.
[2] Post, Bausteine etc. II, 194-6.
[3] P. Ath. VI, 264 [a]. — Müller, IV, p. 399, 2.

avrebbe coltivato questo suolo pubblico. L'epigrafi giunte sino a noi nulla direttamente ci dicono di questa proprietà comune: ne serbano bensì le tracce.

L'ἐπινομία di cui si fa cenno in un trattato cretese [1], rivela chiaramente che vi doveano essere terreni adibiti a pascolo, la cui proprietà apparteneva allo Stato, che in quel trattato ne concedeva, sotto certe riserve, l'uso anche alle città alleate. E doveano essere considerevoli estensioni di terra, poichè dalla menzione che se ne fa così nella grande epigrafe, come in altre anteriori e posteriori, si deduce che la pastorizia dovea essere in Creta un ramo d'industria di una certa importanza. E gli armenti per legge stessa a Gortyna soggetti a divisione esigevano un pascolo pubblico, dandosi molte volte il caso che non a tutti toccasse avere contemporaneamente ad essi il pascolo privato. Indipendentemente poi dal territorio, che costituiva la proprietà dell'associazione gentilizia, caduto il potere reale, il τέμενος che formava l'appannaggio del re nell'epoca eroica, dovette probabilmente divenir cosa pubblica. Se anche in epoca contemporanea alle iscrizioni che ci sono giunte lo Stato seguitò ad avere questa proprietà pubblica sotto forma di azienda agricola per fornire la materia a' pubblici banchetti, ci consiglierebbe a crederlo l'autorità di Aristotile, che lo attesta per un'epoca anche posteriore; ma nessun documento epigrafico viene in suo appoggio; ed è strano che avendo trovate tante epigrafi, come si vogliano incomplete e frammentarie, non ci sia una parola che attesti di cosa che dovea pure avere una gestione in qualche modo complicata ed avrebbe dovuto avere nella sua amministrazione e nella pratica norme speciali. Giova piuttosto credere che lo sviluppo del gruppo familiare ed il più complicato ed autonomo svolgersi dell'economia, non potè vietare usurpazioni ed occupazioni da parte de' privati del pubblico terreno, specialmente di quello adatto alla cultura, che in un paese alpestre come Creta non era poi sovrabbondante. Un'epigrafe arcaica di Gortyna [2] è sembrata al Comparetti che appunto trattasse di terreni forse locati, fors'anche distribuiti a' privati con divieto di sottoporli ad ipoteche o metterli in vendita. Ed

[1] Cauer [1] 48 — C. I. G. 2556.
[2] Mus. it. II, 636, 641.

il giuramento imposto a' cittadini d'Itano [1], ove tra l'altre cose chi giura assume impegno di non promuovere suddivisioni di terreni o di case, nè condono di debiti, darebbe sempre più agio di credere che queste ripartizioni ebbero luogo almeno per il passato, e si tendeva a farvi ancora ricorso, tanto che si credette trovare un riparo anche coll'inserire quella clausola nella formola del giuramento.

Ma la stessa grande iscrizione di Gortyna ce ne offre una traccia. Quando infatti, imponendosi le norme della divisione ereditaria, si esclude indirettamente da questa la casa e la terra abitata dagli οἰκεῖς, io non saprei se una spiegazione adatta e conforme allo spirito delle instituzioni e rispondente ad altri dati, non potrebbe essere questa. Infatti convertito in diritto delle famiglie quello che prima era diritto generale della comunità, e ripartiti tra le famiglie insieme al suolo i suoi coltivatori, sia per le particolari condizioni degli οἰκεῖς che per una certa tendenza all'equilibrio, si cerca che ciascun lotto resti invariato nella sua forma, nella sua estensione. E ne nasce così una manifestazione complicata di diritto reale, che ha qualche rassomiglianza più che altro col colonato, e per cui i cittadini, a' quali il lotto era stato attribuito, non aveano che un reddito annuo, mentre agli οἰκεῖς toccava rimanere sul fondo; ed il diritto così degli uni come degli altri era limitato da quello che ne avea il dominio eminente, lo Stato.

Che in altre parti di Creta la proprietà comune fosse ancora rimasta nella sua forma più semplice ed originaria, quale ce la descrive Aristotile, può darsi; ma in Gortyna, per quanto ci è lecito dedurre, quella forma era stata sorpassata per dar luogo ad un'altra che portava in sè le tracce della forma precedente.

(Continua)

E. Ciccotti.

---

[1] Mus. it. II, 564.

DISSENSIONES DOMINORVM

(Cod. Chis. E. VII. 211)

(Continuazione: vedi anno 1890, pag. 417).

---

§. 125.

Quatenus iudex, si advocatus minus dixerit, id supplere possit.

Dicit **Pla**[centinus], quod, si advocati minus dixerint, iudex debet supplere, tam de iure, quam de facto. Nam, contracto heremoditio, iudex debet pro absente allegare, et eius partem supplere, ut C. de appellatio. l. ult. [C. 7, 62, 39] et C. de temporibus et repa. ap. l. II. §. ult. [C. 7, 63, 2, 2]. **Alii** dicunt, tantum de iure, et non de facto, ut C. e. [C. 7, 63, 2, 2] et D. de iudiciis. Eum qui [344] §. I. [D. 5, 1, 79 1]; et inducunt argumentum mulieris accusatae [345] de adulterio, de qua dominus dixit: « Vade mulier, quia nemo est qui te accuset, nec ego te condempnabo ». Unde manifeste colligitur, quia iudex nequaquam debet de facto supplere: et quod dicitur D. de suspec. tu. l. Tutor quoque §. I. [D. 26, 10, 3, 4], ubi dicitur, quod minime [345'] accusante quis accusatur a iudice et condempnatur, dicunt illud esse speciale favore pupillorum. **Io**[annes] dicit, quod et de facto et de iure debet iudex supplere: de facto, allegando qui et quo sit ei factum probatum, et maxime circa testatores: de iure, quaestiones advocatis faciendo; et inducit argumenta quae **Pla**[centinus]. Sed **M**[artinus] dicebat, quod iudex etiam de facto possit suplere in civili, sed non in criminali, et inducebat argumentum mulieris accusatae [346]. Sed **B**[ulgarus] dicebat, quod nec in civili, nec in criminali causa, potest iudex de facto supplere vel adiudicare sine probatione [347].

§. 126.

Quatenus infamis sit is, cui poena delicto levior imponitur.

[P]**la**[centinus] dicit, quod, ubi ex genere poenae irrogatur infamia, si minor poena imponatur, durante poena, durat infamia, ut C. ex quibus c. infa. ir. l. IIII. [C. 2, 13, 4]. **Ia**[cobus] contra, ut D. [de] decurionibus l. Ad

§. 125. — Chis. Haen. 162 — Hug. 24.
§. 126. — Hug. 25.

344 Leg. *Eum quem.*
345 Cod. *accusare.*
345' Leg. *nemine.*
346 Cod. *accusante.*
347 Chis. Haen. *Iac (Iacobus).* Cod. Chis. *Iac̄.*

tempus [D. 50, 2, 5]. Ut scias de his plenius, recurre ad dif. quaedam generaliter.

§. 127.

De remedio l. ult. C. de fideicommissis.

[D]ifferunt in lege ult. C. de fidei com. [C. 6, 42, 32]. Dicunt enim **M**[artinus] et **Pi**[llius], quod lex illa loquitur, quando heres, perfidia tantum com.[348] ab initio negavit relictum, sed postea ad iuris sollempnitatem [decurrit]; U[go] B[ulgarus], **Pla**[centinus] et **W**[ilhelmus de Cabriano] contra. **Ir**[nerius] dicit idem; et dicit, hoc speciale esse in fideicommisso, ut ex minus perfecta voluntate debeatur. Item **Pla**[centinus] et **W**[ilhelmus de Cabriano], quod hoc sacramentum non potest referri, ad instar illius qui furti[349] defertur, ut D. r. amo. Marcellus §. ult. [D. 25, 2, 11, 3], utrum voluit testator iure testari, decurrendum est ad sacramentum heredis; ut in lege praedicta de fideicomm. [C. 6, 42, 32] dicitur. Sed **quidam** contra. **Ugo** distinguit, utrum in quo casu poterit heres decurrere ad solempnitatem iuris, an voluit iure testari, et tunc. Sed **quidam** contra[350].

§. 128.

De iureiurando secundum l. ult. C. de fideicomm.

[I]tem dicit **Io**[annes][351] hoc sacramentum non cogendum heredem praestare, nisi pro actore.[351 bis] Ego **Py**[llius][352] contra: dico enim, hoc in iudiciali sacramento esse intelligendum, non ubi parti defertur a parte.

§. 129.

An repeti possit, quod quis metu promisit et sponte solvit.

[B]**ulg**[arus] et **Pla**[centinus] dicunt, quod, si aliquis metu coactus promiserit et non coactus solverit, non repetet, etiam si velit in promittendo probare[353] sibi metum illatum, ut C. quod metus c. l. II [C. 2, 20, 2]. Secundum Y[rnerium?][354] contra.

§. 129 *bis*.

An repeti possit, quod quis iuravit coactus, et dedit, ne deieraret.

Item differunt in eadem lege [C. 2, 20, 2]. Dicit enim dominus **P**[lacentinus], quod, etiam si iuraverit coactus se daturum, et dederit ne deieraret, quod non competet repeticio; imo tenetur ad dandum. **Alii** contra.

§. 127. — Chis. Haen. 163 — Hug. 292. 455. 456.
§. 128. — Chis. Haen. 163 in fine. — Hug. 292.
§. 129. — Chis. Haen. 161. — Hug. 34.

[348] Cod. *9.* Leggi *fideicommissum.* Chis. Haen. *tentus.*

[349] Leg. *q uod furi.*

[350] Tutto il § è scorretto: in questi ultimi vv., poi, vi è uno spostamento evidente: bisogna leggere dopo le parole: *Marcellus § ult.* così: *Ugo distinguit, utrum voluit testator iure testari; in quo casu poterit heres decurrere ad solempnitatem iuris; an voluit* [leggi *noluit*] *iure testari, et tunc decurrendum est ad sacramentum heredis: ut in lege praedicta de fideicomm. [C. 6, 42, 32] dicitur. Sed quidam contra.*

[351] Hug. *Iac.*

[351] bis Bisogna aggiungere per ottenere il senso *faciat praesumtio* come nel Chis. Haen.

[352] Chis. Haen. *Ego contra.* Hug. *Py. (Pillius) contra.*

[353] Leg. *velit probare in promittendo sibi....*

[354] Cod. *Y*, che potrebbe corrispondere a *Yr* come nel Cod. Cantab. di Hug. Del resto deve forse correggersi *sed* Y, essendo frequente lo scambio tra l'abbreviatura del *sed* e del *secundum.*

§. 130.

Actio quod metus causa an sit famosa.

[I]tem dicunt **quidam** hanc actionem esse famosam, ar. D. quod metus causa l. Si cum. [355] §. Eum qui [D. 4, 2, 14, 13]. Sed **Alb**[ericus] [356] contra, ut e. t. l. VII [D. 4, 2, 7], quam sic [357] exponit « nec timorem infamiae » et cetera legis principia. Sed sententia lata irrogatur, ut in actione furti et [de] dolo dicitur. Sed **Al**[bericus] [358] aliter exponit, scilicet [359] illius infamiae quae est facti et non iuris.

§. 131.

Quatenus minor adversus venditionem restitutus pretium restituere teneatur.

[P]la[centinus] dicit, cum minor vendidit et restituitur, quod tunc debet precium re[d]dere, etiam si illud perdidit; nisi tunc ei sit solutum [360], cum emptor eum perditurum non ignoraret [361]. **W**[ilhelmo de Cabriano] et **mihi Pi**[llio] contra videtur, scilicet quod tunc demum restituat precium, cum [ex] eo factus sit locupletior; tunc enim precium sibi solutum reddere non deberet, quum [362] vero perdidit. In [363] mutuo secus; quia, si credidit ei sedenti in ludo perdicionis, licet salvam habeat peccuniam, nichil reddit; alioquin minime: et hoc secundum **Pla**[centinum]. Sed **Io**[annes] contra dicit, quod, in solutione et in mutuo facto in ludo perdicionis vel alias, si habet peccuniam salvam, tum reddit, ar. D. de in integrum rest. l. Quod si minor, §. Restitutio [D. 4, 4, 24, 4] et l. Patri pro filio [D. 4, 4, 27].

§. 132.

Restitutio in integrum quando competat.

[P]la[centinus dicit, quod restitutio in integrum tunc competit, cum non superest aliquod auxilium, quia hoc est extraordinarium, ut D. de mino. In causae [D. 4, 4, 16]; et hoc, quod secundo § o [D. 4, 4, 16, 2] putasse in alia lectura dicitur, sic exponit: Aristonem putasse, sed perperam. **Alii** contra: et dicunt, principium eiusdem legis [D. 4, 4, 16] vel superioris [D. 4, 4, 15] corrigi [364] per hunc § [D. 4, 4, 16, 2]; quod domino **Al**[berico] non placet.

§. 133.

An, ubi dos detur aestimata, soluto matrimonio, actio ex vendito competat.

[D]icunt **quidam** quod, ubi dos datur extimata, quia venditio contrahitur, matrimonio tamen dissoluto, per actionem etiam ex vendito [365] repetitur extimatio; sicut a parte viri ex empto agitur: ut C. de iure dotium l. I [C. 5, 12, 1]

§. 130. — Hug. 35.
§. 131. — Hug. 38.
§. 132. —
§. 133. — Hug. 265.

[355] Cod. *l. sic̄.*
[356] Hug. *Azo.*
[357] Cod. *sic.*
[358] Hug. *Alii.*
[359] Cod. *sed,* spesso confuso con *scilicet.*
[360] Cod. *solitum.*
[361] Cod. *ignoret.*
[362] Il cod. ha l'abbreviazione *q̄.*
[363] Cod. *Im.*
[364] Cod. *co-corrigi:* colla prima sillaba espunta.
[365] Cod. *venditio.*

et D. e. l. Plerumque [D. 23, 3, 10] et l. Quotiens [D. 23, 3, 16]. Sed hoc non placet **Ugoni**.

§. 134.

An rescripta, per mendacium impetrata, valeant.

[P]la[centinus] dicit, quod rescripta per mendatium impetrata, sive sint contra ius prodita, sive iuri cumsentanea, nullius sunt momenti; ut C. si contra ius p. vel uti. p. Etsi legibus [C. 1, 22, 5]; nisi sint modicam laesionem conferentia, vel crimen su[p]plicantibus indulgencia: et ita intelligit legem illam C. de precibus imper. offerendis. Rescripta. [C. 1, 19, 7]. Si vero [366] non sint elicita [367], id est, per subreptionem [368] inpetrata, et si sint iuri civili vel gencium contraria, peremptoriam etiam exceptionem indulgencia, omnino rata sunt, ne[c] ideo refutanda. Iuri civili etc. ideo dixi, quia, si iuri naturali vel divinis praeceptis contradicerent, refutantur omnino. **Alii** [369] vero et **B**[ulgarus], qui meo iuditio recte sapiunt, dicunt, elicita rescripta, contra ius impetrata vel promulgata, nullius esse momenti, nisi in corpore iuris sint comprehensa: ut C. de precibus imper. of. Rescrip. [C. 1, 19, 7] et C. si contra ius vel uti. p. l. ultima [C. 1, 22. 6]. **U**[go] [370] vero dicit, interesse, utrum rescripta sint, an privilegia; ut, licet rescripta non valeant contra iura, teneant tamen privilegia [371]. **Rubrianus** [372] aliter distinguit: utrum ex certa sententia imperator rescriptum [373] dederit, an per ignorantiam [374] vel per obreptionem. **Ego** autem **Pi**[llius] sententiam **P**[lacentini] veriorem puto [375].

§. 135.

An liceat mulieri fundum dotalem distrahere.

Dominus **W**[ilhelmus de Cabriano] [376] dicit, quod mulier potest distrahere fundum dotalem. [377] **Alii omnes** dicunt, quod non. **W**[ilhelmus] adhaeret illi regulae: « aliud est vendere, aliud vendenti consentire, » dicitque [378], quod mulier potest fundum dotalem vendere, sed non potest consentire vendenti [379] ipsum; simile est in C. de tesauris [C. 10, 15, 1]. **Alii** contra: et sic argumentantur :

§. 134. — Hug. 5.
§. 135. — Chis. Haen. 141 confr. 75. — Hug. confr. 452. 266. 233.

366 *Si vero* non si legge bene nel ms.
367 Cod. *illicita*.
368 Cod. *subreceptionem*.
369 Hug. *Ald'(aldricus)*.
370 Hug. *Y (Irnerius)*.
371 Cod. *teneant rei privilegia*.
372 Hug. *Dominus Al. (Albericus)*.
373 Cod. *utrum ex certa sn̄a imperia R. tū*.
374 Cod. *q̄ per ignorantia*.
375 Hug. *Ego autem puto, Y (Irnerii) veriorem esse sententiam. P. (Placentinus)*.
376 Chis. Haen. *Guido*. Hug. *R. (Rogerius)*. Haenel crede debba leggersi nei due casi *Irnerius*.
377 Cod. *distrahere fundum dotalem* ripetuto.
378 Cod. *dicuntque*.
379 Cod. *vendendi*.

maritus non potest vendere fundum dotalem, etiam consentiente muliere, ut in Instit. quibus alienare non li. in prin. [I. 2, 8, pr.]; ergo nec ipsa mulier potest ipsum vendere: nam qui potest vendere potest venditioni consentire, ut D. de regulis i. Cum quis. [D. 50, 17, 165]. Sed mulier non potest consentire alienationi fundi dotalis, ergo non potest ipsum alienare. Item mulier non potest quod minus est, scilicet consentire alienationi, ergo nec quod plus est potest, scilicet alienare: nam regula iuris est: « non debet licere quod plus est, cui, quod minus est, non licet », ut D. de regulis iuris. Non debet [D. 50, 17, 21]. Item, cui sunt interdicta minora, forcius et maiora, ut D. de interdic. et rele. l. Relegati [380]. [D. 48, 22, 7, 22]. Sunt tamen [381] speciales casus, in quibus cessat lex Iulia de fundo dotali, ut D. de iure dotium l. ult. [D. 23, 3, 85], et D. de fundo do. l. I [382] [D. 23, 5, 1].

§. 136.
De occupatione ferae bestiae.

Bulg[arus] dicit: aper, qui incidit in laqueum tuum, non antea intelligitur tuus, quam eum apprehenderis vel potestatem apprehendendi habeas, scilicet per oculorum subiectionem et affectum possessionis. U[go] vero dicit, quod statim intelligitur tuus, cum, diutius luctando [383], se non valeat expedire, ut D. de acqui. rerum do. In laqueum [D. 41, 1, 55].

§. 137.
An bonae fidei possessor fructus naturales suos faciat.

Dicit dominus U[go] [384], bonae fidei possessorem, sive cum titulo sive sine titulo [385], fructus naturales suos non facere, sed ad dominum soli pertinere, ut D. de usuris. l. Fructus [D. 22, 1, 45]; et, quod dicitur D. de acqui. r. do. l. Bo. fi. [D. 40, 1, 48], scilicet quod suos facit omnes, intelligendum est ex sua et alterius cultura provenientes. Pomponius [386] dicit, quod naturales fiunt bonae fidei possessoris cum titulo, non eius, qui non habet titulum vel talem habet, qui non habeatur pro titulo, ut D. de usuris. Fructus [D. 22, 1, 45], ut sic plus iuris in hoc habeat titulum habens. **Alii** vero dicunt, quod bonae fidei possessor, habens [387] titulum non lucrativum, omnes fructus suos facit, etiam naturales; habens [388] vero titulum lucrativum, indu-

§. 136. — Chis. Haen. 169. — Hug. 427.
§. 137. — Chis. Haen. 168. — Hug. 174. 417.

380 Leg. *relegatorum.*
381 Cod. *tm̄*, abbreviazione, che, per l'amanuense, corrisponde a *tantum.*
382 Cod. *l. l. I.*
383 Cod. *lucrando.*
384 Chis Haen. *Pi. (Pillius) et W. [Wilhelmus de Cabriano].*
385 Cod. *cum titullo sive sine titullo.*
386 Cod. *pōpo.* Chis. Haen. *Placentinus.* Hug. *Pla.* La citazione del nostro ms. però non è errata, perchè la *l. D. 22, 1, 45* appartiene effettivamente a Pomponio.
387 Cod. *habet.*
388 Cod. *hūc.*

striales [389] tantum; et, quod dicitur D. de usuris in l. Fructus [D. 22, 1, 45], quod naturales nullius bonae fidei possessoris fiunt, subaudiatur scilicet « similis superiori »; ut sic habens titulum non lucrativum, potior [390] sit, quam qui lucrativum habet [391], ut alias in multis, ut D. quae in frau. cre. l. Quod §. Doli [392] [D. 42, 8, 6, 11], et D. de doli ex. l. Apud. §. Si quis inter [392 bis] [D. 44, 4, 4, 29].

§. 138.

Quo tempore actio depositi nascatur.

Dicit dominus **Al**[bericus] [393], quod actio depositi statim nascitur, ex quo res deposita, ar. D. depositi l. I. §. Idem Pompo. [D. 16, 3, 1, 14] Si apud in fi. [D. 16, 3, 21]. **Alii** vero contra: scilicet tunc, cum depositarius dolum fecerit, arg. D. depositi l. Et si quis inficiatus §. ult. [D. 16, 3, 13, 1].

§. 139.

Quis depositi restitutionem depositario interdicere possit.

Item differunt in aut. posito in C. e. t. [C. 4, 34, 11 - Nov. 88] ubi dicit: « ne quis extrinsecus interdicat » Dicit **M**[artinus] praeter depositorem. Dicit **B**[ulgarus] et **Al**[bericus]: praeter dominum, cui ex aequitate hoc permittitur, ut D. depositi. l. Bona fi. [D. 16, 3, 31, 1]. **Cy**[prianus] dicit: praeter depositorem et eius successorem, nisi qui interdicit, dicat suum servum depositorem, in quo casu differenda est restitutio depositi, ar. ut C. de ordi. cogni. Cum status [394] [C. 7, 19, 5], et quod dicitur in D. depositi l. B. fi. [D. 16, 3, 31, 1], dicunt esse specialiter odio furis, secundum **Pi**[llium].

§. 140.

De appellationis decendio.

Dicit **Al**[bericus] quod spacium X dierum, intra quod permittitur appellare [395], continuum est, et non cedit ignoranti, nisi [396] fuerit condempnatus per contumatiam, sed dumtaxat scienti, arg. in instit. de excu. tu. §. Quod excusare [I. 1, 25, 16], ar. D. de calumpni. Annus. [D. 3, 6, 6], ar. D. quando appell. sit. l. I. §. ult [D. 49, 4, 1, 15], ar. C. quomodo et quando. l. Ab eo [C. 7, 43, 3]; et quod dicitur in aut. [C. 7, 62, 6. - Nov. 23, 1], quod illud spacium debet numerari [397] a die sententiae recitatae, locum habet tunc, quando sententiatum est inter absentes. Sed **quidam** contra: dicunt enim:

§. 138. — Hug. 245.
§. 139. — Hug. 247. Nel nostro mscr. questo § è scritto senza distinzione in continuazione del § precedente.
§. 140. — Hug. 343.

389 Cod. *indistriales*.
390 Cod. *porcior*.
391 Cod. invece di $\overline{ht}$ può sembrare $\overline{hr}$.
392 Leg. *simili modo*.
392 bis Leg. *Si quis autem*.
393 Chis. Haen. *Aldricus*.
394 Cod. *9tstat'*.
395 Cod. *appellari*.
396 Hug. *nec*. Cod. Bamb. *nisi*.
397 Cod. *n* seguita da quattro aste con due linee ondulate.

illud spacium continuum est [398] et cedit ignoranti; sed si absens fuerit ex iusta causa, restituitur.

§. 141.

An in arbitraria actione reus, quocumque loco inveniatur, conveniri possit.

Item differunt in arbitraria [399]. Dicunt quidam quod reus indistincte potest conveniri quocumque loco inveniatur, ar. D. de iudi. Eum qui [D. 5, 1, 43], et D. de condictione indebiti. Qui certo loco [D. 12, 6, 27], et D. de consti. pe. Si duo [D. 13, 5, 6, 1]. **Io**[annes] [400] et **alii** contra: dicunt itaque, quocumque loco inveniatur potest conveniri, ydoneo tamen, ar. D. de mu. et honoribus. Ut gradatim [D. 50, 4, 11, 1], id est, vel ratione domicilii, ar. D. de iudiciis. Heres. § ult. [D. 5, 1, 19, 4].

§. 142.

An possit iudex ante litem contestatam definitivam sententiam ferre.

Differunt in aut. de litigiosis §. Omnem vero [Nov. 112, 3, 2], ubi dicit quod, veritate iudex subtilius inquisita, legitimam ferat sententiam. Dicebat dominus **M**[artinus]: non disting[u]o sive ante litem contestatam sive post litem contestatam. Iudex, si liqueat ei de causa, debet ferre legitimam sententiam, id est diffinitivam, [401] contra absentem per contumaciam; et ad hoc est argumentum quod legitur in aut. Qua in provincia quis [C. 3, 15, 2 - Nov. 69, 1], et C. de usuris et fruc. l. II [C. 6, 47, 2] et C. ubi quis de coarca [402]. l. ult. [C. 3, 23, 2]. Sed **Io**[annes] dicit, esse speciale quod hic dicitur, scilicet, ubi contra eum, cum quo lis non est contestata, possit ferri sententia diffinitiva [403]. **R**[ogerius] dicebat, quod in hoc casu non fertur diffinitiva [404], sed interlocutoria, qua mitteretur actor [405] in possessionem bonorum absentis. Sed **B**[ulgarus] **U**[go] et **Al**[bericus] contra; et dicunt, quod, ante litem contestatam, non debet iudex ferre diffinitivam sententiam, etiam si liqueat ei de causa; et accipiunt ibi legitimam, id est interlocutoriam, quam debet iudex pronuntiare de expensis et de absolutione observationis iudicii, absolutione cautionum; quae omnia secundum leges fiunt, ut C. de iudiciis. l. Properandum §. Huiusmodi [C. 3, 1, 13, 5]; et in secundo casu, id est post litem contestatam, concordant cum **M**[artino].

§. 141. — Rog. 46. — Hug. 139.
§. 142. — Hug. 337 coufr. 95.

[398] Cod. *esse.*
[399] Questa *dissensio* si riferisce alle parole « *arbitraria actione* » che sono nel C. 3, 18, 1.
[400] Hug. *Iac̄. (Iacobus), Iob. (Ioannes Bassianus).*
[401] Cod. *diffinitivuam.*
[402] Leg. *curiali vel cohortali.*
[403] Cod. *sententiam diffinitā.*
[404] Cod. *diffinitivua.*
[405] Cod. *acco'.*

§. 143.

An ex causa praeteritionis vel exheredationis testamentum ipso iure aut querela de inofficioso instituta irritum sit.

Differunt in illo aut.: ex causa praeteritionis vel exheredationis irritum est testamentum [C. 6, 28, 4 - Nov. 115, 4, 9]. Dicit **B**[ulgarus] et **Io**[annes] et **Az**[o]: id est, irritandum per sententiam, instituta querela de inofficioso, secundum quem [h]abet locum [h]odie querela de inofficioso. Sed **M**[artinus] **U**[go] **Al**[bericus] contra: et dicunt, irritum ipso iure: secundum quos omnes [406] non habet [h]odie locum querela de inofficioso, nisi [407] inter fratres, turpibus personis [heredibus institutis]; [408] ar. C. in quibus c. in in. r. non est ne. Si tutor institutus [409] [C. 2, 40, 4]. Et hoc tali ratione: nam et olim, si pater filium in potestate constitutum praeteriret vel exheredaret, causam exheredationis testamento non exprimens, ipso iure nullum erat testamentum, ut in institut. de exhereda. li. in prin. [I. 2, 13, pr.], et C. de liberis prae. Maxi. [C. 6, 28, 4, 1]. Hodie ergo, cum per aut. positum in VIIII collatione de her. ab intest. §. Relictis [Nov. 118, 1, 4] sublata sit omnis differentia sexus et emancipationis et patriae potestatis, non est mirum, si ipso iure, et non per querelam, irritetur.

§. 144.

An usucapio litis contestatione interrumpatur.

Dissentiunt in D. de rei ven. l. si post acceptionem [410] [D. 6, 1, 18]. Dicit enim dominus **Yr**[nerius], **Al**[bericus], quod usucapio litis contestatione hodie interpellatur, ut C. de annali exceptione. l. Ut perfectius [C. 7, 40, 2]. Sed **U**[go] contra: ut D. de rei ven. l. Si hominem in fi. [D. 6, 1, 17, 1] et l. Si post acceptum [D. 6, 1, 18], et D. pro emptore l. II. §. ult. [D. 41, 4, 2, 21]. Et quod dicitur in C. t. de annali exceptione. l. Ut perfectius [C. 7, 40, 2], specialiter est in favore illarum personarum, ut etiam denunciatio plenissimam inducat temporis interruptionem.

§. 145.

An malae fidei possessor, titulum habens, de percipiendis fructibus teneatur.

Dicit dominus **U**[go], quod malae fidei possessor cum titulo tenetur de fructibus perceptis tantum, et non de percipiendis, ut C. de rei ven. l. Si fundus [C. 3, 32, 17]. Sed dominus **Al**[bericus] contra: et dicit, sive cum titulo sive sine titulo, de percipiendis, ar. D. de his quae in frau. cre. Ait praetor. §. Si quis [D. 42, 8, 10, 3].

§. 143. — Chis. Haen. 53. — Hug. 148. 288.
§. 144. — Hug. 390. — Confr. Vet. Coll. 12. — Rog. 61. — Chis. Haen. 41. — Hug. 56. i. f. 125. 330. 335.
§. 145. — Hug. 172.

[406] Cod. $\overline{qoes}$.

[407] Cod. $\bar{n}$.

[408] Hug. § 288 *turpibus personis heredibus institutis.* Chis. Haen. *t. p. institutis.*

[409] Leg. *tuus.* La parola *institutus* fu probabilmente qui mal collocata invece di inserirla *(institutis)* dopo *personis.*

[410] Leg. *acceptum.*

§. 145 *bis*.

An ab initio bonae fidei, deinde malae fidei possessor de fructibus percipiendis teneatur.

M[artinus] dicit, quod possessor bonae fidei ab initio, et ex post facto malae fidei, tenetur de omnibus fructibus, quos percipere potuit, etsi non percepit, ut C. de fruc. et li. ex. l. II. [C. 7, 51, 2]. Item malae fidei possessor, et ab initio, et ex post facto, tenetur de omnibus, quos vetus possessor percipere potuisset, si ei possidere licuisset, ut D. de rei ven. l. Si navis. §. ult. [D. 6, 1, 62, 1] et C. unde vi. l. IIII [C. 8, 4, 4].

§. 146.

An in donatione praestetur evictio.

Dissentiunt in eo, utrum in donatione praestetur evictio; et dicit M[artinus] sine distinctione, quod, si aliquis donaverit rem alienam, ea evicta omnimodo teneatur. Dominus vero Ia[cobus] ita dicit eum teneri, si non a datione [411], sed a pactione praecedente donatio coepit; quo casu fuit obligatus condictione ex l. illa C. de donat. Si quis agere [412] [C. 8, 53, 35], qua compelli donatorem cavetur rem tradere; non autem videtur rem tradidisse, si eam non fecit accipientis; merito ergo conveniri potest, etiam ea evicta, ut tradatur, ut D. de ver. o. Ubi non appa. §. ult. [D. 45, 1, 75, 10]. Cum vero a donatione coepit donatio nullo ipsi donator fuit [413]; et ideo ea evicta non tenetur. De dolo tamen tenetur, si dolum adhibuit, ut [D.] de donationibus. Aristo. §. ult. [D. 39, 5, 18, 3]. Non est tamen lex, quae dicat, evictionem rei donatae praestandam. Et haec est sententia discrepans a superioribus §. in quam plurimis vero aliis deserunt [414] etiam in eo utrum quis [415] a me possidere valeat, salva mea possessione.

§. 147.

An res aliena donari possit.

Differunt. Dicunt quidam [416] rem alienam donari non posse, quia donari [417] non potest, quod non fit eius, cui donatur; cum ergo res a non domino donata donatarii non fiat, donari non potest, ut D. de donat. In aedibus. §. ult. [D. 39, 5, 9, 3]. Io[annes] dicit, rem alienam donari posse; cum enim usucapiatur titulo pro donato, constat, quod [418] res aliena donari potest, ut D. pro dona. [D. 41, 6]. Item cum promittitur de evictione, de ea agitur,

§. 145 *bis*. — Chis. Haen. 139. — Hug. 173. 392. — Confr. Vet. Coll. 81. — Rog. 84. — Hug. 160. — Vedi più sopra 4.
§. 146. — Vet. Coll. 63. — Rog. 33. — Chis. Haen. 59. — Hug. 358. 359. — Vedi più sopra 35.
§. 147. — Hug. 425.

411 Cod. *si non ad actione.*
412 Leg. *argentum.*
413 Leg. *Cum vero a datione coepit donatio, nullo tempore fuit obligatus donator; et ideo....*
414 Leg. *dissentiunt* con Hug. 358 ovvero *differunt.*
415 Cod. *q̄s.*
416 Cod. *.q.*
417 Cod. *donare.*
418 Cod. *quia.*

constat, quod donari potest, ut C. de evictionibus l. II [C. 8, 44, 2], et quod dicitur « donari non posse, nisi quod eius fit, cui donatur, » cum agatur hoc ut eius fiat, et ita [419] non posse donari dicitur, scilicet ut dominium transferatur. Saepe enim pro vero ponitur, quod ad opinionem transfertur.

§. 148.

An mulier praeferatur in pignoribus.

Quidam dicunt mulierem in ypothecis [420] praeferri, sed non in pignoribus, ar. D. quibus ex causis pignus contra. l. penult. [D. 20, 2, 9?]. Sed istam [sententiam] iurisperitus admittere non debet; quia, quantum ad ius et privilegium, quid refert datum sit pignus, an tantummodo nudo pacto obligatum? U[go?].... [421].

§. 149.

An mulier omnibus praeferatur mariti creditoribus.

Mar[tinus] dicit mulierem praeferri etiam prioribus [habentibus] vel ypothecas expressas vel tacitas, et pro se inducebat argumentum [quod] mulier praefertur credenti in refectionem, ut in aut. de aequalitate dotis §. His conse. [Nov. 97, 3]. Sed crede[n]s in refectionem priori [422] habenti pignus praefertur, ut D. qui pri. in pigno [423]. l. Interdum [D. 20, 4, 5], ergo et mulier multo magis praefertur eidem, ut D. de divi. et tempora. praescriptionibus l. De accessionibus [D. 44, 3, 14]. Sed haec non videtur approbanda opinio [424]; recipit enim instancias in multis, sicut in eadem lege **notavi**. Praeterea lex ista [C. 8, 17, 12, 1] dicit, mulierem praeferri his, qui ante sunt privilegio vallati [425]. Patet ergo, quod non loquitur de conventionalibus rerum obligationibus, sed de his, quae quarumdam personarum privilegio a lege tacite inducuntur. Inde, secundum distinctionem B[ulgari], mulierem dicimus praeferendam, ut supra de iure docium l. Ubi [C. 5, 12, 29], distinguentes [426] utrum prior creditor habeat expresas ypothecas, et tunc praeponitur mulieri; an tacitam, et tunc postponitur. Lex enim suum beneficium alteri ademit, non proprium alicuius adimere curavit. Praeterea fiscus et mulier aequis passibus ambulant; sed privatus, qui primo de pignore convenit, praefertur fisco, ergo et mulieri, ut C. de privilegio fisci l. II [C. 7, 73, 2] et D. de acquirere posse. l. Si pignus [D. 41, 2?] [427] et C. qui pot. in pigno.

§. 148. — Hug. 352.
§. 149. — Vet. Coll. 1. — Rog. 51. — Hug. 352.

[419] Cod. *iā*.
[420] Cod. *ypothecicis*.
[421] Cod. *v̇* che può essere *V(go), ut, ubi*. — Hug. *Azo*.
[422] Cod. *prioris*.
[423] Leg. *qui pot. in pign.*
[424] Cod. *oppinio*.
[425] Cod. *q̱. an. S. t. p^i^*
[426] Cod. *d̄istingue res*.
[427] Non esiste la legge citata: forse deve leggersi: *D. qui pot. in pign. l. Si pignus [D. 20. 4, 8]* come in Hug.

Si fundum [C. 8, 17, 4]. Sed hoc argumentum contra **nos** induci potest; nam si privatus prior habet tacitam et[iam] ypothecam, ut ex praedicta lege [D. 20, 4, 8?] patet, fisco praefertur, ergo mulieri: quod non concedimus. Praeterea mulier praefertur ei, qui reficit navem; sed ille [428] praefertur creditori habenti expressam, ergo et mulier, ut in aut. de qualiter [429] dotis §. His conse. [Nov. 97, 3]. **Respondeo** non praefertur reficienti, nisi cum ipsa prior est tempore, ut ex aut. colligitur; vel dic mulierem vocari cum distinctione, quae est in aut. de ex[h]iben. et introdu. reis. §. Obtinet [430] [Nov. 53, 5]. Si autem vis has sententias mente colligere, inspice in Summa **P**[lacentini] C. de privilegio dotis [C. 7, 74]. Et hoc secundum **P**[lacentinum] et **Io**[annem] **B**[assianum] et **M**[artinum] et **Az**[onem] et **B**[ulgarum].

§. 150.

An actiones, quae per pactum ipso iure tolluntur, denuo institui possint.

Differunt, quia **B**[ulgarus] dicit, quod in his actionibus, quae ipso iure tolluntur pacto, si remittatur causa transactionis, ut furti, ut vi bonorum raptorum re integra, emptio et locatio [431], rescisa transactione pristina intenditur actio, quae eadem dicitur. **U**[go], utilis ex aequitate.

§. 151.

Quot testibus probanda sit scriptura, qua testator codicillos in testamento rupto confirmatos denuo agnovit.

Differunt in lege C. de codicillis l. I [C. 6, 36, 1]. Dicunt **quidam**, quod, rupto testamento et codicillis in eo confirmatis agnatione postumi, si postea epistula testator confirmaverit, quod hoc duobus testibus probari potest. **Bulgarus. Alii** [432] dicunt, non nisi quinque testibus, ar. C. de lati. li. tollenda l. I. §. Scimus [433] [C. 7, 6, 1, 1] et de fidei com. l. ult. [C. 6, 42, 32].

§. 152.

De exceptione non numeratae pecuniae legis C. 2, 6, 3.

Differunt in lege C. de postu. l. III. [C. 2, 6, 3]. Dicunt **quidam**, quod etiam si non opposuit intra certum tempus exceptionem non numeratae pecuniae, quod non obest, et hoc ideo quia simulate sit actum, ut lex circumveniretur. **Alii** contra.

§. 153.

Quibus heredibus competat ius variandae actionis.

Differunt in C. de codicillis. l. ult. [C. 6, 36, 8]. **Quidam** dicunt, tunc tantum esse locum variationi, cum instituuntur tantum ascendentes vel descendentes, secundum adhibitam distinctionem, utrum coniunguntur tantum iure cognationis, et tunc non nisi ad tercium gradum locus est variationi; an

§. 150. — Chis. Haen. 3. — Hug. 374.
§. 151. — Chis. Haen. 5. — Hug. 290.
§. 152. — Chis. Haen. 4. — Hug. 20.
§. 153. — Chis. Haen. 6. — Hug. 291.

[428] Cod. *illa.*
[429] Leg. *aequalitate.*
[430] Leg. *Optimum.*
[431] Leg. *empti et locati o ex empto et locato.*
[432] Cod. *aliis.* — *Bulgarus et alii* Hug.
[433] Leg. *Sancimus.*

iure agnationis, et tunc usque ad quartum gradum. **Alii** [434] vero dicunt, in ascendentibus et descendentibus in infinitum. Inter agnatos usque ad IIII gradum; inter cognatos usque ad tercium tantum locus est variationi. **P**[lacentinus].

§. 154.

Crimen stellionatus quando infamet.

Differunt in D. de his qui nota. infam. Quid ergo §. Crimen [D. 3, 2, 13, 8]. Dicunt **quidam**, quod crimen stellionatus ex quacumque descendat actione, sive famosa, ut ex dolo, sive non, ut ex empto, et in contractibus ut mandati, semper ex sentencia irrogatur infamia. **B**[ulgarus]. **Alii** vero dicunt, quod, si descendat crimen stellionatus ex actione famosa, lata sententia semper infamat; nisi per sententiam [435]. **Ia**[cobus] **Al**[bericus].

§. 155.

Contrario mandati iudicio condemnatus an sit infamis.

Differunt D. e. t. Furti. §. Mandati [D. 3, 2, 6, 5]. Dicunt **quidam**, quod idem est in qualibet contraria, mandati [etc.] id est, ut in talibus condempnatus efficiatur infamis, si vero eius directa talis sit, quae inponit etiam infamiam dampnato, et in contrariis de dolo et perfidia tractetur, et quod hic dicitur, exempli causa dicitur. **Al**[bericus]. **Omnes alii** contra; **B**[ulgarus], **Ia**[cobus], ut D. depositi. Ei apud quem. [D. 16, 3, 5].

§. 156.

An condemnatoria sententia veritati praeiudicet.

Differunt, quia **quidam** dicunt, quod res iudicata non praeiudicat veritati, et hoc tali argumento; quia sententia absolutoria non praeiudicat veritati, multo minus condempnatoria praeiudicat, nisi delictum irritetur [436]. Sed eis obicitur: praeses provinciae non potest efficere quin condempnatum furti non sequatur infamia, ut D. de furtis. Non potest [D. 47, 2, 64]; ergo sententia praeiudicat veritati. Respondent [437]: tunc locum habet, cum in veritate praecessit furtum, et est speciale [438] in causa famae, et hoc ar. D. de his qui infa. irro. Ictus [D. 3, 2, 22], ubi non sufficit aliquem fustigari ad hoc, ut sit infamis; nisi causa praecedat, ex qua possit infamia irrogari dampnato. **M**[artinus]. Sed contra **U**[go] et **B**[ulgarus] et **Ia**[cobus] et **Al**[bericus].

§. 157.

Quando procurator in rem suam de calumnia iurare debeat.

Differunt, quia **quidam** dicunt, quod si procurator in rem suam factus intendat directam, dominus debet de calumpnia iurare, quia nomine domini intendit. Si vero intendat utilem, ipsemet iurat, quia suo nomine agit. **P**[lacen-

§. 154. — Chis. Haen. 7. — Hug. 372.
§. 155. — Chis. Haen. 8. — Hug. 371. — Confr. più oltre 171.
§. 156. — Chis. Haen. 9. — Hug. 26. — Confr. più oltre 172.
§. 157. — Chis. Haen. 10. — Hug. 71.

[434] Chis. Haen. *Al. (Albericus). Alii vero....*

[435] Leg. col Chis. Haen. *lata sententia semper infamat; aliter numquam, nisi per sententiam.*

[436] Leg. *interveniat.*

[437] Cod. *R).*

[438] Cod. *special'e* con *e* espunto.

tinus]. **Alii** vero dicunt, quod, sive directam sive utilem [439] intendat, semper procurator de calumpnia iurat, quia ad eum spectat omne commodum, D. de procuratoribus. Non solum. §. II. [D. 3, 3, 39, 1], D. quando appellandum et intra quae tempora. l. I. §. V. [D. 49, 4, 1, 5], D. de appellationibus. Qui suspec. §. I. [D. 49, 1, 20, 1]. **Al**[bericus] [440], **Ia**[cobus].

*. 157 *bis*.

An procurator in rem suam dominum defendere debeat.

Sed **Al**[bericus] [441] dicit, quod procurator in rem suam factus semper cogitur dominum defendere, sive habeat lucrativam causam sive non. Sed hoc verum est tantum in actionibus ex eadem causa provenientibus; puta, emi a te hereditatem et fecisti me procuratorem in rem meam, ego habeo necesse te defendere in omnibus actionibus ex hac hereditate provenientibus; alias non. Ceterum **M**[artinus] dicit, hoc tantum locum habere in lucrativis causis, alias non cogitur defendere; puta, cum emit, nisi fecit in fraudem.

§. 158.

Ius reluendi pignoris quo tempore tollatur.

Differunt. **Quidam** dicunt, quod si [442] creditor possidens pignus nullo longi temporis spacio poterit se tueri adversus debitorem, quominus debitor, quandoque offerens [443] debitum, rem avocet a creditore ut C. de pign. actione. Nec creditores [C. 4. 24, 10]; immo nec etiam longissimo, etiamsi C annorum obiciat praescriptionem. Et hoc asserunt tali ratione, quod actio pignoraticia non est nata, quia tunc demum nascitur, cum fuerit solutum debitum, vel alias satisfactum, vel oblata fuit pecunia, ut D. de pignorati. actione. Si rem §. Omnes [D. 13, 7, 9, 3] et §. ult. in fine. [D. 13. 7, 9, 5, i. f.]. Quare, cum non fuerit nata actio, cui obicitur praescriptio [444]? **M**[artinus] et **alii** [445] contra dicunt, creditorem non posse [se] tueri praescriptione XX annorum, tuetur tamen se praescriptione XXX annorum, quia, licet pignoratitia non sit nata, tamen, quia in potestate fuerit debitoris pecuniam solvere et offerre et facere ut pignoraticia nasceretur, est quod sibi imputetur. Unde praescriptione submo-

§ 157 *bis*. — Chis. Haen. 10. i. f. — Hug. 71 i. f. — Nel nostro mscr. questo § è scritto senza distinzione di seguito al § precedente.

§. 158. — Chis. Haen. 99. — Hug. 332. — Confr. Vet. Coll. 39. — Rog. 10. — Hug. 330. 331. 333. 334. — Questa coll. 16.

[439] Cod. *rei*.

[440] Cod. *al'*. Si potrebbe dubitare se invece di *Albericus*, *Iacobus*, dovesse leggersi *Alias Iacobus*. Credo però da preferirsi la prima interpretazione, perchè in Hug. 71 si legge: *Dominus Al. (Albericus), Iaco (Iacobus)* ... Chis. Haen. *Al (Albericus) Iob (Ioannes bassianus)*.

[441] Cod. Chis. Haen. *al. dic.* — Hug. *Al'*.

[442] Deve togliersi il *si*.

[443] Cod. *asserens*.

[444] Chis. Haen. *Quare, cum non fuerit nata, non est actio, cui obiciatur praescriptio.*

[445] Chis. Haen. *M. (Martinus) Arrianus. Alii dicunt....* Credo debba correggersi **M**[*artinus*]. **Alii.**

vebitur; argumento quod dicitur de bonorum possessione, ut D. de exceptionibus. Ex. proonunt [446]. in fi. [D. 44, 1, 20]. B[ulgarus]. **Alii** dicunt, interesse, utrum creditor intervertat possessionem, quo casu poterit se tueri praescriptione XXX annorum; an non intervertat possessionem, quo casu, quia imaginem debitoris obtinet, ut C. de praescriptione XXX. an. Cum notis. §. Sed illa [447] [C. 7, 39, 7, 2], et debitori possidere intelligitur; unde non poterit se tueri. U[go]. **Alii** dicunt, ius offerendi tantum esse sublatum, id est, si debitor steterit per XXX annos a modo dominus [448] non poterit petere invito creditore. Sed si debitor [449] retineat rem ypothecatam, non tamen poterit se tueri, nisi spacio deinde XL annorum, ut C. de consti. pe. l. II. [C. 4, 18, 2?] et de praescriptione XXX annorum. Omnes [C. 7, 39, 4]. Ceterum ypothecaria in rem est, et durat usque ad XL annos.

§. 159.

An creditores, non reddita sibi pecunia, conventionis legem exercere et possessionem pignoris sua auctoritate ingredi possint.

Differunt. [Dicunt] **quidam** [450]: si creditor ex conventione sua auctoritate poterit ingredi possessionem pignoris, sed bonum est, ut ipse expectet, ut cum iudicis sententia id faciat, ut C. de pignoribus. le. Creditores [C. 8, 13, 3]. Verumtamen et sua auctoritate hoc poterit facere, ut C. de pignoratitia actio. Pignoris. [C. 4, 24, 11]. Verum si debitor contradicat ei, ne ingrediatur [451], si quidem ita dicat: ego denuntio tibi ne aliquo modo ingrediaris, et hoc ex parte mediolannensis populi, ut fecit Curradus Falco [452], potest tunc creditor sua auctoritate tamen ingredi pignoris possessionem, non timens talem denuntiationem. Si vero debitor velit resistere, puta cum armis, tunc non est licitum creditori sua auctoritate intrare [453] pignoris possessionem, sed [454] tantum per iudicem. U[go] et **alii** [455] dicunt, ex quo creditor ex conventione potest intrare [456] possessionem, sive armis restitit [457], sive denunciavit ei, ne hoc faciat, nichilominus tamen semper poterit intrare pignoris possessionem, nec videtur vim facere, neque vi bonorum raptorum poterit conveniri, nec actioni in aliquo

§. 159. — Chis. Haen. 100. — Hug. 351. — Confr. Vet. Coll. 43. — Rog. 47.

[446] Leg. *Ex. opponuntur.*
[447] Leg. *Sed cum illud.*
[448] Così il cod. *am̃ dñs.* — Chis. Haen. *annos non poterit invito creditore.* — Cod. Chis. Haen. *annos a domino non poterit invito creditore.*
[449] Cod. *dibitor.*
[450] Cod. ha un *q* con un prolungamento dell'asta in su e a sinistra.
[451] Cod. *ingredietur.*
[452] *Curradus Falco.* Veggasi il Chis. Haen. in questa parte molto diverso.
[453] Cod. *imittare.*
[454] Cod. *si.*
[455] Forse bisogna correggere U[go]. **Alii.**
[456] Cod. *imitare.*
[457] Cod. *restét.*

erit obnoxius [458]. Et hoc secundum **quosdam** verum est. Unde si debitor pignus possideat, non dicunt iniquum esse si creditor sua auctoritate possessionem nactus sit. **Alii** dicunt, sive debitor possideat sive alius, quod creditor sua semper auctoritate ingredi potest; argumento de servo exportando, ut D. de contrahenda empt. et vendi. Si quis sub hac [459] [D. 18, 1, 56].

§. 160.

An ob mutuam pecuniam negotiorum gestori datam, actio negotiorum gestorum utilis adversus dominum negotii institui possit.

[D]ifferunt. Dicunt **quidam**, quod si quis gesserit negocia mea et mutuam accepit peccuniam sine mandato meo et eius contemplatione tradidit, quod dominum non habet obligatum, nisi cum ratum habuerit aut pecunia in eius utilitatem sit versa, ut C. quod cum eo qui in aliena po. Ei qui servo [C. 4, 26, 7]. **Io**[annes]. **Alii** dicunt, quod tunc demum dominum habet obligatum, cum acceptor non fuerit solvendo, id est in subsidium ei, adversus dominum, negotiorum gestorum actio. **Alii** dicunt, quod in lege praedicta, scilicet Ei qui servo [C. 4, 26, 7], ille, qui mutuam dederat pecuniam eligerat dominum et accipientem. **Al**[bericus distinguit] cum quis accepit peccuniam aut cum mandato aut sine mandato. Si cum mandato, aut mandatum dirigit ad creditorem, aut ad eum qui mutuo accepit. Si ad creditorem, tunc dominus tenetur mandati actione, ut C. mandati. Si litteras [C. 4, 35, 7]; si vero ad accipientem, tunc dominus tenetur ad exemplum institoriae [460], ut C. de institoria [461]. Si mutuam [C. 4, 25, 5]. Cum vero sine mandato, aut creditor credit contemplatione [462] domini tantum, aut utriusque, aut procuratoris tantum. Si contemplatione [domini] tantum, ipsum solum habet obligatum actione negotiorum gestorum, ut D. de negotiis gestis. Si pupi. §. Item si procura. [D. 3, 5, 5, 3]. Si vero contemplatione accipientis tantum, ipsum solum habet obligatum, ut C. si certam pec. [463] Eum qui mu. [C. 4, 2, 13]; nisi dominus ratum habeat, aut pecunia [464] in eius utilitatem versa sit; et tunc ipsum et dominum habet obligatum, ut C. quod cum eo. Ei qui servo [C. 4, 26, 7]. Si vero utriusque contemplatione, utrumque habet obligatum; ut C. mandati. Si litteras [C. 4, 35, 7]. Et notandum est, quod si acceptor consuevit mutuam peccuniam accipere pro domino, etiam si contemplatione accipientis tantum creditum sit, quod nichilominus tamen dominus tenetur, etiam ante

§. 160. — Chis. Haen. 101. — Hug. 228.

[458] Da questo punto fino alla fine del §. la scrittura è molto più piccola dell'ordinaria.
[459] Leg. *hoc*.
[460] Cod. *institutorē*.
[461] Cod. *institutoria*.
[462] Cod. *contemplationem*.
[463] Leg. *certum pet*.
[464] Cod. *an pecuniam*.

quam ratum habeat vel in rem eius vertatur peccunia, ut D. quod cum ea. l. ult. [D. 14, 5, 8]. Secundum **Io**[annem].

§. 161.

Testes diversa vel contraria dicentes an probent.

Dicunt **quidam**: quod dicitur in C. de fide instrumentorum [C. 4, 21, 14]: « Scripturae diversae ab eadem parte prolatae et invicem sibi fidem derogantes nichil firmitatis habent » et hoc idem in testibus dicunt, secundum **M**[artinum]; quod ita procedere potest, si aliquis unum produxit testem bonae famae et oppinionis, mox [465] alium eiusdem famae et oppinionis, qui ei et prorsus contraria dicat; modo, cum omnia paria sint in istis testibus, nec unus magis verisimilius dicit altero, cum uterque scinceram [466] videatur habere fidem, sibi derogabit, id est neutri eorum in hac testatione creditur. Secundum **Al**[bericum]. **Alii** dicunt, et melius, non esse idem in testibus; nam cum plures produco testes, quorum quidam aliis contradicunt, iudex eorum testimonia non respuet, sed prospiciet [467] ad dicta eorum, qui magis verosimilia dicunt, et ad sinceritatem, et quandoque ad incertitudinem, licet non semper; et hoc ut admittat quorumdam aut omnium [468] testimonia, aut non admittat [469]; ut D. de testibus. Ob carmen §. ult. [D. 22, 5, 21, 3] et C. de testibus. Iuris. i. [C. 4, 20, 9]. **Io**[annes] **B**[assianus].

§. 162.

Transactionem ob falsa instrumenta factam revocari.

[B]**ulg**[arus] dicit, si fuerit transactum timore falsorum instrumentorum, quod [falsum] debet civiliter revelari et in modum exceptionis. **M**[artinus] dicit, quod per actionem in factum, si solutum est, ut D. ad l. Cor. de fal. Qui ratione [470] [D. 48, 10, 25]; sed ubi solutum non est, per actionem et exceptionem.

§. 163.

An missus in possessionem ex secundo decreto statim fiat dominus.

[D]icit **B**[ulgarus], quod missus in possessionem ex secundo decreto statim sit dominus, ut D. de dampno infecto. Sed et si. §. Iulianus et §. Si de poss. [?] [471] **M**[artinus] vero dicit, quod non statim sit dominus, sed praescribendo, ut D. de usufruc. l. VII. [D. 7, 1, 7, 1], vel quod statim sit dominus destinatione, vel dominus [472] id est possesor.

§. 161. — Chis. Haen. 138. —Hug. 218.
§. 162. — Vet. Coll. 8. — Rog. 57. — Hug. 19. — Confr. più sopra §. 89.
§. 163. — Vet. Coll. 22. 49. — Rog. 18. — Hug. 142. 330. 424. — Confr. più sopra §. 40.

[465] Cod. *mos.*

[466] Sopra la parola *scinceram* vi è un richiamo, ma nulla vi corrisponde: doveva forse scriversi in margine la parola *fidem* che segue.

[467] Cod. *prospiciat.*

[468] Cod. *hominum.*

[469] Cod. *admittit..*

[470] Leg. *Qui nomine.*

[471] Le leggi citate non esistono: la prima citazione si deve leggere: *Si finita sit* §. *Iulianus [D. 39, 2, 15, 16]*; per la seconda veggansi i paragrafi citati in nota delle altre collezioni.

[472] Cod. *statim sit dominus de stimatiōe vel dominus.*

§. 164.
An is, qui rem suam a malae fidei possessore detentam deteriorem fecit, ius suum amittat.

[M]ar[tinus] dicit: si rem meam mala [473] fide possideas et in iudicium detractas, si damnum in ea dedi, veluti vinea[m] decidi, quod ius meum amisi, ut D. quod m. c. Extat [D. 4, 2, 13]. B[ulgarus] contra.

§. 165.
Si procurator vendiderit vel emerit, an domino vel adversus dominum actio utilis dari debeat.

[V]Vil[helmus de Cabriano] [474] dicit, quod ex venditione procuratoris utilis actio ad exemplum institutoriae ex empto et vendito datur domino et contra dominum, ut D. de actionibus empti et ve. [475] Iulianus §. Si procurator [D. 19, 1, 13, 25]. Aliud autem dicit de procuratore emptoris. Dicit enim, eum domino possessionem acquirere [476], actionem autem minime; nam nec de evictione agit, nisi a procuratore actio cessa fuerit, ut D. de acqui poss. Possessio. §. ult. [D. 41, 2, 49, 2]. Placet. ac̄. [477] dicit idem in utroque per legem praedictam de actionibus empti et vendi. [D. 19, 1, 13, 25]. Alias [478] tam emptori quam venditori nullam inquid acquiri, nisi in subsidium, procuratore inope facto.

§. 166.
An ecclesia ad iudicium communi dividundo provocare vel provocari possit.

[P]la[centinus] dicit, ecclesiam[m] ad communi dividundo iudicium posse provocari, sed non provocare; nisi inter se, scilicet duae ecclesiae. Ot[to] contra, ar. C. de sacro sanct. ec. Iubemus circa prin. [C. 1, 2, 14]. Sed ar. contra C. de praediis vel aliis rebus minorum. Inter omnes [C. 5, 71, 17],

§. 167.
De in integrum restitutione minori adversus venditionem pignoris concedenda.

[P]la[centinus] dicit, quod, ubi pignus coepit a minore, restitutio ei conceditur ex modica deceptione. R[ogerius] [479] contra ut C. e. t. l. 1 [C. 5, 71, 1]. Sed P[lacentinus] dicit legem [480] illam ubi a patre minoris vel ab eius antecessore pignus [481] coepit. Cum Ro[gerio] consentit [?]. Item ubi obligatio a minore coepit, non distinguit P[lacentinus] utrum bona vel mala fide venditio facta fuerit; utrobique restitutio [482] conceditur minori etiam ex modica deceptione. Sed alii contra; dicunt enim, quod, ubi bona fide facta est, non datur re-

§. 164. — Vet. Coll. 24.38. — Rog. 70. — Hug. 377. — Confr. più sopra §. 13 bis.
§. 165. — Chis. Haen. 145.
§. 166. — Chis. Haen. 148.
§. 167. — Hug. Dist. XLV. — Hug. 39.

[473] Cod. *male.*
[474] Chis. Haen. *Guillermus.*
[475] Cod. *D. act. emptione.*
[476] *Dicit enim eum domino possessionem acquirere* ha anche il Cod. Chis. Haen.; mentre Haen. nella sua edizione ha: *dicit enim non adquirere nam.*
[477] Forse si deve leggere: *Plac[entinus] autem* — Chis. Haen *Pi. (Pillius).*
[478] Forse **Al'**(*bericus*).
[479] Cod. *R)et* che ordinariamente significa *Respondet*; Credo sia posto per errore dall'amanuense invece della sigla di *Rogerius*, citato più sotto. Si potrebbe anche credere siavi stata una dimenticanza e debba leggersi: *R[ogerius] respondet contra.*
[480] Cod. *li.*
[481] Cod. *p'* ordinaria abbreviazione di *possessio* e simili.
[482] Cod. *testō.*

stitutio minori, nisi ex deceptione enormi, ut dictum est, ut aut. malae fi. [C. 7, 33, 1 - Nov. 119, 7]; cum **P**[lacentino] conveniunt [483].

§. 168.

Causa ad alium iudicem translata, an iterum iurandum sit.

[I]O[annes?] [484] dicit, quod, causa translata ad iudicem secundum per appellatione[m] vel per iudicis prioris mortem, non sit iterum iurandum de calumpnia, quia sufficit semel iuratum. Secus, si causa finita per triennium excursu[m] iterum agatur; tunc enim iuratur, quia alia causa est. **Cy**[prianus] contra: dicit enim, in omnibus supradictis casibus iterum iurandum, ar. D. de damp. infecto. Qui bona. §. Si quis sti. [D. 39, 2, 13, 12]. **Ego** autem dico, quod in duobus primis casibus hoc solum iurandum est, scilicet quia [485] nichil dabunt iudicibus etc. ut in fine [486] Ut litigīt. [487] iu. in princ. [Nov. 124, 1].

§. 169.

De iureiurando propter calumniam in causa filii minoris et orphani.

[D]ifferunt, quod in causa filii maioris [488] et orphanotrophi [489] uterque de calumpnia iurabit, scilicet filius et orphanotrophus et pater [490]. **Ego** contra. **P**[illius?] [491].

§. 170.

Quomodo in causa universitatis de calumnia iuretur.

[D]ifferunt in causa huniversitatis. Dicunt tota huniversitas vel maior pars et ydonea debet iurare, ut C. e. [492] l. II. §. penult. [C. 2, 58, 2, 11]. **Ego** autem dico, quod huniversitatis praesules iurare sufficit praesente huniversitate vel parte maiori vel ydoneore [493]: ut D. ad municip. Municipes [D. 50, 1, 14], et de condictionibus et de. Municipibus [D. 35, 1, 97]. **Pi**[llius].

§. 168. — Chis. Haen. 164 — Hug. 86.
§. 169. — Chis. Haen. 165. — Hug. 63.
§. 170. — Chis. Haen. 166. — Hug. 75.

[483] Questa *dissensio* è molto scorretta e non mi fu possibile completarla colle altre collezioni.

[484] Cod. *O*. Credo debba intendersi *[I]o[annes]*. A preferenza di altri nomi dovrebbe leggersi *[R]o[gerius]*, ma questo nome è abbreviato **R**. (Cfr. §§. 2, 4, 25, 29, 56, 74, 111, 112, 142, 199, 261) o **Rog**. (§§. 24, 109), in pochi casi **Ro**. Mentre *Io* è abbreviazione ordinaria di *Ioannes* (§§. 6, 7, 15, 16, 31, 38, 56, 70, 84, 90, 101, 111, 115, 122, 125, 128, 131 ecc.). Non potrebbe credersi che in margine fosse la sigla di un glossatore, e poi seguisse quella di *Otto*, perchè tal nome non si trova mai abbreviato in **O** (Cfr. §§. 8, 66, 68, 124, 166). — Chis. Haen. *Iac. (Iacobus)*.

[485] Leg. *quod*.

[486] Leg. *in aut.*

[487] Leg. *Ut litigantes*.

[488] Leg. *minoris*.

[489] Leg. *orphani*.

[490] Leg. *scilicet filius et pater, orphanus et orphanotrophus*.

[491] Cod. *P*, sigla che ordinariamente corrisponde a *Placentinus*. Qui però forse è da leggersi *Pillius* come nel Chis. Haen. e in Hug.

[492] Questa citazione lascia supporre che precedentemente, e forse nella rubrica, fosse citato il titolo *de iureiur. propter calumniam dando*.

[493] Cod. *ydoneorum*.

§. 171.

Contrario mandati iudicio condemnatus an sit infamis et an hoc speciatim in mandato valeat.

[D]ifferunt in l. D. ex quibus c. infa. ir. Furti. §. Mandati [D. 3, 2, 6, 5]. Dicunt **quidam** quod idem [est] in qualibet contraria in ei [494], id est ut in talibus condempnatus efficiatur infamis, si vero eius directa talis sit, quae inportat infamiam dampnato; et quod hic dicitur, ex[empli] causa dicitur. **Al**[bericus]. **Alii omnes** contra dicunt.

§. 172.

An condemnatoria sententia veritati praeiudicet.

Differunt, quia dicunt **quidam**, quod res iudicata non praeiudicat veritati, multo minus condempnatoria praeiudicat; et hoc tali ratione, quia si [495] absolutoria non praeiudicat veritati, multo minus condempnatoria praeiudicat, nisi delictum iteretur [496]. Sed eis obicitur: praeses provinciae non potest efficere quin dampnatus furti notetur infamia; ergo sententia praeiudicat veritati. Respondent [497], tunc hoc locum habere cum in veritate praecessit furtum, et speciale[esse] in causa famae, et hoc ar. D. de his qui no. infa. Ictus [D. 3, 2, 22], ubi non sufficit aliquem fustigari et ad hoc, ut sit infamis, nisi causa praecedat, ex qua possit dampnato infamia irrogari. **M**[artinus]. s. [498] **U**[go] **Al**-[bericus] **B**[ulgarus] **Ia**[cobus].

§. 173.

An filius, qui debitum patris solvit, adversus eum actionem habeat, aut post mortem patris adversus coheredes.

Differunt in C. de negotiis gestis. Si filius [C. 2, 18, 12]. **Quidam** dicunt, quod si filius in potestate constitutus solvat [499] pro patre, nullam habet actionem. Sed videtur contra dicere, quod dicitur D. familiae hercis. Heredes §. Si filius. [D. 10, 2, 25, 19]. Nam ibi dicitur, quod habet familiae herciscundae iudicium contra coheredem. Sed responde [500], quoniam ibi erat emancipatus filius; et quod ibi dicitur « aequius est » etc., ideo dicit quia de iure stricto non habet iudicium familiae. **B**[ulgarus]. Ad hoc ut habeat quis iudicium familiae herciscundae, necesse est, ut hoc quasi heres faciat, D. familiae. Et puto. id quod [D. 10, 2, 16, 3], de fideius. l. Si dubitetur §. ult. [D. 46, 1, 10, 2]. Ceterum hic filius, si foret in potestate, et solvendo pro patre nullam habet actionem, quoniam tantum naturalis nascitur obligatio, ex qua non nascitur actio. **B**[ulgarus]. **Alii** vero dicunt, quod, quamdius est in potestate, sola est naturalis, et non habet peticionem filius; morte tamen patris

§. 171. — Chis. Haen. 8. — Hug. 371. — Supra 155.
§. 172. — Chis. Haen. 9. — Hug. 26. — Supra 156.
§. 173. — Chis. Haenel 12. — Hug. 32.

[494] I §§. citati delle altre collezioni hanno *mandati* e così forse deve leggersi qui: *mandati etc.*
[495] Cod. *sin̄.*
[496] Leg. *interveniat.*
[497] Cod. *R*); potrebbe leggersi anche *responde.*
[498] Leg. *Sed contra* con Chis. Haen. e il §. 156 di questa raccolta.
[499] Cod. *si solvat.*
[500] Cod. *R*).

efficaciam sumit, ut D. fa. herciscundae. Heredes §. Si filius [D. 10, 2, 25, 19]. Sed solam efficaciam civilem sumit ex transcursu temporis, sicut fit cum scripsi me accepisse spe futurae numerationis; nam ante biennium, sola civilis, biennio transcurso efficitur naturalis et civilis. U[go]. Sed B[ulgarus] respondet ad hoc: civilis cum est et inefficax, potest tamen efficatiam sumere, ut hac [501]. Sed obicitur de patre, qui habet administracionem in rebus filii: si delinquit, ipse non tenetur, heres tamen eius tenetur. Unde videtur quod non transmittit ad heredes: sed, quia ex quasi contractu est heres, tenebitur: hoc cum defunctus dolum commissit [502].

§. 174.

An malae fidei emptor, qui duplam stipulatus est, re evicta eam petere possit.

Differunt in D. de contra. emptione. Si in emptione §. Item si emptor [D. 18, 1, 34, 3]; quia, si malae [fidei] emptor fuerat stipulatus de dupla, re ei evicta non agit ad duplam, sed ad simplam, ut C. communia de legatis l. ult. §. Emptor [C. 6, 43, 3, 4] et hic M[artinus]. Responde: illud speciale est favore ultimae voluntatis, quia voluit hic emptor subvertere, ut in tantum puniatur; alias semper agit de evictione ad id quod convenit. Nam emptori scienti rem ecclesiasticam, competit tamen actio de evictione, remota diversitate verbi illius positi in aut. quod est in C. de sacro s. ec. Qui res iam dictas [C. 1, 2, 14 - Nov. 7, 5 - 120, 11], quia vario modo exponitur; tamen [503] quia illud verbum non repperitur in corpore autenticorum, tamen [504] quia intelligitur ei denegari contra ecclesiam et non contra alienantem, ut ibi dicitur. Hoc idem de patre vendente res filii. Idem si mater vendidit res filii. Idem de marito vendente rem dotalem constante matrimonio, ea[m]que uxor vendicaverit. **Al**[bericus].

§. 175.

Quando transeat dominium rei pure legatae ad legatarium.

Dicunt [**quidam**] quod dominium rei legatae statim transit ad legatarium, etiam ignorantem, ut D. quemadmodum servi. a. Si partem [D. 8, 6, 19, 1] et D. de furtis. A Ticio [D. 47, 2, 65]. **Io**[annes]. **Alii** dicunt, quod ita demum si admiserit; inde ignoranti non potest dominium adquiri, ut D. de legatis II. legatum [D. 31, 80], ac [505] per hoc dicunt dominium esse in pendenti.

§. 176.

Interdictum unde vi cui competat, civiliter an naturaliter possidenti.

Differunt in D. unde vi l. I. D[e]icitur [D. 43, 16, 1, 9]. **Quidam** dicunt: sive civiliter tantum possideat quis, sive utroque modo, locum habet

§. 174. — Chis. Haene 113. 84. — Hug. 295. 406.
§. 175. — Chis. Haen. 14. — Hug. 436.
§. 176. — Chis. Haen. 15. 17. 104. — Hug. 428. 429. 431.

[501] Leg. *hic.*

[502] Per tutta la parte finale di questo paragrafo è necessario confrontare le collezioni parallele.

[503] Cod. *tñ.* Forse deve leggersi *tum.*

[204] Vedi nota precedente.

[505] Cod. *hac.*

hoc interdictum, quia non datur habenti solam naturalem possessionem. **Alii** dicunt sive utroque modo, sive naturaliter tantum possideatur, dummodo non [506] pro suo; et hoc ultimum tantum **Al**[bericus], **Pla**[centinus]. **Alii** contra dicunt, sive civiliter tantum, sive naturaliter tantum, locum habere, ut puta si sit fructuarius creditor, clandestinus possessor adversus extraneum, sed non contra eum, qui [507] a nundinis revertentem expulit vel non admisit, hii [508] enim ut colonus naturaliter posside[n]t.

§. 177.

Quatenus usuario, usufructuario et similibus interdictum unde vi competat, et an plures eamdem rem in solidum possidere possint.

Differunt. Dicunt **quidam** quod fructuarius et usuarius [509] et consimiles, clandestinum possessorem quamdam etiam civilem habere possessionem [510], et, si fuerint expulsi, habebunt interdictum. Et quod dicitur, duo in solidum possidere non posse, intelligunt iuste; sed unus iuste alius iniuste, cum uterque sit civilis possessor, potest possidere. **U**[go?] [511]. **Alii** dicunt, tantum naturaliter possidere eos, et habere [512] interdictum tantum propter naturalem possessionem. Nam si dicas, eos civiliter possidere, ergo dices eandem [513] possessionem penes duos esse et in solidum, quod esse non potest, ut D. de acqui. possessione. Possideri §. Ex contrario [D. 42, 2, 3, 5]. Si dicas unum iuste possidere, alium iniuste, per consequenciam plures possunt iuste possidere; quod ita procedit, si, uno absente possessore, aliquis afirmans fundum ad se pertinere, vendidit bonae fidei emptori et ei non tradidit, ut non sit viciosa possessio, sed demonstravit et ille bona fide intravit: et sic de pluribus potest contingere; sic ergo plures possidebunt iuste idem. Sed huic tali obiectioni respondeo, quia haec talis possessio non videtur iusta propter illius malam fidem, quia videtur adeptus esse possessionem, et sic illi tradidisse. Sed **Io**[annes] dicit: ergo eadem possessio, secundum hoc, est apud plures, de quo reprehenditur Trebatius D. de acqui. possessione. Possideri. §. Ex contrario [D. 41, 2, 3, 5]. Item dicit, non esse mirum, si cui haec naturalis causa impediat quominus homo liber possideatur.

§. 177 *bis*

Quomodo creditor possideat.

Item quod creditor civiliter et naturaliter possideat. **Io**(annes). **Alii** dicunt quod creditor tantum naturaliter possidet. Sed contra istos facit D. de

§. 177. — Chis. Haen. 16 — Hug. 428.
§. 177 *bis*. — Vedi §. 177.

[506] Leg. *n̄ dummodo pro suo*, omettendo *non*.
[507] Leg. *quem*.
[508] Cod. *hn̄*.
[509] Cod. *usurarius*.
[510] Leg. *et clandestinus possessor quandam etiam civilem habent possessionem*.
[511] Cod. *V̇*.
[512] Cod. *habent*.
[513] Cod. *aeandem*.

§. 177 *ter*

Cur usufructuarius habeat interdictum utile.

pignoraticia actione. Si pignus [D. 13, 7, 37]. Item **alii** dicunt quod usufructuarius habet interdictum utile non ratione possessionis, sed iuris, quod habet.

§. 177 *quater.*

An quis ignorans possessionem amittat.

Item **alii** dicunt, quod ignorans quis [514] etiam amittit [515] possessionem, cum per alium detinet, sive alii prodiderit per alium possidere, qui et detinere noluerit, sive alii possidere voluit, ut D. de acqui. poss. Peregre §. Quem [D. 41, 2, 44, 2]. **Alii** vero dicunt, ignorantem non amittere [516] possessionem, nisi ad alium perveniat, ut in praedicta lege [D. 41, 2, 44, 2] dicitur; et intelligunt legem illam in colono [517] et ut eo ipso quod sibi possidere voluit et possidere coepit, sed intulisse cum intravit emtor et per eum fecisse videtur [518]. **Io**[annes].

§. 178.

De amissione possessionis rei immobilis et de interdicto unde vi.

Differunt. Dicunt enim **quidam**, quod [quis] statim amittit naturalem possessionem, ex quo exivit de possessione, et statim recuperat, ex quo ingreditur eam; quare milies in die potest amittere possessionem et recuperare. Et tunc amittit, cum alius a[d]prehendit possessionem, vel alius intraverit; nam eo solo, quia exivit possessor et longe se separavit, cum habuerit animum revertendi, possessionem non amittit. **Ia**[cobus]. **Alii** vero dicunt quod, ex quo desierit in conspectu habere, amittit possessionem, sive longe se absentavit [519], sive non. Et **alii** idem [520], quia, cum poterit eam nancisci conspectu, puta si ostendatur fundus de tur[r]i, multo magis poterit retinere; secundum **Ia**[cobum]. Sed distinguitur inter naturalem possessionem et naturalem; id est, inter naturalem simplicem et naturalem compositam. Naturalis simplex, id est naturalis tantum, quae non est cum civili, non amittitur, hic retinetur; naturalis composita, id est, quae est mixta cum civili, amittitur. Sed quaeri solet, quare ista amittitur et non illa, quae est tantum naturalis, cum cicius debet amitti ista, quae sola est, quam illa quae est cum [521] civili mixta: sed tunc demum amittitur, si non subiaceat conspectu occulorum; sed, donec subiaceat conspectui occulorum, semper tenetur: secundum **Io**[annem].

§. 177 *ter.* — Vedi §. 177.
§. 177 *quater.* — Vedi §. 177.
§. 178. — Chis. Haen. 17. — Hug. 429.

[514] Cod. *ignorantis qui.*
[515] Cod. *admitit.*
[516] Cod. *admittere.*
[517] Cod. *collonus.*
[518] La fine di questo paragrafo è molto scorretta anche nelle altre collezioni parallele. Il senso generale s'intende, ma non oso proporre correzioni congetturali.
[519] Cod. *absentiut.*
[220] Cod. *et tali idem.*
[521] Cod. *in.*

Alii vero dicunt, quod si aliquis profectus ad nundinas sit, et alius interim ingressus sit possessionem eius, ita demum interdictum habebit, si volens intrare non sit admis[s]us; non si fuerit suspicatus se posse repelli: et tunc locum habebit constitutio Conquerebatur [522] [C. 8. 4, 11]. **Al**[bericus] **P**[lacentinus]. **Alii** dicunt: non tantum cum fuerit expulsus habet interdictum, sed etiam cum se posse repelli fuit suspicatus et sic ad recuperandam possessionem non venit. **Bul**[garus] et **Io**[annes].

§. 179.

An alienatio testamento prohibita, nudum praeceptum sit.

Differunt. Dicunt **quidam**: quando testator prohibuit rem alienari. nudum praeceptum est, cum solus heres institutus vel legatarius prohibitus est alienare [523], quia non est alius, qui eam possit habere. **Alii** dicunt, tunc demum esse nudum praeceptum, cum non nominavit [524] personam, cuius contemplatione prohibuit alienari, ut D. de leg. I. Si filius §. Divus. [D. 30, 114, 14].

§. 180.

De regula Catoniana.

Differunt in regula Catoniana; et dicunt **quidam**, quod regula Catoniana non habet locum in rebus propriis, ut D. de regula cato. l. I [D. 34, 7, 1, 2]. **Alii** dicunt quod loquitur tantum cum res legatur sub condicione, ad quod legatum regula non porrigitur, ut D. t. de leg. Ce. [D. 30, 41, 2]. **Io**[annes] [525]. Ut plenius de regula Catoniana scias inspicias ultimam cartam inforciati [526].

§. 181.

Quomodo vv. « tres posse eligere » legis I. D. de optione legata, intelligenda sint.

Differunt in illis verbis de optione legata, s[c]ilicet « tres posse elligere » [D. 33, 5, 1]. Dicunt, quod tres poterit elligere, cum non est dictum quot eligat; nam tres eliget et non plus, etiam si centum sint. **Alii** dicunt, quod usque ad tres eliget, non quidem ut hos tres habeat, sed ut hi tres elegant. unum de servis, ut detur is [527] legatario, quem hii tres eligent. Et ad hoc eligunt tres, ut, si dissenserint [528], si tamen duo sint concordes, stabitur eorum electioni, ut de arbitris dicitur: et hoc dicit glosa **P**[lacentini], quae ibi est [529] non [530] obtandorum, sed [531] obtatorum ut arbitrorum. **P**[lacentinus].

§. 179. — Chis. Haen. 18. — Hug. 257.
§. 180. — Chis. Haen. 19. — Hug. 422.
§. 181. — Chis. Haen. 20. — Hug. 421.

[522] Leg. *Cum quaerebatur.*
[523] Cod. *alienari.*
[524] Cod. *nūaūit.*
[525] Chis. Haen. *B. (Bulgarus).* Cod. Chis. Haen. §. *b.*
[526] Cod. *ult. car. inforciati.* Può leggersi anche *ultimas cartas.* È superfluo notare essere questa aggiunta un glossema.
[527] Cod. *his.*
[528] Cod. *dissesserint.*
[529] Confr. glossa, L. 1 de opt. v. elect. leg. v. Divus.
[530] Cod. *ū.*
[531] Cod. ha l'ordinaria abbreviazione di *secundum* spesso confusa con quella del *sed.*

§. 182.

An denuntiatio, ne quis emat, emptorem malae fidei possessorem efficiat.

Differunt, quia dicunt **quidam**, quod si denunciatio facta est alicui ementi, ne rem emeret, et ipse, omissa denunciatione, postea emat, quod eo ipso efficiatur malae fidei possessor; nisi bona fide non crediderit, puta qualitate personae denunciantis inspecta, ut D. quae in fra. cre. Ait praetor §. Si quis [D. 42, 8, 10, 3], et D. quod fal. tu. l. I §. ult. [D. 27, 6, 1, 6], et D. de minoribus Tutor [D. 4, 4, 47], et C. de rei ven. Si fundus [C. 3, 32, 17]. **Alii** dicunt, quod semper malae fidei efficitur quoad denuntiantem; sed quo ad [532] alios non nocet. Sed ibi falsus quem tutor non nunciabit, sed denunciabat [533]. **Io**[annes].

§. 183.

Rei legatae optio cui competat.

Differunt in optione rei legatae. **Quidam** dicunt, quod si optio servorum legata sit [sic]: « lego unum ex servis meis » vel sic: « Stichum aut Panphilum », semper heredis est electio, dicunt [534], nisi sit in mora vel in delicto; tunc enim transfertur ad legatarium electio, ut D. I de legatis. Si quis [535] [D. 30, 32, 1]. **Al**[bericus] **Cy**[prianus]. Sed **alii** dicunt, quod semper est heredis electio, sed non tantum ante moram; sed si dixit ubi plures sunt, et tunc mora interveniente electio est legatarii, sed non tam cito, quia tunc heres magis potest dubitare. Quia, si testator legavit Stichum, cum plures haberet, sed de quo sensit dubitatur, an in legatarium convertatur [536] electio post moram heredis. Si quidem hominem in genere legavit, ab initio legatarii [est] electio, ut D. I de legatis. Cum res legatarius [537] [D. 30, 47], et D. II de legatis. Statim liberi [538] [D. 31, 11, 1], de optione legata l. II et VII [D. 33, 5, 2 et 7]. **Alii** dicunt, legatarii esse electionem [539], si hoc voluit testator, et tunc in medioct. [540], et si testator hoc dixit ut eligeret; alias semper heredis est electio, secundum **B**(ulgarum].

§. 184.

De naturali rei interitu a depositario, commodatario etc. post moram praestando.

Differunt. Dicunt **quidam**, depositarium, commodatarium et qui convenitur rei vendicatione et ad exhibendum, post moram ita demum praestare naturalem interitum, sive actor fuerat distracturus, sive non, ut D. de ver. o.

§. 182. — Chis. Haen. 21. — Hug. 170.
§. 183. — Chis. Haen. 22. — Hug. 454.
§. 184. — Chis. Haen. 23. — Hug. 385. 405.

[532] Cod. *quo quo ad.*
[533] Così il cod. evidentemente scorretto. Veggansi le collezioni parallele.
[534] Cod. *di.*
[535] Leg. *Si quis.* §. *Si quis.*
[536] Leg. *ad legatarium convertitur* col Chis. Haen.
[537] Leg. *Cum res legata.*
[538] Leg. *Statuliberum.*
[539] Cod. *electorem.*
[540] *In mediocritatem?* ovvero *in mediocrem.* — Chis. Haen. *in meliorem.*

Si ex legati. [D. 45, 1, 23]. Sed quod de depositario dicitur speciale est, vel dicas quod habuit iustam causam litigandi. Quod dicitur de rei vendicatione in bonae fidei possessore vel malae fidei, qui [541] habuit iustam causam retinendi. **Io**[annes].

§. 185.

De actione vi bonorum raptorum etc. post rei ablatae interitum domino competente.

Differunt. **Quidam** dicunt, quod res captas [542] et per metum ablatas, quae erant in praedio tempore violentiae, si perissent eo modo, quo perissent [543] etsi vis non accidisset, ita demum posse pro his agi, si vim passus fuerat distracturus, cum ipse ab initio semper in mora fuerat; quare et periculum debet esse penes eum. Hoc idem in raptore et abigeo et invasore et fure et qui per metum res abstulit; [h]abita tamen distinctione, ante sententiam periit vel post.

§. 186.

An creditor, qui minores usuras stipulatus est, ob moram debitoris vel ob litem contestatam maiores usuras petere possit.

Differunt. **Quidam** dicunt, quod si mihi debebas XX ex vendito et ego stipulatus sum minores usuras, quam possint mihi deberi ex mora vel litis contestatione, quod [544], lite contestata, potero ego eligere, an velim consequi usuras, quae deberi possunt iudicis officio [545] vel, proposita actione ex stipulatu, consequi deductas in stipulatione.

§. 187.

De possessione coloni.

Differunt. Dicunt **quidam** colonum sibi possidere, cum testatus est coram vicinis se velle possidere. **Alii** contra; hoc est ar. D. de acquirenda [546] possessione l. IIII §. Si rem apud [547]. [D. 41, 2, 3, 18]. **Al**[bericus].

§. 188.

Lis coram arbitro contestata an actionem interrumpat.

Dicunt **quidam**, quod si lis fuerit contestata apud arbitrum, quod non fiat praescriptionis interruptio, nisi conventum sit in scriptis. **M**[artinus]. **Alii** dicunt, fieri omnino interruptionem [548]; sive in scriptis, sive sine scriptis, nil refert. **B**[ulgarus] **Io**[annes] et **Al**[bericus].

§. 189.

An verba l. 13 §. 2 C. de iudiciis « X dierum spatio per unumquemque introitum, » corrigantur per Nov. 112, 3.

Dicunt **quidam**, intervalla XXX dierum non dari actori ante litem contestatam. **B**[ulgarus]. **Al**[bericus]. **Alii** dicunt, quod de actore legitur in illa lege Properandum [C. 3, 2, 13, 2] corrigitur. Sed **B**[ulgarus] dicit Prope-

§. 185. — Chis. Haen. 25. — Hug. 430.
§. 186. — Chis. Haen. 26. — Hug. 415.
§. 187. — Chis. Haen. 24. — Hug. 318.
§. 188. — Chis. Haen. 27. — Hug. 62.
§. 189. — Chis. Haen. 28. — Hug. 98.

[541] Cod. *quia.*
[542] Leg. *raptas.*
[543] Leg. *periturae essent.*
[544] Cod. *quia.*
[545] Cod. *officium.*
[546] Cod. *acquirendo.*
[547] La citazione nel Cod. è errata: la *l. 4* non è divisa in §§. — Leg. *de acquirenda possessione l. III.* §. *Si rem apud.*
[548] Cod. *interruptione.*

randum [C. 3, 1, 13, 2] loqui ante litem contestatam. Dicunt **alii** correctum quod dicitur ibi de actore et reo [549].

§. 190. Actore vel reo ad finem triennii absente, an pereat iudicium.

Dicunt **quidam**, quod si reus et litigator abfuerit usque ad finem triennii, quod periit iuditium. Hoc U[go]; sed P[lacentinus] contra [550].

§. 191. De restitutione pupilli adversus triennium tutoris desidia elapsum.

Dicunt **quidam**, elapso triennio culpa tutoris restituitur perinde pupillus in integrum ad causam agendam, ac si triennium superesset. Et **alii** dicunt, quod si reus absolvatur, iterum aget pupillus, sic lis habet suum vigorem.

§. 192. An filius servi et liberae mulieris patri manumisso ab intestato succedat.

Dicunt **quidam**, quod si servus habuerit filium in servitute ex libera muliere, et manumissus post cum ea [551] perseveret, et ante matrimonium contraxerit, non succedit ei. Sed **Cy**[prianus] [552] contra sentit; et dicit, quod filius in servitute susceptus succedit ab intestato, ad similitudinem eius, quod de concubina dicitur, ar. in Inst. de gradi. cogna. §. Illud [I. 3, 6, 10].

§. 193. De exceptione emptori ex absolutione venditoris competente.

Dicunt **quidam**, quod si venditor meus, facta mihi tradicione, ab aliquo conventus absolvitur, quod competit [553] mihi illa exceptio. **Al**[bericus].

§. 194. An iudici, si prius taxaverit et ita secundum quantitatem a iudice taxatam, iuratum fuerit, liceat minoris quam iuratum fuerit condemnare aut absolvere.

Differunt in C. de iudi. l. Sancimus. [C. 3, 1, 15 - Nov. 82, 10]. Dicunt **quidam** quod si iudex primo taxavit, mox [554] detulit sacramentum, quod potest mutare vel absolvere. D. de in litem iu. Videamus. §. Iurare [D. 12, 3, 4, 3]. **Alii** vero dicunt [555] omnia aut. [ad C. 3, 1, 15 - Nov. 82, 10] corrigere.

§. 190. — Chis. Haen. 29. — Hug. 97.
§. 191. — Chis. Haen. 30. — Hug. 111.
§. 192. — Chis. Haen. 31.
§. 193. — Chis. Haen. 32.
§. 194. — Chis. Haen. 35. — Hug. 113.

[549] A questo punto vi è un richiamo che corrisponde a una nota nel margine superiore e finendo nel margine a destra: le ultime lettere di ogni v. mancano perchè il foglio fu tagliato forse dal legatore nell'estremo margine;

§. propter verbum aut. de litigiosis §. omnem [Nov. 112, c. 3] quod dicit « qualicumque parte vocetur litigatorum [leg. *quamcumque litigatorum partem .... vocare]; et sic hodie tam reo quam ...... dabuntur intervalla XXX dierum.* **Alii** *contra: et dicunt, illud aut. verbum « qualicumque parte litigatorum » esse referendum ad .... verbum quod dicit edicta esse mittenda in scriptis, et non ut aequalia tempora dentur tam actori quam reo; et sic ergo erit deterioris .... cionis reus quam actor. Nec mirum cum alias sit melioris condicionis reus quam actor; nam in reo potest extendi causa usque .... ennium; nam in actore sec. .... post novem menses potest iudi .... ut in aut. de litig. §. Omnem [Nov. 112 c. 3] .... Sed* **Io***[annes] et* **Az***[o] contra, ar. D. de r .... iu. Non debet actori. [D. 50, 17, 41].*

[550] Chis. Haen. *quod periit iudicium. Hoc I (Irnerius), sed contra P (Placentinus).* Nel ms. Chis. E. VII. 218 invece manca la sigla *I*, onde si legge: *quod perit iuditium hoc. Sed contra P[lacentinus]. Hug. et hoc Y (Irnerius). P. contra.*

[551] Cod. *eo.*

[552] Chis. Haen. *M (Martinus).*

[553] Cod. *quem compēt.*

[554] Cod. *mos.*

[555] Cod. *dicunt quod,* ma il *quod* è poi espunto.

Sed **Io**[annes] dicit quod aut. loquitur tantum in expensis litium, et corrigi solam legem Codicis [C. 3, 1, 15], quae de expensis [556] loquitur.

§. 195. De transmissione hereditatis.

Differunt in C. de suis et legitimis l. Apud hostes [C. 6, 55, 8]; quod filia communis relicta in civitate a patre ab hostibus capto et mortuo, patri est sua heres; unde, si postea ista filia decedat, ad matrem tantum transmittit successionem. Aliter si patri heres extitit ex testamento: tunc enim non transmitteret ad matrem, nisi ad solos filios, si non adisset ex testamento; nam tunc indifferenter ad omnes transmitteret. **U**[go]. Contra **P**[lacentinus].

§. 196. De natalium restitutione.

Differunt in restitutione natalium. Dicunt enim **quidam**: ita demum restituitur quis natalibus, si ab initio fuit liber, verum aliqua ex causa servus effectus fuit. **P**[lacentinus] [557] **Alii omnes** contra; imo ab initio ex servis genitoribus et matribus natus [558], restituitur natalibus, scilicet pristinis, quibus omnes homines liberi [559] nascebantur. **Io**[annes].

§. 197. An testamentum in quo filius in potestate praeteritus vel minus recte exheredatus est ipso iure ruptum sit.

§. 197 *bis*. Mater ad secundas nuptias transiens quatenus filio prioris matrimonii succedat.

Differunt in aut. posito in C. ad tertulianum. In testamento [ad C. 6, 56, 7 - Nov. 115, 4]. Dicunt [**quidam**], quod testamentum, in quo filius in potestate constitutus praeteritus vel minus recte exheredatus est, ipso iure ruptum est. **M**[artinus]. **Alii** vero dicunt quod illud aut. Ex toto alias testamento [560] [ad C. 5, 9, 3 - Nov. 22, 46; 2, 3] non corrigitur: et hoc ita intelligunt « ubi [561] etc. » quia in corpore aut., ex quo exceptum est, non fit [562] mentio secundarum nuptiarum, intelligitur illud aut. secundum quod dicit superius [aut.] ex testamento [ad C. 6, 9, 3]; nam verba talia « ubi nulla » etc. [563] nunquam sunt de testu litterae. **B**[ulgarus]. **Alii** idem quod d. [564] et illud ita intelligunt « ubi » etc. scilicet, in contrahendo, et quasi [565] nullo modo contraxerat secundas nuptias, tunc ita succedat. **Io**[annes]. **Alii** vero p. [566],

§. 195. — Chis. Haen. 33. — Hug. 300.
§. 196. — Chis. Haen. 34. — Hug. 274.
§. 197. 197 *bis*. — Chis. Haen. 36. — Hug. 299. — Sono in questo paragrafo congiunte due diverse dissensioni di cui la prima manca della fine, la seconda manca del principio.

[556] Cod. *expensas*.
[557] Glossa. *Py. (Pillius)*.
[558] Chis. Haen. *ex servis genitoribus natus*. — Cod. Chis. E. VII. 218 *ex servis genitoribus et iuribus natis*.
[559] Cod. *filii*.
[560] Così il cod. Leggi: *Ex testamento*.
[561] Allude alle ultime parole dell'Aut. *Defuncto*, che segue l'altra *Ex testamento* già citata, sul C. 6, 56, 7.
[562] Cod. *sit*.
[563] Vedi nota 561.
[564] Leg. *b* = *B[ulgarus]*.
[565] Leg. *quando*.
[566] Leg. *d* = *dicunt*. — Cod. Chis. Haen. *dicunt fratrem*.

matrem succedere quantum ad usumfructum in rebus paternis filio obvenientibus, non quantum [567], ad effectum succedendi; quia semper mater filio succedit quantum ad commodum, quantum ad qualitatem durat differentia; nam si non transit [568], succedit in proprietatem, si transit, tantum in usumfructum: ut supra de secundis nuptiis aut. Ex testamento [ad C. 5, 9, 3 - Nov. 22, 46 - 2, 3]. **P**[lacentinus].

§. 198.

An fratres et sorores ex utroque parente excludant avum ab hereditate defuncti fratris.

Differunt in aut. ad tertullianum. Defuncto [ad C. 6, 56, 7 - Nov. 118, 2], Dicunt **quidam**, quod fratres et sorores ex utroque coniuncti succedunt defuncto pariter cum ascendentibus in gradu proximis [569]; scilicet cum patre et matre; nam cum avo et avia et ultra, non succedunt, quia eis praeferuntur: quin immo etiam ipsi fratres et sorores succedunt; et intelligunt verbum « proximis, » id est « primis »; et hoc tali ratione: frater admittitur cum patre, pater autem excludit avum, ergo frater excludit avum, cum in eodem gradu cum patre esse intelligitur: et hoc **M**[artinus]. Sed hic [570] fallitur **Mar**[tinus] tali argumento: naturales excludunt legittimos et uxor excludit naturales, ergo excludit legittimos; quod falsum est, secundum **Al**[bericum], ar. D. ad Tertull. l. II [D. 38, 17, 2, 1], et in aut. quib. m. n. eff. le. §. Si quis autem [Nov. 74, 6], D. qui po. in pi. Claudius [D. 20, 4, 6]. **Alii** vero dicunt, quod fratres et sorores admittuntur cum ascendentibus et in gradu proximis, scilicet cum parentibus suis, si sint; et intelligunt « proximis » quos nulli praecedunt, ut D. de suis et legi. l. II §. Proximum [D. 38, 16, 2, 6], et D. de vul. et pu. sub. Qui duos [D. 28, 6, 42], et de rebus du. Ex duobus [571] [D. 34, 5, 9], et de ver. si. Proximus [D. 50, 16, 92]. **B**[ulgarus]. **Ug**[o]. **Al**[bericus].

§. 199.

De delegatioue iudicis et sensu L. 1. C. qui pro sua iurisd. 3, 4.

Dicunt **quidam** hanc legem in C. qui pro sua iu. dic. iudi. d. possunt [C. 3, 4, 1] ita intelligendam. Puta: iudex Bononiae delegavit causam pertinentem ad iurisdictionem Mutinae; hic delegatus nec pacientiam debet acomodare, neque si tulerit sententiam valebit, nec appellatione opus erit, nisi fuerit ab imperatore delegatus; tunc enim valet sententia et poterit appellari et ad delegantem [572] remeabit appellatio, ut supra de iudiciis. A iudice [C. 3, 1, 5]. **Alii** dicunt primam [573] partem legis intelligendam in iudice, cui mandata est

§. 198. — Chis. Haen. 37. — Hug. 298. — Confr. sopra 107.
§. 199. — Chis. Haen. 38. — Hug. 90. 119. — Confr. sopra 7.

567 Cod. *quantam.*
568 Leg. *si non transit ad secundas nuptias.*
569 Cod. *in gradum proxim.*
570 Cod. *h· = hoc.*
571 Leg. *Qui duos.*
572 Cod. *delegante.*
573 Cod. *prima.*

iuris dictio alicuius vici, puta Panicalis; iste iudex [574] poterit iudicem delegare ad unam causam istius vici; qui taliter delegatus, non poterit alteri delegare, et, si delegaverit, perinde est ac si alienae prorsus dictionis causam delegaverit: hoc ita, nisi a principe etc., ut supra de iudiciis. A iudice [C. 3, 1, 5]. Et intelligitur quod ibi dicitur, scilicet « generalem » puta Panicalis, et quod sequitur intelligitur taliter, scilicet. .. « quod si quis alienae iurisdictionis » etc., scilicet non generalis, sed specialis sibi commissae, et quod sequitur, scilicet « ac si ipsi qui delegaverat iurisdictionem » etc. « alienae » scilicet prorsus. **Alii** dicunt: puta, aliquis erat praeses in Tuscia, decessit praeses Aemiliae, quae erat ei propinqua: praeses datus ab imperatore in Tusscia poterit causam Aemiliae delegare nunc, scilicet quia iste praeses Aemiliae mortuus est; et taliter intelligitur [575] partem ultimam: « hoc nisi etc. » de superiori concordant superioribus et exponunt « hoc nisi [576] iudices a nobis [577] specialiter dati » si in aliquam provinciam. **Alii omnes** intelligunt scilicet alterius vicinae provinciae, cum praeses decessit. Et hoc **Ug**[o], **R**[ogerius] et **Al**[bericus] [578].

§. 200.

An possessores rerum immobilium satisdare cogantur.

[D]ifferunt. Dicunt **quidam** quod hodie semper satis dabitur [579], sive sit possessor rei immobilis sive mobilis, sive sit actor, sive reus. Nam et actor geminam praestat satisdationem, primam per aut. positum in C. de episcopis et cler. Generaliter [C. 1, 3, 25 - Nov. 112, 2]; postea [580] vero et reus praestat satisdationem, nulla habita differentia, sive sit possessor rei immobilis sive non; ut C. de li. con. Oferatur [ad C. 3, 9, 1 - Nov. 53, 3]. **P**[lacentinus] et **B**[ulgarus] [581]. **Alii** vero dicunt non esse correctum, et intelligunt aut. secundum quod dicitur in D. qui satis da. co. Sciendum [D, 2, 8, 15], id est ut ita demum detur fideiussor, sive [582] sit possessor rei immobilis, quod ex textu aut. [ad C. 1, 3, 25 - Nov. 112, 2] concipitur; ibi enim dicitur quod iuditiariam praestat satisdationem, secundum quod iudici [583] visum fuerit. **Al**'[be-

§. 200. — Chis. Haen. 39. 42. — Hug. 367.

[574] Cod. *iul'*.
[575] Leg. *intelligunt*.
[576] Cod. *n̄o*.
[577] Cod. *an hoc*.
[578] Cod. Chis, Haen. *yr. et al.*; Hug. 119: *Yr. (Irnerius) et Al. (Albericus)*.
[579] Cod. *dabeatur*.
[580] Cod. *post*.
[581] Chis. Haen. *Py (Pillius) et b. (Bulgarus)*. Del resto veggasi la nota *z* di Haenel a pag. 145 della sua edizione.
[582] Haenel propone di leggere *si non*.
[583] Cod. *iuditi*.

ricus]. Alii dicunt idem quod Al'[bericus], sed [584] faciunt relationem aut. in actorem et non ad reum, hoc modo: praebitis sportulis et data fideiussione ab actore [585], scilicet praedictis in aut. Libellum [ad C. 3, 9, 1 a Nov. 96, 1]. Generaliter [ad C. 1, 3, 25 - Nov. 112, 2]. Sed hodie sopita videtur istorum quaestio per constitutionem graecam t. de sportulis, quae incipit: Si quis imperialis mandatum [586] [?]: illa enim, cum veteri lege concordat.

V. SCIALOJA.

(*Continua*)

[584] Cod. *secundum (?)* con la solita dubbia abbreviazione.

[585] Cod. *ab actione.*

[586] Notevole è la citazione di questa costituzione greca. Invece di *imperialis mandatum*, come si legge chiaramente nel manoscritto, deve correggersi *imperiali mandatu* ovvero *imperiale mandatum.* Non so bene a che si riferisca questa citazione. Forse alla Nov. 17 c. 3? O, come mi pare più probabile, all'*epitome Iuliani* 47 c. 1 (ediz. Haenel) che incomincia: *si quis ex divina iussione?* Un accenno alla legge restituta del Codice *De sportulis* 3, 2, 4 apparisce meno probabile.

« DE GENTE SABELLA »

MANOSCRITTO INEDITO DI ONOFRIO PANVINIO

Il libro « De gente Sabella » di Onofrio Panvinio, che pubblichiamo ora la prima volta, forma uno di quei speciali trattati che egli dettò intorno alle famiglie romane, ai nomi dei romani, ai loro uomini illustri, e che tutti dovevano poi rifondersi in opera più vasta ripartita in cento libri, detta dal Mai *magnus ille romanarum antiquitatum scribendarum conatus centum libris comprehensarum* [1], della quale sono noti la prefazione e i primi capi [2], ed è fortunatamente uno dei trattati condotti a termine. Sul valore di esso e del suo autore non è il caso di insistere [3]. Il citato Mai pubblicando i trattati dei Fabi e dei Massimi scriveva: *Hos duos nos invenimus libros in codice vaticano, quos quia egregios et utiles iudicamus luce publica haud aegre impertimur* [4], e tale giudizio può certamente ancora riferirsi al libro vertente sui Savelli, che è condotto forse con maggiore e più sicuro criterio di quelli dei Massimi e Fabi.

Onofrio Panvinio, *infinitae doctrinae indefessique laboris vir* [5], condotto in Sicilia dal cardinale Alessandro Farnese, nipote di Paolo III, presso il quale come a corte sovrana accorrevano i primi letterati d'Italia e che ebbe per secretario tra altri An-

[1] Mai, *Spicilegium romanum*, tom. IX, pag. 534.
[2] Mai, op. cit., tom. VIII, pag. 653.
[3] Per il Panvinio, cf. Teissier, *Elogia Thuaneis*, II, 306; Arisius, *Cremona litterata*, II, 312; Comnenus, *Hist. gymn. Patav.*, pag. 220; Elssius, *Encom. Augustin.*, pag. 537; Dupin, *Bibl. Eccles.*, XVI, 96; Hanckius, *Rom. rerum scriptor.*, I, 2, 59; Henricus C., *Vitae eruditiss. in re litter. virorum*, Francfort, 1713; Gandolfi, *Dissert. hist. de ducentis celebrioribus Augustinianis scriptoribus*, pag. 274; Niceron, *Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres*, XVI, 332; Fabricius, *Biblioth. med. aev.*, III; Tiraboschi, *Storia della lett. ital.*, VII, 825; Corte C., *Elogia virorum illustrium ex ordine eremit. S. Augustini*, Antuerpiae, 1636; Moller, *Disputatio circularis de Onuphrio Panvinio*, Altdorf, 1697.
[4] Mai, op. cit., tom. IX, pag. 545-546.
[5] Mai, op. cit., tom. IX, pag. 383.

nibal Caro, vi moriva appena giunto, giovanissimo, mentre l'attendeva un forte e grande avvenire. Si spegneva con lui la speranza del risorgimento della letteratura storica, e la critica che lo ebbe a padre ricadeva ancora per molto tempo in completo e duro abbandono: la Chiesa perdeva il suo vero storico, l'analista predestinato; vivente il Panvinio, il Baronio forse non avrebbe avuto ragione di essere. Morente, nel monastero di S. Agostino in Palermo, egli destinava a suoi esecutori testamentarî il P. Pamfilo veronese [1], Fulvio Orsini e Latino Latini assenti, e Girolamo Mercuriano medico, che lo aveva assistito in quell'ultima infermità. Costoro erano incaricati di rivedere i suoi manoscritti e riferirne al cardinal Savelli scelto da lui a conservarli e pubblicare quelli che stimasse più opportuni. Sembra però che tali manoscritti e le altre robe lasciate dal Panvinio corressero pericolo, perchè appena conosciuta la morte di questi, il fratello Paolo scrisse al cardinal Farnese pregandolo desse ordine affinchè tutte quelle robe che si trovava ad avere guadagnato fossero conservate fino alla sua venuta in Roma e fossero a lui date per sostenere la vecchia madre, attesochè i frati dell'ordine avevano costituito un *Maestro Gioseph Pamphilio* di Verona *procuratore quale habbi da ricercar queste tal robbe a nome del detto Monisterio: supplico V. S. Ill^{ma} e Rev^{ma} che non permetta che li sia data cosa alcuna delle dette robbe, atteso che n'abbiamo molto più bisogno noi che loro* [2]. Ignoriamo la sorte delle robe in questione; per i manoscritti è certo che nel 1584 erano ancora in casa Savelli. Di quest'anno è infatti un'altra lettera di detto Paolo allo stesso cardinal Farnese con la quale reverentemente lo supplica *a restar servita di far scrivere al Sig. Cavalier Thomaso*

[1] Il maestro in divinità Giuseppe Pamfilio, eletto poscia vescovo di Segni, è quel desso che sarebbesi appropriato e avrebbe stampato sotto il proprio nome il *Chronicon Augustinianorum* composto dal Panvinio. Così affermò infatti il fratello del Panvinio, e sulla sua scorta il Maffei, *Verona illustrata*, parte II, pag. 351.

[2] Ronchini A., *Onofrio Panvinio*, in *Atti e memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi*, vol. VI, 1872, pag. 207.

perchè parli al Sig. Cardinale Savello per la recuperatione delle opere di F. Onofrio mio fratello, conforme alla intentione che detto Sig. Cardinale mi ha sempre dato di voler fare, facendomi trattenere qui, già uno anno fa, su la spesa con mio estremo danno, perchè da principio se mi havesse detto altrimenti, et a molti altri che li hanno parlato per mio conto, io haveria preso altra ressolutione che di star qui tanto tempo a consumarmi. Ma quando pur Sua Signoria Ill^ma^ non mi voglia far gratia di queste opere, quali per molte ragioni fatte conoscer a Sua Signoria Ill^ma^ mi pertengono, che almeno mi faccia gratia di qualche honesta ricompensatione, per sodisfattione di molti miei crediti iustificati, ch' io tengo con il detto mio fratello, et acciò ch' io non porti a Verona per ricompensa di tante honorate fatiche fatte da esso mio fratello, una crudelissima infirmità di mal d'orina che molti mesi fa mi tormenta et gran quantità di debiti fattimi fare in questa terra, sicome io dirò a bocca più a pieno al detto Signor Cavaliere. I manoscritti uscirono certamente da casa Savelli, ove non rimase che l'abbozzo del libro da noi citato, concesso forse in dono come riguardante la famiglia dallo stesso Paolo, ed oggi trovansi sparsi nelle biblioteche Vaticana ed Angelica, in quelle di Vienna e di Monaco. Come e quando vi andassero è questione che non è dato a noi di risolvere.

Il *Liber de gente Sabella* l'abbiamo rinvenuto in due luoghi, nell'archivio dell'ecc^{ma} casa Sforza-Cesarini e nella biblioteca Casanatense [1]. L'originale è il Cesarini, già cognito al

[1] Archivio Sforza Cesarini, AA. XXI, 1. Cartaceo (0.221 × 0,148) di carte 40 numerate a matita, sul dorso leggesi: PAN | VINIVS | GENTIS | SABEL | LAE | MONV | MENTA | scritto ad intervalli ed a pagine non mai complete: certamente i fogli bianchi erano lasciati dall'autore per riempirli a maggiore comodità e in seguito a nuove ricerche. I risultati però che troviamo nel ms. Casanatense e che non appaiono in questo Cesarini, dimostrano ancora la necessità di un nuovo esemplare.

Biblioteca Casanatense. Cartaceo (0,282 × 205) di carte 63 numerate recentemente a matita, legato in pelle rossa con riquadrature e fregi in oro e nel centro lo stemma dei Savelli, al di sopra è ancor quello del cardinale Casanate già possessore del manoscritto. Il dorso è alquanto logoro e porta la collocazione D. III, 35, ripetuta nell'interno della legatura insieme all'altra E. III, 19, cancellata ma purtuttavia leggibile. Il codice ha ora

Ratti [1] ed al Pressutti [2]; sembra però che quest'ultimo non ne abbia fatto un accurato esame perchè si sarebbe convinto che non merita tutti gli elogi prodigatigli, contenendo soltanto l'embrione del lavoro, e in maniera anche molto sconnessa e disordinata. Tra l'autografo Cesarini e la copia Casanatense, copia fatta sotto la direzione del Panvinio, deve certamente essere esistito un altro originale, perchè l'esemplare Casanatense assolutamente non può derivare dal Cesarini; contiene tutto ciò che è in quest'ultimo, mentre ne difetta in moltissime parti. La perdita, se perdita può chiamarsi, di quest'altra copia è poco da lamentare: essa sicuramente non conteneva nulla più dell'esemplare Casanatense. Il Panvinio incaricato dal cardinale Giacomo Savelli di riunire tutte le memorie riguardanti la sua famiglia ne dedicava a lui il risultato [3]: aveva cominciato a scrivere il lavoro *ex Urbe* nel settembre del 1555 e lo chiudeva nel mese seguente datandolo *ex Tusculo*. Ora è evidentissimo che lassù, sui colli Tuscolani, il Panvinio non poteva avere a sua disposizione tutto il materiale necessario a condurre a termine il lavoro, forse approfittava dei pochi libri posseduti dai Camaldolesi e dalla biblioteca del Capitolo: ed è infatti il risultato di ricerche fatte su libri comunissimi quello che ritrovasi nel manoscritto Cesarini, eccezione fatta per lo spoglio dei regesti pontifici, lavoro che necessariamente il Panvinio doveva aver fatto

la segnatura 1347, e nelle due carte di guardia bianche sono ripetute la segnatura D. III, 35 e lo stemma ad inchiostro del Casanate. Nella prima di queste carte è segnato l'anno 1742 che rammenta come in altri codici Casanatensi l'epoca d'ingresso del mss. in biblioteca. Da c. 2 a 4^{v} è la lettera dedicatoria a Flaminio Savelli (il nome di Flaminio è abraso) datata Kl. Maii Anno MDLVI.

[1] *Della famiglia Sforza.* Roma, Salomoni, s. a., vol. II.

[2] *Regesto di Onorio III.* Roma, tip. Vaticana, 1884, *nota nella Prefazione.*

[3] Mss. Cesarini, c. 1. « Iacobo Sabello S. R. E. Diacono Cardinali.

Onuphrius Panvinus Veronensis frater Eremita Augustinianus S. D. Absolvi tandem quantum in me fuit R. D. delegatum abs te mihi munus colligendi illustrium virorum ex gente Sabella memorias, quae sparsim per varios libros latitabant, qua in re hoc omnino praestare conatus sum ut quaecumque invenire potuerim diligenter et fideliter excriberem, atque in unum locis in quibus continentur citatis, tamquam sub aspectum subiicerem, quo facillime multa cognoscere posses, quae fere quadringentis ab hinc annis maiores tui........ in laude aliquando gesserunt. In hoc autem libello, si quae desideras assequeris, maxime laeta-

antecedentemente in Roma. Il manoscritto Casanatense è dedicato non più al cardinal Giacomo, ma ad un altro dei Savelli: quantunque il nome ne sia cancellato, leggesi ancora nettamente *Flaminio.* Questo manoscritto porta le traccie di quella lunga e deplorevole contesa tra gli Agostiniani e Domenicani, e contiene a margine postille poco cortesi per l'autore, al quale tra altro vengono affibbiati i sopranomi di *Capocchius* e *Bufalus:* esso fu certo riveduto dal Panvinio, del quale rinvengonsi a margine e interlineate varianti e correzioni.

La famiglia Savelli ebbe storici a profusione: tutti però dal Sansovino a Fanusio Campano e dal Selino [1] a Giulio Roscio Ortino seguirono le orme di una servile adulazione e del plagio piuttosto che la retta via della critica [2]: il Panvinio segna per tale

bor, quum huius rei causa haec omnia diligentissime fecerim, hic autem hoc me invito factum erit, qui omnes vitas meas in eo conficiendo quo tibi placeret effuderim, te cum si illum et animo quo a me factus est et tibi offerit susceperis non vereor quin ipsum et libenter leges et soluto laborem meum probabis. Vale, ex Urbe Kal. Septembris..... (1555) ».

In calce il ms. porta la nota « Octobris ex Tusculo. »

[1] Citiamo qui il Fanusio e il Selino perchè vengono prodotti in uno dei manoscritti dell'archivio Cesarini e non perchè crediamo siano realmente fonti storiche. Tutt'altro anzi!

[2] Monumenta aliquot familiae | Sabellae Rom. Urbis primariae quae | colligere coeperat | Iulius Roscius Hortinus | XIII April. | CIↃ . IↃ . XXCVII | Anno III Aulico et | Xysti V Pontificis Maximi itidem | III pene incoante.

Autografo. È un compendio redatto al solo uso di magnificare la famiglia Savelli o meglio Peretti dalla quale era disceso Sisto V; fa risalire i primordi di detta famiglia al tempo di Troia: scava uomini e donne illustri in santità, come S. Caio vescovo di Milano, divi Pellegrino, Gavino, Marino vescovo di Ferrara, Mansueto arcivescovo di Milano, S. Liberio papa, e tra le donne Lucina, e dà a casa Savelli i papi Liberio sopradetto, Eugenio I e II, Benedetto II, Gregorio II, Onorio III e IV. AA. XXI. 2.

Historia | dell'antichissima et nobilissima | Casa Savella | All'Illm̃o et Revm̃o Signore e Padrone | mio colm̃o il Sig. Cardinale | Savello | . Segue lo stemma del cardinale, poi: Memorie delle parole formali tratte | dalli propri autori della antichissima | Casa Savella. | Comincia con una citazione del Campano (*De familiis Romanorum illustrissimis,* capo VIII), che secondo le croniche delli signori di Brunforte così dice: « *Antiquissima et nobilissima Sabellorum etc.* » Segue in tutto il sopra accennato manoscritto, del quale sembrerebbe anzi una riduzione in volgare.

Memorie istoriche | dell'antica origine e nobiltà della | famosa stirpe de' Savelli | e de' più insigni personaggi che in essa fiorirono | estratte da authori degni di fede | dedicate | all'Illm̃o et Eccm̃o Signor Principe | Bernardino Savelli | Barone romano Maresciallo perpetuo | di Santa Chiesa e | Principe del Sacro Romano Impero | . Mss. cartaceo del secolo XVII di F. B. di F. C. I, informato alla solita stregua di ambizioni personali e plagiarie. AA. XXI. 1.

Una monografia su tale famiglia è in REUMONT A., *Römische Briefe von einen Florentiner.* Lipsia, 1840-44, lett. XIX-XX.

casata il principio storico vero e positivo: senza illudersi a far risalire i Savelli ad Aventino od a Marco Aurelio ed affibbiare loro pontefici e re, santi e vescovi assolutamente immaginarii, ferma il principio cognito e storicamente certo ad Aimerico padre di Onorio III. Trasse però da tutti gli autori a lui cogniti nota dei Savelli e ne formò una specie di quadro cronologico (vedi Appendice), quadro che messo a profitto da altri venne in seguito aumentato e condotto ad un' epoca molto posteriore al Panvinio. Nell'archivio Cesarini conservasi di mano del dotto Agostiniano il principio di tale cronologia che è molto probabile servisse di base al presente lavoro, e quantunque non del tutto opera sua nè priva di favoloso, abbiamo creduto unirla al *Liber de gente Sabella* quale non inutile corredo ad esso. Seguendo pur sempre la lezione dell'esemplare Casanatense abbiamo tenuto conto delle varianti con quello Cesarini, e confrontate scrupolosamente le citazioni che in massima trovammo sempre giuste e precise. Dove non sembra avere il Panvinio, o magari il copista, osservato tutta la esattezza necessaria, specie nel trascrivere antiche iscrizioni, abbiamo ridato la lezione giusta e verace, rendendo giustizia alla disposizione delle linee e delle parole con abbreviazioni: non abbondammo di note, chè certo non ne era il caso, ma solo ne ponemmo ove potevasi sollevare qualche dubbio o quando nuove ricerche e nuovi risultati della moderna critica avessero condotto a conclusioni dissimili o contrarie a quelle del Panvinio. Se il nostro modesto lavoro varrà ad aumentare anche di un briciolo la gloria dell'erudito Agostiniano, che molti e bene spesso saccheggiarono senza neppur citarlo, noi ci chiameremo ampiamente soddisfatti.

ENRICO CELANI.

« DE GENTE SABELLA »

Onophrius Panvinius [1] *Veronensis*
Frater Eremita Augustinianus
Illustrissimo Viro [Flaminio] Sabello salutem plurimam dicit.

Natura comparatum est, ut omnes homines quam maxime exoptent, virtutum et egregie factorum suorum gloriam, non tantum ab his, qui secum in humanis agunt, sed etiam a posteris cognosci. Et quanto quis, aut ingenio, aut viribus ceteris praestat, tanto magis id desiderare videtur. Non solum autem sua ipsorum ratione homines ducti, verum etiam ob patriae suae splendorem et ornamentum id agere videntur, ut longe lateque suarum virtutum fama extendatur; et quidem nulla unquam gens, nulla natio fuit, aut tam civilis, humana et erudita, aut tam ferox et rudis, quae vehementer non optarit ceteris omnibus praeesse, et omnia non egerit, ut fama alicuius praeclari facinoris ab se editi, omnibus futuris saeculis perduraret.

Omnes namque homines, in quovis virtutum genere excellentes, id permagnificum esse censent, et ab omnibus optandum quod et clarissimam eorum laudem reddat, et longam perpetuamque eorum memoriam faciat. Nullibi enim usquam scriptum reperitur, aliquam quandoque fuisse gentem, aut dignitate, aut potentia, opibus et divitiis praestantem, quae rerum ab se praeclare gestarum gloria frustrari vellet, eorumque recordationem longissimo temporum intervallo illustrem fore vehementer non optarit. Omnibus quoque illis sapientibus, qui de gloriae contemptu aliquid memoriae prodiderunt, adeo naturale et animo fixum erat, quod despicere se simulabant; ut non alia ratione eos libros, illos conscripsisse credendum sit, quam ob gloriae cupiditatem, et ut nomen suum ab oblivione et temporum iniuria vendicantes, illustre ad posteros transmitterent. Nec est existimandum id absque ratione evenire, quod humanae naturae quam maxime proprium est. Quum enim homo ex anima et corpore constet, et quae ad corpus attinent, terrestria sint, nobisque cum brutis communia, ea autem quae animo competunt, divinitatis participantia sint, nobisque cum coelestibus creaturis, quae aeterna sunt, communia hinc

[1] Nella dedica, vicino al nome del Panvinio, una mano di poco posteriore scrisse per ischerno *Bufalus*. Così ancora nella carta precedente, che porta solo il titolo dell'opera ed il nome dell'autore, scrissero a lato di quest' ultimo *Capocchius*.

evenire certum est, quod homines aeternitatem quam maxime consequi desiderant. Quod si quispiam esset, qui id non maxime optaret; hic aut solum eam partem habet, quae nobis cum bestiis est communis, animique excellentiam omnino ignorat, quae vita, mea quidem sententia, morti simillima est, aut divino beneficio integram animi purgationem est adeptus, qua earum rerum obliviscitur, quae homini propriae sunt; et quidem eiusmodi hominem, divinum potius quam humanum esse existimo, et iam aeternitate donatum.

Nam homines sapientes, quibus animi excolendi cura est, et si eum bonis artibus ornant, et eo illum deducunt, quo ad coelum iter est, eam tamen hominis partem, quae corpus est, non omnino negligendam esse censent, sed tanquam rem ipsis carissimam vehementer conservandam et exornandam curant, et ideo illud ab oblivione vendicare etiam desiderant, atque ita agunt, ut qui post eos venturi sunt, illius aliquam habeant recordationem, existimantes corpus ipsum in hoc mundo aliam vitam non habere post obitum, quam ut virtutum suarum fama diu conservata, suorum egregie factorum gloria latius diffundetur; nec quisquam mirari debet, si qui magna et excellentia moliuntur [ut] gloriam et laudem quaerant, quum quotidie videamus in mechanicis ipsis artibus unumquemque optare se magistrum et dici, et haberi.

Licet autem omnes homines eadem ratione gloriam appetant, non tamen eam consequi omnibus concessum est. Etenim qui bonis artibus non incumbunt, si gloriam se adipisci credunt, profecto allucinantur. Ex his quoque qui probitate, virtute, et quovis praeclaro facinore memoria etiam dignissimo pollent, non omnes tamen longam et diuturnam rerum suarum gloriam consequuntur, quum non hi qui egregie operantur, sed hi, quorum praeclara facta monumentis litterarum tradita sunt, illustres gloriosique evadant.

Existimandum enim est, quod etiam a plerisque maximis viris affirmari solet, multas gentes et populos illustrissimos fuisse, multos homines praeclare vixisse, qui magnifica facta gesserunt, quorum nulla tamen amplius est recordatio, non quod eorum gesta cognitu digna non fuerint, sed quod qui ea scriberent, non habuerunt.

Quum igitur omnia praeclare facta longam et diuturnam gloriam et famam non habeant, nisi sint hi qui ea celebrent, maxime compatiendum esse existimo praeclaris illis viris, quorum egregia opera, ob scriptorum defectum et negligentiam amissa sunt et a temporis edacitate consumpta, quoniam et ipsa debito sibi honore carent, quo nullum maius praemium virtutibus dari posse censeo, et in animis hominum virtutis aliquod desiderium excitare non possunt, quod ut plurimum dignis et laudatis exemplis consequi homines solent.

Haec itaque quum ipse mecum saepe et diutius cogitassem, sicut semper iudicavi inhumanum esse et odiosum aliorum virtutibus invidere, ita etiam humanum et laudabile existimavi ad posterorum exemplum et memoriam, virtutes et praeclara gesta hominum illustrium colligere, eaque litterarum monumentis mandare; in qua quidem sententia, quum multo iam tempore fixus permansissem, multaque cognitu non indigna, quae omnino obscura et ignota

latebant, ab iniuria temporis vendicassem, accidit (quod inter amicos fit) ut casu cum Angelo Massarello viro et tui amantissimo, et omnium bonarum artium studioso, de familia Sabella, quam mihi illustrandam susceperam, verba facerem, quumque a me suscepti laboris rationem cognovisset, rogavit me tanquam tui studiosus, ut ea, quae de gente vestra collegeram, et in unum quasi corpus composueram, ad te quoque mitterem. Amicissimi hominis voluntati, quae praecepti mihi loco fuit, repugnare nequaquam duxi, simulque virtutum tuarum fama incitatus, quem hoc uno meo opusculo patronum mihi reddere quam maxime optabam, provinciam libentissime suscepi, et omnia antiqua domus Sabellae monumenta quantâ a me fieri potuit diligentia, collecta ad te mittere decrevi. Accipe igitur hoc munusculum, quod etsi quale sit nesciam, illud tamen tanquam meae erga te benevolentiae signum mitto; in quo si quid eorum, quae mihi proposueram, consequutus fuero, mihi gratissimum erit, sin autem, meae imbecillitatis rationem habebis, quae quum quod potuit, praestiterit, maxima excusatione digna est. Vale, Kl. Maii Anno M . DLVI.

Sabellorum familiam ex oppido Columnensium factionis, Sabello, devenisse, quosdam auctores esse, refert Raphael Volaterranus Anthropologiae libro XXII ubi de Honorio IIII Pontifice Maximo verba facit [1]. Quum vero eorum auctorum, nec verba, nec locum, nec nomen citet, quid in hac re credendum sit aliis iudicandum relinquo. Ipsum et alios, si qui tamen sunt, qui hoc scripserint, nominis tantum similitudine ductos id credidisse existimandum, quod etiam in plerisque aliis familiis usu venire solet. Ipse vero quamvis hoc satis curiose inquisierim, ne vestigium quidem huius rei unquam inveni. Sabellam autem vocem, a Sabina, vel a Sabinorum deo Sabo diminutive dictam, ex Virgilio, et eius interprete Servio [2], ceterisque antiquis scriptoribus satis constat. Nulla autem gentis Sabellae inter reliquas urbanas omni ex parte nobilissimae, ante annum Christianae salutis MC (quod sciam) memoria extat. Nam ea quae in Corsica Insula, de quodam Guidone Sabello, reperta est, quem sub Stephano IIII Papa Anno Christi DCCCXVI fuisse refert magis ficta, quam vero similis (mea sententia) videtur. Paulus enim Iordanus

[1] « Honorius IIII e Sabellorum progenie, sedit ann. II, mens. I. Habitavit in Aventino ubi aedes quae nunc extant extruxit. Martini IIII acta contra Petrum Aragonem quum ille minime desisteret, habuit rata, Ordinem eremitarum Parisiis non receptum probavit, Carmelitanis album adsignavit amictum. Post eius mortem, sedes menses x vacavit cum plerique cardinales valetudinem ex coeli Aventini gravitate contraxissent, Sabellorum genus ex oppido Sabello dicunt devenisse, Columnensium factionis. Virum habuit clarum Pandulfum huius Honorii fratrem, urbis senatorem; alterum in disciplinae severitate Catonem. Postea vero Paulum Ducem Venetorum, cui etiam illi ob virtutem statuam statuere. » *Commentariorum Urbanorum* RAPHAELIS VOLATERRANI *octo et triginta libri.* Lugduni, ap. Gryphium, 1552, col. 668.

[2] Il Panvinio cita l'edizione di Venezia « per Bernardinum Benalium, 1487, die XXII augusti. »

in Corsica Gallorum Regis Henrici Praefectus, in antiquo Corsorum libro manuscripto se invenisse scripsit, Hugonem Columnam, Guidonem Sabellum comites, et Raimundum Nasiccam nobiles Romanos a Papa Stephano IIII (qui vixit anno Domini DCCCXVI) in Corsicam Insulam missos, Sarracenosque (qui eam detinebant) expugnatos ex ea fugasse, cui tamen libro, ut multis coniecturis consequi potui, non admodum fidendum est, quum in eo multa ridicula contineantur. Primus vero [a] qui hanc familiam illustraverit (ut ex certis constat monumentis) fuit Haymericus Sabellus, qui in Urbe ante annos quinquaginta supra quadringentos vixit, prole magis quam virtutibus clarus. Nam circa annum Christi MCXXX ex incerta uxore, inter alios, quos plures genuit, filium tulit nomine Cencium. Is vir factus, ob egregia corporis animique ornamenta, primo a Caelestino III Pontifice Maximo S. R. E. Diaconus Cardinalis et Camerarius factus; mox Innocentio III, Caelestini III successore, vita functo, Perusii omnium Cardinalium suffragiis, altero [b] post eiusdem Pontificis obitum die Pontifex Maximus renunciatus, Honorius III appellatus est. Ab hoc tempore Sabelli multis in Urbe magistratibus functi, maximisque rebus egregie domi forisque gestis, clari insignesque fuere. Sed quoniam propositum mihi non est historiam scribere, sed tantum omnes quae a me colligi poterunt huius familiae memorias investigare, easque litteris tradere, nihil praeterea me auctore adferam, sed solum omnem quam in antiquis et recentioribus monumentis huius gentis memoriam factam invenerim, citatis locis et auctorum nominibus, diligenter subiicere curabo.

De Cencio Sabello Romano Haymerici filio
Diacono Cardinale Sanctae Luciae in Orphea, et S. R. E. Camerario.

Ex antiquis Romanorum Pontificum diplomatibus, quae bullas vocant, in Cardinalium subscriptionibus, clare colligitur, Cencium Sabellum Romanum a Caelestino III, cuius ante Pontificatum Procurator, ut Abbas Uspergensis [c], vel Magister domus, ut ex alio loco constat, fuerat, Cardinalem Diaconum et Camerarium S. R. E. creatum fuisse.

Extat privilegium Caelestini III Papae monasterio monachorum Sancti Benedicti Mantuanae Dioecesis in cuius fine scriptum est: *Datum Laterani per manum Cencii de Sabello Sanctae Luciae in Orphea* [d] *Diaconi Cardinalis et Domni Papae Camerarij* XI *Calendas Decembris Indictione* XIII *Anno Dominicae Incarnationis* M. CXCIV *Pontificatus vero D.* [e] *Caelestini Papae III Anno* IV.

Est quoque in eiusdem monasterii Archiviis alia bulla Caelestini III, huic similis, Anno V data.

a Ms. Cesarini: *enim.* — b *quarto.* — c Ms. Cesarini porta erroneamente *Urspegenensis.* — d *Orphoea.* — e *Domni.*

In porta aenea ante gradus sacros, qui Pilati dicuntur, prope Patriarchium Lateranense, et sacellum quod dicitur *Sancta Sanctorum* est haec inscriptio

† ANNO . V . PONTIF. DNI . CELESTINI . III . PP
CECIO . CARDIN. S. LVCIE . EIDEM . DNI
PAPE . CAMERA
RIO. IVBENTE
OPVS . ISTVD
FACTVM . E. [1]

In porta quoque aenea Patriarchii Lateranensis superiori similis, et proxima est alia inscriptio: haec continens

† INCARNATIONIS . DNICE . ANNO . M. C. XCVI PONTIFI
CATVS . VERO . DNI . CELESTINI . PP . III . ANNO . VI
CENCIO . CAMERARIO . MINISTRANTE
HOC . OPVS . FACTVM . EST.

† VBERTVS . MAGISTER
ET . PETRVS . EIVS . FRATER . PLACENTINI . FECERVNT . HOC . OPVS [2].

Ex Paulo Cortesio Prothonotario Apostolico in primo libro de cardinalatu ad Iulium II Pontificem Maximum, capite de Cardinalibus qui aliquid scripserunt hoc tempore: « in iuris Pontificalis intelligentia, probatus Cencius Sabellus fuit, cuius de doctrina ex eo legum genere existimari potest, quae sunt ab eo de iudiciaria ratione lata [3] ». Presbyter Cardinalis fuit in titulo Sanctorum Ioannis et Pauli.

Caelestino autem III Pontifice Maximo mortuo, Innocentius Papa III eius successor, Cencium Sabellum ex diacono Cardinale Sanctae Luciae in Orphea, Presbyterum Cardinalem Sanctorum Iohannis et Pauli in titulo Pammachij ordinavit eiusque opera in multis legationibus, et plerisque aliis Catholicae Ecclesiae negociis usus est, ut ex eiusdem registro constat, et paulo post videbitur.

[1] Non citata dal FORCELLA, *Iscrizioni delle chiese e altri edifizi di Roma*, vol. VIII. Cf. MARANGONI, *Istoria dell'antichissimo oratorio e cappella di S. Lorenzo nel patriarchio Lateranense comunemente appellato Sancta Sanctorum.* Roma, Puccinelli, 1747, in-8°.

[2] L'iscrizione è qui riportata abbastanza arbitrariamente. Il vero testo è:

(a sinistra) † INCARNACIOIS · DNICE . ANO . M. C. XC. VI.
PONTIFICAT' . VO . DNI . CELESTINI . PP . III . AN
NO . VI . CENCIO . CAMERARIO . MINISTRA
TE . HOC . OP' . FACTV . EST.

(a destra) † VBERT' . MAGISTER . ET . PETRVS . EI' . FR:
PLACENTINI . FECERVNT . HOC . OP'.

Cf. GALLETTI, *Inscr. Rom.* tom. I, Cl. I, n. 53, p. XLII.

[3] CORTESI P., *De cardinalatu libri tres.* Castro Cortesio, Symeon Nardi, 1510, c. 36.

D. Honorius III PP.

Innocentio vero III vita functo, quum Perusii (ut dixi) Pontifex Maximus in eius locum creatus esset, omnibus Ecclesiae Catholicae Patribus et Principibus Christianis more maiorum sequentem epistolam seu bullam scripsit, annuncians creationem suam:

« Honorius Episcopus Servus Servorum Dei, Regi Hierosolymorum Illustri, salutem et Apostolicam benedictionem. Magnus Dominus et laudabilis nimis gloriosus in sanctis, mirabilis in maiestatibus, faciensque prodigia, immutat tempora, alto suae dispositionis consilio, cui consiliarius alius non existit, et vocat ea quae non sunt, tanquam ea quae sunt, ut non glorietur omnis caro in conspectu eius, sed quemadmodum scriptum est, qui gloriatur in Domino glorietur. Sane felicis recordationis Innocentio Papa Praedecessore nostro, XVII calendas Augusti soluto debito carnis, ad regionem Sanctorum spirituum (ut credimus) evocato, et sequenti die celebratis exequiis, ac cum honore debito collocato ipsius corpore in sepulchro, una cum fratribus nostris ad eligendum convenimus successorem, et die tertio Spiritus Sancti gratia invocata, super hoc tractavimus diligenter, et post tractatum diutinum, placuit fratribus universis, humeris nostris quamvis insufficientibus imponere onus istud, et licet in primis duximus resistendum, ne tamen videremur vocationi divinae resistere, submisimus humeros ad portandum, sperantes in eum qui linguas infantium facit disertas, [quod] ipse qui vota fratrum aspirando praevenit, prosequatur etiam adiuvando. Fiduciam enim talem habemus per Christum. Datum Perusij VIII Kalendas Augusti Pontificatus [nostri] Anno primo. »

Ex registro Papae Honorii III quod in Bibliotheca Vaticana servatur.

In bulla, Priori et Canonicis Lateranensibus directa, quae terminos Basilicae Lateranensis distinguit a terminis Cardinaliae Sanctorum Quattuor Coronatorum haec de se ipso ait:

« Hi igitur sint termini paroeciae vestrae quos perpetuis temporibus inviolabiliter observari volumus, salva tamen in omnibus compositione quae inter vos, et Priorem ac monachos Sanctorum Quattuor Coronatorum, auctoritate felicis recordationis Innocentii praedecessoris nostri facta fuit, cuius nos in minoribus fuimus Auditores, et tunc dicebamur Cencius tituli Sanctorum Iohannis et Pauli Presbyter Cardinalis, etc. »

Papa Honorius III, ut ex registro suo constat, tres fecit cardinalium ordinationes, quibus multos cardinales creavit, sed inter hos hi praecipui fuere.

Bertrandus [1] Episcopus Cardinalis Portuensis et Sanctae Rufinae, Apostolicae Sedis sub eo in Lombardia et Galliis legatus.

[1] Bertrando, detto falsamente di casa Savelli e nipote del papa, creato cardinale nella 1ª promozione fatta nel dicembre 1216, e vescovo di Porto e S. Rufina. Il CARDELLA, *Memorie storiche dei cardinali*, Roma, 1792, accusa il Panvinio di chiamare Bartolomeo questo cardinale. Certo però questi accenna a due cardinali dello stesso nome.

Petrus Episcopus Cardinalis Sabinus legatus in Galliis [1].

Thomas de Sabello nepos suus, presbyter cardinalis tituli S. Sabinae [2].

Bartholomaeus presbyter cardinalis Sanctorum Ioannis et Pauli tituli Pammachij [3].

Ioannes Columna, romanus, presbyter cardinalis tituli Sanctae Praxedis, legatus in Oriente, magni animi et consilij vir.

Bartholomaeus presbyter cardinalis Sanctae Pudentianae tituli Pastoris.

Magister Petrus Capuanus Diaconus Cardinalis Sancti Georgii in Velabro [4].

Egidius diaconus cardinalis Sanctorum Cosmae et Damiani [5].

Stephanus diaconus Cardinalis Sancti Hadriani [6].

Nicolaus diaconus cardinalis Sanctae Mariae in Aquiro [7].

Papa Honorius III multos quoque Episcopos consecravit, ex quibus horum tantum memoriam inveni, sunt autem

Anno primo Pontificatus sui

Episcopi Cardinales Bertrandus Portuensis [8] et Petrus Sabinus Archiepiscopus Brundusinus.

Episcopi Parmensis [9], Cremonensis [10], Firmanus [11], Papiensis [12], Helnensis [13], et Signinus.

[1] Pietro, diacono cardinale di S. Giorgio in Velabro nella stessa 1ª promozione. Morì circa il 1242. Costui è confuso con il Pietro da Capua del quale diciamo alla nota 4.

[2] Il Cristofori, *Storia dei Cardinali di S. R. C.*, Roma, 1888, registra Tomaso da Capua cardinale del titolo di S. Balbina. — Certamente un *Thomas de Sabello* non è cognito come cardinale di S. Sabina, ma bensì dei SS. Giovanni e Paolo (Vedi più innanzi la biografia datane dal Panvinio).

[3] Bartolomeo è detto dagli storici cardinale prete di S. Pudenziana, e annoverato tra quelli promossi nella 2ª promozione, novembre 1219. Nessuno cita però due cardinali dello stesso nome.

[4] Il Panvinio riporta Pietro da Capua e non Tomaso. Anche il Cristofori nelle tavole dei cardinali di S. Croce in Gerusalemme registra sotto l'anno 1221 tale Pietro da Capua. Ora qui è evidente la confusione fatta col Tomaso da Capua.

[5] Egidio de Torres, spagnuolo, creato cardinale nel 1216.

[6] Stefano De Normandis fu creato da Alessandro IV nel 1213 diacono cardinale del titolo di S. Adriano e da Onorio III trasferito nell'ordine dei preti col titolo di S. Maria in Trastevere.

[7] Niccolò, diacono cardinale di S. Maria in Aquiro, creato nel 1216.

[8] Il Gams, *Series Episcop.* I, VIII, registra Cencio Savelli, 1216-1219.

[9] Tra Obizzo Fieschi di Lavagna (1194-1224) e Grazia *de Arezzo* (1224-1236). Cf. Bordonus F., *Thesaurus ecclesiae Parmensis ortus, Sanctorum et privilegiorum*, Parmae, 1671 in-4°; Ughelli, *Italia sacra*, II, 160-194; *Serie cronologica dei vescovi di Parma*, Parma, 1833; *Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, Parmae, 1855-1869.

[10] Omobono Medalberto (1216-1248). Cf. Zaccaria F. A., *Cremonensium Episcoporum series*, Mediolani, 1749; Sanclementi E., *Series critico-chronologica episcoporum Cremonensium*, Cremonae, 1811.

[11] Petrus IV. Cf. Catalani, *De ecclesia Firmana eiusque episcopis et archiepiscopis commentarius*, Firmi, 1777, in-4°.

[12] S. Folco Scotti. Cf. Maroni F., *De ecclesia et episcopis Papiensibus commentarius*, Romae, 1757; Spelta A. M., *Storia della vita di tutti i vescovi che dall'anno 45 all'anno 1597 ressero la chiesa di Pavia*, Pavia, 1597, in-4°.

[13] Gualtiero. Cf. Puiggari M., *Catalogue biografique des évêques d'Elne*, Perpignan, 1842.

Anno secundo:

Archiepiscopi Viennensis, Arelatensis [1], et Rheginus.

Episcopi Civitatis Castellanae, Interamnensis [2], Placentinus [3], Laudensis [4], Tripolitanus et Callensis.

Anno tertio:

Episcopi cardinales Conradus [5] Portuensis et Sanctae Rufinae ac N...... Tusculanus [6].

Archiepiscopi Sypontinus [7] et Colocensis [8].

Episcopi Nepesinus, Tudertinus [9], Carnotensis [10] et Pisaurensis [11].

Anno quarto:

Rainerius oriundus de comitatu Tudertino ex oppido quod dicitur Castrum Vetus, ex Priore Sancti Fridiani Lucensis Dioecesis et S. R. E. Vicecancellario, ordinatus est Patriarcha Antiochenus [12].

Archiepiscopus Mediolanensis [13].

Episcopi Lingonensis [14] et Narniensis [15].

Anno quinto:

Episcopi Cardinales Oliverius Sabinus [16], et Guido Praenestinus [17], Epi-

[1] Ugo. Cf. *Gallia christ.*, I, p. 519; Trichaud J. M., *Histoire de la Sainte-Église d'Arles*, Arles, 1858, vol. 2.

[2] Raniero, resse il vescovato di Terni per 37 anni.

[3] *Vicedominus.* Cf. Ciampi F. M., *Storia ecclesiastica di Piacenza*, Piacenza, 1651; *Monumenta historica etc.* cit.

[4] Anselmo de Mauny (o de Rozoy?) che resse il vescovato di Laon sino al 1238 e dicesi eletto circa il 1215. Sarebbe certo il mentovato dal Panvinio. La qual elezione scenderebbe allora all'anno 1217. Cf. Demarsy A., *Armorial des évêques de Laon*, Paris, 1865.

[5] S. Conrado, Cisterciense, « sanctitate et miraculis clarus, » morto nel 1227.

[6] Niccola II Chiaramonti (Cisterciense, siciliano), morto nel 1227.

[7] Alberto. Cf. Sarnelli P., *Cronologia dei vescovi ed arcivescovi Sipontini*, Manfredonia, 1680, in-4°.

[8] Ugrinus (Ugolino, Ugerino), fu ucciso nel 1241. — Cf. Horvàth M., *Natales Archiep. Coloc.*, Bude, 1746; Katona S., *Hist. Metrop. Eccl. Coloc.*, 1800.

[9] Bonifazio Colmezzo, morto il 15 agosto 1235.

[10] Gualtieri, Benedettino, morto il 13 dicembre 1234.

[11] Vitale. Cf. Mattei A. F., *Ecclesiae Pisanae historia*, Lucae, 1768; Martini I., *Theatrum basilicae Pisanae*, Romae, 1705.

[12] Cf. Boschio P., *Tractatus historicus-criticus de patriarchis Antiochenis*, Venetiis, 1748.

[13] Enrico Septala. Cf. Oltrochi B., *Ecclesiae Mediolanensis historia*, Mediolani, 1794.

[14] Ugo da Montréal. Cf. Mathieu, *Evêques de Langres*, Langres, 1844; Vignier J., *Les chroniques de l'evêché de Langres*, Chaumont, 1847.

[15] Giovanni IV.

[16] Il Gams registra questo cardinale vescovo solo all'anno 1255. Cf. Maroni F. A., *De ecclesia et episcopis Sabinens. commentarius*, Romae, 1758; Albani A., *Acta ecclesiae Sabinensis*, Urbini, 1737.

[17] A Guido III dei Pierleoni, il Gams assegna il vescovato dal 1221 al 1228. Cf. Petrini P. A., *Memorie Prenestine*, Roma, 1795; Suarez I. M., *Praenestis antiquae*, lib. II, Romae, 1655.

scopi Aprutinus [1], Sagiensis [2], Urbinas [3], Soranus [4], Anagninus [5], Fesulanus [6], Saonensis [7] et Liviensis [8].

Anno sexto:

Archiepiscopus Beneventanus [9].

Episcopi Norvicensis [10], Hortanus [11] et Belvacensis.

Anno septimo:

Archiepiscopus Tarantasiensis [12].

Episcopi Nivernensis [13], Aniciensis [14], Mutinensis [15], Pistoriensis [16], Suaciensis [17], Verulanus [18] et Rapollanus [19].

[1] Ottone II che tenne il vescovato sino al 1232.

[2] La serie del GAMS non registra questo vescovo, e procede regolarmente da Gervasio (1220) ad Ugo II (1228) senza lasciare spazio alcuno. Cf. MAUREY D'ORVILLE, *Récherches historiques sur la ville, les évêques et le diocèse de Séez*, Séez, 1829.

[3] La serie dei vescovi Urbinati del GAMS, è interrotta con Ottone (1220) e ripresa con Pietro III (1250).

[4] Ancor qui la serie è interrotta dal 1221 al 1252.

[5] Giovanni V. Vacò la sede sino al 1224. Cf. SBARAGLIA Q., *Correzioni all'Ughelli sui vescovi d'Anagni*, X, 206.

[6] Mentova certamente un vescovo non compreso dal GAMS, che dà la serie incerta ed interrotta. Cf. AMMIRATO S., *I vescovi di Fiesole*, Firenze, 1637.

[7] Crediamo debbasi qui leggere *Soanensis* e non *Saonensis* (Suana). A questo vescovato vediamo infatti eletto nell'anno 1221, che corrisponderebbe perfettamente all'anno quinto del pontificato di Onorio III, Galerino o Gualcherino successore di Viviano.

[8] Forse *Niciensis?* In questo caso sarebbe da porsi tra i vescovi Enrico II (1216-....?) e Manfredo (1241-1250).

[9] La serie dei vescovi di Benevento dopo Ruggiero, benedettino, cardinale morto circa il 1221, prosegue con Ugolino Conte, eletto a quanto sembra nello stesso anno. Cf. VIPERA M., *Chronologia episcoporum et archiepiscoporum ecclesiae Beneventanae*, Neapoli, 1636; SARNELLI P., *Memorie cronologiche dei vescovi ed arcivescovi della chiesa di Benevento*, Napoli, 1691; BORGIA S., *Memorie istoriche di Benevento*, Roma, 1763.

[10] Pandolfo (1222-1226).

[11] Guido « praesul Hortanus » (1222-1224). Cf. MAMACHI T., *De episcopatus Hortani antiquitate liber singularis*, Romae, 1759.

[12] Giovanni. Cf. BESSON, *Histoire ecclésiastique des diocèses de Génève, Tarentaise et Maurienne*, Nancy, 1759.

[13] Rinaldo di Nevers, morto il 28 luglio 1230. Cf. COTIGNON M., *Catalogue historial des évêques de Nevers*, Paris, 1616; PARMENTIER A. C., *Histoire chronologique des évêques de Nevers;* LOUIS RAPINE DE SAINTE MARIE, *Series episcoporum*, nell'opera dello stesso, *Récherches sur Nevers*, Nevers, 1811.

[14] La serie data del GAMS procede non interrotta, non lasciando pertanto luogo per questo vescovo.

[15] Guglielmo di Savoia. Cf. NEDRIANI L., *Catalogo de' vescovi Modenesi, e racconti delle attioni loro*, Modena 1669.

[16] Graziadio Berlinghieri. Cf. ROSATI F., *Memorie per servire alla storia dei vescovi di Pistoia*, Pistoia, 1766.

[17] Il Gams riporta una interruzione nella serie dal 1200 al 1303.

[18] Giovanni II.

[19] Interrotta la serie dei vescovi del GAMS circa il 1224.

Anno octavo:

Episcopi Conventrensis [1], Parisiensis [2], Forosemproniensis [3], Firmanus [4], Viterbiensis [5], Mimatensis [6], Tridentinus [7] et Esculanus [8].

Anni nonus et decimus desunt.

Abbas Uspergensis, qui hac aetate vixit, in Chronicis suis [9]:

Anno Domini M . CC . XVI Innocentius Papa obiit apud Perusium XVI Kalendas Augusti Pontificatus sui anno XIX, cui successit Honorius III qui prius fuerat Cencius nominatus, fueratque Camerarius Cardinalium et pecunias collatas ipsis inter eos fideliter et provide distribuebat: sedit annos X, menses VIII, dies..... [XXII].

Anno Domini M . CC . XVII. Iam tepescere coeperunt praedicatores itineris Hierosolymitani, propter mortem Innocentii Papae. Sane Episcopus Halberstatensis et Magister C. de Marburc in inferioribus partibus, et Magister Salomon Herbipolensis in superioribus adhuc insistebant huic negocio. Honorius quoque Papa in civitate Romana praedicabat et testificabatur, in ipsa sua praedicatione, quod tempore sui sacerdotii recuperanda esset a Christianis Civitas Hierosolyma, quod ex tali prodigio dicebat sibi constare. Quia cum olim fuisset procurator cuiusdam Cardinalis, Iacincti videlicet, qui postmodum fuit Caelestinus Papa, contigit ut idem Iacinctus a Clemente Papa mitteretur, in Legatione, ad partes Hispaniarum. Quumque se praepararet ad iter et non haberet pecunias, misit Honorius procuratorem suum, qui tunc Cencius dicebatur, per Civitatem Romanam, quatenus mutuo acciperet sibi pecunias pro expensis, et ad expediendum iter necessarias. Quumque apud plures requireret pecunias, contigit ut in quodam loco sibi soli eunti, et sol-

[1] Grimoaldo?

[2] Bartolomeo, morto nel 1227. Cf. DUBOIS G., *Historia ecclesiae Parisiensis*, Paris, 1690, vol. 2.; BERNARD E., *Les origines de l'église de Paris*, Paris, 1870; *Gallia christ.*, tom. VII, 1-191.

[3] Il GAMS riporta interrotta la serie tra i vescovi Monaldo e il Beato Riccardo (1219-1243).

[4] Rinaldo, che il GAMS vuole eletto nel 1223, e morto nel 1227. Cf. CATALANI M., *De ecclesia Firmana eiusque episcopis et archiepiscopis commentarius*, Firmi, 1777 e 1783.

[5] Lacuna nel GAMS tra il vescovo Martino (1221) e Nicola (1233). Cf. MARIANUS F., *De Etruria metropoli quae est Tyrrhenia*, Romae, 1728. Contiene la serie dei vescovi di Viterbo.

[6] Stefano de Brioude, morto nel 1246. Cf. *Gallia christiana*, I, 86; PASCAL I. B., *Récherches historico-critiques sur l'église de Mende*, Paris, 1853; CHARBONEL J., *Origine et histoire abrégé de l'église de Mende*, Mende, 1858, vol. 2.

[7] Gerardo I, Oscasali di Cremona, tenne la sede sino 1232. Cf. BONELLI, *Notizie istorico-critiche della chiesa di Trento*, Trento, 1761; *Kurze Geschichte und der Bischöfe von Trient*, Botzen, 1852.

[8] Tra Nicola (1223-1224) e Pietro III (1228-....?).

[9] CONRADI A LIECHTENAW VSPERGENSIS *Coenobii in Augustam Dioecesi Abbatis, Chronicon*, Argentorati, Zetneri, 1609, pag. 224. Una prima edizione di questa Cronica fu fatta [in Basilea] nel 1537, in questa il brano qui citato è a pag. 333.

licitanti occurreret quidam vir grandaevus, reverendus et honorabilis in persona. Qui dum quaereret ab eo, quare tam sollicitus et anxius ambularet per viam, caussam itineris sui significavit eidem. Tunc ille respondit sibi dicens: Revertere quia Dominus tuus tempore isto non ibit in Hispaniam; cui Cencius admirans respondit: Quomodo hoc, Pater bone, poteris scire? Cui ille respondit: Ita scias hoc esse verum, sicut verum est quod Papa morietur, et Dominus tuus ei substituetur. Quumque de hoc nulla spes haberetur ab ipso, aut ab aliis, respondit se hoc vix posse credere. Tunc vir ille rursus adiecit: Scias hoc ita esse verum, sicut verum est quod hodie civitas Hierosolymitana a Sarracenis est capta, nec ab ipsis poterit liberari, usque ad tempora tui Pontificatus Romani, et tunc liberabitur. His dictis disparuit vir ille. Quumque reversus fuisset domum, invenit quod Dominus Papa revocaverat legationem et ipse Papa nunciabatur infirmus. Existimabatur a multis quod vir ille fuisset Beatus Petrus. Tali argumento, quia constabat quod ex praedictis duo evenerant. Nam Clemens brevi mortuus est et Caelestinus ei successit. Honorius quoque iam Papa fuerat effectus, quum esset corpore infirmus ex senio, et ultra modum debilis, affirmabat firmiter se credere Civitatem Sanctam in brevi recuperandam. Quo rumore plurimi Romanorum excitati cruce sunt signati. Fama quoque huius rumoris per Alemaniam divulgata multos ad sumendam crucem animavit.

Anno Domini M . CC . XVIII. Otto Imperator obiit, et quia dispositum fuerat in concilio generali, ut eo anno in Kalendis Iulii cruci signati iter arriperent, multi de partibus Alemaniae proficiscuntur. Ast ne pergant in Civitatibus Apuliae impediuntur, sed auctoritate Sedis Apostolicae votum eorum differtur, et inutilibus remittitur per compensationem.

Anno Domini M . CC . XIX. F[ridericus] in Imperatorem electus, negocia Imperii in Alemania disponit, et se praeparat ut sequenti anno veniat Romam coronandus.

Anno Domini M . CC . XX. F[ridericus] Romae coronatur in Imperatorem in Basilica Sancti Petri, de mandato Honorii Papae, per ministerium Domini Hugolini tunc Ostiensis Episcopi, postmodum apostolici. Ubi Imperator de bonis et praediis Imperii in Italia sitis, multa contulit Ecclesiae Beati Petri et vota votis accumulans, de manu eiusdem Episcopi rursus crucem accepit, ad perficiendum iter Hierosolymitanum. Eo anno mittuntur Legati in Franciam pro statutis concilii conservandis.

Anno Domini M . CC . XXI. Res Imperii in Lombardia, etc.

Anno Domini M . CC . XXVII. Honorius Papa obiit mense Martii cui successit Gregorius IX, qui prius Hugolinus Ostiensis Episcopus dicebatur, natione Anagninus, etc.

Ex libro antiquo manuscripto de vitis Romanorum Pontificum, non impresso, qui vulgo sub Damasi Papae nomine circumfertur, in vita Honorii III Pontificis Maximi, edita a fratre Martino Polono ordinis fratrum

Praedicatorum, Domini Papae Innocentii IIII Poenitentiario et Capellano, qui ea aetate in urbe vixit [1]:

Honorius III natione romanus, Perusii electus sedit annos x, menses viii, dies xxii. Hic apud Sanctum Laurentium foris muros Petrum Autisiodorensem comitem in Imperatorem Constantinopolitanum coronavit. Hic etiam Ecclesiam Sancti Laurentii extra muros, et Basilicam quae dicitur Sancta Sanctorum renovavit, decretales composuit [a]. Hic in basilica Sancti Petri F. Regem Siciliae in Imperatorem Romanorum coronavit. Huius tempore Christiani Damiatam ceperunt, sed Sarraceni casu fortuito contingente, eam postea recuperaverunt. Hic Honorius Papa Federicum sibi rebellem et Romanae ecclesiae adversarium comperiens anathematizavit, atque barones ab eius fidelitate absolvit. Honorius Papa moritur et Romae in ecclesia Sanctae Mariae Maioris sepelitur, et D.nus Hugolinus Ostiensis Episcopus in Papam electus, Gregorius est vocatus. Honorius primo anno sui Pontificatus ordinem Praedicatorum confirmavit, Beato Dominico natione Hispano illius inventore procurante. Nam Innocentius Papa qui durus sibi in hoc fuerat, visione habita quod Beatus Dominicus Lateranensem ecclesiam cadentem humeris suis sustentasset, confirmare deliberaverat, sed morte preventus non potuit.

Ex libro fratris Ptolomei Lucensis, Etrusci, ordinis fratrum Praedicatorum qui vitas Romanorum Pontificum sub Bonifacio Papa VIII scripsit anno Christi M . CCC; in vita Honorii III Pontificis Maximi:

Honorius Papa III coronavit duos Imperatores, Orientalem et Occidentalem, quem etiam rem ecclesiasticam violantem, excommunicavit; ordines Praedicatorum et Minorum confirmavit. Sub hoc Papa exacto ob haeresim per Regem Francorum Comite Tholosano, Comitatum Venaysinum occupavit ecclesia, qui ad ipsum Comitem pertinebat. Multas decretales composuit; moriens autem Romae sepultus est in ecclesia Sanctae Mariae Maioris.

Ex libro V et VI Chronicorum Ioannis Villani civis Florentini qui circa annum Christi M . CCC . XX historiam seu Chronica Reipublicae Florentinae patrio, hoc est Etrusco, sermone scripsit [2]:

Nelli anni di Christo M . CC . XV Papa Innocenzio celebrò concilio generale a Roma per fare passaggio oltramare, al soccorso della terra Santa, et più ordini fece, ma poco apresso morì, et l'anno M . CC . XVI fu fatto Papa Honorio III nato a Roma, il quale seguìo poi il detto passaggio, ove andarono molti Romani, et Italiani, et Fiorentini, et andovi d'oltremonti Otto Imperadore et più altri Baroni di Alamagna et di Francia, l'anno di Christo M . CC . XVIII et assediarono la città di Damiata in Egitto per due anni

a Il testo ha *compilavit*.

[1] Martini Poloni *Chronicon*, Antuerpiae, ex off. Plantiniana, 1574, pag. 398. Il brano riportato dal Panvinio differisce di qualche frase dal testo.
[2] *Chroniche di Messer* Giovanni Villani, Vinetia, per B. Zanetti, 1537.

e dopo gran mortalità che v'hebbe di Christiani, et morivisi il detto Otto et molta di sua gente: l'anno appresso hebbono Damiata per forza..... et vinta Damiata per li Christiani, tutti i Sarracini vi furono morti et presi, ma poco la tennero i Christiani per dissensione che [*nacque tra il legato del Papa et Signori Francieschi ch' avean fatto e 'l conquisto per tal modo che*] [1] l'anno di Christo M . CC . XXI, [*per l'accordo la*] renderono i Christiani a Sarraceni [*riavendo i loro prigioni*]. Nelli anni di Christo M . CC . XX il dì di Santa Cecilia di novembre fu coronato et consecrato a Roma a Imperadore Federico sicondo Re di Cicilia figliuol che fu dello Imperadore Arrigo di Soavia, et della Imperadrice Gostanza per Papa Honorio III a grande honore, al cominciamento questi fue amico della Chiesa, et bene dovea essere, tanti benefitii e gratie haveva dalla Chiesa ricevute, che per la Chiesa il padre suo Arrigo hebbe per moglie Gostanza regina di Cicilia, et in dote il detto reame et il regno di Puglia et anchora più, che morto il padre et egli rimanendo picciolo fanciullo, dalla Chiesa come da madre fu guardato et conservato, et etiandio difeso, et poi fattolo eleggere Re de' Romani contro a Otto IIII Imperadore et poi coronato Imperadore come detto havemo, ma egli figliuolo d'ingratitudine non riconoscendo Santa Chiesa come Madre, ma come inimica matrigna, in tutte le cose le fu contrario, et persecutore, et suoi figliuoli, quasi più che suoi antecessori, sì come per inanzi di lui faremo mentione.

Dapoi che Federico secondo fu coronato da Papa Honorio, come n'è fatta mentione, nel suo cominciamento fu amico della Chiesa, ma poco tempo apresso, per la superbia et avaritia, cominciò a usurpare le ragioni della Chiesa in tutto suo Imperio, et nel Reame di Cicilia, et di Puglia, promutando Vescovi et Arcivescovi et altri prelati, cacciandone quegli che v'erano constituti [*prima*] per lo Papa, et facendo imposte et taglie sopra chierici a vergogna della Chiesa, et di Papa Honorio che lo haveva coronato, onde il detto Papa Honorio li fece citatione et monitione che lasciasse a Santa Chiesa sue iurisdittioni, et rendesse il censo usato. Il quale Imperadore vegendosi grande potenza et stato sì per la forza delli Alemani, et per quella del Reame di Cicilia et perchè era signor del mar et della terra, et temuto da tutti Signori della Christianità, et etiandio da Saracini, et veggendosi abbraciato di figliuoli..... non si vole declinare a obedienza di Santa Chiesa, anzi fu pertinace vivendo dissolutamente in tutti i diletti corporali, per la qual cosa dal detto Papa Honorio fu scommunicato li anni di Christo M . CC . XXII [a] et per ciò non lasciò di perseguitare la Chiesa, ma maggiormente occupava le sue ragioni, et così nemico della chiesa e del Papa mentre vivete il detto Papa, il quale passò di questa vita li anni di Christo M . CC . XXVI et dopo lui fu

a Il Villani ha *MCCXX*.

[1] Ricordiamo una volta per sempre che le parole in corsivo e chiuse in parentesi quadre sono nei testi riportati dal Panvinio, mancano però nel manoscritto che noi pubblichiamo.

fatto Papa Gregorio VIIII nato d'Alagna di Campagna, il quale regnò Papa anni XIIII, il quale Papa Gregorio hebbe con l'imperadore Federico gran guerra, imperò ch' el detto Imperadore in nulla guisa volea sapere che si fosse lasciare le ragioni et iurisdittioni della Chiesa, ma maggiormente l'occupava, et molte chiese del Regno fece abbattere et disertare, facendo imposte grandissime et taglie a chierici..... et quando il detto Imperadore hebbe guerra con la Chiesa, fece venire i Saraceni sopra il ducato di Spoleto, et assediarono in quel tempo la città d'Ascesi, et fecero grande danno a Santa Chiesa, per la qual cosa il detto Papa Gregorio confermò contra lui le sententie date per Papa Honorio suo antecessore, et di nuovo diedeli sententia di scommunicatione li anni di Christo M . CC . XXVII.

Ex vitis Romanorum Pontificum patrio sermone a Francisco Petrarcha florentino conscriptis [1].

Papa CLXXXIII. *Anno D.* M . CC . XXVII

Honorio III Romano tenne il pontificato anni X mesi VIII dì XXIII, il quale fu eletto papa a Peruggia. Costui coronò imperadore di Costantinopoli il Conte d'Artisio d'Oriente il quale Piero si chiamava. Rinovò etiandio Honorio Papa la chiesa di Santo Lorenzo et quella che si chiama *Sancta Sanctorum*. Confirmò oltra ciò il primo anno del suo pontificato l'ordine de' frati predicatori cominciato da Santo Domenico Patriarcha glorioso nato d'Hispagna. In questo tempo la città di Damiata fu da' Christiani assediata, la quale dopo due anni che vi stettono a assediarla fu da loro espugnata, et tutti i Saracini che v'erano furono morti e presi.

Ex vitis Romanorum Pontificum Theoderici a Niem Germani in Romana Curia aliquot Pontificum secretarii, qui anno Christi M . C . D. vixit, Bonifacio VIIII Pontifice Maximo:

Vita Papae Honorii III.

Honorius III Romanus creatus anno Domini M . CC . XVI. sedit annos X, menses VIII, dies XXIII. Vacavit sedes dies III. Hic renovavit ecclesiam Sancti Laurentii extra muros et Basilicam quae dicitur *Sancta Sanctorum* et composuit decretum: hic apud Sanctum Laurentium Petrum Comitem Autisiodorensem coronavit in Imperatorem Constantinopolitanum: hic Papa pontificatus sui anno primo apud Sanctum Petrum confirmavit XI Kalendas Ianuarii ordinem Praedicatorum, Beato Dominico procurante. Item confirmavit ordinem Minorum procurante Beato Francisco; Pontificatus sui anno VIII confirmavit quoque ordinem de Valle Scholarum Parisiis. Anno M . CC . XVII Domnus Bertrandus Cardinalis legatus Papae contra haereticos in Franciam missus

[1] *Chronica delle vite de' Pontefici et Imperatori Romani di Messer* F. PETRARCHA, Vinegia, Bindoni e Pagini 1534, c. 91 *r*.

fuit. Anno Domini M . CC . XX Honorius Papa tertius in Basilica Sancti Petri mense decembris coronavit Fridericum II Regem Siciliae Henrici quondam Imperatoris filium in Imperatorem, hic a principio visus est bonus per Ecclesiam educatus, et Othone IIII damnato ad Imperium promotus, sed post Ecclesiam non ut matrem fovens, sed ut novercam quantum potuit laceravit, quare ab Honorio tanquam rebellis anathematizatur, et omnes ab eius fidelitate absolvuntur. Imperavit autem annis XXXIIII. Anno M . CC . XXI legatus Papae mittitur ad partes Albienses Domnus Conradus ordinis Cisterciensis Cardinalis Episcopus Portuensis; quo anno Sanctus Dominicus obiit VIII Idus Augusti; post legatum Domnum Conradum mittitur ad illas partes alius Legatus Domnus Romanus Sancti Angeli Diaconus Cardinalis. Anno Domini M . CC . XXVI mortuus est Rex Franciae Ludovicus, VII Idus Novembris relicto Rege filio Ludovico, quo anno IIII nonas octobris Sanctus Franciscus obiit in Sabbato, sepultus die Dominico Assisii. Anno sequenti M . CC . XXVII, IIII Kalendas Martii Honorius Papa moritur Pontificatus sui anno XI.

Divus Antoninus Archiepiscopus Florentinus in principio tertiae partis historiae universalis, quam ab orbe condito ad tempora sua perduxit, titulo XIX, capite III [1]:

Post innumera (inquit) opera egregia virtutum Innocentii III inter quae etiam edidit tres libellos, primum de miseria conditionis humanae, secundum de Missa, tertium super psalmos poenitentiales, demum beato fine quievit, cui successit in apice Pontificatus Honorius III in numero Pontificum summorum centesimus octuagesimus quartus [a], natione Romanus, de Sabellis, qui erat Sanctorum Ioannis et Pauli Presbyter Cardinalis, et Cencius vocabatur, et sedem accepit anno Domini M . CC . XVI, ab initio vero mundi quinquies millesimo CLXXIX, secundum autem maiorem computationem anno sexies millesimo CCCCXIIII, qui sedit annis X et mensibus duobus. Hic [in] principio sui Praesulatus ad requisitionem beati patris Dominici confirmavit ordinem Praedicatorum, quem ipse fundarat..... [b] sub regula Sancti Augustini:..... ab eodemque Honorio regula fratrum Minorum dicitur approbata, et ordo ille confirmatus..... Hic etiam Honorius Papa Fridericum secundum filium Henrici VI quem iam per plures annos a Principibus Alemaniae electum Imperatorem, et ad preces eorum confirmaverat Innocentius III, venientem ad urbem cum magna militia et apparatu inunxit, et coronam Imperii ei dedit anno Domini M . CC . XX. Qui receptus a clero et populo cum magna gloria, cum multa et magna beneficia recepisset ab Ecclesia Romana, nam velut a matre ab infantia educatus fuerat sub tutela eius in Regno Apuliae, et postea sublimatus in Imperio, licet in principio sui Imperii visus fuit facere aliqua bona et statuta in

a Il testo porta *clxxxiiij*. — b *fundaverat*.

[1] D. ANTONINI ARCHIEP. FLORENTINI *Chronicon*, Lugduni, ex off. Iuntarum, 1586, tom. III, pag. 106.

favorem Ecclesiae, postea ut ingratus et perfidus ut novercam persecutus est eam, usque in finem vitae suae, multa mala et damna inferens. Propter quae ab ipso Honorio excommunicatus est et demum depositus ab Imperio, ut plene dicetur in sequenti capitulo. Hic Honorius fecit plures decretales quae tam magis sunt [a] iudiciales quam morales, et ideo nil de eis refero. Huius etiam pontificatus tempore, anno scilicet D. M . CC . XXVII [b] Beatus Dominicus migravit Bononiae ad Dominum, ut plenius infra dicetur etc..... Anno primo Honorii defuncto Imperatore Constantinopolitano Henrico fideli sine liberis, Comes Autisiodorensis Petrus vocatus, electus Imperator Constantinopolitanus acceptans venit ad Urbem, et coronam Imperii ipsius ab Honorio suscepit in ecclesia Sancti Laurentii extra urbem. Nono autem die suae inunctionis, seu consecrationis ipse Imperator ab Urbe recessit cum uxore et quatuor filiabus. Habebat autem [secum] Imperator circiter CLX milites, et plurimos servientes. Cui recedenti datus est a Domino Papa Legatus de Latere suo Ioannes de Columna Cardinalis cui apud Brundusium Classis Venetorum occurrit, quae [c] illum recipientes transito mari qui gulfus Venetiae dicitur Civitatem Durachium obsiderunt [d].....

Rex Hierosolymitanus Ioannes Anno Domini M . CC . XXIII ex amissione Damiatae et Christianorum in Oriente tribulatione dolens, composito (ut poterat) civitatum statu quas tenebat in Syria, cum satis modica comitiva transfretavit ad partes occidentales, a Romana Ecclesia et Principibus Christianorum petiturus auxilium. Veniens igitur Roma [e] a Papa Honorio gratiose receptus est, et ut posset habere adiutorium quod postulabat ad preces eius et aliquorum sibi reconciliavit Honorius Papa Fridericum Imperatorem, promittentem restituere terras Ecclesiae et in recompensationem iniuriae factae Ecclesiae sibi promisit accedere ad Terram Sanctam cum copiis suis, ad recuperationem ipsius, signum crucis a Papa suscipiens. Insuper et Ioannis Regis Hierosolymitani filiam unicam duxit uxorem qui [tamen] ut infra dicetur nec ad Terram Sanctam accessit, et a persecutione Ecclesiae non cessavit, et uxorem illam male tractavit ac etiam Regem Hierosolymitanum socerum suum. Eodem anno ipse Rex Hierosolymitanus in Hispaniam limina Iacobi Apostoli visitaturus accessit, ibique filiam Regis Galiciae uxorem accepit. Exinde transfretavit in Angliam ubi tum a Rege tum a Baronibus multa ei donaria in subsidium terrae sanctae conferuntur. Anno autem Domini M.CC.XXIII [f] Rex Francorum Ludovicus mense Maii apud Parisios solemne concilium celebravit, in quo legatus Apostolicae Sedis ab Honorio Papa destinatus ad praedicandum crucem contra haereticos interfuit. Comes Tolosanus Raymundus qui erat fautor et defensor haereticorum et alii Albigenses, missis Romam ad Papam legatis spondent se Romanae Ecclesiae velle stare mandatis; [*quare Honorius*] Papa mandavit Narbonensi Archiepiscopo, ut dictum Comitem cum suis adhaerentibus audireret [g] ac omnia sibi scripto referret. Qui convocatis totius provinciae Episcopis atque Praelatis, ipsis praesentibus iuramentum

a Il testo ha *tamen sunt magis.* — b *M . CC . XX.* — c *qui.* — d *transito ipso loco qui gulphus Venetiae dicitur civitatem Dyrrachium obsederunt.* — e *Romam.* — f *M . CC . XXIIII.* — g *audiret.*

ipsius Comitis quod staret Ecclesiae Romanae mandatis recepit [a], et post eum ab omnibus aliis baronibus qui de favore haereticorum erant suspecti; quibus iuramentis susceptis mandavit sub virtute praestiti iuramenti, quod terras suas securas, et Romanae Ecclesiae obedientes redderent, clericis redditus suos integros restituerent, illisque pro illatis damnis, XXV millia marcharum darent [b], quam pecuniae quantitatem intra tres annos consignarent, et quod de haereticis confessis vel convictis iustitiam facerent, et pro posse eorum haereticam pravitatem ab illa provincia extirparent. Anno Domini M.CC.XXVI circa Ascensionem Domini praefatus Rex Ludovicus cum exercitu cruce signatorum Bituris conveniunt [c], inde per Nivernum et Lugdunum transeuntes Avenionem perveniunt. Ipse autem Rex Ludovicus cum plurimis regni sui Praelatis et Principibus anno praecedenti per manum Romani legati Cardinalis signum crucis acceperat contra haereticos Albigenses. Anno autem Domini M.CC.XXVII Ludovicus Francorum Rex obiit, quo anno etiam Papa Honorius moritur.

Platina in Vitis Romanorum Pontificum [1]:

Honorius III, patria Romanus, patre Aymerico [d], omnium suffragiis Pontifex creatur, ad quem Petrus Imperator Constantinopolitanus, cum Iole uxore veniens, in basilica Sancti Laurentii extra muros coronatur, deligiturque statim Ioannes Columna Cardinalis Romanus, qui legatus ad res Asiae componendas, cum iis copiis proficisceretur, quas Innocentius ad eam rem collegerat. Pervenerant iam Aconem Christiani proceres Honorio hortante, maxime vero Andreas Ungariae Rex, Venetorum navigio fretus, quibus ob tantum beneficium ius omne concessit, quod in Dalmatia Dux Austriae habuerat. Andream quoque secuti sunt et Henricus Comes Nivernensis, et Gualtherius Regis Franciae Camerarius. Hi autem omnes inito consilio cum Ioanne Hierosolymitano Rege, Damiatam Aegypti urbem obsidere instituentes, anno salutis millesimo ducentesimo ac decimo octavo, mense Maii eo proficiscuntur,.... quae tandem mense decimo quinto a Christianis capitur, direpta militibus ingenti praeda locupletavit. Interim vero Honorius Romae et ordinem Beati Dominici ipso instante confirmat, et Fridericum secundum anathemate notatum Imperii dignitate privat, quod mortua matre Constantia quae ipsum in hospitio continebat Romam veniens contra ius fasque ditionem Pontificiam vexabat. Hanc igitur ob rem motus Soldanus quod de inimicitia Pontificis et Imperatoris ei constabat, maiorem quam nunquam antea comparavit exercitum, arbitratus christianos nusquam apparituros, qui statim suadente Ioanne Columna Cardinale Romano sumptis armis, hosti ad Nilum obviam fiunt (!). Is vero timorem simulans ne a loco in quo consederant abirent. Nili excrescentiam expectavit, quae paulo post apertis undique ipsius fluminis cataractis ita omnia

a *recepit, cepit et post.* — b *viginti quinque marcas auri darent.* — c *apud Bituriges conveniunt.* — d *Americo.*

[1] *Historia* B. PLATINAE *de Vitis Pontificum Romanorum* ed. HONUPHRII PANVINII, Coloniae, ap. Cholinum, 1568, pag. 215.

inundavit ut cubitum quovis in loco excederet. Hoc autem malo perterriti christiani, pacem statim hac conditione iniere, ut Damiata relicta, captivis utrinque dimissis, reddito a barbaris crucis ligno christianis, Aconem Tyrumque redire liceret. Damiata itaque in celebritate Purificationis Beatae Virginis a christianis prius habitari coepta, in eiusdem natali die barbaris tunc ex foedere reddita est, anno salutis M . CC . XXI..... Christianorum autem duces cum moliri in Asia nil posse viderent obstantibus hostibus, cum Ioanne Columna in Italiam redeunt, quos subsequutus Ioannes Hierosolymitanus Rex quum Romam venisset, perbenigne magnis donatus muneribus, ab Honorio suscipitur. Federico deinde, quem diximus anathemate Pontificis notatum, filiam ex Iole uxore susceptam in matrimonium locat, eique ius illud condonat dotis nomine, quod sibi haereditario iure in Regno Hierosolymitano competebat. Hinc est quod omnes Siciliae Neapolitanique Reges titulum Hierosolymitani Regni verbis non etiam armis sibi vindicant..... Honorius autem satis a rebus externis quietus, et ecclesiam Sancti Laurentii extra muros, et basilicam Sancta Sanctorum, et ecclesiam sanctae Vivianae restituit. Aedes praeterea Casae Marii aedificavit, semifornicem et ciborium Beati Petri miris operis exornavit [a], Decretales quoque epistolas compilavit. Ordinem Sancti Francisci [b] comprobavit, quem biennio post Gregorius in catalogum Sanctorum retulit. Hoc autem modo Honorius bene ac beatam vitam ducens [c], ut bonum Pastorem dicebat, anno Pontificatus sui decimo, mense septimo, die decimo tertio moritur, sepeliturque in basilica Sanctae Mariae Maioris ad Praesepe. Post cuius mortem tanti terraemotus repente exorti sunt, ut in montibus Salviis ad quinque milia hominum periisse constat [d], cadentibus domibus, saxisque ex cacuminibus montium in habitatas convalles passim ruentibus.

Ex annotationibus Urbani Episcopi Foroliviensis [1] in Platina reperto in Bibliotheca Augustini Triulcij Mediolanensis S. R. E. Diaconi Cardinalis Sancti Hadriani:

Anno Domini M . CC . XVII Honorius Papa III Anno primo sui pontificatus interdixit civitatem Mediolanensem et Placentinam bonaque ipsarum praedae exposuit, quoniam civitatem Papiensem infestabant (fol. XVIII).

Mortuo Ioanne Anglorum Rege misit Legatum ad protectionem filiorum suorum, anno primo (fol. LXXX).

Imposuit vigesimam ad triennium pro subventione Terrae Sanctae, anno primo (fol. CIII).

Ioannes Rex Angliae Regnum et filios sub protectione Honorii et Ecclesiae posuit, anno primo (fol. CXLVII).

a Il testo reca: *Beati Pauli miris operibus.* — b *Beati Francisci.* — c *beati vita.* — d *constet.*

[1] Di questo Urbano vescovo di Forlì nessun accenno nel GAMS, che interrompe la serie con Alberto (1206-1220), e la riprende con Ricciardetto Belmonti (1225-?....); sarebbe dunque da porsi nel quinquennio corso tra il 1220 e il 1225. Il PORRO, *Catalogo dei mss. Trivulzio*, Torino, 1884, non registra tale manoscritto.

Dedit dicto Ioanni Regi potestatem degradandi praelatos ipsi Regi inobedientes, anno primo (fol. CLXXI).

Castra Carpi et montis Barnisonis, quae fuerant Comitissae Mathildis, dedit Mutinensibus pro censu LX librarum cerae, anno primo (fol. CLXXI).

Confirmavit ordinem et Regulam Sanctae Trinitatis.

Dedit Salliguerrae, cuidam nobili de Ferraria, Terras Comitissae Mathildis in feudum pro annuo censu LX marcharum argenti, et quod teneretur servire Ecclesiae, non computato recessu et reditu, per unum mensem cum centum militibus annis singulis in Lombardia, Maritima et Campania, anno primo (fol. CCCXCVIII).

Insulam Corsicae concessit Ianuensibus sub annuo censu unius librae auri cum nominatione suffraganeorum Archiepiscopi Ianuensis (fol. CDXIII).

Coronavit comitem Antisiodorensem in Imperatorem Constantinopolitanum, et uxorem in Imperatricem, quod factum est in ecclesia Sancti Laurentii extra muros, anno primo (fol. DXXV).

Composuit pacem inter Ianuenses et Pisanos.

Composuit pacem inter Reges Castellae et Legionis.

Interdixit Regnum Boemiae propter facinora Regis, qui in haec verba scripsit: Venerabili in Christo Patri Domino Honorio Summo Pontifici; gratias ago Paternitati Vestrae quod inter caeteros Principes me diligatis, et quod arguatis me, et moneatis pro salute animae meae. Veruntamen cognosco, quod multa mendatia fuerunt Sanctitati Vestrae de me dicta. Nam nunquam violentas manus in clericos inieci, nec collectas imposui. Interdictum licet iniuste positum servavi, auxi iura Ecclesiarum, paratus sum id facere et iura Ecclesiae manutenere et sic promitto Vestrae Sanctitati ut intelligetis latius per nuncios meos.

Fridericum II Imperatorem privavit Imperio, qui postea per duos legatos Cardinales restitutus est, prius tamen refectis omnibus expensis, quas Ecclesia contra eum fecerat et damnis Ecclesiae illatis. Iuravitque se amplius non intromissurum vel occupaturum terras Ecclesiae. Confirmavit privilegia suorum praedecessorum in favorem Ecclesiae, et si contraveniret voluit ipso facto cadere a iure dicti Regni et sine aliqua monitione vel citatione esse excommunicatus, ut ex diversis suis litteris constat sub datum M. CC. XX in libro privilegiorum. Electoresque Imperii omnia per eum acta firmarunt.

Idem Fridericus Imperator Anno Christi M. CC. XXI confirmavit terrarum Comitissae Mathildis donationem Ecclesiae, in quo Comitatu est Castrum Gonzagae, et de Mantua, ut in libro privilegiorum.

Idem Fridericus confirmat omnia privilegia Ecclesiae contra quam iurat non contraventurum, ut habetur in libro privilegiorum sub datum M. CC. XIX.

Ex glossematibus eruditi cuiusdam viri in Platina antiquo qui est apud Ioannem Baptistam Salomonem Romanum:

Honorius III patria Romanus de Sabellis patre Haymerico omnium suffragiis Pontifex creatur.

Extabant in antiquis Lateranensis Basilicae campanis quae nostra aetate, quum temporis iniuria fractae essent, restitutae sunt, hi de Honorio Papa III versus:

† VT . PATEANT . HORAE . ME . SALVATORIS . HONORE .
† SIC . DE . NON . ESSE . PRECEPIT . HONORIVS . ESSE .
† TRIN' . APLĪCVS . X . Q . FIDLIS . AMICVS .

Papa Honorius absidam Basilicae Sancti Pauli extra muros urbis Via Ostiensi musivo et variis emblematibus ac signis ornavit, ut ex eius figura et nomine ibidem depictis apparet, est enim sub eius imagine sic scriptum: HONORIVS PAPA III.

Eius vero imago aliquot in urbe locis depicta est, ut in absida Basilicae Sancti Pauli extra muros urbis, ante fores Ecclesiae Sanctae Vivianae ad Ursum Pileatum et in titulo Sanctorum Ioannis et Pauli.

Honorius Papa III obiit Romae XV Calendas Aprilis: in crastino iuxta morem exequiae celebratae, corpus in Basilica Sanctae Mariae Maioris sepultum est, ante sacellum Praesepis sub magno lapide marmoreo qui adhuc extat, inter idem sacellum Praesepis, et aram Divi Hieronymi, Pontificatus sui annis decem, et integris octo mensibus exactis.

Atque hactenus de Papa Honorio III [1].

[1] Cf. Budinszki A., *Die Universität Paris und die Fremden an derselben in Mittelalter*, Berlin, 1876; Caillemer E., *Le Pape Honorius III et le droit civil*, Lyon, 1881; Cave G., *Script. eccl. hist. litt.*, Basileae, 1745, II, 287; Dupin, *Nouv. biblioth. des auteurs eccles.*, Paris, 1701, XIII, 178; Fabre P., *Mél. archéol.-hist. éc. franç.*, Rome, 1883-86, III, 328; VI, 147; Id., *Liber cens. eccl. rom.* 1885, *Introd.*; Fabricius, *Bibl. med. aevi*, I, 1018; III, 809; Giesebrecht W., *Kieler allg. Monatschr.*, 1852, 268; Graesse, *Trésor* etc., Dresde, 1859, III, 156; Haureau B., *Not. et extr. d. mss.*, 1860, XXI, II; Horoy, *Med. aevi bibl. patrist.*, 1879 I-II; Jaffé, *Reg. pont. Roman.*, 1851, 886-7; Kohlmann, nel *Jahrb. Ges. Kunst.* Eidem, 1883, V. II, 108; Liverani, *Spicil. liber*, 1863, 707; Mai, *Spicil. Roman.*, 1841, VI, 299; Masetti P. T., *I pontefici Onorio III, Gregorio IX ed Innocenzo IV a fronte dell' Imp. Federico II nel sec. XIII*, Roma, 1884; *Mém. cathol.* 1866, VII, 160; Oudin, *De script. eccl. antiq.*. 1722, III, 37; Pastor L., *Gesch. des Papts*, 1889, vol. I; *Patrol. lat.* LXVIII, 1065; CXC, 979; CCVII, 479; Pertz, *Archiv*, V, 89, XI, 343; Pokorny A., *Die Wirksamkeit der Legaten des Papstes Honorius III in Frankreich und Deutschland*, Krems, 1886; Potthast, *Reg. Rom. Pontif.*, pag. 463, 466, 468, 2056, 2135; Pressutti P., *I Regesti del pont. Onorio III dall'a. 1216 all'a. 1227*, Roma, 1875, 1884; (Cf. de L'Épinois nella *Revue des quest. hist.*, XXXIX, 672; Levi G., in *Arch. Soc. Rom. di st. patria*, VII, 598); Prinz, *Jahrb.* cit., pag. 115; *Rev. d. doc. hist.*, IV, 134; Rodenberg C., *Nober die Register Honorius III, Gregorius IX, und Innocenz IV*, nel *Nev. Arch. Ges. deutsche Gesch.*, 1885, X, 507; Tardif A. nella *Nouv. rev. hist. du droit*, 1880, IV, 291; Rainaldi, *Annal. eccles.* 1646, *a.* 1216; Tiraboschi, *Stor. lett. ital.*, 1806, IV, 35; Watterich, *Pont. Rom. vitae*, 1862 I, LXXI.

De Thoma Sabello Presbytero Cardinale tituli S. Sabinae Honorii Papae III nepote.

In Registris Gregorii IX quae in Vaticana Bibliotheca servantur, Thomas Cardinalis Presbyter tituli Sanctae Sabinae, saepius Honorii III nepos appellatur. Hic fuit vir maximae prudentiae et existimationis in Ecclesia Romana, cuius virtutum fama cum undique sese diffunderet, maxime omnium Ecclesiae Hierosolymitanae clericorum et laicorum consensu, Patriarcha eiusdem Ecclesiae electus est, verum a Papa Gregorio IX non concessus, tum ob mirabilem eius tam in divinis, quam in humanis rebus experientiam, tum quod eius opera maxime esset Sedi Apostolicae necessaria, in illis praesertim calamitosissimis temporibus, quibus Fridericus II Imperator hostis Ecclesiae factus, eam acerrime persequebatur: eius quoque nomen in aliquot bullarum tam Honorii III quam Gregorii IX subscriptionibus reperitur. De eo nil praeterea memoria dignum inveni. Obiit Romae sub Gregorio IX [1].

De Luca Sabello Honorii III Pontificis Maximi nepote Honorii vero Papae IIII parente.

Lucas Sabellus Honorii Papae III fratris filius (ut existimo) fuit, eius enim nepos, in quadam actione, cuius exemplum mox subiiciam, appellatur; fuerit vero frater vel patruelis Thomae Cardinalis, de quo paulo ante verba feci, incertum. Hic Gregorio IX Pontifice Maximo Anno post partum Virginis M . CC . XXX primum senator (sic enim Romani suum praetorem vocabant) in Urbe fuit. In quo magistratu a Gregorio Papa IX sacris interdictus, hostili animo eum Urbe deturbare aggressus est, occasione autem sumpta, quod Fridericum secundum Imperatorem ab Honorio prius anathemate notatum, deinde absolutum iterum diris imprecationibus devovisset, ex senatus consulto plebisve scito, tunc a Friderico Imperatore profusa largitione et maximis pollicitationibus corrupta, eum Urbe exactum, Perusium tamquam in exilium abire coegit, ubi fere biennio mansit. Verum Luca magistratu abeunte, cum in eius locum successissent homines pontifici amici, eorum opera factum est, ut S. P. Q. R. eorum quae in Pontificem commisissent poenitentia ducti, inducto priore decreto Gregorium Pontificem Romam cum maxima laetitia

[1] È costui l'unico cardinale di casa Savelli creato da Onorio III. Tutti gli storici dal Ciacconio a' nostri giorni mentovano un cardinale Tomaso di S. Balbina senza dargli alcuna casata, mentre citano altri due cardinali di casa Savelli, Cencio e Bertrando, de'quali non esiste alcuna notizia. Il Panvinio nelle *Vitae Pontificum* accenna ad un altro nepote di Onorio, Bartolomeo card. del titolo dei SS. Giovanni e Paolo, ma qui, forse dopo nuove e più mature ricerche, esclude costui attenendosi al solo Tomaso. È pertanto questa una modificazione da recarsi alla storia dei cardinali ed anche alle moderne cronotassi.

sub quibusdam conditionibus revocarent. Cuius rei haec in Registris Gregorii IX extat memoria.

« In nomine Domini Nostri Iesu Christi, Amen. Ad honorem omnipotentis Dei et Beatae Mariae semper Virginis, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, ad honorem quoque S. R. E. matris nostrae, et Sanctissimi Patris nostri Domini Gregorii Dei gratia Summi Pontificis. Nos Angelus Malabrancha Dei Gratia almae Urbis illustris Senator, decreto et auctoritate sacri senatus, mandatoque et instanti acclamatione inclyti Populi Romani, ad sonum campanae et buccinarum, publice et plenissime in Capitolio congregati, ad propositionem Venerabilium Patrum nostrorum R. Portuensis et Sanctae Ruffinae Episcopi, Ioannis de Columna tituli Sanctae Praxedis, Steph. Sanctae Mariae Transtyberinae presbyterorum Cardinalium, super discordia inter S. R. E. matrem nostram et eundem Sanctissimum Patrem Dominum Nostrum Gregorium, et S. P. Q. R. exorta, nomine Senatus et Populi romani promittimus nos satisfacturos ad mandatum ipsius Domini Papae, super controversiis exortis tempore Senatoriatus Lucae de Sabello nepotis quondam Domini Papae Honorii III inter dictum Dominum Papam et Senatum Populumque Romanum, etc. »

Integram autem hanc actionem non posui, quia omitto quod longissima sit, ad rem quoque parum vel nihil facit, haec autem est summa: « Placere omnibus, Dominum Papam Gregorium IX in urbem pacifice ad sedem suam reverti rogantque Senatum et populum Romanum a gravi in quod incurrerat anathemate solvi: omnesque magistratus iuraturos se deinceps in Pontificem suum, sub quavis occasione, aut pretextu nequaquam amplius talia molituros, etc. »

Acta pax et confirmata per Angelum Malebrancham Senatorem inter Dominum Papam et S. P. Q. R. apud Sanctum Stephanum in Celio Monte, praesentibus Mattheo Rubeo, Petro Sarraceno, Andriotto de Andriottis, Ioanne Cinthii de Molaria, Angelo Romano de Sposa, Romano Bonamente Urbis vestiario, Paulo Laurentii Iudice Palatino, Petro Malerini, Ioanne Petri Basilii, Petro Boccabotta, Jacomo Ferentino, Amato Sancti Ioannis de incarico, Paulo de Mattheo, Iacobo Mainardi, Nicolao Ioannis Romuli, Ioanne Sinaboni scriniario Palatii, Cinthio Henrici de Papa, Andrea Boccacanis, Thoma Aldone, Petro Carbonario, Ioanne Romanuccio, Ioanne de Campanili, Niobaldo de Miliari, Ioanne Canelluto, Paulo Nasicrassi, Ioanne Boccazzini, Bartholomeo Bibolo, Stephano de Pecta [1].

Causa autem cur Lucas de Sabellis Senator a Papa Gregorio IX anathemate notatus fuerit, elicitur ab ipsius anathematis forma quae est:

« Excommunicamus et anathematizamus ex parte Dei omnipotentis, Patris, Filii et Spiritus Sancti Amen, auctoritate beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, Lucam de Sabello, nepotem felicis recordationis Honorii Papae III praedecessoris nostri, dictum Senatorem, Parentium et Ioannem de Cinthio, ve-

[1] VITALE, *Storia diplomatica dei Senatori di Roma.* Roma, 1791, parte I, pag. 93 e seg.

stiarios, et omnes consiliarios et iustitiarios Urbis, quorum consilio, auxilio et ministerio a Montaltensibus obsides recepti sunt et detenti, et turris aedificata in territorio Castri Montis alti, quod est Sedis Apostolicae speciale in preiudicium S. R. E. etc.

« Item excommunicamus et anathematizamus Paulum Petri Iudicis, Petrum de Stephano, Sanguineum, et Paulum Ioannis Crassi, quorum ministerio attentata sunt aliqua de praedictis. »

Verum Papae reconciliatus anathemate absolutus est. Hic ex uxore Perna antiqui exempli ac pudicitiae foemina, tres mares, et unam foeminam tulit, filii fuerunt Iacobus postea Papa Honorius IIII; Ioannes et Pandulphus, de quibus suis locis verba faciam; filia vero Mabilia quae Stephano Ioannis Stephani primo, mox Agabito de Columna nupsit.

Quum autem iterum sub Urbano Papa IIII Urbis Senator esset iam gravis aetate anno Domini MCCLXVI diem clausit extremum; cadaver in templo Sanctae Mariae Capitolinae vulgo de *Aracoeli*, in avito Sacello honorifice tumulatum. Verum eius filio nomine Iacobo in Pontificem Maximum creato, corpus ipsius nobiliore sepulchro reconditum fuit: est enim pilus antiquus, e lapide pario, multis ac variis elegantibusque sigillis ornatus, cum ciborio et abside marmoreis quae emblematibus aureis et musivo cum insignibus Sabellorum, opere tessellato factis, pro temporum conditione satis ornata sunt, cum hoc epitaphio

✠ HIC . IACET . DN̅S . LVCAS . DE . SABELLO . PATER
DN̅I . P̅P̅ . HONORII . DN̅I . IOH̅I̅S . τ . DN̅I . PANDVLFI . Q. O.
DVM . ESSET . SENATOR . VRBIS . ANNO . DN̅I . M̊ . CC̊ . LXVI
CVI' . A̅I̅A̅ . REQ̅ESCAT . IN . PACE . AMEN. [1]

[1] L'iscrizione è situata in un antico sarcofago rappresentante una scena Bacchica, posto sulla sinistra nella cappella di S. Francesco, e dice:

✠ HIC . IACET . DN̅S . LUCAS . DE . SABELLO . PA̅T̅ . DN̅I . P̅P̅ . HONORII . DN̅I . IOH'IS . τ . DN̅I . PANDVLFI . Q . OBIIT . DV̅ . E̅E̅T . SENATOR . VRBIS . ANNO . DNI . M̊ . CC̊ . LX . VI . C'. A̅I̅A̅ . REQESCAT . Ī . PACE . AM̅.

Cfr. P. Casimiro, *Memorie storiche della chiesa e convento di S. Maria in Aracoeli.* Roma, Bernabò, 1736.

L'opinione del Ratti che questi avesse a consorte Giovanna Aldobrandesca dei Conti di S. Fiora e non Perna come appresso vuole anche erroneamente il Panvinio è infondata. Il sepolcro di quella, se pure vuolsi identificare VANA per Giovanna, è situato bensì rimpetto a quello di Luca Savelli con l'iscrizione VANA | DE SABEL | IS, e scolpita nel frontone con l'arma dei Savelli quella degli Aldobrandeschi e proprio della linea di S. Fiora portante mezzo leone rosso e mezz'aquila rossa in campo giallo, ma questo non prova affatto che fosse consorte del detto Luca. Questa Giovanna fu forse sorella di Aldobrandino II e di Bonifacio che nel 1214 divisero i loro stati toccando al primo la Contea di S. Fiora al secondo quella di Sovana, ma mentre è incerta la sua analogia con *Vana* è più attendibile che questa (Ratti N. *Della famiglia Sforza* Roma, Salomoni, vol. I, pag. 184.) fosse moglie di Francesco Savelli come apparisce da un documento del Catasto del SSmo Salvatore, ove per tale Vana morta nel 1407 « Societas SS.mi Salvatoris à Colutia de magistris Lucae

De Perna uxore Lucae Sabelli.

Eius autem uxoris, quae Perna appellata est, cadaver sepultum fuit in Ecclesia Sanctae Sabinae in cuius sepulchro adhuc hoc extat epitaphium

✠ ANNO . DÑI . MCCCXV . MENSE . IANVARII . DIE . XXVIII
OBIIT . NOBILISS. DÑA . DÑA . PERNA . VXOR . QVONDAM
DÑI . LVCAE. DE . SABELLO . C̄ . ĀĪĀ . REQ̄ESCAT . IN . PACE . AM̄. [1]

Atque hactenus de Luca Sabello et eius uxore, de quibus nihil praeterea memoria dignum inveni.

De Iacobo Sabello Lucae filio Diacono Cardinale Sanctae Mariae in Cosmedin.

Iacobus Sabellus Lucae filius ex tribus fratribus natu grandior fuit. Hic ob generis nobilitatem, morum gravitatem et elegantiam, rerum gerendarum peritiam vitaeque sanctimoniam ab Alexandro IIII Pontifice Maximo affine suo ex nobilissimo Comitum genere orto, Diaconus Cardinalis in Diaconia Sanctae Mariae in Cosmedin creatus fuit anno Domini MCCLX, apud quem et successores Urbanum IIII, Clementem IIII, Gregorium X, Innocentium V, Hadrianum V, Ioannem XX, Nicolaum III, et Martinum IIII, suum in Pontificatu praedecessorem, maximo in pretio semper habitus est, cuius rei illud non parum est testimonium, quod in horum Pontificum registris multa ab eisdem Pontificibus tam necessariis et affinibus suis quam etiam alienis concessa fuisse eo postulante constat.

Extat peramplum privilegium in Registris Urbani IIII, Alexandri IIII Papae successoris, quod idem Pontifex concedit Petro de Sabello Canonico Remensi nepoti Iacobi Diaconi Cardinalis Sanctae Mariae in Cosmedin, cuius exemplum suo loco subiiciam. Aliud quoque privilegium ab eodem Pontifice, Iacobo Cardinale petente, conceditur Ioanni Buccamatio Romano eiusdem cardinalis Capellano (quem postea Papa factus solum Cardinalem Episcopum Tusculanum creavit) Rectori Ecclesiae Sancti Fortunati de Veranoto quo illi

tradente pro anima D.nae D.nae unam imaginettam argenteam deauratam aestimationis trium ducatorum, unum annulum aureum cum lapide zaphyreo aestimatum 20 ducatorum, etc. » (Cod. Vat. Ottob. 2553 c. 9).

[1] Questo marmo con lettere gotiche con figura della defunta delineata e stemmi in musaico a colori è posto nel pavimento sulla sinistra appena si entra in chiesa dalla porta maggiore. L'iscrizione fu edita negligentemente dal GALLETTI (*op. cit.*, tom. III, cl. XX, n. 13, l. CCCCII) come anche riportata male dal Panvinio. Il testo è il seguente: ✠ . ANNO . DÑI . MLL̄O . CCO | . XV . MENSE . IANVARII . DIE . XXVIII . NOBL'IS . DÑA . DÑA . PERNA . VXOR . QVONDĀ . DÑI. | LVCE . DE . SABELLO . CVIVS | ĀĪĀ . REQVIESCAT . IN . PACE . AMEN.

et Rectoratum illius Ecclesiae confirmat, et ampla praebenda in quadam ecclesia donat: pleraque etiam alia his similis extant eius summae existimationis argumenta quae modo longum esset enumerare.

Multis quoque et arduis pro Sede Apostolica legationibus functus in omnibus strenue et maxima cum laude versatus est, praesertim in legatione Sicula, in qua Carolum Provinciae et Andegavensem Comitem, Regis Francorum fratrem, Regno Siciliae ab Ecclesia Romana donatum, ad eiusdem regni acquisitionem contra Manfredum Friderici II Imperatoris filium nothum, regnum per vim occupantem, et a Pontificibus Romanis Alexandro, Urbano, Clemente quartis damnatum et anathematizatum regnoque privatum accedentem cum tribus aliis Apostolicis legatis comitatus est. Huius cardinalis tum maxime virtus enituit. Quibus rationibus permoti patres, quum Perusii Martinus Papa IIII quarto calendas Aprilis Anno MCCXXCV mortuus esset, quarto post eiusdem Pontificis obitum die, id est Calendis Aprilis, in eius locum omnium Cardinalium suffragiis Pontifex Maximus creatus, in memoriam fratris avi sui Honorii, Honorius IIII appellatus est.

Honorius Papa IV.

Martino igitur IIII mortuo, quum in eius locum Perusii a cardinalibus Calendis Aprilis Honorius Papa IIII factus esset, statim Romam versus iter arripuit, in basilica Sancti Petri consecrari volens, et coronari. Quo octavo post electionem die perveniens, die saturnj XVIII Calendas Maii in Presbyterum (Diaconus enim erat) et Episcopum consecratus est a domino patre Latino Fregapanio Romano ordinis fratrum Praedicatorum, Episcopo Ostiense, et sequenti die dominico XVII Calendas Maii ante fores basilicae Sancti Petri suae coronationis insignia suscepit, manibus Gothifredi Diaconi Cardinalis Sancti Georgii in Velabro S. R. E. Archidiaconi, Episcopis, Cardinalibus, clero, senatu, et innumera populi multitudine astantibus et de optimi Pontificis electione congratulantibus. His igitur omnibus rite sancteque peractis (more maiorum) bullam electionem suam continentem omnibus christianis tam ecclesiasticis quam laicis misit, cuius exemplum hoc est:

« Honorius Episcopus Servus servorum Dei, etc. Venerabilibus fratribus Mediolanensi Archiepiscopo, eiusque suffraganeis salutem et apostolicam benedictionem. Quis loquetur potentias Domini, auditas omnes faciet laudes eius etc., Nuper siquidem IIII Calendas Aprilis felicis recordationis Martino Papa IIII praedecessore nostro, prudentiae ac scientiae multarumque aliarum virtutum dono pollente, per naturalis mortis occasum de nequam saeculi huius [a] angustiis liberato et corpore [b] cum debita exequiarum solemnitate sepulto, prima die dicti mensis, cum fratribus nostris, de quorum numero tunc eramus, libere, nulla inclusionis coactione preambula, quam aliquando in ecclesiae ipsius vacationibus damnabilis praesumpsit abusus, convenimus ad tra-

a *huius modi.* — b *et ipsius corpore.*

ctandum de substituendi electione Pastoris. Et post missarum solemnia ex more in honorem Sancti Spiritus missa celebrata, tractatu aliquo habito, tandem in crastinum scrutinii, via electionis concorditer facto [a], ac publicato scrutinio, quod nec sequens habuit, sicut nec oportuit, nec praecedens; votorum fratrum eorumdem directorum in nos eo ipso [b] Sanctae Mariae in Cosmedin Diaconum Cardinalem tanta est inventa concordia, et de unanimi eorum omnium voluntate, adeo concors de nobis in summa Pontificem electio est subsecuta [c], quod nos de tam grandi tamque inexpectata, immo et nobis omnino inopinata novitate plus quam verbis exprimere possimus, attoniti facti sumus, velut in mentis excessu, filiis namque matris nostrae ipsis videlicet Ecclesiae Romanae, communis matris et dominae, Cardinalibus contra nos pugnantibus, ut nobis iugo Apostolicae servitutis imposito, custodem nos in alienis vineis ponerent, qui ex nostrorum meditatione defectuum, nos nec propriae custodiendae sufficere humiliter confitemur, et post defectus eosdem quo ipsis ad maioris voluntatis inditium, quasi palpandos exponebamus obiectos ad obtinendum super hoc consensum nostrum non solum importune instantibus, sed infeste. O quantae animum nostrum perplexitates vexabant, o quam [d] acutis quam amaris cor nostrum pungebatur aculeis, diversis suggestionibus sub conscientiae ac rationis examine confligentibus altrinsecus in eodem!.... Demum ne tamen videremur vocationi divinae resistere, submisimus humeros ad portandum, sperantes in eum qui linguas infantium facit disertas, quod ipse qui vota fratrum aspirando praevenit, prosequatur etiam adiuvando. Fiduciam enim talem habemus per Christum etc. Datum Romae, apud Sanctum Petrum VIII Calendas Iunii Pontificatus anno Primo [1]. »

Ex libro antiquo manuscripto de Vitis Romanorum Pontificum qui vulgo sub Damasi Papae nomine circunfertur, in vita Honorii Papae IIII incerto auctore edita, qui F. Martinum Polonum ordinis praedicatorum Vitarum Pontificum scriptorem supplevit [2]:

Honorius IIII natione Romanus, dictus prius Iacobus de Sabello [e], Diaconus Cardinalis, electus fuit in Papam Perusii, coronatus et consecratus fuit Romae: seditque II annis et vacavit sedes a die Coenae Domini in ebdomada sancta, usque ad sequens festum Cathedrae Sancti Petri. Hic Honorius Papa obiit Romae in coena Domini fuitque sepultus in die Parasceve Sancta, iuxta Nicolaum III in ecclesia Sancti Petri, anno praetaxato.

Ex libro fratris Ptolomei Lucensis, Etrusci, ordinis fratrum Praedicatorum qui vitas Romanorum Pontificum sub Bonifacio VIII Papa scripsit anno Christi MCCC; in vita Honorii IIII Pontificis Maximi:

a *via electa concorditer, factoque.* — b *eo tempore.* — c *in summum Pontificem electio subsecuta.* — d *perplexitatis vexabat anxietas! O quam.* — e Il *Chronicon* reca *de Sabellensibus.*

[1] Raynaldi, *Annales ecclesiastici*, Lucae, 1748, tom. III, pag. 598.
[2] Martini Poloni *Chronicon*, ediz. cit., pag. 432.

Honorius IIII natione Romanus de domo Sabellorum, quae antiquum genus erat in Urbe, dictus Dominus Iacobus de Sabello Papa creatus Perusii a cardinalibus in octavo Paschae, alias die lune post octavas Paschae M . CC . LXXXV.

Hic sapiens homo fuit, nulli laesivus sed suis bene profectivus, hic habuit fratrem multum prudentem, et virum non modicae humanitatis qui ambo fuerunt multum podagrici, Honorius enim ita impeditus in manibus et pedibus erat, quod celebrare non poterat, nisi cum quibusdam instrumentis, sed frater suus Dominus Pandulphus, sic fuit impeditus, quod ab aliis ferebatur de loco ad locum, et tamen quando fiebat Senator, potentissimus erat, in tantum quod latrones et malefactores fugiebant a facie eius, et si inveniebantur sine misericordia suspendebantur. Unusquisque in domo suo erat securus, viae Romanae erant ut antiquitus tutissimae. Hic ubi primum creatus est, statim ad Urbem se transfert et in Monte Aventino iuxta Sanctam Sabinam magna fabricat palatia ed ibidem Sedem Pontificalem instituit, totusque ille mons renovatur in aedificiis. Hic ordinem Carmelitanum consolidavit qui prius in Concilio remanserat in suspenso, tunc mantellos subauratos mutaverunt in cappis albis. Huius etiam tempore promotus est ordo Augustinianus quantum ad magistros Parisiis, quia ex certa causa ante fuerant impediti, et hodie in probis viris vigent, inter quos fratres est frater Egidius magnae nationis Romanus et Archiepiscopus Bituricensis.

Hic Papa unam solam ordinationem fecit, in qua unum solum Cardinalem creavit Ioannem de Buccamaciis Episcopum Tusculanum. Anno autem MCCCLXXXVII Papa Honorius moritur in Palatio suo apud Sanctam Sabinam et in ecclesia Sancti Petri sepelitur, iuxta sepulchrum Nicolai III honorifice, quamvis quum adhuc viveret, apud Sanctam Sabinam continuam residentiam faceret, nisi in aestate, quia tunc se Tibur cum curia transferebat; sedit autem annis duobus et diebus aliquot, et vacavit tunc Ecclesia a Coena Domini quia tunc mortuus est Honorius IIII usque ad Cathedram Sancti Petri in qua electus est Nicolaus IIII; quod contingit quia tunc recluserunt se cardinales in Sancta Sabina, et quia in aestate locus infirmus erat, multi cardinales infirmati sunt, et ibidem mortui circa VI vel VII, inter quos fuerunt Dominus Iordanus Ursinus, D. Comes de Mediolano, Dominus Hugo Anglicus, Dominus Gervasius Andegavensis, et Decanus Pisanus Dominus Antherus etc. Inde omnes redierunt ad propria, post quam vero recreati sunt et resumpserunt vires de communi concordia collegii, redeunt ad electionem in eodem loco et factum est PP. in festo Cathedrae Nicolaus IIII de quo nunc est dicendum, hic enim existens Episcopus Cardinalis, dum essent Cardinales inclusi in Sancta Sabina ad electionem faciendam post mortem Honorii, dum alii cardinales fugissent locum propter infirmitatem, ipse solus ibidem remansit, in loco infirmiori, et tunc evasit in[columis]: causa fuit quia in profunda aestate semper habuit prunas copiosas in aula sua et in camera et in aliis officinis.

Ex libro VII Chronicorum Ioannis Villani, civis Florentini, qui circa annum Christi M . CCC . XXX historia seu chronica Reipublicae Florentinae patrio, hoc est Etrusco sermone scripsit [1]:

Nelli anni di Christo M . CC . LXXXV adì XXIIII di Marzo morì in Peruggia Papa Martino IV et là fu sepelito honorevolmente, questo fu buono huomo et molto favorevole per la Santa Chiesa a quelli di la Casa di Francia, per chè era nato dal Torso in Lorena del Reame di Francia, poi la domenica apresso adì primo di aprile li anni di Christo M . CC . LXXXVI fu eletto et fatto Papa Honorio IIII della Casa de' Savelli, di Roma gentil'huomini et vivette nel papato due anni et due dì et quello fue al suo tempo, per li tempi ne faremo mentione....

Nelli anni di Christo M . CC . LXXXVI essendo Papa Honorio IIII de' Savelli di Roma, il Conte Guido di Montefeltro il quale per più tempo havea tenuta occupata la contea di Romagna, sì come tiranno contro a la Chiesa di Roma in parte ghibellina, ove grandissimo spargimento di sangue si era fatto, come in parte s'è fatto mentione adrieto, et innumerabile spendio per la Chiesa di molta moneta, et anchora per li Fiorentini et Bolognesi che molta ve ne spessono in servigio di Santa Chiesa, et già perduta per lo Conte di Montefeltro la città di Faenza et di Cervia, et rendute a ubidienza della Chiesa, il detto Conte Guido venne con patto ordinato a commandamenti di Santa Chiesa, e del detto Papa, il quale li perdonò et mandollo a' confini in Piemonte, et tenne due suoi figliuoli per istadichi, et riformò tutta Romagna a ubidienza di Santa Chiesa, et mandovi il Papa per Conte Messer Guielmo Durante di Proenza. Al tempo del detto papa Honorio portando i frati del Carmine uno habito il quale secondo la religione parea molto dishonesto, ciò era la cappa di sopra cerchiata bianca et biggia, con larghe doghe, dicendo che quello era l'habito di Santo Helia Profetta, il quale sta nel monte Carmelo in Suria, il detto Papa per più honestade il fece mutare et portare la cappa tutta bianca [a], per la quale mutatione si dice ch'el Soldano de' Saracini che allhora regnava, il quale tutto che detti frati del detto ordine ch'erano heremiti et habitavano sul detto monte Carmelio fossero Christiani, li haveva il detto Soldano in riverenza per honore di Santo Helia Profetta ch'era stato capo di quell'ordine, et poi che mutarono l'habito, per dispetto del Papa, et de' Christiani li fece il Soldano cacciare dal detto monte Carmello et dall'hora innanzi il fece habitare a suoi Sarracini.

Nelli anni di Christo M . CC . LXXXVII a consentimento di Papa Honorio Messer Prinzivalle dal Fiesco de' Conti di Lavagna di Genoa fu Vicario d'Imperio, et andò in Alamagna et fecesi confermare a Ridolfo eletto Re de' Romani, poi venne il detto Vicario in Toscana per racquistare le ragioni dell'Imperio...... ma non potendo far cosa che valesse in breve si tornò in Alemagna al Re Ridolfo con poco honore.

a Il Villani ha veramente *bigia*.

[1] VILLANI, *Chronica*, ed. cit. c. 87 *v*.

Nelli anni di Christo M . CC . LXXXVII adì III d'Aprile morì Papa Honorio in Roma et lo si sepellìo a grande honore: questo Papa sostenne anzi parte ghibellina che guelfa, et poco o niente aiutò l'herede del Re Carlo alla guerra di Cicilia, onde molto montò lo stato del Re Giacomo d'Araona, che se n'avea fatto coronare Re, et tutta parte ghibellina n'essaltò, come innanzi faremo mentione.

Ex vitis Romanorum Pontificum patrio sermone a Francisco Petrarcha florentino conscriptis [1]:

Papa CXCVI, *Anno Domini* MCCLXXXV.

Honorio IV di natione romano, tenne il pontificato anni due, vacò il Papato mesi X nel tempo del quale Filippo Re di Francia ragunato grande esercito con Gervasio Cardinale et legato del Papa, venne nel Regno di Raona, et quivi prese la città Gironda, dipoi sendo grande mortalità et fame, conciosia che infinita moltitudine di huomini e di bestie vi morissino, lui anche vi morì, et in questo venendo il Re Piero di Raona, et rihavuta la città Gironda anchor lui passò di questa vita, doppo la morte del quale Alfonso suo primogenito prese il Reame di Raona et Iacobo suo figliuolo prese quello di Cicilia. In questo tempo anchora Guglielmo Vescovo d'Arezo huomo armigero fe' torre alla gente sua un Castello a Sanesi chiamato Poggio di S. Cicilia, il perchè i Sanesi ragunato il loro exercito coll'aiuto de' Fiorentini et di altri di Toscana, posono campo al detto Castello, onde il Vescovo ragunata gran gente ghibellina per farnegli levare non potendo rimovergli, la sua gente abandonò il Castello, et così i Sanesi lo rihebbero. In questo tempo anchora Ridolfo allhora Imperadore fece suo Vicario in Toscana Prinzevalle dal Fiesco, per racquistare le ragioni dell' Imperio, il quale volendo che Fiorentini et Sanesi et molte altre terre giurassino su commandamenti dell'Imperio, et eglino ricusando, lui condonatagli in certa somma di danari et sbanditine alcuni nella Magna, sotto il pontificato anchora di Onorio di nuovo il Vescovo d'Arezo ragunata gran gente fra la quale furono gli Ubertini et Pazzi di Valdarno, et Buonconte da Montefeltro et altri sbanditi di Firenze et di Toscana, occultamente una notte entrò in Arezo donde era stato cacciato et presa la città cacciò fuori tutti i Ghuelfi che v'erano i quali n'andarono a uno Castello che si chiama Montesansavino et quivi s'acconzorno co' Fiorentini et colla compagnia di Toscana, per fare guerra ad Arezo. Ma tornando a questo tempo Prinzevalle dalla Magna, venuto in Arezo, ragunata quivi gran gente combattè dipoi gran pezzo con Fiorentini et con Sanesi, et con Ghuelfi.

Ex vitis Romanorum Pontificum Theodorici a Niem Germani, in Romana Curia aliquot Pontificum Secretarii qui anno Christo M . C . D . vixit, Bonifacio VIIII Pontifice Maximo:

[1] *Chroniche*, ediz. cit., c. 97 *v*.

Vita Honorii Papae IIII.

Honorius IIII Romanus, prius dictus Iacobus de Sabello, Diaconus Cardinalis, eligitur Perusii die lunae post octavas Paschae, anno MCCLXXXV, Romae coronatus, sedit annis duobus a die Coenae Domini usque ad sequens festum Cathedrae Sancti Petri. Philippus Rex Franciae hoc anno pugnavit contra Regem Aragoniae Petrum excommunicatum, quo bello Petrus ex vulnere obiit. Idemque Rex Franciae eodem anno obiit Perpiniani peste, rediens a bello Aragonico et corpus Parisios translatum in Sancto Dionisio sepelitur, fuitque hoc anno et sequenti multa mortalitas. Carmelitae anno sequenti scilicet MCCLXXXVI mantellos suos ex albo et nigro seu griseo in cappas albas mutaverunt. Dominus Papa Honorius IIII obiit in Coena Domini. Sepultus die Sancto Parasceves iuxta Nicolaum III in Ecclesia Sancti Petri in fine anni praedicti.

Divus Antoninus Archiepiscopus Florentinus in tertia parte historiae universalis, quam perduxit ab orbe condito ad tempora sua, titulo XX, capite V [1]:

Postquam Martinus Quartus appositus est ad patres suos, Perusii XXIIII die Martii, ibique honorifice sepultus anno Domini MCCLXXXV in mense Aprilis, Domini Cardinales canonice elegerunt in Summum Pontificem Honorium IIII de familia Sabellorum, [*ex*] nobilibus Romanis [*Iacobum ante vocatum*]. A principio autem mundi quinquies millesimo CCLII [a] secundum maiorem computationem sèxies Millesimo CCCCLXXXV. Sedit autem annis duobus. Hic [b] parum iuvit haeredes Caroli in facto regni Ciciliae, et magis iudicatus est favere Ghibellinis quam Guelfis. Rex autem Aragonum prosperatus est, et coronari se fecit, filius scilicet Petri iam defuncti, in Regem Siciliae..... Eo tempore cum fratres ordinis carmelitarum deferrent habitum, qui minus convenire videbatur viris religiosis, scilicet cappam circulatam largis virgis albis et griseis, quem habitum asserebant fuisse Helyae Prophetae habitantis in Monte Carmelo in Syria, quod tamen neque in sacra scriptura, nec in authentica scriptura reperitur, Papa Honorius IIII propter maiorem honestatem, mandavit habitum [*illum*] dimittere et deferre super [c] cappas ex toto albas et tunicas subtus griseas cum scapularibus [d]. Hic habuerunt initium [e] sub quodam Patriarcha Hierosolymitano, quum in Syria habitarent [f] Christiani, Hierosolymis, et [*in*] aliis multis civitatibus: degebant autem in Monte Carmelo ut heremitae et sub regula Beati Basilii, sed Honorius III confirmavit ordinem illum. Et postmodum comisit [g] Papa Hugoni Cardinali Ordinis Praedicatorum, ut adderet dictae religioni quasdam constitutiones,

a Il testo reca *quinquies millesimo CCXLII.* — b *Is parum.* — c *et desuper cappas.* — d *cum scapularibus assumere.* — e *Hi habuerunt initium.* — f *nam in Syria habitabant.* — g *Et postmodum is papa commisit.*

[1] D. ANTONINI ARCH. FLOR. *Chronicon.*, ediz. cit., tom. III, pag. 221.

quas in posterum observarent. Sed in processu temporis occupantibus Sarracenis ex toto partes Syriae, recedentes Carmelitae de locis illis dispersi per orbem in terris Christianorum aedificaverunt plurimos conventus, ex eleemosynis fidelium collatis, propter eorum devotam conversationem et exemplarem. Aliqui tamen referunt quod Soldanus Sarracenorum qui prius eos habebat in reverentia, propter Helyam Prophetam, mutato habito eis dato a Papa, in contemptum Papae et fidelium fecit eos expellere de Monte Carmelo unde Carmelitae dicuntur, non quod ab Helya habuerunt initium..... Anno Domini Millesimo CCLXXXVI Honorius Papa ordinavit ut Dominus Prinzivallis de Flisco de Comitibus de Lavania Ianuensis [a] fieret Vicarius Generalis Imperii, qui [*et*] in Alamaniam statim profectus ad Rodulphum Imperatorem electum, qui tamen coronam Imperii non suscepit, [*et*] fecit sibi confirmari dictum Vicariatum..... Anno autem Domini MCCLXXXVII Honorius Papa migravit ad Dominum, sepultus in ecclesia Sancti Petri de Urbe et vacavit sedes per menses aliquot.

Platina in Vitis Romanorum Pontificum [1]:

Honorius IIII Patria Romanus, e gente Sabella familia nobilissima, Iacobus antea vocatus, Diaconus Cardinalis, Perusii Pontifex creatus, Romam venit anno Domini MCCLXXXVI fratre eius Pandulpho Senatoriam dignitatem tum gerente. Tantae enim severitatis et iusticiae Pandulphus est habitus, ut quotiens Romani cives purgare urbem latronibus, sicariis, furibus, parricidis vellent (quorum tum in solo Romano magna copia ob seditiones civium erat) non alium Senatorem, quam Pandulphum exposcerent. Is etsi podagra et chiragra vexabatur, non tamen animi magnitudine, et constantia a bene valentibus superabatur. Eodem quoque morbo ita etiam interdum Honorius laborabat, ut ei instrumentis quibusdam, ad id apte fabrefactis, sacrificare necesse esset. Consilio tamen et prudentia tantum valuit ut non multum corporis vires in eo desiderarentur, quippe cum solus plura prope videret, quam omnes simul qui tum in Urbe aderant. Habitavit hic in Aventino apud Sanctam Sabinam, egregiasque aedes (quarum vestigia adhuc cernuntur) in monte ipso aedificans eo ad incolendum multos quoque Romanos excivit, unde brevi mons ipse frequentibus aedificiis incoli coeptus est. Quum autem neminem laedere in Pontificatu suo constituisset, omnibus prodesse quod fieri poterat, provocatus Petri Aragonum Regis iniuria, qui Regnum Siciliae occupare conabatur, Martini interdicta contra Petrum confirmavit. Rodulphus autem Imperator comparandae pecuniae studiosus, cancellarium suum e gente Flisca in Etruriam misit, qui populos omnes liberos faceret, et eos potissimum qui se pecunia redimerent. Persolvere autem ob eam rem Lucenses duodecim milia nummum auri, Florentini vero sex milia, qui statim liberi omnino facti magi-

a *de comitibus de Langarno Genuensis.*

[1] *Hist.* B. PLATINAE, ediz. cit., pag. 239 e seg.

stratum (quem priores artium vocant) addito vexillifero iustitiae creavere. Non displicuit haec venditio Honorio, licet indigna tanto Principe videretur, quod ea ratione ecclesiastica ditio futura securior videbatur, quum non amplius Imperatori liceret liberas civitates vexare. Dum vero Rex Franciae Urbem Gerundensem obsideret, curaretque Petrus Arago, quo minus in castra hostium commeatus a Narbona ferrentur, acri proelio commisso, grave vulnus accipiens, paulo post male curatus moritur, atque ita Gerunda dedentibus ex pacto civibus in potestatem regis Franciae redacta est, qui non diu supervixit. Ex febre enim moritur contracta in castris dum Perpinianum obsidet. Cuius etiam classis non multo post in portu Narbonensi a Rogerio Loria capta et incensa est. Duos habuit filios Petrus Arago, Ferdinandum et Iacobum. Ferdinandum autem natu maiorem Aragoniae, Iacobum vero Siciliae Regem ex testamento reliquit. Hac autem ratione mortuis primis regibus bella ad secundos translata sunt, qui hinc Pisanos, hinc Genuenses maritimis proeliis insignes trahere ad partes suas conabantur. Verum hi odio et armis inter se certantes tanta rabie apud Lamellum Insulam Pisano portui vicinam concurrunt ut ex Pisanis qui triremes quadragintanovem amisere, duodecim milia hominum desiderata sint, partim caesa, partim capta; quam quidem calamitatem Honorius ita aegre tulit, ut paulum abfuerit quin Genuenses obstinate nimium Pisanos insequentes, interdicto ecclesiastico notaret. Ea calamitas adeo certe Pisanos attrivit, ut numquam postea vires recuperaverint. Eduardus vero Angliae Rex in Vasconiam tum se contulit pacem compositurus inter Carolum adolescentem Regis Franciae filium, quem diximus bello captum, et Ferdinandum Aragoniae Regem. Confecta iam ex sententia res erat, et de libertate Caroli agebatur, cum interim Legatus Apostolicus et Comes Atrebatensis Avelini Comite adiuvante, Cathinam urbem occupant eoque ex Etruria collectas copias transmittunt. Hanc ob rem Eduardus re infecta in patriam rediit. Rogerius autem Loria Gallicam classem ex Sicilia redeuntem occupans, Ferdinandi Regis fortunam meliorem reddidit. Adiicere certe animum huic bello Honorius non potuit, quod armis a Guidone Feltrano in Flaminia vexaretur, verum tamen superato Guidone totam Flaminiam brevi recipit. Non diu tamen post moritur, pontificatus sui anno secundo die uno, corpusque eius a Sancta Sabina ad Basilicam Petri magna funeris pompa transfertur, sepeliturque sepulchro marmoreo quod adhuc extat, ut insignia familiae indicant eiusque epigramma. Vir autem fuit omni vita probatissimus, et christianae religionis amantissimus, nam et ordinem Carmelitarum non satis in Conciliis probatum mutatis clamydibus nigris in albas, et ordinem Eremitarum apud Parisios improbatum confirmavit: solum autem Cardinalem Ioannem Boccamatium Episcopum Tusculanum suo pontificatu creavit, viros dicens et eosdem bonos ac doctos, non etiam rudes et rerum humanarum ignaros in tantum collegium cooptandos esse. Adeo vero aulicos amavit ut quotannis aestate praesertim Tibur proficisceretur, vitandi aestus urbani causa, unde multae aegritudines oriuntur. Mortuo autem Honorio decem mensibus sedes tum vacat. Nam cum apud Sanctam Sabinam conclave ha-

beretur, multi Cardinales repentina aegritudine sunt correpti, quorum de numero moritur Iordanus Ursinus, Comes Mediolanensis, Hugo Anglicus, Gervasius Andegavensis, Decanus Parisiensis et Antherus vir insignis. Hanc ob rem soluto conclavi, in aliud tempus magis salubre rem ipsam reiiciunt, maxime vero cum terraemotus ipsi, qui tum permagni fuere, religionem quandam iniecerint quo minus tum quidem id fieret.

Ex annotationibus Urbani Episcopi Foroliviensis in Platina reperto in Bibliotheca Augustini Trivulcii Mediolanensis S. R. E. Diaconi Cardinalis Sancti Hadriani:

Honorius Papa IIII.

Anno Domini MCCLXXXV Honorius IIII. Anno eius II Anno Domini MCCLXXXVI dum esset in Tibure emit Castrum Mirandae Narniensis Dioecesis et illud sub Dominio Ecclesiae perpetuo esse decrevit.

Rodulphus Romanorum Rex Anno Domini MCCLXXXV misit Oratores ad Dominum Honorium IIII Papam enixe rogans, ut Sua Sanctitas commodaret ei aliquas pecunias ut commode Romam se transferre posset ad Imperii coronam suscipiendam et cum mandatis ad obligandum dictum Regem ad restitutionem dictarum pecuniarum.

Obiit Honorius mense Aprilis MCCLXXXVII [1].

(*Continua*)

[1] Cf. BULAEUS, *Hist. univ.*, Paris, 1666, III, 689; CAVE G., *Script. eccl. hist. lit.* 1745, II, 230; DUPIN, *Nouv. biblioth. des aut. eccl.* 1701, XIII, 192; FABRICIUS, *Biblioth. med. aevi*, 1735, III, 813; POTTHAST, *Reg. Pont. Rom.*, 1874; 1541, 1649, 1703, 1755, 1795-825, 2132-3; RAINALDI, *Annal. eccles.*, 1648, *ad annum* 1285 e seg.

ORESTES

PATRIARCHA HIEROSOLYMITANUS

DE HISTORIA ET LAUDIBUS SABAE ET MACARII

SICULORUM

(continuazione: v. fasc. preced. p. 135)

§ ΜΒ'.

Μετέλθωμεν οὖν τῷ λόγῳ καὶ ἐφ' ἕτερον θαυματουργίας τρόπον τοῦ θείου τούτου πρεσβύτου.

Πόθος εἰσίει τινα τῶν ἐνδόξων καὶ ἐπισήμων ἀνδρῶν τοῦ τὸν ἅγιον ἀνιστορῆσαι καὶ εὐλογίας παρ' αὐτοῦ ἀξιωθῆναι, ὡς τῆς αὐτοῦ φήμης πανταχοῦ διαθεούσης, καὶ δίκην ἡλιακῶν ἀκτίνων φωτιζούσης τὰ πέρατα. Ερχεται τοίνυν ὁ ἀνὴρ πρὸς τὸν ὅσιον καὶ μακαρίτην Σάβαν εἰς τὸν, ἐν ᾧ υπῆρχε, τόπον ἡσύχος οἰκῶν, Αρίαν τοῦτον φθάσας ὁ λόγος ἐδήλωσεν· καὶ τοῦτον ἑωρακὼς τὸν πόθον ἀφοσιώσατο τὸν ἑαυτοῦ καθὼς ἦν αὐτῷ περισπούδαστον καὶ δυνατόν. Μετὰ οὖν τὸ ἀπολαῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου ψυχωφελοῦς διδασκαλίας καὶ παραινέσεως, προετράπει ὑπ' αὐτοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸ εἰωθὼς αὐτῷ τὴν ἐξ ἀγάπης παράκλησιν. Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν ἐπὶ τραπέζης ἅμα τῷ μακαρίῳ, ᾐτήσατο οἶνον δοθῆναι εἰς θεραπείαν τῶν ἀνακειμένων. Εν δὲ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἔτυχεν μὴ ἔχειν οἶνον τὸν κελλαρίτην, εἰ μὴ μόνον ὀλίγον εἰς μικρὸν ἀγγεῖον διὰ τὴν ἀναίμακτον καὶ ὑπερκόσμιον καὶ ἱερὰν θυσίαν τῆς ἁγίας λειτουργίας.

XLII.

Ad aliud prodigium divini senis nostra procedat oratio.

Vir quidam ex optimatibus nobilibusque magno desiderio ardebat invisendi Sabam, ab eoque benedictionem accipiendi, cum tanta perstreperet fama, eiusque splendor non minus ac solares radii omnia compleret. Abiit itaque ad locum, quem tunc solitarius ille incolebat, qui Aria vocabatur; et cum illum vidisset, devotioni omni suae, quanto magis volebat, facere satis contendit. Cum salutaria recepisset monita, arcessitus est, ut mos erat, ad parvam quamdam charitatis refectionem. Edentibus illis cum sociis a sancto viro requisitum est vinum; sed accidit eo temporis momento cellaritam non habere vinum, nisi pusillum in exiguo vase servatum ad venerandum incruentum et coeleste sacrificium sanctae liturgiae.

Τοῦτο τοίνυν ἐπιγνοὺς ὁ ὅσιος κελεύει ἐνεχθῆναι αὐτό· οὑτωσὶ εἰρηκώς. - Τὴν μὲν θείαν καὶ οὐράνιον μυσταγωγίαν δυνάμεθα πρὸς τὸ παρὸν ἐάσαι, καὶ τῷ προσήκοντι καιρῷ ταύτην προσφέρειν τῷ ὑπεραγάθῳ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν· τὸν δὲ ἐκ μακροῦ διαστήματος ἥκοντα πρὸς ἡμᾶς καὶ πάλιν μέλλοντα τῶν ἐντεῦθεν ἀποδημεῖν, οὐκ ἔτι δυνατόν ἐστιν μὴ καὶ σωματικῶς εὐφρανθῆναι. αὐτόν, καθὼς ἤδη καὶ τὴν ψυχὴν ὁ θεῖος λόγος εὐφράνας κατήρδευσεν.

Εἶτα τοῦ ἐξέθους ὑπηρετοῦντος αὐτῷ παρισταμένου ἐπὶ τῆς τραπέζης, καὶ τὸ μικρὸν ἐκείνῳ· ἀγγεῖον ὑποδεικνύντος τῷ μακαρίῳ λέγει ὁ μέγας· - Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεός· τέκνον, δὸς ἡμῖν πιεῖν· ὅτι οὐ μὴ ἐκλείψῃ ὁ οἶνος ἐξ αὐτοῦ, ἕως οὗ πλουσίως εὐωχηθῶμεν ἅπαντες. - Καὶ ἦν ἰδεῖν ξένον θαῦμα καὶ παράδοξον ὅπως γέγονε τὸ μικρὸν ἐκεῖνο δοχεῖον *(f. 51)* τοῦ οἴνου ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ ὑπηρετοῦντος καθάπερ κρήνη ἀένναος βρύουσα μέχρις ὅτε ἀρκούντως εὐφράνθησαν ἅπαντες.

Τοῦτο τῶν τοῦ μεγάλου Ηλιοῦ ἐν προφήταις θαυμασίων οὐ δεύτερον, ὅστις τὸν καμψάκην τοῦ ἐλαίου καὶ τὴν δράκα τοῦ ἀλεύρου τῇ φιλοξένῳ χήρᾳ ηὐλόγησεν, καὶ διήρκεσεν ἕως ὁ ὑετὸς ἐξ οὐρανοῦ τῇ γῇ ἐφύτησεν· τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ὁ πανίερος οὗτος πρεσβύτης πεποίηκεν πληθύνας τὸν οἶνον εἰς τὸ μικρὸν ἐκεῖνο δοχεῖον, ὡς εἴρηται. (Ω τοῦ θάυματος!) ἕως οὗ οἱ δαιτημόνες εὐφράνθησαν ἅπαντες, καὶ τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπορεύοντο δοξάζοντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν, οἷς εἶδον καὶ ἤκουσαν παρὰ τοῦ μακαρίου παραδόξως γεγενημένοις.

Cuius rei certior factus beatus Sabas, iussit illud deferri dicens: - Modo non opus est sanctam celebrare mystagogiam, eamque poterimus opportuniore tempore obferre Deo; sed nunc opus est ut, qui e longinquis locis ad nos accessit, et mox est abiturus, possit nobiscum etiam et corpore laetari, sicut et spiritu laetificans irrigavit divinus sermo.

Adstante itaque, qui ministrabat, et ostendente illi in mensa parvum vas illud, dixit beatus vir: - Benedictus sit Deus. Fili, da nobis bibere; quoniam non deficiet in eo vase vinum, donec omnes divitum more epulabimur. - Et tunc mirum novumque visum est spectaculum. Vas illud exiguum in manu ministrantis factum est quasi scaturigo inexhausta, ita ut omnes abundanter laetati sint.

Quod quidem non minus est prodigio illius maximi inter prophetas Eliae, qui urceolum olei et pugillum farinae hospitali viduae benedixit, et sufficientia affecit, quousque pluvia e coelo descenderet, terramque redderet germinantem. Eodem pari modo et sacratissimus senex operatus est multiplicans vinum exigui vasis, sicuti narratum est, (Oh mirum prodigium!) quousque omnes convivae exhilarati fuerint, et viam suam repetierint, glorificantes Deum in omnibus, quae audierant, et viderant effici mirabiliter a beato Saba.

§ ΜΓ'.

Οπερ τοίνυν μικροῦ δεῖν διέφυγεν ἡμᾶς ἀναγκαίως τοῦτο δηλῶσαι καὶ παραδοῦναι σὺν τοῖς λοιποῖς διηγήμασι τοῦ πανοσίου, δίκαιον ἡγοῦμαι· ἵνα μὴ λήθης βυθοῖς ἀμαυρώθῃ τὸ τοιοῦτον τοῦ θαύματος ἐξαίσιον ἄκουσμα.

Οὗτος τοίνυν ὁ θεσπέσιος Σάβας ἔρωτι τὴν ψυχὴν πυρπολούμενος, ἐπὶ χρόνον συχνὸν, ὅπως εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, πρὸς τὰ ἅγια πορευθῆναι Ιεροσόλυμα, καὶ προσκυνῆσαι τοὺς αὐτόθι σεβασμίους καὶ ἱεροὺς τόπους, τοῦτο τοίνυν, ὡς εἴρηται, ἐπὶ πολὺ κατὰ ψυχὴν ὠδύνοντι τὸ πῶς ἄρα τῆς ἐφέσεως τεύξεται καὶ ἡσθείη τοῦ ποθουμένου. Εν μιᾷ οὖν προσευχομένου αὐτοῦ, καὶ τὸν θεὸν ἐκτενῶς περὶ τούτου ἐκλιπαροῦντος, εὐθέως ὁρᾷ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει, καὶ τοὺς ἁγίους καὶ σεβασμίους τόπους περιερχόμενον, καὶ ἅπαντας προσκυνοῦντα, τόν τε ζωηφόρον θεῖον καὶ ἄχραντον τάφον, καὶ τὸν ἅγιον καὶ πανσέβαστον Γολγοθᾶν, ὅς ἐστι κρανίου τόπος, καὶ τὸ περιβόητον καὶ κοσμοπόθητον ὄρος τῶν ἐλαιῶν, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ἅπαντα σεβάσμιον τόπον, ἐν οἷς τὰ ὑπὲρ ἡμῶν ἅγια παθήματα κατεδέξατο ὑπομεῖναι τῆς δόξης ὁ κύριοις, καὶ ἐφ' οὓς περιάγων τὰ φρικτὰ αὐτοῦ ἐπετέλει μυστήρια· καθὼς ἐκ τοῦ ἀψευδοῦς ἀκήκοα στόματος, διηγουμένου, ὡς ὁ θεῖος ἀπόστολος προηγόρευσεν· εἴτε ἐν σώματι, οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν. τοῦτο μόνον φάναι αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς.

Τοῦτο τοίνυν τὸ φρικτὸν καὶ ξένον θεώρημα τοῖς μὲν μικροψύχοις καὶ ὀλιγοπίστοις ἀπιστείαν ἐντίκτει· τοῖς δὲ μεγαλοψύχοις καὶ

§ XLIII.

Inter mirabilia illius hoc nos fugerat, quod narrare atque adiungere opus est, ne oblivionis abyssus multas perdat illius memorias.

Grande desiderium incenderat animum sancti viri ac per multum temporis illud occupabat, ut si possibile foret, ad sancta Hierosolyma peregrinaretur, ac loca veneraretur ibi sacratissima. Cumque per longa tempora in animo haec volveret quaereretque modum, per quem voti sui compos fieret, quadam die in oratione positus Deum intensius obtestabatur, ut iuxta petitiones suas faceret. Tunc se se conspexit in ipsa versari sancta Dei civitate, per veneranda loca peregrinari, adorari divinum vivificumque sepulcrum, sanctum ac venerandum Golgotham, quod est Calvariae locus, et famosum illum et toto orbi dilectum montem Olivarum; et ut brevi dicam singulas stationes, ubi Domino gloriae placuit sancta sustinere tormenta, et in via sua dolorosa operari tremenda mysteria. Haec ego ab ipsius ore accepi nobis dicentis verba Apostoli: *sive in corpore, sive extra corpus, nescio: Deus scit.*

Huiuscemodi sacrosancta divinaque visio fortasse viris debili praeditis fide videbitur inverisimilis; sed iis, qui gran-

πιστοῖς πίστιν τελείαν μᾶλλον ἐντίθησιν, ἀφορόντας εἰς τὴν κατὰ τὸν προφήτην Αμβακοὺμ ἱστορίαν. Τί τούτου τοῦ θαύματος πυραδοξώτερον γέγονεν, εἰ μὴ ὡς φθάσαντες εἴπομεν τὸ τοῦ Αμβακοὺμ ἐν Βαβυλῶνι ἐν μεταρσίῳ ἀρθέντος ὡσεὶ θεία καὶ θεόπνευστος γραφὴ ανιστώρησεν; Αλλ᾽ἐκεῖ μὲν ἵνα θρέψει πεινόντα ἐν λάκκῳ τοῖς λέουσι τὸν Δανιὴλ ἐκδοθέντα ἐνταῦθα δὲ οὐχ ἵνα θρέψη σάρκα πεινῶσαν, ἀλλὰ ψυχὴν θεοφιλῆ καὶ ἁγίαν ἐμπίπλησῃ παντὸς ἀγαθοῦ, καὶ τὸν πόθον εἰς πέρας ἄγει, ὃν ἐκ πολλοῦ ὤδινεν χρόνου δεόμενος τοῦ θεοῦ ὁ ἀείμνηστος.

dioris animae sunt maiorisque fidei credenda certe et mirabilis, cum ii bene norint historiam Abachum prophetae. Ecquid isto certe mirabilius factum unquam fuit, nisi illud quod nunc commemoramus de Abachum per caeleste ministerium ad Babylonem rapto, sicut nobis enarrant divinae ac a Deo inspiratae litterae? Tunc quidem hoc factum fuisset, ut esurientem Danielem in lacu leonum deiectum enutriret; modo vero non ut corpus esuriens reficeretur, sed anima sancta Deoque cara cumularetur omni bono, et quoque in eo desiderio, quod ille vir sanctus iam a multo tempore conceperat, precibusque festinare studebat.

§ ΜΔ΄.

Γυνὴ δέ τις αἱμοῤῥοίας πάθει *(f. 52)* συνείχετο ἐπὶ χρόνους πολλοὺς, ἥτις κατατρυχομένη ὑπ᾽αὐτοῦ διῆγεν ἄγαν ἐλεεινῶς, καὶ πολλοῖς ἰατροῖς ἅπαντα τὰ αὐτῆς ἀναλώσασα θεραπείας οὐκ ἔτυχεν ὑπ᾽οὐδενὸς αὐτῶν. Ακούσασα δὲ κατὰ τὸν μέγαν τοῦτον ἰατρὸν τελούμενα θαῦματα, μιμεῖται τὴν ἐν τοῖς ἁγίοις εὐαγγελίοις ἐμφερομένην αἱμοῤῥοοῦσαν πάλαι γυναῖκα· καὶ προσελθοῦσα τῷ μακαρίῳ μετὰ πίστεως ἀδιστάκτου ἔλεγεν ἐν αὐτῇ· - Οτι ἐὰν μόνον ἅψομαι τινὸς τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι ἀπὸ τῆς ἀσθενείας μου. -

Ως δὲ ἔγνω ὁ μακάριος τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς βουλευόμενα, καὶ κατανοήσας τὴν εἰλικρινῆ καὶ ἀνενδύαστον πίστιν αὐτῆς, ἐκτείνας τὴν ἁγίαν αὐτοῦ δεξιὰν λέγει αὐτῇ·

§ XLIV.

Mulier quaedam sanguinis fluxu per annos plurimos contabuerat, postquam frustra in ea miserabili conditione bona sua in medicos insumpserat, etsi a nemine horum minime levaretur. Audiens vero mirabilia, quae divinus ille medicus patrarat, imitata haemorroissam illam mulierem, de qua in evangelicis historicis, ad beatum virum indubia fide accessit, dicens in corde suo: « Si vestem eius vix tantum tetigero, ab infirmitate mea sana ero ».

Verumtamen vir sanctus cognoscens, quae illa tacito volutabat in corde suo, et simul quanta et sincera et indubia foret fides eius, porrigit ei sacram

- Ω γύναι λαβοῦσα ταύτης μου τῆς χειρὸς θὲς ἐν ᾧ πάσχεις τόπῳ· καὶ καθὼς ἐπίστευσας οὕτω γενηθήτω σοι. - Η δὲ γυνὴ τὸ προσταχθὲν αὐτῇ παρὰ τοῦ ἁγίου ποιήσασα παραχρῆμα γέγονεν ὑγιὴς· καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὰ ἴδια δοξάζουσα τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσι, τὸν διὰ τὸν δοῦλον αὐτοῦ Σάβαν, ἰασάμενον αὐτῆς τὸ δυσίατον καὶ χαλαιπότατον νόσημα.

manum dicens: « Mulier hanc arripe; atque statim hoc contactu, sicut credidisti, tibi erit ». Illa iussis paret sancti viri, et sana evadit. Cum gaudio redit ad sua glorificans Deum in omnibus, quae sibi fecerat per servum suum Sabam, seque ab incurabili ac crudeli morbo sanaverat.

§ ΜΕ'

Πάλιν οὖν ἐκστρατεύει τὸ μισαρὸν καὶ ἀλλόκοτον ἔθνος τῶν Ισμαηλιτῶν κατὰ τῶν προσοικούντων τῶν ἐν Καλαβρίᾳ, καὶ πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, τοῦ θεοῦ πάντως συγχωρήσαντος, ἣν καὶ παραχωρήσαντος, διὰ τὰς ἡμῖν ἐξ ἀπροσεξίας ἐγγινομένας πληθὺς τῶν ἁμαρτιῶν. Τότε δὴ ἔρημον καὶ ἀοίκητον γέγονεν ὑπ' αὐτῶν οὐ μόνον τὸ θέμα ὅλον Καλαβρίας, ἀλλὰ καὶ πάντων τὰ ἐν τοῖς ὄρεσι καταγώγια τῶν φιλοθέων μοναχῶν.

Διὸ δὴ καί τινες βουλομένοι τῶν φιλησύχων μοναχῶν ἀποκρυβῆναι ἐν ταῖς ὕλαις καὶ λόγμαις τῶν κατασκίων ὀρέων οἰόμενοι τοὺς Ισμαηλίτας διαλαθεῖν, Σάβας ὁ ἀοίδιμος ἔφη τοῖς περὶ αὐτὸν· - Τεκνία μου ἐν Χριστῷ, ἀκούσατε ἡμεῖς προσεχῶς· οὐ γάρ, ὡς ὑπολαμβάνουσιν οἱ πολλοί, κατοικηθήσονται πάλιν τὰ τῶν μοναχῶν σεμνεῖα καὶ καταγώγια· ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐρημωθήσονται ὑπὸ τῶν θεοστυγῶν βαρβάρων, πυρὸς παρανάλωμα ἅπαντα γεγονότα· οὐ γὰρ ἐνοικισθήσονται· τοῦ λοιποῦ ἔστι ἐν τελείῳ ἀφανισμῷ ὑπ' αὐτῶν γεγονότων. Υμεῖς δὲ ἀκούσατέ μου τῆς συμβουλίας, καὶ τῶν ἐντεῦθεν ἀπάραντες τοῖς

§ XLV.

Cumque iterum gens inimica atque detestabilis Ismaelitarum praedonum contra Calabriae incolas irruisset, et omnes fines occupasset, Deo certe ita permittente ob neglecta ac plurima peccata nostra, non solum depopulatum est ac desertum thema totum Calabriae, verum etiam piorum monachorum in montibus habitacula.

Tunc aliqui ex iis, solitudinis amore, constituerant sese recondere in sylvis ac nemorosis inaccessisque montium locis, reputantes Ismaelitas posse latere. His vir sanctus dixit: « Filii mei in Christo, hoc sedulo attendite. Haud amplius, ut creditis, haec monachis manebunt sanctuaria atque tabernacula; sed a barbaris direpta, eversa igni tradentur; nec erit incola in eis; sed novissima super eis erit eversio. Vos autem audite consilium meum. Ascendamus hinc ad fines Salernitanos, ibique locum incolatus nostri constituamus; qui intactus inviolabilisque cruentis

ὁρίοις ἐπιβῶμεν τοῦ Σαλερινοῦ, κακεῖ ἀνιχνεύσωμεν ἡμῖν τόπον εἰς κατοικίαν· ὅστις καὶ διαμείνῃ ἀχείρωτος καὶ ἀνέπαφος τοῖς αἱμοβόροις τούτοις θηρίοις. -

Εὐθέως οὖν ἐκεῖνοι ταῦτα ἀκηκοότες παρ' αὐτοῦ, ἔδειξαν ὑπακοῆς ῥήματα. Καταλαβόντες οὖν τὸν εἰρημένον τόπον τοῦ Σαλερινοῦ καὶ πολλοὺς τόπους περινοστήσαντες πεδιασίμους καὶ ὑψηλούς, εὗρον σπήλαιον ὀχυρώμενον καὶ δύσβατον τοῖς πολλοῖς· ἐν ᾧ ἦν καὶ διηδέστατον ὕδωρ πάνυ τερπνὸν καὶ ἐράσμιον. Τοῦτο ἑωρακὼς ὁ ἀοίδιμος τῷ θεῷ ἀνθομολογεῖτο ἐκ βαθέων ψυχῆς, εὐχαριστείας προσφέρων αὐτῷ ῥήματα ὡς τούτου αὐτοῖς εὐτρεπίσαντος. Ἐκεῖ τοίνυν ᾤκησαν ὅ τε μακάριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ.

Μικρὸν δὲ ἡσυχάσας ἐκεῖσε, οὐκ ἠδυνήθην λαθεῖν ὥσπερ ᾤετο· ἀλλὰ κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐν τοῖς ἀχράντοις *(f. 53)* εὐαγγελίοις· - ὡς οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον, καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, καὶ τὰ ἑξῆς. - Ἀκούσαντες γὰρ οἱ τῶν ὁρίων ἐκεῖνων οἰκήτορες ἥκειν ἐκεῖσε τὸν μέγαν, πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἐνοχλουμένους, καὶ ὑπὸ ἀσθενειῶν ποικίλων συνεχομένους ἔφερον πρὸς αὐτὸν καθεκάστην, καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, παρόμοιον φησὶν ἐν εὐαγγελίοις, καὶ πάντες ἐθεραπεύοντο· οἱ μὲν διὰ χειρὸς ἀφῆς, οἱ δὲ διὰ τῆς συνήθους τοῦ ἁγίου ἐλαίου ἐπιχρίσεως, καὶ τοῦ τιμίου τύπου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ· καὶ ἐπορεύοντο εἰς τὰ ἴδια δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεόν.

manibus harum ferarum manebit ».

Statim illi obedientes morem his verbis gerere contenderunt; ac petentes regionem Salerni, per varios circumvagati campos et montes, reperere specum in loco tuto atque plurimis inaccesso, apud quem erat et aqua valde sana atque idonea. Quae cum vidisset celebris ille vir, grates Deo ex intimo corde persolvit, qui tale servis suis paraverat habitaculum. Ibique igitur una cum monachis, quos secum tunc habebat, vir ille beatus est commoratus.

Haud multum temporis delituit in solitudine, ut sperabat. Sed, ut evangelica verba referunt, « non potest abscondi civitas in monte posita: neque qui lucernam accendunt, eam sub modio recondunt »; sic et ille latere nequibat. Ad regiones suas advenisse magnum illum cum audissent incolae locorum, omnes infirmos atque a daemonibus vel a variis morbis vexatos ad eius pedes quotidie deferebant, ut in sacris litteris scriptum est, omnesque sanabantur; alii quidem solo manus contactu, alii per olei sacri unctionem et signum vivificae crucis, ita ut laudantes ac glorificantes Deum ad sua regrederentur.

§ Μϛʹ.

Ο δὲ ἀνωτέρω μνημονευθεὶς ῥὴξ τῶν Φράγκων ἔλαβεν τὸν υἱὸν τοῦ πρίγκιπος τοῦ ἐν τῷ Σαλερινῷ εἰς ἐνέχυρον ἐπὶ ἔτη πολλά, καὶ ἦν ἐκεῖ κατεχόμενος, ὡς δίκην ὄψιδος ὅμηρα ἐν Φραγκίᾳ. Ο δὲ πρίγκιψ ἐδέετο τοῦ μακαρίου μετὰ δακρύων πολλῶν, ὅπως ἀπέλθῃ πρὸς τὸν ῥῆγα καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐξέληται τοῦ χαλεποῦ δεσμωτηρίου. Εἶξεν οὖν ὁ εὐσυμπάθητος τῇ παρακλήσει αὐτοῦ, καὶ δὴ ἀπέρχεται πρὸς αὐτὸν ἐν Ρώμῃ τῷ τηνικαῦτα ἐπιχωριάζοντα ἐν αὐτῇ. Καὶ τοῦτον ἰδὼν καὶ ἀσπασάμενος, τὸ ὀφειλόμενον σέβας ἀπένειμεν κατὰ τὴν εἰωθυῖαν αὐτῷ συνήθειαν. Αὐτὸς δὲ, ὡς εὐγνώμων υἱὸς, λόγοις οὖν διδασκαλικοῖς καὶ παρακλητικοῖς χρησάμενος ὁ θεῖος πρεσβύτης πείθει τὸν ῥῆγα δοῦναι αὐτῷ τὸν υἱὸν τοῦ πρίγκιπος· ὃν λαβὼν ὁ ἀοίδιμος ἤγαγε τῷ πατρὶ αὐτοῦ. Ο δὲ τοῦτον μετὰ χαρᾶς καὶ θυμηδείας ἁπάσης δεξάμενος, τῷ Θεῷ εὐχαρίστησεν, καὶ τοῖς ποσὶ τοῦ ἁγίου προσκυλινδούμενος, ἀπελογεῖτο τοιαῦτα· – Τί σοι ἀνταποδώσομεν, τίμιε πάτερ, ὑπὲρ τοῦ τοσούτου κόπου, ἀνθ' ὧν ἡμᾶς εὐηργέτησας; Αντιμετρῆσαί σοι Κύριος μισθὸν αὐτάρκη κατὰ τὸν κόπον σου, καθὼς ἡ αὐτοῦ ἀγαθότης ἐπίσταται. -

§ XLVI.

Qui superius commemoratus est, rex Francorum, filium principis Salernitani secum acceperat a pluribus annis, eumque tenebat ut obsidem, in Gallias transferendum. Is vero princeps beatum virum multis cum lacrymis deprecabatur, ut proficisceretur ad regem, et filium suum a duro carcere eriperet. Morem igitur gessit humanissimus vir his precibus, et recta perrexit Romam, ubi tunc rex commorabatur. Qui ut senem vidit, salutavit eum, et pro solemni ipsius consuetudine, debitum ei honorem praestitit. Is vero, cum esset boni consilii filius, ac divinus senex sermonibus, doctrina, et suadela plenis usus, regem suasit ut filium principis sibi redderet: quem secum inclytus vir ad patrem reduxit. Et ille cum omni laetitia et animi exultatione excipiens filium, ac pedibus sancti viri provolutus, alloquebatur eum in hunc modum: « Quid tibi rependemus, venerande pater, pro tanto labore, proque tuis erga nos beneficiis? Retribuat tibi Dominus dignam tuis curis mercedem, ut divina novit bonitas ».

§ ΜΖʹ.

Τοῦτο τοίνυν μαθὼν καὶ ὁ τῆς Αμάλφης πατρίκιος, ἔτι τοῦ μακαρίου τῷ Σαλερινῷ ἐνδημοῦντος, καταλαμβάνει πρὸς αὐτὸν ἐκεῖσε, καὶ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ καθαπτόμενος, μετὰ οἰμωγῶν καὶ δακρύων ἐποτνιᾶτο,

§ XLVII.

Interea id ubi rescivit Amalphitanus patricius, dum adhuc apud Salernum beatus vir hospitaretur, ad eum accessit, ac procumbens ante pedes eius, cum eiulatu et lacrymis supplex

πρὸς αὐτὸν ἀναβοῶν· - Ἐλέησον κἀμὲ, τιμιώτατε πάτερ, καὶ σβέσον μου τὴν φλόγα τῆς λύπης καὶ συμφορᾶς· καὶ καθάπερ ᾠκτείρησας ἐπικαμφθεὶς πρὸς ἔλεος τὸν Σαλερινοῦ πρίγκιπα, καὶ ὑπεξήγαγες τὸν υἱὸν αὐτοῦ τῶν χρονίων καὶ ἀφύκτων δεσμῶν, ἱερώτατε· ἦν γὰρ καὶ ὁ τούτου υἱὸς ὅμηρα πρὸς τὸν αὐτὸν ῥῆγα, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν καὶ ὁ πρότερος ἐκρατεῖτο. Ὁ δὲ θαυμάσιος καὶ μέγας Σάβας ὁρῶν αὐτὸν οὕτως ἐλεεινῶς ὀλοφυρόμενον, ἔπαθέν τι κατὰ ψυχὴν ὑπὸ τῆς φιλοσυμπαθοῦς αὐτοῦ συνειδήσεως, καὶ κατοικτειρήσας αὐτὸν ὁ σοφὸς λόγοις παρακλητικοῖς τοῦτον παρακαλῶν ἐνουθέτει μὴ ἀγεννῶς οὕτως φέρεσθαι τοῖς ἀμέ *(f. 54)* τροις τῶν θλιβερῶν· - Οὐ γὰρ προσήκει σε ἄνδρα τυγχάνοντα τοῖς τῶν γυναικῶν τεκμηρίοις ἁλῶναι, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπίρριψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου· καὶ τὰ τοῦ παιδὸς αὐτὸς εἰς πέρας ἀγάγει. - Ὁ δὲ μᾶλλον ἐπέκειτο θερμοτέρως ἀντιβολῶν, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀποτύχῃ. Ὁ δὲ μέγας ὁρῶν ἑαυτὸν οὕτως ὀχλούμενον ὑπ᾽ ἐκείνου, ἠνιᾶτο· ἐδυσφόρει, τὸ ὑπὲρ κεφαλῆς ἐννοῶν γῆρας καὶ τὸ τοῦ σώματος ἀδρανὲς, ἦν γὰρ πρεσβύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν. Ὡς οὖν εἶδε τὸ ἐπίμονον καὶ καρτερικὸν τοῦ ἀνδρὸς, εἶπε τὸ σεβάσμιον ἐκεῖνο καὶ θεϊκὸν πρόσρημα· - Τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου γενέσθω. -

orabat clamans: « Mei quoque miserere, venerabilis pater; tristitiae et calamitatis meae extingue incendium, sicut misertus es inclinatusque ad compatiendum principi Salernitano, et reduxisti filium illius a longa et aspera captivitate, o sanctissime vir ». Nam filius eius obses erat apud eumdem regem et pro simili causa, pro qua alter detinebatur. Mirandus ille magnusque Sabas, videns quantum is miserabiliter angustiaretur et aliquid humani patiebatur, prae intima mentis benignitate ac pietate motus, vir sapiens eum consolatus, hortabatur ne minus nobiliter malorum immanitatem ferret, dicens: « Non enim virum decet muliebri desperatione animum despondere. Quin immo tuam in Dominum potius iacta sollicitudinem, qui puerum bonum in finem deducet ». At ille vehementius urgens instabat, ne ab intento scopo excideret. Magnus autem vir, cum adeo turbatum se hac de re cerneret, ingemiscebat, reluctabatur ob capitis sui canitiem, et corporis imbecillitatem; erat enim grandaevus et plenus dierum. Tandem considerans tenacitatem constantiamque hominis, hanc sacram divinamque sententiam pronuntiavit: « Fiat Domini voluntas » !

§ ΜΗ'.

Ὀλίγου δέ τινος χρόνου παρῳχηκότος ὁ κατὰ πάντα κινούμενος ὑπὸ τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος, ὁρᾷ θείαν τινὰ ὄψιν, μη-

§ XLVIII.

Brevi intercepto tempore, assuetus moveri in omnibus a coelesti et vivifico Spiritu, divinam vidit quamdam visionem

νύουσαν αὐτῷ τήν τε ἀνάῤῥυσιν τοῦ παιδὸς δι᾽ αὐτοῦ γεγενεῖσθαι, καὶ ὅτι - Δεῖ σε πάλιν ἐν Ῥώμῃ φοιτῆσαι, κἀκεῖ τὸ πέρας τοῦ βίου λαβεῖν· - Ἦν γὰρ τοῦτο ἀεὶ προσευχόμενος διαπαντὸς ὁ ἀοίδιμος, ὅπως ἐκεῖσε τὸ πέρας δέξηται τῶν ἐπιπόνων καὶ μακρῶν ἀγόνων αὐτοῦ.

Ταῦτα τοίνυν χρηματιθεὶς κατ᾽ ὄναρ, ὡς εἴρηται, διανίσταται τοῦ ἰδίου καθίσματος, καὶ γνωρίσας τοῖς περὶ αὐτὸν τὸ φανὲν, πάντα πρὸς σύστασιν καὶ ὠφέλειαν ψυχῆς τοῖς ἀδελφοῖς διαταξάμενος καὶ νουτεθήσας αὐτοὺς ἱκανῶς, φυλάττειν τε τὸν κανόνα ἀπαρασάλευτον, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἀτρόπους διατηρεῖν, καὶ τῷ μετ᾽ ἐκεῖνον ὑπείκειν αὐτοὺς κατὰ τὸν τῆς ὑπακοῆς λόγον, εἴχετο τῆς ἐπὶ Ῥώμης φερούσης ὁδοῦ χαίρων ὁμοῦ καὶ ῥωννύμενος. Καὶ διανύσας τὸ τῆς ὁδοιπορίας μῆκος ἐν σπουδῇ τε καὶ προθυμίᾳ, ἀπεδόθη τῇ Ῥώμῃ ἐν τῷ σεπτῷ μοναστηρίῳ τοῦ ἁγίου Καισαρίου. Καὶ μεταστειλάμενος τὸν θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον Ἰωάννην, ἄνθρωπον ὄντα πρῶτον τοῦ ῥηγὸς, καὶ τὸ τηνικαῦτα ἐν Ῥώμῃ τυγχάνοντα, τὰ τοῦ παιδὸς αὐτῷ ἀνατίθησιν. Αὐτίκα γοῦν ἐκεῖνος ἀποστείλας διὰ ταχυδρόμων εἰς τὸν, ἐν ᾧ ὑπῆρχεν, τόπον ὁ παῖς τοῦ ἀγαγέσθαι αὐτόν.

monentem eum fore ut puer ab ipso liberaretur, et praeterea: « Oportet te rursus Romam pergere, et ibi finem capere vitae ». Idipsum erat quod insignis homo assidue deprecabatur, ut ibidem finis laboribus longisque certaminibus sibi imponeretur.

Ita certior factus in somniis, ut dictum est, surgit e strato suo, et manifestans sociis quod ostensum erat, omnia ad spiritualem fratrum curam et utilitatem disposuit, eosque singulariter monuit, ut regulam servarent firmiter, et mandata sua sine mutatione custodirent, successorique suo subiecti manerent secundum obedientiam. Tum se viae commisit ducenti Romam, hilaris et roboratus. Emensoque longo itinere cum festinatione et alacritate, Romae exceptus est in venerando S. Caesarii monasterio; et accedens ad piissimum episcopum Ioannem, qui primus vir erat apud regem Francorum, et Romae tunc versabatur, negotium pueri illi commisit. Is ergo, nulla mora, destinavit promptos cursores ad locum ubi puer erat, ut secum reducerent.

§ ΜΘ′.

Τοῦ δὲ θεοφόρου πατρὸς μικρὸν ἀῤῥωστήσαντος, ἔκειτο ἐπὶ γῆς τὰ τελευταῖα πνέων, καὶ παρὰ τῆς ἄνω χοροστασίας ἐπιζητούμενος. Ἐπειγομένου τοίνυν αὐτοῦ ὑπὸ τῆς ἐκδημίας τοῦ σώματος, ᾐτεῖτο τὸν Θεὸν ὁ μακάριος δοῦναι αὐτῷ προσθήκην ζωῆς, ὅπως ῥύσηται τὸν εἰρημένον

§ XLIX.

Interea deificus pater, graviter aegrotans, humi decubuit, quasi ultimum exhalans spiritum et a supernis choris beatorum expetitus. Quum praeceps agi videretur transitus corporis, sanctus vir Deum rogabat, ut augmentum vitae sibi concederet,

παῖδα τῶν χρονίων καὶ ἀφύκτων δεσμῶν, καὶ πρὸς τὸν ἴδιον πατέρα ἐξαποστείλῃ· ὃ δὴ καὶ γέγονεν. Τῶν γὰρ σταλέντων ταχυδρόμων ἀφικνωμένων μετὰ τοῦ παιδὸς, ἔκειτο ἄφωνος ὁ πανόλβιος ἐπὶ ἡμέρας τινάς. Τοῦ οὖν συνήθος ἔχοντος ὑπηρετεῖν τῷ μακαρίῳ, ἱσταμένου καὶ θρηνοῦντος τὴν ἐκδημίαν αὐτοῦ βοὴν ὀδυνηρὰν· ὧδέ πως ἀφιέναι, - Ω πάτερ ἱερώτατε, ἰδοὺ πάρεστιν ὁ παῖς, δι' ὃν τὸν κόπον τὸν τοσοῦτον κατέβαλες καὶ ὑπέστης. - Αὐτίκα γοῦν τοίνυν ἐκεῖνος ἀκούσας αἰσθηθῆναί τε καὶ διεγερθῆναι, καὶ χεῖρας καὶ ὄμματα πρὸς οὐρανὸν ἐκπετάσαντα εὐχαριστηρίους φωνὰς προσειπεῖν τῷ Κυρίῳ· - Εὐχαριστῶ σοι, *(f.55)* φησὶ, Κύριέ μου Ιησοῦ Χριστὲ, ὅτι ὑπήκουσάς μου τοῦ ταπεινοῦ, ἵνα μὴ ἡ διακονία μου γένηται ἀπρόσδεκτος ἐνώπιόν σου. - Εἶτα λαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ παιδὸς, παρέδωκε τῷ τοῦτον μέλλοντι διασώζειν πρὸς τὸν πατέρα τὸν ἴδιον, εἰρηκὼς αὐτῷ· - Ταύτῃ τῇ ὥρᾳ, τῆς πόλεως ἔξελθε, ἐμοῦ θεωροῦντος τέκνον, καὶ πρὸς τὸν ἀποστείλαντά σε πορεύθητι ἐν εἰρήνῃ. - Τούτων τοίνυν ἐξελθόντων καὶ πορευομένων, ἀνακλίνας ἑαυτὸν ὁ ἀοίδιμος, γέγονε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ φαιδρὸν καὶ κατηγλαϊσμένον ὡς ὁ ἥλιος, καὶ τὸ· - Εἰς χεῖράς σου, Κύριε, τὸ πνεῦμά μου παρατίθημι, - τελευταῖον εἰπὼν, τοῖς ἀπάγουσιν αὐτὸν ἀγγέλοις οὐκ ἀηδῶς ἐναπέψυξεν, τὸν καλὸν ἀγῶνα ἀγωνισάμενος, τὴν πίστιν τηρήσας, τὸν δρόμον τελέσας, ἀπεκδεχόμενος τὸν τῆς δικαιοσύνης στέφανον.

donec illum puerum liberaret a diuturnis durisque vinculis, atque proprio patri remitteret; quod revera factum est. Missi enim prompti cursores, quum reverterentur comite puero, iacebat sine voce beatus vir, iam a multis diebus. Unde, qui solitum illi praestabat famulatum, lamenta edens super transitum eius sic flebili voce dicebat: « Ecce nunc, o sacratissime pater; en adest puer, pro quo tot labores assumpsisti et tulisti ». Illico Sabas, audita hac voce, coepit resumere sensus, ac expergefieri, manusque et oculos ad coelum tollens, verba gratiarum dicere Domino: « Grates habeo, inquit, tibi, Domine, Iesu Christe, qui humilem me audivisti, ne coram te vacuum maneret ministerium meum ». Deinde puerum manu apprehendens, tradidit eum illi, qui salvum ad patrem ducturus erat, dicens: « Hac ipsa hora discede ab urbe, postquam ego vidi puerum; et ad mittentem te revertere in pace ». Dum illi abirent et carperent iter, inclinatus vir insignis recubuit; factus est vultus eius splendens ac rutilans, ut sol, et dicens: « In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum », deducentibus eum angelis, haud aegre expiravit; nam bonum certamen certavit, fidem custodivit, cursum consummavit, et coronam adeptus est iustitiae.

§ N'.

Γίνεται δὲ, κατὰ ταύτην τὴν ὥραν τῆς ἐκδημίας αὐτοῦ, συνδρομὴ ὄχλων πολλῶν καὶ ἀναριθμήτων, οὐ μόνον τῶν ἐν μοναχικοῖς κατηριθμήμενων ἀνδρικῶν ἀγωνίσμασιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν τέλει προὐχόντων ἀνδρῶν, καὶ τῶν μιγάδων τινὲς ἅμα γυναιξὶ καὶ παιδίοις, ὥστε καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ ῥηγὸς γυναῖκα, ἀκούσασαν τὸ καινὸν τοῦτο καὶ παράδοξον θέαμα, συνελθεῖν καὶ προσπεσεῖν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ λειψάνῳ.

Πάντες οὖν ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας ὑπὸ ποικίλων νόσων καὶ πνευμάτων ἀκαθάρτων συνεχομένους προσπίπτοντες καὶ προσψαύοντες τὸ τίμιον καὶ πολύαθλον καὶ καρτερικὸν τοῦ μακαρίου σῶμα, ἐθεραπεύοντο καὶ ὑπέστρεφον εἰς τὰ ἴδια δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες καὶ εὐχαριστοῦντες τὸν Θεὸν τὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ἐνδοξαζόμενον· ὅτι ἐν ταῖς ἐσχάταις ταύταις ἡμέραις τοιοῦτον φωστῆρα καὶ ἡγιασμένον, καὶ θαυματουργὸν ἀνεδείξαντα ἄνδρα.

Καὶ τίς ἱκανὸς ἀπαριθμήσασθαι τὰ δι' αὐτοῦ τελεσθέντα θαυμάσια; Η ποῖος λόγος ἐκφρᾶσαι δυνήσηται τὰ ἐν τῇ ἐνδόξῳ ζωῇ τοῦ παμμακαρος γεγονότα;

Αλλὰ ταῦτα μὲν ἐατέον διηγεῖσθαι τοὺς τότε παρατυγχάνοντας καὶ θεατὰς γεγενημένους τῶν τοιούτων φρικτῶν καὶ παραδόξων σημείων, οἵτινες πείσωσι πάντας καὶ πληροφορήσωσι τὴν θεάρεστον αὐτοῦ ἀρετήν τε καὶ πολιτείαν. Ημεῖς οὖν ἐκ τῶν πολλῶν ἐκείνων καὶ μεγάλων θαυμάτων ὀλίγα ἀναλεξάμενοι γραφῇ παρεδώκαμεν.

§ L.

In ipso transitus illius momento turbarum immensus factus est concursus, non eorum modo qui monasticis adnumerantur commilitonibus, sed et qui dignitate eminebant, et quidam magnates cum mulieribus et pueris; quin et ipsa imperatoris uxor, audita novi et stupendi spectaculi fama, convenit, ac sancto coram corpore prona visa est.

Quotquot igitur tunc in urbe habebant diversis morbis laborantes vel a malo daemone vexatos, venerabundi eos adducebant ad venerandum illud corpus, quod labores et ardua tot sustinuerat; et sanitate recuperata, cum laudibus et gratiarum actione, ad sua laeti redibant, glorificantes Deum adeo laudabilem in sanctis suis; nam, hisce nostris novissimis diebus, tale luminare et sanctum et mirabilium auctorem excitaverit.

Ecquis valeret mirabilia eius vel dinumerare? Qualis sermo admiranda illa edicere, quae vita comite ille gesserat?

Permittamus omnia haec recitare iis, qui tunc aderant et viderant tanta signa, quae admiratione et cultu omnes percellerant; quique omnibus testatam facient et cumulatam notitiam virtutum et conversationis eius. Nos vero, e plurimis illis magnis aliquot tantum selegimus, et pauca litteris commendavimus.

Γέγονε δὲ ἡ μακαρία καὶ ἁγία αὐτοῦ κοίμησις μηνὶ φευρουαρίῳ ἕκτῃ, ἡμέρᾳ πέμπτῃ.

Beatus sanctusque Sabae transitus accidit mense februario die sexta, feria quinta.

§ ΝΑ'.

Ἀλλ' ὦ πάτερ πατέρων ἀξιάγαστε, λαμπτὴρ οἰκουμένης, ἐκκλησιῶν ἕδρα, πίστεως ἔρεισμα, μοναστῶν ἐγκαλλώπισμα, καὶ θεῖον ἀναφαίρετον ἀνάθημα καὶ ἀγλάϊσμα καὶ ἐκτρύφημα, μέμνησο καὶ ἡμῶν τῶν εὐτελῶν καὶ μετρίων, τῶν ταῦτα ἀτεχνῶς καὶ ἀμάθως προσλαλούντων τῇ σῇ πολιτείᾳ καὶ ὑπερφερῇ ἐνδόξῳ ἁγιωσύνῃ· οὐ γὰρ ἰσχύσαμεν καθὼς πρεπωδέστατον ἦν καὶ ἐπάξιον, ἐκφρᾶσαι τὰ πολλά σου καὶ ἀναρίθμητα καὶ νικῶντα ψάμμον θαλάσσης θεοφιλῆ κατορθώματα· ἀλλὰ διὰ τὸν φήσαντα καὶ θεώφιλον τὸ κατάδυναμιν.

Τόλμῃ χρησάμενοι μικρόν τι τῷ διηγήματι διετρίψαμεν, ἀφορῶντες εἰς τὴν πολύολβον καὶ πολυεύσπλαγχνόν σου πρεσβείαν, ἵνα καὶ ἡμῶν καταξιώσῃς μεμνῆσθαι, *(f. 56)* παρὰ τῷ παμβασιλεῖ καὶ ἐπουρανίῳ δεσπότῃ πάντων ἐπιλημμένῳ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, ὅπως καὶ ἐφ' ἡμᾶς θαυμαςώσῃ τὰ ἄπειρα ἐλέη τῶν οἰκτιρμῶν αὐτοῦ ὁ σώζων πάντας τοὺς ἐπ' αὐτὸν ἠλπικότας.

§ LI.

Tu autem, qui fuisti pater patrum sanctissime, lucerna mundi, ecclesiarum firmamentum, fidei basis, monachorum decus, Deo sanctuarium intactum, et nostra exultatio ac consolatio, tu memor sis nostri. Sumus quidem viles ac humiles, qui sine arte ac doctrina tentavimus narrare vitae tuae conversationem et gloriosam sanctitatem. Nequibamus siquidem, ut maxime par erat, loqui de variis innumerisque et arenas maris superantibus facinoribus tuis ita Deo caris. Nos vero per ingenitam nostram dilectionem erga te et Deo gratam, iuxta vires aliquid ausi sumus.

Aliquot autem vel pauca ediximus confidentes in tanta tua commiserante et pia intercessione, quia et nostrum tu memor eris apud regem altissimum, qui omnibus caelestibus, terrestribus ac infernis dominatur; ut et in nobis magnificet immensas misericordias pietatis suae is, qui salutem dat omnibus in eo confidentibus.

§ ΝΒ'.

Σὺ γὰρ ἐπίστασαι, τιμιώτατε, τὸν πόθον καὶ τὴν πίστιν, ἣν ἔχομεν πρὸς τὴν ὑπερκόσμιον καὶ ἀνυπέρβλητόν σου ἁγιωσύνην τε καὶ μακαριότητα. Ἀλλ' αὐτὸς, πάτερ ἱερώτατε, ὡς προσθήκη γεγονὼς ντῷ

§ LII.

Tu nosti, venerandissime, qualis sit dilectio nostra, qualisque fiducia erga caelestem et immensam sanctitatem et beatitudinem tuam. Tute, ipsemet pater sacratissime, et quasi alter ex

ἁγίων ἀγγέλων, τὸν ἔμπυρον ἡμῶν ἐπίστασαι ζῆλον, καὶ οἵαν ἔχομεν τῇ σῇ ὁσιότητι ἐν τῇ προσκαίρῳ ταύτῃ ζωῇ ἐπιπόθησιν· πόσῳ γε μᾶλλον καὶ μεταστάντος σου ἐν τῇ ἀγήρῳ καὶ ἀθανάτῳ μακαριότητι· ἔνθα καὶ τρανώτερον καὶ καθαρώτερον ἐποπτεύεις τὰ θεῖα, καὶ ἄνωθεν ἡμῖν ἐπιβλέπεις ἵλεως· καὶ ποιμένοις καὶ συμποιμένοις ἡμῖν, ποίμνῃ παρὰ τοῦ μεγάλου ἀρχιποίμενος καὶ κυρίου τῆς δόξης, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.

Πεποίθαμεν γὰρ ὅτι ἐκδημήσας πρὸς κύριον πλείονα καὶ τὴν παῤῥησίαν ἐκτήσω. Ὡς ἅτε τοῦ ἐπιπροσθοῦντος, ἀποτεθέντος ἢ ἀνακαθαρθέντος, ἢ οὐκ οἶδ᾽ ὅτι χρὴ καὶ λέγειν, θαυμασίαν τινὰ ἥδεσαι ἡδονήν, καὶ ἵλεως χωρεῖ πρὸς τὸν σεαυτοῦ δεσπότην.

Καὶ μάλισθ᾽ ὅτι συγκάτοικος καὶ συνίστωρ ἐγεγόνεις τῶν μεγίστων καὶ ὑπερκοσμίων κορυφαίων τῶν πιστευθέντων τὰς κλεῖς τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας· καὶ σὺν αὐτοῖς ἐξαιτούμενος ἀνύεις ἀκωλύτως τὰ αἰτηθέντα θείους βιαζόμενος οἰκτιρμούς.

Ενεκα τούτων ἁπάντων θαῤῥοῦμεν καὶ εὐθυμοῦμεν ταῖς σαῖς ἐντεύξεσιν, ἃς πρὸς τὸν ἐπουράνιον ποίησαι βασιλέα.

Δι᾽ οὗ καὶ μεθ᾽ οὗ τῷ Πατρὶ ἡ δόξα ἅμα τῷ παναγίῳ καὶ ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν τε καὶ εἰς τὴν ἐκεῖθεν μακαριότητα· Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

angelis, nosti ardentem zelum nostrum: et qualem, quando manebas in terris, confidentiam habuimus in sanctitate tua: quantoque magis nunc, dum es in aeterna beatitate receptus, ubi lucidius ac purius divina conspicis et super nos misericorditer respicis. Tu quasi pastor nos ducas, et cum pastoribus nos regas, qui sumus grex tua sub magno pastorum principe, gloriae domino, Iesu Christo, animarum nostrarum servatore.

Etenim confidimus te ad Dominum commigrantem maiorem adeptum esse potentiam. Praetereaque cum, vel te accedente ad Deum, vel deposito tuo corpore, vel purificato spiritu, vel si quid aliud dicendum, fac nobis mirabilem dulcedinem, et sis propitius apud Dominum tuum.

Idque praecipue eveniat, cum tu consides, et conviva es magnis illis et supercaelestibus coryphaeis apostolis, quibus concreditae sunt claves regni coelorum. Una cum illis expostulans pro precibus nostris, ne cesses quousque vim facias, et nobis obtineas miserationes Dei.

Hisce de causis confidimus, et in magna spe sumus, tuo patrocinio adiuturi, cum tu apud regem intercedas.

Per eum et cum eo sit gloria Patri, simul et Spiritui sanctissimo ac vivificanti, nunc et in perpetuis beatitudinibus. Id fiat gratia et miseratione et benignitate domini nostri Iesu Christi, cui est gloria et potentia per saeculorum saecula. Amen.

J. Cozza-Luzi.

UN ANTICO CATALOGO GRECO
DE' ROMANI PONTEFICI

INEDITO

INTRODUZIONE

§ 1.

I. — Di non poco interesse e giovamento erano alla fede degli antichi Cristiani le serie de' vescovi delle Chiese apostoliche, e di quella anzi tutte, che Sede Apostolica propriamente si chiama. — Conciossiachè 1° in esse, quasi d' un colpo d'occhio, vedevano gli avi nostri, come l' autorità di magistero e di regime, alla quale viveano riverentemente uniti e soggetti, dagli apostoli fosse di mano in mano per eredità passata ne' loro successori legittimi: e conseguentemente, come la Chiesa, di cui erano membri, sendo governata proprio dalla podestà da Cristo conferita agli apostoli non poteva essere che la vera Chiesa di Gesù Cristo. Non è qui a dire, quanto ciò ne confermasse la fede e vie più stringesse il vincolo d' unità e di pace.

In esse 2° avevano un argomento valido e facile insieme per convincere e confondere i ceti scismatici ed eretici, i quali nè « *pro consanguinitate doctrinae* » nè per origine da uomo apostolico « *qui tamen cum Apostolis perseveraverit* » potevano raccomandarsi. — Ond' è che « tutte l' eresie » venivano dalle nostre Chiese confidentemente « provocate a svolgere l' ordine de' proprii vescovi » ed a provar sè medesime apostoliche. Ciò che facevan le nostre profferendo « *census suos* » (Tertull. *de Praescr.* c. 32).

In esse da ultimo 3° avevano come il registro di quei nomi, di cui principalmente soleasi fare esplicita commemorazione nella liturgia: de' vescovi cioè della propria Chiesa e di quelli delle Chiese patriarcali, sì morti che viventi nella pace ed unità della ecclesiastica comunione. « *Le seul usage solennel* (osserva in

particolare il Duchesne, *Introd.* al *Liber Pontificalis* p. viii, n. 8) *que l'Église romaine pût faire d'un catalogue de ses anciens évêques c'était de s'en servir pour réciter leurs noms dans les commémorations liturgiques* ».

Onde ben si comprende come delle serie de' vescovi accuratamente si serbassero i nomi, e come si potessero comporre e di fatto se ne componessero cataloghi, che l'uso liturgico e polemico rendeva sacri e preziosi: e ben si comprende come Ireneo potesse verissimamente affermare « *Habemus enumerare eos qui ab Apostolis instituti sunt Episcopi et successores eorum usque ad nos* [1] » (l. 3, c. 3, n. 1).

II. — Quello, che si è detto fin qui, va principalmente inteso della Chiesa Romana. Perocchè, sendo ella riconosciuta qual madre e maestra di tutte l'altre, le quali ad essa « *propter potiorem principalitatem* » (Iren. l. c.) doveano tutte convenire; sendo la comunione con lei come la tessera dell' ecclesiastica unità; ed inoltre provenendo da lei a tutta la Chiesa leggi e giudizii nelle cause maggiori; somma necessità era per tutte di conoscerne con certezza la successione.

Di più, per l'uso polemico anzi detto, come era indispensabile far rilevare la successione nella Sede Apostolica (non bastando *per sè sola* la successione dell'altre sedi patriarcali), così essa sola di per sè giudicavasi sufficiente. Prova ne sono Ireneo, Ottato ed Agostino.

Quindi essa fin dalla più remota antichità venne registrata in cataloghi che dovettero esser ben numerosi e diffusi, vedendosi già in Ireneo e Tertulliano adoperati – come notissimi – i nomi de' romani pontefici per datare gli avvenimenti. « Ainsi non seulement on avait dès le déclin du second siècle une liste episcopale bien arrêtée et connue du public: mais cette liste était établie de façon à pouvoir fournir des repères chronologiques » (Duchesne l. c. p. ii).

Ma di tutti questi antichi cataloghi, ben pochi rimangono. E veramente, quanto alle sedi patriarcali primitive (sendo vano cercar delle Chiese minori) è solo al quarto secolo negli scritti

[1] Che Ireneo parli di tutte le Chiese, appar chiaramente da ciò che dice nel n. 2° « *Quoniam valde longum est in hoc tali volumine omnium Ecclesiarum enumerare successiones* etc. »

d' Eusebio, che compariscono i loro cataloghi. Il più antico che si possa citare per la Chiesa imperiale di Costantinopoli non rimonta che alla fine del settimo secolo (Duchesne, *Préf. L. P.*). Oltre a questi e qualche altro raro catalogo isolato, non ci rimangono che delle liste più o meno alterate nei Cronografi del secolo nono e decimo, che se ne valgono o per datare gli avvenimenti o per tavole cronologiche (Niceforo, Sincello, Teofane, il Cronografo del Mai), e nel Synodicon della Chiesa Greca, dove si ricordano i più antichi nomi dei Patriarchi, e che vien letto in una grande funzione di Quaresima con anatemi contro gli eretici, tra le acclamazioni de' fedeli (Pitra, *Analecta novissima* t. I, p. 316).

Migliore (e certo per le ragioni accennate) è la sorte toccata a quelli della Chiesa Romana. Essa è quella che possiede i fasti più antichi, più compiuti e più noti (Duchesne, *Préf.*). I cataloghi de' suoi vescovi, oltrecchè si ritrovano dovunque son quelli delle sedi patriarcali, si rilevano dalle opere polemiche de' Padri (Ireneo, Ottato, Agostino, e l' incognito autore del poema contro Marcione), e da molte più cronache: e molti se ne conservano allo stato isolato. L'Emo Pitra (senza però « garantir qu'il n'y ait double emploi....., tant ils retombent les uns dans les autres par les mêmes noms, ce qui est d'ailleurs leur mérite et leur titre d'authenticité ») ne numera settantadue (l. c. p. 332-334) ed assicura che la lista da sè data è incompleta (ib. p. 315). Uno d' essi – il Liberiano – è del quarto secolo [1]: otto o nove peculiarmente studiati dal Duchesne, del quinto: tutti però continuazione e rimaneggiamento di cataloghi più antichi (Duchesne p. VIII, IX, XX; p. 1, 13-33: Pitra p. 332).

E quanto ai cataloghi del quinto secolo, giova a conferma-zione delle cose sopradette, riferir qui l' osservazione del Duchesne, che per la maggior parte essi « provengono da collezioni canoniche formate nel sesto secolo [2] » dove « figuravano da docu-

[1] Il De Rossi (*Roma Sott.* I, 114) ha ravvisato nello sformatissimo martirologio geroniminiano (23 dic.) uno o meglio due cataloghi-dittici, l' uno della metà del terzo secolo, che giugne fino a Cornelio; l' altro del principio del quarto fino a Marcello.

[2] Notisi però che da questo non seguita che essi pure siano del sesto secolo, e che siano stati composti espressamente per inserirveli. « Leur préexistence est tout aussi naturelle que celle des listes de cités et de provincies, qui sont certainement antérieures à Denys le Petit et à ses imitateurs » (ib. p. XVI).

menti accessorii come le liste delle provincie e delle città ». Essi « *aiutavano a fissare la data delle decretali dei Papi* » (p. xv-xvi).

§ 2.

Or se per gli antichi Cristiani questi monumenti erano di grande importanza e giovamento, di non poco interesse riescono eziandio ai moderni eruditi come monumenti, che non ostante la lor picciolezza e semplicità, pur valgono ad illustrare la memoria delle antiche Chiese. Essi ne formano come i fasti, e Dio volesse che fossero a noi pervenuti in numero maggiore e nello stato loro primitivo. — L' uso che taluni cronisti, e. g. Sincello e Teofane, ne fecero per determinare il tempo degli avvenimenti, ce ne rende necessaria la cognizione e c' impegna nella ricerca e nell' esame critico dello stato e valore loro primitivo, e della fedeltà maggiore o minore del cronista che se ne valse.

Per non occuparci che delle liste papali, la loro importanza è ora molto apprezzata. Esse vengono considerate come « i primi lineamenti della storia de' Papi » (Duchesne, *Préf.*) e – le più antiche, s' intende – come una delle fonti del *Liber Pontificalis* (id. *Introd.* ch. iv), cioè di quel libro, al paragone del quale « pochi documenti hanno importanza più grande per la storia de' Papi e della città di Roma durante il medio evo, per l' archeologia cristiana, la topografia romana e la storia delle arti » (id. *Étude sur le L. P.*, *Préf.*). Di esse è riconosciuto, che, se nel loro insieme non possono offrire un grande interesse di varietà, questo medesimo ne prova il valore e l' importanza: e ne risulta l' autenticità d' una successione apostolica non interrotta. Raccolte in diversissimi punti della Cristianità, in epoche molto lontane, la loro varietà accidentale – sufficiente tuttavia a provarne l' indipendenza – aumenta la loro autorità ne' punti comuni (Pitra, l. c. p. 315). Uno studio attento de' cataloghi eziandio relativamente recenti permetterebbe di riannodarli sovente ai più antichi, facili essendo a constatare cambiamenti di redazione e passaggi a nuove serie (ib. p. 332).

Manca, egli è vero, finora un libro, ove si trovino tutti questi cataloghi editi ed inediti esaminati e confrontati tra di loro. Nul-

ladimeno il saggio che – per nulla dire del primiero tentativo dei Benedettini di Solesmes, *Origines Romaines* p. 109-309, III-CLVI (ap. Pitra, p. 316, 331) – ultimamente ce ne ha dato il Duchesne nella sua edizione del *Liber Pontificalis*, basta a mostrarci il pregio in che sono tenuti. Egli ha raccolto quattordici cataloghi papali, di cui nove latini, tre greci, due orientali, anteriori la maggior parte – almeno per la prima redazione – all'ottavo secolo: gli ha diligentemente riveduti e classificati, ne ha notato le singolarità, ricercato le origini, il successivo sviluppo, l'influenza da loro esercitata e le vicende subìte: e ciò con la somma erudizione ed esattezza e col fine discernimento, onde va tra gli ottimi celebrato. La sua collezione, il suo studio – nella loro ragione di preamboli allo studio ed all'edizione del *L. P.* – sono compiuti quanto si potea desiderare, e ci porgono un chiaro esempio del modo col quale tali monumenti si possano adoperare e si debbano studiare.

§ 3.

Ed eccoci ora al catalogo inedito, nel quale fuori d'ogni nostra aspettazione e ricerca volle ventura che ci abbattessimo. Le considerazioni fatte più sopra, il vederlo obbliato eziandio nella lunga serie di cataloghi data dall' Emo Pitra, ci muovono a renderlo di publica ragione, qualunque ne sia il pregio ed il valore, del quale giudicheranno gli eruditi. Al testo premettiamo alcune osservazioni e notizie intorno alla cronografia di cui è parte ed al codice che lo contiene.

Il catalogo che publichiamo, è trascritto nel codice Ottoboniano Greco 414, frammezzo ad una collezione di cataloghi, che ha qualche somiglianza colle Cronografie di Niceforo e dell'Anonimo edito dal Mai (*Scriptt. Vett. Nova Collectio* t. I, p. II, p. 135, Romae 1825). Dopo i libelli περὶ τῶν ιβ' Ἀποστόλων e περὶ τῶν ἑβδομήκοντα ἀπ̄π̄ attribuiti ad Ippolito [1] e già editi dal Combefis e rigettati dal Fabricius nell'Appendice al primo tomo dell'opere del Santo, si legge a carte 175 v. il nostro catalogo

[1] Il Tebano, a quanto pare, vissuto verso il mille. V. Fabricius, Bibl. Gr. VII, 198 (2ª ed.) e Gallandi, *Biblioth. VV. PP.* XIV p. V e 118: e non già il celebre Ippolito martire, sotto il cui nome il Combefis pubblicò il libello intorno ai XII Apostoli.

de' Romani Patriarchi; seguono quelli de' patriarchi di Gerusalemme (c. 176 r.), d'Alessandria (c. 176 v.) d'Antiochia (c. 177 r.), e di Costantinopoli (c. 177 v. e 178 r.). Quindi succedonsi i cataloghi dei re di Giuda e d' Israele e dei profeti che furono all' età dei re (178 v., 179 r.), poi i cataloghi dei re degli Assiri, dei Greci, dei Romani e dei Cristiani (c. 179-180); e con essi termina la collezione, che – secondo ogni verosimiglianza – erasi inteso di cominciare con i due libelli di Ippolito.

I nomi vi sono quasi sempre disposti due per rigo, col numero progressivo innanzi e gli anni di governo dopo. Dell' intera collezione, per ora, ci basti qui notare, che essa è ancor più breve e muta della cronografia breviore di Niceforo edita dal De-Boor (Lipsiae 1880, p. 81-132; cfr. p. XXXI-L). Nel catalogo de' Papi non v' hanno che i nomi col numero progressivo e gli anni di pontificato [1]. In quello degli altri patriarchi, v' ha talvolta l' epiteto consecrato dall' uso e dalla storia [2]: v' ha qualche nota riguardante una l' origine [3], una l' elezione [4]; le rimanenti accennano la varia fine di taluni (μετῆλθεν.... [5], μετέβη εν... [6], ἐξεβλήθη [7], ἔφυγεν [8]). — Oltre a questa appena due note si riscontrano, una sincronistica [9], ed un' altra [10] (interpolata?) in cui viene attribuito ad Euodio di aver egli per primo denominato Cristiani i fedeli (cf. Act. XI, 26).

La sobrietà non poteva esser maggiore: ed essa sola già ben distingue questa dalle cronografie fin qui pubblicate. — Quanto ai nomi poi le nostre liste sono egualmente più brevi e deficienti: nè ciò dico quanto all' ultimo termine (giugnendo esse ne' patriarchi Alessandrini ed Antiocheni fin dove arrivano Nice-

[1] Per istare in armonia coll' introduzione, non pigliamo esempi nè ragioniamo che delle liste episcopali.

[2] Patr. Hier. α', β', γ'; Alex. α', ιζ'; Antioch. α', γ', ιγ', ιϛ', μ', μϛ', μζ', νβ'; CP. α', β', κδ', κε', κϛ', λ', λβ', οε'.

[3] Dopo il Patr. Hieros. μα' è notato « οὗτοι πάντες ἐκ περὶτομῆς » (*sic*).

[4] Patr. CP. α' Στάχυος ὁ ἐκ τῶν ο', ὃν ἐχειροτόνησεν Ἀνδρέας ὁ ἀπόστολος τῆς Θράκης ἐπίσκοπος ἔτη ιϛ'.

[5] Patr. Antioch. α'.

[6] Patr. Alex. λ'.

[7] Patr. Alex. κζ'; Antioch. λ', μζ'; CP. spessissimo.

[8] Patr. Antioch. μϛ'.

[9] Patr. CP. κβ' Μητροφάνης, ὑφ' οὗ ὁ μέγας Κωνσταντῖνος ἐβασίλευε, ἔτη ι'.

[10] Patr. Antioch. β' Εὐόδιος ὃς καὶ πρωτος ὀνόμασεν τοὺς ἀντιοχεῖς χριστιανοῦς (*sic*): πρόην γὰρ ναζοραίοι καὶ γαλιλαίοι ἐλαλοῦντο πάντες οἱ χριστιανοί, ἔτη κζ'.

foro, Teofane ed il Cronografo del Mai; sorpassandoli ne' Romani e Costantinopolitani; e di quei di Gerusalemme mancando solo Sofronio [1]), ma in quanto che certi intrusi come Felice II, Gregorio e Lucio Ariani, Euzoio vi sono omessi in un con altri nomi, nè si nota il ritorno de' patriarchi scacciati fuori che negli ultimi Costantinopolitani (νβ', νθ', ξϛ', πδ', πε', ϙ') aggiunti manifestamente dappoi.

La loro forma dunque è la più semplice e rudimentale [2], diresti quasi la primitiva alterata appena (forse) da una interpolazione o due e da qualche omissione ed inversione. Così che saresti tentato a giudicare d'aver sott'occhio proprio quelle nude liste episcopali, che in ciascheduna sede si doveano conservare e facilmente rinvenire: liste che da un qualche buono studioso furono tal quali riunite senza badare che taluna era più compita dell' altra: liste dallo stesso o da qualcun altro dappoi, secondo che sua scienza gli suggeriva, ritoccate [3]: e in seguito continuate sullo stesso piano quanto ai patriarchi Costantinopolitani dal tempo di papa Onorio in poi [4].

[1] Manca eziandio nel Cronografo del Mai. Il De Boor (*Theophanis Opp.* t. II, p. 485. Lipsiae 1885) spiega questa differenza « con ciò solo che le liste usate da Niceforo e Teofane eran tratte da altro esemplare dello stesso originale, alquanto più ampliato del Chronographion ».

[2] Chi vuol farsene un' idea, non ha che da guardare il catalogo de' Papi che pubblichiamo, ovvero quello de' Vescovi Alessandrini tratto dal codice Colbertino 3558 (del secolo XVI, ma *ex antiquiori descripto*) e pubblicato dal Montfaucon (*S. Athanasii Opp.* t. I, p. XXXIX, Paris 1698). Quest' ultimo concorda in tutto col nostro, tranne qualche variante ortografica, l' aggiunta di ἥμισυ ai patriarchi κδ', κε', κζ', κθ', λϛ', la variante ιη nel patriarca ιε', variante che ha commune col catalogo di Laon ivi stesso pubblicato.

[3] « Nemo enim librarius fuit ita omni destitutus doctrina, quin ad nominum numerorumque illum acervum addere posset aliquid e libris sacris vel scriptorum ecclesiasticorum annalibus vel martyrologiis desumptum, quo ad litteras ipse aliquid conferre sibi videretur » (De Boor, *praef. in Nicephori Chronographiam* p. XXXI). Ponendo un qualche rimaneggiamento dei nostri cataloghi, si può più facilmente dare ragione di talune singolarità loro. Vedi nelle note (IV) una congettura che proponiamo. - Altrimenti il testo deve supporsi molto perturbato -. Nel catalogo dei re degli Assiri si legge un' espressione, che è propria d' un compositore: ζ' πέΡδιος μήνας ουκ οἶ (οὐκ οἶδα non so). Ma la disparità tra questi cataloghi di re e quelli de' patriarchi è manifesta. I primi non poteano formarsi che col paziente studio delle fonti storiche.

[4] Quando ciò potesse dimostrarsi, il valore di questi cataloghi - come di quelli che rappresenterebbero più davvicino i cataloghi composti serbati e continuati nelle chiese stesse - aumenterebbe d' assai e vincerebbe gli altri tutti, ne' quali entrò di più lo studio privato di dotti posteriori. — Il De Boor (*Theoph.* l. c.) dal fatto « che (in Niceforo, nel Cronografo del Mai ed in Teofane) le liste delle particolari sedi vescovili non terminano al medesimo anno, ed anzi la lista romana nel termine finale (Benedetto I, 574-578) pre-

§ 4.

Ma è tempo oramai, che lasciati gli altri, del solo Catalogo de' Romani Pontefici esclusivamente ci occupiamo. Noi ne diamo qui il testo colla maggiore fedeltà trascritto, ben consapevoli che scrittura di tal fatta « *quae nominibus tantum numerisque continetur, ad memoriam priorum temporum illustrandam nihil valet nisi ad codices manu scriptos exprimitur quam accuratissime* » (De Boor, *Niceph.* p. XXXI). Con questo però non ci obblighiamo di porre e notare i compendii e nessi di facile e sicura interpretazione: vana fatica, che ragionevolmente trascurano i migliori editori (cf. e. g. Sickel, *Liber Diurnus*, Vindobonae 1889, p. XCI). Lo faremo soltanto « si quid dubitationem habere visum sit » (id. l. c.).

Al testo soggiungiamo alcune osservazioni, dove indichiamo le principali singolarità, che il nostro dagli altri cataloghi greci distinguono, e di taluna d' esse cerchiamo l' origine e la cagione. Ivi tocchiamo qualche cosa eziandio del codice Ottoboniano; la descrizione del quale, poichè sarebbe quivi stata inopportuna, or qui pognamo, e con essa facciamo fine all' omai lunga introduzione.

Il codice Ottoboniano Greco 414 è membranaceo, in-8°, di carte 237 numerate: mutilo di qualche carta al principio ed alla

senta una rilevante differenza » non altrimenti esplicabile (v. ib. p. 483), conchiude che « esse in origine furono manifestamente redatte non già nel medesimo tempo da un solo cronista, ma *diverse liste isolatatamente circolanti furono secondo l' apparenza da un medesimo combinate.* E poichè non è verisimile (continua) che questa combinazione delle medesime liste sia stata più volte intrapresa, così i nostri tre uomini fecero (tutti) uso di quella cronaca, che l' aveva fatta. Oltre a ciò le liste originali, che *sembra abbiano avuto soltanto rare e brevi aggiunte storiche*, sono nel Chronographion adoperate come ponte esteriore (*als äusseres Gerüst*) per introdurvi maggiori particolarità storiche, e perciò non son rimaste intatte nel loro essere ».

I caratteri, che il De Boor congettura fosser proprii delle liste originali, si notano ne' nostri cataloghi: dal che però non precipitiamo a tirare la conclusione: « dunque son quelle ». — Solo notiamo, che la lista de' Papi, quale publichiamo, o non è stata a disposizione di Niceforo e Teofane (come par vero, perchè altrimenti n' avrebber tratto profitto insino ad Onorio; ed anche è persuaso dalle varianti non lievi che noteremo dopo) ovvero è stata continuata da Benedetto I sino ad Onorio I (benchè, a dir vero, sarebbe singolare assai - ove fosse casuale - la coincidenza, che le liste Alessandrina e Gerosolimitana ed anche l' Antiochena, attesa la lunga vacanza dopo il secondo Anastasio, giungono tutte al tempo d' Onorio in circa).

fine. La prima carta assai guasta ed alla meglio racconciata porta in capo una scritta minutissima « *Sinaitae Quaestiones* » colla segnatura *A. Maius*. Contiene:

a) le nominate *Quaestiones* (c. 1-150: se si stendono oltre, o contengono ciò che nell' edizione del Migne non si trova, ovvero si trova altrove che alla fine);

b) διάλογος τῶν ἁγίων Βασιλείου καὶ Γρηγορίου τοῦ θεολόγου (c. 150-152); e dopo alcuni passi di varii scrittori ecclesiastici (c. 152-157),

c) Ἐπιφανίου περὶ τῶν οβ' προφητῶν καὶ προφητίδων (c. 157-173 v.); quindi

d) i libelli d' Ippolito e i cataloghi di cui abbiamo parlato;

e) διάλογος χριστιανοῦ καὶ ἰουδαίου, ὧν τὰ ὀνόματα τοῦ μὲν χριστιανοῦ Τιμοθέου, τοῦ δὲ ἰουδαίου Ἀκύλα γεναμένη ἐν Ἀλεξανδρίᾳ ἐν ταῖς ἡμέραις Κυρίλλου τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς αὐτῆς πόλεως (c. 181-226);

f) τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θαυματούργου περὶ ψυχῆς (c. 226 v. - 229); nello spazio che sarebbe rimasto vuoto di c. 229 v. è un' ἑρμηνία τῶν πασχαλίων dall'anno del mondo 6513 (1004 dell' èra volgare) all' anno 6521 [1];

g) τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀναστασίου μοναχοῦ τοῦ Σινᾶ ὄρους λόγος περὶ τῆς ἁγίας συνάξεως (c. 230 sino alla fine).

Innanzi ai varii scritti nel margine laterale si legge il numero progressivo: così i libelli d' Ippolito portano al principio ο': la lista de' Papi οα'; quella dei re di Giuda οβ'; e così di seguito.

L' età del codice – se pure ne è sufficiente indizio la ricordata ἑρμηνία τῶν πασχαλίων – dee riporsi nei primi anni del secolo XI. La scrittura non s' oppone a ciò che si riporti a tal secolo; come m' hanno detto i peritissimi abb. Cozza e mons. Carini,

[1] Diamo qui la tabella dell' anno 6513; quelle degli anni seguenti sono consimili:

Ἔτους ͵ςφιγ' ἰνδ γ' ☾ κύκλο ιε' ☉ κυκλο ιζ' νο πασχ (νομικὸν πάσχα)
μαρτ κθ' ημ ε' χριστ πασχ απριλ α' ἡ αποκρεα' φευρ δ'

Si noti αποκρεα', ἀποκρεάς e non ἀπόκρεως. Anche dappoi è scritto sempre ρ coll' α ossitona sopra, ovvero col compendio dell' ας (nell' a. 6514). Intorno ai Πασχάλια v. Du-Cange (*Praef.* al *Chron. Pasch.* ed. Dindorf t. II p. 17 ss., n. XII-XVII, et cet. XXXIV-XXXV). Il Πασχάλιον, che abbiamo dato, è di gran lunga più semplice e meno particolareggiato che non gli esempii dati da lui (n. XXXV), ed anteriore di 317 anni al suo più antico.

ai quali rendo qui pubbliche grazie della compiacenza benignamente usatami.

Ma il codice Ottoboniano, per quello eziandio che s' attiene ai nostri cataloghi, è – come mostreremo nelle note – una semplice copia, senza continuazione veruna, d'un esemplare in cui le liste degli imperatori e de' patriarchi Bizantini furono un' ultima volta continuate fino al secondo o terzo decennio del secolo X da persona che pare vissuta in quel torno. Tanto induce a credere il modo, col quale sono registrati ed aggiunti gli ultimi patriarchi ed imperatori. Nella lista dei patriarchi, dopo πε' Φώτιος πάλιν ἔτη ιη', sono posti tutti in una riga i cinque patriarchi suoi successori senza gli anni di vescovado:

πϛ' Στέφανος · πζ' Ἀντώνιος · πη' Νικόλαος · πθ' Εὐθύμιος · ϙ' Νικόλαος

All' incontro nella lista degli imperatori cristiani, dal μ' si pongono anni e mesi di governo [1]; dal με' si pongono anche i giorni: ma dell' ultimo imperatore nessun tempo si segna, forse, e senza forse, perchè vivente ancora al tempo in cui per l'ultima volta fu continuato il catalogo. Diamone per saggio le ultime linee:

μγ' Θεόφιλος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη ιβ'
μδ' Μιχαὴλ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη κε' μῆνας γ'
με' Βασίλειος ἔτη ιθ' μῆνας ια' ἡμέρας ε'
μϛ' Λέων ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη κε' μῆνας η' ἡμέρας ιε'
μζ' Ἀλέξανδρος ἔτος α' ἡμέρας ιε' καὶ Κωνσταντῖνος ὁ υἱὸς Λέοντος

Quest' ultimo è il figlio di Leone il Sapiente, Costantino VII Porfirogenito, imperatore dal 912 al 959: nel primo anno del quale veniva appunto richiamato alla sede patriarcale Nicolò il Mistico, che succeduto nell' 895 ad Antonio Caulea (893-895) era stato nel 906 cacciato da Leone il Saggio per l' opposizione al suo quarto matrimonio e sostituito da Eutimio. Nicolò tenne la sede fino al 925. — Adunque non oltre quest' anno sembra da porsi l' esemplare di cui è copia l' Ottoboniano.

[1] Ivi non sono mai notati insieme cogli anni anche i mesi degli imperatori cristiani se non in Arcadio I, Anastasio I e Giustino I. Il vedere ciò di questi due, che non sono dei più chiari imperatori, indicherebbe egli mai il tempo, in cui fu composta questa serie dei re continuata dappoi?

Περὶ Πατριαρχῶν Ῥώμης

α' Α'	Πέτρος ἐπίσκοπος	ἔτη κβ'	β'	Λίνος	ἔτη ιβ'
γ' Γ'	Ἀνέκλητος	ἔτη ιβ'	δ'	Κλήμης	ἔτη θ'
ε' Ε'	Εὐάρεστος	ἔτη ι'	ς'	Ἀλέξανδρος	ἔτη ιγ'
ζ'	Ξύστος	ἔτη ι'	η'	Τελέσφορος	ἔτη ια'
θ'	Ὑγινός	ἔτη ιδ'	ι'	Πίος	ἔτη ιε'
ια'	Ἀνίκητος	ἔτη ια'	ιβ'	Σωτήριχος	ἔτη η'
ιγ'	Ἐλευθέριος	ἔτη ιγ'	ιδ'	Βίκτωρ	ἔτη ι'
ιε'	Ζέφυρος	ἔτη ιη'	ις'	Κάλλιστος	ἔτη η'
ιζ'	Οὐβανὸς	ἔτη ζ'	ιη'	Ποντιάνος	ἔτη θ'
ιθ'	Ἀντέρως	ἡμέρας λ'	κ'	Φλαβιάνος	ἔτη ι'
κα'	Κορνίλιος	ἔτη γ'	κβ'	Λούκιος	μήνας η'
κγ'	Στέφανος	ἔτη β'	κδ'	Ξύστος	ἔτη ια'
κε'	Διονύσιος	ἔτη θ'	κς'	Φίλιξ	ἔτη ε'
κζ'	Εὐτυχιανὸς	ἔτη η'	κη'	Γάϊος	ἔτη ιβ'
κθ'	Μάρκελλος	ἔτη δ'	λ'	Μιλτιάδης	ἔτη δ'
λα'	Εὐσέβιος	ἔτος α'	λβ'	Σίλβεστρος	ἔτη κη'
λγ'	Λιβέριος	ἔτη ς'	λδ'	Δάμασος	ἔτη κθ'
λε'	Σιρίκιος	ἔτη ιε'	λς'	Ἀναστάσιος	ἔτη γ'
λζ'	Ἰνοκέντιος	ἔτη ιε'	λη'	Βονηφάτιος	ἔτη δ'
λθ'	Ζώσιμος	ἔτη η'	μ'	Κελεστινος	ἔτη ι'
μα'	Ξύστος	ἔτη η'	μβ'	Λέον	ἔτη κε'
μγ'	Ἱλάριος	ἔτη ς'	μδ'	Σιμπλίκιος	ἔτη ιδ'
με'	Φίλιξ	ἔτη θ'	μς'	Γελάσιος	ἔτη ε'
μζ'	Ἀναστάσιος	ἔτη β'	μη'	Σύμμαχος	ἔτη ιδ'
μθ'	Ὁρμίσδας	ἔτη ι'	ν'	Ἰωάννης	ἔτη γ'
να'	Φίλιξ	ἔτη δ'	νβ'	Βονηφάτιος	ἔτη β'
νγ'	Ἰωάννης	ἔτη ς'	νδ'	Ἀγαπητὸς	ἔτος α'
νε'	Σιλβέριος	ἔτος α'	νς'	Πελάγιος	ἔτη ε'
νζ'	Ἰωάνης	ἔτη ς'	ζη'	Βενεδικτος	ἔτη ζ'
νθ'	Βενέδικτος	ἔτη ζ'	ξ'	Πελάγιος	ἔτη γ'
ξα'	Γρηγόριος	ἔτη ι'	ξβ'	Σαβιανος	ἔτη η'
ξγ'	Βονηφάτιος	ἔτη ξδ'	ξδ'	Ὁνόριος	ἔτη θ'

Nota. — Nel codice sono, quali qui si danno, gli accenti e spiriti di β', θ', κ', λζ', ν', νγ', νζ': nè si percepiscono gli accenti di μ', ζη', ξβ'. — Abbiamo lasciato gli errori di ιζ, μβ', ξβ', ξγ' ed il numero mostruoso ζη'. — Il segno della cifra è nel cod. simile all'accento circonflesso. — In capo alle tre prime linee il numero progressivo sta doppiamente scritto, prima in lettera minuscola, poi in maiuscola, come si vede.

ALCUNE OSSERVAZIONI INTORNO AL PRECEDENTE CATALOGO

I. Chi paragoni il precedente cogli altri cataloghi greci, di leggieri avverte le seguenti differenze e singolarità:

a) l' inversione di Milziade ed Eusebio, come pure di Zosimo e Bonifazio I,

b) il raddoppiamento di Benedetto I,

c) l' omissione di Marcellino [1], di Marco e Giulio, di Felice II, di Vigilio, di Bonifazio (III o IV che sia), Deusdedit e Bonifazio V; e (le notiamo, benchè di quasi niun momento)

d) la variante Ζέφυρος, che solo ha tra' greci; l' altra Φλαβιανος, che ha commune con Niceforo [2], il Chronicon Paschale [3], ed Eutichio [4]; e l' errore manifesto del copista Οὔβανὸς.

II. Or pigliando i due cataloghi d' Eusebio, l' uno ricavato dalla Storia Ecclesiastica, l' altro dalla Cronaca (ap. Duchesne p. v) se si tolgano le due varianti or or notate, la differenza non è che di cifre: ed in esse è manifesto convenire il Catalogo (diciamolo così) Ottoboniano assai più colla Storia che colla Cronaca. In otto papi [5] ha le date della Storia varianti da quelle della Cronaca: e viceversa in tre [6] segue quelle della Cronaca. — In alcuni (e. g. Pietro, Euaristo, Alessandro ed Urbano) se ne scosta colla comune de' cataloghi greci posteriori; in altri (e. g. Igino, Eleuterio, Fabiano, Eutichiano, Gaio) se ne scosta da solo o quasi solo.

[1] Omesso pure nel *Chronographion* edito dal Mai, e forse anche da Niceforo e Teofane. Ma vedi su questo il De Boor (*Theoph.* t. II, p. 486).

[2] Φλαυιανὸς nel testo: Φλαβιανὸς O. fra le varianti p. 121 ed. De Boor.

[3] T. II, p. 503, ed. Dindorf.

[4] *Annal. Eccl.* Oxonii 1659, p. 384. Il De Rossi, ragionando sopra al *Flabianus* dell' Itinerario Salisburgense, che egli identifica a s. Fabiano p., avvertiva che « alcuni Bizantini caddero nell' errore di appellare Φλαβιανός il papa Fabiano » ed allegava il *Chronicon* ed Eutichio (*Roma Sotterranea*, t. II, p. 62). E così nel t. I, p. 114, dopo restituite due antichissime liste papali pessimamente guaste e ricucite insieme al giorno 23 dicembre nel corrottissimo martirologio geronimiano, aggiugneva: « fra i nomi assai corrotti sono facili a restituire ..... *Flaviani* in *Fabiani*, errore che ho notato anche in altri antichi documenti ».

[5] I Papi β', γ', ζ', ιδ', ιε', κβ', κε', κς'.

[6] I Papi ις', ιη', κγ'.

III. Se poi si confronta con questi altri cataloghi, oltrecchè evidentemente se ne distingue per la massima semplicità sua, che (come vedemmo) non ammette punto di note storiche e sincronistiche, oltrecchè se ne distingue per le singolarità *a*), *b*), *c*) sopra notate [1], ha questo di notabilissimo che

1° se si tenga conto non già de' soli nomi ma della durata eziandio del governo di ciascun papa, l' Ottoboniano è più compito d'essi tutti. Esso – sempre costante nel darla – ce la fornisce fino ad Onorio I inclusivamente, laddove il *Chronographion* del Mai si ferma a Pelagio I e Niceforo a Benedetto I. — Ho detto questa una singolarissima notabilità. Perocchè « nei vescovi di Roma manca ogni speciale ragione di terminare una lista circa il 574 ». Così de' cataloghi di Niceforo, Teofane e del *Chronographion* ragiona il De Boor (*Theoph.* t. II, p. 484), non ostante che egli avverta essere in Niceforo e nel *Chronographion* altri ed altri nomi ancora dopo Benedetto I: e la ragione la dà egli stesso a p. 485 in nota, dove dice: « naturalmente io designo come fine della lista appresso Niceforo ed il *Chronographion* quel nome, al quale cessa d' apporsi la durata del governo, od al più il nome immediatamente susseguente. I rimanenti nomi senza il tempo del reggimento devono essere in amendue aggiunta posteriore ». E basti di questo.

2° Se si confrontan le date, sono molti i papi in cui l' Ottoboniano o da questo o da quello o da tutti discorda. — Noi non abbiamo agio e voglia di proporre e valutare qui le non poche varianti da noi notate. Ognuno se ne può persuadere, sol che confronti le date del nostro con quelle di detti cataloghi. — Egli è verissimo che sovra d' esse non è molto da inculcare, stante « gli incredibili cambiamenti che possono subire (ed hanno spessissimo subíto) le cifre sotto la penna di copisti disattenti » (Duchesne, *Étude sur le L. P.*, p. 141). Tuttavia supposto un comune originale greco (perchè, se d' altra lingua, conviene tener

[1] Non ci siamo dati la briga di mostrare in particolare le differenze del *Chronographion* Maiano, tratto da non si sa qual codice vaticano vanamente cercato e ricercato (v. Schöne, *Praef.*, t. I, *Chron. Eusebii*, Berolini 1875). A un colpo d' occhio si apprende la sua diversità di piano e d' economia. Di più, esso porta manifeste vestigia della sua origine monofisitica, non ostante le mutazioni non sempre accorte fattevi da mano non monofisita. Vedi le note di Alfred De Gutschmid alle coll. 73, 76, 80 dell' appendice al tomo citato della Cronaca Eusebiana.

conto eziandio delle sviste e degli sbagli de' varii traduttori), la differenza di cifre – ove non occorra omissione dell' unità o della decina – è di gran lunga più difficile ad avvenire e però meno da sospettarsi nel greco che nel latino. Perchè nel greco servendo di numero le lettere, bene distinte *quasi* tutte l' una dall' altra, ed avendosi così numeri di gran lunga più brevi e semplici che nel latino, lo scambio d' una lettera coll' altra non è tanto facile; come non è così facile l' omissione d' uno o più elementi della cifra, quanto lo è nel complesso numero latino risultante dalla varia combinazione e replicazione di pochi elementi. E tanto meno s' ha da ricorrer così tosto alla distrazione e negligenza del copista, quando non poche varianti – per istare nel caso nostro – dell' Ottoboniano siano comuni ad altri cataloghi latini ed orientali [1].

Con tutto questo però non intendiamo di negare, che vada applicato eziandio all' Ottoboniano quello che de' tre mentovati cataloghi asserisce il Duchesne (*Introd.* al *L. P.*, p. XXI): « queste tre liste – a parte qualche variante – concordano di tal maniera, che suppongono evidentemente un originale comune ». Quello però che sembra, è che se tutte queste varianti e coincidenze non ci obblighino a rinnegare un originale comune, ci manifestino però un rimaneggiamento non lieve del medesimo per parte del raccoglitore o continuatore del nostro catalogo o piuttosto degli altri cronografi: al quale rimaneggiamento e non alla sola imperizia dei copisti vadano attribuite non poche d' esse varianti.

Or diciamo qualche parola delle singolarità notate sopra (I) ed eziandio dell' integrità dell' originale per quanto può questa seconda ricerca aiutarci nella prima.

[1] Ne poniamo quì alcune, perchè assai interessanti. — 1ª A Caio vengono assegnati anni 15 da Eusebio e dagli altri greci: invece l' Ottoboniano col Liberiano, con Eutichio ed Elia di Nisibi gliene dà 12; 11 (con differenza leggera) gli altri cataloghi latini. — 2ª Nient' altro che mesi contano d' Eutichiano gli altri greci: mesi 8 Niceforo e Sincello, mesi 10 Eusebio nella Storia ed il Cronografo del Mai. All' incontro i latini annoverano *anni:* ed 8 mesi - precisamente quanti il nostro - pongono il Liberiano, Elia ed Eutichio. — 3ª Tutto l' opposto veggiamo occorrere in Lucio: anni 2 Niceforo e Sincello: anni 3 il Liberiano con altri 4 latini: 4 anni altri cataloghi latini: anni 8 il Maiano (sempre che non sia error di copista). Il nostro con Eusebio (*St. Eccl.*) Eutichio ed Elia segna *mesi* 8. — 4ª Ponziano ha 9 anni nel nostro come nella Cronaca d' Eusebio e negli ultimi quattro cataloghi latini: 7 nel Maiano e in 4 latini (II-V): 5 nel Liberiano, in quello d' Arras, in Eutichio ed Elia; 3 in Niceforo e Sincello. Altre coincidenze e varietà lasciamo ricercare a più paziente e libero osservatore.

IV. E prima si può chiedere, donde provenga *a*) la singolare posposizione di Eusebio a Milziade e *b*) di Zosimo a Bonifazio. — Quanto a quest' ultima, potrebbe averci influito Teodoreto, che nella Storia Ecclesiastica (l. V, c. 37) inverte egli pure Zosimo e Bonifazio: « Ἰννοκέντιον δὲ ἐκεῖνον, τὸν ἄριστον τῆς Ῥώμης ἐπίσκοπον Βονιφάτιος διεδέξατο · Ζώσιμος δὲ Βονιφάτιον » (*Opp.* t. III, p. 1081, ed. Schulze, Halae 1769-1774). Quanto poi alla prima, avrebbeci egli nulla influito o potuto influire l' altro passo del medesimo (l. I, c. 2) « τῆς μὲν Ῥωμαίων ἐκκλησίας Σίλβεστρος κατεῖχε τὰς ἡνίας, Μ ι λ τ ι ά δ η ν διαδεξάμενος ὃς μετὰ Μαρκελλῖνον..... τὴν τῆς ἱερωσύνης χειροτονίαν ἐδέξατο »? Ma l'Ottoboniano ha Marcello e non Marcellino, e pone Eusebio, sebbene omesso da Teodoreto.

V. Sul raddoppiamento di Benedetto I. — Appena che avvertii tale ripetizione, mi venne tosto il sospetto, che ella fosse un supplemento inetto di nome omesso prima dal dormicchiante copista; il quale, voltata la pagina, è costretto dall' esemplare a porre dopo il numero νθ' il nome che a tal numero vedeva ivi seguire « Βενέδικτος ἔτη ζ' ». L' omissione sarebbe avvenuta nel rigo innanzi: e il nome del papa lasciato sarebbe Vigilio, nome non meno noto in Oriente che in Occidente, e nome segnato negli altri cataloghi tutti; così che non paia nulla supponibile tal omissione o troncamento da parte del raccoglitore o continuatore, peculiarmente se antico, come sembra [1]. Tanto che il sospetto corre sopra il copista, cui d' altra parte non è raro cogliere in manifesto errore. — A cagion d' esempio, nella carta precedente, trascrivendo l' elenco degli uomini apostolici, di Ippolito, ecco come guasta il testo: « ..... ζ' Φίλιππος ὁ τὸν εὐνοῦχον βαπτίσας · Πρόχωρος ἐπίσκοπος Νικομηδίας ἢ καὶ πρῶτος ἐξελθῶν (*sic*) πιστεύσας μετὰ τῶν θυγατέρων αὐτοῦ ». L' originale stava forse di questa o consimile maniera:

ζ' Φίλιππος ὁ τὸν εὐνοῦχον βαπτίσας

καὶ πρῶτος ἐξελθὼν , πιστεύσας μετὰ τῶν θυγατέρων αυτοῦ ·
η' Πρόχωρος ἐπίσκοπος Νικομηδίας · θ' [2] κ. τ. λ.

[1] Non ci è parso ragionevole di ricercarne la ragione o in una vendetta di uno scismatico per la condanna de' tre capitoli, ovvero nelle voci sparse sulla intrusione di Vigilio (niuno intruso nè meno Felice II veggendosi notato in questa lista di papi).

[2] Questo errore, che nell' Ottoboniano è reso evidente dallo spostato numero progressivo η', trovasi negli editi tanto del Fabricio, *Hippolyti.... Opp.* I Append. 41, che del Gal-

Che poi nello scrivere l' ultime linee di questa carta 175 v. il copista sonnecchiasse alquanto, si par manifesto anche da ciò che non è in questione. Nell' ultima riga contro il suo solito scrive Ἰωάνης con un solo ν: e quel, che più monta, in luogo di νη' ci dà il numero mostruoso ζη'. — Altro errore e veramente madornale è dato notare nella terza linea della pagina seguente. A Bonifazio III (o IV) sono attribuiti ἔτη ξδ' – niente meno che 64 anni di pontificato! – E poi ivi stesso l' omissione de' Bonifazii IV e V e di Deusdedit. Ma d' essa più oltre.

Non crediamo pertanto d' essere troppo diffidenti e presuntuosi sospettando o meglio giudicando di avere innanzi agli occhi un altro fallo dello sbadato copista, che omette Vigilio, ed una conseguente inettissima riparazione col raddoppiamento del nome di Benedetto.

VI. Nella esposta congettura, che cioè il copista costretto dall' esemplare abbia trascritto dopo il numero νθ' il nome di Benedetto scritto per distrazione in fine della linea precedente, si suppone che nell' esemplare fosse il numero progressivo: il che d' onde appare? — Inoltre o nell' esemplare i nomi eran disposti due per linea o no. Se due, allora nel luogo di Vigilio parrebbe che sarebbesi dovuto trascrivere il nome di Giovanni scritto in corrispondente spazio di linea, anzichè quello di Pelagio posto nell' ipotesi al principio della riga [1].

Queste difficoltà ci determinano ad esporre, pria che procediamo innanzi, quello che ne pare si debba dire in proposito. — Adunque *a*) il numero progressivo era pur nell' esemplare onde fu trascritto il catalogo Ottoboniano [2]. Omessa la prova che si può dedurre dal trascritto passo d' Ippolito (il cui elenco degli apostoli e degli uomini apostolici sembra una parte integrante

landi (l. c.): e dopo essi nel Migne *P. Gr.* X, 933; ne' quali tutti non ricorre verun numero progressivo.

[1] In una lista così disposta

νε'	Σιλβήριος	ἔτος	α'	νς'	Βιγίλιος ....
νζ'	Πελάγιος	ἔτη	ε'	νη'	Ἰωάνης etc.

il salto da νς' a Ιωάνης sarebbe stato facile nè così agevolmente avvertibile: non così il salto a Πελάγιος.

[2] Non diciamo: in più antico esemplare o nelle liste stesse adoperate dal raccoglitore — potendo essere stato aggiunto dal raccoglitore o da altri in qualche copia posteriore. Gli argomenti addotti non valgono ad escludere un tal fatto.

di questo corpo di cataloghi), una evidente ne abbiamo nella lista de' patriarchi Gerosolimitani:

ιβ' Λευΐς ἔτη ε'	ιγ' Ἐφρῆς ἔτη β'
ις' Μάρκος ἔτη η'	ιζ' Πλούσιος ἔτη ε'

Qui l' omissione del quattordicesimo e quindicesimo patriarca è manifesta: l' aver tuttavia il copista proseguito l' enumerazione come se nulla fosse occorso, si spiega benissimo e soltanto quando il numero fosse nell'esemplare. — Con ciò possiamo rendere qualche ragione dell'errore madornale occorso nel segnare gli anni di Bonifazio III. Il copista avrebbegli attribuito quali anni di pontificato il numero progressivo del papa seguente: numero che ripete come costretto dall'esemplare, da « ξγ' Βονηφάτιος ἔτη .... ξδ' etc. » trascrivendo « ξγ' Βονηφάτιος ἔτη ξδ' ξδ' etc.

Tuttavia (per non tacer nulla) se il numero progressivo esisteva veramente nell' originale, come non ci manifesta evidentemente l' omissione di Marco e Giulio, dei Bonifazii e di Deusdedit? non altrimenti che ce ne manifesta un' eguale nella lista de' patriarchi di Gerusalemme? Risponderemo più innanzi e, speriamo, in modo da snervare la difficoltà. Così che sta la congettura proposta.

Se poi *b*) nell' esemplare i Papi erano disposti due per linea, non so che dire. Nell' affermativa si spiegano meglio le omissioni testè notate – non inesplicabili tuttavia nè senza esempio forse, anche nella negativa. – Perocchè, diciamolo una volta, noi non abbiamo detto esemplare originale in senso assoluto ma relativamente alla copia Ottoboniana: e però niente vieta di dire che le accennate omissioni avvenissero quando per la prima volta fu aggiunto il numero progressivo, ed i nomi vennero così disposti, fosse ciò nell' esemplare onde fu tratto l' Ottoboniano od in altro anteriore. Contro quell' esemplare è manifesto non procedere le difficoltà esposte.

VII. Abbiamo dato ragione, come potemmo, dell' omissione di Vigilio: cerchiamo ora di rendere qualche ragione delle rimanenti omissioni. — Per ciò che s' attiene a Marcellino, l' Ottoboniano fa causa comune col *Chronographion* Maiano, con Sincello ed Eutichio. A proposito il De Boor (*Theoph.* t. II, p. 486) nota: « i due papi Marcello e Marcellino sono confusi

in quasi tutti gli antichi cataloghi de' papi. Questo ne' cataloghi greci reca poca meraviglia, in quanto che non solo i nomi ma – secondo l' antica scrittura del β – anche le cifre della durata del regno (ἔτη η ed ἔτη β) sono molto simili ».

Di Felice II l' omissione è assai giustificata per sè stessa: e non lo conoscono nè sant' Ottato, nè s. Agostino, nè Teodoreto, nè il catalogo di Laon, nè Eutichio. Il Duchesne (*Introd.* p. XXIII) notando eguale omissione in Eutichio asseriva che « *cette omission dans le texte d'Eutychius ne permet peut-être pas de conclure à une omission semblable dans le catalogue dont il s'est servi. Nous avons vu en effet que la plupart des catalogues latins tout en nommant Fèlix, n'indiquent pas la durèe de son èpiscopat; Eutychius à pu trouver là un motif de supprimer toute mention de ce personnage* ». Abbiamo riferito, per chi la preferisce, la spiegazione del Duchesne; benchè, a dir vero, ci pare che la sua congettura trovi tutt' altro che conferma nel catalogo Ottoboniano.

Quella di Giulio e Marco dobbiamo imputarla noi allo scriba dell' Ottoboniano o piuttosto di que' codici anteriori in cui dapprima si aggiunse il numero progressivo e si distribuirono due per linea i papi? — D' altra parte, chi non accettasse la congettura proposta nell' introduzione (§ 3) e volesse attribuire interamente allo studio di un qualche privato la composizione delle singole liste, potrebbe asserire, che se Teodoreto (per citare un illustre esempio) omette Marcello, Eusebio e Marco, non sarebbe grande presunzione e torto giudicare che altrettanto avesse fatto di Marco e Giulio il nostro catalogista, per la cui scienza storica ed antichità non abbiamo eguali argomenti.

Circa l' ultima omissione de' due Bonifazii e di Deusdedit notiamo, per chi non piaccia attribuirla al raccoglitore o continuatore, che l' omissione di Deusdedit e di Bonifazio potrebbe essere così avvenuta. Dal testo

ξγ' Βονηφάτιος ἔτη .... ξδ' Δεουσεδιδ (o sim.) ἔτη ...
ξε' Βονηφάτιος ἔτη .... ξϛ' Ὁνόριος ἔτη θ'

il copista avrebbe trascritto con madornale errore e gravissima omissione

ξγ' Βονηφάτιος ἔτη ξδ' ξδ' Ὁνόριος ἔτη θ'

Non ci fermiamo sull'omissione di Bonifazio III, passato qual ombra sul trono. È omesso pur da Eutichio. Di tale omissione forse potrebbesi dire come di quella di Stefano II[1]. E con ciò terminiamo.

Dopo consegnato il presente scritto, abbiamo trovato al cod. CXX della *Bibliotheca Coisliniana* descritta dal Montfaucon (p. 194) menzione di cataloghi in esso contenuti, i quali ne' Papi e ne' Patriarchi terminano cogli stessi nomi, segnati - ciò che è notabile - collo stesso numero progressivo. Sarebbero essi identici agli Ottoboniani?

Con questo ci sorse l'altro dubbio, se cioè quelli fossero noti e studiati, e però se noi (nel caso dell'identità) avessimo rifatto e forse guastato il già fatto. — Preoccupati da tali dubbi, abbiamo fatto diligenti ricerche secondo il poter nostro: nè abbiamo trovato, che le liste Coisliniane siano state avvertite e considerate. L'Eñio Pitra ed il Duchesne non ricordano veruna lista di Papi terminante ad Onorio I: nè, credo, i Benedettini di Solesmes nelle vanamente da me cercate « *Origines de l'Église Romaine* ». Almeno da essi non la riporta il Pitra, che confessa d'avere approfittato della fatica loro (l. c. p. 331): benchè a dir vero nella sua lista delle liste papali noti ventitrè studiate nelle « *Origines* » e non tutte le ventiquattro da sè medesimo ricordate a p. 316.

Il cod. Coisliniano è secondo il Montfaucon « *optimae notae, X^i saeculi ineuntis* » e proveniente dal Monte Athos. È mutilo d'una carta nell'elenco degli Imperatori cristiani. Lasciamo a chi lo può, studiare le relazioni delle cronografie Coisliniana ed Ottoboniana. Quanto all'argomento tratto per l'età assegnata dal codice da ciò che la lista de' patriarchi CPolitani termina con Nicolò il Mistico restituito, esso per sè non è sufficiente, nè certo se ne lascerebbero convincere quelli che come il Fabricio ed il Gallandi (Introd. § 3 n. 1) attribuiscono ad Ippolito di Tebe i due libercoli ivi ricordati, e che egualmente ritrovansi nel codice Coisliniano.

[1] A dir vero la parità tra i due non regge. « Stefano non può essere contato per papa, « almeno se gli si applicano le regole canoniche del suo tempo. Allora la vacanza della Sede « Apostolica non cessava che al momento dell'ordinazione del nuovo Papa ». Così il Duchesne contro il Funk (*Bulletin critique* IX, 199). E però non possiamo dirlo passato sul trono, dove realmente sedette Bonifazio III.

GIOVANNI MERCATI.

STORIA DI LIBERIO PAPA
E DELLO SCISMA DEI SEMIARIANI

Capo I.

Questioni preliminari. Cause dello scisma.

Quando il 352, morto Giulio I, Liberio Papa saliva sulla Cattedra di S. Pietro, le illustri chiese dell'Oriente già da nove anni eransi separate dalla comunione romana; e tostochè per l'infelice fine di Costante e del tiranno Magnenzio, Costanzo II diventò unico signore dell'impero, gli scismatici, resisi padroni dell'animo religioso sì ma leggiero dell'imperatore, crebbero in tanta audacia e furore, che minacciarono di trarre nella loro rovina anche l'Occidente intero. Qual fu l'origine, quali le cagioni di una guerra sì crudele? Per rispondere alla doppia questione fa d'uopo risalire ai tempi di Costantino Magno, ed al gran Concilio Niceno. « L'animo di Costantino, scriveva il suo Panegirista Eusebio, toccò l'apice d'ogni umana perfezione e fu ornato d'ogni genere di virtù, delle quali precipua era la bontà. Ma questa, perchè lasciava il freno libero alla licenza dei malvagi, gli fu da molti attribuita a colpa, chè molti sotto le apparenze ed il pretesto del Cristianesimo erano furtivamente penetrati nella Chiesa, e l'imperatore umano, buono, dolce, sinceramente fedele prestò orecchio a questa loro finta professione, chè di cristiano non aveano che il nome. Per la qual cosa essendosi di loro fidato errò e fu calunniato e criticato anche oltre il dovere ». Questo diceva Eusebio, che pur nella lotta che descriveremo non diede di sè se non bassi esempî; e l'elegante Sulpizio Severo aggiungeva: « Dum sibi (Constantinus) religionis officium videtur implere, vim persecutionis exercuit, actique in exilium Episcopi, saevitum in Clericos, animadversum in laicos qui se ab Arianorum communione secreverant [1] ».

Vittime di tali uomini che sono sempre ed in ogni luogo la peste delle corti, furono i più illustri Niceisti e fra gli altri il grande Atanasio d'Alessandria, cui, morendo egli in Ancirona, lasciava nell'esilio di Treviri [2]. La

[1] Euseb. *Vita Constant.* IV, 54; Sulp. Sev. *Hist. Sacr.* II, 35.

[2] Costantino morì il 22 Maggio del 337 nella fede e comunione della Chiesa dopo aver ricevuto il battesimo da Eusebio di Nicomedia. I Greci l'onorano qual santo ed anche la Chiesa Napoletana ne celebrava la memoria in questo giorno, come si legge nell'antico calendario marmoreo pubblicato dal Mazocchi.

causa della condanna di quest'eroe della Chiesa va specialmente notata, perchè ella è come una rete che tutta involge la materia di cui ci occupiamo, essendo che in lui si personificò quasi la fede Nicena, per difendere od oppugnare la quale, le due Chiese orientale ed occidentale, tolta ad occasione la sua persona medesima, orrendamente si combatterono e poi si scissero in due. A quel triste effetto molto influì l'incerta e noiosa azione di Costantino e di Costanzo suo figlio che si erano dichiarati protettori della religione cristiana. Già fino dalla condanna di Ario e della sua dottrina fatta solennemente nell'ecumenico concilio di Nicea (a. 325) apparve quanto l'imperiale protezione dovesse tornar dannosa alla Chiesa, chè ed Ario ed i suoi principali difensori, quali furono Eusebio di Nicomedia e Teognide di Nicea, condannati ed esiliati, trovarono, mediante formole più o meno subdole ed oscure, maniera di tornare non solo, ma d'imporsi e comandare allo stesso imperatore. Morto poi l'eresiarca, Eusebio potè divenire successore e capo della setta, più che ariana, aulica, la quale dovea essere tanto più di danno alla Chiesa, quanto più la loro dottrina era coperta da un falso manto di pietà che per molti anni seppero mostrare. Andavano dicendo che il simbolo di Nicea per la sua voce ὁμοούσιος, *consustanziale*, snaturava la dottrina della chiesa intorno a G. C. la quale anzitutto deve mettere in chiaro la personalità del Figlio di Dio e la sua divinità; chè questa voce non determinando bene la differenza personale che passa tra il Padre ed il Figlio, non salvava la personalità del Figlio, e la sua divinità veniva sacrificata per dar luogo all'errore di Sabellio sull'identità del Padre e del Figlio. Ognun vede come una dottrina di tal fatta svolta con tanto apparato e mostra di sincera pietà valesse a far breccia non solo sull'animo d'un imperatore educato più che alle questioni teologiche, alle armi, ma ancora sulla buona fede di molti vescovi, che con Eusebio si unirono solo perchè lo credevano dalla parte del vero. Se non che un uomo fra pochi e più degli altri era capace di scoprire il sofisma degli Eusebiani, e questi era Atanasio di Alessandria, e perciò non fa maraviglia se più che contro degli altri, contro di lui si versasse tutto il loro furore [1]. Ma anzitutto Ario ed Eusebio a fine di entrare nella grazia

[1] Era egli successo il 14 Payni (8 Giugno) ad Alessandro morto il 22 Pharmuth (13 Aprile) del 328 secondo la Cronica delle Lettere Festali pubblicate dal Card. Mai nel Vol. VI della *N. B. PP.* Ciò che è stato scritto da S. Epifanio (Haer. 68) della immediata successione di Teona ad Alessandro e non di Atanasio, dopo la scoperta delle citate Lettere Festali credo che non possa più sostenersi. Chè Teona avrebbe governata la sede di Alessandria tre mesi, mentre la Cronica suddetta ci assicura che dalla morte di Alessandro all'elezione di Atanasio non passò più d'un mese e ventidue giorni. Inoltre non si fa neppure menzione di Teona; nè so poi come il Fialon (*S. Athan.* p. 110) abbia potuto asserire che per l'elezione di Atanasio i canoni furono violati. Tanto non si può scrivere se non prestando fede alle calunnie degli Ariani confutate tutte dai Vescovi dell'Egitto uniti in Concilio. La Cronica delle Lettere Festali, checchè altri ne dica, è, come in seguito proveremo, d'un contemporaneo di S. Atanasio, e forse non errerei se la giudicassi opera del suo successore Pietro, il quale, come narra Teodoreto, fu a parte di tutti i sudori di S. Atanasio, non l'abbandonò nè in patria nè nell'esilio, e divise con lui tutti i pericoli. *H. E.* IV, 20.

dei Vescovi, e più dell'imperatore, dopo la condanna, cercarono di mostrarsi del tutto ossequiosi alle decisioni del Concilio Niceno, e mentre Ario costretto dai suoi confessava quasi tutto intero o sostanzialmente il simbolo da quello pubblicato meno la voce γεγεννημένος « generato », che per ingannar Costantino non avvezzo nè educato agli artificî degli eretici mutò in γεγενημένος « fatto » colla soppressione d'una sola lettera; Eusebio dall'altra parte nell'epistola di pentimento che scrisse nel suo esilio, asseriva che se non volle firmare alla condanna di Ario, non fu perchè non credesse alla divinità del Verbo e particolarmente alla dottrina dell'ὁμοούσιος, ma perchè non giudicava di dover condannare uno la cui fede stimava conforme alla dottrina di tutti gli altri Padri. In tal guisa Eusebio preparava la via all'errore dei Giansenisti, i quali per togliere autorità alla sentenza dalla Chiesa pronunziata sull'opera di Giansenio sostennero che la medesima possa errare non nella diretta esposizione della sua dottrina, sibbene nei fatti dommatici, sia nel giudicare uno scritto, sia nello spiegare un testo dommatico. Ma checchè ne sia degli errori da Ario professati prima del Concilio Niceno è certo che la sua formola non dispiacque, fu giudicata cattolica da Costantino e dal Concilio con lui radunato e come tale tramandata da Socrate nella sua storia Ecclesiastica (I, 26) nel seguente modo:

Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεὸν, πατέρα παντοκράτορα, καὶ εἰς κύριον Ἰησοῦν χριστὸν υἱὸν αὐτοῦ, τὸν ἐξ αὐτοῦ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων γεγενημένον [1], θεὸν, λόγον, δι' οὗ πάντα ἐγένετο... Εἰ μὴ ταῦτα οὕτως πιστεύομεν, καὶ ἀποδεχόμεθα ἀληθῶς πατέρα, υἱὸν καὶ πνεῦμα ἅγιον, ὡς πᾶσα καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ γραφαὶ διδάσκουσιν αἷς κατὰ πάντα πιστεύομεν, κριτὴς ἡμῶν ἐστίν ὁ θεός κ. τ. λ.

Vinto in tal guisa l'animo di Costantino e ritornati dall'esilio, Ario ed Eusebio abusando dell'animo religioso e pio dell'imperatore, ed affettando pietà e calunniando misero in iscompiglio tutta la Chiesa. Primieramente unitisi in concilio ad Antiochia ne depongono il santo Vescovo Eustazio dietro l'accusa di sabellianismo e di mal costume, e quindi l'uno dopo l'altro tutti i più grandi Niceisti, quali erano Eutropio di Adrianopoli, Eufrazione di Calane, Cimazio di Palto, Cimazio di Tarado, Asclepa di Gaza, Diodoro dell'Asia Minore, Donnione di Sirmio ed Ellanico di Tripoli [2]. E poichè Atanasio contro la dottrina di Ario fortemente avea combattuto, contro di lui più che contro gli altri rivolsero le armi. Anzi tutto ne impugnano l'ordinazione quasi ne fosse stato indegno e contro i canoni elevato alla sede di Alessandria [3]. Perduta la lite, domandano che si richiami Ario; ma Atanasio fedele al suo mandato

[1] Intorno al significato delle voci γεγεννημένος e γεγενήμενος si vegga il Petavio nella sua classica opera « De Trinitate » V, I. Quivi si troverà come presso gli antichi, massime prima che insorgessero degli errori, non ogni parola era ben ponderata. Cfr. Hefele, *Conciliengeschichte* vol. I, p. 455 ed. II, a. 1873.

[2] Athan. *ad Solit.* p. 812.

[3] Athan. *Apol.* II, p. 326.

ricusa. Di ciò movendone lamento s' appellano all' imperatore, il quale presa sopra di sè la causa, gli scrive che riceva pur Ario nella sua communione. Il santo fa il sordo, e Costantino gli riscrive: Tostochè ti sarà nota la nostra volontà fa di lasciar libero l' ingresso alla Chiesa a tutti quelli che vi vogliano entrare, altrimenti manderò chi te deponga ed un altro metta al tuo posto. Quest' atto di Costantino fu voluto, dice Socrate (I, 27), dall' amore della pubblica utilità e dal desiderio che egli avea di richiamar tutti all' ordine ed alla concordia. Ma non si può negare che fu la vera pietra d' inciampo contro cui urtò ed egli e chi lo seguì, chè ne ottennero l' effetto contrario. Difatti gli Eusebiani [1] dopo un principio sì bene loro riuscito, servendosi dell' indignazione del principe a ministra dei loro disegni misero tutto in opera perchè l' odiato Atanasio fosse del tutto oppresso. Capi della congiura furono Eusebio di Nicomedia, Teognide di Nicea, Mari di Calcedonia, Ursacio di Singiduno e Valente di Mursa, vescovi tutti che, finchè vissero, tennero ambo le chiavi del cuore di Costantino e di Costanzo II suo figlio, serrando e disserrando come meglio lor talentava. Le accuse mosse contro il santo pastore furono molte e tutte giudicate false e calunniose, e siccome sono note, volentieri me ne passo. Non però credo dover tacere di una che, siccome ha tenuta occupata l' attenzione di due sommi pontefici e di due imperatori, va qui dichiarata perchè non si abbia più a ritornarci sopra.

Era soggetta ad Alessandria la regione della Mareotide, ricca di molte e numerose chiese. Quivi un certo Ischira uomo facinoroso e laico datosi il titolo di prete ne esercitava il ministero [2]. Fatto di ciò consapevole Atanasio, mandò subito sul luogo un tal Macario prete, perchè appurasse la cosa e riferisse, ed al tempo stesso comandasse ad Ischira di venire ad Alessandria per iscolparsi. Macario trovò il reo infermo, e non potendo far altro raccomandò al padre di lui di cercare ogni modo perchè il figlio non scandolezzasse la Chiesa. Riavutosi Ischira, anzichè convertirsi, insieme ai Meleziani accusatori nati di Atanasio, combina un libello tutto pieno di falsità. Dice che per ordine di Atanasio Macario era entrato nella chiesa e ne avea sacrilegamente atterrato l' altare, spezzato il calice e bruciati i libri sacri [3]. Il libello per mano di Eusebio fu presentato all' imperatore e questi ordina che se ne tratti in pieno concilio a Tiro (a. 335). I giudici erano tutti Eusebiani, e Meleziani gli accusatori. Inoltre, come si esprimono i padri del sinodo Alessandrino (a. 339), l' assemblea non avea neanche l' apparenza d' un concilio, perchè vi presiedeva un Conte, il quale quando parlava, tutti doveano tacendo approvare, e se in alcuna cosa i vescovi convenivano, dal

[1] Dopo la condanna avuta nel concilio Niceno, di Ario non se ne parla più come capo setta, anche perchè non era vescovo; ma in sua vece i dissidenti si mettono, come avea fatto Ario stesso, sotto la bandiera sbiadita e dubbia di Eusebio di Nicomedia e da lui prendono il nome.

[2] Era stato ordinato da Colluto privo di carattere vescóvile. Laonde nel sinodo Alessandrino la sua ordinazione insieme a quella di molti altri era stata dichiarata nulla.

[3] Athan. *Apol. c. Arian.* § 63. — Socr. *H. E.* I, 27.

medesimo erano impediti. Per la qual cosa Atanasio non voleva in nessuna maniera intervenirvi, ma vi fu costretto con minaccie e per forza, ed insieme con lui fu strascinato in catene Macario come reo di sacrilegio. Tali erano i preludii della voluta pace. Pur tuttavia, sventate tutte le accuse, delle quali la più terribile era quella della morte di Arsenio, si venne alla causa di Macario. E qui levatosi su Atanasio disse non doversi in alcun modo ammettere l' accusa, primieramente perchè i giudici erano tutti nemici del reo, secondo, perchè anzi tutto facea d' uopo trattare della condizione d' Ischira, se cioè fosse veramente prete, chè così era scritto nel libro d' accusa. Ma i giudici non vollero ammettere tali eccezioni, e la causa di Macario fu introdotta. Le prove però furono sì deboli che a nulla approdarono; laonde fu giudicato necessario sospendere la lite e mandar frattanto nella Mareotide persone che sul luogo stesso meglio appurassero la cosa. Come era a prevedersi, i designati furono Teognide, Mari, Teodoro, Macedonio, Valente ed Ursacio. A tal scelta Atanasio grida: « Questo è un inganno, ed un' insidia; non è giusto che Macario sia tenuto in catene e il suo accusatore parta insieme ai giudici e nemici ancora; questo non significa altro che raccogliere testimonianze e documenti in una sola delle parti ». Ed avendo tali lamenti mossi a tutta l' assemblea e a Dionisio ex-consolare che per il buon ordine assisteva a nome dell' imperatore, e non essendo stato udito, abbandona il concilio e se ne parte. Intanto ritornati i legati riferiscono che tutto era vero ciò che dagli accusatori era stato detto, e perciò non solo Macario, ma Atanasio stesso è condannato e deposto. Il clero di Alessandria e della Mareotide unanimamente protesta contro questo indegno modo di agire del concilio, ma indarno. La sentenza è data e bisognerà sottostare. Intanto si dà avviso all' imperatore del giudizio dato, e si annunzia ed ordina con particolari encicliche a tutti i vescovi che rompano ogni comunicazione con Atanasio, perchè convinto di varii delitti, e prendendo la fuga da se medesimo erasi dichiarato reo. Marcello d' Ancira vorrà prendere la difesa del condannato e contro di lui ancora si procederà. Atanasio udita la sua condanna corre diritto a Costantinopoli, e fermatosi in un luogo, dove sapeva che sarebbe passato l' imperatore, l' attende. Vedutolo gli si fa incontro e domanda di parlargli. Costantino ricusa di ascoltarlo. L' animo suo s' era da lui alienato, perchè omai dagli Eusebiani era stato persuaso a riconoscere nel vescovo di Alessandria la causa di tutte le turbolenze della Chiesa. Atanasio fermo riprende, che non dimanda grazia alcuna ma giustizia, e questa vuole che sia fatta alla presenza dell' imperatore medesimo. Costantino si dà per vinto, accetta, e scrive che tutti i vescovi congregati a Tiro vengano in Costantinopoli per provare al suo cospetto che la sentenza fu data senza spirito di parte. Lette le lettere dell' imperatore, molti vescovi più timidi e forse consigliati dagli Eusebiani non obbediscono e si restituiscono alle loro sedi, gli altri invece più audaci ossequiosi all' imperiale precetto si radunarono dove era stato comandato, e ritornati di nuovo sull' argomento diedero come era da aspettarsi sentenza eguale alla prima coll' aggiunta dell' esilio a Treviri.

Questa condanna ebbe Atanasio perchè avea appellato a Cesare. Noi non decidiamo se ciò a torto o con ragione abbia egli fatto, essendo molto lontani dal conoscere le circostanze che mossero a ciò fare un sì grande e prudente vescovo, e perchè ricorreva ad un imperatore, di cui tanto abusavano i suoi nemici; ma il fatto sta sempre fermo che la via che ei tenne per la sua salvezza fu quella che lo menò diritto all' esilio. Contrariamente gli successe quando fatto più saggio dalla esperienza, ubbidì alla chiamata e corse a Roma, all' unico e vero tribunale dei vescovi, chè la sua causa, come vedremo, esaminata e giudicata non da un' assemblea disordinata d' intriganti cortigiani, ma da un venerando e pacifico concilio di veri sacerdoti e secondo i canoni apostolici, assoluto e vincitore di tutte le calunnie gli fu dato tornare come in trionfo alla sua dilettissima chiesa.

Anche Costantino avea conosciuto la via di Roma come la migliore per decidere le cause dei vescovi, e ne diè prova quando a papa Milziade mandò l' anno 313 Donato e Ceciliano perchè ciascuno dinanzi al Pontefice Romano e al concilio da lui radunato dicesse le sue ragioni [1]. La sentenza del papa ebbe la sanzione di Costantino non ostante che i donatisti condannati dal concilio, avessero, come è costume degli eretici, appellato all' imperatore. Se non che e nella questione stessa dei donatisti e in quella degli ariani non parve stare al suo principio, chè, come fu detto da Sulpizio Severo, « dum sibi religionis officium videtur implere, vim persecutionis exercuit ». Ma bisogna osservare che egli era nuovo nella fede, e che non agiva se non in virtù d' una legge che in favore della Chiesa egli stesso avea emanata. Secondo questa si teneva per inviolabilmente sancito tutto ciò che era stabilito dai vescovi. « Pro sanctis semper ac venerabilibus habeatur quidquid episcoporum fuerit sententia terminatum ». Nè solamente si aveano per definite le cause del clero, ma quelle ancora e civili e criminali che da chiunque fossero al loro tribunale portate. « Omnes itaque causae, quae vel praetorio iure vel civili tractantur, episcoporum sententiis terminatae perpetuo stabilitatis iure firmantur » [2]. Costantino adunque in virtù di questo editto non riservava a sè ed al pretorio se non la facoltà di far rispettare anche colla forza, quando vi fosse stato d' uopo, le decisioni dei vescovi, e nel caso nostro sanzionando le sentenze dei concilii di Tiro e di Costantinopoli contro Atanasio, agiva, per quanto era in lui, regolarmente. Qui non eravi conflitto alcuno tra la potestà civile e l' ecclesiastica, ma pienissimo accordo. Il conflitto vi sarebbe stato solo nel caso che Atanasio avesse appellato a Roma « sicut sanctissima Dei lex postulat » (Constantin. *Ad Miltiad.*), e Costantino gliel' avesse impedito. Ma quest' appello non vi fu, e l' imperatore non era tenuto a fare, secondo legge, diversamente da quel che fece, sanzionare cioè la sentenza data dai vescovi, massime dopo l' appello fatto dal condannato al suo stesso

[1] Euseb. X, 5. — Optat. Milev. I, 24. — Augustin. *Ep. CV ad Donat.* c. II, 8. — Baron. 313, 30.

[2] Cod. Theod., *De Episc. iud.* l. I.

tribunale. Che poi, a parte l' inganno, l' intenzione di Costantino fosse buona non si può arguire meglio che dalla lettera che egli stesso scrisse ai vescovi radunati in Tiro, e nella quale dichiara apertamente, unico scopo del concilio essere quello di ridurre a miglior partito chi era causa di disordine nella Chiesa [1]. La sentenza del concilio fu che Atanasio deposto dall' episcopato fosse per sempre allontanato da Alessandria, per non essere più causa di tumulti e sedizioni; ed il giudizio ripreso in Constantinopoli conferma la prima sentenza, ed obbliga Atanasio a partire per l'esilio. Questa è la pura verità, e se Costantino errò fu perchè è difficile che un Cesare sia pur d'un grandissimo talento, da sè giunga a trovare la verità; perchè è difficile quasi sempre che si liberi da perfidi consiglieri.

Pur tuttavia egli non volle trattar male il vescovo d'Alessandria, chè il mandò in Treviri dove risiedeva come Cesare il suo figlio Costantino, giovane benevolo quant' altri mai all' illustre condannato. Anzi dicesi che l' animo mite e religioso dell' imperatore prima di morire avesse già deciso il suo richiamo e ne avesse perfino trattato nel suo testamento. Ad ogni modo questi ritornò poco dopo in virtù d' un rescritto di Costantino Giuniore dato alla chiesa di Alessandria, e publicato da Atanasio medesimo, da Socrate e da Sozomeno [2]. Il rescritto porta la data 17 giugno, 26 giorni soltanto dopo la morte di Costantino. Questa data fu tenuta per erronea da molti, quasi non bastasse un tempo sì breve a far giungere una notizia da Nicomedia a Treviri [3], e però fu creduto necessario stabilirne un' altra. Però essendo la distanza di Nicomedia da Treviri in media due volte e mezzo la lunghezza di tutta l' Italia, io credo che più staffette datesi la muta e correndo giorno e notte, come di certo in affare di tanta importanza avranno fatto, potevano benissimo portar la notizia dall' una all' altra città in detto tempo e forse anche in meno. Ad ogni modo io sono d' avviso che il decreto di libertà dato ad Atanasio non potesse aver luogo se non prima del congresso di Sirmio tenuto dai tre Cesari l' anno 338; perchè in esso essendo l' Oriente con l' Egitto toccato a Costanzo, Costantino non avrebbe potuto liberare e rimandare in Alessandria Atanasio senza ledere i diritti del fratello. Però egli realmente non ritornò in patria se non dopo il congresso medesimo, nel quale fu data ancora libertà a tutti gli altri vescovi proscritti [4].

Tanto intorno alla causa del grande Atanasio che tenne poi in continua agitazione due romani pontefici, Giulio e Liberio, e vari imperatori, Costantino, cioè, Costante, Costanzo, Giuliano e Valente. Ma guerra sì ostinata non gli

[1] Euseb. *Vita Const.* IX, 42 — Theod. I, 29.

[2] Athan. *Apol.* II; Socr. II, 3; Sozom. III. 2.

[3] Tillemont, *Hist. des Emper.* IV, p. 312; Pagi, *ad a.* 338; Hefele, *Conciliengesch.* I, p. 481 segg.

[4] Athan. *Ad Solit.* § 8; Philost. II, 18. Così credo si possano appianare molte difficoltà di date; altrimenti se si ammettesse il decreto di libertà dato per Atanasio al tempo del congresso non so perchè firmi Costantino solo e non tutti e tre gl' imperatori, come era uso, ovvero perchè Costantino invece di Costanzo di cui Atanasio era suddito.

sarebbe stata con tanta pertinacia mossa contro. se la sua causa non fosse legata con quella del concilio Niceno. Già e nel concilio stesso ed immediatamente dopo, osserva Socrate (I, 23), i figli stessi della Chiesa cominciarono a turbarne la pace; ed Eusebio di Cesarea asserisce la discordia essere incominciata subito dopo il sinodo tra i vescovi dell' Egitto. Quale fu la causa del dissidio? Eusebio la tace; ma Socrate ci dice apertamente citando molte lettere che i padri del concilio tra loro si scrissero, che essa fu la voce ὁμοούσιος, la quale non da tutti era intesa nel suo vero senso, e che perciò turbava la coscienza di molti e da ciò nacquero dissidii, lotte e guerra quasi civile. Nè ambedue le parti sapevano bene la ragione per cui tanto ingiustamente si trattavano. Perchè quelli che oppugnavano la voce ὁμοούσιος credevano che i difensori della medesima seguissero l' eresia di Sabellio e di Montano, e perciò li tenevano per empii, quasi negassero l' esistenza del figlio di Dio; per contrario i sostenitori della parola in questione e i puri Niceisti tacciavano gli avversari di superstizione gentilesca, come se volessero ammettere più dèi. Quindi Eustazio vescovo di Antiochia chiama Eusebio corrompitore della fede Nicena; questi ritorce l' accusa e pretende che Eustazio sia Sabelliano. Per tali cagioni, termina Socrate, gli uni e gli altri come se avessero avversari o nemici a combattere si scrissero contro interi volumi, e confessando ognuno che il Figlio avea una propria personalità ed esistenza, e che vi avea un solo Dio in tre persone distinte, non si può in alcun modo capire come non si siano accordati tra loro, ed una volta acquetati. Ἀμφότεροι τε λέγοντες ἐνυπόστατόν τε καὶ ἐνυπάρχοντα τὸν υἱὸν εἶναι, τοῦ θεοῦ, ἕνα τε θεὸν ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν εἶναι ὁμολογοῦντες, ἀλλήλοις οὐκ οἶδ' ὅπως συμφωνῆσαι οὐκ ἴσχυον· καὶ διὰ ταῦτα ἡσυχάζειν οὐδενὶ τρόπῳ ἠνείχοντο. Questa pagina tolta da Socrate vale tant' oro, perchè, congiunta a quel tanto che in seguito diremo, varrà a togliere un gran velo che tutta copre la storia del semiarianismo e c' insegnerà come avanzandosi rapidamente si propagasse anche tra quelli, e non son pochi, che noi stimiamo cattolici, perchè come tali furono avuti anche dai più fieri loro oppositori, quali erano un Ilario di Poitiers ed un Atanasio di Alessandria, non che da un s. Giulio papa, per passarmi di Liberio che in questa nostra Storia tiene le parti di reo. Se non che, ciò che nelle ultime parole da noi citate riconoscesi quasi un mistero in persone che pur ammettendo le stesse verità si combattevano sì crudelmente, per noi è cosa chiarissima, perchè tra loro v' erano precisamente di tali che o per ambizione o per non so qual altro destino [1] amavano aggiunger legna al fuoco che tanto ardeva. E tra questi trovavasi quasi principe quell' Eusebio stesso di Nicomedia che egli nomina. Ognun vede come il reo non era tra i niceisti ma nel campo degli avversarii. Difatti per

[1] Molte sono le cause che danno luogo all' eresia, precipua però è la superbia secondo quel detto di s. Agostino: « Haereticus est, ut mea fert opinio, qui alicuius temporalis commodi et maxime gloriae principatusque sui causa falsas ac novas opiniones vel gignit vel sequitur ». *De Utilitate credendi ad Honoratum*, l. I. Lo stesso santo Dottore altrove dice che se la superbia non fosse, non vi sarebbero eretici. *De vera Rel.* 47.

tacer di Atanasio, cui almeno presso l'imperatore non accusarono o calunniarono come infedele, abbiamo sin nel bel principio un processo svolto in pieno concilio sotto la presidenza di Eusebio a danno di Marcello di Ancira, e che si riferiva tutto alla fede. Noi abbiamo accennato al fatto quando trattammo di Atanasio, ora mette bene trattarne di proposito, perchè è tutto coordinato al nostro fine.

Marcello d'Ancira per un libro che scrisse contro Asterio fu accusato di esser caduto nell'eresia contraria di Sabellio e quindi condannato e deposto nel concilio di Costantinopoli (335). Egli, come già avea fatto Atanasio, appella all'imperatore, ed a sua giustificazione scrive un trattato, ma non è ascoltato, ed il concilio dà ordine a tutte le chiese della Galazia di condannare al fuoco tutte le opere di Marcello. Questo è il fatto, quale ci è narrato da Socrate (I, 36) e Sozomeno (II, 33). Questi autori però son d'opinione che avendo egli veramente voluto confutare un'eresia fosse caduto in un'altra, e come eretico sarebbe stato trattato da Eusebio di Cesarea in varii libri che contro lui scrisse, non che da molti padri della Chiesa. Comunque però sia andata la cosa è certo che egli dopo la condanna ricorse al Romano Pontefice, e presentata una professione di fede conservataci da s. Epifanio (*Haer.* 72) tutta cattolica, e nella quale confessa contrariamente all'eresia di Sabellio e di Paolo Samosateno la distinzione numerica del Padre e del Figlio, nonchè la divinità del Verbo, fu riconosciuto innocente e restituito alla sua sede. Ciò conferma oltre la lettera del santo pontefice Giulio che noi in seguito esamineremo, anche s. Atanasio (*Epist. ad Solitar.*) ed il Concilio di Sardica, che come avea fatto s. Giulio papa l'assolse e lo restituì alla sua sede. Pur tuttavia fu asserito che scrivendo, non per pravità di mente, ma perchè non seppe trovare parole più adatte per esprimere la sua idea, combattendo l'arianesimo fosse uscito in espressioni poco castigate ed erronee, sì che veramente parve andare nell'eresia opposta. Chè argomentando gli ariani in questa guisa: « Poichè il Verbo è stato generato, egli è inferiore al Padre, e non è eterno come lui »; egli in luogo di provar la dimostrazione falsa, come facea s. Atanasio, avrebbe concesso rispondendo: « Non è punto il Verbo che è stato generato, ma il Figlio », e per Figlio intendeva la unione del Logos con l'uomo Gesù, cioè il Dio fatto uomo [1]. Inoltre, dicendo gli ariani « Il Verbo è imagine del Padre, dunque non gli è uguale nella sostanza ». Non il Verbo è imagine, ma il Figlio, avrebbe risposto, di nuovo intendendo con questo nome il Verbo umanato G. C. In somma non gli sarebbe tornata la parola *generato;* avrebbe ammesso l'eternità e l'uguaglianza del Verbo al Padre, ma non come Figlio, attributo questo che avrebbe preso dopo l'incarnazione. Come si vede non sarebbe stato nè l'errore di Ario nè quello di Sabellio, che ei pur combatteva, ma un errore

[1] Quanto meglio argomentò Liberio papa nell' orazione che tenne per s. Marcellina quando le diede il velo delle vergini! « Si semper utique Pater, utique semper Filius ». Cfr. App. K.

che poteva volgersi come voleva, e perciò non dovea riscuotere l'approvazione di alcuno [1].

Ho detto « fu asserito » ma non è punto provato; chè ciò che abbiamo di lui non è se non scritto in senso eminentemente cattolico. Le accuse furono mosse da Eusebio di Cesárea e da lui passarono ad Acacio ed agli altri, non esclusi molti niceisti troppo in questa parte creduli ad un nemico dichiarato di Marcello. Eusebio scrisse direttamente contro l'illustre vescovo d'Ancira due libri, e indirettamente tre altri intitolandoli Περὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Θεολογίας; e dedicandoli a Flacillo. In questi ultimi che abbiamo attentamente esaminato, mentre l'autore è tutto intento a provare il Sabellianismo di Marcello, nessun documento autentico riferisce che sappia veramente di sabellianismo; solo abbiamo osservato che se nella interpretazione della divina scrittura alcune volte Marcello non è stato molto felice, Eusebio nella confutazione e nel manifestare la sua fede ha lasciato molto a desiderare. Così quando Marcello malamente spiegava le parole della Sapienza nei Proverbi VIII, 2: Κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰ; ἔργα αὐτοῦ per la generazione terrena del divin Figlio (III, 2), ottimamente Eusebio faceva notare che nel testo ebraico la detta sentenza ha ben altro significato da quello che nel testo greco il suo avversario trovava, e coll'autorità di Aquila, di Simmaco e Teodozione prova il suo vero senso essere: « Il Signore diede a me il principato su tutte le cose ». Ma quando Marcello tolta occasione da questo e simili luoghi della divina scrittura dimostrava che prima della creazione non v'era altro che Dio, Eusebio confutandolo veniva a mostrare, credo senza volerlo, che qualche cosa fuori di Dio ancora vi fosse, e questo sarebbe stato il Figlio creato prima del mondo secondo l'eresia di Ario (III, 3; Moehler, *Athanasius*, IV, n. 2). Ma una delle accuse precipue di Eusebio e sostenute dai moderni era che Marcello avesse creduto il Verbo prima della incarnazione non essersi potuto chiamare Figlio, perchè avea detto, che priacchè fosse disceso dal cielo e nato dalla Vergine era soltanto Verbo, λόγος ἦν μόνον, e che in ciò avea l'autorità dello Spirito Santo che per molte e differenti persone rende testimonianza all'eternità del Verbo. « In principio erat Verbum et Verbum erat Deus ». E seguitando aggiunge che l'Evangelista facendo qui parola della eternità del Verbo non parla affatto di generazione. Se non che la sentenza di Marcello debbe intendersi di generazione secondo la carne come egli stesso si esprime ed Eusebio ha mostrato di non capire. Τῇ μὲν κατὰ σάρκα οἰκονομίαν τῷ ἀνθρώπῳ διαφέρειν γιγνώσκομεν κ. τ. λ. (II, 2). Quanto poi alle parole di G. C. « Ego et Pater unum sumus » Marcello non le intendeva per quella perfettissima consonanza che vi notava Asterio, e che sarebbe l'errore di Sabellio, οὐ διὰ τ'ἐν ἅπασιν οὖν λόγοις τε καὶ ἔργοις ἀκριβῆ συμφονίαν κ. τ. λ., ma in quanto è impossibile separare Iddio dal Verbo, ed il Verbo da Dio. Un altro errore osserva Eusebio negli

[1] Cfr. Athan. *De Syn.*, p. 897 seg.; Dorner, *Lehre von der Person Christi*, 2te Aufl. S. 864 segg.; Döllinger, *Hippolyt. und Callistus*, S. 217; Hefele, l. c., p. 471 segg.

scritti di Marcello, ed è che questi male spiegava le parole del Salmista: « Sede a dexteris meis donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum », e l'altre di s. Paolo ai Corinti (I, 15, 28) « Cum autem subiecta fuerint illi omnia, tunc et ipse Filius subiectus erit ei qui subiecit sibi omnia, ut sit Deus in omnibus ». Se non che qualunque sia il vero significato da darsi a questo passo di s. Paolo, per spiegare il quale i Padri ed i commentatori sono andati in diverse sentenze, pur tutti cattolicamente sentendolo, è certo che Marcello ipoteticamente solo e senza dommatizzare asserisce aver l'Apostolo voluto dire con ciò che il Figlio solo in quanto uomo, non in quanto Dio sarebbe stato soggetto al Padre. Διὰ τὴν ἀνϑρωπίνην σάρκα χορίζειν αὐτὸν δοκῶν (III, 13). Del resto qual fosse la vera fede di Marcello meglio che da Eusebio si può argomentare dalla professione che egli stesso in Roma lasciò al pontefice s. Giulio, e che qui diamo secondo la versione del Petavio da noi riscontrata col testo di s. Epifanio (*Haeres.* LXXXII. 2-3).

Beatissimo Collegae Iulio Marcellus in Christo S.

Cum nonnulli ex iis qui, quod parum integre de fide sentirent antea condemnati sunt, quique a me in Nicaena Synodo convicti sunt contra me ad pietatem tuam scribere non dubitaverint, me nec recte nec cum Ecclesiae doctrina consentanea de fide statuere, ubi crimen suum in me transferrent; propterea necessario mihi veniendum et te commonendum putavi, ut eos qui contra me scripserunt arcesseres, ut cum advenissent, de duobus illis a me convincerentur, cum illa ipsa falsa esse quae in me scripserunt, tum eos adhuc in pristino errore perseverare, et indigna quaedam adversus Ecclesias Dei ac nos ipsos illarum praesides esse machinatos. Sed cum illi venire noluerint, tametsi presbyteros ad ipsos miseris, ego vero anno integro ac tribus mensibus Romae commoratus fuerim, faciendum mihi omnino censui, ut antequam hinc proficiscerer, meae fidei professionem tibi sincere, atque ex animo, meaque manu perscriptam offerrem, qualem didici atque ex divinis litteris sum edoctus, et ut in memoriam tibi revocarem quae perperam ab illis afferuntur; ex quibus intelligeres quibusnam ad auditores decipiendos adhibitis sermonibus veritatem occultare conantur. In primis enim negant D. N. Iesum Christum proprium ac verum Dei omnipotentis esse Verbum. Sed aliud ipsius esse Verbum, aliam sapientiam et virtutem esse praedicant. Illum vero, postquam in lucem sit editus, ab ipso Verbum et sapientiam virtutemque nominatum. Quod cum sentiant, aliam a Patre diversam hypostasim esse illum existimant. Praeterea Patrem ante Filium existere ex his quae scribunt manifeste declarant, nec ipsum vere esse Filium a Patre procedentem. Sed etsi a Deo esse dicant, perinde illum arbitrantur, ac cetera omnia creata, proficisci. Ad haec fuisse aliquando cum nondum esset, affirmare non dubitant; adeoque creaturam et opificium esse, quem etiam a Patre seiungunt. Ego vero qui haec asserunt ab Ecclesia Catholica alienos esse persuasum habeo. Tunc sacris litteris inhaerens credo unum esse Deum et unigenitum eius Filium Verbum, qui cum Patre semper existit, nec existendi

initium ullum unquam habuit. Πιστεύω δὲ ἑπόμενος ταῖς θείαις γραφαῖς ὅτι εἷς Θεὸς, καὶ ὁ τούτου μονογενὴς Υἱὸς Λόγος, ὁ ἀεὶ συνυπάρχων τῷ Πατρὶ, κ. τ. λ. Idem revera a Deo procedens, non creatus, non factus, sed existens semper, ac cum Deo Patre perpetuo regnans, « cuius regni », ut testatur Apostolus, « non erit finis ». Hic ipse Filius, ipse virtus, ipse sapientia, ipse proprium verumque Dei Verbum, D. N. Iesus Christus, indivisa Dei virtus, per quem creata omnia producta sunt, ut Evangelium docet. « In principio », inquit, « erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil »... Credo igitur in Deum omnipotentem et in Christum Iesum ipsius Filium unigenitum Dominum nostrum, genitum de S. Sancto ex Maria Virgine. Qui sub Pontio Pilato crucifixus est.... Iam Patris et Filii divinitatem dividi non posse e sacris litteris didicimus. Nam si quis Filium, hoc est omnipotentis Dei Verbum, separare voluerit, necesse est ut aut duos esse Deos arbitretur, id quod a coelesti doctrina confessione omnium abhorret; aut Verbum esse Deum inficietur, quod et ipsum ab sincera fide videtur (φαίνεται) alienum, cum Evangelista dicat: « Et Deus erat Verbum ».... Hanc igitur quam et a sacris litteris accepimus et a maioribus nostris secundum Deum didicimus, fidem, cum in Ecclesia Dei praedico, tum ad te modo perscribo, eiusque penes me exemplar retinui. Postremo illud a te peto, ut eiusdem meae professionis exemplum tuis ad Episcopos litteris inseras, ne quis eorum quibus accurate perspecti non sumus, illorum de me scriptis fidem adhibens in errorem inducatur. Valete.

In questa professione di fede nulla che offendesse le pie orecchie d'un cattolico s. Epifanio trovò, e di questa dovea giudicare il Romano Pontefice, non di ciò che a danno suo i suoi nemici propalavano. Ma il s. Dottore, come egli medesimo ci attesta, avendo domandato il giudizio a s. Atanasio sulle molte e gravi accuse fatte a Marcello, s' avvide che questi nè lo scusò nè lo censurò, ma solo sorrise alla proposta, dal che egli credette che s. Atanasio non tenesse Marcello molto lontano dall' eresia e che avesse d' uopo di purgarsi con qualche dichiarazione. Questo può essere, ed avendola fatta, a nessuno è lecito più giudicar diversamente dei suoi scritti di quello che egli stesso ha fatto.

Se non che s. Epifanio (l. c. III, 6, 7) riferisce una confutazione fatta da Acacio alla dottrina dello stesso Marcello, che è tolta dalla difesa di Asterio [1]. Questi avea detto: « Alius est Pater qui unicum ex seipso Filium genuit, primogenitum creaturae omnis, solus solum, perfectus perfectum, Rex Regem, Dominus Dominum, Deus Deum, essentiae consiliique sui ac virtutis et gloriae nulla in re discrepantem imaginem, καὶ δόξης ἀπαράλλακτον εἰκόνα », e Marcello male interpretando la confessione d'imagine data al verbo, rispondeva: « Qui fieri potest ut Dominus ac Deus ille qui sit genitus, ut ipsemet

[1] Intorno ad Asterio si vegga s. Atanasio, *De Syn.*, p. 887 segg.

antea scripsit, Dei imago censeatur? Aliud est enim imago Dei, aliud Deus. Quare si imago Dei est, non est Dominus aut Deus, sed imago Domini ac Dei. Sin revera Dominus est ac Deus, qui eiusmodi est, Dei ac Domini imago esse non potest ». E poi soggiungendo terminava: « Nihil igitur illorum quae dixi, esse putat ipsum, cum eorum imaginem esse definiat. Unde si essentiae, verbi gratia, imago sit, ipsamet essentia non erit; neque si consilii sit imago, ipsummet esse consilium potest... Imago enim non sui sed alicuius alterius est: ἡ γὰρ εἰκὼν οὐχ ἑαυτῆς, ἀλλ᾽ ἑτέρου τινός ἐστι ».

Come si vede la fede di Marcello era nient'altro che la cattolica; ma non seppe trovare una spiegazione per affermare l'idea d'imagine del Padre al Verbo come si trova nelle divine scritture e nei padri, cosa del resto che nemmeno Asterio avea fatto. La soluzione del nodo stava nel distinguere tra imagine muta del Padre, che secondo Marcello il Verbo non era, ed imagine viva che secondo Asterio, Marcello e tutti i cattolici era. Questa questione la sciolse trionfalmente Acacio, e noi a mostrare la sana fede di questo capo della setta semiariana la citeremo in parte. Solo notiamo a scanso d'equivoco che lo spirito di parte lo fa travedere, facendo dire a Marcello quello che precisamente avea voluto negare, che cioè il Verbo fosse un' imagine muta del Padre [1].

Haec tu, Marcelle, verba, cum antea tu initio libri collaudaveris, nunc autem inficiaris; nimirum Deum ex Deo Verbum esse Filium et solum ex solo, et ex perfecto perfectum, perspicue sinistram tuam de divinitate sententiam detegis. Cumque magni regis imaginem capiens vita, divinitate, consilio, potentia, gloria, essentia denique spoliaris, dignus es, cui impia lingua praecidatur, quandoquidem consceleratam in Deum vocem iecisti, ac tam sacrilegum animi sensum postremo prodidisti. Nam qui Dei imaginem mutam ac vita carentem finxisti, hanc tu neque Dominum, neque Deum, nec essentiam, nec consilium, neque virtutem, neque gloriam esse iudicas; sed horum omnium immobilem effigiem, quae nec anima neque vita praedita sit, veluti foras expositam arbitraris; atque ita inanimam et humana solum arte constantem. Viventis autem Dei viventem imaginem esse negas, aut essentiam... ut haec imago ab eo cuius imago est nulla in re discrepet, ἀπαραλλάκτως εἰκόνα. Iam cum nulla re discrepare dicitur, non perinde est ac si ingenitum esse fateremini, sed illum solum ostenditur, ad paternae bonitatis, et divinitatis et actionis omnis exemplar exactissime absolutissimeque esse illam expressam .... Etenim solus solum, Pater unicum Filium genuit. Quamvis minime tibi placeat, cui aliud modo placet. Neque vero a quodam Valentinianorum Aeonum principio Filius processit, sed a solo Patre genitus est, item perfectus perfectum genuit .... Sed et Rex Regem genuit .... Non enim privatum, sed regem illum genuit regni sui Pater, quod neque tem-

[1] La fede di Acacio nel Sinodo di Seleucia si mostrò molto equivoca, quando se la prese contro il Concilio Niceno. Athanas., *De Syn.*, p. 881.

poris initio neque vitae fine circumscriptum est. Quoniam eius dignitas non extrinsecus adscita, sed ut in Patre a quo genitus est, ad essentiam ipsam pertinet .... Eodem modo et Dominus Dominum et Deus Deum, uti nos asserimus, genuit. Atque ut uno verbo definiam, essentiae, consilii, virtutis et gloriae non mutam ac mortuam imaginem, sed essentia consultandique vi praeditam ac potentem et gloriosam esse defendimus. Virtus enim imbecillitatem non generat, sed ipsam per se virtutem habentem .... essentia denique non essentia carens aliquid, sed ipsum essentia praeditum gignit. Quare Verbum ipsum imago Deus est, vivensque sapientia subsistens, Verbum efficax et Filius eademque illa sapientia essentiam habet .... Asterius enim omnia haec illum esse indicat, quae antea numeravit, cum dixit: « Rex Regem, Dominus Dominum, Deus Deum ». Quibus verbis tuam illam inanimam effigiem, ac solo, ut arbitraris, hominis artificio constitutam, funditus evertit. Quippe illorum omnium vivam esse docet imaginem. Hoc est vivam vivi genitoris imaginem, et essentiae essentiam .... Ita Ioannis illud testimonium abnegas: « Deus erat Verbum ». Filium porro Dei vel nomine tenus, vel solum hominem appellas, ut diversi a se generis Filium producat Deus, quique sola sit adoptione Filius. Cum igitur Asterius Filium paternae essentiae, virtutis, consilii, gloriaeque nulla re diversam imaginem esse velit; necesse est ut paternas, veluti in filio, notas ac figuras inesse indicaverit, eaque quae de Patre animo concipiuntur, in Filio expressa vel ei concessa quae non sint ab ipso Patre diversa. Ergo haec quae dixerat omnia vult esse Filium. Non enim velut adumbratam coloribus imaginem cogitavit, neque tertium pictorem invexit, ut discrepantis a Patre Filii, sic tamquam coloribus qualitates alibi exprimeret, idque ipsum appellaret Filium. Hoc enim tu sive prudens, sive imprudens asseris, cum ita loqueris: « Igitur si essentiae imago est, essentia ipsa esse non potest, neque consilium, si imago consilii est ». Nostra vero sententia: « Si essentiae viva sit imago, essentia ipsa esse potest, estque revera ». Atque ita essentiam essentiae imaginem esse confitemur ad exactam vitae et actionis similitudinem expressam cet.

Anche il clero d'Ancira di cui era vescovo Marcello, sarebbe stato accusato d'eresia, ma esso oltre alle lettere comunicatorie di s. Atanasio presentò ai vescovi di Diocesarea esulanti per la fede una professione in cui si condannano gli errori di Ario, Sabellio, Fotino e Paolo Samosateno, e si confessa la pura dottrina Nicena. La chiesa dunque Ancirana nulla nella fede avea sofferto per opera di Marcello, se lo stesso Fotino discepolo di lui fu anatematizzato.

Questa è la dottrina di Marcello che eccitò lo zelo di Eusebio sì che non voleva sottoscrivere al simbolo Niceno che questi sosteneva, e di che poi si scusò, dicendo come aveva ei combattuto per la stessa fede dei Padri del Concilio, ὡς ἡμεῖς καὶ τῇ πίστει συνεδράμομεν, ed esaminato bene il significato della voce ὁμοούσιος vi avea aderito. Riguardo poi alla condanna di Ario e della sua dottrina confessa di non averlo voluto condannare, perchè

non lo credeva caduto negli errori che gli si apponevano, quasi che il concilio avesse condannata una dottrina aerea, e non trovata negli scritti dell'eresiarca (Socr. I, 14). Ad ogni modo qui apparisce nella sostanza come niceista, e come tale lo vedremo mostrarsi sino alla morte di Costantino. Venuto poi Costanzo all'impero e studiato bene il carattere di questo principe per mezzo specialmente d'un certo prete, cui dal defunto imperatore era stato affidato il testamento da consegnarsi a lui, la loro audacia crebbe fuor di misura. Cominciano dal guadagnarsi l'animo dell'imperatrice, poi dell'eunuco Eusebio, il più intimo dei ministri imperiali, e finalmente a poco a poco fanno intendere all'imperatore, come le divisioni che tanto travagliano la Chiesa, hanno origine dal tempo in cui nel concilio di Nicea fu introdotta nel dogma cristiano la dottrina dell'ὁμοούσιος, parola che in nessun luogo della Sacra Scrittura si trova, ed aggiungono che esse si furono grandemente accresciute dal tempo in cui ritornò dall'esilio Atanasio, essendo in continua guerra di partiti per causa sua non solo l'Egitto, ma la Fenicia ancora e la Palestina (Theodor. *H. E.* II, 3) [1]. Insinuatisi in tal guisa nell'animo del religioso ma debole imperatore in un concilio tenuto a Costantinopoli nel 338, ovvero al principio dell'anno seguente, depongono il vescovo Paolo; ed Eusebio, lasciata la propria sede di Nicomedia, occupa quella della città imperiale per poter più da vicino regolare, guidare e comandare a Costanzo. Quindi a fianco ad Atanasio, contro le disposizioni di Costantino che avea proibito agli ariani di aver alcuna chiesa propria, mandano un certo Pisto già prete deposto, perchè ordinato vescovo regga e provveda alla propria setta; e intanto alle antiche si aggiunsero nuove accuse e calunnie all'onestà del legittimo vescovo di Alessandria. Primieramente dicevano che la sua venuta anzichè con letizia era stata accolta con grande rammarico e tristezza dai cittadini. In secondo luogo aggiungevano che il suo arrivo fu seguito da gravi processi, carcerazioni e vessazioni d'ogni sorta. Quindi l'accusarono di aver tenuto per sè e poi di aver venduto per suo uso privato il frumento mandato da Costantino padre per soccorrere i bisognosi della Libia e dell'Egitto. Finalmente di aver ripresa la sua sede senza essere stato autorizzato da un tribunale ecclesiastico (Athanas., *Apol. c. Arian.* 3 seqq.; Sozom., III, 2). Se c'era qualche cosa di vero in tutte queste accuse era nel quarto caso, chè veramente ritornò senza l'assoluzione del tribunale dal quale era stato condannato. Ma si poteva domandare, se il tribunale era legittimamente adunato e tenuto, inoltre se v'avea causa di condanna da parte di Atanasio, e se egli non fosse andato in esilio solo perchè l'imperatore, che poi lo rimandò

[1] Il male dai vescovi e dalla corte passò al popolo. Tutti, compresi i fanciulli e le donne, come ai nostri giorni, si credevano autorizzati a trattare e questionare di religione, e nei vici e nelle taverne e nelle private riunioni non si avea altro pensiero che di ciarlare intorno ai dogmi, altri difendendo l'eresia di Ario, certamente i più senza capire ciò che dicevano, altri sostenendo le definizioni del Sinodo Niceno. Niceph. IX, 2. Tanto però avveniva nel solo Oriente; chè gli Occidentali tennero sempre per definite ed irreformabili le decisioni del Concilio niceno.

libero, così volle. Ma a ciò sarà risposto in seguito e noi rimandiamo il lettore a quello che a suo luogo diremo. Se non che questa volta le accuse furono portate non solo al tribunale degl' imperatori, ma ancora a quello del Romano Pontefice che in quell' anno (339) era s. Giulio.

Frattanto si tengono concilii in Antiochia ed Alessandria con fine diverso, l'uno contro, l'altro a favore di Atanasio, ed i legati degli uni e degli altri s' incontrano in Roma. Ma qui si avviluppano le epoche in modo che malagevol cosa è trovar una via di distrigarle. Noi rimandando chi sia vago di conoscere non il chiaro della cosa che è quasi impossibile, ma le diverse questioni intorno a ciò fatte, alla dotta Storia dei Concilii dell' Hefele, ci occupiamo soltanto di ciò che ci è apparso più accertato. Primieramente si parla della fuga di s. Atanasio da Alessandria e della sua chiamata a Roma. Quando avvennero? Furono esse contemporanee o si compirono in diversi tempi? Per la fuga abbiamo una data certa nella Cronica delle lettere Festali che la pone all' anno 339 [1]. « Constantio II et Constante Cons., gubernante Philagrio Cappadoce Aegypti praefecto: Hoc anno multis concitatis tumultis quaesitus fuit (Athanasius) a persecutoribus noctu XXII Pharmenoth (14 di Marzo). Sed crastina die fugit ex Theonae Ecclesia postquam multos ibi baptizaverat. Exin quarta die Gregorius Cappadox ingressus est urbem tamquam episcopus ». Ma bisogna osservare che una persecuzione mossa in questo tempo da Costanzo contro Atanasio, vivendo cioè ancora Costantino che il proteggeva, ha dell' impossibile. Inoltre l' *Historia acephala* edita dal Maffei nelle *Osservazioni letterarie* del 1738, vol. III, facendo ritornare in Alessandria il nostro santo soltanto dopo anni sette di assenza, cioè il 21 ottobre del 346, come la Cronica, mostra chiaramente, dicono, che la fuga avvenne non nel 339 ma nell' anno seguente (Cfr. Mansi, *De Epoch. Conc. Sard. et Sirm.* Lucae 1746). Se non che io credo possa conciliarsi benissimo la discrepanza dei due monumenti in questione col credere diversa la fuga di s. Atanasio dall' andata a Roma. Potè fuggire e nascondersi nell' Egitto stesso, come fece altre volte, l'anno 339, e partire per l' Italia l' anno 340, e così mi penso abbia fatto, per le ragioni che tosto soggiungiamo. Primieramente crediamo che il sinodo Alessandrino fatto in difesa di s. Atanasio fosse tenuto quando egli non era ancora partito per l'Italia, trovandosi nominati nel medesimo i legati Eusebiani come già giunti in Roma a brigare col R. P. s. Giulio contro di lui. Egli stesso avrebbe fatto radunare il concilio in Alessandria, ed essi avrebbero mandati ambasciatori agl' imperatori Costantino e Costante per calunniarlo, ma non ne sarebbero

[1] Contrariamente a ciò che asserisce l' Hefele, la Cronica è contemporanea alle lettere Festali almeno negli ultimi anni, chè al 365 mostra di scrivere un contemporaneo stesso di s. Atanasio. « Ioviano Aug., Valentiniano Coss. Nos occupavimus Caesaream » cet. Ma anche lo scrittore dell' anno 343 pare sia lo stesso, perchè dopo aver notato l' errore della pasqua fatta dagli Ariani che la stabilirono il 2 di Aprile, il qual giorno era di Martedì, continua, che poi venuti in derisione « mutata sententia media quadragesima pascha nobiscum egerunt ». Mi servo della versione che il card. Mai ci ha procurato.

stati esauditi (*Hist. Arian. ad Solit.*, p. 815). Intanto essi vedendosi delusi ricorrono a Costanzo, ed eccitati dei tumulti ottengono quello che essi desideravano. Chè protetti da Filagrio prefetto dell'Egitto imposero colla forza all'illustre Chiesa di Alessandria per vescovo Gregorio, il quale cominciò il suo governo cogli omicidî, prigionie e vessazioni d'ogni sorta. Ma Atanasio prevedendo la tempesta era riuscito a fuggire e ricoverarsi, come egli stesso ci dice, a Roma. Il fatto è esposto alquanto oratoriamente, e non fa maraviglia se ciò che egli qui espone non sia tutto secondo l'ordine avvenuto. Certamente prima avea detto dell'appello dagli Eusebiani fatto al R. P., e che questi esaminata la causa avesse risposto far d'uopo d'un concilio al quale conveniva si trovassero le due parti. Ora sappiamo da lui stesso che questo concilio non fu convocato se non dopo la sua venuta in Italia, quando il Pontefice mandò Elpidio e Filosseno preti della Chiesa romana in Oriente per invitare i vescovi Eusebiani a venire a Roma per questo scopo. Chè questi ricusarono d'intervenirvi, adducendo la scusa della guerra persiana, e del tempo troppo breve dal papa determinato, benchè questo fosse più che sufficiente e cominciarono l'opera della persecuzione, vessando in ogni guisa i vescovi di parte contraria e mandando Gregorio con Filagrio in Egitto perchè trattassero quella Chiesa e provincia come terra di conquista (Athanas., *Ad Solit.* p. 815 seq.) Ma le vessazioni di questo genere sono dalla Cronica delle Lettere festali riportate al 340, un anno dopo la fuga di Atanasio e l'intrusione del tiranno; dunque potè Atanasio all'avvicinarsi della tempesta abbandonar la sede e ricoverarsi in qualche nascondiglio o di Alessandria stessa o dell'Egitto in generale; e quivi, venuto a notizia dell'appello degli Eusebiani al Romano Pontefice contro di lui, provvedere con un concilio e con una legazione a Roma a nome del medesimo, dopo di che, invitato egli stesso a discolparsi di presenza, esservi finalmente andato l'anno 340 come si vuole per farsi ragione della serie dei fatti avvenuti durante l'assenza di Atanasio da Alessandria. Ad ogni modo mal si potrebbe spiegare quel che ci dice la Cronica citata all'anno 339, che cioè egli sia fuggito in seguito ad un tumulto eccitato contro di lui dai suoi persecutori, e quello che asseriscono gli storici ed egli stesso che « Giulio Papa, avendo lette le accuse scritte contro di lui dagli Eusebiani, seguendo l'ecclesiastico costume, loro comandò di venire alla sua presenza e citò lui stesso, il quale senz'altro e velocemente si portò a Roma ». Così Teodoreto (II, 4), il quale poi computerebbe gli anni di governo di Gregorio, che ei dice fossero sei, non dalla fuga di Atanasio, ma dalla sua andata a Roma; il che ci fa credere che il santo, come argomentavamo, non fosse subito venuto nè a Roma nè in un luogo qualunque d'Italia, ma fosse rimasto in Egitto. Ciò asserisce anche più chiaramente Socrate (II, 13), quando scrive che Atanasio, minacciato di morte dall'Imperatore a causa del frumento che dicevano si fosse appropriato, prevedendo ogni attentato fuggì e si tenne nascosto, e che Giulio Papa conosciute le insidie che contro il santo si tendevano, e ricevute le lettere di accusa di Eusebio, il quale, quando esse giunsero, era già morto, chiamò a sè Atanasio, perchè sapeva dove si fosse

ascoso, καλεῖ πρὸς ἑαυτὸν Ἀθανάσιον πυθόμενος τὸν τόπον ἔνθα κέκρυπται. Lo stesso ha Sozomeno (III, 9) e si argomenta dalla lettera di s. Giulio Papa agli Eusebiani, il quale afferma che s. Atanasio non spontaneamente ma con sue lettere chiamato al suo tribunale vi andò (Athanas., *Apol. c. Arian.* p. 748). Atanasio adunque calunniato e perseguitato a morte l'anno 340 si trova a Roma, ove per lo stesso motivo erano convenuti e Marcello d'Ancira ed Asclepa di Gaza e Lucio di Adrianopoli. Il papa esaminata la causa di ciascuno e trovatili innocenti e consenzienti a lui nella dottrina Nicena li assolse e restituì alle loro sedi. Intanto, siccome gli stessi Eusebiani n'aveano mostrato desiderio, invia due suoi preti, Elpidio e Filosseno, ad invitare gli Orientali al Concilio che avea in animo di tenere in Roma per ridonare la pace alla Chiesa. Il concilio era stato indetto per la fine del 340. Ma gli Eusebiani, conosciuto come a Roma erano Atanasio e gli altri vescovi da loro deposti trattengono con finte scuse i legati, e finalmente li rimandano con una lettera insolentissima in cui dichiaravano: 1° che il tempo utile prescritto per la convocazione del concilio era troppo breve, nè essi potevano senza timore intervenire a Roma essendoci guerra coi Persiani; 2° che la causa di Atanasio era già giudicata in un concilio; 3° non avere il Papa alcuna autorità sopra i vescovi; 4° che quando avesse voluto comunicare con Atanasio e Marcello essi si sarebbero separati dalla sua comunione. Nulla di più arrogante e scismaticamente detto che questa lettera, la quale talmente addolorò il santo Pontefice che non credendo quasi a se stesso giudicò di tenerla alcun tempo segreta. Eppure se aveano appellato al Pontefice Romano che altro aveano fatto se non riconoscere la sua autorità? se tutti i vescovi erano eguali perchè ricorrere a Roma e non a Gerusalemme più vicina ad Alessandria ed Antiochia? S. Atanasio attesta chiaramente l'uno e l'altro. « Gli Eusebiani, ei dice, mandarono lettere a Giulio; e per atterrirci vollero che si convocasse un sinodo, e fecero lo stesso Giulio, se lo volesse, giudice della causa di Atanasio, καὶ αὐτὸν Ἰούλιον, εἰ βούλοιτο, κριτὴν γίγνεσθαι » (Athanas., *Apol. c. Arian.* p. 739). E Sozomeno asserisce assolutamente che il Papa giudicò rettamente di assolvere e restituire alle loro diocesi i vescovi deposti, perchè ne avea diritto ed a lui spettava aver cura di tutti per la dignità della sua sede. Οἷα δὲ τῶν πάντων κηδεμονίας αὐτῷ προσηκούσης διὰ τὴν ἀξίαν τοῦ θρόνου, ἑκάστῳ τὴν ἰδίαν ἐκκλησίαν ἀπέδωκε (*H. E.* III, 8). Del medesimo parere si mostra Socrate, il quale chiama l'atto del Papa prerogativa della Chiesa romana, ἅτε προνόμια τῆς ἐν Ῥώμῃ Ἐκκλησίας ἐχούσης κ. λ. τ. (*H. E.* II, 15). Non era dunque questo il primo esempio che la causa d'un vescovo fosse portata a Roma, da cui parrebbe, secondo alcuni storici poco periti di storia ecclesiastica, che cominciassero le relazioni ed insieme la separazione delle chiese Orientali da quelle d'Occidente. No, sin dal nascere della Chiesa, tutte le liti che risguardavano specialmente la fede ed i vescovi erano in ultima istanza od appello portate a Roma, e questi così detti critici dovrebbero pur sapere, che per passarmi della causa dei Donatisti già accennata, quando dopo la deposizione di Paolo Samosateno, insorse lite tra questo ed il suo successore circa il pos-

sesso dell'episcopio, e fu dal condannato la causa portata innanzi all'imperatore Aureliano, questi benchè pagano sentenziò che dovesse tenerlo colui al quale l'avesse aggiudicato il Vescovo di Roma cogli altri d'Italia (Eus. *H. E.* VII, 27, 29). So che il Duruy se la vorrebbe cavare col dire che il rescritto dell'imperatore non valeva altro che asserire non importargli punto il loro affare, e quindi se la vedessero tra loro, come rispose il tribuno (*sic*) di Gerusalemme nella causa di s. Paolo accusato dai Giudei; ma, allora, io dico, se non gl'importava nulla, perchè nominare il Vescovo di Roma e quelli d'Italia? Perchè non rispose come il tribuno: vedetevela voi? (Duruy, *Hist. des Rom.* VI, 388, VII, 321, 336). Se non che non poteva come il tribuno degli Atti Apostolici rispondere perchè altro era questionare circa alla religione, ed in questo se l'erano vista tra loro, ed altro, ciò che non ha pensato il chmo nostro avversario, cacciare uno di casa, per cui era necessario il braccio secolare. Si leggano gli Atti Apostolici, c. XVIII, 15, e si vedrà che le parole « si vero quaestiones sunt de verbo et nominibus et lege vestra, vos ipsi videritis », furono dette non dal tribuno, ma dal Proconsole dell'Acaia, Gallione. Ma, che dirà il signor Duruy, se come vedremo pure in seguito, anche il gentile Ammiano Marcellino asserisce aver dovuto lo stesso imperatore Costanzo nella causa del medesimo Atanasio ricorrere al Romano Pontefice e ciò per l'autorità di cui godono « potiores aeternae urbis Episcopi? » - « Ces paroles, » ei risponde, « ne doivent pas surprendre dans sa bouche. Quand le païens connurent l'organisation épiscopale de l'Église, ils considerèrent toujours par des raisons tirées de leur propre histoire, l'évêque de Rome comme supérieur aux autres en dignité... » (p. 344). Certamente potremmo far a meno dell'autorità d'un Ammiano Marcellino come di quella di molti scrittori moderni, i quali non hanno studiato la costituzione della Chiesa e sentenziano della medesima, come se ne avessero pieno possesso; ma non so capire come uno scrittore di tanto criterio che cita le parole di Ammiano Marcellino le interpreti quasi abbia egli parlato di dignità ed onore solamente, mentre che lo storico parla espressamente di *autorità*, « id... auctoritate qua potiores aeternae urbis Episcopi firmari desiderio nitebatur ardenti » (XV, 7). Siffatti scrittori mi sembrano che delirino come quel filosofo greco, che osò dinanzi al primo generale del suo tempo, Annibale, parlare per più ore dell'arte della guerra e dei doveri d'un buon capitano, egli che non solo non si era trovato in alcuna battaglia, ma che neanche avea visto la faccia d'un nemico (Cicer. *De Orat.* II, 18). Ho qui citato solo il Duruy perchè è il più moderno autore che mi sia venuto tra le mani, e perchè ha nella sua storia raccolto tutto ciò che di più antistorico fu pubblicato dalla scuola razionalistica e cesariana. Del resto a lui francese non dovea essere ascoso ciò che un vescovo di Lione, s. Ireneo, circa due secoli prima del tempo di cui ci occupiamo e di Ammiano Marcellino, scriveva col medesimo concetto dello storico pagano, che cioè alla Chiesa romana « propter potiorem principalitatem necesse est omnes convenire Ecclesias » (*Adv. Haer.* III, 3). La quale autorità ed il qual primato come apostolico fu riconosciuto dagli Imperatori, dai Romani Pontefici e dai

Patriarchi orientali dei tempi più prossimi a quelli di cui ci occupiamo. Difatti Graziano li riconosce nel 378 e ne adduce per ragione il « Sanctorum Apostolorum praeceptum ». Innocenzo si appella agli « Instituta Patrum » ed alla « Ecclesiastica disciplina » scrivendo al Concilio Cartaginese. « Canonica antiquitas » e « Traditio Patrum » il suo primato vien chiamato da Zosimo. Ed il Patriarca s. Cirillo di Alessandria scrivendo a Papa Celestino I intorno all'eresia nestoriana, asserisce di far ciò per l'antica consuetudine delle Chiese, τὰ μακρὰ τῶν Ἐκκλησιῶν ἔτη πείθουσιν. In somma se in tempi prossimi alla così detta usurpazione della Chiesa Romana e gl'Imperatori ed i Patriarchi dell'Oriente protestavano di dipendere dalla medesima, perchè gli Apostoli l'aveano comandato, e per una antica disciplina della Chiesa, non era questo primato sorto davvero come per incanto e sorpresa nella metà del secolo IV »[1]. Per finirla, nel tempo in cui siamo c'era già una legge ecclesiastica in virtù della quale non si accettava nessun decreto conciliare e non avea vigore di sorta se non dopo la sentenza del Vescovo di Roma. Καὶ τοῦ Κανόνος ἐκκλησιαστικοῦ κελεύοντος, μὴ δεῖν παρὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἐπισκόπου Ῥώμης, τὰς ἐκκλησίας κανονίζειν, scriveva Socrate a proposito del concilio di Antiochia di cui ci occupiamo e che deponeva Atanasio (Socr., *H. E.* II, 8). Se c'era dunque una legge, è falso ciò che si asserisce da alcuni leggermente e senza prove di sorta, che sino a questo tempo il clero di Roma era stato sempre in una prudente riservatezza, e colse l'occasione propizia dei vescovi deposti che aveano ricorso (ricorsero veramente prima i loro giudici), per mettere innanzi la loro superiorità prendendo la difesa dei deboli, nè più nè meno che fatto avea il senato romano di cui aveano ereditato lo spirito. E non era stato qualche secolo innanzi obbligato a scolparsi presso il Romano Pontefice s. Dionisio Alessandrino a proposito della voce ὁμοούσιος? Non era stato richiamato a dovere s. Cipriano e tutto il concilio africano nella questione dei ribattezzanti? Non avea il Papa deciso nelle liti che insorsero per il tempo in cui dovea celebrarsi la Pasqua? E per passarmi dei vescovi, non aveano ricorso a Roma nelle liti che aveano coi loro pastori gli eretici di tutti i tempi, come Valentino e Marcione, Marcellino e Teodoto, Prassea ed Epigono, Alcibiade e Proculo, Lucio e Felicissimo? « Ardiscono di navigare » scriveva s. Cipriano nella lettera 55, « per appellarsi dal nostro Concilio, e di portar lettere di scismatici e di profani alla Cattedra di Pietro ed alla Chiesa Principale, dalla quale l'unità sacerdotale provenne; e non pensano che coloro son Romani, la cui fede fu lodata dall'Apostolo, ed ai quali la perfidia non può avere accesso? » E con tutto questo ardiremo noi nel secolo XIX, secolo chiaro per tanta luce critica e storica, non dico asserire, ma dimandar solo, se nel 340 i Romani Pontefici approfittassero della scissura della Chiesa Orientale per ingrandire se stessi e mostrare Roma come il centro dell'ortodossia ed il rifugio di tutti quelli che nel suo nome soffrivano? Non così la sentiva il Romano Pontefice s. Giulio nè il concilio Romano di 50 e più Padri che fu radunato

[1] Cfr. Coustant, *Ep. RR. PP.* 524; Migne, *P. L.* XX, 582, 603; *P. G.* LXXVII, 80.

per espresso volere del Papa e a cui ricusarono intervenire gli Eusebiani. Di lui abbiamo una lettera, che si può ancora dire conciliare, conservataci da s. Atanasio nella sua Apologia contro gli Ariani e che in questo luogo meriterebbe di essere tutta riportata, per far conoscere anche a chi non vuole quali sieno le arti che adoperano i Vescovi di Roma per la conservazione della fede e della pace nella Chiesa, e quali quelle dei suoi avversarî; ma essa è un documento troppo lungo perchè possa qui intiero riportarsi, e d'altra parte non è difficile poterlo avere tra le mani; per la qual cosa rimandando chi abbia voglia di leggerlo a suo bell'agio alle opere di s. Atanasio mi contenterò per lo scopo della trattazione d'un semplice riassunto del medesimo. La lettera è data dal Papa a nome proprio come risposta a Danio, Flacillo, Narcisso, Eusebio, Mari, Macedonio, Teodoro e a tutti gli altri *fratelli diletlissimi in Cristo* che gli scrissero da Antiochia, e termina col solito saluto di chi è in comunione colla Chiesa: «Ἐῤῥῶσθαι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ εὔχομαι, ἀγαπητοὶ καὶ ποθεινότατοι ἀδελφοί». Giova notare questa circostanza, perchè si sappia come i Romani Pontefici vanno fino al soverchio della bontà, purchè il gregge stia unito all'ovile del pastore della Chiesa che deve guidarlo a suo salvamento. Certo fa maraviglia come un Eusebio, il capo della setta, sia tra i salutati, eppure tant'è [1]. La fede di Eusebio, comunque ei la pensasse internamente, era, dopo la sua redintegrazione, cattolica, ed il Romano Pontefice prudentemente non cerca altro. Nè è a dire che egli non conoscesse le arti di lui contro i Vescovi Niceisti, e a favore dei settarî; le conosceva e gliene fece oggetto di rimprovero, ma operava così perchè credeva meglio cedendo, *usque ad aram* però, avvicinarlo alla retta via e non rompere con uno scisma l'unione della Chiesa. Certamente nessuno ha a ridire contro s. Giulio, benchè abbia ottenuto l'effetto contrario al suo intento, come vedremo. Ma giova averlo osservato, perchè meglio si giudichi la condotta del suo successore Liberio, e non si taccia se pur una volta comunicò con chi credette in comunione colla Chiesa. S. Giulio sin da principio si lamenta fortemente cogli Eusebiani del modo scorretto con cui gli aveano scritto, chè alla sua lettera piena di carità ed alle sue proposte pacifiche aveano risposto con superbia, arroganza e minacce di scismi, tali finalmente che alla lettura fattane in pieno concilio i Padri non poteano persuadersi, che lettere sì scandalose fossero scritte da vescovi quali essi erano. « Ma poi », continuando, « qual'è in fine il motivo, ei dice, che voi così mi abbiate trattato? Forse perchè vi ho invitati al Concilio? Ma questo dovea piuttosto arrecarvi gaudio; poichè chi crede di aver bene operato, specialmente in un tribunale dove egli stesso ha fatto le parti di giudice, non suole prendere in mala parte se ciò che egli ha sentenziato venga poi discusso da

[1] Non pare che la lettera del Romano Pontefice abbia trovato in vita Eusebio di Nicomedia. Egli secondo Socrate durante le presenti questioni era morto, ed al tribunale di Dio era già stato giudicato. Però le opinioni dei dotti variano sul vero tempo della sua morte, chè altri la vorrebbero avvenuta nel 341, come il Tillemont e l'Hefele, ed altri nell'anno seguente, come il Gwatkin (*Studies of Arianism*, 1882, p. XXIII) ed il Rode *Geschichte der Reaction Kais. Iulians*) p. 26.

un altro, siccome quegli che è sicuro che i fatti da lui giudicati giusti non possono mai diventare ingiusti. Per la qual cosa i vescovi stessi del gran Concilio di Nicea non senza consiglio di Dio permisero che gli atti di un sinodo fossero esaminati in un altro sinodo, perchè e i giudici avessero la massima diligenza e fedeltà nel giudicare, ed i rei conoscessero di essere non per odio che i giudici contro loro avessero, ma giustamente condannati ». Ma ciò gli Eusebiani conoscevano a maraviglia, chè ed i condannati dal concilio generale Niceno in un altro particolare assolsero, ed i loro giudici stessi aveano contro ogni legge condannato. Tutto ciò è a notizia di s. Giulio e non ne fa punto un mistero con loro, e poi domanda: « Chi sono dunque quelli che non tengono conto dei concilî, noi che dietro regolare processo, e secondo i canoni ecclesiastici abbiamo esaminata la causa di Atanasio, Marcello d'Ancira e degli altri da voi condannati, e giudicatili innocenti, assoluti; o non piuttosto quelli che i condannati di arianesimo, disprezzando i voti di 300 vescovi adunati a Nicea, hanno richiamati dall'esilio? A Nicea tutta la Chiesa giudicò e condannò gli Ariani, a Tiro pochi e contro ogni regola condannaste Atanasio assente; e sapete, o dilettissimi, che nei processi, quando è presente una parte sola, la sentenza non ha nessun valore, e si tiene sospetta. Pur tuttavia benchè così si fosse agito, noi per esaminar meglio la cosa, e per non far torto nè a voi che il condannaste, nè a quelli che a suo favore ci scrissero (questo si chiama riconoscere l'autorità del Romano Pontefice), mediante decreto, indicemmo a tutti quelli che ci aveano scritto, di venire al concilio: πρόκριμα ποιοῦντες προετρεψάμεθα τοὺς γράψαντας ἐλθεῖν ». E rimproveratili poi di aver comunicato con quelli che notoriamente erano ariani si lamenta con essi di aver per inganno eccitato lui stesso a comunicare con un certo Pisto già scomunicato da Alessandro antecessore di Atanasio, e dal concilio di Nicea, e poi ordinato da un tal Secondo ariano lui stesso. Viene poi alle cavillazioni del tempo utile assegnato alla riunione del Concilio, ed anche questa non gliela passa buona, tanto più che si erano serviti del tempo stesso per eccitare scismi, lutti e lagrime nella Chiesa. « Ma voi, soggiunge, vi lamentate ancora meco che io abbia solo scritto ad Eusebio e ai suoi e non a voi tutti; e che volevate che io facessi se essi soli mi scrissero contro Atanasio? E se non potete sopportare che io abbia ricevuto nella mia comunione Atanasio e Marcello, oltre al già detto sappiate che mi scrissero gli Eusebiani contro di lui, ora mi scrivete ancora voi; ma a favor suo mi hanno scritto moltissimi altri vescovi dell'Egitto e di altre provincie, ed oltre a ciò le lettere scritte da voi in contrario non sono in alcun modo consentanee tra loro, ma puguano sì che le une il più delle volte sono distrutte e negate dalle altre; e con testimoni discrepanti sapete bene che non si può avere alcuna certezza. Ma sia pure come voi dite, perchè volete impedire che altri dica la sua sentenza? massime se per la vicinanza del luogo è più atto a ricevere migliori informazioni? Ma noi secondo regola abbiamo esaminata la sua causa, e trovatolo innocente, l'abbiamo assoluto e ricevuto come era dovere nella nostra comunione. Benchè, come se nulla

per lui si fosse fatto, pazientando ancora per vostro riguardo l'abbiamo trattenuto presso di noi ben diciotto mesi per aspettare la vostra venuta, quantunque invano. E questa è colpa in noi? Per ciò che si riferisce a Marcello, dopo che voi mi scriveste di lui come egli credesse empiamente di Gesù Cristo, io mi sono affrettato di significarvi che tostochè fu alla mia presenza egli negò tutto ciò che contro di lui era stato detto, e siccome voi mi esortavate ad esaminarne la fede, parlò con tanta fiducia di se stesso, che ognuno fu persuaso non aver egli altra fede riguardo a Gesù Cristo che quella della Chiesa Cattolica, la quale aggiunse non essere solo del tempo presente ma ancora degli anni passati; il che fu confermato da alcuni nostri preti che si trovavano presenti al Concilio Niceno, perchè si rammentavano di averlo sentito disputare contro gli ariani. Per la qual cosa, pôrtami l'occasione, esorto voi a fare altrettanto, perchè nessuno si renda reo di tale eresia, ma l'abborra come aliena dalla sana dottrina [1]. Vedete dunque come tali uomini noi secondo giustizia e canonicamente abbiamo ricevuto nella nostra comunione, ὅτι δικαίως καὶ κανωνικῶς ἐδεξάμεθα τοὺς ἄνδρας, e voi dovete similmente fare che ciò che contro i canoni fu fatto sia emendato, che le Chiese abbiano finalmente pace, e voi non vi diportiate come autori di scismi; chè ciò che avete fin'ora fatto non significa amor di pace ma di discordia, come abbiamo potuto conoscere non da Atanasio solo e Marcello, ma da moltissimi altri vescovi qui convenuti dalla Tracia, Celesiria, Fenicia e Palestina, nonchè dai preti giunti dall'Egitto e dalle altre Chiese dell'Africa, i quali tutti unanimemente si sono con noi lamentati di aver patito persecuzioni per lo stesso motivo che Atanasio e Marcello. Non vi state dunque meco a lamentare quasi io abbia preferito la comunione di Atanasio e di Marcello alla vostra, chè questo è prodotto dal demone della discordia. Ma odo che son pochi soltanto gli autori di scismi e dei mali che affliggono la Chiesa, ἤκουσα γὰρ, ὅτι τινές εἰσιν ὀλίγοι οἱ τούτων πάντων αἴτιοι τυγχάνοντες: fate sì dunque, che, avendo viscere di misericordia, correggiate ciò che è stato fatto contro i canoni, nè vogliate per causa di pochi degeneri figli discindere le membra di Gesù Cristo, nè portare animo preoccupato, ma anteporre la pace del Signore. Miei cari, presso di voi la Chiesa non alza i suoi tribunali per giudicare secondo il Vangelo, ma per condannare all'esilio od alla morte. Che, se dite, essi erano in colpa, bisognava, vi rispondo, che voi operaste secondo i canoni, bisognava che scriveste a tutti noi, perchè da tutti si giudicasse ciò che fosse giusto. Erano vescovi i condannati e non uomini volgari. Perchè dunque non scriveste a noi primieramente della Chiesa di Alessandria? Ignoravate forse che per consuetudine si doveva prima partecipare a noi la causa, perchè da noi si definisse ciò che ci sembrasse giusto? ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι τοῦτο ἔθος ἦν, πρότερον γράφεσθαι ἡμῖν καὶ οὕτως ἔνθεν ὁρίζεσθαι τὰ δίκαια; Per la qual cosa se costà avea qualche sospetto riguardo a lui, conveniva che qua alla nostra Chiesa vi foste diretti. Ora dopo

[1] Veggasi addietro la professione di fede di Marcello.

che ogni cosa avete da voi operato, volete che noi dichiariamo per ben fatto ciò che non si può in alcun modo coonestare. Ricordatevi bene che ciascuno di noi deve render conto al tribunal di Dio degli scismi messi nella Chiesa, e del male fatto al prossimo; tutti dunque abbiano la stessa fede, e vivano in concordia, e ritornati i vescovi ciascuno alla propria chiesa godano nel Signor nostro Gesù Cristo, per il quale sia gloria al Padre per tutti i secoli. Iddio vi conservi, o carissimi e desideratissimi fratelli » (Athanas., *Apolog. c. Arian.* p. 739 segg.).

A questo punto si trovava la Chiesa quando s. Giulio scriveva questo superbo monumento di cristiana eloquenza, cui noi non abbiamo potuto che leggermente toccare. Esso è pieno di grandi pensieri, nobilissimi affetti, zelo grande per la purità della fede e per la pace, dolore per la violazione dei canoni, compassione per i perseguitati, severità mista a dolcezza verso i colpevoli; in somma, per dirla coll'Orsi (XXIII, 55), tutto vi è in detta lettera « trattato con una maestà, con un vigore sacerdotale, quale si conveniva al supremo capo dell'Ecclesiastica Gerarchia e colla soavità e moderazione degna d'un principe dei Pastori ». Ma ciò che più importa per la nostra tesi si è, che gli Eusebiani dal Romano Pontefice al tempo in cui siamo non sono trattati da eretici, ma, come fino da principio osservavamo, hanno da lui il dolce titolo di fratelli, il qual titolo non si dava se non a quelli che erano in comunione colla Chiesa. Nè deve far maraviglia; chè avendo presentata ed esposta una professione di fede cattolica, avendo sottoscritti alla condanna degli errori fatta dal Concilio Niceno, si dovettero riguardare da moltissimi contemporanei come vescovi ortodossi e legittimi; e grandi santi, come Dianio metropolitano di Cesarea il quale si meritò un nobile elogio da s. Basilio Magno, potettero unirsi a loro anche nei sinodi.

Così si spiega come il Concilio di Antiochia radunato in occasione della dedicazione della basilica aurea incominciata dal grande Costantino e finita da Costanzo il 341 nel tempo stesso forse che si scriveva la lettera di s. Giulio, si potè chiamare da s. Ilario « Sanctorum Synodus » (*De Synod.* p. 334 ed. Paris. 1605), ed i suoi canoni « Sanctorum Patrum canones » da Papa Zaccaria in una lettera che scrisse a Pipino il Piccolo; e Leone IV finalmente per dar forza ad una determinazione presa nel Concilio riunito l'835, dice che non seppero far di meglio che ripetere quello che i « Sancti Patres, qui Antiocheno Concilio residentes tertio capitulo promulgarunt et inviolabiliter statuerunt » (Hard. *Coll. Conc.* T. III, p. 1890, T. IV, p. 78). Ma oltre i canoni in numero di 25 avuti in venerazione da tutta la Chiesa, si pubblicarono due professioni di fede nè niceiste del tutto nè ereticali. Nella prima più breve che ha più la forma d'una lettera che d'un simbolo, gli Eusebiani non fanno altro che la propria apologia diretta alle altre Chiese, confessandosi non ariani, ma credenti in un sol Dio fattore e conservatore di tutte le cose visibili ed invisibili, ed in un sol Figlio di Dio unigenito sussistente prima di tutti i secoli, regnante col Padre che lo generò, e per il quale le cose visibili ed invisibili furono fatte ecc. L'altro simbolo più lungo

lo diamo tolto intero da s. Ilario (l. c.) il quale lo dice composto da 97 vescovi ad Antiochia radunati, perchè uno (Marcello d'Ancira) era venuto in sospetto di non sentire rettamente di Gesù Cristo [1].

Consequenter evangelicae et apostolicae traditioni credimus in unum Deum, Patrem omnipotentem, cunctorum quae sunt aedificatorem et factorem et provisorem, ex quo omnia; et in unum Dominum Iesum Christum Filium ipsius unigenitum, Deum, per quem omnia, qui generatus est ex Patre, Deum ex Deo, totum ex toto, unum ex uno, perfectum de perfecto, regem de rege, Dominum de Domino, verbum, sapientiam, vitam, lumen verum, viam veram, resurrectionem, pastorem, ianuam, inconvertibilem et incommutabilem divinitatis essentiaeque et virtutis et gloriae imaginem, primum editum totius creaturae, qui semper fuit in principio apud Deum, verbum Deus iuxta quod dictum est in Evangelio: « Et Deus erat verbum » per quem omnia facta sunt et in quo omnia constant, qui in novissimis diebus descendit de summis et natus est ex virgine secundum scripturas, et agnus factus est mediator Dei et hominum, praedestinatus fidei nostrae et dux vitae, dixit quippe: « Non enim descendi de coelo ut facerem voluntatem meam, sed voluntatem eius qui me misit ». Qui passus est et resurrexit pro nobis tertia die, et ascendit in coelos, et sedet in dextera Patris et iterum venturus cum gloria iudicare vivos et mortuos. Et in Sanctum Spiritum, qui in paraclesin et sanctificationem et consummationem credentibus datus est, iuxta quod et Dominus Iesus Christus ordinavit discipulis dicens: « Pergite et docete universas gentes, baptizantes eas in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ». Manifesta utique Patris vere Patris, certaque Filii vere Filii, notaque Spiritus Sancti vere Spiritus Sancti, hisque nominibus non simpliciter neque ociosis propositis, sed significantibus diligenter propriam uniuscuiusque nominatorum substantiam et ordinem et gloriam (ὑπόστασιν δὲ καὶ τάξιν, καὶ δοξαν) (Athan. *De Synod.* p. 897), ut sint quidem per substantiam (ὑποστάσει) tria, per consonantiam vero unum. Hanc ergo habentes fidem et ab initio et usque in finem habituri in conspectu Dei et Christi, omnem haereticam pravam sectam anathematizamus; et si quis praeter salubrem scripturarum et rectam fidem docet dicens aut tempus aut spacium aut saeculum aut esse aut fuisse prius quam generaretur Filius, anathema sit; et si quis Filium conditionem (creaturam) dicit, tanquam unam conditionem, aut nativitatem sicut sunt nativitates, aut factionem sicut sunt facturae, non sicut divinae scripturae tradiderunt singula quaeque superius dicta; et si quis aliud docet aut evangelizat praeter quod accepimus, anathema sit. Nos enim omnibus quae divinis scripturis tradita sunt a prophetis et Apostolis vere et cum timore et credimus et sequimur.

[1] Notiamo che i simboli composti dai semiariani non furono fatti contro quello di Nicea, ma i più contro nuovi errori insorti, veri o supposti, quali erano quelli di Marcello d'Ancira, di Fotino e di Aezio.

S. Ilario riportata questa formola fa osservare che in Antiochia non si combattè contro l'eresia che facea dissimili in sostanza il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la quale come vedremo fu risuscitata dopo, e fu condannata nel Concilio d'Ancira e poi a Sirmio dal Papa Liberio, ma contro quella che sorta dopo il Sinodo di Nicea avea osato negare la differenza numerica nella SSma Trinità e dare tre diversi nomi al Padre. « Volens igitur congregata sanctorum synodus impietatem eam perimere quae veritatem Patris et Filii et S. Sancti nominum numero eluderet, ut non subsistente causa uniuscuiuque nominis triplex nuncupatio obtineret sub falsitate nominum unionem, ut Pater solus atque unus idem atque ipse haberet et S. Sancti nomen et Filii, idcirco tres substantias [1] esse dixerunt, subsistentium personas per substantias edocentes, non substantiam Patris et Filii et S. Sancti diversitate dissimilis essentiae separantes. Quod autem dictum est ut sint quidem per substantiam tria, per consonantiam vero unum, non habet calumniam; quia cognominato Spiritu id est Paracleto consonantiae potius quam essentiae per similitudinem substantiae praedicari convenit unitatem. Ceterum omnis superior sermo in nullo Patrem et Filium essentiae ac naturae diversitate discernit ». Questo scriveva s. Ilario a proposito del Concilio di Antiochia « in encaeniis », al quale credo si possa stare perchè nessuno o pochissimi come lui potevano conoscere la natura delle eresie di quei tempi che furono suoi, contro le quali combattendo ebbe a patire condanne ed esigli. In sostanza egli qui non vi vede altro che condannato l'errore di Sabellio che si diceva suscitato da Marcello d'Ancira, e là dove si aggiunge al simbolo, « Deum ex Deo, totum ex toto » l'errore di Paolo Samosateno, che alcuni, che non dice in questo luogo s. Ilario, vedevano contenuto nella voce ὁμοούσιος, e per cui da questa tanto abborrivano, e qui nel simbolo tralasciarono. Dello stesso parere è anche s. Atanasio il quale nel libro *de Synod.* p. 912 si serve precisamente della formola τοῦ Πατρὸς ἀπαράλλακτον εἰκόνα usata dal Concilio Antiocheno per combattere gli Aeziani. Inoltre la formola del Concilio d'Antiochia è la stessa che quella di Sirmio pubblicata contro Fotino, e questo concilio Vigilio Tapsense chiamava cattolico, « cuius sanctiones nullus fidelium audet respuere aut cunctatur recipere » (Vigil. Taps., *Adv. Eutych.* V, 3). Che poi avessero veramente in mira Sabellio, Marcello d'Ancira e Paolo Samosateno lo dice chiaramente s. Atanasio medesimo nel citare il terzo simbolo fatto in Antiochia da Teofronio vescovo di Tiane, ed al quale tutti i Padri approvando sottoscrissero. Di esso perchè la nostra trattazione sia compiuta togliamo solo ciò che fa a nostro proposito, tralasciando ciò che è comune a tutti gli altri simboli.

[1] Il simbolo ha ὑπόστασις, la qual voce come qui presso s. Ilario ebbe anche il significato di sostanza, e non solo quello di persona. Ciò basta per ora aver accennato, chè vi ritorneremo un'altra volta, quando tratteremo dell'eresia dei Macedoniani condannata dal Concilio Alessandrino gli ultimi anni di Liberio.

Πιστεύω εἰς Θεὸν πατέρα παντοκράτορα.... καὶ εἰς τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, Θεὸν, Λόγον, Δύναμιν, καὶ Σοφίαν, καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν δι' οὗ τὰ πάντα, τὸν γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς πρὸ τῶν αἰώνων, Θεὸν τέλειον ἐκ Θεοῦ τελείου, καὶ ὄντα πρὸς τὸν Θεὸν ἐν ὑποστάσει.... καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα ἅγιον.... Εἰ δέ τις παρὰ ταύτην τὴν πίστιν διδάσκει, ἢ ἔχει ἐν ἑαυτῷ, ανάθεμα ἔστω· καὶ Μαρκέλλου τοῦ Ἀγκύρας, ἢ Σαβελλίου, ἢ Παύλου τοῦ Σαμοσατέως, ἀνάθεμα ἔστω καὶ αὐτος, καὶ πάντες οἱ κοινωνοῦντες αὐτῶν.

Questa è tutta la fede professata in Antiochia, alla quale s. Atanasio fa seguire un quarto simbolo che mandarono a Costante Imperatore, ma non reca nulla di nuovo e noi volentieri ce ne passiamo. Ma, si dirà, manca la voce ὁμοούσιος, la quale professata dal Concilio Niceno, e difesa a morte dal grande Atanasio sarebbe stata come la tessera dell'ortodossia. È vero, ma fu pure osservato che anche dopo il Concilio di Nicea non sempre nelle professioni di fede o nel combattere gli eretici, nei tempi al medesimo concilio più vicini, si soleva esigere una chiara ed aperta confessione di tal parola. E ne sia di esempio la formola di fede presentata da Ursacio e Valente a s. Giulio Papa, nella quale chiedono perdono dei loro errori, e condannano Ario, e professano la dottrina cattolica, ma si passano affatto della voce ὁμοούσιος; e ciò non ostante s. Giulio li accetta nella sua comunione, e li riceve parimenti s. Atanasio il più fiero sostenitore della medesima. Che più? Anche Marcello nell'apologia che presentò allo stesso S. Pontefice e che sopra abbiamo riferita, facendo la sua professione di fede tace la medesima voce che pure avea sostenuta nel Concilio Niceno, e nessuno glielo attribuisce a colpa. La causa di ciò era che con nuovi simboli, come dicea s. Ilario, si volevano colpire nuove eresie, e non l'antiche già condannate (Athan. *Apol. c. Arian.* p. 776. Hilar. Fragm. p. 411. Cfr. Petavio, *Animadv. Epiph. ad haer.* 72. Pagi, *ad a.* 341, XV). Tanto perchè quando si tratterà della causa di Liberio, in cui fu messo in mezzo e il recente simbolo di Antiochia, e l'altro più antico ma pur Antiocheno contro Paolo Samosateno, si possa giudicar con miglior cognizione di causa del più grande tra i pontefici del secolo IV.

Intanto il Romano Pontefice vedendo di non potere gli Orientali protetti dal manto imperiale indurre a più saggi consigli, sempre coll'animo intento alla unità del Chiesa che vedea minacciata da uno scisma a cagione di pochi facinorosi, cercò di convocare un generale concilio, ed a tal uopo ne fece parlare con l'imperatore Costante. Questi accolse la proposta, e dopo un triennio che Atanasio era stato in Italia se lo fece venire in Milano ove egli si trovava.

« Dimandai, così il santo a Costanzo, per qual motivo mi avesse fatto chiamare, chè, mi è testimonio Iddio, io era all'oscuro di tutto ciò che succedeva intorno a me; e seppi che alcuni vescovi si erano da lui recati per pregarlo ad interporsi presso di te per avere un Concilio. Credimi, o Imperatore, la cosa è andata così come ti dico, e non mentisco in nulla. Essendo dunque giunto a Milano, ebbi un saggio della sua maravigliosa bontà, quando mi ammise alla sua presenza e disse di aver già scritto a te intorno al con-

cilio da celebrarsi. Di nuovo dimorando io in un suburbio, mi chiamò nelle Gallie ove trovavasi Osio, perchè di là insieme partissimo per Sardica » (*Apol. ad Const.*). Questa dichiarazione quanto fosse necessaria lo può comprendere solo chi conosce il carattere sospettoso di Costanzo, e noi vedremo come una delle colpe che addebita al nostro Atanasio è appunto quella di aver eccitato l'un contro l'altro i fratelli imperatori. Costante dunque ritornato verso la fine del 342 a Milano dopo aver terminata vittoriosamente la guerra contro i Franchi, ricevette i legati di s. Giulio Papa, ne scrisse al fratello e mandò per Atanasio. L'anno seguente fu dato principio al Concilio di Sardica. « Cons. Placido et Romulo (343), habita fuit synodus Sardicae, qua re cognita Ariani Philippopolin se contulerunt ». Così la Cronica delle lettere festali di s. Atanasio, colla cui scoperta è stato omai tagliato di netto e dalla radice ogni appiglio in contrario, massime di quelli che dietro la confusa relazione di Socrate e Sozomeno, trasportavano come il Baronio, il Rohrbacher, il Mozzoni, ecc. la data della celebrazione di questo celebre Concilio niente meno che al 347, un anno intero cioè dopo il ritorno di s. Atanasio ad Alessandria. Cf. Hefele, l. c. p. 525 segg. [1]. Il numero dei Padri che presero parte al gran Concilio, come lo chiama s. Atanasio, varia di molto secondo gli autori. Noi attenendoci all'autorità di Teodoreto il quale scrive di aver tolta la sua cifra da antichi monumenti, diciamo che fossero 250 (II, 7); però comprendiamo in questa cifra anche gli Eusebiani che al dire di s. Atanasio erano circa 80, e d'altra parte ei cita a suo favore 170 Padri, appartenenti a ben 35 provincie (*Hist. Arian.*). Però s. Atanasio tra quelli che presenti ed assenti sottoscrissero a suo favore nomina ben 325 vescovi. Secondo il medesimo santo presiedette al concilio Osio di Cordova coi legati del Papa Archidamo e Filosseno, e terminati gli atti fu mandata ai vescovi di tutto il mondo una lettera sinodica, la quale è così determinata che nulla ci fa desiderare di meglio. Da essa impariamo che, come nel Concilio di Roma, la causa più importante trattata fu quella di Atanasio, Marcello ed Asclepa, e come in quello, furono essi pienamente assoluti da ogni incriminazione. Al contrario gli Eusebiani giunti dopo essersi fatti molto aspettare dichiararono causa finita quella di Atanasio, Marcello, Asclepa, Paolo di Costantinopoli e Lucio di Adrianopoli, e similmente che non avrebbero preso parte al concilio se prima questi non fossero stati esclusi. A tali audaci pretensioni fu loro risposto unanimemente che dopo il giudizio del Vescovo di Roma e le testimonianze di quelli dell'Egitto non c'era nulla a fare in contrario, tuttavia se avessero ancora alcun che da opporre, Atanasio e gli altri accusati si sarebbero piegati ad esser di nuovo giudicati; venissero, chè se si trovavano colpevoli, non avrebbero ricusata la sentenza, se innocenti, domanderebbero giustizia. A tali e simili offerte concilianti gli Eusebiani immobili come scogli, e

[1] Quest'errore di data fu sostenuto non ostante che il nostro Mansi prendendo occasione dall'*Historia acephala* scoperta e pubblicata dal Maffei, stabiliva con una dottissima dissertazione che l'epoca del concilio di Sardica dovesse stabilirsi non nel 347 ma nel 344. *De Epoch. conc. Sardic. et Sirm.* Luc. 1746.

per pigliar tempo e perchè la sentenza del concilio a favore degli accusati fosse cancellata, domandano che si mandino nuovi deputati nella Mareotide per nuove informazioni. Il giudizio del Vescovo di Roma a nulla valere, perchè sedotto ed ingannato con false testimonianze, e perchè coloro che l'aveano fatto non erano stati giudici, nè presenti nel tribunale quando Atanasio fu udito, nè ebbero mai copia della sentenza e delle ragioni della condanna. Nulla ottengono e per finirla vuotano il palagio e di notte tempo partono. La loro partenza fu da s. Ilario detta notturna e turpe fuga « nocturna et turpis per conscientiam fuga » (*Fragm.* p. 1294). Si raccolgono a Filippopoli e di là fulminano scomuniche contro Atanasio ed i suoi protettori non escluso il Romano Pontefice. Anzi nel loro conciliabolo vomitando tutta la loro bile contro i Padri del gran sinodo, scrissero essere concorsi a Sardica un'immensa moltitudine di uomini scellerati da Costantinopoli ed Alessandria, rei di omicidio, rei di sangue, rei di strage, rei di latrocinî, di spogli e di nefandi sacrilegi, i quali aveano rovinati gli altari, incendiate le chiese, saccheggiate le case, profanati i misteri divini, e che per stabilire contro la fede della Chiesa l'empia e scellerata dottrina degli eretici, aveano al loro furore atrocemente sacrificati i sapientissimi preti, diaconi, sacerdoti di Dio. In somma qualche cosa di peggio che Catilina, secondo la requisitoria di Cicerone. Non so se poi abbiano nulla a ridire coloro che nello scrivere di Atanasio e suoi compagni trovano un vocabolario poco corretto e punto informato alla carità cristiana. Cfr. Hilar. *Fragm.* p. 406. Ma i Padri di Sardica trattate con calma le questioni proposte, scomunicarono e deposero quelli che giudicarono ariani e rei d'altri delitti in numero non più di otto, cioè Teodoro di Eraclea, Narciso di Neroniade, Acacio di Cesarea, Stefano di Antiochia, Ursacio di Singiduno, Valente di Mursa, Menofante d'Efeso e Giorgio di Laodicea. Due dei quali poi, Valente ed Ursacio, si umiliarono, come abbiamo osservato, condannarono l'eresia di Ario e chiesero finanche perdono al tanto da loro perseguitato Atanasio (Athan. *Apol.* p. 776). Inoltre per provvedere alla pace della Chiesa in seguito scrissero ed approvarono 21 canoni che ottennero sempre forza di legge, dei quali piace qui riferire soltanto il terzo ed il quarto secondo la versione di Dionigi il Piccolo, perchè sono come compimento alla presente trattazione.

III. Osius episcopus dixit: Si aliquis episcoporum iudicatus fuerit in aliqua causa et putat se bonam causam habere ut iterum concilium renovetur, si vobis placet sancti Petri apostoli Memoriam [1] honoremus, ut scribatur ab his

[1] Memoria, nel linguaggio antico specialmente ecclesiastico significa, il sepolcro, o l'edicola, o la basilica innalzata sulle reliquie dei Martiri. Conforme a questo significato nel *Liber Pontificalis* si legge di s. Anacleto che facesse « Memoriam S. Petri, ubi Episcopi reconderentur ». Cfr. de Rossi, *Bull.* 1864, p. 26, 28. Duchesne, *Le Liber Pontif.*, I, p. 54. Le memorie erano ancor dette « Concilia Martyrum, Concilia Sanctorum » quasi riunione di Martiri, di Santi. Beda, *Martyr.* ad IX Kal. Iul. Stephani Papae *Gesta;* - il *Liber Pontif. in Damaso.* Gaudentius, *in Serm. Dedicat. Basil. Concilii Sanctorum* « Habemus hos qua-

qui causam examinarunt, Iulio Romano Episcopo, et si iudicaverit renovandum esse iudicium, renovetur et det iudices; si autem probaverit, talem causam esse, ut non refricentur ea quae acta sunt, quae decreverit confirmata erunt. « Si hoc omnibus placet. » Synodus respondit: « Placet. »

IV. Gaudentius episcopus dixit: Addendum si placet huic sententiae, quam plenam sanctitate protulisti, ut cum aliquis episcopus depositus fuerit eorum episcoporum iudicio qui in vicinis locis commorantur et proclamaverit agendum sibi negotium in urbe Roma, alter episcopus in eius cathedra post appellationem eius qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur, nisi causa fuerit in iudicio Episcopi Romani determinata (Crabbe *Conc.* p. 330. Hefele p. 558 segg.).

I quali canoni riguardano, come ognun vede, ed il diritto d'appello al Romano Pontefice d'un vescovo deposto da altri vescovi in un concilio, e la sentenza irreformabile della santa Sede, sì che si debba ad ogni modo stare a ciò che ella ha stabilito. Però non furono essi fatti per dar principio ad un nuovo diritto, come taluno si è sognato, ma per richiamare in vigore, tolta occasione dai vescovi deposti dagli Eusebiani e sostituiti da altri, un'antica legge della Chiesa che comincia da s. Pietro medesimo [1]. E se ora se ne fa un esplicito canone, non ne viene di conseguenza che prima non ci fosse, come dal definirsi una verità di fede, non ne segue che questa prima non fosse tale; chè la Chiesa proclama con esplicita sentenza un dogma comunemente quando contro il medesimo insorgono errori. E che veramente ci fosse bisogno di tali canoni lo prova la stessa lettera sinodale del conciliabolo di Filippopoli in cui si nega al Romano Pontefice l'autorità di rescindere gli atti dei Concilî. « Hanc novitatem moliebantur inducere quam horret vetus consuetudo Ecclesiae, ut in concilio Orientales Episcopi quidquid forte statuissent ab Episcopis Occidentalibus refricaretur.... Sed hoc ex illo suo pravissimo sensu tractabant. Verum omnium Conciliorum iuste legitimeque actorum decreta firmanda maiorum nostrorum gesta consignant. Nam in urbe Roma sub Novato et Sabellio et Valentino haereticis factum concilium ab Orientalibus confirmatum est, et iterum in Oriente sub Paulo (Samosateno) quod statutum est ab omnibus est signatum » (Hilar. *Frag.* p. 446). Come si vede in questa requisitoria nessuna prova si porta che confermi la sentenza dei vescovi scismatici, e se vi è, è contro di loro; chè quanto essi dicono dei decreti da confermarsi dalla Chiesa d'Occidente si vuole che sieno di concilî giusti e legittimi, e se la giustizia e legittimità dei medesimi non dico

draginta et praedictos decem sanctos a diversis terrarum partibus congregatos. Hanc vero ipsam basilicam eorum meritis dedicatam Concilium Sanctorum nuncupari oportere decernimus; dignum est enim ut ad tantorum Martyrum venerandas reliquias processuri ad concilium Sanctorum nos procedere fateamur ».

[1] « Visum est mihi », scriveva Costantino a Papa Milziade, « ut idem Caecilianus.... Romam navigio traiciat, ut ibi.... possit audiri, sicut sanctissima lex Dei (ut nostis) postulat ». Eus. X, 5.

veniva a mancare, ma era solo richiamata in dubbio, si poteva sempre domandare se il condannato avesse o no il diritto d'appellarsi ad un tribunale superiore. Ma senza volerlo caddero nella stessa eresia di Novato che essi qui condannano; chè, come quelli, negano alla chiesa la potestà di assolvere dai peccati commessi direttamente contro Dio. « Alter enim ipsorum (Marcellus) blasphemando in Filium Dei atque in eius regnum, aeterna morte mortuus est semel; alter (Athanasius) in corpus Domini et mysteria eius profano more atrociter peccans, ceteraque flagitia immaniter gerens, Episcoporum sententia eiectus est atque damnatus. Quamobrem quoniam a parentum traditione discedere non possumus, quia nec talem auctoritatem sumpsit Ecclesia, nec talem potestatem a Deo accepit, supradictos ad honorem dignitatemque Ecclesiae nec ipsi suscipimus et suscipientes iure damnamus » (L. c. p. 444). Con tali principî, con tali errori c'era dunque ragione di formare e proclamare nuovi decreti che valessero a frenarli, ed errano i Gallicani quando dicono che tali canoni fossero soltanto una misura di circostanza, per deferenza alla persona di s. Giulio nel III canone nominato; chè si voleva onorata la memoria di s. Pietro, non la faccia di alcuno. Diritto del resto è questo che, come abbiamo innanzi mostrato, Giulio Papa, anche prima del concilio di Sardica, diceva spettargli secondo i canoni apostolici, e nessuno Eusebiano osò di ragione negargli. Ottimamente dunque il Concilio Vaticano stabiliva: « Quoniam divino apostolici primatus iure Romanus Pontifex universae Ecclesiae praeest, docemus etiam et declaramus eum esse iudicem supremum fidelium et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse iudicium recurri; Sedis vero Apostolicae, cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de eius licere iudicare iudicio » (Const. de Eccl. c. III).

Dal Concilio di Sardica fu ancora scritto una lettera agl'imperatori che disgraziatissimamente non abbiamo, ma sappiamo da s. Atanasio (*Apol.* n. 43), che fra l'altre cose lo pregarono di comandare ai giudici ai quali si appartiene di aver cura degli affari del secolo di non ingerirsi nei giudizî ecclesiastici, e sotto il pretesto di provvedere alla tranquillità della Chiesa di non macchinare alla rovina degl'innocenti. Nessuna nuova formola di fede, scrive s. Atanasio, fu in Sardica stabilita, essendosi del tutto stato a quella di Nicea. Laonde si crede che errino Socrate, Sozomeno e Teodoreto quando asseriscono che per ovviare agl'intrighi degli ariani, i quali dalla troppo brevità del simbolo potevano per avventura trarre in inganni i semplici, abbiano formata una professione di fede più prolissa; chè, si aggiunge, se l'avessero fatto, certamente s. Atanasio che era presente non l'avrebbe ignorato. Benchè si può difendere la sentenza dei lodati storici e metterla in armonia con quella di s. Atanasio, col credere che la sostanza del simbolo fosse la stessa di quella di Nicea, nel qual senso sarebbe vera l'asserzione di s. Atanasio, che cioè nessuna nuova formola fu fatta in Sardica, ed al tempo stesso fosse variata in alcune parti per renderla più chiara, sì che apparisse nuova ai detti storici. Osservazione del resto è questa non mia ma di Sozomeno (III, 12), il

quale dice apertamente che scrissero sì i Padri di Sardica un nuovo simbolo più prolisso di quello di Nicea, ma tale però che avesse la stessa sentenza di questo, e nemmeno nelle parole di molto variasse.

Finito il concilio, Costante avvisa il fratello Costanzo di ciò che era stato definito, ed al tempo stesso domanda di permettere ed ordinare l'immediato ritorno di Atanasio e Paolo di Costantinopoli; e siccome Costanzo tergiversava gli rescrisse che se voleva egli stesso far giustizia alla loro innocenza, restituendoli da sè alle loro sedi, egli li avrebbe a lui diretti, altrimenti esso stesso contro sua voglia li avrebbe accompagnati e reintegrati nei loro diritti. Questa lettera fu per Costanzo, come un fulmine a ciel sereno, e chiamati a consiglio alcuni vescovi del suo seguito, espone loro l'alternativa del fratello e domanda che si debba fare. Questi rispondono esser meglio restituire alla sua sede Atanasio che esporsi ad una guerra civile. A tali consigli persuaso Costanzo si manda a chiamare Atanasio; e contemporaneamente Costante, per mostrare che diceva davvero, fa ritornare Paolo a Costantinopoli onorificamente accompagnato da due vescovi e con lettere sue e del concilio. Ma Atanasio temendo forse di qualche sorpresa non risponde all'invito, fino a che esortato ben tre volte con lettere piene di rispetto ed affezione sincera, da Aquileia dove si trovava dopo il concilio di Sardica, l'anno 345, secondo la Cronica delle Lettere Festali, corre a Roma e narra l'accaduto al Romano Pontefice. Non è a dire quanto questi se ne rallegrò a tal vista e tali nuove, massime perchè si pensava chè Costanzo, essendosi chiamato Atanasio, avesse già aderito alla fede della Chiesa; e per conto suo gli diede una tenerissima lettera di raccomandazione per la Chiesa di Alessandria. Con tali felici auspicî Atanasio si presenta a Costanzo in Antiochia, il quale ancora per quanto è in lui lo raccomanda a tutti i vescovi della Chiesa Cattolica ed indirizza in pari tempo una lettera alla città di Alessandria, ed un rescritto ai Prefetti dell'Africa, col quale viene abrogato tutto ciò che era stato fatto a danno di Atanasio e del clero che con lui avea comunicato, e gli si restituiscono tutte le immunità che prima avea. Accomiatatosi quindi il santo va a Gerusalemme, ove è riconosciuta in un concilio la sua innocenza anche dal Patriarca Massimo, e poi per la via di Pelusio si dirige ad Alessandria. Era in questo tempo morto anche il suo avversario Gregorio, e sembrò disposizione divina, perchè egli più liberamente potesse fare il suo ingresso come in trionfo il 12 ottobre, in cui il popolo, i vescovi delle città vicine ed i magistrati tutti gli vennero congratulando incontro, non senza commozione della gente contro i suoi aggressori. Cosa del resto molto naturale come in ogni mutamento di governo. Chè pochi sono i veri amanti di novità, molti le seguono per l'utilità che loro per avventura possano apportare, la maggior parte rimane soggetta per timore e colla forza. Cessata la causa, cessano le tendenze al nuovo ordine di cose, ed il popolo, compresi i traviati, come se nulla fosse, ritorna all'antico. Ma sentiamo la breve descrizione che ne fa la Cronica delle Lettere Festali. « Coss. Constantio IV et Constante III (346), gubernante Nestorio Aegypti praefecto. Cumque obiisset Gregorio die II Epiphi

(d. 26 Iun.), reversus est Roma ex Italia (Athan.) et in civitatem Ecclesiamque ingressus. Mirabili autem occursu dignus fuit, etenim die XXIV Paophi (d. 22 Oct.) populus cunctique magistratus ei obviam ivere usque ad centesimum lapidem, atque ita honoratus quievit ».

Se Atanasio potè finalmente onoratamente riposare, la sua gloria ed il suo riposo lo dovette al Vescovo di Roma, chè la via di Roma è sempre quella che più dirittamente conduce al buon fine. Le porte dell'eterna città che conserva la Memoria di s. Pietro furono palesemente e solennemente dischiuse e fu intimato a chi per avventura non sapea o non volea ancora intendere: « Questa è la via della luce e della salute, fuori di essa non v'ha che tenebre e morte ». Il Sommo Pontefice apparve gigante, e per ciò stesso rimase scoperto alle minaccie ed ai dardi impotenti delle potenze nemiche; e quella terrena che simile al lucifero del cielo non vuole sopportare altra autorità sopra di sè, più d'una volta si proverà di combatterla, ma inutilmente, chè le sue armi le si spunteranno in mano o contro di se stessa saranno ritorte. Tanto noi possiamo riprometterci e dalle promesse di Gesù Cristo e dalla storia di poco meno che sedici secoli quanti appunto, per passarmi dei tempi moderni che aspettano ancora la soluzione, ne trascorsero da Liberio a Pio VII, le cui vite vogliono essere paragonate e studiate insieme, come quelle dei loro persecutori, benchè con diverso scopo, Costanzo II e Napoleone I; chè il primo diventò tiranno credendo di prestar culto ed ossequio a Dio, il secondo più reo per matta politica. Nè l'uno nè l'altro sapeano, o mostravano d'ignorare, che la loro potenza sulla terra non fu mai assoluta ed indipendente. Pochi anni dopo i tempi di cui parliamo (373) il Nazianzeno diceva con giusto orgoglio ad un prefetto dell'Imperatore: « La Legge di Gesù Cristo sottomette te, come tutti gli altri, al mio potere ed al mio trono. Anche noi siamo re e governiamo un impero più grande e più perfetto del vostro, a meno che non sia lecito il dire che lo spirito ceda alla carne e il cielo alla terra » (*Orat. XVII, § 8, Vol. I, pag. 271 ed. Billy*). Similmente rispondeva Gregorio VII a chi gli diceva che i re non si potevano scomunicare. « Quando Deus Ecclesiam suam ter b. Petro commisit dicens: « Pasce oves meas, » reges excepit? Ubi Deus b. Petro ligandi et solvendi in caelo et in terra nullum excepit nihilque ab eius potestate absolvit. Et qui hoc impudenter negat se a Christo omnino sequestrat » (Cfr. Duchesne, *L. P.* p. 283). Tali parole hanno la loro ragione in quel principio trovato giusto anche dagli stessi avversari che l'imperatore è nella Chiesa non al di sopra di essa. « Imperator intra Ecclesiam non supra Ecclesiam est » (Ambr. *Ep. 21*); e a chi ben l'estima questa sentenza e dottrina non aprono la via ad alcuna pretensione teocratica, nè mettono alcun antagonismo fra la società civile e la religiosa, ma significano armonia perfetta, stando sempre fermo il precetto di dar a Cesare ciò che gli spetta.

Quando gl'imperatori romani aspirarono agli onori divini come rappresentanti dello Stato, tutte le relazioni sociali furono distrutte, ciascuno non vide nello Stato che se stesso, e lo Stato medesimo diventò un mezzo per in-

grandire la propria fortuna. Scoppiano le guerre civili, lo Stato perde la sua dignità, e non apparisce agli occhi del popolo, che come una combinazione di sorte. Conviene dunque che lo Stato rispetti sempre la dignità indipendente della Chiesa, perchè sia rispettata la propria. Perciò fu atto di gran politica quello che fece Costantino, quando determinò i rapporti della società ecclesiastica e della civile tra loro, conservando per questa il pretorio e lasciando ai vescovi il governo della Chiesa, determinazione e legge che i Padri del concilio di Sardica ricordarono al figlio Costanzo (Muehler, *Athanasius*, III).

(*Continua*)

L. DE FEIS.

PONTIFICATO DI INNOCENZO XII

DIARIO DEL CONTE GIO. BATTISTA CAMPELLO

(*Continuazione:* vedi anno X, 1890, pag. 99).

A dì 21, S. Matteo, conforme il solito, fu fatta la sontuosa processione della compagnia delle Stimate in numero di 600 fratelli e di tutti li padri Minori Osseruanti; riuscì solenne.

A dì 24. Nella notte principiò a S. S. un poco di chiragra che l'obbligò a letto.

A dì 25 N. S. uolle dare udienza ai ministri, che gli fece gran male. Nella notte gli girò la flussione dalla spalla destra alla sinistra, per lo che seguita a star a letto, ma senza febbre e senza agitatione.

A dì 28. La notte N. S. non auendo potuto dormire, alle ore X gli fecero mettere un lauatiuo, dopo il quale dormì sino alle 15 ore. Si dubitò di male maggiore, onde si uide l'anticamera piena di ministri.

A dì 29, solennità di S. Michele Arcangelo, il presidio non andò squadronato con il cannone nel cortile del Quirinale, perchè N. S. è sempre inchiodato in letto dalla chiragra e gotta.

A dì 30. Tornò da Frascati il cardinale di Buglione [1] e fu da N. S. ad una lunga udienza per interessi della corona.

A dì 4. S. Francesco d'Assisi, fu capella con intervento del sacro collegio, ma non già della S. Sua. Dopo la messa fu intuonato il *Te Deum*, sparato il cannone a Castel S. Angelo e suonate tutte le campane, in rendimento di gratia per la gran uittoria riportata dalle armi cesaree in Ungaria. Trentamila turchi uccisi et annegati nel Tibisco, tra cui 22 Bassà; 12 mila caualli, bufoli e cameli presi; 200 cannoni, tra i quali 70 grandi. Il padiglione del gran Signore stimato 400 mila fiorini, una bella carrozza a 6 con X sultane; 500 timpani, 48 paia di gnaccare, e quantità innumerabile di bagaglio, stendardi et altro. Tutto ciò con la morte di soli 450 cesarei e 400 feriti. Il Conte Martinitz, Ambasciatore Cesareo, ha egli portato le lettere dell'Impe-

[1] Detto a Roma *il broglione* (Audisio, *Storia dei Papi*, V, 116).

ratore a S. B. sopra tale uittoria, con che ebbe lunga udienza, e fu ripresa la buona corrispondenza anco coi ministri. Dopo, accompagnato da numeroso corteggio di nobiltà e prelati, si portò alla chiesa dell'Anima, doue si cantò solenne *Te Deum*, colla assistenza di detto ambasciatore, di tutti i sudditi alemanni, e, incogniti nel coro, l'ambasciatore di Spagna e il cardinale del Giudice. La sera furono fatti fuochi e luminarie, e d'ordine dell'ambasciatore cesareo fu fatto distribuire al popolo denaro, e fu fatta una fontana di uino che ne gettò in quantità sino a mezzanotte.

Nella stessa mattina N. S. ha udito a sedere la messa nella sua camera; poi ha fatto dire anche lui il *Te Deum*. Ha ordinato che si celebrasse una messa di requie per tutti i soldati uccisi. Per contrasegno del paterno affetto S. S. sgrauò li sudditi dello stato ecclesiastico di un grosso per rubbio nella gabella del macinato.

A dì 6, N. S. concesse indulgenza plenaria in forma di giubileo per la uittoria contro gli ottomani in Ungaria a tutti i fedeli che accompagneranno la processione che faranno i fratelli dell'arciconfraternita del Nome di Maria dalla loro chiesa di S. Bernardo alla Colonna Traiana alla basilica dei SS. Apostoli, ouuero uisiteranno una delle due chiese, o quella dell'Anima.

Le feste fatte in Roma per la gran uittoria dell'Imperatore sono state maggiori dell'aspettatione, massime per la plebe, che fece uarie figure di Turchi sopra carri; et il Sig. Ambasciatore regalò tutti quelli che comparuero auanti il suo palazzo con detti carri et altri spettacoli. Nella sera si fecero numerosi fuochi, et il cardinale di Buglione stesso, fece farne e pose torcie alle finestre del suo palazzo, benchè continuasse la sua dimora a Frascati.

Ai dì 7 ritornò il detto cardinale per presentare a S. S. una lettera del Cristianissimo, che gli partecipaua la pace definitiuamente conclusa con la Spagna. Inghilterra ed Olanda. È dato un mese di tempo all'Imperatore per sottoscriuerla ancor esso. N. S. subito rispose per ringraziare; e nella stessa mattina S. Emza ne mandò a far parte alla Ambasciata di Spagna.

Il primo auuiso della pace fu partecipato a N. S. da mons. Paolucci nuntio in Colonia. Era stata stabilita in Risaich alli 20 dello scorso settembre, N. S. essendo totalmente guarito, diede udienza ai ministri, et assegnò all'Imperatore 100 mila scudi subito firmata la pace. La uittoria di Cesare Leopoldo Augusto il 12 settembre, fu sotto il comando del Principe Eugenio di Sauoia.

A dì 14 partì moltissima gente per la uilleggiatura. In Albano non essendo più baronale, è incredibile l'infinito popolo chi ui si porta a uilleggiare e ui fabrica.

Il cardinal Tanara con il fratello Ambasciatore di Bologna, partendo dal loro palazzo sul Corso a piazza Colonna, furono nell'istessa città a uilleggiare nel palazzo del duca di Modena.

A dì 22. Ritornò per le poste da Vienna l'aio del figliolo dell'Ambasciatore Cesareo, che fu da S. E. spedito all'Imperatore. Porta una lettera, piena di filiale rispetto alla S. Sua, sopra l'editto affisso dal suo rappresentante et il contreditto pontefìcio.

A dì 24, N. S. dopo uespero uscì in carrozza con i cardinali Spada e Panciatici, seruito dalle solite guardie e caualcata, et andò a S. Pietro a uedere il lauoro del sepolcro della fu regina di Suetia [1], il battistero, e tanto nell'andare che nel tornare fu acclamato con infinite uiua dal popolo.

Una libecciata portò uia nella nuoua fabbrica del porto d'Antio per 500 scudi di legnami et attrezzi.

N. S. risoluè dare anco 6000 scudi a Ferdinando Padrone, con idonea sicurtà, per proseguire il lauoro dell'acqua di Ciuitauecchia.

Ai dì 29 N. S. riceuè un plico da Vienna con annuntio che l'Imperatore aueua sottoscritta la pace.

A dì 11, S. Martino uescouo, N. S. tenne l'ottuagesimo sesto Concistoro Segreto. Nel fine, stando S. S. giouiale, fece chiamare mgr. Cenci, romano, che con somma lode fu uicelegato d'Auignone et ora esercitaua la carica di Maestro di Camera, e fattolo inginocchiare innanzi a sè, trasse dal petto un berettino rosso, riseruatosi nella promotione del 12 settembre 1695, gli disse ui creamo cardinale, e gli mise con le proprie mani prima il berettino e poi la beretta.

Per tal promotione del cardinale Baldassare Cenci, di 49 anni, S. S. ha conferito scudi 1000 d'entrata, e due giorni doppo lo ha dichiarato arciuescouo di Fermo. Tutta Roma ne ha fatto per tre sere le solite allegrezze, con fuochi e luminarie, per essere stato promosso un sì degno patritio romano.

A dì 12 giunse corriere straordinario a briglia sciolta, spedito dal Re di Francia con l'auuiso della pace sottoscritta alli 31 dall'Imperatore, e consegnò una lettera di proprio pugno di S. M. Cristianissima molto obbligante per dargli parte della detta pace.

Mons. Albergotti si portò in Roma dal suo gouerno di Oruieto, per discolparsi della rottura con quel Vescouo. Morì in questi giorni il marchese

[1] Ne aveva dato incarico all'architetto Carlo Fontana che sottopose alla pontificia approvazione il disegno. Non fu però compiuto che sotto il successore con l'opera dello scultore Teudone, il quale modellò il ritratto della Regina che vedesi in bronzo, e il bassorilievo rappresentante la sua abiura in Innsbruck.

Litta, che si era sprelatato per pigliar moglie, essendo nuntio straordinario a Vienna. Aueua presa per moglie la Vaini.

N. S. ha unito la segreteria della S. Visita, con quella dei Vescoui e Regolari.

Fu concluso il matrimonio del contestabile Colonna [1], con D. Olimpia Pamphily, con 150 mila scudi di dote, altri X mila, metà alla mano, metà alla morte della principessa di Ciuitella. Altri X mila scudi il cardinale, tempo 6 mesi. Il Contestabile assegnò alla moglie 150 scudi il mese per suo mantenimento, e le donò 2000 doppie per comprarsi le spille e gli abiti, oltre auerle mandato un sontuoso acconcio, per il quale la sposa donò 100 scudi a i staffieri che glie l'aueuano portato. Donò un orologio cesellato a D. Cesare Colonna che fecele il regalo a nome dello sposo. La sposa uscì dal monastero delle Barberine con gran seguito di carrozze. Furono poi sposati da Monsignor Molara in casa del padre della sposa, (dopo auer fatte le deuotioni in S. Maria Liberatrice) rimanendo poi ad un lautissimo banchetto. Due giorno doppo partirono per Marino a far le nozze.

Il Re di Spagna e tutto quel saggio consiglio riconosce dal sommo zelo di questo santo Pontefice il frutto di una pace così uantaggiosa per la monarchia. Non è credibile l'amore che si è acquistato il Cristianissimo con la sua plausibile moderatione.

Ritornò da Nettuno il card. Pamphily, oue si condusse per ordine del Papa, per riconoscere quei lauori del porto d'Antio, dei quali non è stato molto sodisfatto.

Il primo di Decembre si cantò il *Te Deum* nella chiesa di S. Antonino dei Portoghesi, per ringratiare Iddio del quarto infante nato a quel Re.

A dì 10. Si fecero onore i marchegiani nella loro chiesa di S. Saluatore in Lauro, essendo riccamente ornata e nel cortile del collegio si uide esposta quantità di quadri de' più famosi pittori. Vi furono molti porporati.

A dì 22, si collocò da fra Giacomo architetto apostolico la nuoua campana nella torre Innocentiana, per essere riuscita piccola quella che ui fu posta in principio, è di fatti riuscita più sonora, e si sente per tutta Roma.

A dì 24, uigilia del S. Natale, uolle S. S. uedere li regali fattigli dalli suoi ministri e da alcuni Principi romani, e l'apparecchio delle tauole, delle credenze et altro. Mandò doppo mons. Colonna nella sala ducale ad inuitare il sacro collegio alle cena loro preparata. Accettarono la gratia di S. B. 14 sig. Cardinali. La cena riuscì non meno ammirabile per la quantità e qua-

[1] D. Filippo, primogenito del principe Lorenzo Onofrio. Aveva perduto la prima moglie soltanto il 21 dell'antecedente agosto.

lità dei comestibili, che per l'ordine maestoso dei trionfi di nuoua usanza. Prima ui fu l'oratorio del presepio nelle solite stanze e con le solite sinfonie in musica. La notte assisterono al mattutino e alla messa cantata dal cardinale Altieri seniore.

A dì 27, S. Giouanni. S. S. ammise al bacio del piede alcuni moscouiti, tra i quali il cognato dello Czar di Moscouia, quali furono introdotti a uedere tutte le funtioni. N. S. fece loro regali tutti i giorni. Uestiuano tutti alla francese. Prima di partire si prouuidero di gran quantità di ritratti del Pontefice tanto in carta quanto in tela.

A dì 1° Gennaro 1698, capella nel palazzo Apostolico del Quirinale, oue cantò messa il card. Petrucci; S. S. non u'interuenne, per il tempo uentoso e umido.

Il conte Martinitz Ambasciatore cesareo fu a uisitare per la prima uolta il card. Buglione, e ui si trattenne, si è detto, sei ore! S. Em̃za gli restituì subito la uisita, e conobbe la sig. Ambasciatrice.

Ai dì 17, fu infinito concorso alla chiesa di S. Antonio, oue tutti i caualieri, baroni romani, ambasciatori, principi, prelati e cardinali mandarono i loro caualli, e muli, ornati di fettuccie e nastri, facendo la consueta offerta di cera a quel santo.

A dì 19 arriuò il sig. Conte Giorgio Chedolischi inuiato del nuouo Re, elettore di Sassonia [1].

A dì 1 febbraro, essendo andati la matina in mostra per tutta Roma i pallii da corrersi, doppo la caualcata di mons. Gouernatore e Conseruatori s'aperse il carneuale, con licenza delle maschere il passeggio per il corso di tutte le carrozze, e la sera la mossa de barbari per il pallio.

Le commedie in musica et in prosa sono fatte tutte le feste sino dall'Epifania.

A dì 6. Giouedì grasso, il card. Ottoboni fece una bellissima processione e illuminatione per le quarantora a S. Lorenzo in Damaso. Il giorno al corso furono in maggior numero le maschere, come le carrozze, seguendo la corsa dei barbari senza esserui successo inconueniente. Guadagnò il pallio il barbaro del principe di Palestrina.

A dì 10, lunedì di carneuale fu grande il passeggio al corso per il buon tempo. Vinse il pallio il brauissimo barbaro di D. Agostino Chigi, e non ui fu nessun impegno per cause di carrozza o altro.

[1] Già in antecedenza il nuovo Re, che per cingersi della corona si era fatto cattolico, aveva mandato per mezzo del Barberini, cardinal protettore della Polonia, una lettera in cui scriveva « conversionis meae mirabile opus, quod a pluribus annis mente conceperam ».

*

A dì 11, durante il buon tempo s'accrebbe anche il passeggio delle carrozze; e per l'ultimo pallio lo portò uia ualorosamente il barbaro del principe Pio.

A dì 19. La mattina fu da S. S. a lunga udienza l'ambasciatore Cesareo, e gli richiese nuoui soccorsi contro il turco.

A dì 26, detto Ambasciatore fu in forma pubblica a uisitare il card. Buglione, pro interim ambasciator di Francia, in segno della pace generale.

In detto giorno fece il solenne ingresso il card. Cornaro, con accompagnamento di 80 mute a sei. Egli era nella carrozza del card. Spada, come primo ministro, poi lo seguiuano due sue mute, et a cauallo erano li suoi staffieri.

A dì 4 marzo. S. Casimiro Re di Polonia, cappella nel palazzo apostolico del Quirinale doue si cantò il *Te Deum* per essersi acquistato il duca di Sassonia eretico alla religione cattolica Romana, e per la sua incoronatione. Vi cantò messa il card. Barberini come protettore di quel regno.

L'inuiato polacco fu a ringraziare N. S. di detta capella. Per l'istessa sera e le due seguenti ui fu luminaria e fuochi al suo palazzo con una fontana di uino.

A dì 10, concistoro terzo semipublico, doue S. S. diede il cappello al car[le] Cornaro, auendo spiegato sua Em[za] ricca liurea e bellissime carrozze. Ha fatto anche una bella facciata al palazzo con quadri rappresentanti le imprese del regnante Pontefice.

A dì 13 S. S. entrò nell'84 anno di sua età con ottima salute.

Si è pubblicato un editto per un giubileo affinchè si preghi acciò cessino le persecutioni contro i cattolici in Inghilterra, Irlanda e Scozia; e perciò saranno esposte le 40 ore in più chiese nella uentura settimana. N. S. si è rattristato delle nuoue dissensioni in Polonia che potrebbero impedire il progresso contro i turchi. Ha sospeso di mandare i regali a quel Re e a quella Regina.

A dì 19. Fu tenuta congregatione della immunità, sopra alcune controuersie col Portogallo.

La sera al consueto oratorio Latino alla compagnia del Crocifisso di S. Marcello, fu concorso eccedente. Vi furono molte dame, caualieri, e cardinali inuitati dal protettore car[le] Pamphily.

A dì 26 mercoldì santo. Nell'ospedale della Trinità dei Pellegrini a ponte Sisto, fu gran gente, massime forestieri ragguardeuoli a ueder la cena dei pellegrini, i quali furono seruiti a tauola da prelati, principi, cardinali, uestiti coll'abito della compagnia. Medesimamente dame romane e principesse seruirono le pellegrine.

Fu molta calca a S. Giacomo degli Spagnoli e a S. Appollinare, facendo a gara i musici nel superarsi nel cantar le letioni.

L'Ambasciatore cattolico non si mostrerà in pubblico se prima non riceue migliori notitie del suo Re.

Il card[le] Buglione presentò a nome del suo Re Cristianissimo 2 disegni del porto d'Antio per terminarlo con tutte le regole d'architettura, e partirono per Nettuno i card[li] Pamphily, Cenci e Barberini giuniore per determinare l'operationi da farsi.

A dì 2. Da due giorni è giunto il famoso Sceremet generale di Moscouia, con 15 persone di seguito, tra le quali 2 suoi fratelli. Non si uuole preualere di altro carattere, come potrebbe, e come è facile che assumerà d'ambasciatore inuiato dallo Czar, se riesca d'intauolare il progetto di riunione della loro chiesa scismatica, con la nostra cattolica Romana, per la quale ragione è certo che è stato qui mandato. Piaccia a Dio che riesca. Dicono che uoglia regalare N. S. di una coperta di zibellino contornata di gioie.

A dì 5. Morì il principe D. Flauio Orsini, già duca di Bracciano, dopo sette giorni di calcoli.

N. S. ha risoluto di dar 50[m] scudi all'Imperatore per la guerra contro i turchi.

N. S. andando sempre in sedia, con le solite guardie e caualcata, si fermò dirimpetto alla porta del conseruatorio di S. Eufemia delle zitelle sperse, posto uicino la colonna Traiana. Inuitato dalle uoci delle zitelle medesime, si fermò e dette loro replicate beneditioni.

A dì 6 fu da N. S. il famoso Sceremet Generale di Moscouia e fece una bellissima oratione in lingua moscouita, che replicò il suo interprete in lingua latina. S. S. gli rispose in latino e gli diede la beneditione, et egli, con il suo seguito, gli baciò per la seconda uolta i piedi. Regalò N. S. della famosa coltre di smisurata grandezza di broccato d'oro foderata di zibellini, un gran bacile di pelli d'armellini, et altro bacile di borse di muscio. Regalò il card[le] Spada, Mg[re] Gouernatore et Urbano Rotti di uarie pelli di zibellini, armellini, uolpi nere e borse di muscio, con giamberlucchi sino a terra foderati di zibellini. Siegue a uedere le cose più notabili e regala molti zecchini d'elemosina per tutte le chiese doue gli mostrano le reliquie. A chi dice messa dona un doblone d'oro, di quattro doppie.

In una congregatione tenutasi si parlò del modo di rispondere allo Czar, e si risoluette contenersi come Gregorio XIII, che fu l'unico Pontefice che gli abbia risposto. Clemente X a cui pure scrisse, non uolle rispondergli.

A dì 7. Per la morte del duca di Bracciano, il Gouerno spedì a prendere il possesso di quattro terre deuolute alla Camera Apostolica, cioè: Torri, Rocca Antica, Castiglione e Celsi. Finalmente si è saputo che S. S. ha rimesso all'Imperatore 200 mila fiorini di Germania, che sono 100 mila scudi romani.

A dì 13. N. S. regalò il generale Sceremet di una bella croce d'oro con entroui un pezzo del legno della SS. Croce. Il giorno precedente lo aueua regalato di un quadro di pietre pretiose, oltre il nobile bastone d'appoggio regalatogli dal carle Cornaro, che è di calambucco adornato uagamente con lauoro di diamanti.

A di 14. Partì per Malta detto Sceremet per ritornare tra poco. Lasciò il P. Rossi gesuita che in sua assenza tratti la riunione della Chiesa Scismatica moscouita con la nostra S. Cattolica Romana Chiesa. Ui bisogna una gran destrezza et autorità per superare l'oppositioni del Patriarca e di tanti Uescoui e monaci Basiliensi peruersi scimatici nostri contrari. Si è intanto bastantemente aperto nel secreto concernente la uenuta dello Czar a Roma e la sua dispositione a farsi cattolico, di che il sig. Carle Cibo ha dato parte agli altri carli capi d'ordine per farne partecipi i restanti cardinali. Lasciò al sig. Urbano Rotti gl'incassi della roba comprata e regalatagli, e che gli faccia fare un maestoso e ricco calesse per regalarne lo Czar.

A dì 15. Il cardle Grimani andò ad abitare il suo palazzo al Corso.

Dicono che il ualore del regalo fatto a N. S. dallo Sceremet importi sopra X mila scudi, e che la sola coperta ualga mille doppie.

Il principato di Sirmio in Ungheria ha destinato 4 deputati per rassegnare a Roma il loro uassallaggio al principe D. Liuio Odescalchi nuouo duca di Bracciano.

A dì 26, fu gran concorso con fiera alla Madonna dei Monti, e la sera illuminatione alla strada de' Zingari con passeggio di carrozze e molta gente.

Per una breue infermità di N. S. si faceuano segrete manipolationi conforme fosse già sede uacante.

A dì 27, fu in Albano il carle Ottoboni per la translatione del corpo di S. Innocentio papa primo, che era di detta città. Fu gran festa in quella sua Abbazia con gran dispendio, come fa sempre questo glorioso porporato.

A dì 30. Non auendo riposato la notte N. S. uolle dormire nella mattina, e fu causa che non interuenisse alla congregatione.

A dì 3 Maggio, N. S. diede udienza a tutti i ministri, stando benissimo, tranne un poco di flussione alla testa.

A dì 5, si fece una congregatione straordinaria di Propaganda Fide, per rimediare al possibile alle persecutioni dei cattolici in Irlanda.

A dì 10, N. S. ha segnato il chirografo per l'atterramento delle case che sono incontro al palazzo della Curia, per aprire una nuoua strada, a comodo e a maggior apparenza della nuoua dogana di terra.

A dì 18. Domenica di Pentecoste N. S. assistè alla capella, doue si fece portare in sedia gestatoria, e ui cantò messa l'Em. Carpegna.

Il popolaccio crede che queste grandi piogge procedino dagli scaui che in prati fa un francese. Sin ora ha trouato belle colonne, uasi, statue e molte pietre. Certo è che tanti temporali non si sono mai auuti in questa stagione a tempi nostri.

A dì 27. Il dopo pranzo N. S. si lasciò uedere per la città, con molto giubilo del popolo che l'ama teneramente, andando priuatamente in sedia alla Chiesa Nuoua.

A dì 29, solennità del Corpus Domini N. S. dopo auerlo adorato, lo portò intrepidamente in processione. Con l'occassione della processione alla Uittoria, il giorno ui fu il consueto passeggio di carrozze a porta Pia.

A dì 2, alle ore 20 N. S. uolle uscire in carrozza coi car^li^ Cenci e Sagripanti, e giunse sino alla sepultura di Nerone [1], che sono 4 miglia fuori porta del popolo. Il capitolo di S. Pietro staua preparato per riceuerlo in cotta e rocchetto in quella loro chiesa, che aueua nobilmente apparata. Iui mg^re^ Grimaldi, come prefetto delle Annone presentò al papa un mazzo di spighe di frumento, uno d'orzo e un altro di auena. S. S. uolle informarsi dagli agricoltori, tra quali l'affittuario di detto capitolo, il quale dopo auergli riferito delle raccolte, gli domando la beneditione in *articulo mortis* per sè, pei suoi congiunti, e seguitò, con molta semplicità, per i suoi armenti! E N. S. compatendolo, glie li benedisse.

È morta la Duchessa Saluiati, nello stesso giorno in cui tre anni addietro era morta la principessa di Sulmona Borghese, moglie del p^pe^ Giouan Battista.

Si accrebbero 3 Principi romani, e furono D. Emilio Altieri, principe di Monterano, il marchese Uaini, principe di Selci, e lo Strozzi principe di Forano.

Il monte Uesuuio mandò fuori dalla sua uoragine fiamme e ceneri con molto danno del bestiame e delle terre intorno, e doppo 6 giorni in Calabria si è inteso un gran terremoto. Il car^le^ Cantelmi arciuescouo di Napoli ha fatto fare una gran processione con il corpo di S. Gennaro e altre reliquie insigni.

[1] Tale monumento, esistente a sette chilometri dalla porta del Popolo. è del tempo di Settimio Severo, e sacro ai mani di Publio Vibio Mariano.

A dì 8, Domenica. N. S. ordinò la partenza per Nettuno, ma fu dissuaso ad un tale pericolo della uita nella stagione sì auanzata. Per rimouere il Santo Vecchio fu detto che non era facile trouare fieno per 260 caualli.

A dì 12, dopo essersi trattenuto 3 giorni nelle delitie di Frascati con l'ambasciatore Cattolico, ripartì per la Lombardia il Marchese di Leganes.

A dì 22. La notte giunse il famoso Sceremet, a cui S. S. aueua preparato il palazzetto del nouiziato [1], ma egli non è uoluto stare in sugettione e si è fermato al corso. N. S. lo ha regalato di uno storione e due cassette ricamate d'oro a fiorami, con entro 60 para di guanti in una, e 60 caraffe di rosolini nell'altra.

Auendo il card^{le} Orsini ritrouato dentro un'arca di marmo antico, il corpo di S. Bartolomeo apostolo racchiuso in due casse, una di cipresso, l'altra di piombo, con due lamine, sopra le quali sono le iscritioni, ha conuocato un sinodo di 22 uescoui per autenticare solennemente e con gran pompa tale scoperta.

Con lettere da Messina si sente che ui fu una grande erutione del monte Etna, che ha coperta anche quella città di cenere bianca, benchè lontana 50 miglia. Molti danni ha fatto ai luoghi uicini.

A dì 29. Nella sera mentre cenaua il card^{le} Palutio Altieri, dimandò quando faceua la luna, e restò morto d'accidente apopletico; nella età di 75 anni. Era creatura di Alessandro VII.

È giunto il car^{le} Lorenzo suo nepote, da Urbino.

A dì 2 luglio, fu esposto nella chiesa della Minerua; e per essere Camerlengo gli fu fatta la caualcata. Cominciaua la processione con le religioni e confraternite da lui protette, poi ueniuano 400 fratelli delle Stimate. E fu portato in S. Maria in Campitelli per essere sepolto nella sua nuoua capella. Tutta Roma fu a uedere questa funtione, che non era stata fatta dal car^{le} Lodouisi in qua, cioè dal 1638.

La sua morte è stata uniuersalmente compianta, massime dai poueri, a quali daua gratis i medicamenti nella spetiaria dei SS. Apostoli, spendendo 6000 scudi ogni anno.

È finalmente giunta l'acqua alli condotti di Ciuitauecchia, con molta sodisfatione di S. S.

A dì 13 luglio, si tenne la congregatione di Stato con 16 cardinali, si adunò alla 9 e durò sino alle 15 ore. Il card. Spada espose il monitorio Cesareo, intimato al P.^{pe} Chigi, acciò in termine di due mesi dia il giura-

[1] Presso S. Andrea al Quirinale.

mento di fedeltà all'Ambasciatore in Roma, per rinnouare l'inuestitura in Roma di Farnese come feudo imperiale. Dichiara l'Imperatore essersi ciò risoluto nella dieta di Ratisbona.

La sera ueniente d'ordine di N. S. mons. Finale con un notaro andò dal detto P.pe Chigi a comandargli che non obedisca ad altri che Lui, in ordine al conteso feudo di Farnese.

A dì 15 anniuersario dell'anno settimo, dalla sua incoronatione, uolle N. S. che da X si passi a 11 pagnotte a paolo. Leuò un quattrino per libra dal prezzo della neue, 2 quattrini da quello della carne e due paoli per barile dal uino di Ripa, il cui incasso s'esigeua prima dal card. Camerlengo.

A dì 26, S. Anna. Solennità alla chiesa delle monache ai Catinari e all'altra de Palafrenieri in borgo Pio, doue la mattina terminò la solenne processione e caualcata che fanno i Palafrenieri dei SS. cardinali in onore della loro protettrice, la quale per questi comincia dall'abitatione del card. Decano, mentre la processione parte dalla Rotonda.

Mgr. Barbarigo fece un bellissimo regalo a N. S. di X gran bacili di cristalli attorniati di filagrana d'oro, in ciascuno dei quali ui era un cuscino di drappo d'oro e d'argento merlettato con sopraui un crocefisso d'oro massiccio sopra croce di cristallo, con lauori di filagrana ai cantoni, in uno; in altro 2 candelieri di cristallo. In altro una bella piletta per l'acqua santa, e rami di fiori e frutta di seta di Uicenza.

Ha S. S. dato mille scudi alla communità degli ebrei, perchè si sgrauino di tanti debiti che hanno all'8 e al 10 per cento. Pagheranno inuece solamente quanto fruttano i luoghi di monti che non arriua al 3 [1].

A dì 3 Agosto. Persuaso N. S. da Cardinali Palatini in specie e da altri della congregatione di Stato, della necessità precisa di distruggere il consaputo Monitorio Cesareo, come si fece nell' anno passato con il contra editto ponteficio, all' editto Imperiale, fu ordinato al card. Camerlengo di S. Chiesa Em̃o Marescotti un precetto al P.e Chigi. Ma facendo ciò senza strepito, senza stampe e senza pubbliche affissioni. Si mandò poi m̃gr. Gozzadini a parlar lungamente all'Ambasciatore Cesareo [2].

[1] A ben conoscere tale questione fa duopo leggere un opuscolo edito *in Roma Stamperia del Varese* e dedicato (a chi non leggerà). Si conserva nell'Archivio Vaticano.

[2] Pubblicità si era già data con l'editto del Camerlengo card. Altieri del 17 giugno 1697. Vi si dice « cassiamo, irritiamo, annulliamo, circoscriviamo e dichiariamo di sviare vigore.... il prefato atto di pubblica affissione in Roma » non essendo lecito « a niuna persona in qualunque grado sia di dignità, ancorchè Regia, ed Imperiale » affiggere atti di qualsiasi specie. — Due memorie manoscritte intorno a tale vertenza si conservano nell'Archivio Vaticano — Codice - Scritture di Germania - I, 6, p. 440.

A dì 15. Con l'occasione della solennità dell'Assunzione della B. V. da S. Maria Maggiore sino alle Quattro Fontane fu un gran numero di carrozze al passeggio. Uenne però un orribile temporale, con tanti fulmini che fu spauentata tutta Roma. Noue di quelli colpirono in diuersi luoghi, facendo danni e uccidendo due persone. Anche la grandine in questi giorni ha fatto stermini nelle campagne.

Uenuto a Roma un gesuita missionario nelle indie, il P. Rossi lo condusse dal Papa, e chiese di farlo uestire in una stanza del S. palazzo all'usanza del Malabà, per farsi uedere dal S. Padre. Aueua un gran lenzuolo di tela gialliccia tanto fina che capiua in un pugno. Circa il modo di uiuere barbaramente in quei luoghi, racconta uarie strauaganze.

A dì 16. Solennità nella chiesa di S. Rocco a Ripetta, doue fu infinito concorso con fiera, e il giorno un solenne passaggio di carrozze con gran nobiltà e popolo.

N. S. fece scriuere a mons^r Paolucci, Nuntio straordinario in Polonia, che si parta subito. Lascerà una gran buona fama de suoi esemplari costumi.

A dì 18 fu da N. S. il sig. car^le Buglione a dargli nuoua il suo Re auer dichiarato per ambasciatore di Francia in Roma il Principe di Monaco di casa Grimaldi. L'istessa mattina S. S^tà dichiarò suo predicatore Aplco il P. Casini di Arezzo, procuratore gen^le de Cappuccini, in luogo del P. Valle giesuita, che supplicò d'esimersi da tal fatica, per andare all'aria natiua di Piemonte.

N. S. dichiarò Gouernatore di Todi Mons^r Bauiera; e l'istessa notte morì in Albano il conte d'Altamira ambasciatore di Spagna, nella sua età di 37 anni, e tale morte fu d'uniuersale dispiacere.

A dì 25 S. Bartolomeo. Solennità nella basilica di S. Bartolomeo all'Isola, doue si fa fiera per otto giorni continui, concorrendoui ogni giorno gran popolo.

S'intese la morte del principe Ludouisii di Piombino, auendo lasciato un figliolo unico sotto la direttione della Principessa madre, essendo morto in Piombino.

È soppresso con bolla speciale il posto di Camerlengo di S. Chiesa in quanto alla uenalità: chi dourà sostenerlo non godrà che li soli priuilegii, e li pochi emolumenti che prouengono dal sigillo.

A dì 9 Settembre. È stata affissa una notificatione stampata per il concorso de i medici e chirurghi, che N. S. uuole di nuouo destinare per tutti i 14 rioni di Roma, auendo assegnato alli primi 12 scudi il mese, et a' secondi 50 scudi l'anno, e 4 scudi per le pezze, con che nè gli uni nè gli altri possano prendere nè meno un bicchier d'acqua a titolo di regalo.

Ai dì 16, N. S. ando incognitamente in sedia a riueder l'ospitio de Poueri di S. Giouanni Laterano, e di là alla chiesa delle Stimate per essere i primi uesperi di tale solennità; e poi fu a uedere la curia di Monte Citorio. L'istesso giorno anco ui fu il concorso per i medici e chirurghi destinati da N. S. per i 14 rioni, e i concorrenti i primi furono 37, i secondi 42, essendosi a tal grido spopolato di tali professioni tutto lo Stato. Uole anco N. S. ui sia una spetiaria gratis per la pouertà per ogni rione.

A dì 23. Si tenne congregatione presente il card^le Spada per considerare se si deuono ammettere li progetti dello scrittore olandese Muier per il rimbonimento delle paludi Pontine, il che apporterebbe gran utile a Roma et a' padroni di quelli terreni. Ma si dubita che nel fare quelle operationi se uenisse qualche sirocco portasse uapori a questa uolta con qualche cattiua influenza; nulladimeno gli fu concessa la licenza, chiedendo detto olandese il frutto per dieci anni di quei terreni.

A dì primo Ottobre si fece la caualcata per l'apertura del tribunale della S. Rota.

A dì 3. Il sig. card. del Giudice fu dal Papa per interessi della corona di Spagna, auendo auuta la conferma dell'Ambasciata dal suo Re *per interim,* et il giorno doppo ui fu l'Ambasciatore di Malta.

A dì 4. Furono trouati seminati in molti luoghi del Quirinale e fatti anco penetrare nell'istessa camera di N. S. questi due uersi:

Tempus adest mortis, cadet haec triplicata corona.
Decembris lunae ultima quippe dies.

(*Continua*)

PAOLO CAMPELLO DELLA SPINA.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Le Quaestiones di Ugolino glossatore pubblicate per la prima volta con prefazione e note dall'avv. Valentino Rivalta. Bologna, Zanichelli 1891.

Assai gradita agli amatori della storia del diritto romano nel medio evo deve riuscire la recente pubblicazione delle *Quaestiones insolubiles* del glossatore Bolognese Ugolino del Prete, fatta dall'avv. Valentino Rivalta. Di quest'opera scritta nei primi decenni del secolo XIII fece menzione il Savigny nella Storia del diritto romano nel medio evo, Lib. V c. 38 § 23; egli però non aveva visto che alcuni pochi manoscritti, ed opinò che tali questioni non oltrepassassero il numero di tredici. Ora il Rivalta pubblicando un manoscritto posseduto da Mons. Carlo Uberti di Ravenna ha mostrato che raggiungono il numero di cinquantadue. Vi ha premessa un'acconcia prefazione; ha posto a capo di ciascuna questione il suo argomento, ed ove credeva opportuno vi ha aggiunto delle note. Confessa ingenuamente che avrebbe amato fare la sua edizione, previo lo studio e il confronto di tutti i manoscritti cogniti e notare le varianti; ma che, non essendogli ciò permesso dalle sue circostanze, ha dovuto contentarsi di trascrivere e pubblicare l'unico codice che aveva a sua disposizione. Gli studiosi della scienza gli devono esser grati di questa risoluzione, tanto più che l'esemplare stampato potrà eccitare il desiderio di far confronti in coloro che trovansi nei luoghi ove sono i manoscritti: anzi è desiderabile che qui in Roma stessa si cominci a lavorare in questo senso, trovandosi uno di tali manoscritti nella Biblioteca Chigi (E. VII, 218 f. 138 e segg.). Quanto più confronti si faranno, tanto più agevole sarà correggere gli errori e schiarire le difficoltà di cui si vede che abbonda il manoscritto ravennate, e che non sono del tutto rimosse con le emendazioni, aggiunte e note del dotto editore.

Egli non si dissimula tali difficoltà, e dice apertamente che l'autore è « arido ed oscuro; si avvolge spesso per ambagi dialettiche presso che inestricabili; onde la maggior parte delle sue questioni riesce di assai difficile intelligenza ». Aggiunge poi che « forse per queste difficoltà vennero dette *insolubiles*, *insolubilia* » (pag. 17).

Io non credo questo. Quando si dice *quaestio insolubilis* non s'intende questione spiegata e sciolta così oscuramente che poco se ne capisca, ma questione della quale lo scioglimento è superiore alla perspicacia di uomini di ordinario intendimento. In tal senso Sidonio Apollinare (Epist. XI, Lib. IV) parlava della *quaestionum insolubilitas labirinthica.* Infatti in molte questioni trattasi di conciliare antinomie, ed alcune sono poste in guisa tale che, in qualunque modo si

definiscano, par che si urti in uno scoglio. Ve ne ha una fra le altre (la XXXV) che si sa essere rimasta indecisa dagli antichi come insolubile, e che il nostro Ugolino coraggiosamente affronta e decide.

La questione è questa: « *An qui magistro promiserit decem quo primum die causam apud iudices vicisset, teneatur, si contra magistrum feratur sententia* ». È chiaro chè Ugolino aveva in mente la celebre controversia agitata fra Protagora ed il suo discepolo Evatlo, e riferita da Diogene Laerzio nelle vite dei filosofi illustri Lib. IX, cap. 8° § 56, da Aulo Gellio, Notti Attiche Lib. V, cap. X e da altri antichi, colla sola differenza che gli antichi non supponevano pronunciata ancora la sentenza. Di questa controversia A. Gellio scrive: « Iudices du-« biosum hoc inexplicabileque esse quod utrinque dicebatur rati, ne sententia sua, « utramcumque in partem dicta esset, ipsa sese rescinderet, rem iniudicatam relique-« runt » *(Loc. cit.)*. Ugolino però risolutamente scioglie la questione scrivendo: « Respondeo eum non teneri adhuc ad decem; nec videtur intellectum inter nos de « hac sententia » e cita le leggi 18 Cod. *De solutionibus* (VIII, 43) e la legge 30 § 4 Dig. *locati* (XIX, 2). Che se la somma difficoltà di dare una soluzione soddisfacente alle questioni proposte fu la ragione per cui il libro di Ugolino fu detto *liber insolubilium* o *questiones insolubiles*, e se le sue decisioni furono accolte con plauso dai contemporanei, come sembra potersi dedurre dal credito che egli ebbe, si comprenderà facilmente perchè fu chiamato *vir ingenii acutissimi* e paragonato ad un'aquila. Del resto qualunque sia stato il motivo per cui le sue questioni furono dette insolubili, sarà sempre un titolo di lode per il dotto editore l'aver tratto dalla oscurità ed aver reso di pubblica ragione quest'opera di uno scrittore che fu, come dice il Savigny, « uno dei più celebri giuristi della prima metà del XIII secolo » (Op. cit. Lib. V, c. 38 § 17).

I. ALIBRANDI.

Le lien conjugal et le divorce par JULES CAUVIÈRE, ancien magistrat, professeur à l'institut catholique de Paris. Paris, Thorin, 7, rue de Médicis.

Di questo importante lavoro non fu pubblicata sinora che la prima parte sotto il titolo *Mœurs Israélites et mœurs païennes.* Benchè essa sia piccola per mole, è ricchissima di notizie storiche e di una vasta e svariata erudizione; e meritamente già ne parlarono con elogio i giornali francesi. Ripetere questi elogi sarebbe superfluo. Non vuolsi però tacere che l'Autore non dissimula, sulla questione del divorzio tanto agitata in questo tempo, i suoi sentimenti di sincero cattolico, e per questo deve darglisi una lode particolare. Ma appunto perchè questa lode non vada soggetta ad eccezione sarebbe a desiderare che se questo lavoro avesse a ristamparsi, in un luogo ove parlasi del divorzio presso gli ebrei, si usassero espressioni tali da togliere dalla mente del lettore ogni dubbio circa i sentimenti dell'Autore. Egli dopo aver detto che la legge mosaica permetteva il divorzio per causa di

adulterio aggiunge: « *et, par la suite, les docteurs juifs*, dont l'opinion se réfléchit aux Proverbes, *défendront au mari de garder l'épouse coupable* ». Il testo dei Proverbi è il vers. 22 del cap. 18: « *Qui expellit mulierem bonam, expellit bonum: qui autem tenet adulteram, stultus est et impius* ». Qui certamente non si parla di scioglimento del vincolo coniugale, ed il biasimo inflitto in termini generali deve intendersi con discrezione. Che se i dottori del Talmud pretesero rendere obbligatorio il divorzio ed ebbero in mira quel testo, essi per fermo ne abusarono. Ma un lettore incauto potrebbe credere che l'autore del libro ritenga come professata dall'ispirato scrittore dei Proverbi la falsa opinione di quei dottori, che giustamente nel libro viene riprovata. Perciò sarebbe spediente prevenire ogni malinteso.

A quest'avvertenza ci sia permesso aggiungere l'epressione di un desiderio, cioè che il dotto autore renda più piena la sua esposizione storica dei costumi dei popoli pagani circa il vincolo coniugale e il divorzio. Egli ha parlato di costumi dell'Egitto, dell'Assiria, della Persia, dell'India, della Cina, dell'America, della Magna Grecia, di Creta, di Sparta, di Atene, e di Roma. Ma con questo il tema non è esaurito. Veramente nella nota 4 a pag. 9 previene i suoi lettori, che per il momento non si occuperà di certi popoli antichi; le leggi dei quali, relative al matrimonio, rientrerebbero nel quadro del suo soggetto, come dei Galli, degl'Irlandesi ecc., e dice che siccome la loro importanza storica non comincia che dai loro discendenti, attenderà per parlare di loro che il corso del suo lavoro lo conduca ai tempi ove essi hanno avuto parte alla diffusione del Vangelo. Inoltre nel cap. 3° dichiara che egli non parlerà dei paesi ove regnò senza freno la poligamia, di quelli ove la prostituzione era universalmente onorata, di quelli infine ove si praticava la communione delle donne; poichè non si devono cercare colà le regole protettrici della stabilità del matrimonio. Forse non tutti converranno che l'importanza storica dei Galli (e lo stesso dicasi dei Germani) cominciò dal tempo in cui presero parte alla diffusione del Vangelo. Ad ogni modo piace il conoscere che il dotto autore ha differito soltanto di scriverne, ma non vi ha rinunziato. Ci dispiace che i Britanni verranno certamente esclusi, perchè la communione delle donne di cui parla Cesare, Lib. V, cap. XIV *de Bello Gallico*, li esclude dal piano dell'autore.

Vi fu poi qualche popolo che ebbe veramente grande importanza storica e cessò di averla prima della diffusione del cristianesimo. Di questi non si è parlato e non è a sperare che se ne parli. Tali sono, ad esempio, i Cartaginesi e gli Etruschi. Benchè non possa affermarsi assolutamente che presso ambedue questi popoli il matrimonio fosse del tutto indissolubile, pure vi sono chiari indizi che anche presso di questi si verificasse ciò che scrive generalmente il Prof. Cauvière nel primo capo del suo libro: « Il convient d'invoquer le caractère religieux, le « sceau durable et solennel, qui sont imprimés au mariage dans tous les temps, « sous tous les cieux, chez les païens ou les chrétiens ». Ai Cartaginesi appartiene

ciò che scrive Giustino nel Lib. XXI delle sue storie, parlando delle nozze della figlia di Annone. Costui volendo impadronirsi dello Stato, pensò di avvelenare i senatori: « *Cui sceleri solemnem nuptiarum diem filiae suae legit*, ut religione votorum *nefanda commenta facilius tegerentur* ». Scoperto a tempo il delitto non ebbe effetto, ma i magistrati fecero un decreto col quale « *modum nuptiarum sumptibus statuunt* »; il che prova che le nozze si facevano con grandissima solennità. Degli Etruschi abbiamo la testimonianza di Varrone, che nel libro 2, cap. 4 *De re rustica* c'insegna che le nozze dei maggiorenti Etruschi si consacravano immolando una troia, come poi usarono di fare i Romani nelle alleanze. Da ciò il Pastoret deduce che il matrimonio presso gli Etruschi era indissolubile (Storia della legisl. vol. XI, leg. Etr. c. 2). Con questa idea concorda il modo con cui esprimevasi la vedovanza, riguardata da essi come *gran distacco*. « *Iduare Etrusca lingua dividere est, unde vidua quasi valde idua, id est valde divisa* ». Così Macrobio nel Lib. I dei Saturnali cap. 15 § 17. Dobbiam credere ancora che le leggi Etrusche tutelassero l'inviolabilità del nodo maritale, mentre troviamo che vi eran tribunali che giudicavano delle cause di adulterio (Plutarco in Camillo c. 15; T. Livio lib. V c. 33). Dal che si vede che quella scostumatezza, per cui par che si disconoscesse affatto il vincolo coniugale, come ce la descrive Ateneo (Dipnosof. Lib. XII) sulla fede di Timeo e Teopompo, non fu di tutti i luoghi dell'Etruria nè di tutti i tempi. Veramente il ch. prof. Cauvière non ignorò il testo di Varrone testè menzionato, e lo accennò nella nota seconda al capo I insieme ad altri che riguardano gli usi di altre nazioni, presso le quali la celebrazione delle nozze ebbe impronta religiosa. Ma una volta che si voleva far la rassegna degli antichi popoli pagani, forse sarebbe stato meglio indicare al lettore qual fosse la nazione a cui si riferisce quel testo e quale ne fosse il contenuto.

Del rimanente con queste osservazioni non vuolsi detrarre alcunchè al pregio dell'importantissimo lavoro del professore parigino; giacchè non vi è opera così piena, e così perfetta nel suo genere, della quale un lettore esigente non possa dire che amerebbe vi fosse aggiunta qualche altra cosa.

I. Alibrandi.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 38, 39.

Archivio della R. Società romana di storia patria — Vol. XIV (1891) fasc. 1, 2.

Atti della pont. Accademia de' Nuovi Lincei — Anno XLIV (1890-91) sess. 6ª.

— Memorie. Vol. I-VI.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quarta. Rendiconti, vol. VII (1891) 1° semestre fasc. 9-12; 2° semestre fasc. 1-4.

— Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quarta, vol. IX parte 2ª, fasc. 1, 2.

Bullettino di archeologia cristiana. — Serie quinta, anno I (1890) fasc. 4.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XIX (1891) fasc. 5, 6.

Bullettino dell'Istituto di diritto romano — Anno IV (1891) fasc. 1, 2.

Bulletin de l'Institut international de statistique — Tom. V (1890) fasc. 1.

Civiltà (la) Cattolica — Giugno-Settembre 1891, quaderni 983-990.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XV (1890) fasc. 12, 13; anno XVI (1890) fasc. 4-6.

Cultura (la) — Nuova Serie, anno I (1891) n. 17-35.

Digesto (il) italiano — dispense 149-160.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicolo 101.

Foro (il) italiano — Vol. XVI (1891) fasc. 10-17.

Foro (il) penale — Anno I fasc. 1-4.

Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Giugno-Settembre 1891.

Indici e cataloghi, pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. XI fasc. 2°; vol. XIII.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXXI (1891) vol. 1° n. 22-26; vol. 2° n. 1-14.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année XI (1891) fasc. 3.

Miscellanea della R. Società romana di storia patria. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99. Parte 1ª, 2ª.

Notizie degli scavi di antichità — Anno 1890, fascicoli Luglio-Dicembre.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. XI fasc. 2° (disp. 32).

Römische Quartalschrift für christl. Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno V (1891) fasc. 2°.

Temi (la) romana — Anno XI (1891) fasc. 3, 4.

Annali dell'Università di Perugia (Facoltà giuridica). Perugia — Anni I-IV (1886-1889).

Antologia giuridica. Catania — Anno V (1891) fasc. 1-4.

Archivio di diritto pubblico. Palermo — Anno I (1891) fasc. 3, 4.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XLVI fasc. 6; vol. XLVII fasc. 1-3.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. VII disp. 2ª (182).

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XVIII (1891) fasc. 3°.
Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno. — Vol. IV (1888) fasc. 13-14.
Archivio storico per le province napolitane. Napoli. — Anno XVI (1891) fasc. 2, 3.
Archivio storico siciliano. Palermo — Anno XV fasc. 3-4.
Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze. — Vol. IV fasc. 2.
Archivio (nuovo) veneto. Venezia — Anno 1 (1891) tom. 1 parte 2ª.
Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca. — Vol. XXV.
Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXVI disp. 9-15.
Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lett. ed arti. Venezia — Serie 7ª, tomo II disp. 5-9.
Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino. — Vol. V fasc. 1.
Atti della Società Ligure di storia patria. Genova. — Vol. XXIII fasc. 1.
Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le province di Romagna. Bologna — Serie III vol. 9° fasc. 1-3.
— Documenti e studi pubblicati per cura della medesima. Bologna — Serie terza, vol. VII, fasc. 3-6.
Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena. — Serie terza, vol. VI parte 2ª.
Circolo (il) giuridico. Palermo — Serie terza, vol. II (1891) n. 4-7.
Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca. Lucca. — Vol. XIII parte 1ª.
Miscellanea di storia italiana. Torino. — Serie seconda, Tom. XIII.
Monumenti di storia patria delle province Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.
Rivista critica della letteratura italiana. Firenze — Nuova Serie, anno I n. 1, 2.
Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XIX fasc. 10-12; anno XX fasc. 1-3.
Rivista storica italiana. Torino. — Anno VIII (1891) fasc. 2.
Studi Senesi. Siena. — Vol. VIII (1891) fasc. 1, 2.

Straniere

Analecta Bollandiana. Bruxelles — Tom. X fasc. 4.
Annales de l'enseignement supérieur de Grenoble. Grenoble — Tom. I (1889) n. 1.
Annales du musée Guimet. Paris — Tomes XV, XVI 1, 2, XVII.
Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 2° (1877-1887).
Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.
Archivio della Società scientifica e letteraria di Jassy (Romania) — Anno II n. 8, 9.
Basler Chroniken, herausg. von der hist. und antiq. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. IV.
Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Vol. XIII, fasc. 3°.
Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris. — Livraisons 49-55.
Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XIV (1891) fasc. 4-6.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — XII^e année (1891) n. 11-18.

Bulletin international do l'Academie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances; 1891 n. 5, 6.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXVIII (1891) fasc. 6-8.

Heidelberger (neue) Jahrbücher. Heidelberg — Anno I (1891) fasc. 2°.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XII (1891) fasc. 3.

Indices lectionum Universitatis Friburgensis. Fribourg (Suisse) — Fascicoli 1-4.

Journal du Palais. Paris — Année 1891, livraisons 4-8.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. X (1891) fasc. 1, 2.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2^a Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XII (1891) fasc. 3.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars 1^a vol. III.

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XXI.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XV^e année (1891) fasc. 1, 2.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1891, livraisons 5-9.

— Partie technique. Année 1891, livraisons 5-8.

Réforme (la) sociale. Paris — Année XI^e (1891) n. 11-18.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — Nouvelle série (1891) vol. VI n. 6-9.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXII (1890) n. 2-6.

Revue générale du droit. Paris — XV^e année (1891) fasc. 3, 4.

Revue historique. Paris — XVI^e année 1891 tom. 46 (n. 92), tom. 47 (n. 93).

Revue des questions historiques. Paris — XXV^e année (1890) tom. L (n. 99, 100).

Revue de l'histoire des religions. Paris — Tom. XXII n. 1-3.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XII (1891) fasc. 2.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar. — Vol. XII (1891) n. 1.

Roma, 1° Ottobre 1891.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XII)

—

DOCUMENTI

STATUTI E REGESTI

DELL'

OPERA DI SANTA MARIA

DI ORVIETO

(Frontespizio e Prefazione. — fogli a-e; *pag. I-XL).*

Continuazione e fine: fogli 18-20, pag. 137-160
con una tavola in cliotipia.

STATUTI E REGESTI

DELL'

OPERA DI SANTA MARIA

DI ORVIETO

RACCOLTI E PUBBLICATI

NEL SESTO CENTENARIO DALLA FONDAZIONE DEL DUOMO

DA

LUIGI FUMI

MEMBRO DELLA DEPUTAZIONE SOPRA L'OPERA STESSA

A CURA DELL'

ACCADEMIA STORICO-GIURIDICA DI ROMA

ROMA

TIPOGRAFIA VATICANA

1891

PREFAZIONE

§ 1. Fondazione della Chiesa. — § 2. Diritto del Comune di governare la Fabbrica. — § 3. I primi officiali dell'Opera messi dal Comune. — § 4. Contrasti col Clero. — § 5. Sostanza dello Statuto dell'Opera. — § 6. Nuovi contrasti col Clero. — § 7. Riforma dell'ufficio della Fabbrica e diritti del Camarlingo. — § 8. Regolamento in vigore per la Deputazione dell'Opera. — § 9. Trasformazione della proprietà dell'Opera. — § 10. Provvidenze dei governi per la conservazione del monumento. — § 11. Grazie spirituali dei Sommi Pontefici. — § 12. Culto della Chiesa.

§ 1. Davanti ad una meraviglia del genio umano, quale è il Duomo di Orvieto, non v'ha persona che non si senta commossa e rapita. Il visitatore rimane estatico per lungo spazio di tempo, e come si riscuote dalla contemplazione di tanta armonia divina che da ogni sua parte risuona, prima di curarsi di sapere se dell'alto concetto fu ispirato questo o quell'artista, si domanda quale volontà deliberò di innalzare la vaga mole. Egli si guarda attorno, e si vede non già nel centro di una metropoli, ma in un angolo di piccola e abbandonata città, in mezzo a casipole e tuguri, tra vie e piazze deserte. Come potè sorgere dalle fondamenta un edifizio sì nobile, opera di più secoli non interrotti, anzi lavorìo continuo di quante generazioni si sono succedute dalla sua origine fino ad oggi? Che Pisa, Genova, Siena, Firenze, Venezia e Roma porgano esempio di quanto possano le arti, si spiega bene per la loro antica floridezza di commerci che le prosperava e le arricchiva: ma che una piccola città, messa fuori della gran via del mondo, piantata sulle creste di una scoscesa roccia, circondata da scogliere tufacee, da colline irte di boschi e da crete brulle e aride; che questa città metta in mostra un così nobile, così vago e glorioso monumento, eretto con materiali venuti da luoghi lontani, lavorato da artefici richiesti da ogni parte, ciò sorprende e sa di prodigio.

Egli è naturale domandarsi: chi fu che volle e seppe fondare e compiere la bella mole? Non la munificenza di un principe opulento; non l'erario di uno stato grande. Fu il cuore religioso, l'animo fermo, la virtù perseverante, la fede tenace di una piccola popolazione. Fu l'obolo del popolo amministrato dalla rappresentanza del Comune.

La città si reggeva liberamente sotto la protezione della Chiesa, e dava rifugio sicuro e tranquillo entro le forti sue mura al pontefice Urbano IV. Era l'anno 1263, e nella vicina terra di Bolsena accadeva lo strepitoso miracolo del Sacramento, essendo apparso il sangue divino del Redentore dall'ostia e dal calice di un sacerdote boemo mentre celebrava nell'altare della martire Santa Cristina. Il Papa per accertarsi del prodigio volle si recassero a lui in Orvieto il Corporale e i sacri lini ancora madidi del sangue eucaristico: mosse incontro con lunga processione di prelati, di clero e di popolo al Vescovo che recava lo stupendo miracolo; lo vide spiegato sotto i suoi occhi, e genuflesso lo adorò in capo al ponte di Riochiaro, poco fuori le mura della città, e devotamente lo introdusse e lo ripose nella cattedrale. Fu questa la prima processione del *Corpus Domini*.

La Religione aveva trionfato di tutte le eresie contro la santa eucaristia: e sciolse con la lirica di San Tommaso d'Aquino e di San Bonaventura laudi e inni giulivi, e con la penna ispirata dell'Angelico stesso scrisse l'uffizio, bello di mistica dottrina, a gloria del santissimo Sacramento.

Una bolla pontificia ripiena di sublime entusiasmo annunziò alla cristianità la lieta novella, prescrisse culto e devozione speciale, instituì quella solenne processione che in ogni parte del mondo ancora si continua con la maggiore pompa e magnificenza che sappia spiegare la Chiesa, siccome per il massimo trionfo dei suoi misteri sacri.

Angusta, indegna parve la vecchia e cadente cattedrale di Santa Maria a serbare quel prezioso deposito della fede cristiana; e gli

orvietani non tardarono ad immaginare una nuova chiesa che avrebbe dovuto superare nello splendore tutte le chiese di quel tempo. Le offerte del popolo cominciarono a raccogliersi: il pubblico Consiglio della città ne decretò la fabbrica. La ritardò il Capitolo, sollevando pretese sull'area da occupare; perchè dovevano demolirsi la chiesa cattedrale di Santa Maria e la collegiata di San Costanzo con una parte delle camere e del chiostro della canonica. Il Vescovo s'interpose e offrì in cambio la chiesa di Sant'Ippolito in Val di lago, insieme con la parrocchiale di Santa Maria nella terra di San Lorenzo, con tutte le possessioni loro. Ma il clero non se ne stette per questo; e l'accordo che pareva fermato non tenne. Per la qual cosa il Comune nell'anno 1288 spedì ambasciatori al papa Niccolò IV, perchè troncasse egli la vertenza. A comporla, Niccolò da Trevi, camarlingo pontificio, ebbe incarico dal Pontefice di recarsi in Orvieto. Egli stabilì i diritti, assegnò i proventi e dispose intorno alle elemosine per il nuovo tempio: e come tutto fu concluso, le due chiese, alcune case e certe proprietà dei canonici caddero al suolo per dar luogo alla nuova fabbrica.

« Immensa turba di devoto popolo (dice un'antica memoria « manoscritta) si affollò a prestare aiuto agli operai intenti alla « escavazione delineata per i gran fondamenti, che fu ordinata « dal Comune di Orvieto con consenso e volontà di papa Nic- « colò IV ». Venne in tutti un desiderio: di avere il Papa stesso nella cerimonia della posa della prima pietra e per la benedizione della grande opera.

E il Papa venne; e ai 13 Novembre 1290, processionalmente, con un gran numero di prelati e signori, discese nelle fondamenta, pose la pietra, diè la benedizione e fece pubblicare dal cardinale Latino l'indulgenza.

§ 2. La fabbrica sorgeva per le offerte de' nobili e del popolo. « Baroni e cittadini, dice un cronista, volontariamente pagarono « gran quantità di denaro per la fabbrica di tal tempio ». Non

v'era persona che in morte non lasciasse qualche legato all'Opera. Nel 1292 uno testò cento libbre d'oro. Chi non aveva denari da deporre nel *ceppo* dava pane, vesti, drappi, biancheria, oggetti, masserizie, cera, ornamenti, gioielli. Il Comune ordinò un catasto di tutti i beni dei cittadini e distrettuali, e impose una tassa proporzionata all'estimo di ciascuno (1292). Il tributo delle terre e dei castelli del contado, dei baroni e signori, dei consoli delle arti e delle associazioni si volse, fin dall'anno 1295, a prò dell'Opera. Nella vigilia del giorno solenne dell'Assunta, titolare della chiesa, grossi ceri si recarono pubblicamente e con pompa dai rappresentanti pubblici della città e del contado per offrirli sull'altare della Vergine. Si raccoglievano circa quattromila libbre di cera. Nell'estate del 1297 il pontefice Bonifacio VIII si trasferì in Orvieto. Egli celebrò sopra le fondamenta sollevate appena dal suolo in un altare di legno; donò ricchi pallî e concedette al Vescovo e al Capitolo le rendite della Badia di Santa Maria *in Silvis*, con l'obbligo di rilasciare per cinque anni in favore della fabbrica della chiesa la metà de'frutti, e di instituire quattro cappellanie perpetue. Le multe in denaro per sentenze di maleficî andarono a vantaggio della Fabbrica: oltre a ottomila lire si riscossero dal Camarlingo nel solo anno 1295.

Più crescevano le limosine, i legati, le donazioni e i tributi, e più l'opera avanzava. Era necessaria un'amministrazione atta a regolare le spese in ragione dei redditi e a sopraintendere ai lavori.

Negli anni che andarono innanzi alla fondazione, il denaro raccolto amministravasi per ordine del Podestà e del Capitano di popolo dal Camarlingo del Comune. Così si seguitò anche alcuni anni dopo.

Nel 1292 un notaro, procuratore del *mureccio* di Santa Maria, riceveva le somme dal Camarlingo e poi le spendeva. D'allora fino ad oggi il Comune ha sempre governato l'Opera, al modo stesso che i comuni di Firenze, Pisa, Siena, Lucca e Napoli hanno

amministrato le loro cattedrali e altre chiese. I Vescovi che si successero nella sede orvietana tentarono più volte di contrastare questo diritto: ma il Comune lo seppe difendere, e i Papi, gelosi custodi della giustizia e delle prerogative municipali, lo tutelarono, lo mantennero, lo confermarono, regolandolo, co' loro brevi e rescritti, saggiamente.

In questo diritto si fonda il presente Statuto della Fabbrica, il quale fu compilato dopochè cominciarono a correre cattivi umori fra l'autorità ecclesiastica e l'autorità laica. Prima di parlare dello Statuto darò un cenno dell' ufficio dell' Opera nel tempo innanzi.

§ 3. Nei primi tempi l'Opera ci appare retta da un frate, che fu Pietro di Giovanni Benassai (1291). Egli aveva titolo di Camarlingo. Con lui erano due cittadini che si chiamarono Soprastanti, messer Corrado Monaldeschi e messer Vanni della Greca. I Comuni del medio evo ponevano a capo delle loro più delicate e gelose amministrazioni uomini del chiostro, e per solito i soli frati maneggiavano il denaro pubblico. Il camarlingo del Comune, frate pur esso, versava nelle mani dell' altro frate camarlingo tutte le somme che riceveva dai particolari. Nel 1293 egli contava al camarlingo Pietro Sobastri lire tremilaseicentosessantadue, quattro soldi e undici denari. Forse nei primi anni l'ufficio non era semestrale, nè annuale, ma durava più o meno. Un frate Biagio si trovava nel 1295 come camarlingo. A lui frate Chelle, a capo di una eletta di cittadini, rimetteva le obblazioni della cera e dei denari offerti al Comune nella solennità dell'Assunta. Ma non si parla poi di Camarlingo quando, pochi giorni dopo questo fatto, cadde la nomina di Soprastanti su Corrado Monaldeschi e Sinibaldo de'Beccari. Non si parla di Camarlingo nel 1299, nella elezione a Soprastanti di Filippo di Fidanza e di Pietro di Giovanni Brancalercia: invece, accanto a loro sono un notaro, Vanne di Ristoro Brunacci, e due sindacatori. « Quod sit una bona persona religiosa et timens Deum, « que sciat et cognoscat et que presit Operi et sit continuus ope-

« rarius, qui sollicitet magistros et manuales et faciat eos laborare « et faciat ea que expedient circa predicta, que sint ad utilitatem « Operis » [1]. Così nel 1299 era preposto un operaio anzi che un Camarlingo. All' operaio erano uniti « duo boni superstites operis, « qui sepe sepius visitent magistros et manuales et corrigant, si « que videntur corrigenda ».

Anche due buone, idonee e legali persone ogni mese dovevansi eleggere per rivedere i conti, e due altre per esaminare l'amministrazione di frate Oddone sopra i beni dell'Opera [2].

La Carta del popolo e lo Statuto comunale dovevano contenere qualche rubrica, fino dai primi tempi, sulla Fabbrica. Il più antico frammento che io ho pubblicato della Carta non ne parla: ma la compilazione fatta di seguito al detto frammento, la quale nel 1357 fu riformata e approvata dal Cardinale Legato Albornoz, ha capitoli molti rimasti invariati; e non dubito punto che il capitolo che vi si legge, concernente ai Soprastanti, non sia riportato nello Statuto comunale proprio così come si trovava nell'antico decreto, salva la sostituzione alle parole *Capitaneus populi* con le altre *Vicarius sancte matris Ecclesie pro domino nostro Papa populi urbevetani;* poichè la città si era data liberamente al cardinale Albornoz e a papa Innocenzo VI durante la loro vita:

« *De eligendis Superstitibus ad murecium operis Ecclesie beate Marie.*

« Item stantiavit et ordinavit quod Vicarius sancte matris Ecclesie Ro« mane pro domino nostro papa populi Urbevetani, qui pro tempore fuerit, « infra viij dies principii sui regiminis teneatur et debeat convocare ad se « Septem tunc ad officium existentes et ipse una cum ipsis Septem et simul « cum eis vocent et eligant Superstites pro Comuni ad muritium operis maioris « Ecclesie beate Virginis et simul cum eis vocent et eligant Superstites sa« pientes homines, quos et qui videbuntur et placebunt eisdem et unum bonum « et legalem notarium; qui electi iurent eorum officium bene et legaliter exer« cere pro dicto opere. Quorum offitium duret per iiij menses et non plus et

[1] Arch. del Com. *Rif.* III, c. 114.

[2] Arch. detto, Ivi.

« in fine alii simili modo eligantur Superstites et notarius, qui sint Syndici et « sindicent et examinent totum et omnem questionem introituum et expensarum « proventus etc. factos circa dictum opus a die quo fuit inceptum, et omnium « ferramentorum et lignaminum et funium et massariciarum et rerum quarum- « libet habitorum et habitarum in dicto opere tam pro futuro tempore quam pre- « senti. Qui iurent eorum officium, ut superius dictum est. Et si Vicarius et « Septem predicta omnia et singula ad plenum et in totum non fecerint et « non observaverint punietur et condempnetur quilibet ipsorum per Septem « in decem libris Urbevetano Comuni. » [1].

A questo capitolo per l'appunto si conformarono i signori Sette nel 1299, quando elessero i Soprastanti e il Notaro detti di sopra; però che si dica di venire alla elezione loro, secondo disponeva la Carta del popolo [2].

Se non fosse risaputo che libri e registri dei primi tempi della chiesa erano già perduti sin dal secolo passato, quando il p. Della Valle scriveva il suo libro della *Storia del Duomo di Orvieto dedicata alla Santità di nostro Signore Pio Papa Sesto Pontefice Massimo* (Roma, Lazzarini, 1791); se ugualmente non si sapesse che anche i pochissimi rimasti allora non si ritrovano più oggi nemmeno a frammenti, poteva pensarsi che dove tacciono le memorie non fossero mai stati altri nomi di ufficiali. Peraltro, il silenzio della Carta per ciò che riguarda il Camarlingo, potrebbe far credere che ancora non fosse instituito quell' ufficio come regolato fu dappoi. Ed io dubito che in cambio di nominarlo annuale o semestrale, in quei primordî, si deputasse, per un tempo indeterminato, a capo dei Soprastanti un artefice, il quale alla valentia della professione unisse la integrità della vita. Nel 1295 troviamo confermato frate Benvegnate come operaio [3]. Egli presiedeva a maestri ed artefici, li sollecitava a lavorare, dimorando di continuo nell' Opera. Anche nel 1300 fu rifermato [4]. Questi è

[1] Arch. del Com. Statuti.
[2] Arch. detto, *Rif.* 1299, c. 3.
[3] Arch. detto, *Rif.* 1295, c. 93.
[4] Arch. detto, *Rif.* 1300, c.

quel frate Benvegnate, illustre monaco benedettino, a cui si deve, forse, il palazzo dei Priori di Perugia, e la fonte e la cattedrale perugina, come pubblico architetto che egli era di quella città. A lui i più grandiosi monumenti dell'Umbria sono riferiti in gran parte. Forse egli riunì in sè la qualità di capomaestro e di camarlingo, nei primi anni, dell'Opera; ancorchè interrottamente, come io penso, egli si trovasse in Orvieto, se proprio in questi anni primi doveva attendere alle opere perugine, da quanto di lui si dice.

Appresso a frate Benvegnate venne Lorenzo Maitani senese. Egli dopo essersi fatto innanzi e indietro più volte da Siena a Orvieto, dopo aver opposti ripari e sostegni all'edificio poco sicuro, nel 1310 per eseguire la fronte, non per anco cominciata, si fermò stabilmente in questa città che divenne la sua nuova patria. Il decreto del Comune che assegnava gli stipendi e conferiva onori speciali al singolare architetto fu sollecitato da una domanda degli *ufficiali,* come vi si legge, della Fabbrica [1]. Ma solamente nella nuova riforma della costituzione comunale questi ufficiali sono designati in modo chiaro. Il Consiglio de' Ventiquattro, ai 25 giugno 1315, stabilì che la elezione del Camarlingo e dei Soprastanti all'Opera del muramento di Santa Maria si facesse dai signori Cinque, allora succeduti al governo dei Sette. I Soprastanti dovevano essere quattro, scelto uno per quartiere. Duravano in carica per sei mesi [2].

Nel 1317 ricorre la nomina loro col notaro. Nel 1322 i Sette, rimessi nel governo, eleggevano quattro buoni e sufficienti uomini, uno per quartiere, e quattro sufficienti e idonei notari, pur essi uno per quartiere, dai 40 anni in su: e tutti insieme nel Consiglio dei Consoli delle arti e dei 40 popolari si mettevano a scrutinio segreto. Chi avesse più voci era il Camarlingo; chi ottenesse fra i notari il maggior suffragio era il notaro della

[1] Arch. detto, *Rif.* 1310, c. 671.

[2] Arch. detto, *Rif.* 1315, c. 41.

Fabbrica. Prima condizione per essere eletti era quella della cittadinanza orvietana. Chiunque ponesse uno non nativo di Orvieto ad amministrare e toccare entrate dell'Opera incorreva nella pena di cento lire. Spettava loro rendere conto dell'amministrazione, alla fine dell'ufficio, avanti a quelli che sarebbero posti dai Sette, perdendo la cauzione se avessero male esercitato. I primi eletti in questa forma furono Bonuccio Fredi a Camarlingo e ser Cagno di Pietro Cittadini a notaro. Ufficio dei Soprastanti poi era quello di esaminare le ragioni dell'Opera e seguire l'avanzamento dei lavori. Avevano autorità di vendere i possessi lasciati o che si lascierebbero alla Fabbrica per convertirli nell'opera della chiesa. Nel 1348 si ha la nomina di Camarlingo, notaro e soprastante, e contemporaneamente si forma un bussolo di sei nomi, da sortirsene uno ogni sei mesi, per il Camarlingo, e di sei altri nomi, da sortirsi ugualmente, per l'ufficio di notaro.

§ 4. Ma non è da credere che queste nomine si facessero sempre in pace.

Il Vescovo e il Capitolo trovandosi spesso a disagio o inceppati nello esercizio del culto dalle autorità laicali non si accomodavano troppo volentieri a codesta ingerenza dei cittadini. E provatisi a scuoterla dalle fondamenta, asserivano che la nomina degli ufficiali, camarlingo e notaro, spettava tutta ad essi. Ne accaddero dissensi, litigi e scandali. A troncarli, perchè si temeva di qualche danno all'opera della chiesa e si dubitava non accadesse qualche sinistro, nel 1349, essendo allora la città sotto nuovo regime, gli otto Priori che ne erano capi e il Consiglio vennero ad una composizione amichevole, pur protestandosi che con questo non intendevano cedere alle pretese, ma solamente fare una concessione. I patti nuovi furono questi: la nomina dei notari nelle mani del Vescovo e del Capitolo; quella del Camarlingo tutta al Comune. I Priori eleggevano dieci buoni uomini, cittadini orvietani, a loro piacere: i nomi separatamente scritti si mettevano nel bussolo. Fu stabilito che fra i nomi dovesse esservi, per la prima

volta, quello di Nerino di Giannuccio degli Avveduti, il quale per i primi sei mesi avesse a reggere l'ufficio. Come egli lo avesse fornito, si estrarrebbero dal bussolo, per un fanciullo, gli altri nomi: il primo uscito fosse il successore dell'Avveduti; e così di seguito fino a bussolo vuoto. E allora per venire di nuovo a far il bussolo si procedè in questi termini: il Vescovo e i Canonici nello spazio di otto giorni presentavano scritti varî nomi di buoni cittadini, tutti originarî e sottoposti alla comunità, la quale fra essi eleggeva quelli che meglio le piacessero per metterli nel bussolo e cavarli a camarlinghi. Si andò innanzi così infino al 1374. Nel quale anno governando Orvieto l'Abbate di Montemaggiore con titolo di Governatore generale, il Vicario suo Veri da Trevi, formò il nuovo bussolo degli ufficiali, donde venne estratto il Camarlìngo. Ma il Camarlingo per tal modo eletto non fu riconosciuto dal Vescovo e Capitolo, anzi fu impedito così che sotto pena di scomunica ebbe precetto di astenersi dall'ufficio. Richiamatosene all'Abbate, il Vescovo fu obbligato a ritirare le censure e accettarlo. Una volta sola, sotto il principato di Rinaldo Orsini, si volle dal nuovo Camarlingo, estratto nel 1385, il giuramento di non pagare salario ad altro notaro che non fosse voluto dal Signore o dal suo Luogotenente [1]. Nella elezione successiva il Camarlingo sortito fu dichiarato a vita [2]. Nella signoria di Biordo, assente il suo Vicario, si venne alla elezione di Camarlingo e Notaro nelle persone di Ninoccio di Stefano e di ser Gabriello di ser Antonio, a modo di provvisione, come si legge sotto la data degli otto gennaio 1396 [3].

Ma negli anni appunto in cui siamo pervenuti, Orvieto soffrì varie pressure. Lo scisma, che in questo tempo partì la Chiesa, recò varietà di umori e preparò le invasioni di Ladislao re di Napoli e la tirannide delle fazioni. Il clero gravato di imposi-

[1] Arch. detto. *Rif.* 1385, c. 27
[2] Arch. detto. *Rif.* 1386, c. 75.
[3] Arch. detto. *Rif.* 1396, c. 21.

zioni, la canonica occupata dagli armigeri, le cose sacre manomesse. Per riscattarsi da una parte dovettero gli ecclesiastici ricorrere ad impegnare le stesse robbe religiose e i calici e le croci della chiesa presso agli ebrei, obbligando nelle loro mani quelle suppellettili che i preti stessi avevano in custodia. Questo mostra che nella confusione di quello spazio di tempo, seguìto fra gli ultimi del XIV e i primi del XV secolo, gli ecclesiastici poterono intromettersi nell'amministrazione dell'Opera, a persuasione del vescovo Francesco Monaldeschi, capo della fazione dominante in Orvieto. Cambiate le cose, per essere venuta la città a mano di Braccio Fortebracci, la confusione nelle faccende della Fabbrica non cessò, ma divenne tanto maggiore quanto crebbe il danno generale; per modo siffatto che papa Martino V lamentava: « nonnulli clerici dicte Civitatis se in huiusmodi Fabrica eiusque « reddituum et proventuum receptione et administratione contra « veterem observantiam et consuetudinem miscere seu intromit- « tere hactenus prosumpserunt » [1].

Nel 1418, essendo podestà Fioravante degli Oddi di Perugia e amministratore del vescovado Francesco Monaldeschi, fu risuscitata la contesa da una parte e dall'altra per il nuovo bussolo de' camarlinghi e notari della Fabbrica. Lamentavansi il detto amministratore, il Capitolo e i canonici perchè vi fossero entrate persone non date e presentate da essi, a tenore de' capitoli e patti vigenti fra loro. Il Consiglio, per rimuovere ogni differenza, deputò un sindaco con l'incarico di farsi innanzi all'amministratore e al Capitolo a riconoscere che quei cittadini, i quali furono imbussolati, si intendevano dal pubblico come se già precedentemente dati e nominati per iscritto dallo stesso amministratore e dal Capitolo [2].

Ma essendo ritornata la città sotto il dominio della S. Sede, gli orvietani mandarono ambasciatori al pontefice Martino V a

[1] Arch. dell'Op., *Breve* di P. Martino V del 15 novembre 1419.
[2] Arch. detto, *Rif.* 1418, c. 38.

rappresentargli come la chiesa era stata da loro fondata e dotata: provarono l'antica osservanza e possesso di amministrarla indipendentemente dal vescovo e dal clero; mostrarono la recente usurpazione fatta dagli ecclesiastici contro le regole stabilite dai sacri canoni e dai pontefici antecessori mantenute per il corso di tre secoli: dissero che « si ad manus clericorum et eorum regi- « mini deveniret, redundaret in maximum detrimentum dicte Fa- « brice et esset remotio devotionis civium » [2]. Il Papa rispose agli oratori che avrebbe risoluto a suo beneplacito. Non molto dopo, considerato ogni caso, e forse fatto certo di ciò che seguitavano a notargli oratori succeduti in seguito, come cioè i chierici attendessero a prendere le rendite dei benefizi senza curare le chiese, come coloro « qui tantum curant fructus et redditus « earundem sumere et degluctire » [3], risolvette che in futuro nè il vescovo, nè il clero si avessero in qualunque maniera ad ingerire nei fatti della Fabbrica e confermò l'antica autorità dei cittadini nelle cose di essa. Sottopose alle censure apostoliche chiunque avesse ardito di contravvenire a questa sua concessione, benchè insignito di qualunque autorità anche apostolica, come dal suo breve dell'anno 1420.

Sedate pertanto tutte le pretese, il Capitolo cedette alcune case per allargare la piazza, accettandone altre dell'Opera in permuta; come più tardi ebbe, per compenso di nuove case demolite, alcuni terreni; così che tutta la piazza avanti e intorno alla chiesa restò sotto il dominio della Fabbrica. In contrassegno del quale dominio il Camarlingo ritraeva l'affitto dai mercanti che erano soliti in tempo di fiere alzarvi baracche e tende, e vender derrate e commestibili.

Volgevano così le grazie pontificie per l'Opera, e il pubblico Consiglio pensò di compilare uno Statuto per la Fabbrica; poichè il breve di papa Martino V conferiva stabilmente al Comune

[1] Arch. detto, *Rif.* 1419, c. 71.
[3] Arch. detto, *Rif.* 1420, c. 25 t.

quei diritti che egli aveva sempre esercitati con maggiore o minore tranquillità.

Fino allora alcune disposizioni messe fuori in varî anni, secondo i bisogni, regolavano l'amministrazione della fabbriceria: ma adesso conveniva conformarle alle prerogative sanzionate dal Papa e farle servire al principio di assoluta indipendenza dal clero.

Nell'adunanza consigliare del 13 maggio 1421 i Conservatori ebbero il mandato di nominare quattro cittadini, che s'intendessero anche con altri, per consultare sulle utili provvisioni da prendere per lo Statuto. Il penultimo di giugno i quattro rimasero eletti; il dì ultimo di luglio approvati. I quattro compilatori distesero lo Statuto in 64 rubriche e lo presentarono all'approvazione dei Conservatori e del Luogotenente pontificio, principe Agapito Colonna, parente del Pontefice.

§ 5. Le materie principali possono riassumersi brevemente nel seguente compendio.

La suprema vigilanza dell'Opera spettava ai Conservatori del Comune, i quali con diligente cura e solerte studio dovevano attendervi assiduamente, adoperandosi perchè fosse proseguita e portata a compimento fino alla fine, sotto la protezione e per cura del Comune, del popolo e dei cittadini secolari della città. Essi dovevano difendere sempre contro tutti il diritto al governo e all'amministrazione laica. Conservavano chiave doppia delle porte marmoree del tabernacolo del Corporale: due altre chiavi ritenevansi dal Vescovo e dal Capitolo. Serbavano pure le chiavi del ceppo della Madonna della Tavola e le chiavi della cassetta della cappella del Corporale e della cassetta del bussolame, dove si mettevano quelle monete pervenute in elemosina di non giusto valore. Rassegnavano al Camarlingo le offerte dei ceri nelle due solennità del Corpo di Cristo e dell'Assunta. Non si levavano le offerte in cera, in panni e in denaro senza esservi presenti i Conservatori col Camarlingo e col notaro della Fabbrica, avanti ai

quali si contavano, si ponevano ad entrata e si registravano in un quaderno a posta. Fra le altre rendite da essi devolute alla Fabbrica era una parte delle *mostre* e puntature degli ufficiali forestieri; ed un palio di seta del valore di dieci fiorini d'oro, che gli stessi forestieri erano tenuti di offrire, per il cap. 50 di questo Statuto, alla fine del loro ufficio.

Ad amministrare la Fabbrica erano deputati quattro Soprastanti, un Camarlingo e un notaro, nominati fra i cittadini secolari ed estratti dal bussolo pubblico, come tutti gli altri ufficiali del Comune, purchè non fossero debitori dell'Opera (§ 4).

Prestavano subito giuramento, davanti ai Conservatori e al cancelliere, di bene esercitare gli uffici loro e di non riconoscerli se non dal Comune e dal popolo d'Orvieto (§ 5). Come amministratori regolavano, deliberavano e riformavano tutto ciò che stimavasi utile e opportuno all'Opera.

Dovevano uniformarsi alle loro deliberazioni tutti gli altri ufficiali, maestri, capomaestri, lavoranti, manuali e operai.

Niente più doveva star loro a cuore che la costruzione della chiesa; condurre a fine i lavori cominciati e intraprendere quelli nuovamente deliberati, preferire il più utile e necessario, l'inutile e superfluo porre da parte, e delle spese dare l'approvazione solamente a quelle riconosciute opportune (§ 7).

Maestri e operai conducevansi ad anno, a mese, a giorno e a cottimo, come tornava più conveniente, secondo informasse il Camarlingo. Gli stipendi si assegnavano secondo la capacità e il merito, aumentandosi e diminuendosi in proporzione del valore degli operai. Per competente salario e provvisione, ad anno, a mese e a giorni davansi le opere di più sottile lavorìo ai maestri che si trovassero più esperti e periti. Sono classificate fra queste opere le scolture, gli intagli, le tarsie e i mosaici.

Le altre opere, grosse, leggiere e piane, come le *schiasce* per il pavimento, i travertini per i muri e per le pareti, si davano a cottimo e a misura (§ 8).

Il capomaestro doveva annualmente eleggersi d'accordo coi Conservatori, coi quali si stabiliva la condotta, il salario e il nuovo lavoro da intraprendere (§ 13).

Nessuna spesa poteva commettere il Camarlingo senza licenza e ordine dei Soprastanti (§ 16). Egli era responsabile delle masserizie, delle suppellettili, dei vasi sacri, degli arredi, degli istromenti e diritti dell'Opera (§ 17).

Gli era proibito far credito a chiunque acquirente o venditore delle cose dell'Opera (§ 22) e far prestanze (§ 23). Il suo salario non superava i due fiorini al mese, in ragione di quattro libbre e mezzo di denari per fiorino (§ 27). Nella fine del suo ufficio soggettavasi a sindacato e rassegnava al successore l'inventario dei mobili e rendeva tutti i denari avanzati alla sua gestione (§ 26). Due revisori ogni anno si eleggevano per esaminare e approvare i conti della sua amministrazione (§ 35).

Al notaro incombeva tenere i libri di entrata e di uscita in doppio originale pubblico e autentico, uno dei quali da rilasciarsi nella Camera della Fabbrica, alla fine del suo operato; l'altro da ritenersi presso di sè, e i libri delle deliberazioni e delle condotte, delle vendite, subaste, bandimenti e offerte. Gli era vietato ricevere mercede oltre il suo salario, stabilito in due fiorini al mese (§ 30); ma richiesto di un rogito per donazione od offerta di cosa stabile fra vivi fatta alla Fabbrica di un valore oltre 50 fiorini d'oro, gli andava la metà di quanto avrebbe spettato a qualunque altro notaro (§ 29). Come egli fosse entrato in carica leggeva e spiegava in volgare al Soprastante, al Camarlingo e agli altri ufficiali i capitoli dello Statuto, perchè nessuno allegasse ignoranza dei doveri del proprio ufficio (§ 32). Soprastanti, Camarlingo e notaro che ricusassero le nomine, senza ragionevole causa, toccavano una pena di 25 libbre (§ 33).

Oltre a questi ufficiali, vi era l'ufficiale delle *dotte*. Così si chiamava colui che aveva l'incarico di notare i giorni e le ore di mancanza dal lavoro per parte del capomaestro, dei maestri,

dei lavoranti, manuali ed altri artefici, ai quali si tassavano e riducevano i salarî, a rata di tempo omesso in qualunque giorno di lavoro, non escluso il sabato, nonostante alcuna consuetudine contraria. Egli teneva un registro dove notava di settimana in settimana i lavoranti, gli esercenti e i condotti alle opere della Fabbrica coi loro salarî, e tutte le spese e le paghe e i titoli di esse spese; e le cose da lui notate assegnava tutti i sabati a sera al Camarlingo e al suo notaro per i pagamenti da farsi. Nessuna spesa poteva scrivere che non fosse già stata ordinata e deliberata dai Soprastanti. Risiedeva di continuo in Fabbrica, e specialmente nella loggia, dove operavansi le pietre e i marmi e gli altri lavori in comune; e invigilava che gli artisti non perdessero il tempo in discorsi e in raccontare le novelle del giorno, o lasciassero di lavorare. La loggia si apriva all'aurora; si chiudeva all'ultima ora di giorno. Nei mesi d'inverno, di primavera e d'autunno, si dava mezz'ora di riposo la mattina per prendere qualche cosa; un'ora per il pranzo: nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, la mattina, mezz'ora per la colazione, un'ora per il pranzo, e a mezzodì, per la merenda e riposo, altra mezz'ora (§ 36). Le ferie erano assegnate dal calendario (§ 37). Il Dottiere custodiva le masserizie, e ne conservava l'inventario. Tutti gli ufficiali duravano in carica non più di sei mesi ciascuno.

Per i ceri dell'altar maggiore, per le lampade, per le offerte alla Maestà detta della Tavola, per la custodia e conservazione del coro, per l'apertura e chiusura delle grate di ferro del coro stesso, l'Opera stipendiava un custode (§ 39).

Un altro custode apriva e chiudeva i cancelli della Madonna della Tavola e le porte della chiesa, vendeva le candele ai devoti che desiderassero accendere luminarie avanti al SS. Corporale o altrove per riverenza e onore di Dio, della Vergine e dei Santi. Le candele gli erano assegnate dalla Fabbrica, e le vendeva al prezzo prescritto dal Camarlingo. Nessun altro poteva vendere candele in chiesa.

Avanti alla Maestà della Tavola era posta un'arca per ricevere il pane che vi si offriva giornalmente, e questo pane poi si vendeva a vil prezzo ai poverelli (§ 40).

A servizio dell'orologio posto sulla torre che è nella piazza della chiesa deputavasi un uomo esperto con incarico di temperarlo e regolarlo ogni giorno per il suono delle ore diurne e notturne, riparandone i difetti ad ogni bisogno (§ 41). Un banditore aveva ufficio di pubblicare i bandi: un messo recava le citazioni, i mandati e faceva tutti gli altri atti soliti a farsi dai balitori (§ 42-43). I balitori erano due. Si coprivano con cappuccio di lana, sul quale era cucito il segno dell'Opera [1].

A conservare i diritti della Fabbrica bisognava una continua difesa. Gli avvocati e procuratori del foro orvietano facevano a gara per assumerne la tutela; di che sentivasi gravata non poco l'amministrazione. Si stabilì di sorteggiare annualmente l'avvocato e il procuratore fra gli avvocati e i procuratori del foro, e pagarli del loro patrocinio e consiglio, di semestre in semestre, con un assegno di due fiorini all'anno per ciascuno (§ 45). Le cause si definivano in via sommaria (§ 46), e la esecuzione era pronta e immediata con un premio per l'esattore (§ 47). Obbligo dei notari di rimettere legati e istrumenti presso i libri della Fabbrica entro gli otto giorni (§ 48).

Le donazioni godevano il privilegio di essere esenti dall'obbligo d'insinuazione (§ 34). Sulle case e sugli stabili donati affermava l'Opera subito il suo diritto, ponendovi sopra lo stemma suo (§ 49).

Ma perchè egli accadeva che alcuni legati a favore della medesima riuscissero onerosi, si trova ordinato che non si dovessero accettare se prima non fossero seguiti tre bandimenti pubblici, a cinque giorni di distanza, perchè chiunque avesse ragione sulla eredità del legatario si facesse innanzi col suo diritto.

[1] Arch. dell'Opera, *Cam.* VII, an. 1363, aprile 29.

Riconosciuti i diritti, se l'eredità apparisse vantaggiosa accettavasi, altrimenti si respingeva (§ 51). Ad ogni modo di cose soggette a controversia e a litigio non si voleva sapere (§ 52). I debitori si imbussolavano e poi sei per volta si estraevano alla presenza dei Conservatori, in principio dell'ufficio di ciascun Camarlingo, e quindi si forzavano a pagare (§ 25). Le scritture dell'Opera, chiuse nella residenza del Camarlingo, non potevano mostrarsi a chicchessia (§ 28). Agli ufficiali era vietato giovarsi della loro carica e profittare del denaro dell'Opera per loro vantaggio, nè potevano acquistarne i beni quando erano messi in vendita (§ 21, 31).

Una parte dello Statuto si occupa di divieto a male consuetudini, effetto di usi e di costumanze poco o punto civili, ereditate dai secoli precedenti. Non farebbe alcuna meraviglia che nella loggia dell'Opera si profferissero cattive parole e si commettessero ingiurie fra operai. Il dottiere puniva con una multa queste offese (§ 38). Ma altri abusi si compivano entro alle stesse sacre pareti del tempio, da farci deplorare la rozzezza che ancora durava nei costumi del popolo.

Le compagnie dei Disciplinati rappresentavano nella chiesa miracoli e fatti di santi più a spettacolo di vanità e di riso che a mostra di devozione. Altri facevano ritrovo di loro balli, tripudî e festeggiamenti la chiesa di Dio, con canti, atti e giuochi da saltimbanchi. V' erano di quelli che non si peritavano di danneggiare le opere della facciata meravigliosa, prendendo di mira con oggetti di giuoco e passatempo questa o quella parte. I conciatori di pelle, i mercanti e rivenduglioli sciorinavano al sole sulla facciata le loro mercanzie e le mettevano in vista per contrattarle e venderle al pubblico. I poveri tenevano loro stanza nella piazza, nelle scale, nella chiesa, e stringevano d'assedio coloro che si facevano a visitare il tempio chiedendo instantemente l'elemosina. A tutti cotesti abusi provvide lo Statuto. Fu regolato l'uso del seppellimento nella chiesa (§ 54); si dettero norme per la cele-

brazione dei funeri (§ 57): si proibirono le pitture senza licenza del Camarlingo e dei Soprastanti (§ 59).

I compilatori danno lode a Dio, alla Vergine, principale avvocata, capo e duce del Comune, a Santa Lucia, a San Bernardo, patroni della città, e si protestano riconoscenti a papa Martino. Rammentano papa Nicola IV che fondò di sua mano la chiesa e concesse la indulgenza del 13 novembre; Gregorio XI che largì l'altra indulgenza per il *Corpus Domini*, e non trascurano il nome del grande Maitani, architetto *digne memorie et famose industrie*.

È un notevole documento di storia della famosa cattedrale, di usi e costumi del luogo, di diritto e di amministrazione della pia opera.

Il codice che lo contiene è membranaceo, di bella lettera, a doppia colonna, rubricato in rosso, di carte 30, di cui le prime due e le ultime quattro sono bianche.

§ 6. Se la Fabbrica affermò per questo Statuto i suoi antichi diritti, il Capitolo non lasciò andare troppo lungo tempo senza rinnovellare le vecchie pretese, tuttochè già condannate dal pontefice Martino V. Tolse pretesto, sotto il pontefice Pio II, da un testamento di Francesco Monaldeschi, vescovo di Ascoli, di agitare nuovamente le questioni, senza che peraltro potesse conseguire l'intento. Un nuovo tentativo si sforzò di fare a tempo di Ercole Baglioni vescovo di Orvieto. Questi era caro al pontefice Leone X, al quale riuscì di guadagnare gli animi de' cardinali Caravaial e Santa Severina, distogliendoli dalla parte che essi avevano seguitata nel conciliabolo pisano.

A lui ricorse il Capitolo, rappresentandogli come anticamente la cura e l'amministrazione della Fabbrica venisse esercitata non solamente dal Camarlingo e dai Soprastanti, ma anche dai Canonici con l'assenso del Vescovo, e la elezione del Camarlingo si facesse col voto del Vescovo e del Capitolo. Il Baglioni promise di favorirli presso il Papa: e domandò di essere ammesso, unitamente con due canonici, al governo della chiesa. Leone X

annuì troppo facilmente all'istanza e rilasciò un breve, che contradiceva ai diritti della Fabbrica: ma tosto come le querele dei Conservatori del Comune lo ebbero persuaso dell'errore, dichiarò nulla la concessione con altro breve del 20 aprile 1520, provocato dallo stesso Vescovo, non appena fatto accorto dell'inganno in cui lo avevano indotto, e confermò gli atti di Martino V. Invano ricorsero al papa Clemente VII; invano dappoi si fecero a contrastare non solo le cariche degli ufficiali, ma anche quella del Sagrestano maggiore, che da tempo immemorabile si era sempre deputato dal piccolo Consiglio (ossia *numeretto*, come si diceva) indipendentemente dal Vescovo e dal Capitolo.

Un monitorio di monsignore Uditore di Camera imponeva il silenzio ai canonici nel 1608. Le ultime doglianze dei quali si fecero udire al pontefice Benedetto XIV, contro la mala amministrazione della Fabbrica, inducendolo a nominare un Camarlingo di propria autorità nel 1742. Ma un anno dopo l'Auditor generale M.r Flavio Chigi trovata insussistente l'accusa ristorò il pubblico nei suoi diritti, e il Pontefice con nuovi brevi li confermò, aggiungendo speciali grazie e privilegi.

§ 7. La prima riforma dell'ufficio della Fabbrica seguì nel 1553 e cominciò ad aver vigore col primo gennaio 1554. All'ufficio del Camarlingo furono mantenuti i Soprastanti, e, in luogo del notaro, sostituito un computista e cassiere. Tutti duravano un anno. Il Camarlingo doveva risiedere tre giorni della settimana, lunedì, mercoledì e sabato, nell'udienza pubblica, per rendere ragione ai vassalli, come signore de' feudi, e rispondere ai lavoratori della Fabbrica. Rivedeva almeno una volta al mese la sacrestia, ne riscontrava l'inventario, almeno tre volte all'anno, a tutto risico del sagrestano, obbligato a render conto ad ogni richiesta, e in caso di difetto a stare in carcere e pagare il valore del doppio e più. Non solo curava l'edificio, in specie il mantenimento dei tetti, ma provvedeva a che la chiesa fosse tenuta con riguardo e delicatezza e ben fornita di cera; sorve-

gliava i ministri, teneva d'occhio ai cappellani, perchè le messe fossero dette ai tempi debiti e alle ore volute, ed essi servissero personalmente e non per sostituto, e non passassero a stipendio di privati, sotto pena di dieci scudi. Per ordine dei Soprastanti disponeva delle entrate tanto per il culto, quanto per tutto il resto, e rendeva loro conto ad ogni domanda; registrava nel libro intitolato *Memoriale della Fabbrica* tutti i possessi con i confini e le misure loro, mandando un deputato a fare il sommario delle scritture, a prendere il possesso di tutti i beni e a redigerne istrumento; faceva compilare un repertorio dei debitori e creditori, un registro degli obblighi assunti per i legati, un libro di conto, dove registrava tutto quello che in suo nome pervenisse alle mani del cassiere e da quello si spendesse, tenendo nota di tutti i mandati che egli rilasciasse.

Il cassiere o computista aveva una stanza della Fabbrica per tenere la cassa, i conti e i libri; risiedeva in udienza pubblica in assenza del Camarlingo; scriveva il giornale di entrata e di uscita, il bastardello chiamato il *quinternuccio* per le cose minute e straordinarie, e il *libro grosso* ad uso mercantile.

Ogni mese dava nota dei debitori e creditori, e spendeva le somme a mandato del Camarlingo. Il suo salario saliva a 25 ducati all'anno. I Soprastanti, in numero di quattro, attendevano ad invigilare il Camarlingo, sorvegliavano la cassa, rivedevano i libri, capitandogli improvvisamente a sindacato quattro o sei volte all'anno, e lo costringevano, se côlto in frode, alle pene stabilite, che si eseguivano dal giudice, per mandato da loro sottoscritto. Rivedevasi la gestione del Camarlingo precedente dai Soprastanti nuovi e dal nuovo Camarlingo, i quali per questa operazione percepivano sei giuli per ciascuno, chiamando a fare il calcolo un computista forestiero, se si trovasse, o, in mancanza, un computista della città.

Si radunavano una volta al mese e tutte le volte che il Camarlingo li avesse ricercati: la loro adunanza si diceva il *nu-*

meretto o piccolo consiglio; a differenza del *numero grande* o *maggiore,* che si adunava nei casi di maggiore momento e al quale intervenivano il Governatore, i Conservatori e i Consiglieri del Comune.

Se lasciassero di adempiere ai loro doveri toccavano una multa di 25 ducati. Il Camarlingo offriva loro per la Candelora una facola di cera bianca di due libbre con l'arme dell'Opera e del Soprastante e due capretti per Pasqua: « nel resto si rimet-
« tono al perpetuo dono, quale da Dio potrà sperare ».

Il codicetto che contiene i capitoli è scritto sopra sei fogli di pergamena: una copia doveva essere legata in tavola con catena di ferro nella sala dell' udienza.

Il Camarlingo, appena eletto dal Consiglio, offriva a propria sicurtà una o due persone del patriziato orvietano.

La nomina degli altri ufficiali si faceva da lui, e il Consiglio l'approvava. Una istanza alla sacra Consulta chiedeva da parte di alcuni cittadini che a Soprastanti fossero eletti promiscuamente del grado dei nobili e del grado dei cittadini. La sacra Consulta rispose che dovessero essere tutti nobili (1753). Fino al 1796 il Camarlingo esercitava il mero e misto impero nei feudi della Fabbrica, assisteva ai pontificali e alle altre funzioni in spada e cappa nella sedia camerale col suppedaneo e ginocchiatoio coperto di lana verde; vi riçeveva l'incenso e la pace; portava l'acqua per le mani al Vescovo; gli alzava il trascico e nella processione del *Corpus Domini* gli sollevava il piviale; godeva l'immunità ecclesiastica per tutte le case e per la piazza di Santa Maria, e nel tempo che nella piazza si vendevano, per le fiere, le porchette, esigeva il tributo delle teste; degli agrumi e frutti le decime; dava il segno per accendere i fuochi artificiali che si incendiavano sulla piazza, a pubblico spettacolo, più volte all'anno. Era solito pregare la dama andata sposa da ultimo a presentare un lume alla finestra, ove si trovasse, come segno al fuochista per incominciare lo spettacolo. In luogo della dama, aveva la preferenza il Vescovo,

se fosse cardinale; ma non per diritto, solamente per un riguardo alla sua dignità. Questa cortesia cavalleresca per la dama nobile usava anche nel dì della Pentecoste, dopo il volo della colombina, che dalla porta della chiesa si faceva discendere sull'altare, in mezzo a mille scoppietti di fuoco, come rappresentazione della discesa dello Spirito Santo sul cenacolo. La colombina andava in dono all'ultima sposa nobile, che la serbava in casa amorosamente. Ora lo spettacolo si continua, ma si rappresenta dalla piazza in apposito tempietto condotto alla maniera architettonica della chiesa, che vien messo davanti alla porta grande. La colombina rimane a disposizione del Presidente dell'Opera.

Fra gli altri diritti del Camarlingo è quello di prendere per la Fabbrica le sacre suppellettili dei Vescovi, alla loro morte. Alcuni camarlinghi ne hanno lasciata memoria scritta, come nella morte del Cardinale Sannesio nel 1627, del Cardinale Roccio nel 1681, e, nel 1715, allorchè venne a morte monsig. Vincenzo Degli Atti. Il conte Polidori allora camarlingo scrisse così: «Subito « spirato (Mons. Degli Atti) feci far inventario degli argenti e pa« ramenti sagri che secondo le bolle de' sommi Pontefici ed in « specie di quella di S. Pio V deve conseguire la nostra sagre« stia, come cose della cappella dei Vescovi defunti.... Fu trovata « nel suo cadavere una croce d'oro con sedici diamanti e sua « catenella parimente d'oro di peso tre oncie e cinque ottave, « un anello d'oro con un zaffiro e sedici diamantini attorno di « peso in tutto libbre 2 $^1/_2$ d'oro in oro valutato scudi sessanta, « una pianeta pavonazza recamata d'oro, ricchissima, con le dal« matiche compagne et una mitra bianca liscia, quali cose tutte « feci portare in Fabbrica, e consegnerò, a Dio piacendo, al mio « signor successore. Feci ancora portare in Fabrica il suo camiscio « nobile con un gran merletto d'oro da piedi etc. e la stola e ma« nipoli compagni alla pianeta » [1].

[1] Arch. dell'Op. *Memoriale* 1773, c. 21.

Al Saracinelli, successore del Polidori nell'anno appresso, il Capitolo contrastò il diritto di quelle suppellettili; ma ne raccolse sentenza contraria dalla Camera Apostolica con atto del 25 aprile 1716. La Fabbrica è tenuta fornire le suppellettili sacre ai vescovi per la cappella del palazzo.

Nel 1717 seguì la morte del cardinal Nuzzi, e il Camarlingo ricevette tre pianete e tre piviali compagni con due mitre preziose. Il nepote del Cardinale aggiunse in più una pianeta di lama d'argento con trina d'oro « in sgravio del materiale prestato dalla « Fabbrica per fare il catafalco ». Il marchese Elisei, erede del Vescovo di tal nome, ebbe lite con la Fabbrica per la successione degli spogli. Venuti ad una composizione, l'Opera rinunziò a quelli oggetti che il defunto Vescovo si avea procacciati con le rendite del vescovado di Bagnorea, dal quale era stato trasferito, e si ritenne gli altri.

§ 8. Nuova ed ultima trasformazione dell'ufficio della Fabbrica seguiva nel 1866, dopo un disegno di regolamento deliberato dal Consiglio comunale in seduta del 1° luglio 1864, e dopo altro disegno di regolamento proposto dal Sottoprefetto del Circondario e modificato dal Consiglio di Prefettura dell'Umbria. Il Consiglio di Stato diede il suo parere in adunanza del 1° decembre 1865, e sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia e dei culti, il re Vittorio Emanuele decretò il 2 decembre 1866 ventiquattro articoli del regolamento tuttora in vigore. Per questo decreto l'amministrazione dell'Opera è affidata ad una deputazione composta di un Presidente nominato dal Re sulla proposta del Ministro dei culti per quattro anni, di quattro consiglieri e di due supplenti eletti dal Consiglio comunale che si rinnovano per metà ogni biennio, scegliendoli fra quelli che hanno per legge le qualità di potere essere nominati consiglieri comunali (§ 1, 2, 3).

La Deputazione delibera a maggioranza di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre dei membri che la compongono. In caso di parità di voti, è prepon-

derante quello del presidente dell' adunanza. I supplenti non prendono parte alle deliberazioni, salvo in mancanza dei consiglieri effettivi (§ 5). Il più anziano dei consiglieri, e ad eguale anzianità il più vecchio, rappresenta il Presidente, se questi si troverà assente od impedito (§ 6). Il Presidente della Deputazione rappresenta l' Opera in giudizio, sia dessa attrice o convenuta. Spetta ad esso il fare tutti gli atti conservativi dei diritti dell'Opera. Spetta pure ad esso il curare l' esecuzione di tutte le deliberazioni della Deputazione e del Consiglio comunale, concernenti l'Opera, perchè siano munite, ove occorra, della opportuna approvazione (§ 7).

Appresso, una variazione fu portata al regolamento. La Commissione speciale creata con l'articolo 17 e seguenti del ridetto decreto fu disciolta, sostituendo con la Commissione conservatrice degli oggetti di belle arti e dei monumenti della provincia di Perugia, secondo le prescrizioni del decreto e della circolare del Ministero della pubblica istruzione del 21 luglio 1882. Il regio decreto dato a Roma il 29 giugno 1884 da re Umberto ordina che due o più membri della detta Commissione designati dal Prefetto presidente della medesima debbano in ciascun anno condursi ad Orvieto per esaminare i lavori di restauro eseguiti e tracciare con le opportune indicazioni tecniche quelli da eseguirsi in avvenire (§ 17). Essi consegnano i loro rilievi e le loro conclusioni sul già fatto e sul da farsi in doppio originale diretto al Prefetto che lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia e dei culti e a quello della istruzione pubblica, e comunicato in copia alla Deputazione del duomo, al Municipio ed al Sottoprefetto di Orvieto (§ 18). Ove si abbiano da praticare al duomo restauri straordinarî e di suprema importanza artistica, la Commissione conservatrice ne riferisce al Ministero della pubblica istruzione, il quale di consenso col Ministero di grazia e giustizia e dei culti dà gli opportuni provvedimenti (§ 20).

§ 9. Così fino al dì d'oggi il diritto del Comune sul governo dell'Opera, presso a poco, resta quello che era, salva la conces-

sione fatta dal Consiglio comunale sulla nomina del Presidente della Deputazione municipale; concessione che diminuisce in parte quella libertà che gli antichi si studiarono di difendere contro chiunque con le loro leggi validamente sostenute e dal governo dei Papi costantemente approvate. Ma se anco del tutto illeso fosse rimasto il diritto dell'amministrazione, una importante alterazione si recò sulla cosa amministrata. Quel patrimonio che dapprima il Comune destinò alla fabbrica della insigne mole; che col volgere dei secoli si andò aumentando per le donazioni, per i lasciti e per le elemosine; che coi tre feudi di Prodo, della Sala e di Benano rappresentò una parte della fortuna delle famiglie storiche e più illustri di Orvieto, oggi è andato disperso. Una legge del 1866 ordinava che fossero convertiti tutti i beni immobili delle fabbricerie, mediante iscrizione di una rendita del cinque per cento del consolidato italiano, uguale alla rendita dei beni accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta. Il regio demanio, applicando la disposizione di legge anche sull'Opera del duomo di Orvieto, nel settembre 1871 prendeva possesso dei beni per convertirli in rendita del debito pubblico. Non valse provata davanti alla giustizia dei tribunali la Fabbrica di Orvieto essere laicale, il tempio monumentale, la destinazione dei beni tutta vôlta al compimento, alla conservazione e al riparo delle opere d'arte. La ragione inesorabile del fisco italiano compì quello che nei tempi scorsi, anche nei più procellosi e malaugurati, nessuno osò giammai: e ciò che fu salvo alla rapina del governo francese, il quale se indemaniò i beni ecclesiastici e le manimorte, non distese le mani sul patrimonio dell'Opera di Orvieto, dalla legge nazionale non andò rispettato, lasciando, per così dire, un giorno, in mezzo alla ventura un monumento, gloria non meno della città, che della nazione. Il patrimonio fu venduto per L. 840,879.32, e all'Opera fu accordata la rendita lorda di L. 37,603.90.

§ 10. Ma giustizia vuole che si accenni alle speciali benemerenze che l'Opera del Duomo si è guadagnata dai governi. Non ripeterò le larghezze concesse da Niccolò IV, da Bonifacio VIII, gli immortali pontefici che dettero il primo impulso e i primi avanzamenti all'Opera; non le cure di Sisto IV, di Martino V, di Pio II, di Leone X, di Clemente VII, di Innocenzo XI e di Benedetto XIV.

Dirò invece come essa tirata al suo massimo fine, in sullo scorcio del secolo passato avesse grande bisogno di aiuto per riparare ai danni cagionati nel tempio dai fulmini che vi caddero sopra con spaventevole minaccia di rovina. Il pontefice Pio VI nel 1784 concesse a tal fine la facoltà al vescovo cardinale Antamori di creare tanti censi fino alla somma di trentamila scudi. E volendo che le rendíte ed entrate della Fabbrica non avessero punto a diminuire per questo, ordinò d'imporre sopra i beni del clero, tanto regolare quanto secolare della diocesi, una tassa annua per sopperire non solo al pagamento dei frutti, ma alla restituzione della sorte principale. Non tardò l'Antamori a porre ad effetto la concessione pontificia e levare la tassa sul clero; con questo però che il contingente della tassa fu determinato stabilmente fino dal primo momento, ed i censi furono creati in epoche successive, secondo stringeva il bisogno. Donde venne che la tassa imposta se suppliva al primario scopo del pagamento dei frutti, non lasciava avanzo per dimettere la sorte. I censi creati montarono alla somma di scudi 24,604. Succeduto al card. Antamori nel vescovado di Orvieto il cardinale Brancadori, ottenne nel 1802 dal pontefice Pio VII un altro breve che confermava ed ampliava le facoltà accordate dal suo predecessore, ingiungendo la stessa condizione, che la Fabbrica non patisse perdita alcuna nei suoi beni o diminuzione nelle sue entrate. Ma non poterono avere effetto le premurose sollecitudini del Brancadori; perchè non andò molto che egli passò all'arcivescovado di Fermo. Quindi sopravvennero le novità del 1809; il governo francese

usurpò i beni del clero e lasciò la Fabbrica sotto il peso dei censi e dei loro frutti correnti. Cinque anni dopo cessata l'occupazione francese, ripristinato il governo pontificio, non fu ottenuto un rimedio a quella calamità, per la quale la Fabbrica dopo aver pagato undicimila e centotrentatre scudi di frutti, rimaneva debitrice di arretrati per scudi tremilatrecentotrentadue, oltre la sorte dei censi. Le entrate non erano più bastanti a sostenere l'enorme peso. Il patrimonio rustico non ebbe per diciassette anni un alimento: la urbana proprietà deperiva: il culto della chiesa caduto in stato deplorevole. Gli altari, nei quali giornalmente solevano celebrarsi circa quaranta messe, erano privi di suppellettili sacre: sospeso fu il culto divino dopo le visite dei vescovi; il tempio minacciato, anzi a grandi passi avviato alla sua irreparabile rovina. L'acqua penetrava dai tetti; le mura erano impregnate di umidità; un cappellone cadente; due colonne provvisoriamente cerchiate di ferro per sospenderne la caduta; il pavimento in gran parte spezzato; gli architravi di marmo della facciata rimasti senza appoggio, per lo strapiombo delle sottoposte colonne, spinte in fuori dal rigonfiare dei muri infarciti dal filtro delle acque dei tetti; i mosaici con tanto dispendio risarciti quaranta anni indietro, ora distaccati e in parte caduti. Il pontefice Leone XII commosso dal quadro desolante di questo stato di cose elesse una commissione di cinque cittadini orvietani per avvisare ai mezzi più opportuni ed efficaci ad impedire la rovina minacciata del tempio: sospese i giudizi intentati contro l'amministrazione; sospese i sequestri da ogni parte promossi, e con rescritto del 13 giugno 1826 ordinò al card. Segretario di Stato « che si mettesse d' intelligenza col « card. Camarlingo, col card. Prefetto del buon governo e col « tesoriere generale per provvedere alla manutenzione necessaria « del monumento insigne della religione e delle arti » ; alle comunità della diocesi di Orvieto impose di corrispondere per dieci anni la somma di scudi 1500; accollò alla Camera apostolica il capitale del debito di ventimila scudi con tutti i frutti arretrati;

offrì i fondi della Camera in ipoteca per garanzia dell'accolto dei censi; liberò i fondi della Fabbrica stessa dal peso ipotecario assunto per garantirne il rimborso. Avevano ben ragione di dire gli amministratori del Duomo, che Leone XII aveva richiamato a nuova vita con le sue singolari beneficenze il patrio monumento. Nè bastarono le provvidenze accordate: ne aggiunse un' altra nuova. Trovandosi la cassa dello Stato soggetta ad impegni contratti a tutto l'anno 1828, non poteva dar principio al pagamento delle somme se non coll'anno successivo. Egli ordinò che a cominciare dagli anni 1827 e 1828 venissero somministrati mille scudi dall'erario, proseguendo senza interruzione per dieci anni da venire senza veruna diminuzione. « Fu un « tratto singolare (scriveva il card. Tesoriere) tutto proprio della « pietà e liberalità del Pontefice » ; ma anche, aggiungeremo noi, della protezione particolare del Tesoriere suo, che era il card. Guerrieri Gonzaga, strettamente legato con vincoli di sangue alla famiglia orvietana dei marchesi Gualterio e ad Orvieto, che egli soleva amare come sua seconda patria. Anche Gregorio XVI aprì il tesoro delle beneficenze per l'Opera, alla quale accordò con rescritto del 5 maggio 1838 per cinque anni l'aumento sulla dativa per l'annua somma di scudi 810; più, nel 1843, una sovvenzione di duemilaottocento scudi, oltre a tutti gli smalti donati per rifare i mosaici della facciata. Pio IX non mancò di sovvenire ai bisogni del monumento, e correndo là ove faceva più d'uopo il soccorrere, ordinò a sue spese che si ravvivassero le pitture murali ormai dai secoli svanite, della cappella del SS̃mo Corporale.

Finalmente il governo italiano non poteva di certo trascurare l'insigne edificio; e tuttochè stretto dalle dure esigenze dell'erario, fino dai primi anni del regno, contribuiva alle spese di restauro nel cornicione esterno della cappella della Madonna di S. Brizio e dell'altra del SS̃mo Corporale. Nel 1874 dichiarava il Duomo monumento nazionale, e nel 1879 concorreva alla spesa del tetto con una legge del Parlamento che autorizzò per questo la spesa

di L. 66, 933. 34; e incoraggiava il ristoramento di tutte le altre spese, le quali con rara perizia di arte e con sagace vigilanza di direzione vanno ridonando al bellissimo tempio le linee sue proprie, sciaguratamente guaste nei secoli XVII e XVIII con nuove e sovrapposte decorazioni disdicevoli al buon gusto antico. Le pareti delle navi minori ricoperte di stucchi e pitture condotte in una maniera troppo aliena dall'architettura del tempio; gli altari ornati sullo stile moderno; il tetto fradicio e cadente; le finestre coperte dalle tavole degli altari e chiuse da vetrate ignobili; una delle porte principali murata e nascosta; il coro mirabile di tarsie e commessi scomposto e sfasciato; i mosaici della facciata nei portali, nelle torri, nei frontoni disciolti e mancanti rendevano, fino a pochi anni or sono, meno dignitosa la chiesa, celandole quel carattere di alto sentimento religioso che le seppero dare i primi architetti. Per la qual cosa, tolti via gli stucchi che ingombravano le pareti, e levate le pitture, già guaste qua e là dall'umido che le corrodeva e macchiava, è riapparsa la sua tinta a zone bianche e nere, che i nostri, specialmente in Toscana, preferivano sempre, ad imitazione degli orientali, negli edifizi più nobili; il tetto è stato rinnovato nelle tre tettoie e colorito secondo gli antichi modelli di ornato e colori, opera veramente grandiosa e monumentale che onora chi la diresse e chi la compì; le finestre furono, in alto, nella gran nave, chiuse a vetri tondi veneziani e a rosette dipinte: nelle navi laterali, con tavolette di alabastro sulle piccole e sulle grandi, e in queste ultime, a cura e spese del Municipio, del Capitolo, dell'Opera, de' Vescovi ultimamente succedutisi nella sede orvietana e di alcuni privati cittadini, sono state sovrapposte vetrate a storie e figure di santi di gentile e aggraziata maniera che si conforma ai migliori esemplari del secolo XV e armonizza colla grande vetrata di tribuna che si va ristorando dove ha più sofferto i danni del tempo. La porta grande sul fianco della chiesa, chiamata già di Pusterola, riaperta con ornati e fregi di nobile e propria decorazione a marmi, ala-

bastrite, alabastri e a bronzo; le altre porte di fianco rifatte; gli stalli del coro novamente intarsiati e intagliati sull'andare antico. Di fuori, i cornicioni di travertino scolpiti da capo; i mosaici tutti riparati e ricomposti; il toro di bronzo che con immane caduta dall'alto del pilastro di facciata era andato in frantumi, pazientemente ricollegato e rimesso in piedi: ecco il lavoro di questi ultimi trent'anni compiuto da architetti, scultori, intagliatori, carpentieri e cesellatori orvietani. Di guisa che nel sesto centenario che ricorre quest'anno dalla fondazione della magnifica cattedrale, il pontefice regnante Leone XIII assai propriamente felicitava il fausto doppio avvenimento, cioè del tempio, dopo sei secoli, restaurato nell'anno stesso in che fu dapprima intrapreso. Epperò a lieto e buono augurio, indirizzato alla gloria di Dio e al bene degli orvietani, si degnava conferire i diritti e privilegi delle basiliche minori alla rinnovellata cattedrale, in cui sono impresse sì grandi orme della bontà di Dio e del genio umano; perocchè (egli dice), « come l'Aquinate e l'angelico S. Bo-« naventura *vi* celebrarono il miracolo vulsiniense di laudi più « che umane; così i grandi maestri *ivi* lo tramandarono alla im-« mortalità con le più meravigliose opere della mano »[1].

§ 11. Del conferimento di siffatto onore basilicale gli orvietani sanno grado alla venerata memoria del vescovo Ingami, che lo procacciò e l'ottenne a tutte sue spese, soddisfacendo al pubblico desiderio già espresso dal Capitolo e dal Consiglio comunale fin dall'anno 1820. Si aggiunge pertanto un nuovo privilegio spirituale ai molti, di che è decorata la chiesa: dei quali privilegi farò qui in fine qualche parola. I pontefici largheggiarono d'indulgenze; e cioè Niccola IV che negli anni 1289, 1290 e 1291 accordò quaranta giorni nelle solennità della Vergine e nelle sue ottave, nella dedicazione della chiesa di un anno e quaranta giorni, e uguale poi in ogni altro tempo per ciascuna visita alla catte-

[1] Arch. dell'Op., Breve di Leone XIII, del 29 gennaio 1889.

drale; poi Bonifacio VIII nel 1298 e nel 1299 parimenti di un anno e quaranta giorni per ciascuna visita; di un anno e altrettante quarantene nella prima domenica di ogni mese. Gregorio XI nel 1377 concesse nel *Corpus Domini* le indulgenze accordate dai sommi pontefici a quelli che visitano la Basilica Vaticana. Sisto IV accordò l'indulgenza plenaria nel 1477 a chi visiterà la cattedrale dai primi vesperi della vigilia a tutto il dì seguente della festa del *Corpus Domini.* In ciascun breve era ingiunta l'opera della elemosina per il mantenimento della chiesa; e perchè tutte le indulgenze con l'opera ingiunta della elemosina furono generalmente revocate da S. Pio V nell'anno 1567, così restarono abolite le predette indulgenze perpetue. Ne seguirono *ad septennium*, senza l'opera ingiunta dell'elemosina; ma Clemente XIV col breve dato ai 12 luglio 1774 concesse amplissime indulgenze perpetue: cioè di cento giorni in ciascun giorno dell'anno; plenaria in tutte le domeniche, in tutte le feste di N. S. e nelle feste principali della Madonna dai primi vesperi del giorno precedente fino al tramonto del sole del susseguente. Pio VI permise di poterle applicare tutte in suffragio dei trapassati. Indulgenza plenaria perpetua è accordata anche ai 29 giugno, festa de' SS. Pietro e Paolo e nelle feste dei dodici Apostoli, da applicarsi anche alle anime del purgatorio. Oltre queste indulgenze, la cattedrale gode la plenaria *ad septennium* nei giorni di S. Costanzo, di S. Giuseppe, di S. Pietro Parenzi, di S. Faustino e di S. Brizio, nel quinto venerdì di quaresima e ai 14 novembre, anniversario della consacrazione; l'indulgenza dei sette altari della Basilica Vaticana nella seconda domenica di ogni mese; quelle delle Stazioni ecc. Gregorio XIII con breve del 20 marzo 1577 istituì altare privilegiato quotidiano l'altare del S. Corporale, Clemente XIII con breve del 20 luglio 1762 quello di S. Maria della Stella, e Pio VI privilegiò l'altare della Madonna dei Raccomandati in due giorni della settimana e nel dì della commemorazione dei defunti.

La sacra Congregazione dei riti concesse nel giorno 23 settembre 1263 al Capitolo e clero della cattedrale di recitare sotto rito semidoppio l'uffizio e recitare la messa del SS. Sacramento in tutti i giovedì dell'anno, non impediti da uffizio di nove lezioni. Il medesimo indulto si estese ai 25 settembre 1723 al clero regolare e secolare della città coll'*annuit* di Benedetto XIII; e Benedetto XIV per breve dei 22 novembre 1741 a contemplazione della antichissima miracolosa immagine di S. Maria della Stella diede l'indulto a tutto il clero della città e diocesi di recitare nei sabati non impediti da uffizio di nove lezioni l'uffizio sotto rito semidoppio e celebrare la messa della Immacolata Concezione, tolti i sabbati della quaresima e dell'avvento e quei sabati, nei quali occorrono le vigilie. Anche la sacra Congregazione dei riti a dì 15 settembre 1742 concesse al clero secolare e regolare della città e diocesi di potere una volta al mese sotto rito semidoppio recitare l'uffizio e celebrare la messa del patrocinio di S. Giuseppe, protettore principale della città. Finalmente Clemente XIII a contemplazione del S. Corporale con decreto del dì 21 settembre 1765 diede l'indulto a tutto il clero di recitare sotto rito semidoppio l'uffizio e celebrare la messa del SS. Sacramento in tutti i giorni dell'ottava del *Corpus Domini*, traslati gli uffizi dei santi sotto rito doppio, eccettuando solamente, se occorressero, le feste sotto rito di prima e di seconda classe.

§ 12. Tante grazie conferite dai pontefici attestano non meno la sollecitudine della Santa Sede che la pietà degli orvietani; poichè per il tempo passato nessun'altra chiesa più della cattedrale si distingueva per frequenza di uffizi divini. In essa difatti si venera la insigne reliquia del S. Corporale, che richiamava ogni anno turbe di devoto popolo da varie parti, e la immagine della Madonna della Tavola, o di S. Brizio altrimenti detta, pur essa in grande onore per prodigî continui avvenuti.

Parlarono del miracolo del Corporale molti scrittori, come il Natali, Leonardo da Udine, il Gobellino, il Diestemio, il Tri-

temio, il Ribadeneira, il Panvinio, l'Alberti, il Maturo, lo Bzovio, il Ciaconio, il Capevaille, il Ferrari, il Lezzana, l'Ughelli, il Rinaldi, il Torelli, lo Spondano, il Papebrochio, il Berti, il Bottifango nella sua opera speciale intitolata *Bozza, ossia il Corporale Santissimo di Orvieto*, il Pennazzi nella sua opera intitolata: *Istoria del prodigio eucaristico di Bolsena* e l'abate Cozza-Luzi nel suo *Officium in festivitate Corporis Christi* e nella ristampa al Pennazzi.

Il miracolo, per il quale S. Tommaso e S. Bonaventura scrissero inni e cantici immortali, fu celebrato da varî pontefici, fra i quali Gregorio XI, Sisto IV e Leone XIII. Quattro vescovi orvietani compirono la recognizione dell'insigne reliquia, dapprima rimasta chiusa entro cassetta fino all'anno 1338 e occultata ai fedeli a tenore del canone 62 del Concilio Lateranense IV sotto Innocenzo III, per il quale le reliquie si dovevano conservare nascoste, e a tenore della legge canonica rinnovata in seguito dal Concilio provinciale di Colonia col seguente decreto: « Si « Hostia transformetur in cruentam carnem seu sanguinem appa« rentem, occultetur penitus et omnino iuxta traditionem iuris, « nec populo quomodolibet publicetur seu ostendatur ». Compiuto dopo il 1338 il prezioso tabernacolo di argento e smalti, a cura del vescovo Beltramo Monaldeschi, si collocò l'ostia, che è in più pezzi, in una teca di argento di figura lunga e la si ripose dentro lo stesso tabernacolo, coperta con due veli di seta, uno di color giallo e l'altro rosso, e sopra fu messa una grata d'argento con dodici ossi diafani, dappoi mutati in cristallo. La mattina della festa del *Corpus Domini*, sul far dell'alba, dalla cappella sua propria si pone sopra l'altar maggiore, donde si mena in processione per tutta la città, trasportato da quattro sacerdoti, come dai quattro leviti dell'antica legge si portava l'arca dell'alleanza.

Della immagine della Vergine della Tavola o di S. Brizio si parla nelle note allo Statuto. Cotesta bella tavola, giudicata di

mano greca, si vuole una delle più insigni immagini della Vergine. Nel suo altare, privilegiato quotidianamente, si canta ogni sabato solenne messa votiva, e sì nella sera del sabato che in ognuna delle sette feste principali della Madonna si cantano in musica le litanie.

Fino agli ultimi tempi, sessanta sacerdoti erano addetti al servizio del coro. Il Capitolo componevasi di sedici canonici con due dignità, l'arcidiacono e l'arciprete. Il suo stemma accampa l'agnello pasquale, quando da solo e quando unito coi due santi Giovan Battista e Costanzo. Per l'unione della badìa di S. Maria *in Silvis* ai beni del Capitolo, decora il suo stemma colla mitra abbaziale. Godono i canonici, per indulto apostolico, della cappa magna con pelliccia nell'inverno e nell'estate di seta, e vestono l'abito prelatizio colle insegne e prerogative dei protonotari apostolici partecipanti. Appresso ai canonici venivano dodici beneficiati, detti di massa, perchè avevano in comune le loro rendite, distinti coll'almuzia di pelle d'ossio in inverno e di seta cenerina nell'estate, col privilegio della cappa, come i beneficiati di S. Pietro di Roma. Seguivano trenta cappellani decorati coll'almuzia di panno violaceo. La cappella dei musici in abito clericale serve a tutti gli uffizi festivi, nonchè del giovedì e sabato. A capo di questo clero è il Vescovo che usava appellarsi conte di Pugliano e barone di Castelgiorgio e Meana, per il possesso avuto già de' tre feudi. Egli si distingue nelle funzioni di singolarissimi privilegi: siede in trono sotto baldacchino adorno di bandinelle di damasco, allaccia, come il Papa, col firmale il piviale ed espone nei pontificali cinque mitre preziose, oltre le due di uso.

Le prerogative non ordinarie della chiesa orvietana sono così un nobile corredo, assai dicevole alla maestà del santuario insigne, e allo splendore del monumento d'arte e di storia. In un tempio sì bello e grandioso, del quale già fu detto nel secolo XV « che fra tutte le chiese d'Italia a nessun altro andava secondo

« per ampiezza, per materia, per artificio, per forma » (Pio II nei Commentari), in un tempio nel suo genere unico al mondo, ogni cosa deve conformarsi a quel solenne carattere che esso ispira; perchè tutte le arti belle, le quali vi furono chiamate a ritrovo, altro ufficio non hanno se non di servire alla religione e al suo culto, magnificando la gloria di Dio nei più sublimi e più profondi suoi misteri; il mistero del Sacramento e il mistero della Vergine.

Orvieto, 13 novembre 1890, sesto centenario
dalla Fondazione del Duomo.

Luigi Fumi.

Al Card. Segretario di Stato, che si metta d'intelligenza col Card. Camerlengo, col Card. Prefetto del B. G. e col Nostro tesoriere Generale per provvedere alla manutenzione necessaria dell'intrascritto Monumento insigne della Religione e delle Arti. Die 13 Iulii 1826.

LEO PP. XII.

Signatum manu SSmi die et anno praedictis
C. Card. Guerrieri Gonzaga

Lo✠co Sigilli

Gratis per

Gli Amministratori della Fabbrica dell'insigne Duomo di Orvieto.

LIII. **1826, agosto 12** — *Leone XII accolla alla Camera il capitale di scudi 21,000 coi frutti arretrati, di che era debitrice la fabbrica* (Ivi).

Aderendo al nostro Rescritto de' 13 Luglio pp., ordiniamo che i censi imposti a carico della Fabbrica della Chiesa Cattedrale di Orvieto, nella somma capitale di circa scudi 21,000 sieno accollati alla Nostra Camera co' frutti arretrati e non pagati nel modo stabilito dal Nostro citato Rescritto. La nostra Camera però potrà far uso di tutte quelle ragioni qualunque contro i Creditori che avessero potuto competere alla Fabbrica stessa. Siccome poi i frutti de' detti Censi si pagavano col prodotto di una tassa di riparto sui L. L. Pii Benefici S. della Diocesi, dichiariamo che, quindi innanzi detta tassa debba soddisfarsi alla Camera Accollataria *a forma dei Brevi relativi.* In vista poi dell'onere che va colla presente disposizione ad accollarsi all'Erario, e delle altre risorse da Noi accordate alla Fabbrica, dichiariamo che per le somme da essa pagate in conto de' frutti arretrati de' detti Censi, niuna azione di rimborso le rimanga contro la Camera, la quale non potrà per tale titolo soffrire molestia alcuna.

La verificazione di tali Censi dovrà farsi da Monsig. Tesoriere Generale colle norme adottate dal Congresso del debito pubblico nella verificazione de' Censi accollati alla Camera, ed i loro frutti si pagheranno régolarmente in ogni trimestre col metodo delle Liste del Debito pubblico.

Colla presente accollazione poi s'intende che il Nostro Erario non debba andar soggetto, nè al presente, nè in avvenire, ad alcun' altra spesa per ristauri o manutenzione di detta Fabbrica. Resta in fine autorizzato lo stesso Monsig. Tesoriere a trattare e transigere co' Creditori, se lo troverà opportuno ed utile all'interesse della Camera; come pure è incaricato per garanzia dell'accollazione de' detti Censi d'ipotecare uno o più fondi della Nostra Camera di proporzionato valore per liberare i fondi della Fabbrica.

12 agosto 1826

LEO PP. XII

Concorda coll'originale
Giu. card. della Somaglia.

LIV. **1826, ottobre 6** — *Leone XII accorda il sussidio di scudi mille anche per gli anni 1827 e 1828* (Ivi).

Beatissimo padre

Gli amministratori della Fabbrica dell'Insigne Duomo di Orvieto, richiamato questo a nuova vita per le singolari beneficenze della Santità Vostra, ordinate con benigno Rescritto del *13 trascorso Luglio*, nuovamente prostrati ai piedi di Vostra Beatidudine espongono i più vivi sentimenti di ossequio e di gratitudine, a cui corrispondono in incredibil maniera quegli di tutti i loro Concittadini, come, avendo di già l'Emo Cardinale Prefetto del Buon Governo e Monsig. Tesoriere Generale data pronta esecuzione, in ciò che a ciascheduno si apparteneva, ai venerati comandi della Santità Vostra, altro ora non rimaneva al pieno adempimento del sullodato Rescritto del *13 Luglio* senonchè venisse stabilito il modo della prestazione di scudi diecimila in un decennio sulla Cassa del Camerlengato, allorchè l'Emo Segretario di Stato, che sebbene Egli nulla abbia da opporre sulle provvidenze già prese da Vostra Santità, tuttavia, trovandosi soggetta la detta Cassa ad impegni contratti a *tutto l'anno 1828*, non può essa sostenere, durante una tale epoca, verun altro peso, ma che lo potrà soltanto dal principio dell'*anno 1829.*

Siccome però attese le gravi ed istantanee necessità della loro Chiesa, è, appunto in questi primi anni, che gli Oratori hanno bisogno di maggior soccorso, quindi è, che con cuor tremante, ma coraggioso ad un tempo per la sperimentata liberalità della Santità Vostra, la supplicano a volersi degnare di dare compimento a sì grande opera, con ordinare, che per i due prossimi anni vengano somministrati anche a rate mensuali gli annui scudi mille dall'Erario pubblico, per conto di quelle quote che passa annualmente alla Cassa del Camerlengato, per rivalersene nella medesima negli anni susseguenti, in maniera però che la Fabbrica venga sempre a conseguire annualmente gli scudi mille senza veruna diminuzione, e per anni dieci incominciando dal prossimo anno 1827.

Che della grazia *ecc.*

Alla Santità di N. S.
Papa Leone XII
felicemente Regnante

Si accorda a termine della petizione, e a Monsig. Tesoriere per la esecuzione, concertandosi col Cardinal Camerlengo.

6 8bre 1826

LEO PP. XII.

Signatum manu SSmi die et anno praedictis

Gratis C. Card. Guerrieri Gonzaga

Lo✠co Sigilli

Gli Amministratori della Fabbrica del Duomo di Orvieto.

LV. **1838, maggio 5** — *Gregorio XVI protrae per un quinquennio la tassa di scudi 800 a favore della fabbrica* (Ivi).

Beatissimo Padre

La Congregazione Amministrativa della R. Fabrica di S. Maria della Stella di Orvieto prostrata ai piedi della S. V. rappresenta con tutto l'ossequio che ha potuto finora eseguire in gran parte i restauri di quel magnifico tempio e specialmente de' mosaici della Facciata, perchè oltre le ordinarie rendite della Fabbrica si ottenne dalla S. M. di Leone XII e una generosa sovvenzione in danaro e un aumento sulla Dativa Reale dei beni della diocesi Orvietana di scudi annui 1500 per un decennio. Rimane però ancora a farsi molto lavoro, e particolarmente a restaurare il grande Triangolo mosaico nella parte superiore della facciata. A fine perciò di vedere coronata l'opera, la detta Congregazione Amministrativa con tutta l'effusione del cuore implora dalla innata bontà e clemenza della S. V. che almeno per un quinquennio abbia luogo l'aumento della Dativa per l'annua somma di scudi 800, che sarebbe circa la metà dell'aumento primiero; così restringendosi simil tassa a pochi baiocchi per ogni cento scudi d'estimo e divenendo quasi insensibile, si otterrebbe l'intento senza aggravio e molestia della popolazione, alla quale, per altra parte, sta tanto a cuore la conservazione e il decoro della bellissima Chiesa Cattedrale di Orvieto.

Che *ecc. ecc.*

Al di fuori:

Alla Santità di N. S.
Papa Gregorio XVI

5 Maggio 1838
Dall'Udienza di N. S.

Annuendo all'istanza il S. Padre ha benignamente concesso che per *un quinquennio* si continui l'esigenza della tassa, di cui ecc. limitatamente però all'annua somma *di scudi ottocento (800)*, osservate le già stabilite prescrizioni per l'erogazione e per l'analogo rendiconto.

A. D. Card. Gamberini

per

La Congregazione Amministrativa della
Rev. Fabrica di S. Maria della Stella di
Orvieto

LVI. **1889, gennaio 29** — *Leone papa XIII erige a Basilica minore la chiesa Cattedrale* (Ivi).

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Vetus in Apostolicam Sedem meritorum laus, quam multis in rebus populus Urbiventanus sibi comparavit, et celebrata omnium sermone templi principis nobilitas et sanctitas, tantum apud Nos commendationis habent, ut non parum diligamus quaecumque ad augendum aliqua ratione valent et templi splendorem et urbis. Profecto non sumus immemores, aevo intestinis odiis et internecionibus infausto, Romanos Pontifices, non magis externis hostibus, quam domesticis laborantes, saepe Urbiventum confugisse, atque ibi haud ita paullum saepe esse commoratos: ea enim urbs in saxeum montem edita, vel ipsa loci natura contra hospites incursus erat iis temporibus firmissimum munimentum. Urbiventi, ut aliquid de templo commemoremus, quum consisteret Decessor Noster Urbanus IV, in proximo Vulsinii oppido divinitus accidit, ut in manibus perlitantis sacerdotis tantum ex se divina Hostia eliceret funderetque sanguinis, ut eo sacra in altari supellex non leviter aspergeretur. Res quidem nota est et saeculorum praedicatione illustris. Tum vero dicitur voluntate nutuque eiusdem Pontificis factum esse, ut sacrum Corporale prope adhuc Christi Sanguine madens, Vulsinio Urbiventum transferretur. Moti pietate cives anno fere quinto et vigesimo postquam sanctissimas eas reliquias adepti sunt, in editiori urbis loco, duabus sacris aedibus deletis, novi templi fundamenta iecerunt. Anno, qui consequutus est, nimirum MCCXC, Nicolaus IV, Pontifex Maximus, positis iam fundamentis, in iis auspicalem lapidem rite collocavit. Opportune obtigit, ut civibus par constantia in opere efficiendo et navando esset ac fuerat alacritas in incipiendo. Neque vero defuere caussae, cur aedificium tantae molis, tam singularis artificii faustis incrementis celeriter augeretur. Ex eo enim quod Summi Pontifices Urbiventi saepe diversarentur, illud civitas habuit commodi, ut non modo ab advenis et omne genus negotiatoribus celebraretur, sed etiam magni nominis opifices exciperet, cupidos in hospitali Pontificum Romanorum sede habere domicilium; qui quidem in templo laboribus suis nobilitando ita certarunt, ut non pauca artium prodigia reliquerint admiratione posteritatis dignissima. Templo felici molitione adiecta est frons gothico artificio renidens, in tria cacumina fastigata cum turribus intermediis, in quibus velut in specula positi ad custodiam urbis, beati coelites sublimes omnia supereminent. Atque ita perfectum est illustre illud avitae pietatis monumentum, quod Apelleis luminibus illustravit Angelicus, et tot summi aedificandi, pingendi, sculpendi artifices splendidissimo cultu exornarunt. Quapropter sicut Thomas Aquinas et Bonaventura angelico potius quam humano praeconio Vulsiniense miraculum celebrarunt, ita magni opifices mirabilibus operibus manufactis idem ipsum immortalitati commendarunt. Verum in tanta rerum magnificentia minime de-

siderata est et Romanorum Pontificum et Urbiventanae Ecclesiae Antistitum providentia et liberalitas. Sane constat Tramum Monaldensem Episcopum, uti honestior thesaurus condita haberet Iesu Christi sanguine respersa lintea, ea in arca affabre facta, argentea quatercentum pondo, asservanda curavit. Summi vero Pontifices, nominatim Bonifacius VIII, qui, aede dedicata, primum in ea sacris operatus est, Pius II et Benedictus XIV, huiusmodi templum singularibus honoribus et muneribus auxerunt. Neque praetereundum est, nostris temporibus Summos Pontifices Pium VII, Leonem XII et Gregorium XVI, Decessores Nostros, quum tale monumentum servari incolume voluissent, musiva quae extant in fronte, restitui, et damna, quae ex aetate erant, reparari decrevisse. Quibus omnibus e rebus, quum nuper Urbiventanus clerus et populus humiles ad Nos preces admoverint, ut memoratam sacram aedem, Cathedralis titulo insignem, ad Basilicae Minoris dignitatem evehere velimus, Nos benigne respondendum eorum optatis votisque adnuendum censuimus. Id vero eo libentius facimus, quo opportunius videtur contingere. Quum enim interius templum ad veterem formae speciem revocari iamdudum coeptum sit, nunc vero extrema manus iam operi accedat, illic, ut Nobis significatum est, solemnia apparantur ad faustitatem celebrandam duplicis eventus: scilicet templum illud eodem ipso anno, sex intercedentibus saeculis, feliciter tum inchoatum, tum restitutum. Quare quod bonum faustumque sit et Dei gloriae et Urbiventanorum saluti bene vertat, Nos postulante etiam venerabili fratre Iosepho Ingami episcopo urbiventano, et suffragante dilecto filio Nostro S. R. E. presbytero Cardinali Bianchi Sacrorum Rituum Congregationis Praefecto, omnes et singulos, quibus hae litterae favent a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis quovismodo vel causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, supradictam aedem Deiparae sacram in Basilicam Minorem Apostolica auctoritate Nostra erigimus, eique omnia et singula iura ac privilegia concedimus, quibus aliae Minores Basilicae utuntur fruuntur. Decernentes has litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat plenissime suffragari, sicque per quoscumque iudices Ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere; atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter et ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis coeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo piscatoris die XXIX Ianuarii MDCCCLXXXIX, pontificatus Nostri anno undecimo.

Pro domino Card. Ledochówscki
T. Fausti Substitut.

Gregori

APPENDICE

1297, novembre 3 — *Bonifacio VIII cede il monastero dell'abbadia di s. Maria* in Silva *al vescovo e al Capitolo* (Arch. del Capitolo, perg.).

Bonifacius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Episcopo et dilectis filiis archipresbytero et Capitulo urbevetano salutem et apostolicam benedictionem.

Urbevetanam Ecclesiam, que veluti filia benedictionis et gratie se dudum Apostolice Sedi devotam semper exhibuit et fidelem et continuatis laudabilibus studiis exibere non desinit favoribus prosequentes uberibus, eamque gerentes in visceribus charitatis opem libenter impertimur et operam dicteque Sedis partes adiicimus, ut ad Dei laudem et gloriam ac beate Virginis Matris sue, in cuius honore dicta Ecclesia fundata dinoscitur, status eius honoris et commodi votiva suscipiat incrementa. Sane considerantes attentius quod prefata Ecclesia, inter ceteras, quas circumposite regionis limes includit, multe nobilitatis insigniis decoratur, quodque in ea devotis et sedulis studiis divina obsequia exercentur, pensantes etiam quod Ecclesia ipsa iuxta sui status decentiam fructus, proventus et redditus non obtinet congruentes, quodve solemnis etiam et operosa eiusdem Ecclesie fabrica, quam pie et laudande sollicitudinis studio inchoastis, multitudinem exigit expensarum, ad quarum supportanda onera proprie vobis non suppetunt facultates, dignum duximus Deoque acceptum iurique consonum arbitramur, ut circa vos et eandem Ecclesiam apostolice liberalitatis munificentiam extendamus.

Cum itaque, sicut habetur fide digna et nostris iam pluries auribus inculcata relatio et ex ipsa facti evidentia innotescit, monasterium sancte Marie in Silva Camaldulensis ordinis Urbevetane diocesis nunc abbatis regimine destitutum, quod anteactis temporibus florere in spiritualibus et temporalibus consuevit, per incuriam et negligentiam personarum hactenus in ipso degentium tam in capite, quam in membris noscatur non modicum deformatum, et quasi continue status eius dispendia minorationis incurrat, nos intendentes super hoc congrue provisionis adhibere remedium dicteque fabrice opportunum subsidium impertiri, ac vos et eandem Ecclesiam favore prosequi gratioso, prefatum monasterium cum omnibus iuribus, membris et pertinentiis suis ubilibet constitutis, vobis tam in vestrum subsidium, quam fabrice supradicte, non obstante quod de Abbatia eiusdem monasterii inter dilectos filios Severinum, qui eam dicitur detinere occupatam, et Petrum eiusdem Camaldulensis ordinis in Romana Curia questio ventilatur, auctoritate apostolica in perpetuum de gratia concedimus speciali. Volumus autem, quod medietas fructuum,

reddituum et proventuum monasterii, membrorum, iurium et pertinentiarum predictarum usque ad quinquennium a data presentium numerandum, in eiusdem opus fabrice convertatur, quodque ex tunc fructus, redditus et proventus eosdem vestris possitis usibus applicare, inter vos annis singulis dividendos, te, frater Episcope, partem ipsorum dimidiam, reliquam vero vobis, filii Capitulum, percepturis, reservata de illis monachis in monasterio supradicto morantibus, quamdiu vixerint, congrua portione, de qua commode valeant substentari; quodque in prefata Urbevetana Ecclesia quatuor cappellas perpetuas construi faciatis et totidem cappellanos idoneos instituatis in eisdem perpetuo in ipsa Ecclesia in divinis officiis servituros.

Nos enim ex nunc irritum et inane decernimus, si secus super premissis a quoquam contigerit attentari. Ceterum per concessionem huiusmodi per nos vobis factam nolumus veris monasterii memorati patronis, si qui forte noscuntur, in iis, que ipsis in Collegiatis Ecclesiis iura permittuntur, aliquod preiudicium generari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis et constitutionis infringere vel ei auso temerario contraire. Si quis autem hoc attemptari presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Bulseni tertio nonas novembris pontificatus nostri anno tertio.

VIII.

SERIE DEGLI OFFICIALI DELL'OPERA

1291. Fr. Pietro di Giovanni Benassai, *Camerlingo.*
Corrado Monaldeschi, *Soprast.*
Vanni della Greca, *id.*
1292. Pietro di Ranieri [« Semblanze » ?] *Procuratore* « murecci b. Marie ».
1293. Pietro Sobastri, *Cam.*
» Fr. Pietro Benassaia, *Cam.*
1295. Fr. Biagio, *Cam.*
1297. Corrado Monaldeschi, *Soprast.*
Simone di Ranieri
(o Sinibaldo de' Beccari?), *id.*
1299. Fr. Oddone, *Cam.*
1300. Fr. Benvegnate, *Soprastante.*
1315. Bonuccio di Fredo, *Cam.*
1317. Vanne di Masseo, *Soprastante.*
Ranieri di Zaccaria, *id.*
Nino di Guido di Berardino, *id.*
Cola di Berardino Nasi, *id.*
1318. Fuccio di Gimondo.
1321.-1324. Domenico di Barto di Bernardino.
1325.-1327. Domenico di Barto di Bernardino e Giano di M. Scagno.
1328. Ugolino.
1329. Monaldo di Giannuzzo.
1330. Monaldo Monaldeschi.
1331. Laviello.
1332.-1333. Pepuccio di Angelo di Pepo Rossi.
1334.-1336. Giacomo di Pietro Vitale e Vanni di Buzio.
1337. Giacomo di Pietro Vitali.
1338. Lemno di Vanni Buzio.
1339. Meco di Giovanni Rufini.
1341.-1345. Lemno di Vanni Buzio.
1345. Pandolfuccio di Giovanni.
1346. Stefano Saracini.
1347. Monaldo di Giannuzzo.
1348. Domenico Rufini e
Giovanni Leonardi.
1349. Nerino di Iannuzzo Avveduti e
Vanne Leonardi.
1350. Agnolo Tommasi.
1351. Vannuccio di Nerino.
1352. Meo Vanni di Pietro Alberici.
1353. Agneluccio di Pietro Lodi.
1354. Meo Scagni.
1355. Antonio di Pietro Ghezzi.
1356. Meuccio di Giannuccio.
1357. Paoluccio di Vannuccio Spinazzi.
1358. Giacomo e Neri di Buzio e
Pietro Benincasa.
1359. Nerino di Agnolo Manetti e
Vanne Leonardi.
1360. Giacomo Iacobuzzi e
Guidetto Vanni.
1361. Lorenzo Luzi,
Giannotto di Meo Simoncelli e
Ceccarello Cioli.
1362. Leonardo Sertei.
1363. Paoluccio di Vannuccio Spinazzi,
Tinozzo Luzi e
Ceccarello Cioia.
1364. Lorenzo Peri e
Paoluccio di Iacobello Magalotti.
1365. Loddo di m. Stabile e
Giacomo Iacobuzzi.
1366. Ambrogio Pietrucca mercante, e
Neri Buzi di Pietro Benincasa.
1367. Stefano de' Saraceni,
Lorenzo Luzi e
Meo Vanni di Pietro Alberici.
1368. Ceccarello Cobuzzi e
Giannotto di Meio Simoncelli.
1369. Pietro Covelli.

1370. Mattia di Vanni Ranuccioli.
1371.
1372. Ugolino Guidetti.
1373. Tommaso di Marino e
Pietro di Paolo Rusticucci.
1374. Matteo di Meco e
Antonio di Teo.
1375. Fasciolo di Monalduccio e
Francesco Buzi.
1376. Pietro di Paolo Rusticucci e
Leonardo di Ser Teo.
1377. Pietro Covelli.
1378. Mattio di Vanne Ranuccioli e
Francesco Buzi.
1379. Agneluccio di Pietro di Loddo.
1380. Andreuccio di Fasciolo e
Lippo di Meio Alberici.
1381. Antonio Ciola e
Andreuccio pred.°
1382. Tommaso Marini.
1383. Andreuccio di Fasciolo.
1384. Francesco di Buzio.
1385. Ceccarello di Coluccio.
1386. Leonardo di Ser Teo e
Bartolomeo di Vannuccio.
1387. Pietro di Cola di Guccio e
Lorenzo di Luzio Vaschiensi.
1388. Luca di m. Francesco.
1389. Francesco di Buzio e
Simonetto di Guido Magalotti.
1390. Leonardo di m. Romano.
1391. Santuccio di Menicuccio di m. Viviano.
1392. Tommaso Ghezzi.
1393. Giovanni di Agnèluccio.
1394. Buzio di Agnolo e
Angelo di Agneluccio.
1395. Minoccio di Stefano.
1396. Ceccarello di Cobuccio.
1397. Leonardo di m. Romano.
1398. Tommasuccio di Agneluccio.
1399. Martino di Menicuccio,
Stefano di Monaldo Magalotti e
M. Angelo.
1400. Pietro di Nicolao di Boccio.
1401. Agnolo di Tizio e
Giusto di Mascio.
1402. Lorenzo di Luzio.
1403. Niccolò di Benedetto mercante.
1404. Pietro di Simonetto Magalotti.
1405. Pancrazio di Luzio e
M. Meco di Ventura.
1406. Simone di Ugolino di Nallo di Tizio.
1407. Giannuccio di Meo Simoncelli e
Pietro di Simonetto Magalotti.
1408. Giovanni di Simonetto Magalotti e
Pietro Tomassuccio.
1409. Antonio di Ceccarello e
Arrigo di Lippo Alberici.
1410. Giovanni di Leonardo e
Simone di Angelo Tiri.
1411. Pietro di Tinozio e
Niccolò di Benedetto mercante.
1412. Pietro di Canaruccio.
1413. Simone di Ugolino Natti e
Giacomo di Nicolao Buzi.
1414. Agnolo di Francesco Buzi e
Guglielmo di Giannuccio.
1415. Bartolomeo Cobuzio.
1416. Lorenzo di Nicola.
1417. Giorgio di Iaco Vaschiense e
Giusto Masci.
1418. Bartolomeo e Guglielmo di Giovanni Giannuzzi.
1419. Matteo di Pietruccio di Teo.
1420. Monaldo di Giovanni di Nicola,
Pietro di Zenobio e
Pietro di Stefano di Giov. di Barto.
1421. Gregorio di Giacomo di Luzio Vaschiense e
Angelo di Francesco Buzi.
1422. Pietro Tommasuccio,
Iacobuccio di Ventura e
Monaldo di Fasciolo.
1423. Giusto Mosci e
Cola di Ceccarello di Giovanni.
1424. Giacomo di Buccio di Giovenale.
1425. Driante di Bartolomeo.
1426. Antonio di Egidiuccio e
Bartolomeo di Matteo mercante.
1427. Giacomo di Cobuccio e
Agnolo di Francesco di Buccio.
1428. Giannuccio di Cristoforo di Giovanni Giannuccio e
Andreuccio di Cristoforo di Berto.

1429. Guglielmo di Giov. Giannuccio e Andrea di Giovanni mercante.
1430. Francesco di Bartolomeo di Matteo e
Angelo di Luca di m. Francesco.
1431. Biagio di Giacomo e
Domenico di Santuccio.
1432. Giannuccio di Cristoforo e
Pietro Giacobuzio.
1433. Giacomo di Cola.
1434. Bartolommeo di Matteo.
1435. Giacomo di Giovanni Mancini e
Ligo Mancini.
1436. Giacomo Benzi e
Giacobuzio Ventura.
1437. Pietro Paolo Leonori e
Leonardo di Giovanni Mancini.
1438. Simone di Lodovico de' Magalotti e
Angelo di Iacopo Tolli.
1439.-1441. Giacomo Cristofori.
1442. Oriente Bartolomeo degli Orienti.
1443. Giordano Francesco Buzio de' Miscini e
Pietro Mei.
1444. Pietro Mei.
1445. Francesco Bartolomeo e
Pietro Mei dei Briganti.
1446. Pietro Giacobuzio.
1447.-1448. Pietro Giacobuzio.
1449. Pietro Mei de' Briganti.
1450.-1451. Pietruccio di Matteo de Nebula.
1452. Sebastiano di Domenico.
1453. Cola di Cataluccio.
1454. Pietro Giacobuzio e
Francesco di Giov. di Alessandro.
1455. Giorgio d'Oriente degli Orienti.
1456.-1457. Cristoforo Giacobuzio.
1458. Giannuccio di Cristoforo de' Giannuzzi.
1459. Leonardo di Cola di m. Pietro e
Marigno de' Briganti.
1460.-1461. Pietro di Giovanni Andrea.
1462. Sebastiano di Domenico de' Giannuzzi.
1463. Giannuccio di Cristoforo de' Giannuzzi.
1464. Pietro Paolo de' Briganti.
1465.-1466. Giovanni di Alessandro.
1467. Antonio di Matteo Petruccio de Nebula.
1468.-1469. Antonio Simoncelli e
Gregorio di Paolo.
1470. Giannuccio di Cristoforo de' Giannuzzi.
1471. Bernardino.
1472. Bonserino di Timeo de' Bonserini.
1473. Agapito di Francesco.
1474. Giorgio di Oriente degli Orienti.
1475. Giannotto Simoncelli e
Giovanni di Lodovico Benincasa.
1476. Pietro Paolo di Giacomo Mattei.
1477. Giannotto Simoncelli.
1478. Antonio Simoncelli.
1479. Sensato de' Sensati.
1480. Antonio Simoncelli.
1481. Sensato de' Sensati.
1482.-1483. Giorgio d'Oriente degli Orienti.
1484. Baldassarre de' Leonardelli.
1485.-1486. Nisio di Ser Monaldo Alberici.
1487. Giovanni di m. Cecco de' Mancini.
1488. Giovanni di Lodovico Benincasa.
1489.-1490. Antonio Simoncelli.
1491. Bernardino di Cristoforo.
1492. Pietro di Stefano Albani.
1493. Ippolito di Girolamo di Ser Monaldo.
1494. Buzio di Iacopo de' Missini.
1495. Vincenzo Ottaviano de' Febei.
1496. Tommaso de' Clementini.
1497. Senso de' Sensati.
1498.-1500. Giovanni di Bernarbeo de' Gualterî.
1501. Tiberio di Nicola Saracinelli.
1502.-1503. Tommaso Clementini.
1504. Giulio di Nerino degli Avveduti.

1505. } 1506. } Alessandro Liliuzzi.
1507. } 1509. } Pace di Luca de Nebula.
1510. } 1513. } Placido di Oddo di Romano.
1514. Iacopo di Buzio de' Missini.
1515 Domenico di Michelangelo Serafini.
1516. Vittorio de' Fascioli.
1517. } 1519. } Basilio Bonserini.
1520. Iacopo di Buzio de' Missini.
1521. } 1522. } Niccola di Angelo Benincasa.
1523. Pietro di Vincenzo Bonserini.
1524. Girolamo Petrucci.
1525. Iacopo di Buzio de' Missini.
1526. Giov. Batt. di Francesco Saracinelli.
1527. } 1528. } Giovanni di Bernabeo de' Gualtieri.
1529. Egidio Palamoni.
1530. Tiberio Saracinelli.
1531. } 1532. } Angelo di Domenico Febei.
1533. } 1535. } Bernardino Lattanzi.
1536. } 1539. } Tradito Mirabottini.
1540. } 1541. } Camillo Saracinelli.
1542. Cesare Magalotti.
1543. Bernardino Lattanzi.
1544. } 1545. } Gentil Pandolfo Magalotti.
1546. Polidoro de' Polidori.
1547. } 1548. } Bernardino Lattanzi.
1549. Giulio Duranti.
1550. Giov. Batt. Marabottini.
1551. Francesco Aviamonzi.
1552. Giovanni Mancini.
1553. Francesco Magoni.
1554. Enrico Alberici.
1555. Marco Guidoni.
1556. Giannotto Simoncelli.
1557. Iacopo di Filippo Vaschiensi.
1558. Tradito Marabottini.
1559. Polidoro de' Polidori.
1560. Vincenzo di Ottaviano Febei.
1561. Nerino Vaschiensi.
1562. Angelo Avveduti.
1563. Gualterio de' Gualtieri.
1564. Girolamo Bottifango.
1565. Lattanzio Lattanzi.
1566. Giovanni Petrucci.
1567. Ascanio Benincasa.
1568. } 1569. } Aurelio Avveduti.
1570. Pietro Mancini.
1571. } 1573. } Silvio Bisenzi.
1574. Ascanio Aviamonzi.
1575. Monaldo Monaldeschi.
1576. Giuseppe Guidoni.
1577. } 1578. } Silvio Bisenzi.
1579. Marc' Antonio Benincasa.
1580. Bernardino Saracinelli.
1581. Curzio Saracinelli.
1582. } 1583. } Silvio Bisenzi.
1584. Felice Marabottini.
1585. Girolamo Magoni.
1586. Valeriano Monaldeschi.
1587. Rufino de' Rufini.
1588. Bartolommeo Orienti.
1589. Simoncello del Monte.
1590. Vincenzo Buzzi.
1591. Monaldo Monaldeschi.
1592. Cornelio Clementini.
1593. Bernardino Lattanzi.
1594. Curzio Saracinelli.
1595. } 1599. } Cipriano Saracinelli.
1598. Angelo Avveduti.
1599. } 1600. } Tiberio Simoncelli.
1601. } 1602. } Filippo Marabottini.
1603. Leandro Mazzocchi.
1604. Sforza Marabottini.
1605. Raffaele Gualtieri.
1606. Luca Polidori.
1607. Raffaele Gualtieri.
1608. Nicola Monaldeschi.

1609. Giuseppe Miscinelli.
1610.
1611. Vespasiano Avveduti.
1612. Raffaele Gualtieri.
1613. Pietro Albani poi Bisenzi.
1614. Giannello Simoncelli.
1615. Francesco de' Baschi.
1616. Sforza Marabottini.
1617. Antioco Orienti.
1618. Angelo Avvedutt.
1619. Girolamo Polidori.
1620. Francesco Missini.
1621. Muzio Avveduti.
1622. Angelo Orienti.
1623. Guido Bisenzi.
1624.
1625. Angelo Avveduti.
1626. Vespasiano Avveduti.
1627. Vincenzo Febei.
1628. Fisimbo Marabottini.
1629. Giuseppe Miscinelli.
1630. Muzio Mazzocchi.
1631. Giov. Batt. Clementini.
1632. Fisimbo Marabottini.
1633. Vincenzo Monaldeschi.
1634. Pietro Aviamonzi.
1635. Bernardino Saracinelli.
1536. Scipione Magalotti.
1637. Trivulzio Gualtieri.
1638. Monaldo Missini.
1639. Leone Alberici.
1640. Alessandro Marsciano.
1641. Dardano Marabottini.
1642. Giov. Batt. Polidori.
1643. Federico Valenti.
1644. Roberto Cunino.
1645.
1646. Pietro Aviamonzi.
1647. Francesco Saracinelli.
1648. Filidio Marabottini.
1649. Marco Guidoni.
1650.
1651. Alessandro Avveduti.
1652. Fisimbo Marabottini.
1653. Federico Valenti.
1654. Aurelio Avveduti.
1655. Stanislao Gualtieri.
1656. Monaldo Missini.
1657. Bonaventura Orienti.
1658. Ettore Monaldeschi.
1659. Filidio Marabottini.
1660. Pantaleone Saracinelli.
1661. Ottavio Palazzi.
1662. Giuseppe Alberici.
1663. Ascanio Polidori.
1664. Bonaventura Orienti.
1665. Niccolò di Marsciano.
1666.
1667. Alessandro Avveduti.
1668.
1669. Severino Missini.
1670. Gualterio Gualtieri.
1671. Paolo Antonio Monaldeschi.
1672. Pantaleone Saracinelli.
1673. Giulio Febei.
1674.
1675. Gualterio Gualtieri.
1676. Giuseppe Ardiccioni.
1677. Giov. Batt. Febei.
1678. Giuseppe Aviamonzi.
1679. Giovan Marcello Tarugi.
1680. Leone Alberici.
1681. Giovan Domenico Bucciotti.
1682. Vincenzo Febei.
1683. Bonaventura Orienti.
1684. Anton Felice Saracinelli.
1685.
1686. Leone Alberici.
1687. Girolamo Mazzocchi.
1688. Tommaso Alberici.
1689. Girolamo Mazzocchi.
1690. Arcangelo Palazzi.
1691.
1692. Pietro Aviamonzi.
1693. Giov. Batt. Febei.
1694. Angelo Avveduti.
1695. Benedetto Saracinelli.
1696.
1697. Gualterio Gualtieri.
1698. Giov. Batt. Febei.
1699. Tommaso Alberici.
1700.
1701. Agazio Saracinelli.
1702. Filidio Marabottini.
1703. Giov. Batt. Febei.
1704. Giov. Batt. Gualtieri.

1705. Marcello Tarugi.
1706. Giov. Batt. Ravizza.
1707. Francesco Maria Febei.
1708. Carlo Saracinelli.
1709. Ranuccio Polidori.
1710.-1711. Monaldo Aureli.
1712. Angelo Febei.
1713.-1715. Tommaso Polidori.
1716.-1717. Carlo Saracinelli.
1718.-1719. Angelo Febei.
1720. Giov. Batt. Negroni,
1721. Angelo Febei.
1722.-1723. Giuseppe Ravizza.
1724. Oreste Mazzocchi.
1725. Marcello Tarugi.
1726.-1727. Domenico Valenti.
1728.-1730. Domenico Lattanzi.
1731.-1733. Giuseppe Alberici.
1734.-1736. Oreste Miscinelli già Mazzocchi.
1737.-1739. Domenico Lattanzi.
1740. Leandro Miscinelli già Mazzocchi.
1741. Pantaleone Saracinelli.
1742. Luca Polidori.
1743. Giuseppe Alberici.
1744.-1745. Giuseppe Febei.
1746.-1748. Ottavio Palazzi.
1749. Romano Avramonzi.
1750.-1753. Giuseppe Febei.
1754. Ottavio Palazzi.
1755.-1757. Giov. Batt. Febei.
1758.-1760. Leandro Mazzocchi.
1761. Francesco Vaggi.
1763. Giuseppe Vaggi.
1764.-1766. Federico Valenti.
1767.-1769. Giov. Batt. Ravizza.
1770.-1772. Giuseppe Febei.
1773.-1775. Giuseppe Mazzocchi.
1776.-1778. Giuseppe Vaggi.
1779.-1781. Angelo Polidori.
1782.-1787. Pietro Aviamonzi.
1788.-1791. Giuseppe Vaggi.
1792.-1797. Giuseppe Ravizza.
1798.-1803. Francesco Martinelli.
1804.-1805. Marco Bucciosanti.
1806.-1807. Pietro Eroli.
1808.-1824. Giuseppe Palazzi Orienti.
1825.-1826. Vincenzo Negroni.
1827.-1832. Filippo Ravizza.
1833.-1839. Leandro Mazzocchi.
1840.-1842. Filippo Ravizza.
1843.-1849. Leandro Mazzocchi.
1850.-1858. Tommaso Febei Piccolomini.
1859.-1870. Giacomo Bracci.
1871.-1877. Francesco Pennacchi.
1878.-1879. Sante Felici.
1880.-1890. Carlo Franci.

INDICE ALFABETICO

INDICE DEL VOLUME

2.

Ista sunt statuta et ordinamenta
Operis et Fabrice Maioris Ecclie
Sce Marie de urbeveteri facta et
Compillata per Infrascriptos Egre
gios Cives.

Ad Exordium
nostrum rite fu
ndandum Invo
camus nomen
dni nri yhu x
filij dei altissi
mi Et eius Genitricis glorio
se et pie virginis marie prin
cipalis advocate omnium fidelium
et precipue cois et ppli Civitatis
urbitane sub cuius venerabili vo
cabulo Maior ecclia urbitana
fuit et est fundata et ordinata ut
ea que facere ordinare et copillare
paramus sint ad eor laude gloriam
et honorem. Fiant et fiant ad
laudem et reverentiam Inmaculate
virginis et matris Sce Marie
venerabilis Confessoris et doctoris
bti Bernardi spetialium intercess
or eiusdem ppli et cois Civitatis
urbitane In celesti curia apud
deum Et omnium sctorum eiusdem omni
potentis dei Reddentes gratias
quas possumus et debemus sum
mo Ecclie dei Pastori Beatis
simo patri et dno nro dno Mar
tino divina providentia pp. V
Qui opus et fabricam Maioris
venerabil prefate Ecclie urbe
vetane regendam et gubernandam
per eius applicas bullas pia co
sideratione commisit. Devoto eiusd
virginis Marie et fideli pplo et
Coi Civitatis urbitane. Cum
ab origine dictam Eccliam hon.

mira structura erexit. Quam
Recolende Memorie dnm. S.
P. et D. dnus Nicolaus pp.
iiij. cum sua Curia illis tpribus
apud dictam urbitanam Civitatem
degens suis manibus ipe funda
vit. Et generalem omnium pecco
veniam indulsit cunctis fidelibus
et devotis dictam Eccliam visitantibus
et per eius fabrica manus por
rigentibus adiutrices apmis ve
speris ad sctos indie Festivitatis
sce bvaty annuatim que est die
tertiadecima mens Novembris.

Ad honorem statum et exaltationem
Sacro sce Romane Ecclie ma
tris nre et pfati S. P. et D.
nri ppe Martini V et omnium
suorum successorum in applica sede
sedentium Ad statum conservationem
et Magnificentiam dci Cois et ppli
Civitatis urbitane Ad pacem
requiem et consolationem dce Civi
tatis urbevetane eiusque Coitat
fortie et districtus Ad contemplationem
et venerationem pfate venerabil
Ecclie Sce Marie que caput e
et dux ppli et coi prefati urbitan
Et ad pservationem augumentum
et pfectionem dcorum operis ppli et
fabrice supradicte Ecclie Nos
Ser Antonius ser Berardini. Ser
Franciscus ser Ser. Guilielm
Johis Januty. et Franciscus buty
Cristini Cives urbitani auctori
tatem habentes a Coe urbitano
per Consilium balie ppli dce Civi
tatis Nobis spetialiter attributam
ordinandi et reformandi dictum opus
et fabricam Maioris Ecclie prout
patet In Cancellaria Cois pdci
manu Providissimi viri ser Johis
Sassi ... de pilleo Cancellario
Cois dce Civitatis urbitane fa
cimus et condimus ex omni ma